

IX LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

5.

SEDUTA COMUNE DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1984
(POMERIDIANA)

(Continuata nei giorni di giovedì 22 e venerdì 23 novembre 1984)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI VITO LATTANZIO E GIUSEPPE AZZARO

INDICE

PAG.	PAG.
Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 336/VIII (Atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza):	BENEDETTI GIANFILIPPO (PCI), Relatore di minoranza 127
PRESIDENTE 117, 123, 127, 133, 142, 151, 152, 160, 169, 170, 183, 188, 196, 205, 206, 209, 210, 213, 218, 219, 229, 231, 238, 242, 248, 253, 257, 263, 267, 273, 274, 275, 276, 279, 284, 288, 291, 294, 299, 304, 308, 316, 321, 323, 325, 329, 330, 335, 346, 354, 355	BIASINI ODDO (PRI) 238
ANDREOTTI GIULIO (DC) 189, 193, 282, 283, 290, 293, 323	BONFIGLIO ANGELO (DC), Relatore 117
	BONIFACIO FRANCESCO PAOLO (DC) 152
	CAFIERO LUCA (Misto-PDUP) 257
	CAPANNA MARIO (DP) 294
	CASINI CARLO (DC) 196, 205, 209
	FELISETTI LUIGI DINO (PSI) 210, 213, 218
	FRANCHI FRANCO (MSI-DN) 133
	FRANZA LUIGI (PSDI) 274
	MELEGA GIANLUIGI (PR) 288, 290, 291, 293, 294
	MILANI ELISEO (Sin. Ind.) 285
	NAPOLITANO GIORGIO (PCI) 308
	ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) 188, 196
	PALUMBO VINCENZO (PLI) 231

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

	PAG.		PAG.
PANNELLA MARCO (PR)	299, 304	RUSSO FRANCO (DP)	160, 169
PASQUINO GIANFRANCO (Sin. Ind.)	263	SCOVACRICCHI MARTINO (PSDI)	229
PISANÒ GIORGIO (MSI-DN)	219	SPADACCIA GIANFRANCO (PR)	248
PRETI LUIGI (PSDI)	183	SPAGNOLI UGO (PCI)	170
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI)	316, 321	TEODORI MASSIMO (PR)	142
RIZ ROLAND (Misto SVP)	267, 273	TRANTINO VINCENZO (MSI-DN)	276, 279, 282, 283
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.)	242		
RUFFILLI ROBERTO (DC)	253		
RUSSO FERDINANDO (Sin. Ind.), Relatore di minoranza	123	Votazioni segrete	336, 346

La seduta comincia alle 16.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta comune del 6 dicembre 1983.

(È approvato).

Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 336/VIII (atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 336/VIII (Atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza).

Ricordo che nella seduta comune del 3 maggio 1984 il Parlamento si esprime per la rimessione alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa degli atti relativi al procedimento n. 336/VIII, per un ulteriore supplemento di indagine, come previsto dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170.

A conclusione di tale supplemento di indagini, la Commissione stessa ha pre-

sentato una relazione ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulla relazione della Commissione.

Prima di dare la parola agli onorevoli relatori, ricordo che il Parlamento in seduta comune applica il regolamento della Camera dei deputati. Tale regolamento prescrive per i relatori 20 minuti di tempo. Tuttavia, onorevoli colleghi, poiché nella sede in cui ci troviamo oggi non sono ammesse le repliche da parte dei relatori, si intende che il tempo a disposizione dei relatori stessi sia complessivamente di 45 minuti ciascuno.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bonfiglio.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, nel presentare al Parlamento, nell'attuale fase della sua evoluzione, la vicenda sulla quale le Camere in seduta comune dovranno esprimere il loro giudizio conclusivo, chi ha già riassunto l'impostazione giuridica e fattuale, attraverso la quale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa è pervenuta alla conclusione di proporre l'archiviazione, non può riferirsi soltanto al documento di base precedentemente redatto, ma deve tener conto, con doverosa ed attenta sensibilità, degli sviluppi dialettici successivi; in particolare, degli apporti alternativi dei senatori Ferdinando Russo e Gian-

filippo Benedetti, relatori di minoranza.

È ovvio che l'ulteriore impegno del relatore per la maggioranza non può non rimanere strettamente collegato alla ricerca della dimensione giuridico-penale dei fatti, attraverso un'indagine volta ad enuclearla dall'intreccio delle fonti probatorie, prescindendo del tutto da valutazioni di altra natura, che esulano, del resto, dal ruolo che gli è proprio.

Sulla situazione prodromica, che attiene al rapporto tra l'attività del giudice ordinario e quella degli organi di giurisdizione speciale disciplinati dall'articolo 96 della Costituzione, perfino le antagonistiche valutazioni di merito acquisite nel frattempo convalidano implicitamente l'esigenza di una tempestiva ed organica definizione legislativa della materia.

Non si intende con ciò sottovalutare la rilevanza di momenti importanti della normativa vigente, quali quelli espressi dalla legge 25 gennaio 1962, n. 20, dai regolamenti delle Camere, dal regolamento della Corte costituzionale. Perdurando, però, l'abnorme fenomenologia, di cui l'esperienza in esame è inequivoca espressione, per la quale, pur nell'attualità di esplicite scelte normative assunte dal Parlamento, la prassi giudiziaria si sviluppa largamente lungo linee confliggenti con quelle riferite a tali opzioni, non è ultroneo ricordare i cardini degli assetti vigenti.

La legge n. 20 del 1962 non è certamente priva di contenuti chiaramente riferibili non soltanto alla esclusività della giurisdizione costituzionale per i giudizi relativi ai reati presidenziali e ministeriali, ma altresì alla preminenza di tale giurisdizione su quella ordinaria, pienamente giustificata dalla rilevanza degli interessi tutelati. Valore diverso non può essere attribuito, infatti, alle norme che demandano la soluzione dei conflitti, positivi o negativi, di competenza non già alla Corte di cassazione a sezioni unite, né alla Corte costituzionale quale organo giudicante sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, ex articolo 134 della Costituzione, bensì alla Corte nella spe-

ziale composizione prevista dall'articolo 115, ultimo comma, della Costituzione; alla Corte cioè quale organo giudicante per i reati presidenziali e ministeriali, che giudica, perciò, sulla propria competenza in via preliminare e con efficacia vincolante nei confronti degli organi della giurisdizione ordinaria confligente.

Il favore accordato dalla legge agli organi della giurisdizione penale costituzionale si manifesta ancora nel momento dell'insorgere del conflitto, poiché l'obbligo di investire la Corte costituzionale della decisione sulla competenza viene attribuito unicamente alla magistratura ordinaria, mentre il Parlamento, nel caso in cui si intenda competente, continua a procedere senza remore, salvo che, qualora ravvisi la propria incompetenza, si spogli senz'altro del processo, trasmettendo gli atti alla magistratura ordinaria.

La preminenza della giurisdizione penale costituzionale, e cioè in larga misura del Parlamento, si manifesta infine nella disciplina della connessione, dal momento che non solo la legge attribuisce al giudice speciale la competenza a procedere in ordine a tutti i giudizi riuniti, ma rimette alla valutazione discrezionale degli organi di giurisdizione speciale la decisione sull'opportunità di disporre la riunione.

Mi rendo conto, onorevoli colleghi, che richiami normativi tanto dettagliati possano apparire ultronei, se non addirittura fastidiosi; se si considera, però, che, a fronte di enunciazioni legislative tanto univoche, si protraggono imperterrite la trasgressione e la devianza, ciò non può non suscitare nel Parlamento vibrazioni adeguate a tutela della sua sovranità, di cui anche la giurisdizione speciale è espressione, che del resto, nel non lontano 1971, ebbero una vivace manifestazione tanto alla Camera quanto al Senato. La temperie delle situazioni contingenti non può far dimenticare alle forze politiche, ai singoli parlamentari che credono nella centralità e nel primato del Parlamento, nell'ambito delle istituzioni dell'Italia democratica, il dovere di essere coerenti con le proprie impostazioni.

Anche tale questione pregiudiziale, perciò, affonda le proprie radici nella sensibilità e quindi nella coscienza di ognuno di noi e non può non sollecitare, pertanto, comportamenti e determinazioni strettamente consequenziali.

Nell'attuale fase della vicenda è pienamente abilitato a promuovere una istanza di tale natura chi, nell'ambito della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, pur rilevando gli inquietanti contorni dello sfondo, ha riferito le proprie scelte di campo al merito, alla sostanza materiale e probatoria della fattispecie. Non si tratta, senatore Benedetti, di attribuire alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, e soprattutto al Parlamento, il ruolo e la funzione di giudice di appello; quand'anche la questione stesse in tali termini, ciò involgerebbe pur sempre l'esigenza apprezzabile della prevenzione dell'errore, tipica di ogni ordinamento processuale che, proprio nella pluralità dei gradi di giurisdizione, individua il rimedio al fatale, inevitabile stravolgimento della verità.

La dimensione del problema, onorevoli colleghi, è ben più alta: essa investe direttamente il Parlamento, la sua essenza, la sua funzione fondamentale nel sistema delle istituzioni; attiene esplicitamente alla salvaguardia che esso deve apprestare per l'autonomia delle sue attribuzioni, per respingere con responsabile decisione manifestazioni preoccupanti che si susseguono purtroppo con ritmi crescenti.

Sempre nel quadro delle questioni pregiudiziali, l'attenzione del relatore è rivolta alla percezione delle risonanze suscitate dalle conclusioni espresse dalla Commissione; questo gli consente di cogliere con sincera disponibilità dialettica le riserve espresse da qualche fonte sulla plausibilità, se non addirittura sulla legittimità, di una posizione che, in un contesto inscindibile nel rappresentare i fatti, i dati processuali e le risultanze probatorie, li colleghi immediatamente alla loro valutazione.

Francamente non ci sembra che una

attività funzionale, sia pure preparatoria, ma che si collega pur sempre all'esercizio della giurisdizione, consenta la configurazione di una dicotomia di tal genere per la quale il momento della valutazione, e quindi della razionalità, le dovrebbe essere precluso. Nel processo, in tutte le sue fasi, i momenti conoscitivi e quelli valutativi esprimono volti diversi di una stessa realtà. L'obiezione qui riferita si salda con quella espressa nella relazione di minoranza secondo la quale la Commissione si sarebbe limitata a recepire il materiale probatorio offerto dal giudice ordinario, prescindendo da una autonoma ulteriore acquisizione probatoria. Appare subito, intanto, una sintomatica contraddizione nella quale incorrono i nostri interlocutori. Essi, invero, da un lato cercano di giustificare e di legittimare l'attività del giudice ordinario, certamente espressa di contro e al di là dei limiti che le erano propri, mentre dall'altro sollecitano una ulteriore istruttoria, assumendo sì una apparente esigenza di verità, ma sostanzialmente tendendo al perdurare di una inquisizione assurda ed inammissibile per la palese inconsistenza degli elementi portati avanti dagli originari inquisitori. È sul concreto terreno del merito, perciò, onorevoli colleghi, che la questione va risolta, nel riscontro della indifferibile esigenza di un epilogo che contrapponga finalmente la razionalità all'arbitrio, ristabilendo taluni valori fondamentali fin qui notevolmente turbati.

Procedendo rapidamente, onorevoli colleghi, ad una ulteriore carrellata sulla prova, va riproposta con forza l'estraneità, rispetto a ciò che costituisce oggetto della nostra indagine, dell'episodio relativo all'elargizione di somme alle segreterie di alcuni partiti della maggioranza governativa del tempo. Pienamente attuale, intanto, nel silenzio degli interlocutori, è l'inquietudine espressa nella relazione sulla stranezza dell'inserito di tale episodio nel compendio, anche di ordine economico, della contestazione relativa ad una ipotesi di corruzione ministeriale che penetra inspiegabilmente negli schemi processuali soltanto nella ordi-

nanza-sentenza del giudice istruttore dottor Cuva, e cioè nell'epilogo dell'istruttoria, essendo di contro assolutamente assente nella struttura del capo di imputazione, considerato pochi giorni prima dal pubblico ministero dottor De Crescenzo in sede di requisitoria.

Il disagio del relatore, onorevoli colleghi, è particolarmente profondo, essendo i due atti processuali — requisitoria ed ordinanza-sentenza — successivi all'iniziale formulazione della proposta di archiviazione avanzata dallo stesso in Commissione, anche sulla base di rilievi inerenti all'esiguità del compendio economico dell'ipotesi di reato.

CARLO TASSI. È fissato un prezzo per i ministri?

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Non è un problema di prezzo: è un problema di attendibilità della prova. Mi spiace che lei non segua e, soprattutto, che non abbia letto la relazione.

CARLO TASSI. L'ho letta, eccome! Proprio perché l'ho letta...

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Di decisiva importanza è la sottolineatura relativa all'epoca in cui tali elargizioni furono effettuate, che le colloca non soltanto in una cornice normativa — quella anteriore alla legge 2 maggio 1974, n. 195 — di assoluta irrilevanza giuridico-penale, ma le pone soprattutto in un'area fattuale del tutto discosta, sul piano temporale, dall'inizio, certamente successivo, del procedimento esecutivo di un reato che avrebbe avuto nell'illecita compromissione di due ministri il suo momento conclusivo.

Il divario temporale e l'assoluta carenza di correlazioni finalistiche rispetto agli atti di competenza dei ministri precludono quindi qualunque accostamento.

L'episodio, dunque, va decisamente radiato, onorevoli colleghi, dal paradigma della prova, anche per l'esigenza di riaffermare il carattere personale della re-

sponsabilità penale, esplicitamente sancito dall'articolo 27 della Carta fondamentale della Repubblica italiana.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe un triste giorno per la democrazia italiana quello in cui la prevalenza di sollecitazioni persecutorie di origine politica dovesse travolgere di fatto tale cardine del nostro ordinamento. Vano ed illusorio sarebbe il compiacimento di chi avesse scatenato, o comunque alimentato, un meccanismo tanto perverso! Esso infatti racchiude nella sua logica intrinseca gli elementi della dissoluzione dei valori stessi della persona, persino delle aree di libertà individuale, che sarebbero inevitabilmente travolti dalla criminalizzazione di massa rispetto alla quale quella ascrivibile a ragioni di partito è soltanto una anticipazione che si diversifica dalla prima meramente in termini di quantità, certamente non in termini di qualità.

Al di là della vicenda, onorevoli colleghi, dei suoi personaggi, delle sue episodiche connotazioni è perciò in discussione, anche per questo aspetto, qualcosa che appartiene a tutti noi e che sollecita nel profondo, anche per questo verso, un voto di coscienza che non può che essere di reiezione decisa del tentativo di travolgere un cardine del nostro ordinamento, del nostro assetto democratico e civile.

Procedendo lungo il nostro cammino, il fervido impegno dialettico del senatore Benedetti ha ritenuto di utilizzare, lungo il suo itinerario, un inespressivo frammento, quello relativo alla promozione dell'ingegner De Nile, funzionario dell'UTIF in servizio prima a Torino e poi a Milano, per sorreggere una struttura accusatoria decisamente carente. Il suo tentativo, però, illustre senatore Benedetti, non può avere successo. La vicenda De Nile, intanto, esula del tutto dalla cognizione del giudice costituzionale, rientrando essa pienamente nella competenza del giudice ordinario. Nel suo sviluppo processuale, infatti, definito per la fase istruttoria con la ordinanza-sentenza del giudice istruttore dottor Cuva, nessuno ha mai intravisto alcuna possibilità di riferimento a responsabilità ministeriali.

La vicenda, di contro, pur nel suo disvalore, insito nella formulazione di una accusa autonoma a carico di altri soggetti, per altro non ancora trasfusa in un giudicato di condanna, assume ben altro significato. Ed infatti, proprio in riferimento all'epoca in cui fu definita, anteriore alla preposizione del generale Giudice al vertice della Guardia di finanza, sta a significare che i petrolieri — gli «gnomi», nella colorita prosa del senatore Russo —, che già disponevano di diffuse solidarietà in importanti articolazioni del Corpo, specie nell'ambito delle regioni del nord, nelle quali erano insediati i loro impianti di raffinazione, pur nel periodo, per altro, nel quale comandante generale era un alto ufficiale di indiscussa integrità, il generale Borsi di Parma, finalizzano le loro iniziative per rendere ancora più organiche le compenetrazioni e le compromissioni nella dimensione periferica delle strutture pubbliche, ritenuta la più proficua per i loro obiettivi trasversali.

Il richiamo alla vicenda De Nile, perciò, conferisce nuova luce all'intrapresa rivolta alla nomina del generale Giudice al vertice del Corpo, ampiamente riferibile alle ambizioni personali dello stesso, certamente in misura di gran lunga maggiore di quanto non lo fosse per i petrolieri in relazione alle esigenze dei loro traffici illeciti.

È sul filo di relazioni personali e familiari pregresse, perciò, che il generale Giudice si muove per "sponsorizzare" la propria aspirazione, stabilendo rapporti diretti con gli interlocutori degli ambienti militari, per altro suoi pari grado, sensibilizzando altresì Primo Bolzani, variopinto personaggio del novarese, che lo va a visitare a Palermo, ove Giudice comanda il Comiliter, nei primi mesi del 1974.

È da ribadire a questo punto, onorevoli colleghi, l'assoluta inafferenza per l'accusa dell'episodio del 1972, oltreché per il suo epilogo — la nomina del generale Borsi di Parma a comandante del Corpo —, anche e soprattutto per il ruolo del tutto indenne da malevole congetture

espletato dal cardinale Poletti e, conseguentemente, dall'onorevole Andreotti, all'epoca Presidente del Consiglio.

Ora, onorevoli colleghi, indipendentemente dalla sollecitazione deteriore, che può esercitare per una grossolana acustica, ancora presente in taluni ambienti, il coinvolgimento nello sviluppo storico dell'episodio di un eminente porporato, l'estraneità etica e giuridica del cardinale è tale che gli stessi giudici di Torino ne hanno dato atto nello spessore sostanziale delle loro argomentazioni. Ma ciò che vale la pena di rilevare è che, nella sostanza delle cose, la indubbia estraneità del cardinale Poletti comporta, in relazione alla perfetta simmetria del rapporto epistolare intercorso con l'onorevole Andreotti, analoga certezza sulla posizione di quest'ultimo. Una mera commendatizia da parte del cardinale, un riscontro protocollare, deferente ma del tutto formale, da parte del Presidente del Consiglio.

Nessuno sviluppo, nessuna iniziativa, nessuna interferenza, in un meccanismo elettivo che concerne, per altro, in maniera preminente la competenza funzionale di altri uomini di Governo del tempo e che si conclude, per di più, con la nomina del generale Borsi di Parma. Né la sostanza delle cose, onorevoli colleghi, è diversa per ciò che accadde nel 1974. Al di là di voci apparentemente plurime, che hanno però una unica fonte sostanziale: Primo Bolzani, divenuto nel 1964 ancor più torbido personaggio, che ricorre alla fraudolenza, millantando coperture allusive, mai esplicite o riscontrabili, che sconfinano in enunciazioni addirittura blasfeme, per carpire agli sprovveduti petrolieri, anch'essi travolti dall'atmosfera allucinante della cospirazione illecita, 150 milioni, ridotti a 60 dall'estemporanea decurtazione che ne fa in proprio favore un personaggio altrettanto equivoco, tale Maurizio Arena. La relazione di base ha già colto a grandi lettere, per i fini che ci sollecitano, l'assurdo di un'ipotesi di corruzione che si muove verso due ministri e che registra, lungo la strada, una «cresta» di 90 milioni su 150. Ed è sintomatico che,

anche su questo punto, gli autorevoli interlocutori di altro versante dialettico non abbiano minimamente replicato.

La rapida carrellata riproposta sulla prova specifica ne evidenzia quindi l'intriseca faticenza, per la fonte unica, torbida, inquietante, per i contenuti, assurdi, irrazionali, contraddittori, per gli interessi trasversi che la permeano e che possono ben verosimilmente saldarsi al clima processuale abnorme nel quale essa si innesta.

Resta, onorevoli colleghi, quale cardine, quale momento centrale della ricostruzione della vicenda, ostacolo assolutamente invalicabile per l'accusa la prova generica, affidata all'obiettivo dispiegarsi degli atti amministrativi che, integrandosi nel loro insieme, sostanziano secondo le previsioni della legge il procedimento relativo alla nomina del comandante generale della Guardia di finanza. Ora, sul segmento iniziale, sulla compilazione della cosiddetta terna, il protrarsi del tentativo dell'accusa di aprire un varco in un tessuto a maglie fitte, assolutamente invulnerabile, rivela l'implicita consapevolezza della crisi in cui essa versa. Le dichiarazioni del capo di stato maggiore dell'esercito, generale Andrea Viglione, compilatore della terna, sulla base del meccanismo previsto dall'articolo 4 della legge n. 189 del 23 aprile 1959, su tali punti sono esplicite, costanti, ineludibili. Il senatore Ferdinando Russo — mi perdoni l'eminente collega —, uomo di raffinate letture, dopo avere evocato Bertolt Brecht, ha dovuto far ricorso a Max Weber per tentare di metterle in discussione. I giudici di Torino, nella sostanza delle cose, non lo hanno fatto, non avendo esteso a Viglione l'iniziativa accusatoria, al di là della postuma e inconducente spiegazione di tale sintomatica omissione con il ricorso alla paventata ineludibilità della prescrizione, che però non regge in relazione alle date dei momenti processuali in cui essi giudici operavano. Viglione, per di più, è sorretto nelle sue enunciazioni dalle affermazioni perfettamente coincidenti dell'ammiraglio Henke, capo di stato maggiore della

difesa, che la terna riceve proprio da Viglione e la trasmette al titolare del dicastero, e cioè all'onorevole Andreotti. Né la presenza del nome di Giudice, a quella data, onorevoli colleghi, poteva rappresentare per chicchessia alcunchè di anomalo, al di là delle postume demonizzazioni, della logica del senno di poi, che spiegano l'istintiva ed invincibile retrattilità processuale, che si sviluppa dopo il dispiegarsi della patologia, assolutamente imprevedibile al momento della nomina. In tale fase non potevano esservi riserve sostanziali sul nome di Giudice, ufficiale dal *curriculum* brillante, sempre su posizioni di testa negli avanzamenti per gli alti gradi della carriera militare.

Sulla natura dell'atto, sui criteri normativi e pratici che furono alla base della compilazione della terna da parte di Viglione, l'approfondimento dei temi evidenzia le contraddizioni dell'accusa. Così, ad esempio, per quanto attiene all'ipotizzato riferimento automatico all'anzianità, desumibile dall'annuario, che vale per Giudice ma altresì per gli altri generali, Bonzani e Tomaino. La durata della prevedibile permanenza nel comando, che secondo una delle variazioni sul tema dovrebbe essere la più breve in contrasto con la logica stessa dell'*eligere*, per la quale chi sceglie un soggetto comparativamente tra altri ritenendolo il più idoneo non può non proiettare la scelta della più ampia dimensione temporale, è comunque contraddetta da una serie di precedenti che riguardano il vertice della Guardia di finanza e altresì quello dell'Arma dei carabinieri.

Per l'area funzionale del Ministero della difesa, per la quale in maniera incomprendibile dovrebbe essere coinvolto il titolare del tempo, non vi è altro, onorevoli colleghi, se non le incontenibili proiezioni di una criminalizzazione a tutti i costi che non risparmiano neanche la fase iniziale, certamente la meno suscettibile di interpretazioni malevole.

Infatti, per chi interpreti serenamente i fatti la trasmissione da un dicastero all'altro della lettera, che accompagna l'inoltro dal Ministero della difesa a

quello delle finanze della terna, datata 5 giugno ma recapitata soltanto il successivo 8 giugno, non può che significare la carenza assoluta di ogni sollecitazione psicologica peculiare nel mittente e cioè nell'onorevole Andreotti che, di contro, secondo l'accusa, avrebbe colluso con il destinatario, l'onorevole Tanassi, in una oscura trama avente come sottofondo una manciata di lire fortunosamente sfuggite all'ingordigia dei pretesi intermediari.

Né le fertili divagazioni sul preteso riferimento epistolare ad una conversazione telefonica — ultima Tule di un affanno accusatorio tanto sterile quanto incomprendibile anche sul piano morale (che ricompiono, quasi per inerzia, nelle relazioni di minoranza, dopo di essere state meccanicamente trascritte in quelle dei giudici ordinari) — possono sottrarsi a folgoranti notazioni critiche che attonano al mezzo in sé (l'uso del telefono fra due stranissimi correi che avrebbero avuto il bisogno di ricordarsi spasmodicamente fino all'ultimo istante ciò che dovrebbe costituire il fulcro delle loro intese e di ben più ampi raccordi!), al di là della raffigurazione del senatore Benedetti, che introduce un fotogramma divertente nella tetraggine collegata alla pervicacia dell'accusa.

Mi riferisco alla raffigurazione dell'onorevole Andreotti — mi perdoni l'onorevole Andreotti — nel ruolo del suggeritore il quale, però, ad essere coerenti con tale immagine, ad un certo punto sarebbe uscito dalla buca per rincorrere — se è consentita una *boutade* — sulla scena l'attore che per la verità avrebbe dovuto esaurire il suo ruolo recitativo nella scelta di un nome su tre.

Onorevoli colleghi, un grande letterato, nato nella mia terra, che fu anche autorevole e prestigioso parlamentare comunista per varie legislature alle origini della Repubblica, Concetto Marchesi, affermò che ogni tragedia è attraversata dalla sottile venatura della commedia.

Nel contesto intensamente drammatico di un processo che perviene all'esame delle Camere riunite, il riferimento alla

conversazione telefonica è nient'altro che una amenità, una ben risibile trovata di chi non ha altro da addurre a sostegno di una assurda congettura.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, al relatore non resta che concludere: l'onorevole Andreotti, al di là delle evidenti strumentazioni collegate al suo coinvolgimento, è certamente estraneo anche sul piano fisico, della riferibilità materiale della condotta, rispetto ad ogni ipotesi di reato.

L'onorevole Tanassi è estraneo sul piano giuridico, nell'ambito di una valutazione che riassume *sub specie iuris* una scelta che, all'epoca in cui fu espressa, presentava tutti i crismi della insindacabilità formale e sostanziale. Da ciò la modulazione delle proposte del relatore, che attiene non già all'approdo della soluzione processuale, archiviazione per entrambi i ministri, ma alle peculiarità dell'itinerario percorso, con rigorosa aderenza alla sostanza probatoria.

Onorevoli colleghi, non vi sono margini attendibili che possano comunque giustificare l'ulteriore protrarsi di una indagine, che assumerebbe, e non soltanto per i soggetti che ne sarebbero investiti, ma anche e soprattutto per la coscienza morale dell'intero paese, il carattere di una moderna forma di tortura. Il processo, ogni processo, anche quello che si celebra davanti alle Camere riunite, postula certezze, razionalità, luci di verità. La patologia di una scepsti cronicizzata si inquadra soltanto nel clima del processo di Kafka, avviluppato nei nemi invincibili dell'irrazionale. Per le nostre decisioni, per le nostre responsabilità, per le attese della coscienza etica del paese, sta il dovere di non discostarci dagli imperativi della nostra tradizione giuridica che ha nel *non liquet* dei romani uno dei riferimenti più alti ed intramontabili (*Applausi al centro e a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Ferdinando Russo. Ne ha facoltà.

FERDINANDO RUSSO, *Relatore di mino-*

ranza. Onorevole Presidente, colleghi, ignoravo di avere a mia disposizione tanto tempo e perciò penso di infliggere un tormento relativamente breve a questa Assemblea.

La materia data suscita dubbi anche troppo seri, dilatati, a mio parere, molto oltre i confini della vicenda specifica, fino ad investire la concezione stessa di interesse pubblico. Come Parlamento in seduta comune il nostro principale dovere, esclusa naturalmente qualsiasi pretesa di proclamare certezze, consiste nel non negare la ricerca accurata di un fondamento a nessun sintomo di deviazione.

Tale convinzione mi offre subito un motivo per discordare dalla relazione della maggioranza; e la proposta di archiviazione continua ad apparirmi poco congruente rispetto alle conoscenze acquisite. Quella relazione, isolando gli episodi culminanti dall'ordito complessivo, impedisce di conferire loro un senso univoco e di orientarli lungo una direttrice storicamente valida. Al contrario, in questa sede ci viene chiesto un ragionamento di tipo giuridico, e sottolineo «di tipo giuridico», vale a dire consapevole di non doversi basare sull'evidenza assoluta, e però un ragionamento che si contenta della più modesta persuasività solo a patto di essere svolto all'interno di un *continuum*.

Nel caso al nostro esame poi la completezza valutativa viene imposta da una ulteriore ragione. Il punto focale, la sostituzione al vertice della Guardia di finanza, conduce l'indagine su una superficie alquanto ampia, visto che sia la formazione della terna sia la scelta da effettuarsi non si legano a parametri normativi, bensì alla prassi. Si tratta di un ancoraggio meno definito e quindi valido contro gli arbitri solo a condizione che chi se ne serve mostri un massimo di sensibilità verso l'interesse generale. Conseguentemente, se vogliamo analizzare l'esercizio del potere da parte dei suoi titolari, ministri e militari, ci troviamo impegnati in considerazioni molto attente a tutti i particolari.

Per tener fede a questa premessa, mi scuso per tutto quanto dovrò dare per

scontato: la conoscenza di troppe cose, di troppi nomi. Mi concentro pertanto su due poli di aggregazione che rappresentano le costanti di questa nostra storia. Una di esse è il lavoro insistente prodotto da Giudice: autentica strategia del ragno rivolta a conseguire a tutti i costi la carica, quale tappa importantissima di un programma criminoso.

Comincia nel 1972 con il procurarsi l'apporto del fiduciario di un gruppo di industriali contrabbandieri, Bolzani: ne viene la lettera del cardinale Poletti. Il tentativo fallisce, ma l'uomo non per questo disarma, se la persistenza dei suoi traffici viene accennata in un anonimo datato 11 giugno 1973 citato nella sentenza dibattimentale del tribunale di Torino.

Si aggiungono nell'autunno dello stesso anno le manovre propiziatrici dei petrolieri, ma non come fatto autonomo. Non si può pensarle sganciate da una intesa indiretta con il beneficiario e diretta con chi lo sosteneva, il generale piduista Lo Prete, amico e grande elettore di Giudice. Lo conferma un passo di un interrogatorio chiave reso dal petroliere Musselli. Attraverso i discorsi — afferma Musselli — sentiti fare dal Gissi (si tratta di un petroliere piduista in combutta ed in affari con Lo Prete) «appresi che il generale Lo Prete era interessato alla nomina». I discorsi di Gissi avvenivano sei mesi, un anno prima della nomina. E proprio Gissi — occorre ricordare — riconosce nel suo memoriale che Lo Prete aveva preparato la designazione.

Il 1973 rappresentò, quindi, un anno fervido di iniziative tanto che già verso la fine di esso Bolzani, in un suo colloquio con il petroliere pentito Buzzoni, dava il generale vincente al 90 per cento. Non credo che tanto anticipato ottimismo possa ascrivarsi alla natura bonaria del nostro Bolzani.

Proseguiamo. Nel gennaio 1974 il generale può annunciare a Bolzani — attenzione alla precocità della notizia! — la sua probabile inclusione nella terna. Ne chiede il sostegno sfociato sia nella attivazione del canale Morelli-Arena-Pazzanese-

Amadei-Tanassi sia in una seconda sollecitazione al cardinale Poletti. Circa quest'ultimo, è vero che proprio Bolzani afferma di averne ottenuto questa volta un diniego, però intanto a Buzzoni e a De Nile assicura che c'era stato un intervento telefonico dell'alto prelato cui don Cerretto — nel suo interrogatorio al giudice istruttore — è propenso ad attribuire una funzione molto efficace.

A parte il cardinale, De Nile, il funzionario dell'UTIF assoldato dai gruppi petroliferi, indica quale ulteriore tramite monsignor Bonadeo, legatissimo a Giudice in molti modi ma anche intimo della famiglia Andreotti, quindi certamente coinvolto dall'aspirante al comando generale, troppo attento a non lasciare alcunché di intentato. Egli, per parte sua, ammette di aver officiato Palmiotti, ricevendone ampie assicurazioni, e lo stesso Borsi di Parma.

Come si nota, nessun tramite, nessun varco venne trascurato, al punto che non viene proprio da ipotizzare né l'indifferenza dei due ministri al movimento frenetico di tante particelle combinate, né che i sostegni promessi siano in concreto mancati. Comunque avremmo argomenti validi per contrastare questa ipotesi. Alla fine del 1973 Buzzoni apprendeva che Giudice, pur non inserito nella terna — sottolineo ancora una volta la precisione anche di tale informazione — godeva del 90 per cento delle prospettive di successo, in virtù — egli dice — della benevolenza dei ministri e del cardinale. E Bolzani, nel fornire queste notizie, non inventava di certo, perché a quella data erano stati già raccolti anche da lui ed in gran parte si erano spesi i fondi destinati dagli industriali a favorire Giudice. Quel signor Bolzani conosceva dall'interno il piano che era scattato, e contribuiva con perizia, guadagnata sul campo, alla sua attuazione. Si tratta allora di una fonte estremamente qualificata.

Ancora: nel 1974 Giudice, dando per probabile il suo inserimento nella terna, spiegava a Bolzani, testualmente, che «per il successo era più rilevante un appoggio da parte del ministro delle fi-

nanze». Qui c'è il segno della sua tranquillità dal lato del Ministero della difesa, in quanto il faccendiere Bolzani, nel chiamare all'azione Morelli, chiariva che la nomina era sicura — e questo avveniva nella primavera del 1974 — perché Giudice aveva tutti i numeri per essere nominato e restava soltanto da evitare sorprese da parte socialdemocratica.

Il rapido passaggio dalla probabilità elevata alla sicurezza e la tranquillità circa la sussistenza dei requisiti conducono già nel vivo della prova. Bolzani conosceva molto, ed entrambi questi elementi erano presenti a Bolzani ancora prima di aggradire il saliente socialdemocratico, cioè nella primavera del 1974; essi sono di per sé eloquenti. Dicono, in primo luogo, che si erano ricevute solide garanzie dal lato del Ministero della difesa, e quindi Viglione; in secondo luogo, che, se i famosi numeri sbandierati corrispondevano a quelli valutati secondo prassi, non avrebbero avuto senso tante interferenze, pressioni, regalie: doveva trattarsi per forza di requisiti resi deliberatamente ottimali.

Del resto, se si fosse proceduto senza parzialità, Viglione non sarebbe ricorso al falso davanti al giudice istruttore. Il suo riparare dietro il nome di Borsi di Parma misura la sua pessima coscienza. Egli avrebbe dovuto «ternare» i candidati sulla base dei meriti e dell'anzianità; poi in quell'ambito i ministri avrebbero scelto quello destinato a durare di più nella carica, sa avessero davvero concordato detto criterio. Invece, addomesticato l'esame comparativo, Giudice, in pratica, entrava nella terna già vincente, per effetto dei pochissimi mesi in più che distanziavano da lui il generale Tomaino.

Viglione certamente operò nella consapevolezza di una inclinazione dei vertici amministrativi favorevole a Giudice. Ho cercato di chiarire nella mia relazione perché Viglione non avrebbe mai provato di sua iniziativa ad inserire quell'ostinato pretendente nella terna e quanto l'inclinazione per lui sia rivelata dalla inattendibilità del mancato concerto, dalle contraddizioni tra gli assunti dei due ministri e da

quelle evidenziate da altri dati significativi. Ma non mi soffermo ulteriormente su tale aspetto. Indicative del favoritismo sono altresì la diffusa aspettativa sul nome di Bonzani, come la sorpresa, espressa persino da Henke, per il successo conseguito da Giudice.

Qui mi preme sottolineare quanto l'onorevole Andreotti finisca col difendersi troppo. Ad accettare per buone le sue dichiarazioni, mentirebbe Borsi di Parma, quando ribadisce di essere stato convocato anche da lui; mentirebbe Tanassi, quando ribadisce che concerto vi fu sul nome di Giudice; mentirebbe Casardi, quando ripete di averlo informato sulle scoperte venute dall'indagine «M.FO.BIALI». Ci domandiamo quale motivo avessero tutti costoro per congiurare contro l'onorevole Andreotti e coinvolgerlo. Finisce col difenderlo troppo la stessa relazione della maggioranza allorché, nell'insistere in quella direzione, si trova costretta a svalutare — suo malgrado, ritengo — gli ancor più corposi elementi accusatori a carico dell'onorevole Tanassi.

Eppure dovrebbe dire molto il fatto che dopo l'assurda promozione di De Nile e dopo il suo trasferimento, tra gli altri compensi, siano pervenuti 70 milioni a Palmiotti e Tanassi. Dice ancora molto il denaro consegnato a Pazzanese e diretto a Tanassi. Obiettare che dei 150 milioni versati da Buzzoni ben 90 vennero trattenuti dal mediatore Arena (il quale non ha difficoltà a confessarlo), non serve ad inficiare questa prova. Sappiamo tutti che Paziienza faceva pagare 100 ai servizi segreti quello che a lui costava cinque: sono le regole dei circuiti illegali. Se si volesse sostenere poi che Pazzanese tene per sé il denaro, ci toccherebbe spiegare in maniera plausibile perché l'onorevole Tanassi, prima di decidersi a fornire la tardiva motivazione di aver proposto Giudice a causa della sua durata nel comando, abbia negato di aver ricevuto e letto la terna, abbia attribuito al solo Andreotti l'indicazione di Giudice, abbia adottato nella sua missiva quell'ambiguo termine «segnalazioni» poi corretto in «segnalazione».

Il denaro è la seconda costante di cui dicevo, è un capitolo a sé, il più difficile ma non per questo illeggibile. I gruppi legati al contrabbando effettuavano collette di denaro sia in via ordinaria, per foraggiare i funzionari ed i militari corrotti, sia in via straordinaria, per far fronte ad operazioni utili alla causa. Difatti, per promuovere De Nile e per poi farlo trasferire a Milano vennero pagati 60 milioni al partito socialdemocratico, 70 milioni tramite Palmiotti e Tanassi e 20 milioni alla corrente «impegno democratico» degli onorevoli Colombo ed Andreotti. Per Giudice sgorgò un fiume di denaro, in proporzione con la maggiore entità dell'obiettivo.

Il petroliere Restaino apprese che Musselli, oltre al gruppo Buzzoni, «contribuì, pagando, alla nomina di Giudice». E si tratta di quel Musselli definito dal tribunale di Torino uno dei promotori delle iniziative a favore del generale e collettore del denaro presso il suo gruppo. Fu lui infatti a ricevere l'assegno di 420 milioni, emesso nell'autunno del 1973 da Gissi e poi frazionato in tagli da 10 milioni a nome di un intestatario fittizio, Rossini Antonio, finito poi, sempre in quell'epoca, nelle casse di democrazia cristiana, partito socialista e partito socialdemocratico. Esattamente perciò De Nile e Buzzoni collocano l'inizio delle grandi campagne pro Giudice, da parte degli industriali contrabbandieri, nell'autunno del 1973.

Se si ricorda che Musselli, sei mesi, un anno prima del luglio 1974 (data della nomina) sentì da Gissi dell'interessamento di Lo Prete, otteniamo un'ulteriore conferma di come i petrolieri abbiano, con quei 420 milioni, affettuato una elargizione mirata, in quanto Lo Prete li aveva invitati a puntare su Giudice.

Va dato pieno credito al petroliere Restaino allorché ricorda che Buzzoni, Morelli e Bolzani si attribuivano parte del merito della nomina proprio a causa del denaro da loro sborsato. Egli comprese dai loro discorsi che per il generale Giudice si erano dati da fare diversi gruppi di petrolieri, tanto vero che Buzzoni, nel

parlare di altro denaro raccolto da Bolzani, spiega che servì «per compensare quei personaggi importanti» che si dovevano adoperare a vantaggio di Giudice. La precisazione che completa l'assieme viene da De Nile, al quale giungevano notizie da parte del livello esecutivo: Bolzani e don Quaglia si vantavano con lui (e io non credo sia stata tutta vanagloria) di aver influenzato la procedura di nomina spendendo 500 milioni elargiti dal gruppo Buzzoni-Morelli-Pazzanese, e devoluti in parte ad Andreotti e Tanassi ed in parte ai loro partiti.

A questo punto, onorevoli colleghi, sappiamo che per conto della loggia P2 Lo Prete e Gissi prepararono la nomina (e sull'intervento di Gelli in questa faccenda è esplicita la relazione Anselmi); che il generale seppe troppo precocemente che sarebbe entrato nella terna; che sin dalla primavera del 1974 si ebbe la certezza del suo successo; che centinaia di milioni erano stati spesi, includendo compensi a personaggi importanti.

Potremmo proporci, non lo escludo per nulla, di rilevare più accuratamente i tragitti e i terminali del denaro, ma avendo preso coscienza sin da ora che la direzione e soprattutto gli scopi sottostanti a quei flussi pecuniari si mostrano sufficientemente chiari.

In conclusione, le due costanti evidenziate dagli atti si sono tradotte in altrettanti piloni di sostegno a Giudice, questo insano ponte tra sfera pubblica e contrabbando di prodotti petroliferi. Sinceramente penso che per lo meno dovremmo rifiutarci a consentire facili sepolture senza onore, se non vogliamo limitarci ad erigere lapidi precarie ai soliti ignoti (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Benedetti. Ne ha facoltà.

GIANFILIPPO BENEDETTI, Relatore di minoranza. Onorevole Presidente della Camera, onorevole Presidente del Senato, colleghi deputati e senatori, dico subito che noi consideriamo la proposta di ar-

chiviazione un atto di ingiustizia sommaria. Chiediamo pertanto che sia respinta; lo impone il dovere di fare giustizia, che è una delle componenti più aggreganti dell'*idem sentire* della nostra gente.

La richiesta di ulteriori indagini, seria e rigorosa, scaturisce da questa premessa, e si muove nel più assoluto rispetto del principio della responsabilità personale in sede penale. È una richiesta coerente a quella già proposta dinanzi alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Nella zona di confine tra le due giurisdizioni, quella ordinaria e quella parlamentare, alcuni aspetti della vicenda sono rimasti in ombra. Un voto, dettato dalla ragione di maggioranza, ha impedito di compiere gli accertamenti che l'emergere di seri indizi rendeva indispensabili e doverosi. Bisogna dare risposta alle domande rimaste insolite.

Il punto centrale di questo procedimento di accusa è costituito da quel margine di pressioni, tutt'altro che limpide, che finì per pesare enormemente sulla scelta del generale Giudice. La nomina di Giudice fu subordinata o se volete, ma è lo stesso, fu condizionata in grado rilevante dagli interessi convergenti di quell'ufficiale e dei titolari di aziende petrolifere che da quella nomina si ripromettevano (e poi ebbero) profitti tanto cospicui quanto illeciti.

Quelle pressioni finirono per volgere l'esercizio del potere discrezionale del Governo in violazione delle regole di fedeltà all'interesse generale, all'imparzialità alla ragionevolezza. Questa conclusione di evidenza così oggettiva è autorizzata dal giudizio successivo sulle vicende della nomina; l'indagine penale deve fondarsi invece sulle circostanze esistenti al momento della scelta di Giudice e sulle valutazioni che allora era possibile, e quindi doveroso, fare.

Ma il dato oggettivo — questo è il punto — rivelava consistenza allarmante fin da allora. Si trattava di preporre un alto ufficiale alla direzione di un settore nevralgico dello Stato-organizzazione. Si trattava di nominare il comandante generale d'un Corpo che ha tradizioni gloriose

nella storia del nostro paese. Quel quadro oggettivo non era né clandestino né sommerso, emergeva minaccioso: per la nomina di Giudice si agitavano da tempo, premevano, trattavano, pagavano centinaia di milioni i petrolieri del nord d'Italia, dall'alto Adriatico alla Lombardia, al Piemonte. Tutti ne parlavano, quasi spavaldamente, anche i portaborse nei ministeri; correvano previsioni espresse in cifra percentuale. E il ministro della difesa non vede, non sente, non sa? Non si chiede da che cosa nasce questa manovra, il cui obiettivo è il comando generale di un Corpo che fa parte delle forze armate della Repubblica? I servizi d'informazione intorno al ministro tacciono, restano indifferenti? Eppure saranno rapidamente attivati, non molto tempo dopo, sulla questione del nuovo partito popolare di Mario Foligni!

Non abbiamo notizie di come siano andate esattamente le cose in seno al Consiglio dei ministri, se tutto filò liscio — anche troppo —, come sostengono Andreotti e Tanassi. Certo è che non si ha notizia di agitazioni a favore delle candidature dei generali Bonzani e Tomaino (gli altri due della terna). Tutta l'attenzione fu incentrata su Giudice: tutto il potere a Giudice! Era questo il dato che, non essendo Giudice un Garibaldi caro alla patria ed essendo anzi considerato un mediocre, non poteva non allarmare ed eccitare le difese istituzionali.

E il ministro delle finanze non vede, non sente neppure lui, non sa quello che dicono tanti ufficiali del Corpo posto alle sue dipendenze? Non si accorge, non ha notizia dell'andirivieni sospetto, che sembra trasformare le anticamere di un suo sottosegretario in un'agenzia di mediazione? Il dato oggettivo, allora, era questo; enorme era la carica di disvalore, preoccupante il livello di pericolo che esso introduceva nel processo formativo dell'atto di nomina! Un ministro diventa tale anche per vigilare e per difendere l'integrità ed il prestigio delle istituzioni!

Questo appartiene alla materia della responsabilità politica, ma non soltanto ad

essa: in diritto penale una situazione di questo genere è configurabile come presunzione, cioè come principio di prova fondato sul criterio della normalità. Partendo da questa base, e utilizzando gli strumenti della prova storica e della prova critica, si tratta di vedere se i comportamenti dei due ministri possano essere riferiti e collegati a quel vero e proprio affare che fu e che risultò essere la scelta di Giudice. Questo è compito della prova.

La lettera di monsignor Poletti ad Andreotti è un elemento di prova, come lo è l'intervento di Giudice su Palmiotti perché Tanassi intenda. Le raccomandazioni — o commendatizie, nel linguaggio aulico — non sono di per sé sufficienti ad integrare il delitto di interesse privato in atti di ufficio; possono infatti avere il valore di un richiamo all'attenzione, per una valutazione più penetrante del provvedimento da adottare, o addirittura per prevenire ingiustizie. Monsignor Poletti si esprime in maniera infelice, se non sospetta: egli prega testualmente Andreotti di «favorire» la candidatura di Giudice. Buon per Poletti che nel nostro diritto occorre la prova del dolo; se dovessero applicarsi a lui, per quella sorta di istigazione, gli schemi ideologici di un antico principio del codice canonico, egli non ne uscirebbe bene: quel canone disciplina la presunzione del dolo (*dolus praesumitur donec contrarium probetur*). Quando Andreotti risponde a Poletti che non mancherà di vedere che cosa si possa fare, la risposta, dato il tipo di richiesta, contiene un principio di prova dell'interesse privato. Diversa è invece la valutazione del risultato, allora non conseguito, per quella specie di effetto interruttivo che fu realizzato con la nomina di Borsi di Parma.

Non ripeto qui le valutazioni espresse nella mia relazione e la indicazione delle contrastanti fonti di prova sul successivo intervento — o no — di monsignor Poletti; ma la lettera e la risposta, con i loro contenuti restano: non ci sono scadenze all'effetto-reato.

Quando Giudice chiede a Palmiotti se si

possa fare qualcosa per la sua nomina, quando Palmiotti comunica a Giudice il risultato raggiunto, la risposta contiene un principio di interesse privato, riferibile, almeno sul piano indiziario, a Tanassi. Quando fonti di prova indicano nel sottosegretario Lima uno degli artefici del lavoro per l'inclusione di Giudice nella terna e per la sua nomina, l'elemento che scaturisce dall'affermata appartenenza di Lima alla corrente di Andreotti va approfondito, non va respinto con fastidio. Nella dimensione e nella vera e propria mutazione genetica del processo penale moderno, risulta sempre più necessario ed utile valutare l'indizio con crescente attenzione. Nell'immagine penale in materia politica vanno radiografati bene anche i nessi, i passaggi, i collegamenti.

Il legislatore ha dovuto riconoscere, almeno a determinati effetti, il peso dei raggruppamenti interni dei partiti politici. Questo è avvenuto con la legge 18 novembre 1981, n. 659 che, agli effetti della disciplina dei finanziamenti ai partiti politici, ha finito per delineare un profilo quasi istituzionale di quei raggruppamenti.

Vi sono, quindi, elementi da approfondire, per esplorare fino in fondo il complesso, tutt'altro che infondato, di elementi indiziari già emergenti a carico di Andreotti e di Tanassi, sotto il profilo del loro interesse privato alla nomina di Giudice.

In simile quadro, anche il problema della valutazione delle terna predisposta dagli stati maggiori è un elemento da verificare con gli strumenti della prova. Non c'era un diritto soggettivo né un interesse di Giudice o di qualsiasi altro generale alla nomina. Il diritto degli alti funzionari alla progressione di carriera — osserva la dottrina — è limitato fino al grado o alla funzione immediatamente precedente quella alla quale solo il Consiglio dei ministri può promuoverli. Secondo la legge sull'ordinamento della Guardia di finanza, un generale di corpo d'armata viene sostanzialmente trasferito a comandare quel Corpo.

Il reato di interesse privato presuppone la legittimità dell'atto. Ad integrarlo è sufficiente l'inquinamento da illecita e concorrente finalità privata. Ma il diritto soggettivo può rivelarsi un buon filtro all'ingresso dell'interesse privato. La libertà del fine che caratterizza l'atto di governo come atto politico lo rende, invece, più facilmente vulnerabile alle manovre, ai complotti che mirano a comprimere in esso la considerazione dell'interesse generale.

Il problema della terna va esaminato in questa luce. Diamo per ammesso quello che Andreotti dice alla Commissione. Egli pensa (è un discorso di oggi, quindi) che, nel redigere la terna, si ritenessero tutti e tre i generali adatti, con la sola variante se fosse opportuno prenderne uno che stesse soltanto due anni o prenderne uno che stesse più tempo.

Se così era, sorgeva un problema di indirizzo politico. Il ministro della difesa non doveva uniformarsi, come egli dice di aver fatto, alla posizione espressa dalla gerarchia militare. La gerarchia militare, giustamente, non aveva preso posizione, secondo la tesi di Andreotti, su quel problema. L'indirizzo politico sarebbe stato rivelato dal concerto su un solo generale, espresso in relazione all'epoca del suo collocamento in ausiliaria.

L'atto era dovuto, se è vero quello che dice Andreotti, quando riferisce che «è sempre una polemica tra Guardia di finanza e carabinieri, che vorrebbero dei comandanti che rimangano poco, perché forse così non diventano troppo padroni della materia».

Ma Andreotti sostiene che la nomina del comandante generale della Guardia di finanza è ritenuta materia esclusiva del ministro delle finanze. Lasciamo stare il colpo basso che egli tira a Tanassi, quando aggiunge che il ministro delle finanze deve approfondire, sentendo anche il comandante uscente. Tanassi, infatti, nega — come Andreotti — di aver chiesto il parere di Borsi di Parma.

Se la nomina era materia prevalente del ministro delle finanze, il problema politico della durata in carica riguardava

anche Andreotti. La Guardia di finanza fa parte integrante delle forze armate dello Stato. Il concerto su tutti e tre i generali che Andreotti sostiene di avere espresso in questo modo diveniva, quindi, contraddittorio. Era il rifiuto dell'atto dovuto. Andreotti non era il ministro delle poste.

Dobbiamo allora concludere che dice il vero Tanassi, almeno quando addebita ad Andreotti di avere egli suggerito il nome di Giudice, così esprimendo un effettivo concerto soltanto su di lui?

Ma perché fu scelto Giudice? Come si svolse, rispetto a quella scelta, il criterio comparativo, la cui adozione è uno dei presupposti dell'esercizio del potere discrezionale? Si volle modificare la prassi precedente, perché dava una durata media di permanenza nell'incarico ritenuta troppo limitata? Se così fu, bisogna spiegare perché Giudice fu preferito a Tomaino, che sarebbe rimasto in carica quasi come Giudice. Si potrebbe rispondere che Tomaino, ultimo nella terna, era il meno adatto; ma Andreotti dice che i tre generali erano in assoluta parità di merito. D'altra parte, se Giudice era da ritenere, per collocazione nella terna, migliore di Tomaino, allora Bonzani, in quanto primo nella terna, era migliore di Giudice. Perché non fu scelto Bonzani, che, secondo l'unanime riconoscimento, era il migliore dei tre?

Di fronte a questi interrogativi rimasti insoluti ed alle contraddizioni da cui nascono, è soltanto patetica la spiegazione sulla quale si immola, alla fine, Tanassi, quando dice che Giudice fu scelto perché aveva buona stampa. Il Consiglio dei ministri non è il circolo cittadino di Ururi!

Rispetto alla nomina di Giudice, i due ministri offrono spiegazioni varie e, per di più, come se essi fossero chiamati, oggi, ad interpretare cose fatte, ieri, da altri ministri. Questo è il punto nodale della vicenda.

Fino a questo momento, l'unico argomento che viene fuori a motivazione della scelta di Giudice è costituito — scusate — dalla benzina e dal gasolio, cioè dall'evazione programmata ed organizzata

dell'imposta di fabbricazione sui derivati del petrolio. È eccessivo chiedere ulteriori indagini su queste circostanze e sull'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio?

Su questo secondo aspetto della vicenda, l'istruttoria penale ha messo insieme prove ed indizi. Vi sono due fatti certi: il primo, di natura finanziaria, è il versamento di 420 milioni nell'ottobre 1973, effettuato dai petrolieri — non diciamo ad alcuni partiti, bisogna dirne i nomi — alla democrazia cristiana, al partito socialdemocratico ed al partito socialista; il secondo, di valore istituzionale, è che soltanto i due ministri, appartenenti rispettivamente alla democrazia cristiana ed al partito socialdemocratico, erano titolari del potere di concorrere a determinare la nomina di Giudice.

C'è già un serio indizio sulla finalizzazione di quel pagamento alla scelta di Giudice.

Da che cosa Giudice ricava la quasi certezza, che egli confida a Bolzani quando si incontra con lui qualche mese dopo il pagamento dei 420 milioni, di essere inserito nella terna? Quel denaro è venuto fuori da un'operazione compiuta, a danno dei consumatori, da Gissi e Musselli: Gissi è il *partner* del generale Lo Prete e Lo Prete si attende dalla nomina di Giudice la promozione a capo di stato maggiore della Guardia di finanza. Infatti, l'avrà; potrà così dedicarsi con più sicurezza e con maggior profitto al contrabbando. Sembra il «fronte del porto»! È questo il nodo della faccenda.

Musselli corrisponde a Lo Prete una cointeressenza, nella quale non sarebbe esclusa, ma non è decisivo accertarlo, la partecipazione di Giudice. Freato è socio occulto di Musselli; alla fine Musselli stipulerà un accordo societario con Gissi. Il cerchio di chiude.

Giudice va da Bolzani, perché sa tutto questo, sa che i petrolieri sono impegnati, hanno già pagato per lui; due anni prima, attraverso lo stesso Bolzani e don Quaglia, hanno mosso monsignor Poletti. Giudice chiede uno sforzo ulteriore, non si accontenta della probabilità, vuole la cer-

tezza. Del resto, quando Pazzanese dalla segreteria di Amadei, fa sapere che Giudice è «papabile» e l'affare può considerarsi fatto, questa è la riprova del fatto che la linea del Piave dell'onestà era già stata travolta in precedenza con il versamento dei 420 milioni.

Il secondo versamento, quello dei 150 milioni, è la continuazione e la conferma del primo. Non per niente il primo è stato più consistente: era l'applicazione della dottrina del primo colpo, del *first use*. Tutti e due i versamenti corrispondono, oggi, a circa due miliardi di lire. Consistenti indizi fanno quindi ritenere che il versamento dell'ottobre 1973 fu finalizzato, come il successivo, alla nomina di Giudice.

A questo punto noi siamo di fronte al passaggio decisivo. C'è da fare un'ultima domanda, una domanda dura, ma è inutile girarci intorno: ce lo impone il dovere che stiamo esercitando. Andreotti e Tanassi hanno accettato quei versamenti, hanno dato via libera a quei versamenti per i loro partiti e/o per le loro correnti, a fronte di un impegno, di una assicurazione a favorire la nomina di Giudice? C'è in atti la dichiarazione di De Nile il quale afferma di aver sentito da Bolzani e da don Quaglia che il denaro sarebbe andato a finire ad Andreotti ed a Tanassi e sarebbe servito come finanziamento della democrazia cristiana e del partito socialdemocratico. La dichiarazione di De Nile fornisce una risposta affermativa alla domanda. Non solo: consente di formulare la domanda nel taglio che le abbiamo dato, quello cioè di una destinazione del denaro non ai ministri dei due partiti, bensì ai partiti dei due ministri. Con la ritenuta consapevolezza, però, nei due ministri e con le loro ritenute assicurazioni sulla nomina di Giudice. Questo è il passaggio cruciale della vicenda, quello che rende forte e seria la nostra richiesta di ulteriori indagini.

Colleghi della democrazia cristiana nella Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, sarebbe stato molto costruttivo se voi per primi aveste chiesto un ulteriore approfondimento di

indagini. La proposta di archiviazione significa che la dichiarazione di De Nile — tralascio gli altri, Buzzoni, Dutto — è da ritenersi infondata, non veritiera se non addirittura calunniosa. Ma chi deve stabilire questo, quali sono le procedure per arrivare in ipotesi a questa conclusione? Innanzitutto non si tratta di una dichiarazione stravagante, errabonda, estranea al quadro torbido che esce da migliaia di pagine processuali. Essa si inserisce in un panorama sconcertante, ma purtroppo realistico, delle disfunzioni e delle compromissioni di quel settore dei pubblici poteri in quell'epoca. Di fronte a quel panorama *La Discussione*, organo della democrazia cristiana, scriveva nel maggio 1983, prima cioè delle ultime elezioni, che «risponde ad esigenza di giustizia sostanziale aprire le porte del carcere per i responsabili di questo imbroglio».

Chi deve dare un giudizio sulla dichiarazione di De Nile e sulle altre? Per verificarne la consistenza, i giudici ordinari avrebbero dovuto svolgere altre indagini, ma questo a loro era precluso. I giudici ordinari non avevano elementi per svalutare di colpo quella dichiarazione, al contrario ne avevano molti per collocarla in un quadro che non ne escludeva la verosimiglianza. I giudici non avevano altra strada se non quella di fermarsi; ma di fermarsi dopo aver preso atto della ipotesi di un reato — la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio — che è un reato plurisoggettivo un tipico reato-accordo, un reato a concorso necessario. I giudici dovevano prendere atto di tutto questo e quindi trarne le conseguenze sul piano delle ipotesi sostanziali e su quello della condotta processuale. Sul piano delle ipotesi sostanziali, data la natura del reato, non potevano dire che il capolinea del ritenuto accordo criminoso erano due ministri rimasti ignoti, i soliti ignoti. Il problema non è che quei giudici si sarebbero coperti di ridicolo, il problema è che non avrebbero compiuto il loro preciso dovere.

Sul piano processuale i giudici hanno tratto le doverose conseguenze ed hanno trasmesso gli atti al Presidente della Ca-

mera. Non vi piace tutto questo? Bisogna portare avanti, con volontà politica decisa e con tempi rapidi, la riforma degli istituti della giustizia politica ed in primo luogo della Commissione — che ancora chiamiamo inquirente — per i procedimenti d'accusa. Scusate, non dite però a noi queste cose, questo è da molto tempo uno dei punti qualificanti della nostra azione e della nostra battaglia politica. Ecco allora le soluzioni. Se non si vogliono fare ulteriori indagini, la dichiarazione di De Nile va presa per buona: infatti, non vi sono elementi che siano da ritenersi in contrasto con esse. Una soluzione che respingesse la richiesta di indagini aprirebbe di necessità uno scenario diverso; però, c'è in noi la consapevolezza che il limite posto alla giurisdizione ordinaria ha impedito di approfondire ciò che doveva essere approfondito ed accertato.

Ma cosa chiedevamo, cari colleghi, se non di essere messi tutti quanti in condizione di esercitare la nostra funzione, di svolgere il nostro compito di magistrati, dal momento che siamo tali? Li vogliamo sentire De Nile, Bolzani, Gissi, Musselli, Buzzoni, don Quaglia, don Cerreto e monsignor Bonadeo? Ci volete consentire di guardarli in faccia? Vogliamo far loro domande incalzanti e muovere serrate contestazioni? Forse avete paura di questo?

Riflettiamo un momento! La revoca della precedente archiviazione è sconfessione della manifesta infondatezza. La precedente ordinanza di archiviazione, non passata in giudicato, aveva escluso qualsiasi elemento — neppure semplicemente indiziante — delle dedotte responsabilità ministeriali. L'ordinanza di revoca della precedente è una presa d'atto molto chiara e significativa del superamento di quel convincimento. Noi non siamo di fronte ad una normale apertura di indagini; non partiamo da zero. Quando l'organo parlamentare decide di archiviare per manifesta infondatezza è segno che reputa gli indizi di reato del tutto insufficienti al fine della prosecuzione delle indagini; quando l'organo par-

lamentare revoca l'ordinanza di archiviazione, il segno è contrario: si esclude la manifesta infondatezza ed è necessario e doveroso fare altre indagini. Con l'ordinanza del 2 dicembre 1982 noi veniamo posti di fronte ad un provvedimento qualificato che già in sé contiene il riconoscimento dell'esistenza di sufficienti indizi. Indagare e fare istruttoria, a questo punto, era un atto dovuto, era obbligatorio. Tanto più che, con il passaggio dall'ipotesi di interesse privato a quella di corruzione, mutavano il quadro di fatto ed il panorama dei riferimenti giuridici.

Io penso che la maggioranza abbia accettato di sentire il generale Borsi di Parma perché la stessa maggioranza avvertiva che qualcosa bisognava pur fare; bisognava comunque introdurre una persona fisica dinanzi alla Commissione. Certo, la deposizione di Borsi è rilevante. Era stata chiesta già nella fase precedente. Violante ne aveva fatta espressa istanza, ma inutilmente, allora! Ma perché non avete ammesso, secondo la richiesta di Spagnoli, le deposizioni di coloro dei quali si può ritenere fondamentalmente che siano in grado di riferire sulle ipotesi di corruzione? Era proprio indispensabile provocare una spaccatura sul voto, affidando allo sbarramento del voto una decisione istruttoria così delicata e così rilevante? Ecco un altro aspetto della giustizia politica: anche i testimoni vengono messi ai voti. Dunque, mutavano il quadro di fatto ed il panorama giuridico!

C'è chi afferma la possibilità del concorso formale tra interesse privato in atti d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio: vi sono decisioni giurisprudenziali in tal senso. C'è chi sostiene che la seconda ipotesi racchiude la prima: le due previsioni non sarebbero compatibili, ma sarebbero alternative. Credo che molto dipenda dalla struttura del fatto di reato, oltre che dalla considerazione dell'atto, nel caso della corruzione, o dei suoi effetti nel caso dell'interesse privato.

Noi non dovevamo e non dobbiamo ora, nemmeno nel corso della auspicabile fase

di ulteriori indagini, risolvere questi problemi. Ma dobbiamo dare una razionale sistemazione alle ipotesi di fatto sottese, in questa vicenda, all'emergere di questi problemi in maniera tutt'altro che infondata. Ecco perché diciamo con convinzione e con serenità — ma anche con amarezza — che il *bis* della archiviazione è una fuga dalla giustizia!

Quando si parla di «giusto processo», se ne definisce una accezione lata, rilevante sul piano etico, non soltanto nella ristretta logica giudiziaria. Questa accezione precede la formalizzazione di un capo d'accusa. «Giusto processo» è il dovere di fare giustizia, ma è anche il diritto dell'indiziato a vedere garantita la sua difesa, la sua onorabilità, attraverso una concreta verifica delle fonti di prova. Un colpo di mano non è mai un «giusto processo»; può essere compiuto — certo — in un procedimento della giustizia politica, ma resta sempre un colpo di mano.

Ho finito, signor Presidente, onorevoli colleghi. Del resto non c'è altro da dire. Noi veramente e vivamente speriamo che il Parlamento della Repubblica italiana voglia affermare di fronte al paese questo dovere di giustizia. Grazie, signor Presidente (*Applausi all'estrema sinistra dei parlamentari della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che negli atti siano presenti indizi più che sufficienti (e per ora parlo di indizi, non di prove) per la messa in stato di accusa degli onorevoli Andreotti e Tanassi.

Così completo il ventaglio delle richieste. La prima, secca, è quella dell'archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa; la seconda, avanzata dai due relatori di minoranza, è quella di un rinvio alla Commissione parlamentare per un supplemento di indagini; la terza, la nostra, è quella della messa in stato di accusa. Ce n'è per tutti i gusti...

Vi dirò che ho apprezzato molto le relazioni, tutte, perfino quella della maggioranza. Perché? La relazione dell'onorevole Bonfiglio non può che essere una relazione intelligente perché l'onorevole Bonfiglio è uomo di notevole intelligenza. Ho colto la sfumatura di un raddrizzamento delle conclusioni per l'onorevole Tanassi che, nella relazione scritta, «non ha prove» che possano accusarlo; oggi è «estraneo, dal punto di vista giuridico», per equiparare la formula all'estraneità dell'onorevole Andreotti.

Ma la relazione è comunque interessante, anche perché è difficile far finta che non esistano i fatti: i fatti stanno là! Occorre intelligenza per scavalcarli e per lavorare attorno ad altri fatti, sui quali è possibile equivocare.

La relazione del senatore Benedetti è molto precisa e puntuale, è anche molto documentata. Sulla stessa scia è la relazione del senatore Russo della sinistra indipendente.

Le relazioni sono belle ed io, in questo momento, mi chiedo: chi ascolta, che idea si fa di questo giudice politico che, di fronte allo stesso fatto, dice che esso non c'è, oppure che va accertato meglio, oppure che c'è e che bisogna andare avanti?

Leggendo, ad esempio, la deposizione del generale Borsi di Parma e l'incalzante interrogatorio del senatore Vitalone (il quale, quando ci si mette, ricorda bene la funzione del pubblico ministero), mi dicevo: se io provo a dire che questo è un microfono, sono sicuro che la maggior parte dei presenti non può che convenirne; se però arrivano l'onorevole Bonfiglio o il senatore Vitalone e fanno a pezzi il microfono, dicendo che il microfono non c'è più, hanno ragione. Ecco, allora, la preoccupazione è di vedere le cose prima di tutto nella loro essenzialità. È difficile giudicare tra migliaia di pagine ed è impossibile parlare, soprattutto all'onorevole Andreotti, per affermazioni. All'onorevole Andreotti bisogna parlare solo per ragionamenti, e soprattutto per ragionamenti documentati.

Io raccolgo il grido di dolore della de-

mocrazia cristiana, secondo la quale questa è l'ennesima aggressione contro la DC... Non è un'aggressione! La verità è che i «cavalli di razza» costano perché sanno anche vincere le corse... E la DC si logora, perché l'onorevole Andreotti «logora chi ce l'ha». Dunque, vediamo un po' di toccare la questione, semplificando le cose, perché il pericolo, onorevole senatori, onorevoli deputati, di questo processo, dalle mille carte, è quello della confusione. Quale è stata fino ad oggi la strategia? Quella di confondere le idee.

E nella confusione delle idee chi non ha letto le carte propende per l'archiviazione, per l'assoluzione, secondo il vecchio adagio: nel dubbio, «*pro reo*». Qui, consentitemi di dire che sarebbe delittuosa una tale soluzione, da parte nostra, perché secondo i regolamenti: nel dubbio, «*stato di accusa*». Dunque, la situazione è capovolta: chi ha dei dubbi, non ha scelta, poiché non siamo giudici, ma siamo questo enorme pubblico ministero che deve decidere non se un'accusa sia suffragata (ripeto, non siamo giudici; sta qui l'equivoco), ma se un'accusa sia o meno «manifestamente infondata». Non ci si chiede neppure di dire se sia infondata. No, deve apparire subito manifestamente infondata! Allora si prende il fascicolo e lo si butta nel cestino. Se così non è, non esiste altra strada che la messa in stato di accusa; a meno che il Parlamento decida per ulteriori indagini.

Questo è lo scandalo per eccellenza. Nella interessante relazione dell'onorevole Bonfiglio, che tende a minimizzare l'episodio, si parla di un pugno di dollari, anzi — mi pare che l'espressione usata sia questa — di «una manciata di milioni». Beh, il fatto non riguarda proprio una manciata di milioni... È lo scandalo tipico da enciclopedia, da manuale! Credo che non sia mai esistito, sicuramente in Italia, ma penso anche altrove, uno scandalo così poderoso, così complesso. Prima di tutto, perché investe il comandante di uno dei Corpi fondamentali dello Stato, ossia, prima di tutto, perché investe il comandante di un corpo preposto istituzionalmente alla difesa dalle frodi fiscali!

È il comandante che si rivela capo dei contrabbandieri, di tutta una rete di contrabbando.... In secondo luogo, si deve considerare che questo scandalo ha ramificazioni immense.

Si può concepire la corruzione che investe due persone, il corruttore ed il corrotto, ma qui dal vertice supremo della Guardia di finanza, passando attraverso lo stato maggiore ed una serie fittissima di alti ufficiali, si arriva alla base, dalla quale lo scandalo si irradia fino ai camionisti, ai privati... Con il che, non intendo dire che c'è tutta la Guardia di finanza, perché, grazie a Dio, in quello stesso periodo la Guardia di finanza ha dimostrato di avere, dai vertici alla base, ufficiali incorruttibili che hanno saputo dire «no» e che hanno anche saputo denunciare. E passerà e si riuscirà a far dimenticare — noi ci auguriamo — questa pesantissima ombra su un Corpo benemerito.

Uno scandalo immenso, dunque, anche per la cifra della truffa. La cifra complessiva è infatti dell'ordine di duemila miliardi; e il mezzo miliardo circa che sarebbe servito per la corruzione rappresentava solo l'inizio (e tra l'altro era preventivato molto di più, anche se il disegno in tal senso non è andato a buon fine). Uno scandalo immenso anche per la pioggia di assegni da dieci milioni che si è irradiata, come se provenisse da un gigantesco inaffiatoio, e che ha raggiunto chissà mai quante persone. Enorme scandalo, dunque; e non tentiamo di ridurlo ai minimi termini!

Soprattutto, è uno degli scandali più destabilizzanti. Spesso ci domandiamo cosa destabilizzi la democrazia: ebbene, si tratta proprio di eventi di questo tipo. Il piccolo evasore, di fronte all'esempio dato dal comandante generale della Guardia di finanza, magari coperto dai ministri, è stimolato a continuare nel suo comportamento. Questo accade, onorevoli colleghi, quando non esiste lo Stato, quando i partiti si sostituiscono allo Stato, quando ogni partito pensa di avere il diritto di sostituirsi allo Stato.

Ma noi siamo di fronte anche ad un altro grande problema: quello del con-

flitto (fatto di tutti i giorni, per altro) tra due poteri dello Stato. Da una parte c'è una magistratura che — dategliene atto! — questa volta ha lavorato bene, ha sudato, ha tribolato, ma ha raccolto migliaia di pagine di confessioni (si tratta di fatti che non si discutono: vedremo poi quello che c'è da discutere); una magistratura che, in questo caso, ha sventato una trama che, così come era impostata e con le coperture di cui godeva, avrebbe potuto durare chissà quanto: una magistratura benemerita, insomma.

Dall'altra parte c'è una Commissione per i procedimenti di accusa, sulla quale per un riguardo al suo presidente, che è una cara persona (l'onorevole Reggiani), mi asterrò dal dire quello che penso e che di solito dico. Mi limito a ricordare che si tratta senza dubbio dell'organismo più squalificato e screditato tra tutte le istituzioni; e non c'è una persona in Italia che non sogni il giorno in cui questo «affare», che non si sa che cosa sia, verrà liquidato. Tanto è profonda e radicata nell'opinione pubblica questa convinzione che tutti i partiti hanno presentato formali proposte in Parlamento non solo per la riforma della Commissione, ma addirittura per la sua liquidazione.

Tuttavia, questa Commissione è come «la bella di Campiglia: tutti la vogliono e nessuno la piglia!» Nessuno la tocca, nessuno la riforma. Non lo fa la Commissione Bozzi (e avrebbe potuto farlo in mezza giornata, perché esistono già proposte di riforma all'esame delle Camere); non lo fa il Parlamento, che da mesi e da anni tiene chiuse nei cassetti quelle proposte di riforma. Si tratta di un organismo che tutti dicono — per andare incontro alle richieste dell'opinione pubblica — di voler liquidare, ma che resta così come è. Di fronte ad una magistratura che, tribolando, raccoglie fior di prove e di confessioni, c'è una Commissione per i procedimenti di accusa, che svolge la funzione «istituzionale» di difesa ad oltranza del ministro: perché il ministro ha sempre ragione, e chi lo accusa è un mascalzone o un bugiardo! E noi dovremo stare attenti a non deludere,

questa volta, troppo un'autorità giudiziaria che ci ha riversato addosso, spontaneamente o su nostra richiesta, chili di documenti. Quale giudizio si può fare l'opinione pubblica quando sente le condanne della magistratura nei processi, le legge sui giornali e poi si trova di fronte alle assoluzioni nel Parlamento?

Credo che si debba stare attenti, perché questo processo ha una vicenda molto lunga e non so nemmeno se ne arriveremo a capo questa sera. La prima fase è del 5 novembre 1981 quando un giudice istruttore di Torino con una ordinanza avverte l'ipotesi di reati ministeriali e invia la documentazione al Presidente della Camera; la Commissione svolge le cosiddette sommarie indagini, ascolta in modo particolare, cito per sintesi, Viglione, Henke, Tanassi e Andreotti e, dopo non lungo dibattito, per la verità, il 3 agosto 1982 archivia il caso. Decisione questa che diventa definitiva perché non viene attivato nel Parlamento il meccanismo della raccolta delle firme.

Il 24 novembre 1982 — scusate la civetteria, ma noi rivendichiamo questa nostra decisione — la nostra rappresentanza nella Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa chiede la riapertura di ufficio del caso perché il giorno prima, il 23 novembre, nel corso del TG 2 per ben due volte era stata trasmessa una dichiarazione resa al processo di Torino dall'ingegner De Nile — vedremo poi le sue qualifiche — in base alla quale i petrolieri avevano fatto la famosa «colletta» che doveva essere consegnata e che consegnarono a monsignor Quaglia, amico o segretario del cardinal Poletti, destinata agli onorevoli Andreotti e Tanassi al fine di ottenere la nomina di Giudice.

Nel frattempo la Commissione di inchiesta sulla loggia P2 aveva raccolto una serie enorme di atti che sfuggivano alla conoscenza della Commissione parlamentare e con una ordinanza, non tempestiva, ma abbastanza prossima, del 2 dicembre 1982, la Commissione instaura d'ufficio il nuovo procedimento promuovendo nuove indagini.

Intanto il giudice istruttore di Torino, nelle persone di due magistrati, con una ordinanza del 14 dicembre 1982 trasmette al Presidente della Camera un altro «quintale» di carta. La stessa cosa si ripete il 22 e il 23 dicembre 1982; mentre l'ultima nota è del 20 gennaio 1983, per un totale di quattro ulteriori trasmissioni di atti dalla magistratura di Torino al Parlamento. Si tratta di un materiale ricchissimo composto da interrogatori e confronti lunghi, estenuanti, ma ricchi di contenuto che vengono all'attenzione della Commissione parlamentare, la quale, per suo conto, acquisisce poi altro materiale, compresa, ad esempio, la notissima sentenza del tribunale di Torino — IV sezione penale — del 23 dicembre 1982 che rivela la verità dello scandalo, almeno genericamente inteso come «scandalo petroli».

Nonostante la mole degli atti, il 22 febbraio 1984 il relatore propone l'archiviazione e da par suo l'onorevole Bonfiglio motiva questa richiesta. La Commissione, per la verità, è di diverso avviso, e con l'adesione del relatore, che non si oppone e che modifica la conclusione, decide di procedere a nuovi atti istruttori e a nuove acquisizioni.

Come ricorderete tutti, il Parlamento si riunisce in seduta comune per svolgere questo adempimento e concede altri due mesi di tempo. Mi rendo conto che è ingiusto tutto questo, perché io mi metto nei panni dell'inquisito, o meglio del sospettato, e non è giusto che si porti più volte davanti al Parlamento senza decidere, perché ogni uomo ha diritto ad essere giudicato. Noi siamo tanto bravi quando si tratta di dire, per accorciare i termini della carcerazione preventiva o cautelare, come vi pare, «hanno diritto ad essere giudicati!», sì, va bene, ma anche in questo caso ha diritto il ministro ad essere giudicato. E mi rendo conto che costi e che pesi un processo nel momento in cui si blocca tutta l'attività politica, il Parlamento si riunisce in seduta comune e si occupa solo di questo. È ingiusto, lo riconosciamo noi stessi, ma nessuno mette mano alla riforma dell'inquirente.

Siamo al 3 maggio 1984, in seduta comune il Parlamento concede il nuovo termine, la Commissione fa altre indagini. Onorevoli colleghi, c'è tutto per giudicare, proprio tutto. E con questo non voglio dire che sia peregrina l'istanza di chi dice «facciamo altre indagini», e indica nomi e cognomi. Può essere giusto, però, se già c'è la possibilità di decidere, trovo ingiusto che si debba mantenere questo problema sospeso all'aria, che non giova a nessuno, non giova ovviamente ai diretti interessati soprattutto, ma non giova alla democrazia, non giova al Parlamento. Se fossimo davvero in carenza di elementi di giudizio, lo capirei, tanto è vero che l'altra volta ci siamo associati alla richiesta del rinvio. Però mi rendo conto della gravità di questo. Fino ad oggi purtroppo è andata così e la gara è stata sempre la gara a coprire, a confondere, non a scoprire. E così continuerà purtroppo, di fronte al Parlamento, di fronte alla stampa, si sentiranno nomi e nomi, e magari chi ha interesse a sostenere l'accusa, dallo stesso nome, dallo stesso interrogatorio estrae le cinque parole che gli servono, e viceversa.

Questa è una guerra inutile, onorevoli colleghi, perché siete tutti uno più bravo dell'altro. Avete sentito i relatori...! Uno prende quel pizzico che gli fa comodo e dice «ecco la prova!». No, questo lo deve fare il signor giudice, che in questo caso è la Corte costituzionale riunita in alta corte di giustizia, che noi questa mattina abbiamo contribuito a costituire nel collegio istituzionalmente legittimo. Ma loro devono fare questo. Il Parlamento no, non è tenuto. Il Parlamento deve fermarsi. Se arriva al sospetto, non ha diritto né il dovere di andare avanti. Se arriva al sospetto deve mandare in stato di accusa.

Un collega mi diceva «ma io sono sicuro che vere prove non ci sono», ed io gli ho risposto «ma tu sei pronto a giurare che quella nomina non sia quanto meno sospetta?». E se uno pensa che sia almeno sospetta deve andare avanti. Non mettiamoci a fare gli avvocati, perché non è questa la sede per fare gli avvocati. Noi

dobbiamo seguire le direttrici dei nostri regolamenti, e i nostri regolamenti questa strada ci impongono; e commette errore chi dice che ci sono le prove, così come commette errore chi dice che non ci sono le prove. Siamo fuori da questo campo.

È manifestamente infondata o no l'accusa? Questa è la domanda. È peregrina l'accusa? È una di quelle accuse che la Commissione giustamente prende e dopo due minuti di dibattito straccia e butta nel cestino? Onorevoli colleghi, noi, la nostra parte politica, decine di volte nella Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa — chiamiamola con il suo giusto nome — abbiamo accettato di «archiviare», quindi non è che siamo fanaticizzati dall'accusa. Ma trovatemi una volta in cui la maggioranza osi avere anche solo dei sospetti nei confronti dei ministri. Mai! Il ministro è sacro, è la bocca della verità e chi lo accusa è pazzo o temerario.

La funzione del Parlamento, dunque, è precisa e ben individuata.

Comportamento del generale Giudice, prima e dopo la nomina. Prima: c'è agli atti la prova ed anche l'ammissione, la confessione dello stesso generale Giudice della ricerca dei contatti, degli appoggi politici (Lima, Gioia) ed ecclesiastici. Si obietterà: ma Buzzoni e Bolzani — tanto per continuare la girandola dei nomi — non sono attendibili. Onorevoli colleghi, io non vi giuro che siano attendibili, mi limito a rilevare ciò che hanno affermato. È il giudice che deve sciogliere questi nodi, non noi! E non si tratta di uno solo, sono parecchi.

Dopo la nomina, il terremoto nella Guardia di finanza. Prima gli appoggi politici ed ecclesiastici; al tempo stesso si mette in moto la macchina dell'accattoneggiamento e della raccolta tra i petrolieri — queste sono prove che non arrivano ai ministri, fino a questo momento — per arrivare a quella nomina che — dirà qualcuno — doveva essere la garanzia. Il contrabbando, infatti, era già iniziato, ma certamente con un generale diverso vi era sempre la possibilità che arrivasse di corsa un colonnello a scoprire qualcosa.

La garanzia era data dal vertice, dallo stato maggiore del Corpo. Bisognava arrivare alla nomina per consolidare ed ingigantire questa enorme industria della truffa e della frode.

Il terremoto, dicevamo: arriva il generale Giudice e, come primo gesto, porta l'uomo di fiducia, il generale Lo Prete — il grande strumento e la mente di tutta la macchinazione — a capo di stato maggiore. Contemporaneamente viene trasferito e messo sotto inchiesta un colonnello mandato nel Triveneto dal generale galantuomo, Borsi di Parma, predecessore di Giudice. Il generale Borsi, infatti, appena arrivato, sente che qualcosa non quadra ed invia l'uomo più fedele ed onesto ad indagare nel Veneto. Il colonnello Vitali indaga, stende il suo rapporto e denuncia. Arriva Giudice con Lo Prete, come comandante di stato maggiore, ed il colonnello Vitali viene trasferito e posto sotto inchiesta. Così impara!

Poi i trasferimenti a catena perché bisognava mettere gli uomini «giusti al posto giusto» perché la macchina criminosa potesse svilupparsi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

FRANCO FRANCHI. Ed ora semplifichiamo il discorso: chi ha scelto il generale Giudice? Perché? È stato un caso o una manovra?

Ricordo quanto disse una volta l'onorevole Andreotti: «Ma quando l'ho nominato, quando ho contribuito alla nomina, Giudice non era chiacchierato». È questo che dobbiamo accertare.

Soprattutto dobbiamo accertare, sempre nei limiti istituzionali — non come giudici, ma come coloro che debbono decidere se mandare o meno il caso davanti al giudice — se questo generale non molto chiacchierato era veramente il migliore o no. Ho detto non chiacchierato, ma era chiacchieratissimo e c'era qualcuno che metteva in guardia nei suoi confronti magari sostenendo semplicemente che non era adatto, perché vi

erano uomini migliori. Anche qui, però, direi che non occorre arrivare alla totale consapevolezza, basta aver fatto finta di nulla, basta aver scelto contravvenendo al proprio dovere istituzionale.

Questo generale era veramente il migliore o no? E la prassi è quella invocata dalla difesa? In proposito l'onorevole Andreotti è stato preciso, e con l'onorevole Tanassi ha dichiarato che in fondo è stato scelto perché poteva durare in carica quattro anni. Questo è un punto importante. Infatti, se la prassi è quella di scegliere chi può durare di più, può essere logica una designazione che scavalchi la terna; ma se per caso la prassi fosse contraria? E mi permetto di anticipare subito che la prassi era proprio contraria.

Ho di fronte i relatori, che conoscono alla perfezione tutte le pagine della documentazione; e vi assicuro che agli atti c'è un prospetto con la durata in carica di tutti i comandanti degli ultimi 10-15 anni, dal quale si evince che non si va oltre i due anni. Vedo con piacere che il Senatore Bendetti annuisce.

La prassi era dunque questa. Ed era logica, perché era bene non tenere un comandante per tanti anni nell'esercizio di un potere così vasto. Quindi, è logico che l'avvicendamento sia rapido: non ogni due mesi, ma ogni due anni.

L'altra domanda che ci poniamo è: ci fu il concerto o no? Com'è noto, la nomina spetta al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio: a quest'ultimo la terna non viene presentata dal ministro della difesa, ma dal ministro delle finanze, però il concerto con il ministro della difesa è obbligatorio; e la terna viene redatta dal capo di stato maggiore dell'esercito, che la trasmette al capo di stato maggiore della difesa, dopo aver sentito il comandante generale uscente.

E allora, come si arriva a questa nomina? Ebbene, onorevoli colleghi, la lettera del cardinale Poletti c'è, e c'è anche la risposta dell'allora Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti; e do atto che le due lettere, specialmente quella dell'onorevole Andreotti, possono defi-

nirsi scritte con mera cordialità burocratica. Però, la lettera c'è. «Persone amiche mi pregano di segnalare personalmente a lei il generale di corpo d'armata Raffaele Giudice. Se le è possibile», vado per sintesi, «veda se può favorire la sua candidatura». E ancora: «Le sarò grato se potesse spendere una parola per lui». Badate bene: questo avviene nel 1972, quando la nomina del generale Giudice non avviene.

La lettera dell'onorevole Andreotti è del 3 agosto: «Eccellenza reverendissima, ho ricevuto la sua viva e calda segnalazione» eccetera. Questo dimostra che la lettera c'è, e le lettere di questo genere si scrivono così; mai più il Vicariato di Roma scriverebbe: «Caro ministro, devi nominare Raffaele Giudice».

Tutto ciò mi fa venire in mente — e lo dico perché ho avuto l'onore di scrivere la relazione di minoranza per la Commissione di inchiesta sul caso Moro — un incontro avvenuto in una di queste nostre stanze, quella del Presidente del Consiglio, con l'onorevole Moro seduto al tavolo del Presidente del Consiglio mentre ha davanti il generale Lo Prete.

Ad un certo punto, senza bussare, qualcuno introduce il petroliere (o faccendiere, se preferite) Musselli: pensate forse che l'onorevole Moro abbia detto «caro generale Lo Prete, questo è Musselli: glielo raccomando, faccia il contrabbando con lui?» Non dice niente. L'episodio è autentico, è stato descritto più di una volta, e si svolge così: «Lo Prete», «piacere», «Musselli», «piacere»; e tutto finisce lì. È così che si comincia, questo è il linguaggio cifrato, è da questo che nascono i messaggi. Se sperate di trovare nelle carte uno che dica «ho tirato fuori questi soldi e tu devi assicurarmi la nomina», sperate invano. Non c'è niente di tutto questo.

La lettera del cardinale va letta in questa chiave: non arriva al segno in quel momento, ma alla prima occasione buona sì. Qualcuno dirà che queste cose non sono attendibili, ma lo lasci dire al giudice. Tutti indubbiamente si erano mossi per arrivare a questo obiettivo. Vi ri-

sparmio la lettura, ma voi dovrete almeno andare a legervi (non potendo giustamente tutti leggere quel malloppo di documenti) le due ordinanze di trasmissione degli atti da parte del giudice istruttore penale di Torino (nelle persone dei giudici Grosso e Vaudano). La prima è del 5 novembre 1981, la seconda del 14 dicembre 1982. In sintesi, c'è scritto tutto e, dopo averle lette voi potrete dire «io a questo teste non credo», «io a quest'altro teste non credo», «io a questa sfilza di testi non credo»; «credo invece alla parola dei ministri». D'accordo, però quei testi esistono e da questo deriva l'indispensabilità dell'accertamento. Il giudice, che comincia, ma poi deve fermarsi, scrive: «Le gravi infedeltà poste in essere da quest'ultimo imputato (cioè dal generale Giudice) hanno indotto gli inquirenti a ricostruire le modalità con le quali era stata operata la nomina del suddetto a comandante generale della Guardia di finanza. Si è così appurato che il nominativo del generale Giudice fu scelto preferendolo inopinatamente (ecco da dove viene questa parola, che molti usano e che anche io uso!) a quello del generale Giovanni Bonzani, che pure era stato collocato, come maggiormente titolato a tale nomina, in testa alla terna predisposta dal capo di stato maggiore».

Vi risparmio tutto il resto, ma qui in sintesi c'è tutto con la citazione degli interrogatori. Sarebbe giusto leggere queste cose, perché qui ci sono tutti i riferimenti ai vari testi e ai fogli in cui si possono ritrovare certe affermazioni. Non sono testi attendibili? Questo lo deve dire il giudice. Per fortuna, ancora nella nostra Costituzione non c'è scritto che il ministro ha sempre ragione. È scritto nella «Costituzione» dell'Inquirente, ma non in quella della Repubblica. E nelle ordinanze si trova anche la conferma (con esplicito riferimento ai vari fogli) di quello che vi ho detto a proposito della prassi, che per l'appunto era diametralmente opposta. E se ne spiegano i motivi.

Insomma, dalla lettura di queste due ordinanze, che riassumono tutti gli atti istruttori trasmessi al Presidente della Ca-

mera, voi potete veramente farvi un'idea non voglio dire della esistenza di prove (anche se è questo che io penso) ma sicuramente della esistenza di indizi tali che dire «archiviazione» sarebbe delittuoso. E tra l'altro significherebbe aprire un conflitto: che cosa dovrebbe mai pensare l'opinione pubblica di fronte ad uno scandalo così immenso, che la investe direttamente? Questo è stato lo scandalo più destabilizzante per il paese: non c'è stato terrorismo che abbia destabilizzato di più, perché scandali come questo incidono sulla coscienza della gente e la invitano a farsi furba: perché io devo soccombere, magari piccolo commerciante o artigiano, quando vi sono questi esempi? Queste sono le destabilizzazioni!

Non è possibile non pensare all'operazione De Nile — perché occorre una mente lucida per tessere tutta questa ragnatela —, che scavalcando in graduatoria 16 funzionari più titolati, viene collocato con un colpo mafioso — perché il sostegno viene dalla mafia — a capo del potentissimo ufficio UTIF di Milano, perché da lì poi si irradia tutta la manovra. E De Nile ammette e confessa. Non è attendibile? Mi permetto di invitarvi alla cautela, perché ora cominciano ad essere troppi i non attendibili; perché De Nile quello che confessa lo paga in anni di galera, e tutte le confessioni si pagano in anni di galera, magari con qualche attenuante. Vi è il discorso della distribuzione delle somme per corrompere la democrazia cristiana, il partito socialdemocratico o certe loro correnti; viene aggiunto il partito socialista, ma poi per strada viene abbandonato.

Avete poi fatto caso come avviene lo scambio delle lettere per la nomina? Intanto avete un generale Borsi di Parma, che è il generale uscente, che sostiene fermamente, in un confronto con l'onorevole Andreotti, (e non è facile il confronto con un uomo dell'intelligenza dell'onorevole Andreotti: tanto è vero che poi, aggredito dal pubblico ministero, senatore Vitalone, Borsi aggiunge qualche «non ricordo») di non aver inserito il nome di Giudice nella terna e di aver sostenuto gli

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

altri due. Spiegò il perché nel lungo interrogatorio: «L'avevo conosciuto all'accademia, era un mediocre». Non dice un delinquente o un contrabbandiere, e ripete che da lui erano stati proposti due nomi e che di questi parlò con l'onorevole Andreotti e con l'onorevole Tanassi.

Contestano i due ministri, ma il generale comandante della Guardia di finanza, uscito ormai, conferma e dice «sì». Non è attendibile il generale galantuomo, che aveva provato a mettere le mani nella faccenda, ma qualcuno gliel'ha fermò? Qualcuno tenta di intimidirlo, dicendogli che anche lui aveva chiesto di rimanere un anno in più o di usufruire un po' di più dell'alloggio del comandante. Lui reagisce: è falso, mai nella mia vita sono ricorso a questi espedienti; il giorno dopo lasciai libero l'alloggio del comandante!».

Non è attendibile il generale galantuomo? Molti di voi o tutti, mi auguro, voteranno secondo coscienza: allora dovete fare i conti con il generale galantuomo che afferma, non teme il confronto, lo sostiene — ripeto, con qualche aggiustamento —, ma su un punto non crolla: due soli nomi, di cui il primo è quello del titolato, prestigioso comandante di corpo d'armata, generale Bonzani, e il secondo del generale Tomaino. Giudice non c'è.

C'è un'astuzia dell'onorevole Tanassi. Se me lo permette l'onorevole Andreotti, è più bello combattere con un avversario di valore, che non con un avversario ormai finito, che ha rinunciato alla battaglia, alla lotta. Però, andiamoci piano, perché è l'onorevole Tanassi che riesce a ravvivare la memoria, in quel momento debole, dell'onorevole Andreotti, dicendo che lo ha fatto lui il nome di Giudice in una telefonata. Inizialmente Andreotti nega la telefonata. Ho qui il testo del confronto; credo che sarebbe di scarso buon gusto leggerlo, però vi prego di esaminarlo e vedrete che è questo l'inizio: «Me lo ha detto l'onorevole Andreotti!». L'onorevole Andreotti gli ha telefonato, ma non gli ha detto certo di avergli inviato la terna così come era stata consegnata a

lui! È il magistrato — ecco una magistratura che lavora — che trova la minuta della lettera e la produce. Il testo comincia: «Caro Tanassi, faccio seguito alla nostra conversazione telefonica e ti invio la terna» eccetera.

Quindi aveva ragione Tanassi. E vi dico che aveva ragione, proprio perché Tanassi non dice subito che glielo ha detto l'onorevole Andreotti e che gli ha anche scritto una lettera; non ricorda questo particolare: è il magistrato che gli viene in soccorso ricordandogli la lettera. Quindi la telefonata c'era e l'onorevole Andreotti, a questo proposito, dice, dopo, di avere telefonato a Tanassi per annunciargli l'invio della terna. Il magistrato, che tiene presente le date, dice di fare attenzione ad esse e sostiene che non ha senso che l'onorevole Andreotti si disturbi per comunicare per telefono la cosa ovvia di aver mandato all'onorevole Tanassi la terna per mezzo di un motociclista! Il giudice lavora sulle date e dimostra che una simile difesa non è plausibile.

Ma guardate che bel discorso fa l'onorevole Tanassi. Egli, evidentemente, riceve la comunicazione con la segnalazione di Giudice e poi si fa preparare dagli uffici la minuta di una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, onorevole Rumor, in cui è scritto: «Tenendo conto delle segnalazioni fornitemi dal ministro della difesa» propongo il generale Giudice... Ebbene Tanassi prende la penna e corregge questa minuta scrivendo: «Tenuto conto della segnalazione del ministro della difesa...». Non poteva dire «tenuto conto delle segnalazioni?» No, perché — e voi me lo insegnate — avrebbe avuto un significato completamente diverso, dal momento che parlare di «segnalazioni», avrebbe significato che si era tenuto conto della terna, mentre «tenuto conto della segnalazione» vuol dire che si è tenuta presente una segnalazione specifica. E l'onorevole Tanassi non è tanto sprovveduto: a margine c'è un'annotazione firmata dal funzionario competente in cui si dice di «non gettare la minuta, le correzioni e le aggiunte sono di pugno del ministro Tanassi». Dopo viene

preparata la lettera ufficiale secondo la minuta così corretta; dopo la nomina, un'altra annotazione in calce: «Approvato», scritta con la «matita blu». Tutte queste cose, sono «spillate» e conservate da Tanassi — non si sa mai! —, perché se domani dovesse accadere qualcosa è documentata l'origine della segnalazione!...

Comunque, interpretate come volete tutto questo, ma è pur sempre un fatto. E non si può passare sopra a questi fatti, dicendo che non ci sono indizi concreti, che l'accusa è manifestamente infondata! E passate anche sopra al contrasto profondo tra i due ministri, che solo alla fine trovano una comune linea difensiva? Non esiste niente? È bravo l'onorevole Bonfiglio, che difende una causa perduta! Ecco dove si rivela l'abilità e l'impegno del difensore! Quando difende le cause perdute!

Io non starò a leggervi l'interrogatorio di Borsi di Parma. Ve l'ho sintetizzato, e mi limito a questo. Ma prendetelo e andate a guardare con quanta tenacia il «generale galantuomo» se ne va e il giorno dopo consegna l'alloggio (prendendo in affitto, perché la sua casa di Padova non è ancora pronta, un appartamento a Roma), pur di riconsegnare quell'alloggio, alla Guardia di finanza, al nuovo comandante della Guardia di finanza!

Andate a guardare quel lungo interrogatorio. C'è scritto tutto. C'è scritto di quando manda il colonnello Vitali nel Triveneto per «moralizzare». Provate ad immaginare un vecchio soldato (voi sapete che i comandanti vengono dall'esercito e sono spesso timidi di fronte ai politici), che si trova davanti all'onorevole Andreotti, al quale è capace di dire: «No, non è vero», oppure, in conflitto: «Sì, è vero». Magari lo confonde l'incalzare del senatore Vitalone, maestro dell'inquisizione. Lo può far confondere sul momento. Ma dice: la verità è che ci sono andato e che ho detto ad Andreotti ed a Tanassi che Giudice non quadrava e che c'erano uomini infinitamente più qualificati e più degni di arrivare a quel comando.

Potrei leggervi alcuni passi che avevo scelto per dare più forza a quanto sto

dicendo. Ma capisco che non è opportuno. Avevo scelto le deposizioni del generale Borsi di Parma, di De Nile, di Buzoni, di Bolzani, di Maletti, tra decine e decine di testimoni e di correi, i quali dicono le stesse cose che io mi sono permesso di dire in sintesi, precisando le cifre della corruzione, precisando a chi sono andate le somme. Qui non c'è possibilità di dubbio. Non sta a noi giudicare, ma la manovra è questa. La scelta del secondo nome nell'ambito della terna, non ha il conforto della prassi ed è a scavalco, perché sempre, per prassi, si mette per primo il più titolato, ed è vero che dal Ministero della difesa e, prima, dallo Stato maggiore dell'esercito, è arrivata al ministro una terna con queste annotazioni: per il primo, «può restare in carica due anni»; per il secondo, «può restare in carica quattro anni»; per il terzo, «può restare in carica circa quattro anni»...

C'è stata una difesa imperniata sul fatto che il generale Giudice, essendo più giovane, avrebbe avuto più lunga durata. Ma, a parte il fatto che erano in due a poter durare quattro anni, quelle annotazioni sono state fatte (lo abbiamo appreso dopo) proprio perché chi doveva scegliere si potesse regolare. E il preferito fino a quel momento (e, in questo caso, c'è anche la supremazia dei titoli) era quello che poteva durare in carica due anni, cioè di meno.

Onorevoli colleghi, io rinuncio a leggervi questi atti. Ma non posso fare a meno di pregarvi di leggerli, perché, se li leggerete, non avrete altra strada che lo stato d'accusa. In caso contrario vorrà dire che rinunciate ad esercitare il diritto-dovere che la Costituzione ed il regolamento vi affidano, in quanto la ragion politica vince. Allora è un altro discorso: la ragion politica è sopra lo Stato, è contro lo Stato, è in favore del contrabbando, è in favore di questo tipo di manovra politica per la quale gli italiani sentono il più profondo disgusto. Non scherziamo più con la questione morale, onorevoli colleghi! Troppo sangue è stato sparso in Italia in nome della questione morale!

Chi mai potrà credere — ammesso che ci sia qualcuno che ancora crede — all'istituzione, se questa istituzione si porrà contro l'evidenza, contro la fatica di una magistratura che ha costruito, che ha in mano le confessioni, che le porta a voi, quasi disperatamente davanti a noi; che si è fermata, secondo il dettato costituzionale, appena ha visto sorgere la possibilità di reati ministeriali! Ed ora noi che cosa facciamo: abbiamo letto gli atti e li buttiamo nel cestino? Chi si assumerà questa responsabilità? Chi crederà, in tal caso, mai più a niente? Questa sarebbe la destabilizzazione più grande: da troppo tempo — ne avete avuto prova anche molto di recente — l'opinione pubblica e le famiglie delle vittime respingono il contatto con la classe politica, fino a ripudiarla.

Noi abbiamo il dovere, almeno ora — e non so se sia tardi o meno —, di dare un segno, perché il sistema — ve ne accorgete — sta crollando. Non è riuscito a destabilizzarlo il terrorismo, ma è il sistema mafioso che destabilizza il sistema politico, che distrugge le istituzioni, che dà forza e fiato ai contrabbandieri ed a chi li protegge.

È una grande occasione per dire basta alla corruzione ed agli intrighi. Che cosa vi diciamo: gli onorevoli Andreotti e Tanassi... le prove piene... alla ghigliottina! No: se si guarda la coscienza e si si guardano le carte, non dico con totale obiettività, ma con una briciola di obiettività, la strada è quella dell'alta corte, perché gli indizi ed a volte le prove, sono enormi, e comunque più che sufficienti per aprire il giudizio.

Non ci sono altre vie, se non una, che pure c'è e che può essere — non lo so — forse ispirata, mi auguro di no, da una manovra politica. Non credo, infatti, che uomini che conoscono gli atti, come il senatore Benedetti ed altri rappresentanti del partito comunista, abbiamo bisogno di altro per giudicare.

Il reato ministeriale di corruzione c'è, e la nomina del generale Giudice ne è la conseguenza. Noi vi chiediamo di dare un segno. Non vi diciamo: diamo un «esem-

pio», ma: diamo un segno di voler fermare questo modo di concepire la politica e di frodare lo Stato e la società. Diamo un segno di voler dare concretezza al discorso della «questione morale», che, altrimenti, resterebbe la più grande beffa tra le tante che questo Parlamento ed altre istituzioni fanno al popolo italiano. Un segno: messa in stato d'accusa, perché il giudice costituzionalmente legittimo accerti la verità, che già traspare.

Noi vi abbiamo offerto la possibilità di trovare nelle carte una caterva di indizi che potrà lasciare tranquilla la vostra coscienza (*Vivi applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente e colleghi, credo che la prima rivolta ed indignazione dei parlamentari, del paese, ma credo anche di coloro i quali sono indiziati di reato, debba essere contro un procedimento indegno della parola giustizia e della parola verità, che si trascina ormai da troppo tempo e da troppi anni. Un procedimento che, come tutti sappiamo, ha avuto una prima fase, che si è conclusa nel dicembre del 1982 con l'archiviazione, contro la quale votarono soltanto i parlamentari comunisti ed il senatore radicale, ed una seconda fase, che si aprì d'ufficio contemporaneamente alla chiusura della prima fase e con la trasformazione dei capi di accusa, in quanto erano sopraggiunti nuovi elementi dai procedimenti giudiziari normali che la magistratura di Torino, nelle diverse branche di questo caso, conduceva. Dicevo una rivolta contro il fatto che si possa ancora tollerare, quale che sia il punto di vista di ciascuno, che il Parlamento si trascini di proroga in proroga non dicendo una parola di certezza per tutti noi, riuniti in sede di giustizia parlamentare, per gli imputati, o per gli indiziati di reato, e per l'opinione pubblica. La rivolta è contro questo modo di condurre le cose perché a questo punto — lo hanno ricordato i colleghi che mi hanno

preceduto e lo ricordano le relazioni — montagne di documenti e di carte — sia in sede di magistratura ordinaria che di acquisizione agli atti parlamentari — ci forniscono tutti gli elementi per potere decidere in piena coscienza e conoscenza.

Ho ascoltato con molta attenzione i relatori e ho letto le loro relazioni e ciò che esse propongono al Parlamento. Devo dire che non capisco però come sia possibile, dopo un'argomentazione così acuta e articolata come quella del collega Benedetti, proporre al Parlamento una proroga. Essa è contraddittoria con tutto quanto è stato affermato da maggioranza e minoranza ed è stato scritto relativamente a questo caso. Non capisco — mi dispiace che in questo momento non sia presente il collega Benedetti — come egli possa concludere con una richiesta di supplemento di istruttoria dopo aver argomentato, in maniera efficacissima ed approfondita, sulla esistenza di indizi e di prove che non consentono — lui dice — di archiviare. Egli perciò giunge contraddittoriamente alla conclusione che occorre adottare una proroga. Noi radicali riteniamo che vi siano sufficienti indizi e prove convergenti per il rinvio a giudizio e per la messa in stato d'accusa degli allora ministri Andreotti e Tanassi. Lo diciamo con molta chiarezza, dopo aver affermato che non è possibile oggi rinviare. Appartiene solo al campo delle manovre strumentali e tatticistiche il non decidere oggi tra le due possibilità secche: non ci sono gli elementi sufficienti, ed allora vi sia archiviazione, oppure vi sono gli elementi sufficienti — non ovviamente per emettere un giudizio, perché tutti sappiamo che non si tratta di formulare un giudizio in questa sede — ed allora si proceda alla messa in stato d'accusa.

Questo è un nodo cruciale e ci rammarichiamo che i compagni comunisti e della sinistra indipendente oggi compiano una determinata scelta solo per mantenere aperto un caso che potrebbe essere definito immediatamente. Vi è quindi il fine di prostrarre ancora per tre mesi, (perciò solo per un breve periodo sulla

base della pura convenienza e strumentalità politica) una questione, affinché su questo tavolo possa servire per eventuali future manovre che non hanno nulla a che fare con la ricerca della verità e con il procedimento della messa in stato d'accusa e con tutto il resto.

Noi siamo d'accordo con quanto il senatore Ferdinando Russo, della sinistra indipendente, aveva lucidamente scritto nella sua relazione di minoranza: «L'arco dalle scelte da effettuarsi in questa fase dovrebbe ridursi all'alternativa secca tra accoglimento della proposta di archiviazione e deliberazione della messa in stato di accusa dei ministri Andreotti e Tanassi; la terza opportunità, fornita dall'articolo 25 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa e consistente nel supporto di istruttoria, si direbbe preclusa non tanto perché un termine a tal fine venne già concesso dal Parlamento, ma perché non di supplemento verrebbe a trattarsi quanto dell'intera istruttoria essendo questa quasi del tutto mancata. Ad esaurirla non basterebbero realisticamente i quattro mesi previsti dall'articolo 4 della legge n. 170».

L'imputato indiziato di reato — in questo caso il nostro avversario politico Andreotti, che certamente non abbiamo mai risparmiato per nessuna delle questioni che sono venute e che seguitano a venire al pettine — non può essere mantenuto in questa situazione più a lungo: noi chiediamo, in base al ragionamento fatto unanimamente dal relatore Bonfiglio, dal senatore Benedetti, dal senatore Russo e per le argomentazioni portate da ultimo dal collega Franchi, che il Parlamento si pronunci in maniera netta. Il resto è tattica, è bassa manovra politica: e noi non ci stiamo!

Ho ascoltato con grande attenzione, colleghi missini, quanto ha detto il collega Franchi: ebbene, non comprendiamo neppure una posizione come la vostra, con il deposito di un ordine del giorno per la messa in stato di accusa (cose che voi potete fare, disponendo delle 50 firme, mentre noi le stiamo raccogliendo, anche se fino ad oggi non siamo riusciti a rag-

giungere il *quorum* necessario) e poi la disponibilità a votare la proroga. Ebbene, colleghi missini, permettetemi di dire che anche la vostra posizione, che sembra così chiara e netta, ma che poi va nel senso di votare la proroga, di fatto favorendo la formazione di una possibile maggioranza per la proroga ed impedendo l'unica votazione seria che questa Assemblea potrebbe fare, è una posizione ipocrita che fa da parallelo contraltare all'atteggiamento di bassa strumentalità inteso a chiedere oggi una proroga, come ha fatto il partito comunista.

PIETRO CARMENO. È bello il vostro atteggiamento che non votate nemmeno!

MASSIMO TEODORI. Spero che ti iscriva a parlare anche tu.

FRANCESCO ONORATO ALICI. Noi siamo iscritti a votare!

MASSIMO TEODORI. A nostro avviso, ci sono sufficienti ed abbondanti elementi affinché si possa deliberare la messa in stato di accusa ed al rinvio all'alta corte di giustizia dei ministri Andreotti e Tanassi. Le carte di questo procedimento sono moltissime: occorrerebbero molte ore per una argomentazione seria e documentata che voglia ripercorrere quanto è già consegnato agli atti ed ai documenti. Io non potrò far ciò perché l'economia dell'intervento non me lo consente. Voglio soltanto porre alcune questioni fondamentali, dato che le argomentazioni complesse rischiano sempre di non cogliere nel segno.

Voglio porre alcune questioni che mi paiono semplici ma, al tempo stesso, cruciali e riassuntive; voglio porre le domande a cui dobbiamo rispondere per capire se i reati ci sono. Chi ha nominato Giudice? Perché Giudice è stato nominato? Sono domande semplici, alle quali dare risposte semplici: la valanga di documenti è alle nostre spalle, è consegnata agli atti.

La prima domanda — chi ha nominato Giudice? — può a sua volta dividersi

in due sottodomande: chi lo ha inserito nella terna? Chi lo ha scelto dalla terna? A me pare che dall'incrocio dei documenti, delle testimonianze, delle prove scritte, degli interrogatori, non possa esserci alcun dubbio: Giudice è stato nominato da chi istituzionalmente poteva nominarlo. E chi istituzionalmente poteva nominarlo non era altri che Andreotti o Tanassi, ovvero Andreotti e Tanassi.

Ed allora, quanto alla prima domanda — chi lo ha inserito nella terna? — sappiamo con certezza che vi è stata un'indicazione contraria e negativa: che cioè non vi è stata l'indicazione per l'inserimento nella terna da parte del generale Borsi di Parma. Sappiamo invece che l'inserimento è stato fatto dal generale Viglione e sappiamo anche che sul generale Viglione furono esercitate pressioni, facendo sì che tale inserimento rispondesse ad un carattere discrezionale.

Vi sono in questo senso le testimonianze. Non ho tempo per ricordarle qui tutte, ma Borsi è molto chiaro ed esplicito: indica soltanto i nomi di Bonzani e Tomaino; non fa il nome di Giudice né a Henke, capo di stato maggiore della difesa, né a Viglione, capo di stato maggiore dell'esercito.

Sappiamo inoltre, perché è agli atti, che verso Giudice il generale Borsi non nutriva la stessa considerazione professionale che nutriva per Bonzani e Tomaino, ma lo considerava invece moralmente e professionalmente mediocre.

È un fatto quindi che Giudice è stato inserito nella terna secondo criteri di carattere discrezionale da parte del generale Viglione, il quale, per altro, è tornato tre o quattro volte sulle proprie testimonianze, modificandole.

Quanto alla seconda domanda — chi ha scelto Giudice dalla terna che, originariamente, non lo comprendeva? —, era chiaro che Bonzani era il migliore e che, qualunque fosse il criterio di scelta (di anzianità, di carriera, di permanenza, di prospettiva), comunque Giudice non poteva essere scelto. Sappiamo che la maggior parte di questi criteri orientavano in maniera inequivocabile la scelta del gene-

rale Bonzani come comandante generale dell'Arma.

E allora io credo che dalla massa enorme di documenti e di testimonianze emergano alcune cose certe. La prima cosa certa è che Giudice non fu scelto per un meccanismo automatico o burocratico: non era il migliore, non era nella terna, e fu inserito discrezionalmente nella stessa da Viglione, in un secondo tempo. Sappiamo, dunque, che quella scelta fu una scelta di carattere discrezionale, la cui origine contro i meccanismi automatici, le valutazioni naturali, i criteri funzionali, non può risalire altro che ad Andreotti o a Tanassi oppure ad Andreotti e Tanassi.

È stata ricordata la vicenda della lettera e della telefonata. Non voglio più a lungo soffermarmi su tutto questo, che è consegnato agli atti, che è inequivocabile: che cioè l'indicazione telefonica nasce, da Andreotti prima, secondo quanto afferma Tanassi, indicazione poi confermata dalla lettera. Quindi, non c'è dubbio che la scelta fu una scelta che andava contro qualsiasi criterio di carattere burocratico, e di carattere funzionale. Del resto non vi può esser dubbio che fu una scelta fatta per qualche ragione, che non era connessa con l'ordine normale delle cose o delle procedure, attraverso le quali si scelgono i comandanti generali della Guardia di finanza.

C'è poi la prova di un altro elemento, che è stato di già messo in risalto. Mi riferisco alla corsa nel prendere le distanze dalla nomina di Giudice.... Se si mettono in fila le testimonianze, di Andreotti, di Tanassi, di Viglione, ci si trova di fronte ad una grande fuga dall'assumersi la responsabilità della nomina. Perché? Vi dovrà pur essere una ragione per la quale coloro i quali lo avevano inserito nella terna (l'uno) e lo avevano scelto (gli altri) vogliono prendere le distanze da questa nomina! Evidentemente la stessa aveva qualcosa che era al di fuori della legittimità, della legalità o della opportunità. Ma tutto ciò apre un altro discorso.

Non c'è dubbio, quindi, che la scelta fu una scelta, come ha detto giustamente

Benedetti, per la quale i criteri discrezionali usati dal Governo furono distorti. Intendo dire che non ho incontrato in nessun documento una descrizione dei criteri in base ai quali Giudice venne preferito a Bonzani e a Tomaino. Viene nominato, viene indicato, ma nessuno precisa i criteri. E non spendo neppure una parola sulla questione della permanenza dei quattro anni, perché giustamente è stato ricordato poco fa che c'era anche Tomaino nelle stesse condizioni e che sicuramente quella non era né la prassi, né la regola, né l'opportunità di corrispondere ad una specifica situazione.

Ed allora, dicevo, non viene indicato da nessuna parte il criterio in base al quale Giudice viene nominato. Chi doveva nominarlo, non poteva essere altri che i due ministri, congiuntamente o per impulso dell'uno e concorso dell'altro. Questa è una verità molto elementare. Ricorda a questo proposito il generale Luigi Bittoni, in una testimonianza resa l'11 dicembre 1981, su un complesso di questioni — non relative alla nomina di Giudice, ma che rendono tuttavia opportuno il richiamo della testimonianza stessa — quanto segue: «Mi misi a rapporto con il ministro della difesa, onorevole Forlani (siamo, evidentemente, al periodo immediatamente successivo, mi pare alla fine del 1974) al quale esposi le pratiche clientelari cui andavano soggette le commisioni militari di avanzamento e di nomina, per cui molti ufficiali credevano utile chiedere appoggio a Gelli, e tanto io dissi al ministro perché provvedesse. Nel nostro ambiente — è questo il passaggio che ci interessa: Bittoni si riferisce al 1974 — «era noto che il Gelli vantava appoggi da parte di Andreotti e che questi aveva influenza su molti membri delle commissioni, in quanto per molto tempo era stato ministro della difesa e conosceva perfettamente la situazione degli ufficiali superiori nel nostro Ministero».

E allora, se è vero che la nomina fu operata discrezionalmente, senza l'enunciazione dei criteri, da Tanassi a Andreotti, o da Tanassi con Andreotti, certamente esiste il secondo problema: perché

fu nominato Giudice, visto che non c'è alcuna spiegazione possibile? Perché Andreotti, o Andreotti e Tanassi congiuntamente, nominarono Giudice? Anche qui, siamo a conoscenza di alcuni fatti, molto elementari. Sappiamo che la *lobby* dei petrolieri si era mossa fin dagli anni precedenti, attraverso una mobilitazione che non ha alcun eguale. È un fatto che il candidato dei petrolieri era Giudice, come lo era stato già nel 1972. Non abbiamo notizia di altre potentissime *lobby* che si muovono per appoggiare altri candidati. Sappiamo che il danaro fu versato, sappiamo che si trattò di mezzo miliardo in diverse *tranche*, sappiamo che finì alle segreterie dei partiti. Vi sono prove provate: e sappiamo che la mobilitazione per la nomina di Giudice veniva da tutte le direzioni: perché oltre ai petrolieri c'erano anche gli ambienti vaticani. Sarebbe noioso, per tutti, leggere le tante testimonianze sul fatto che l'allora non so se monsignore o cardinale Poletti e monsignor Angelini si mossero: è vero che la ben nota lettera di Poletti fu scritta nel 1972, ma è anche vero che probabilmente — pur se non è stato possibile accertarlo — vi fu un intervento dello stesso anche successivo; sicuramente, per altro, questo brulicare dei preti loschi e faccendieri, quelli che credo stiano ai ferri, in questo periodo, in collegamento con Poletti ed Angelini, fu intenso a favore di Giudice. E allora vi sono i petrolieri, vi sono i pagamenti ai partiti, vi sono le pressioni, le riunioni, il Vaticano; e bisogna aggiungere la mobilitazione della rete P2, essendo consegnato agli atti che Gelli intervenne presso Palmiotti per la nomina di Giudice.

Sappiamo che Andreotti e Tanassi nominarono Giudice, senza enunciare alcun criterio in virtù del quale dovesse essere preferito a Bonzani e Tomaino. Sappiamo, d'altra parte, che ci fu un'enorme mobilitazione, che si concretò in pressione, in interventi, in pagamenti avvenuti nei sei mesi precedenti alla nomina: la grande campagna d'inverno del 1973-1974 (che forse fu solo la prosecuzione di altre precedenti). Dobbiamo leggere le te-

stimonianze? Non ho tempo, non voglio leggerle, ma sono agli atti e sono precise. Allora, c'è questo rapporto tra gli interventi, le pressioni, i pagamenti e la nomina. C'è quindi la corruzione.

Non credo — lo debbo dire — che l'onorevole Andreotti, per quanto lo riguarda, si sia messo in tasca qualche decina o centinaio di milioni; sarebbe ridurre il tutto a banalità. Ma quello che era in gioco era la conoscenza che i partiti usufruivano del denaro dei petrolieri, che avrebbero usufruito del denaro dei petrolieri per il futuro, perché è stato giustamente detto che i 420-500 milioni erano solo un acconto di una lunga linea che è quella degli anni successivi.

Allora, davvero volete più indizi di quelli finora evocati per il reato di corruzione aggravata e continuata? Gioia, Lima, Palmiotti, Poletti, gli ambienti vaticani, i petrolieri, i pagamenti! Vivaddio, c'è ne anche troppo! Si dirà che corruzione per qualche decina o centinaio di milioni è poca cosa, ma passerò oltre dopo aver esaurito questa parte, vale a dire ad argomentare sul fatto che assolutamente limpida è l'esistenza degli indizi di questi reati, consegnati agli atti e ai documenti in misura assolutamente sufficiente affinché il Parlamento possa pronunciarsi — Benedetti è entrato ora — e non si possono comprendere la proposta di proroga in base alle vostre stesse argomentazioni, compagni comunisti.

Per il resto credo che non si comprenda la nomina di Giudice e la funzione esercitata da Andreotti e da Tanassi, ma direi per il livello alto molto più da Andreotti che non da Tanassi che forse l'ha esercitato per il livello diretto e più basso della corruzione, se non ci si rende conto che con la nomina di Giudice la posta in gioco è ben diversa da quello che letteralmente possono aver rappresentato quelle centinaia di milioni in rapporto e in correlazione con quella nomina. Quello che è in gioco con la nomina di Giudice è qualcosa di più grande e importante: il potere. Che cosa significa la nomina di Giudice?

Ricordiamoci che negli stessi mesi Sindona, dava due miliardi a Micheli, il quale

da una parte incassava dai petrolieri e dall'altra incassava i due miliardi di Sindona per cui potrebbero sembrare poca cosa le decine o centinaia di milioni incassati dai petrolieri. Ma quello che era in gioco — a mio avviso — con la nomina di Giudice, ed è quello, onorevole Andreotti, che io ritengo sia davvero in ballo, era in realtà la creazione, attraverso Giudice a capo della Guardia di finanza, di un sistema di potere cruciale ed essenziale in quegli anni e che tale si rivelerà nella oscura struttura del potere e delle lotte per il potere nell'Italia dalla metà degli anni '70 in poi.

Sarebbe ingenuo ritenere che la nomina di Giudice sia stata un fatto di arrivismo o di clientelismo che riguarda una singola persona. Ma davvero Giudice può aver mosso i petrolieri, la P2, i politici e tutto il resto per una questione di ambizione personale? Evidentemente Giudice, posto a capo della Guardia di finanza, poteva rappresentare, ed infatti rappresentò nel quinquennio successivo, il rafforzamento di un sistema di potere, che aveva nel comandante della Guardia di finanza un caposaldo essenziale.

Lo sapete tutti, colleghi, quello che ha rappresentato la Guardia di finanza nell'Italia del potere sotterraneo e dei ricatti e delle trame. Sapete tutti che la Guardia di finanza nell'ultimo decennio ha giocato un ruolo fondamentale nei problemi di potere di questo paese. È il Corpo più potente o uno dei corpi più potenti che può essere usato positivamente o può essere usato negativamente come la vera trama del ricatto che uomini politici, uomini di governo, partiti, correnti possono esercitare l'uno con l'altro. Ed allora la nomina di Giudice era in relazione a questo.

Non si capisce l'importanza della nomina di Giudice se non alla luce di quello cui poi ha dato luogo lo stesso Giudice. Perché non possiamo dimenticarlo, ed è stato ricordato, che quello che si mette in moto non è soltanto la più grande associazione a delinquere contro i cittadini italiani e lo Stato italiano per truffa, ma è anche una grande associazione di ricatta-

tori, di intercettatori, di gente che entra nel vero gioco del potere e che serve di volta in volta e che viene usata da ministri, da uomini di partito, da correnti nelle loro faide. Soltanto sotto questa specie si capisce perché la corruzione ci può essere stata per il ladro di polli Tannassi, e sicuramente ci fu; i partiti incassarono, in relazione ai due ministri che istituzionalmente dovevano nominare. Ma non capiamo il testo dei reati specifici che ci sono e su cui questa Camera deve pronunciarsi oggi se non analizziamo anche il contesto generale di quello che è accaduto. Il generale Giudice fu messo a capo della Guardia di finanza perché era l'elemento che poteva essere funzionale ad una conduzione del Corpo, di questo potentissimo strumento, nell'Italia dei ricatti e del potere, che poteva essere funzionale, dicevo, all'asservimento da parte di uomini, gruppi e partiti politici al fine di un uso illegittimo e delinquenziale, così come altri uomini erano stati messi a capo e, venivano usati contemporaneamente e contestualmente nei servizi segreti o negli altri grandi corpi cruciali nella vita di questo Stato.

Questa è la verità della nomina di Giudice. Non riduciamo le cose a quello che non sono. E Giudice, pedina di una grande struttura di potere che eserciterà il proprio ruolo nel decennio successivo, a sua volta creò all'interno dell'arma della Guardia di finanza una struttura di potere. Le malefatte di Giudice sono inenarrabili, sono consegnate agli atti a cominciare dal trasferimento immediato di tutta una parte di ufficiali e di ufficiali superiori che gli davano fastidio, e lo leggeremo e ci arriveremo a questo. Ricordate colleghi, sono iscritti nella storia di Giudice, comandante della Guardia di finanza, ancora una volta, degli omicidi, dei «suicidi» o degli «incidenti»; e non lo dico a cuor leggero, perché, all'indomani della sua nomina, Giudice cominciò i trasferimenti, cominciò la riorganizzazione, nominò Lo Prete e Trisolini, che erano le sue vere anime nere e finì con le tante morti diciamo inspiegabili. Poi parleremo di Gelli — perché è vero che Gelli sembra

che non conoscesse Giudice nel 1974, ma è accertato che il capo della P2 sia stato il grande patrocinatore presso Palmiotti, e ciò è agli atti, giacché risulta che il maestro venerabile era in rapporti stretti con Trisolini e con Lo Prete. Ed allora chi porta Giudice al comando generale sono, all'interno della Guardia di finanza, Lo Prete e Trisolini, che poi costituiranno la direzione strategica dell'associazione a delinquere negli anni successivi, e daranno luogo all'opera di smantellamento dei tronchi buoni della Guardia di finanza, con la creazione di uno scellerato centro di potere.

Colleghi, è senza dubbio in relazione con tutto ciò sapere che nel 1974 l'ufficio I della Guardia di finanza era l'unica branca dei servizi segreti del nostro paese che aveva redatto delle note informative su Gelli. Siamo a marzo-aprile 1974 ed in quelle note informative, che uniche nel nostro paese davano un panorama chiarissimo della attività e della personalità di Gelli, si affermava che Giudice era strettamente legato all'onorevole Andreotti. È un caso tutto questo? Le tre note informative furono redatte per iniziativa del colonnello Florio e sottoscritte dal capitano Luciano Rossi, dal maggiore Di Salvo e dal colonnello Serrentino. Non sono sicuro dei gradi che attribuisco a questi tre funzionari dell'ufficio I della Guardia di finanza, ma non è un caso che all'indomani della nomina di Giudice tutti e tre questi funzionari vengono sbattuti fuori dai loro posti.

Non passa un mese — la nomina è del 1° luglio — ed il colonnello Florio viene fatto fuori ... poi arriveremo anche alla morte del colonnello Florio, per ora fermiamoci al commento — è una testimonianza agli atti, colleghi, vi prego di rifletterci — della vedova del colonnello Florio, ucciso in un incidente nel 1978; un incidente che molti indizi e forse anche prove fanno ritenere non casuale; molto fondato è il sospetto che furono allentati i bulloni dell'automobile. Muore Florio, muore il capitano Rossi ed il Serrentino viene dichiarato mentalmente inabile. Arriveremo anche a questo punto, per ora

fermiamoci alla dichiarazione della vedova Florio al giudice Cudillo: «Non so chi aveva dato incarico a mio marito da fare indagini sul conto di Gelli. So soltanto che spesso mio marito veniva convocato dall'onorevole Andreotti, ma non so per quale motivo. Spesso al ritorno da tali incontri diceva che l'onorevole Andreotti gli chiedeva indagini che esulavano dai suoi compiti specifici istituzionali». È la dichiarazione della vedova del colonnello Florio probabilmente o ucciso nell'ambito della Guardia di finanza e del comando di Giudice.

GIULIO ANDREOTTI. Non voglio interrompere mai nessuno, ma non ho mai conosciuto il colonnello Florio.

MASSIMO TEODORI. Onorevole Andreotti, è la testimonianza resa dalla vedova Florio presso il giudice Cudillo il 14 dicembre 1982. Lei ha gli strumenti giudiziari per contestare queste affermazioni e le tre pagine di deposizioni di questioni tipo. Io non faccio altro che citare da un atto istruttorio: pubblicato anche dal Parlamento negli atti P2.

CLAUDIO VITALONE. Di quale processo?

GIULIO ANDREOTTI. Nessuno potrà mai dire che ho conosciuto il colonnello Florio.

MASSIMO TEODORI. Onorevole Andreotti, le ripeto che si tratta della testimonianza della vedova Florio al giudice istruttore Cudillo del 14 dicembre 1982.

Allora, che cos'è il comando di Giudice? È questa operazione interna alla Guardia di finanza che liquida tutto quanto c'era da liquidare e crea questo incredibile centro di potere. Che cos'è questa direzione Giudice della Guardia di finanza? Certo è che si tratta del comandante per cui si mobilita la P2. Su questo debbo essere molto chiaro: Ho sentito prima dire da qualcuno: ma adesso, non tirerete fuori anche la P2; che c'entra? Io non vedo la P2 come uno spettro che aleggia

dappertutto. Anzi, mi sono battuto in senso contrario, ad esempio, sul caso Cirillo, quando tanti di voi hanno voluto attribuire alla P2 qualcosa in cui la P2 non c'entrava davvero, ma sicuramente la nomina di Giudice si iscrive in una rete di potere delittuoso, illegittimo, occulto: nella rete di potere che cresce intorno alla P2. Ci sono tre grandi filoni su cui la P2 si sviluppa, se non vogliamo dare corpo alle ombre: la questione Sindona, su cui la P2 si espande nei cinque anni del «*post rack*»; la Guardia di finanza; e la questione Rizzoli.

E allora vengono liquidati tutti gli ufficiali delle note su Gelli. Voglio ricordare che il colonnello Florio era stato all'origine delle tre note, che — lo ripeto — nella primavera del 1974 sono le uniche (quando il SID diceva di non avere nulla su Gelli, quando c'erano reticenze) attraverso le quali l'ufficio I informa dei legami politici di Gelli. Quando viene nominato Giudice c'è stupore generale all'interno della Guardia di finanza e si comincia a tremare; la vedova Florio, il 30 maggio 1981, riferisce che il colonnello Florio, tornato a casa dopo aver saputo questa notizia, dice: questo è massone. Vuoi vedere il terremoto che succede; come verremo fatti fuori noi tutti che abbiamo servito fedelmente l'Arma?

Bisogna chiederselo queste cose: è importante il contesto, oltre al testo. Il testo specifico della nomina lo abbiamo liquidato prima. La nomina di Giudice va vista perciò alla luce di tutte queste cose, perché quello che si mette in moto è un meccanismo diabolico, e in particolare si deve ricordare la questione cosiddetta M.FO.BIALI. Questa faccenda è stata chiusa, archiviata, e non la voglio riportare qui; però, non possiamo dimenticare che nell'agosto 1974 Giudice viene ritenuto degno di essere a capo del più delicato e più importante Corpo armato dello Stato, e dopo soli 90 giorni, agli inizi dell'ottobre 1974, si comincia a conoscere (attraverso la formazione di quel fascicolo, le intercettazioni telefoniche, una storia molto lunga e complicata, su cui non voglio tornare) che Giudice è a capo

di una banda di malfattori. Ma come può essere che ad agosto viene giudicato il più degno della nomina e ad ottobre si sa già tutto? E allora scatta l'operazione di copertura.

Onorevole Andreotti, lei ha testimoniato più volte davanti all'autorità giudiziaria sull'origine del M.FO.BIALI, sul *dossier* dei servizi, su chi ha fatto indagare, sulle persone alle quali sono stati riferiti i risultati delle indagini e sulla ragione per la quale queste indagini non hanno dato origine a denunce e inchieste. Fino ad un'altra morte, Pecorelli: vi è di nuovo un omicidio che rimette in moto le cose!

Già tra la fine del 1974 e l'inizio del 1975 era chiaro che operava la grande associazione per delinquere dei petrolieri in combutta con Giudice, con Lo Prete e con i loro accoliti. Tutto questo risulta dal fascicolo M.FO.BIALI. Casardi, il capo dei servizi di allora, il 25 giugno 1981, è netto nel dichiarare ai magistrati: «Ho ricevuto incarico dal ministro Andreotti nell'ottobre 1974». Andreotti smentisce, ma Casardi di nuovo: «Ho riferito ad Andreotti di Giudice». È chiarissima la testimonianza del capo dei servizi di allora. Casardi dice ancora: «L'informativa su Foligni e Giudice fu data ad Andreotti quando non era più ministro». Certo, tutte cose *ex post* ma sono assai utili per capire il contesto nel quale si colloca la nomina di Giudice da parte di Andreotti il quale dopo solo qualche mese sapeva che il nuovo comandante era il capo dei contrabbandieri. Andreotti va via dal Ministero della difesa il 23 novembre 1974 e sappiamo che l'onorevole Forlani, che gli subentra nell'incarico, depone agli atti di non aver mai saputo nulla di quel fascicolo (nel quale entravano la sicurezza dello Stato, i traffici dei petroli, la Libia e la Guardia di finanza). Ci sono deposizioni testuali, secondo le quali il nuovo ministro della difesa afferma di: «Non aver mai saputo nulla». Un altro pilastro del sistema di potere operante e rafforzato da Giudice era Maletti. A chi rispondeva Maletti? Ad Andreotti. Ed allora, scatta l'operazione copertura.

Prima dicevo che il problema non è la corruzione. Certo, c'è anche quella, lo abbiamo dato per acquisito. C'è però anche tutto questo enorme affresco che si delinea. Pensiamo all'affare M.FO.BIALI: si conosceva il traffico dei petroli dal 1974 o almeno dall'aprile 1975 (è consegnato agli atti) ma è stato il ministro Andreotti (al quale ha riferito il capo del servizio «D» Maletti) a non muovere paglia. Tutto questo è documentato agli atti. Tutto ciò serve per capire l'intero quadro delle lotte per il potere cui è connessa la nomina di Giudice. Dobbiamo sapere che tra il 1974 ed il 1980 sono trascorsi quattro o cinque anni in cui è potuta impunemente crescere la più grande associazione a delinquere di questo paese, responsabile di una frode di 2.000 miliardi, perché l'onorevole Andreotti non ha denunciato quello che poteva denunciare, perché ha fatto riferire a se stesso quella branca dei servizi segreti (vale a dire Maletti) che a lui faceva riferimento. E questo è un dato di fatto.

Certo, Andreotti dirà «riferivano a me del nuovo partito popolare non dei traffici di Giudice». Questo è ciò che sostiene Andreotti e gli altri, ma ci sono prove e testimonianze schiaccianti (non ho tempo per leggerle e mi dispiace) che in realtà ciò che Maletti sapeva e riferiva riguardava soltanto di sfuggita il nuovo partito popolare. Basta vedere il testo delle intercettazioni telefoniche e gli appunti del M.FO.BIALI per capire che la questione centrale era non per il NPP ma la Guardia di finanza-petroli. Anche su questo ci sono in atti le deposizioni molto chiare di Casardi, di Santovito, di Maletti, di quelli che sono venuti dopo.

Vedete allora che la nomina di Giudice non è configurabile come il fatto che un ministro abbia favorito un protetto. È qualcosa di diverso, un qualcosa funzionale non dico ad una operazione specifica (sarebbe sbagliato dirlo) ma ad un uso di quell'uomo nella lotta tra bande di potere; e naturalmente ad un uso di quell'uomo da parte di chi lo nominò, essendo quell'uomo a sua volta ricattabile. Il fascicolo M.FO.BIALI porta scritto

chiaramente nel 1975 della combutta tra petrolieri e Guardia di finanza e serve a sua volta per ricattare Giudice, Lo Prete e Trisolini, per far loro fare tutto quello che dovevano fare. E così gli uomini del servizio «D», i Florio, i Di Salvo, i Rossi vengono spazzati via. Alcuni muoiono: c'è l'incidente stradale di Florio (che chiaramente incidente stradale non fu), c'è il suicidio del capitano Luciano Rossi. Se andate a guardare le testimonianze a questo riguardo (a me sono passate per le mani in Commissione P2), vedete che questo suicidio è proprio incredibile. Il capitano Luciano Rossi viene descritto come una persona piena di vita, che solo alcuni mesi prima aveva adottato un bambino, che non ha nessuna ragione per suicidarsi. Ma poi c'è questo misterioso «suicidio» (sia detto tra virgolette), così come misterioso è l'incidente d'auto del colonnello Florio.

Insomma, questa è una strada seminata di cadaveri; ed è una strada seminata di cadaveri, in cui l'assassinio, l'incidente o il suicidio diventa un'arma normale nella lotta tra bande di potere. È a questo che porta la nomina di Giudice!

Il contesto dunque è importante, una volta accertato ed acclarato che esiste il problema di chi lo ha nominato, del perché lo ha nominato. L'episodio del fascicolo Foligni che cos'è? Cerchiamo di trarre una morale da tutto questo: è una copertura di Andreotti a Giudice, è un uso personale dei servizi segreti attraverso i propri uomini e quindi i relativi collegamenti; è la possibilità non colta di interrompere una grande truffa ai danni dello Stato, una grande truffa che a sua volta rafforza la banda Giudice-Lo Prete-Trisolini, rafforza la situazione di ricattabilità della Guardia di finanza rispetto all'esecutivo, rispetto agli uomini dell'esecutivo. È l'uso delle informazioni, è il «gellismo»! Tenere il fascicolo M.FO.BIALI per cinque anni nei cassetti (Andreotti ne era a conoscenza perché gliene avevano riferito nel 1975) significa far crescere il «gellismo», cioè l'uso dell'informazione sugli affari segreti, illegittimi, del regime a scopo di ricatto.

È la lievitazione della rete P2, perché nel 1974 la P2 era solo un arnese essenzialmente di carattere militare. La P2 fa un grande scatto negli anni successivi: nel 1974-1975-1976 quando nasce la nuova P2 multidimensionale e non solo militare. C'è il collegamento di queste persone: Vincenzo Gissi, piduista dal 1970; Lo Prete, in realtà la vera anima nera dietro a Giudice (che viene messo lì perché è uno ricattabile, uno usabile); e poi i collegamenti con il settore finanziario della P2 (Mario Diana e Alberto Ferrari), e poi il collegamento con il settore dei servizi (Maletti, La Bruna, l'ufficio «D»), in coincidenza con tutte le vicende dei servizi del 1974 e del 1975 (lo scontro tra Andreotti e Moro).

Il contesto di questa storia ha una sua importanza perché dà la dimensione del potere, di quello che effettivamente ha significato la nomina di Giudice, trascendendo l'episodio in sé e per sé e la stessa persona di Giudice. Questo ci consente anche di comprendere come mai non fosse sproporzionata la mobilitazione dei petrolieri, degli ambienti vaticani, degli ambienti politici, di certi ambienti militari, di certi ambienti dei servizi segreti.

Ci sono questi ufficiali morti, l'ho già detto, che vengono prima fatti fuori dai loro posti da Giudice perché erano responsabili di aver passato le informazioni su Gelli, che sono le uniche cose a quel tempo consegnate nella storia di Gelli e della P2; mentre i nostri servizi segreti hanno affermato che nulla sapevano, nulla avevano fatto e nulla potevano controllare. Fino al 1981 gli unici pilastri e punti di riferimento sulla P2, che noi oggi abbiamo, sono le tre informative fatte dall'ufficio I della Guardia di finanza due mesi prima di Giudice, perché poi vengono polverizzati i personaggi e le informazioni.

La prima informativa è quella del colonnello Serrentino, nel marzo 1974; la seconda è quella del maggiore Di Salvo; la terza è quella del capitano Luciano Rossi: tutte e tre sollecitate dal colonnello Florio, fatto immediatamente fuori, nel set-

tembre 1974 — se non ricordo male — dal generale Giudice.

Colleghi, sono stato necessariamente episodico, mentre la questione richiedeva molto tempo, per avere la possibilità di fare dei discorsi con l'appoggio di documenti. Credo che una lettera, inviata dal coordinamento democratico della Guardia di finanza al procuratore capo di Treviso, valga tuttavia la pena di essere ricordata...

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, il tempo a sua disposizione sta per scadere: le restano ancora due minuti.

MASSIMO TEODORI. Mi avvio rapidamente alla conclusione, ma forse può essere usato un piccolo margine.

PRESIDENTE. È stato già usato!

MASSIMO TEODORI. Allora non posso leggere questa lettera.

Dicevo che la nomina di Giudice non è un episodio di corruzione; esso coinvolge la truffa di 2.000 miliardi allo Stato, nonché la creazione di un centro di potere che non ha pari, lo scatenamento di lotte per bande, omicidi, incidenti, assassinii: Florio, Rossi, Pecorelli. Il senatore Vitalone, che tutto sa di queste cose, conosce bene la dichiarazione fatta al telefono dal giornalista Salomone ad un senatore — che non era lui, ma che credo fosse il senatore Tedeschi, anche se la cosa è controversa — secondo cui l'omicidio Pecorelli era dovuto ai «canarini», cioè alle Fiamme gialle. Dopo Giudice verranno Floriani e Giannini, tutti della P2.

Noi radicali non demonizziamo Andreotti, noi riteniamo che sia anche stupido quanto si è detto a proposito di Andreotti come capo della P2. Lo abbiamo detto e ripetuto più volte, perché riteniamo che ogni interpretazione che vuole il *leader* della DC come il capo di tutto questo è assolutamente riduttiva rispetto a quello che abbiamo anche scritto, anche ufficialmente in un atto del Parlamento che la relazione di minoranza sulla P2: «se è vero che il sistema della P2 ha costi-

tuito il terreno a cui sempre più uomini politici, correnti e partiti hanno fatto ricorso per difendere ed accrescere il loro potere e per condurre la guerra per bande con l'uso di professionisti, essendo l'affarismo un sottoprodotto, talvolta con una sua autonomia, ma sempre strumentale del potere, allora nessun dubbio che la loggia P2 merita Andreotti come capo». La nomina di Giudice deve essere considerata in questo quadro.

Noi oggi vogliamo che il Parlamento dica una parola chiara e definitiva. Noi siamo contrari alle proroghe, perché riteniamo che esse rendano un cattivo servizio al Parlamento, al paese e alla verità. Noi chiediamo che contro la ragione politica, contro la ragione di Stato, contro la giustizia politica, il Parlamento si pronunzi subito, in maniera secca, fra archiviazione e messa in stato d'accusa. Per quanto ci riguarda credo che il nostro pensiero ed il nostro obiettivo non possano, in alcuna maniera, essere fraintesi (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonifacio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO. Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevoli senatori, chi osservi le vicende parlamentari ora al nostro esame, ed abbia la forza di collocarsi in una posizione di almeno tendenziale imparzialità, non può non manifestare un grande stupore: stupore per un procedimento che ha tardato molto a concludersi, stupore per le tappe che lo hanno contraddistinto, stupore per le posizioni aggressive che oggi qui, da certi settori, sembrano emergere. E lo stupore, onorevoli colleghi, cresce se le argomentazioni, quali risultano dagli atti in nostro possesso, vengono confrontate con le versioni in questi giorni offerte dalla stampa; argomentazioni — dirò — non sempre corrispondenti alla realtà obiettiva delle cose e talora (farò qualche esempio) lontane da una corretta informazione.

Qui, onorevoli colleghi di tutti i settori, allo stupore si devono aggiungere vivis-

sime preoccupazioni di carattere istituzionale, perché al destino delle istituzioni nel loro complesso, senza distinzione tra questa e quella forza politica, non è indifferente il modo in cui si forma, correttamente o in maniera distorta, la pubblica opinione, vale dire l'opinione dei cittadini in un paese democratico.

Credo, quindi, che per noi stessi, ma anche per il popolo che rappresentiamo, per quanti in quest'aula ed anche fuori di quest'aula presteranno attenzione alle cose che stiamo dicendo o che diremo, alle cose che delibereremo, nel rispetto di tutti, dobbiamo assolvere ad un compito preliminare, che è quello di precisare con puntualità l'oggetto del tema *decidendum* e forse, ancor prima, onorevoli colleghi, di precisare con puntualità l'*iter* che ha caratterizzato e che caratterizza il presente procedimento. A ciò dedicherò particolarmente la mia attenzione, dicendo cose che a taluno magari potranno sembrare ovvie, ma che ovvie non sono se rapportate alla confusione che su queste cose paurosamente, anche in quest'aula, per quel che ho ascoltato, si è innestata.

In primo luogo, devo fare un rilievo preliminare, signor Presidente. Ed è questo: è ormai troppo tempo che ci stiamo occupando dei fatti sui quali siamo chiamati a deliberare in Parlamento nelle sue articolazioni (Commissione per i procedimenti di accusa, Parlamento in seduta comune).

Giova ricordare, infatti, che almeno una prima fase del procedimento si concluse nell'ormai lontano agosto del 1982, quando cioè la Commissione parlamentare, investita di un rapporto dell'autorità giudiziaria, dispose l'archiviazione degli atti concernenti supposte responsabilità del ministro Andreotti, all'epoca dei fatti, come è noto, ministro della difesa, e del ministro Tanassi, all'epoca dei fatti, come è noto, ministro delle finanze, proprio in relazione alla nomina del generale Giudice a comandante generale della Guardia di finanza, che intervenne, come ormai tutti sappiamo, nel luglio del 1974.

È vero che tale archiviazione fu di-

sposta da una maggioranza semplice, e perciò, l'archiviazione stessa, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento della materia, non era definitiva. Però, onorevoli colleghi, è altrettanto vero che l'archiviazione, comunicata alle Camere nel dicembre 1982, immagino, signor Presidente, per dare a tutti i parlamentari, a tutti i gruppi politici il tempo di meditare sulla materia — passarono dei mesi per la comunicazione — non venne impugnata; so di usare, da giurista, un termine improprio, ma esso rende bene la situazione. L'archiviazione non fu impugnata: è un punto che bisogna tenere ben presente per i futuri svolgimenti. E si tratta di aspetti ovvi e pacifici, che emergono dagli atti ufficiali al nostro esame.

Non furono, cioè, presentate le prescritte richieste, perché, superata l'archiviazione, della vicenda si occupasse il Parlamento in seduta comune. Questo elemento valutato nel complesso procedimento acquista, a mio avviso, un valore ermeneutico, che devo giudicare di non scarso rilievo.

Tutto questo è vero, anche se altrettanto vero è che, il 2 dicembre del 1982, la stessa Commissione per i procedimenti di accusa, pur considerando definito il precedente procedimento, apre d'ufficio un nuovo procedimento per gli stessi fatti, perfino con un numero diverso, al fine di dare anche formalmente, oltre che nella sostanza, l'idea che si trattasse proprio di un nuovo procedimento, a fronte di un procedimento che era stato definito con l'archiviazione e con la mancata impugnazione dell'archiviazione medesima.

Ora, va messo in rilievo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che nella nuova procedura — perché si trattò di una nuova procedura — due elementi sono assai significativi. In primo luogo, il 18 novembre 1983, la Commissione chiese al Presidente della Camera dei deputati una proroga di tre mesi a causa della — cito fra virgolette — «cospicua mole della documentazione da esaminare». La richiesta viene accolta con provvedimento del 29 dello stesso mese, ma questa proroga, ad un certo punto, scade, con la conseguenza

che il Parlamento viene *ipso iure* reinvestito dell'intera vicenda. Ed il Parlamento, riunitosi in seduta comune il 3 maggio 1984, sulla base di richieste formulate in due distinti e concorrenti ordini del giorno, restituisce gli atti alla Commissione stessa — cito tra virgolette — «per un supplemento di indagini da concludersi nel termine di quattro mesi». Vale a dire, onorevoli colleghi, nel termine massimo e, a mio avviso, ultimo consentito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge del 1978.

Ed è qui che deve cadere una prima nostra, secondo me rilevante, riflessione. A mio avviso, tutte le fasi del procedimento sono state consumate. Il Parlamento, attraverso la prima, non rimossa, archiviazione, disposta allora dalla Commissione, ha archiviato gli atti conseguenti al rapporto dell'autorità giudiziaria di Torino, relativi al procedimento che allora portava il numero 310/VIII. In riferimento al nuovo procedimento n. 336/VIII, è stata consumata la possibilità di proroga prevista dall'articolo 9 della legge del 1978 ed il Parlamento, in seduta comune, ha concesso il termine massimo, fissato in 4 mesi, consentito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge del 1978.

La conclusione che traggio da questa obiettiva ed elementare esposizione di dati normativi è la seguente: a mio parere l'odierna seduta non ha spazio per deliberazioni che non siano conclusive dell'intero procedimento. Questo punto di approdo, onorevoli colleghi, non è solo coerente con la lettera della legge del 1978, ma è coerente anche con lo spirito innovatore rispetto alla precedente normativa. Seguì la legge del 1978 perché allora ero ministro, anche se assunsi una certa posizione di neutralità di fronte ad iniziative che furono del Parlamento. Ebbene, onorevoli colleghi, quale risultato si volle raggiungere? Quello di evitare l'abnorme e distorcente possibilità di discutere senza fine in Commissione e di precludere, con tempo indefinito, l'esercizio delle funzioni che la Costituzione assegna al Parlamento. Questa finalità fu perseguita con

una scansione puntuale del termine massimo delle indagini demandate alla Commissione un tempo denominata inquirente. Quindi scansione del termine massimo dell'eventuale proroga che è nei poteri del Presidente della Camera concedere, e che lo stesso Parlamento può concedere per un supplemento di indagini. La forza cogente di questi termini è assicurata dalle conseguenze della loro scadenza, vale a dire l'automatica investitura del Parlamento in seduta comune.

Questo regime, nella sua razionale rigidità, corrisponde all'obiettivo di evitare insabbiamenti e soddisfa anche la non irrilevante — lo sottolineo con forza — esigenza di rispetto della persona umana impedendo indefinibili lungaggini che ledono la serenità e la dignità dell'inquisito. Anche questo, onorevoli colleghi, è un bene costituzionalmente rilevante che il Parlamento democratico non può ignorare. Questa rigidità del sistema risponde ad un interesse supremo delle istituzioni democratiche e tale interesse deve essere soddisfatto con la volontà, con la capacità e con l'obbligo di decidere in tempi definiti.

Altri colleghi con la loro riconosciuta capacità — Bonfiglio lo ha già fatto, Casini lo farà domani — hanno dimostrato l'inutilità, ai fini del decidere, di ulteriori indagini sulla materia. Oltretutto devo chiedermi perchè mai il Parlamento in seduta comune, nel maggio di quest'anno, quando cioè fu approvato il rinvio in Commissione, non precisò gli atti che voleva che la Commissione compisse. Se leggiamo gli ordini del giorno, vediamo che essi erano motivati in larghissima misura con l'esigenza di un esame approfondito della documentazione che era già pervenuta e che quindi era a conoscenza delle Camere riunite. Solo accessoriamente si parlava di eventuale altra istruttoria, ma nessuna voce qui si levò (e come avrebbe potuto levarsi?) per proporre che, nel rinviare alla Commissione, si indicassero i punti specifici, rilevanti e suscettibili di maggiori accertamenti.

Oggi stesso, se dovessimo configurare (a parte quei motivi preclusivi ai quali io

ho fatto riferimento e nei quali personalmente credo) quali atti dovrebbe compiere questa Commissione, io non saprei neppure immaginarlo. La Commissione dispone di tutto il materiale possibile ed immaginabile e, tra l'altro, ne dispone il Parlamento in seduta comune.

Il secondo punto che deve sollecitare la mia e la vostra riflessione attiene alla delimitazione della materia da esaminare e sulla quale dobbiamo deliberare. Credo che il primo compito di chi si appresta a deliberare su un tema sia proprio quello di determinarne l'oggetto. In proposito sono nate molte confusioni. Io lo esemplificherò nei suoi termini elementari, comprensibili anche alla pubblica opinione. Infatti, dobbiamo preoccuparci di parlare in modo che anche la pubblica opinione possa essere correttamente informata.

Il problema è se Andreotti, allora ministro della difesa, e Tanassi, allora ministro delle finanze, abbiano commesso un reato ministeriale in occasione degli atti relativi al procedimento di nomina del comandante generale della Guardia di finanza nel lontano 1974. Questo è il tema sul quale dobbiamo manifestare la nostra volontà e non altro! Questa è cosa certa, perfino ovvia: ma è bene ribadire anche le cose ovvie, per noi e per chi ci ascolta fuori di quest'aula, affinché esse siano rimesse in discussione con proluvie di argomentazioni. Se è così, cioè se è questo il tema che dobbiamo affrontare, noi abbiamo il dovere di non consentire, nel valutare se allora vi furono o meno reati ministeriali, che perfino sul nostro animo e sul nostro intelletto abbiano a pesare le abominevoli vicende successive (così io le definisco!) che videro coinvolti con gravissime imputazioni, e con condanne già intervenute, i petrolieri e lo stesso generale Giudice.

Noi certo non siamo giudici, ma siamo tenuti ad argomentare le nostre conclusioni che vedono la grave distorsione che assume come punto di partenza ciò che è successo dopo, per sostenere che vi è stato un illecito nel 1974, quando Giudice fu nominato comandante generale della Guardia di finanza.

Sulle vicende successive, ovviamente, dobbiamo esprimere in piena coscienza una implacabile condanna; ma non è di tali vicende che qui dobbiamo occuparci, onorevoli colleghi! Nessuno, neppure da lontano, osa ipotizzare che quante autorità ebbero a partecipare al procedimento di nomina di Giudice, abbiano preordinato tale nomina. Ancora non siamo giunti a questo punto e dobbiamo quindi rallegrarci di non essere giunti ad ipotizzare questo tragico disegno complessivo.

Ho letto con attenzione gli atti dell'autorità giudiziaria di Torino e ne ho tratto l'impressione che vi espongo. L'impressione è che le vicende della nomina di Giudice non siano state valutate in sé e per sé. Ho il convincimento che il quadro dei reati abbia enormemente contribuito a dar corpo alle ombre della nomina del 1974.

Ho grande rispetto — è noto — per i giudici e ho anche grande rispetto, lo dico con sincerità, per l'autorità giudiziaria di Torino. Non posso certo dimenticare la forza e il coraggio che quella magistratura dimostrò quando si trattò di difendere la Repubblica in giorni bui della nostra storia e quando le vicende della vita, sempre imprevedibili, mi portarono a ricoprire un posto di primaria responsabilità.

Non sottovaluto neppure, onorevoli colleghi, lo sforzo coraggioso ed impegnato che quei giudici stanno compiendo per la repressione di gravi reati finanziari che, a mio avviso, hanno colpito la Repubblica non meno gravemente di quanto abbiano tentato di colpirla i terroristi e gli eversori. Tuttavia, con pacatezza, con serenità, non posso non rilevare che nelle loro pagine, quelle che riguardano la nomina di Giudice, i magistrati di Torino hanno dimostrato — io credo — una preoccupante disinvoltura (e tale disinvoltura deve preoccupare tutto il Parlamento, non solo questo o quel settore), non rispettando, là dove si trattava di delineare la responsabilità di due ministri, i confini posti dal sistema costituzionale a proposito dei reati ministeriali (io parlo del sistema vigente, quello al quale tutti, mag-

gioranza ed opposizione, debbono rispetto), fino al punto, onorevoli colleghi, da configurare e motivare l'esistenza dei due reati ministeriali. E ciò non solo invadendo una chiara attribuzione del Parlamento, ma perfino — il che è ancora più grave — calpestando il fondamentale diritto di difesa di Andreotti e di Tanassi. I quali, proprio per l'assoluto difetto di giurisdizione di quella autorità giudiziaria, non avevano potuto assumere in quella sede la veste che avrebbe loro consentito l'esercizio di quel diritto di difesa che il nostro ordinamento considera fondamentale ed inviolabile.

Debbo restare, da giurista, stupefatto e — aggiungo — preoccupato quando leggo il capo di imputazione, un preciso atto giuridico di concorso in corruzione degli imputati laici per i reati che, nella mente del giudice, avrebbero commesso Andreotti e Tanassi. Qui non è il giudice che di fronte alla responsabilità ministeriale si ferma *in limine* e rimette, come avrebbe dovuto, gli atti al Parlamento. Qui, invece, è il giudice che, pur inviando rapporti ed atti al Parlamento, eleva l'imputazione di reato unitario, facendo menzione di un concorso con Andreotti e Tanassi.

Sfido chiunque di voi a dirmi se vi sembra che questo rispetti il vigente sistema costituzionale! Sfido chiunque a dimostrare che vi sia stato rispetto, non dico per Andreotti e Tanassi, non dico per il Parlamento, ma per la Costituzione! Almeno, finché questa Costituzione non sarà cambiata... Ed io mi auguro che non avvenga mai un cambiamento sotto l'impulso di distorsioni da parte di vari pubblici poteri. Mi auguro che, quando affronteremo questo capitolo, sapremo farlo con la dovuta serenità.

Onorevoli colleghi, l'imputazione che leggo negli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria è un macigno contro la Costituzione. Non è un macigno per i casi che stiamo questa sera esaminando; è un macigno costruito contro la Costituzione! Ed abbiamo tutti un pari interesse a difendere la Carta costituzionale. Ci preme — perché non essere leali? — difendere il

nostro Andreotti, ma ci preme prima ancora difendere la nostra Costituzione! (*Applausi al centro*). E qui non ci sono barriere tra maggioranza ed opposizione.

L'onorevole Casini esaminerà domani il complesso della infamante accusa che viene mossa ad Andreotti e a Tanassi. Io vi confesso subito che non mi perderò nell'analisi delle varie argomentazioni. Vorrei soltanto mettere in rilievo alcune direttive secondo le quali, a nostro avviso, dovrebbe muoversi il nostro esame e la nostra deliberazione. Direttive che debbono delimitare necessariamente gli oggetti della riflessione, senza perderci, come alcuni oratori che mi hanno preceduto hanno tentato di fare, in mille rivoli, il che sarebbe contrario al nostro compito che, se non è quello del giudice, è però compito di un Parlamento che seriamente discuta intorno alle cose sulle quali è chiamato a deliberare.

E vengo alla prima direttiva: la responsabilità dei due ministri, della quale oggi ci occupiamo, è responsabilità penale; quindi, è responsabilità personale. L'onorevole Bonfiglio giustamente ha fatto riferimento all'articolo 27 della Costituzione. Ricordo tutto questo per trarne una conseguenza: la circostanza che i petrolieri potessero desiderare già in quel momento la nomina di Giudice, la circostanza che essi si muovessero anche criminalmente in tale direzione, tutto ciò non dimostra affatto, onorevoli colleghi, la fondatezza dei sospetti intorno alla legittimità degli atti compiuti, per quella nomina, da parte dei due ministri. Si tratta di illegittimità, intendiamoci bene, cioè di un eccesso di potere: finalizzare il provvedimento ad obiettivi non solo estranei al pubblico interesse, ma addirittura penalmente illeciti, significa infatti colpire la legittimità di quel provvedimento. Non mi si venga a dire che la legittimità sussiste, ma restano aperte le altre ipotesi!

Ora, un rilievo è importante — ecco il secondo punto su cui richiamo la vostra riflessione — e fuori discussione: dal punto di vista del procedimento che ha

portato alla nomina di Giudice, occorre riconoscere che il modello seguito è perfettamente conforme a quello indicato dalla legge. Credo invece che difforme dalla legge sia il modello descritto nella prima pagina della relazione del nostro valoroso collega senatore Benedetti, là dove, prendendo le mosse, giustamente, dalla normativa che regola il procedimento di nomina, afferma che «alla base della scelta vi è una terna: la redige il capo di stato maggiore dell'esercito, avvalendosi del parere del comandante generale uscente della Guardia di finanza». Potrebbe sembrare a chi legge che sia stato così descritto il modello normativo in cui si inserisce la terna suggerita dal predecessore del nominando. Non si tratta, onorevoli colleghi, di affermazioni che lasciano il tempo che trovano: ed infatti vengono recepite dalla stampa, in modo tale da disinformare l'opinione pubblica. Un grande settimanale, nel numero uscito pochi giorni fa, nel raccontare questa vicenda pone una premessa, descrivendo come avviene la nomina del comandante generale della Guardia di finanza: «Il comandante uscente formula una terna di nomi e la sottopone al capo di stato maggiore dell'esercito...». Ora, da nessuna parte, nelle norme come nella prassi consolidata, sta scritto che il comandante uscente suggerisca una terna di nomi, nell'ambito della quale sia scelto il nominando! Ed allora troviamo le conseguenze, in relazione a ciò che dobbiamo decidere. Ecco perché ritengo assolutamente irrilevante quanto il generale Borsi di Parma, predecessore di Giudice, in un colloquio certo informale, abbia potuto suggerire in merito alla scelta del suo successore. E sarebbe quindi anche inutile compiere ulteriori atti istruttori su questo tema, se siamo convinti, come dobbiamo esserlo, che affermare che il comandante uscente abbia il dovere e il potere di formulare una terna di nomi è del tutto non rispondente alla normativa. E non mi riferisco, come ho già detto, soltanto alla legge, ma anche alla prassi, che ben conosce l'istituto della terna. Un tempo le cose erano diverse, ma certo il

significato è quello di mettere sullo stesso piano i nominativi su cui dovrà avvenire la scelta da parte del Consiglio dei ministri. Ora, la terna fu formata, da parte delle supreme autorità militari, cioè da parte del generale Viglione, allora capo di stato maggiore dell'esercito, con il consenso del capo dello stato maggiore della difesa, ammiraglio Henke.

Onorevoli colleghi, chi assume la sussistenza di gravi indizi di reati ministeriali dovrebbe assolvere all'onere di dimostrare che per corruzione o almeno per interesse privato ci sia stata una illecita intromissione nel momento in cui presso le massime autorità dell'esercito e della difesa si formulava la terna. Se questo onere non viene assolto, abbiamo il diritto di dire che non sussiste un sospetto di nomina fraudolenta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO. La verità, onorevoli colleghi, è che questa dimostrazione non solo non è stata fornita, ma — parliamoci anche con brutalità — non è stata neppure tentata, a mio avviso. In astratto, sono obiettivo e devo essere obiettivo, si può anche ipotizzare che illecite motivazioni — non già l'apprezzamento del pubblico interesse — abbiano condotto alla scelta, nell'ambito della terna, del generale Giudice.

Ho promesso di non analizzare i singoli elementi, ma a me sembra davvero risibile che nella premessa della lettera di Andreotti («facendo seguito alla precedente segnalazione, rimetto a te, ministro della difesa, la terna») ci sia quanto meno la copertura e la giustificazione di un sospetto che questa segnalazione abbia riguardato uno dei tre della terna.

Onorevoli colleghi, queste sono cose del tutto secondarie, perché in questi casi la nomina era devoluta ad una proposta concertata e il ministro Andreotti, trasmettendo al suo collega la terna esprimeva il concerto su tutti e tre i nomi. Cosa possibilissima e credo che sia capitato

anche a me, ministro della giustizia, di dare un concerto plurimo in occasione di nomine al Consiglio superiore della magistratura. È successo, certo, anche ad altri ministri della giustizia e non credo che si possa leggere in questa frase qualche cosa di diverso.

La verità, onorevoli colleghi, è che non possiamo dimenticare che qui si tratta di scelte ampiamente discrezionali; si tratta di quelle scelte che un tempo erano catalogate nella categoria degli atti politici per eccellenza. Questo è il punto di fondo. O è stata data una qualche giustificazione del perché fu scelto Giudice? Si è detto che fu per la maggiore durata in carica che Giudice assicurava. È un criterio sul quale si può essere d'accordo o meno — io sarei d'accordo — ma comunque è un criterio che rientra nella discrezionalità. Non possiamo scoprire *ex post* che, in base a quello che Giudice ha fatto dopo, non era la durata in carica che il ministro proponente e il Consiglio dei ministri avevano presente, ma tutt'altra motivazione.

Devo dire con estrema semplicità e con estrema lealtà che tutti quegli argomenti di contorno che dovrebbero indurci a rispediti gli atti alla Commissione o, addirittura, a decidere la messa in stato di accusa, li giudico del tutto risibili e non posso non fare alcuni esempi.

Chiunque, anche uno sprovveduto, leggendo la lettera dell'allora monsignor Poletti del 1972 — non c'è una diretta assunzione di responsabilità del monsignore per la conoscenza diretta, perché diceva «mi viene riferito che sarebbe persona degna di considerazione...» —, non vi può leggere, onorevoli colleghi, un interesse dell'autorità ecclesiastica alla nomina di Giudice. E chi poi legge la lettera — scusi, onorevole Andreotti — estremamente burocratica di risposta, deve pesare, onorevoli colleghi, alla nostra coscienza e al nostro intelletto la circostanza che allora Giudice non venne nominato; ripescare un atteggiamento dell'autorità ecclesiastica in occasione della successiva nomina, del 1974, quando dagli stessi atti risulta il rifiuto del cardinale Poletti di

intervento..., ebbene, onorevoli colleghi, mi pare che sia davvero distorto lasciare nell'ombra queste cose, anzi su queste ombre costruire una delle motivazioni di accusa. Ma, ripeto, questo è solo un esempio.

Io dei fatti successivi riguardanti Giudice non mi occupo affatto. Ve l'ho detto all'inizio: noi non possiamo ricostruire la nomina di Giudice tenendo presente quello che è accaduto dopo nel mondo dei petrolieri. Ma forse, onorevoli colleghi, nella valutazione di questi... alcuni sono sembrati indizi, a me sembrano per la verità elementi risibili, senza offendere nessuno; forse vale la pena di chiedersi quale sia stato l'atteggiamento di Andreotti ministro delle finanze nei confronti del mondo del petrolio. E se ci fossimo diretti in questa direzione avremmo potuto riscontrare che nel 1957, essendo Andreotti ministro delle finanze, per stroncare speculazioni dei petrolieri, ci fu l'adozione di un decreto-legge, e avremmo potuto apprendere anche quanto difficile e faticosa fu la conversione in legge di questo provvedimento. Non mancavano i presupposti perché questo terribile mondo di affaristi e di evasori vedesse la possibilità di copertura in Giulio Andreotti (*Commenti del deputato Trantino*). Questi erano gli elementi. Io qui ho gli atti. Era un decreto-legge del 1957, essendo ministro delle finanze Andreotti (*Commenti del deputato Trantino*). Desidero che di questo sia presa conoscenza: che nel momento in cui vogliamo assumere alla nostra conoscenza tanti frammenti di cose irrilevanti, sarebbe bene che prendessimo in esame le cose serie per vedere se i petrolieri potessero trovare un losco patrocinio in Andreotti. Le cose serie sono queste, i nostri atti. Lascio a voi di leggervi la faticosità della legge di conversione, onorevoli colleghi!

Ma un'altra cosa io voglio e devo dire. Si dice che al momento della nomina nel 1974 grande scalpore suscitò la scelta caduta sul nome del generale Giudice; noto per *incidens*, risulta anche da altri interventi, che nessuno è riuscito a mettere in luce qualche neo di Giudice, per un'epoca

anteriore al 1974, e noi dobbiamo valutare la situazione per quel che era allora. Ma voglio dire: quale eco, onorevoli colleghi deputati e senatori, quella nomina suscitò in Parlamento? Sugli atti governativi il Parlamento ha un potere ispettivo che esercita attraverso l'interpellanza. Ho tentato di rinvenire qualche documento di sindacato ispettivo sulla nomina di Giudice, ma non vi è nulla, onorevoli colleghi. Questo convalida il convincimento obiettivo che tutto discende non da ciò che esisteva nel 1974, ma da quando è successo dopo, e questo è un fatto distorto non solo per la mentalità di chi deve essere giudice, ma anche per la nostra capacità di porre alla base delle nostre deliberazioni delle ragionevoli argomentazioni.

Onorevoli deputati, onorevoli senatori, per strano che possa sembrarvi, mi trovo d'accordo con alcuni dei colleghi, nel senso che dobbiamo chiudere la vicenda e scegliere tra l'accoglimento della proposta della Commissione e la messa in stato d'accusa. Allora, però, è bene che ci rendiamo conto di cosa significa la messa in stato di accusa di un ministro, perché ho ascoltato delle motivazioni che — vi prego di crederlo — hanno colpito non la mia sensibilità politica, ma quella giuridica sì. Mi riferisco all'atteggiamento secondo cui, se non siamo in grado di verificare come stanno le cose, tale verifica spetta alla Corte costituzionale, alla giustizia speciale. No, onorevoli colleghi, modificheremo — lo dirò — questo sistema come va modificato, ma esso conferisce al Parlamento un potere di messa in stato d'accusa, che è un potere terribile e non riducibile a nessun altro atto del procedimento ordinario.

La dottrina ha tentato le varie vie. Noi giuristi sappiamo come la dottrina sia portata connaturalmente a costruire dei principi, ma la via di assimilare la messa in stato d'accusa al promuovimento dell'azione penale è stata tentata ed è fallita. La via di assimilare la messa in stato d'accusa ad un provvedimento del giudice istruttore è stata tentata ed è fallita. Tutte le vie sono fallite; e ricordo questo

perché emerge nei suoi connotati peculiari il significato della messa in stato d'accusa, che significa, onorevoli colleghi, lo si voglia o meno, l'assunzione di una grande responsabilità da parte del Parlamento.

La messa in stato d'accusa non è certamente una sentenza, ma deve esprimere il convincimento del Parlamento che ci siano stati dei reati e determina la messa in moto di un meccanismo che poi conferisce ad una giurisdizione speciale la verifica del fondamento o meno di questo convincimento. Nel momento in cui si vota la messa in stato d'accusa vi deve essere questo convincimento. Non bastano i sospetti generici e le cosiddette prove indiziarie. Occorre un convincimento ed occorre vedere come formiamo questo convincimento. Ne vogliamo una riprova? Ve la do subito. Consideriamo l'articolo 14 della legge costituzionale del 1953: alla messa in stato d'accusa consegue la sospensione *ipso iure* del ministro dalla carica. Credo, onorevoli colleghi giuristi, che nel processo comune non esista, in riferimento a tappe del procedimento, possibilità di provvedimenti cautelari di questa natura che non siano rimessi ad una discrezionalità del giudice. Se dunque la Costituzione — perché di legge costituzionale si tratta — ci dice che la messa in stato d'accusa provoca la sospensione del ministro, allora, amici — parliamoci in termini volgari e comprensibili da tutti i cittadini —, la Costituzione vuole che sia un provvedimento serio, che esprima un convincimento del Parlamento.

Non ci siamo; lo dico brutalmente, onorevoli deputati ed onorevoli senatori. Le argomentazioni di alcune relazioni di minoranza, illustrate da alcuni oratori, non mi convincono affatto del fatto che su quelle basi il Parlamento in seduta comune, il massimo organo rappresentativo della Repubblica democratica, possa esprimere il convincimento di una responsabilità di due ministri.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel corso di questa mia esposizione — che oso sperare che venga considerata

onesta: non ho altra ambizione — mi sono strettamente attenuto a valutazioni di ordine giuridico, anche se non voglio ignorare che questa è una sede politica, come ho detto a proposito del significato della messa in stato di accusa.

E, se questa è una sede politica, vi chiedo scusa se alle considerazioni che ho mantenuto sul piano giuridico aggiungo, a conclusione del mio intervento, alcune osservazioni politicamente colorate. La prima è, se posso dirlo, proprio di ordine istituzionale. Da anni sono profondamente convinto — e i colleghi del Senato possono darmene atto — che per una pluralità di concorrenti e gravi ragioni l'attuale sistema del procedimento d'accusa presenta sintomi di gravissimo logoramento. Ognuno di noi dovrebbe verificare e constatare (anche gli onorevoli colleghi dell'opposizione) quanto basso sia il grado di consenso popolare intorno a questo sistema, e in particolare al nucleo centrale di esso: alla seduta comune del Parlamento. Fino a qualche anno fa la pubblica opinione manifestava contestazione; oggi manifesta disinteresse (diciamo con estrema chiarezza!), ed è il disinteresse che uccide le istituzioni.

GIANLUIGI MELEGA. Perché non avete mai messo in stato d'accusa nessuno: questa è la ragione del disinteresse!

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO. Non si illudano le opposizioni: contestazioni e disinteresse non colpiscono solo il ruolo della maggioranza; colpiscono anche, con pari violenza, gli atteggiamenti ed il ruolo dei gruppi di opposizione. Da questa triste considerazione dobbiamo partire per accrescere il nostro impegno ad una complessiva riforma che accentui le garanzie e la trasparenza, anche quelle degli inquisiti, secondo un canone fondamentale della nostra Costituzione. Come presidente della I Commissione del Senato, posso dire che stiamo mettendo grande impegno nel tentativo di una ragionevole riforma. E, onorevoli colleghi del Senato, traiamo anche da questa vicenda una spinta per accelerare i tempi.

La seconda ed ultima considerazione è più strettamente politica, ma mi sento legittimato a farla perché questa — lo ripeto — è una sede politica. I nostri sforzi non sono diretti alla gretta difesa delle persone verso le quali il presente procedimento è rivolto. L'atteggiamento che i democratici cristiani assumeranno, in particolare, non rappresenta la linea di difesa di Andreotti, che è grande leader della democrazia cristiana. Ma consentitemi di dire che non dimentichiamo — e questo è orgoglio del partito, legittimo in democrazia — e non possiamo dimenticare il costante contributo che Andreotti ha dato alla democrazia cristiana e, attraverso la democrazia cristiana, alla democrazia del nostro paese.

Dovete consentirmi, onorevoli colleghi, che io dia sfogo, in questa grande occasione, ad una mia personale testimonianza. Io so, per diretta e sofferta esperienza di Governo, che cosa abbia significato per l'Italia, per la democrazia, per la Repubblica avere Andreotti alla testa del Governo nei giorni bui del 1978, quando il mondo si aspettava il crollo del nostro sistema e invece dovette assistere attonito ad una prova di grande forza delle nostre istituzioni.

Io so quanto prezioso sia stato il ruolo di Andreotti e ne do testimonianza diretta. So che su questa valutazione anche molti di voi dell'opposizione potrebbero dare testimonianza.

E chiudo questa parentesi (dettatami — credetemi! — proprio da un senso di dovere verso la mia coscienza) dicendo che noi qui non difendiamo grettamente i nostri uomini, anche se sono dei grandi leader. Noi vogliamo difendere (insieme con tutti gli altri, che vogliamo in questo coinvolto) i grandi principi di civiltà giuridica, i principi che si oppongono ai giudizi sommari, anche quando li fanno i magistrati e anche quando li facciamo noi. E questi sono principi non solo costituzionali ma — lo ripeto — di civiltà giuridica. Noi difendiamo i principi che si oppongono alle criminalizzazioni selvagge, i principi che si oppongono a pretese moralizzazioni che perdono il carattere loro

proprio e, come sta accadendo negli ultimi tempi, divengono esse stesse immorali quando sono volte a strumentalizzazioni di parte.

Noi, onorevoli deputati, onorevoli senatori, difendiamo e vogliamo difendere questi principi non solo per noi ma per tutti, cioè per le istituzioni, per la Repubblica (*Vivi, prolungati applausi al centro e dei parlamentari del PSI e del PSDI — Molte congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Ho ascoltato con molta attenzione e interesse ciò che ha detto il senatore Bonifacio e se l'onorevole Casini (che a ciò è stato delegato dalla democrazia cristiana) avrà la pazienza a sua volta di ascoltare il mio intervento potrà poi rispondere, nel prosieguo di questa seduta comune, a quanto dirò, sulla base dei risultati cui è pervenuta la magistratura torinese.

Noi di democrazia proletaria ci troviamo paradossalmente in una situazione di grande serenità nei confronti dell'onorevole Andreotti, il quale può stare tranquillo, perché i suoi sospetti che qualcuno stia manovrando da mesi per tagliarlo fuori dall'elezione alla Presidenza della Repubblica non possono certo essere rivolti contro di noi, che avevamo già deciso da tempo — per chi Andreotti è ed è stato nella democrazia cristiana e nella storia del nostro paese — che non avremmo mai votato per Giulio Andreotti.

Questo ci pone nella condizione di non partecipare ad alcuna faida politica, e di poter esprimere e valutare quanto i giudici di Torino ci hanno messo sotto gli occhi. Così come, essendo difensori dell'autonomia del Parlamento e delle prerogative del parlamentare — come abbiamo dimostrato discutendo della revi-

sione dell'articolo 68 della Costituzione —, sosteniamo anche che non si debba criminalizzare nessuno; e questo non lo affermiamo oggi quando è in discussione il caso Andreotti, ma lo abbiamo detto in tutti questi anni quando era in discussione la legislazione di emergenza.

Signor Presidente, credo che debba essere ricordato agli onorevoli colleghi che noi non siamo assolutamente la corte che deve giudicare Andreotti. Qui, caro senatore Bonifacio, non possiamo neppure esprimere giudizi sommari su Andreotti, perché il Parlamento non può che porre in stato di accusa oppure archiviare il caso, cioè funzionare come un magistrato che manda davanti alla Corte per un giudizio. Sarà la Corte costituzionale che dovrà decidere se le prove raccolte nei processi di Torino sono prove che possono condannare l'onorevole Andreotti e l'onorevole Tanassi, oppure questi devono essere assolti dalle accuse loro rivolte.

Certo, sono d'accordo con il senatore Bonifacio quando sostiene che bisogna chiudere questo procedimento parlamentare senza ulteriori rinvii; anche perché l'onorevole Andreotti ha il diritto di essere giudicato, ha il diritto di essere giudicato non politicamente dentro quest'aula, perché respingiamo qualsiasi discorso di giustizia politica, oggi contro Andreotti, ieri contro tutti quelli che sono stati accusati di terrorismo. Non ci ricordiamo della difesa della persona solo quando è in discussione un potente di questa società, ce lo ricordiamo sempre. Diciamo, quindi, che questa Assemblea dovrà decidere se archiviare il caso o mandare l'onorevole Andreotti e l'onorevole Tanassi di fronte alla Corte costituzionale.

Noi non vogliamo un processo, non vogliamo fare qui il processo a Giulio Andreotti e a Mario Tanassi. Quando il senatore Bonifacio faceva commistione tra giustizia e politica, veniva meno — eppure il senatore Bonifacio è stato Presidente della Corte costituzionale — ai principi fondamentali della nostra Costituzione. Conosco anch'io, perché l'ho appreso da Costantino Mortati, i limiti che

ha la Commissione «inquirente». Costantino Mortati ha scritto in proposito: «È difficile riscontrare in uno stesso corpo di disposizioni (quelle che regolano appunto la Commissione «inquirente») una così ricca raccolta di incostituzionalità. È incostituzionale la disposizione della legge ordinaria che deroga all'articolo 69 della Costituzione, nonché quella dell'articolo 9 che crea una nuova forma di garanzia amministrativa in deroga all'articolo 28 della Costituzione. Sono incostituzionali tutte le altre che conferiscono alla Commissione mista poteri deliberanti, in deroga all'articolo 12 della legge costituzionale che le ha assegnato funzioni solo istruttorie e inquirenti».

Ecco allora, senatore Bonifacio, che non possiamo fare questo processo sommario, perché in Parlamento possiamo avere solo una funzione istruttoria e inquirente. Da tale punto di vista, è proprio in contraddizione il senatore Bonifacio, quando giudicando sommariamente chiede la cancellazione di tutte le prove che hanno raccolto i giudici di Torino. E non serve — mi si consenta il termine brutale — sviolinare la magistratura di Torino, e poi dire che vi sono elementi risibili all'interno della sentenza del processo del 1982 e dell'ordinanza del giudice Cuva.

Sì, senatore Bonifacio, è strano che si sia ripreso in mano il processo; ma nel 1981 i giudici istruttori Vaudano e Grosso chiusero un primo processo, poi vi fu una seconda fase, ed è per questo che la Commissione parlamentare ha dovuto riprendere in mano le carte. In questa seconda fase intervenne il giudice istruttore Cuva, con un processo penale (439/83) contro Foligni, Freato e Musselli per associazione di contrabbando, contro Raffaele Giudice, associato di contrabbando, falso e corruzione, contro Lo Prete, Bolzani, Palmiotti, Freato, Musselli, Andreotti e Tanassi.

Domando allora, onorevoli colleghi, al senatore Bonifacio — purtroppo metaforicamente, visto che ha abbandonato l'aula, sperando che l'onorevole Casini possa rispondere, essendo anch'egli un

giurista — come egli possa sostenere che le vicende successive (quelle che hanno visto implicato il generale Giudice nei reati di corruzione e nell'organizzazione del contrabbando) non c'entrano affatto con quanto successo in precedenza. È questo quanto ha affermato pochi minuti fa il senatore Bonifacio e siccome la volontà del Parlamento si forma nel dibattito e nella discussione, io vorrei chiedere subito al senatore Bonifacio (e all'onorevole Casini) di rispondere alla considerazione che mi accingo a svolgere. Noi sappiamo che in una associazione per delinquere, quale è certamente quella che ha organizzato un contrabbando di duemila miliardi, esistono degli atti strumentali per raggiungere i fini propri dell'organizzazione; ma allora, senatore Bonifacio, le vicende successive (il fatto, cioè, che Giudice sia coinvolto nel contrabbando) non c'entrano niente con la nomina di Giudice a capo della Guardia di finanza? Inoltre — sostiene sempre il giudice Cuva — vi sono degli atti strumentali, rispetto alle frodi fiscali, perpetrati dalle aziende petrolifere del Buzzoni (uno dei petrolieri). Ma allora è a questo che bisogna rispondere e cioè se la nomina di Giudice e la promozione dell'ingegnere De Nile si configurino come veri e propri atti strumentali rispetto all'organizzazione del contrabbando. Altro che affermare che non c'entra niente, rispetto a questo, la nomina del generale Giudice! Il senatore Bonifacio ha sostenuto che i politici si sono sbagliati, perché credevano che il generale Giudice fosse una persona onesta ed improvvisamente hanno dovuto scoprire che era un mascalzone. Ma il punto, invece, è un altro: è vero o non è vero che c'è una connessione fra la promozione di De Nile e la nomina di Giudice? È a questo che bisogna rispondere. Se è vero che esiste tale associazione per delinquere, bisogna sapere se essa abbia compiuto determinati atti strumentali. Questo sostiene il giudice Cuva e a questo bisognerà pur dare una risposta. Io, onorevoli colleghi, non so rispondere e non sta a me, del resto, in questa sede, rispondere se sia vero che l'organizzazione e gli

atti strumentali corrispondano a verità.

Ma allora, onorevoli colleghi, non rimane, già per questo primo aspetto, che affidarci a chi può indagare e giudicare, cioè alla Corte costituzionale.

È vero o non è vero, inoltre, che ritroviamo onnipresente in questa vicenda l'onorevole Amadei, il quale, essendo sottosegretario, era chiamato a presiedere il consiglio d'amministrazione del Ministero delle finanze che doveva decidere sulle promozioni? È vero o non è vero che l'onorevole Amadei ha partecipato in prima persona alla promozione di De Nile, avvenuta dietro un primo esborso di denaro? E quindi è vero o non è vero che vi è stato un sostegno politico ed economico? Ma l'onorevole Bonfiglio — su questo tornerò — rifacendosi alla vecchia teoria del senatore Bettiol, ritiene che, non esistendo in quell'epoca il finanziamento pubblico dei partiti, sia stato legittimo rubare a favore dei partiti: questo è quanto è scritto nella relazione dell'onorevole Bonfiglio!

Non credo, onorevoli colleghi, che ognuno di noi debba leggersi tutti gli atti raccolti dai giudici di Torino, ma voglio rilevare — è questo il secondo aspetto che affronto — che all'interno di essi si nota una articolata ed approfondita analisi del giudice Cuva circa la prova indiziaria, in relazione alle grandi organizzazioni criminali. Certo, sappiamo perfettamente — lo stiamo vivendo con quanto succede a Torino, con le difficoltà che oggi incontrano i giudici di Palermo — quanto sia difficile ricostruire i nessi e individuare le prove rispetto alla messa in luce dei legami non solo tra politica e affarismo economico, ma anche all'interno stesso delle organizzazioni. Si procede per indizi. Ma allora bisogna venirci a dire che le prove indiziarie non valgono mai! E l'onorevole Casini, membro autorevole della Commissione giustizia, dovrebbe rivedere le sue posizioni sulla mafia, sulla camorra e sulla 'ndrangheta, se è vero che le prove indiziarie non hanno un loro fondamento.

Onorevoli colleghi, questo Parlamento è chiamato a discutere su quali siano le

prove, quali i fatti, quali gli indizi? Io credo che non sia questa la sede. Noi dobbiamo giudicare se ci paia plausibile quanto i giudici di Torino (e uso il plurale: i giudici di Torino) hanno più volte ribadito.

Come è stato già sottolineato in altri interventi, siamo di fronte a uno scandalo gravissimo, con una complicità che va dalla base ai vertici, che coinvolge funzionari e ufficiali, politici e affaristi. Potrei elencarvi, ma non mi dilungherò su questo punto. Vanno dal nucleo di Pavia all'ispettorato del nord Italia, al nucleo regionale di Milano, al nucleo centrale di Roma, al centro informazioni di Milano. È organizzazione o non è organizzazione? Si possono coinvolgere tutti questi uffici dello Stato, per di più uffici così delicati come quelli della Guardia di finanza, senza un disegno?

Io non ho mai creduto alla dietrologia e al «grande vecchio», ma credo ad una confluenza di interessi, di pressioni, di manovre. A questa domanda dobbiamo rispondere: è vero o non vero?

Rispetto alla vicenda De Nile, vorrei introdurre un secondo argomento in aggiunta a quello relativo ad Amadei. La vicenda De Nile non c'entra niente con la vicenda Giudice? I protagonisti della promozione, del mancato trasferimento di De Nile hanno qualcosa a che vedere con la nomina di Giudice, oppure no? Anche su questo io chiederei una risposta.

Troviamo sempre gli stessi nomi, sempre le stesse persone, sempre gli stessi canali. E allora, sbaglia il giudice Cuva quando parla di mercimonio, di doveri inerenti alla pubblica funzione, al pubblico servizio, che costituisce il fatto illecito, riferito per esempio alla vicenda De Nile e accusa quindi De Nile e chi ha commesso, corrotto e corruttore, il reato di corruzione (corruzione propria, tra l'altro)?

Onorevoli colleghi, c'è una battuta abbastanza squallida (mi consenta l'onorevole Bonfiglio di usare questo aggettivo) del relatore Bonfiglio, quando parla di *quantité négligeable*, per dire che 60, 90 milioni sono cifre molto trascurabili.

Io sono andato a prendere gli atti della Commissione Sindona, ed ho scoperto che negli stessi anni (1973-1974) Sindona elargiva alla democrazia cristiana somme mensili di 15 milioni. E fornire 15 milioni al mese ad un partito significa, se i miei conti sono giusti, fornirgli 180 milioni l'anno. Non mi sembra che siano cifre irrisorie quelle di cui stiamo discutendo.

Trovo ridicolo che si sostenga che Andreotti non si può corrompere con una manciata di milioni. Il problema non riguarda soltanto la corruzione di Andreotti nel caso della nomina di Giudice. La vicenda De Nile è molto importante, perché ritengo che la promozione di De Nile all'UTIF e la nomina di Giudice al comando generale rientrano in uno stesso disegno criminoso, volto a consolidare e ad estendere il contrabbando. È questo il motivo per cui questa organizzazione si è estesa per anni e ha potuto contare su più personaggi (De Nile, Lo Prete, Giudice). È questo che dobbiamo riuscire a comprendere. Anche qui si ripropone la stessa domanda di prima: è vero o non è vero? Vedremo tra poco se alcune cose sono vere o non lo sono.

Ci sono delle altre pedine: Bianchi a Milano, Ferlito a Torino. C'è una grande estensione della corruzione all'interno di questo apparato. Erano necessarie grandi protezioni a livello politico all'interno del Ministero delle finanze.

Questo ci può spiegare la vera e propria mobilitazione di ecclesiastici e segretari di politici per quanto riguarda tutta la faccenda del contrabbando, relativamente alle sue finalità speculative ed agli atti strumentali che l'hanno caratterizzata; mi riferisco alle promozioni, alle nomine, ai trasferimenti.

È De Nile a dire in dibattito che i petrolieri si tassarono per 200 milioni con riguardo alla sua vicenda: 40 milioni andarono a monsignor Duca, 15 milioni a de Cocci (che fa capo all'onorevole Emilio Colombo), 60 milioni andarono ad Amadei, 70 a Palmiotti ed a Tanassi. Questo prima di Giudice. Allora c'era questa organizzazione!

De Nile rappresenta la punta dell'ice-

berg di un affarismo diffuso, di questi petrolieri di assalto. Io ho avuto la fortuna, forse il tempo di andarmi a leggere gli atti e vi assicuro che essi sono molto complessi. Ha ragione in questo Teodori: non bisogna vedere continuamente nella P2 o nell'affarismo la grande mente, il «grande vecchio», perché c'è appunto un intersecarsi di interessi, di pressioni e contropressioni sotterranee.

Credo che il giudice Cuva si sia dovuto studiare l'insiemistica, al fine di individuare bene le intersezioni e le unioni di queste pressioni. Ha dovuto predisporre un grafico ed io voglio in parte darvene lettura. La *legenda* del grafico dice questo: «L'emisfero di sinistra X si riferisce al dicastero delle finanze (onorevole Colombo) — quindi prima che Tanassi diventasse ministro; l'emisfero DX si riferisce al dicastero delle finanze quando tale incarico era ricoperto dall'onorevole Tanassi; le frecce SX conducono alla promozione; le frecce DX conducono al trasferimento di De Nile».

Guardate, allora, ci troviamo dentro: de Cocci, Crocetta, che fanno capo a Colombo e ad Andreotti — mi smentisca l'onorevole Andreotti, se questo non è vero —; poi, Aceto, l'onorevole Picchioni e Crocetta ancora, che fanno capo a Colombo e ad Andreotti; poi, Bolzani, Pedriani, Rea, Silvestri, Palmiotti, Massari, che fanno capo a Tanassi. Per quanto riguarda Bolzani, inoltre, abbiamo i rapporti con Quaglia, il cardinale Poletti e Crocetta. Abbiamo, poi, Quaglia, Crocetta, De Bonis, che fanno capo sempre alla democrazia cristiana. Poi, Musselli e Freato. Ed abbiamo completato una metà del grafico. Ma ci sono altri grafici, onorevoli colleghi, per comprendere l'affarismo, le pressioni, le raccomandazioni, questo mondo costruito ad immagine e somiglianza della democrazia cristiana e dei suoi alleati di governo in quegli anni.

Chi si è mosso per la promozione specifica di De Nile? Crocetta, Fortunato, l'onorevole Carta, l'onorevole Machiavelli, l'onorevole Preti, l'ingegner Bianchi, il dottor Ventre, il dottor De Francisci, il dottor Pazzanese, il dottor Olevano, l'ono-

revole Borghi, monsignor Duca. Vedete quante persone sono coinvolte in tutto questo.

Per quanto riguarda il trasferimento Ferlito ad Udine (altra pedina dei petrolieri), si è mosso l'onorevole Botta, la dottoressa Leoni che è segretaria dell'onorevole Lima (anche lui; che c'entra con la nomina del generale Giudice?), Caruso, segretario del Sinafri e della CISA.

Perché ho voluto portare qui questi grafici? Perché bisogna appunto fare delle unioni ed intersezioni, come dicono i matematici insiemistici, per poter comprendere, delineare, grosso modo, chi si sia mosso in tutta questa faccenda del petrolio.

C'è un altro punto, inoltre, che mi interessa sottolineare. Il senatore Bonifacio ha usato parole veramente gravi. Io venni ripreso dalla Presidenza della Camera per aver insultato dei magistrati della Corte di cassazione, ma non ho sentito la Presidenza richiamare il senatore Bonifacio, quando ha detto dei giudici di Torino che essi hanno portato elementi risibili. Ebbene, io vorrei dire, — anche se è assente il senatore Bonifacio, cosa delle quale mi rammarico —, con molta brutalità; sa il senatore Bonifacio che il dottor Cuva, giudice istruttore del secondo processo — per capirci —, quando tratta della nomina del generale Giudice, non è lo stesso giudice istruttore che ha sentito, che ha raccolto indizi, che si è fatta un'idea, ha formulato delle deduzioni fantasiose, magari rifacendosi ad un po' di psicanalisi, come dice l'ineffabile onorevole Bonfiglio?

Vorrei che anche su questo si riflettesse in questa Assemblea ormai quasi deserta. Il giudice Cuva, relativamente alla nomina di Giudice, si rifà ad una sentenza di primo grado del 1982 della quarta sezione del tribunale di Torino, presidente il giudice Fassone, il quale condannò Giudice e gli altri. Il giudice Cuva, quando accusa Andreotti e Tanassi, non interroga solo i testi, ma si rifà a prove che sono state valutate nel corso di un dibattimento, mediante un processo in contraddittorio. Caro senatore Bonifacio, a Torino non si è

fatto alcun processo sommario, non si è costruito un processo come ormai siamo purtroppo abituati a vedere in questi anni d'emergenza. Non si sono perciò tenuti nascosti i testi, anzi si sono messi a confronto. Il giudice Cuva esamina gli atti di quel processo del 1982, esamina quella sentenza — la quale è stata emessa a seguito di un contraddittorio tra testi ed avvocati — e la ripropone pari pari.

Collegli della democrazia cristiana, qui non siamo di fronte ad elementi risibili, perché questi elementi sono presenti in una sentenza emessa da un tribunale italiano. Nella sentenza, a proposito di Viglione, si legge: «Viglione, allora capo di stato maggiore della difesa, riferisce inizialmente — deposizione 16 giugno 1981 — che a quella data Borsi di Parma, che ancora non è stato ascoltato dal giudice istruttore, gli indicò tre nominativi esprimendo preferenza per il generale Bonzani, sia per il suo alto valore e prestigio, sia per la maggiore anzianità nel grado, sia per il gradimento che egli riscuoteva presso i vertici della Guardia di finanza. Viglione compilò la terna avvalendosi dei pareri informativi trasmessigli dal generale Borsi, quindi la consegnò all'ammiraglio Henke e non attuò nessun altro passo ufficiale in ordine alla scelta del designato».

Contestate le diverse dichiarazioni rese da Borsi di Parma, Viglione muta successivamente versione. «Mi sento in dovere di specificare che effettivamente il generale Borsi di Parma non ebbe mai a farmi il nome del generale Giudice, anzi, secondo quanto ora ricordo, mi pare che egli ebbe a farmi soltanto il nome del generale Bonzani nel corso di una telefonata informale la quale non aveva avuto, come unico oggetto, la successione al comando della Guardia di finanza». Si badi bene che Viglione non viene accusato di falsa testimonianza perché ritrattò in dibattimento quanto affermato nel corso dell'istruttoria. Inoltre — leggo sempre dalla sentenza e questi sarebbero gli elementi risibili del senatore Bonifacio! — a Viglione fu posta la seguente domanda: «Come mai egli presentò una terna com-

prendente il nome di Giudice, che nessuno aveva indicato?» Viglione risponde: «L'inserimento degli altri due nominativi nell'elenco, sfociato poi nella nota terna, fu conseguenza di un mio esame comparativo che sottolineava le responsabilità tra i vari generali di corpo d'armata più anziani nel ruolo, tenendo conto ovviamente del *curriculum*».

Nella sentenza si legge poi che «questi parametri, a cui si rifà Viglione, sono del tutto insufficienti a giudicare la candidatura di Giudice; intanto si constata che l'inserimento del suo nome nella terna è avvenuto a livello di capo di stato maggiore della difesa e che questa inclusione è stata tenuta celata al giudice istruttore, ribaltandola su Borsi di Parma». Viglione fece un giochetto e non fu accusato in quanto ritrattò tutto in sede dibattimentale. Giudici seri quelli di Torino e non elementi risibili. È inutile esaltare i giudici che hanno affrontato i processi relativi ad atti di terrorismo e poi sostiene che essi fanno ridere quando si occupano di Andreotti e Tanassi.

Il giudice Cuva prende in esame anche per Tanassi la sentenza del 1982 — egli non si inventa nulla e non fa deduzioni fantasiose — nella quale si legge che «nella prima deposizione Tanassi riferisce di aver sentito formulare il nome del generale Giudice in un colloquio personale o telefonico con l'onorevole Giulio Andreotti, allora ministro della difesa. Fu lui a farmi tale nome — afferma Tanassi — e siccome mi risultava che il Giudice Raffaele godesse di buona stampa nell'ambito delle forze armate e che inoltre fosse abbastanza giovane per permanere alcuni anni nella funzione, non ebbi alcuna obiezione da opporre». «Nella seconda deposizione Tanassi viene informato dal giudice istruttore che Andreotti si è espresso diversamente, attribuendo ad esso, Tanassi, la proposta di designare il Giudice ed insiste nel dire che il nome di Giudice gli venne fatto da Andreotti in quella conversazione di cui ha già parlato».

A questo punto vorrei fare un inciso. Andreotti disse che era stato Tanassi a proporre la designazione di Giudice. «Ta-

nassi modera questa affermazione» — continua la sentenza — «con un 'ritengo', ma subito dopo la rafforza precisando che ciò dovesse avvenire come era nella logica. Aggiunge che a lui non fu neppure proposta una terna di nomi, ma che si addivenne immediatamente e *de plano* al nome di Giudice in quella conversazione. Poi tutto proseguì senza intoppi in sede di Consiglio dei ministri. Messo a confronto con Andreotti il giorno successivo e preso atto che Andreotti gli inviò la famosa terna, a lui consegnata da Henke, Tanassi si barcamena: non ricorda di aver visto tale terna, ma ammette che se si troverà al competente Ministero la lettera di trasmissione, evidentemente doveva averla vista. Visionando la copia della lettera che Andreotti gli sottopone, deduce che la scelta di Giudice fu determinata dal fatto che era il primo in ordine di anzianità che poteva permanere quattro anni nella carica, mentre il generale Bonzani — primo della terna — poteva permanere due anni».

Mi consenta una parentesi. È vero che il potere politico ha una zona di discrezionalità nella nomina delle alte cariche: ma allora perché Tanassi ed Andreotti si sono barcamenati? Perché hanno cambiato più volte opinione, contrastandosi l'un l'altro in questa vicenda della nomina? Perché non dire immediatamente a quali criteri si erano ispirati? Questo è ciò che ha fatto sorgere i sospetti nei giudici. Bastava dire ai giudici che essi avevano operato questa scelta che rientrava nelle loro competenze per questi o per quei motivi: invece tutti, successivamente, hanno preso le distanze dal generale Giudice, pur avendolo appoggiato o, almeno, non avendo impedito che egli raggiungesse le alte cariche della Guardia di finanza.

La sentenza dice ancora a proposito di Andreotti, allora ministro della difesa: «Egli riferisce di aver ricevuto la terna dal capo di stato maggiore della difesa, ammiraglio Henke, e di averla trasmessa tale e quale a Tanassi al quale spettava di fare la proposta al Consiglio dei ministri, senza indicare alcuna preferenza, né verbalmente né con notazione di qualunque

sorta». Fu quindi lo stesso Tanassi a proporre il nome di Raffaele Giudice. Messo a confronto con Tanassi, egli insiste nelle sue dichiarazioni ed ottiene dall'antagonista una parziale resa... — vedete la civiltà di questi giudici! — ...nel senso che Tanassi non si sente di escludere che la terna di Andreotti gli sia stata effettivamente inviata. Concorda con Tanassi sul fatto che non vi furono obiezioni di sorta in sede di Consiglio dei ministri e mantiene il contrasto unicamente sul punto relativo alla precedente conversazione telefonica che Tanassi adduce sul punto e non su asserite indicazioni preferenziali a beneficio di Giudice. In buona sostanza, Andreotti sembra segnare un punto a suo vantaggio — scrivono i giudici — in esito al confronto. Ma egli lo perde poco dopo, cioè nella successiva deposizione resa al giudice istruttore in data 25 giugno 1981. Il giudice istruttore, infatti, non si è accontentato dell'appunto per il signor ministro della difesa, che Andreotti ha prodotto in sede di confronto, ma ha acquisito la missiva riservata (cui si riferiva anche il collega Franchi) che Andreotti ha spedito a Tanassi in data 5 giugno 1974. In essa si legge: «Caro Tanassi, faccio seguito alla nostra conversazione telefonica, inviando la terna redatta dagli stati maggiori». Interpellato sul significato di questa conversazione telefonica, la quale sembra corrispondere a pieno a quella che Tanassi ha più volte evocato, ed Andreotti negato, questo ultimo risponde di non ricordare la telefonata, ma la spiega osservando che evidentemente si trattò di un preannuncio dell'invio al ministro Tanassi della terna in oggetto.

A proposito di risibilità, i giudici si permettono di fare alcune deduzioni, ma la cosa è tutt'altro che evidente: seguiamo le date! L'indicazione di Viglione per Henke porta la data del 3 giugno 1974; l'appunto di Henke per Andreotti è per lo stesso giorno e lascia intendere che allo stato maggiore della difesa non si effettuò più alcun ripensamento o cernita ulteriore rispetto alla segnalazione dell'esercito. La lettera riservata di Andreotti e Tanassi reca la data del 5 giugno 1974 e fa men-

zione della pregressa telefonata. Dunque, quest'ultima si colloca tra il 3 ed il 5 giugno.

Onorevoli colleghi, potrei continuare nella lettura della sentenza, dal momento che Cuva ripete tutti questi elementi. Tuttavia bastano solo questi dati per potersi chiedere chi può indagare su queste cose. Certo, non il Parlamento in un processo sommario.

Dobbiamo prendere visione degli atti e dire se nella nomina del generale Giudice si sono compiuti degli atti discrezionali ma finalizzati a sostenere un mondo affaristico legato al partito socialdemocratico, alla democrazia cristiana, in parte al partito socialista oppure no. Questo è il punto di fondo. Qui si sono mossi personaggi importantissimi: Musselli, Freato e i petrolieri.

Tanassi e Andreotti sapevano del contrabbando? Io credo proprio di no. Ma questo che c'entra con il discorso dell'affarismo? Che c'entra con il discorso delle pressioni, delle raccomandazioni, degli elementi di vita torbida che sono nati, cresciuti e alimentati da questo sistema di potere? È di questo che dobbiamo renderci conto, onorevoli colleghi.

Probabilmente gli onorevoli Tanassi e Andreotti sono rimasti dentro le loro stesse panie. Certo, tutti dicono che l'onorevole Andreotti è talmente intelligente da non rimanere mai impaniato (ed è ben per lui), ma io credo che questa sia una possibile spiegazione. A me, tra l'altro, non interessa la spiegazione: a me interessa prendere atto di una sentenza, di quanto sostiene un giudice istruttore, per dire che, secondo me, gli onorevoli Andreotti e Tanassi devono andare a sostenere un processo. Essi non hanno potuto partecipare ad un processo, trattandosi di reati ministeriali. E questo è il punto, onorevole Andreotti: lei non ha potuto partecipare ad un dibattimento per difendersi; essendo soggetto a una giurisdizione speciale, lei non ha mai subito un processo. E qui ha ragione Bonifacio: lei è stato leso nella sua persona, l'onorevole Tanassi è stato leso nella propria persona. Però che cosa ci si chiede da parte della demo-

crasia cristiana? Un colpo di spugna: Andreotti è stato sentito dai giudici istruttori, Andreotti è stato sentito dai giudici di Torino, ma non deve andare a sostenere le sue buone ragioni di fronte ad una corte, in questo caso di fronte alla Corte costituzionale, essendo stato egli ministro.

Ma che cosa c'è di drammatico in tutto ciò? C'entra forse la stabilità del Governo? C'entrano grandi discorsi, grandi traumi per l'organizzazione dello Stato italiano? No, si tratta semplicemente di mandare due cittadini, ministri, a difendersi.

Onorevoli colleghi, da questo punto di vista mi trovano molto sensibile la difesa delle persone ed il garantismo. Ed io voglio essere garantista anche nei confronti dell'onorevole Andreotti, quindi il processo bisogna farlo. Da questo punto di vista ha ragioni da vendere, anche rispetto ai colleghi del partito comunista, il senatore Bonifacio, quando dice: «Dobbiamo chiudere, perché non possiamo tenere appesi ad una corda, e quindi probabilmente esposti al ricatto, a pressioni, i personaggi che qui sono stati coinvolti».

Ma altri argomenti vorrei addurre, e non per stabilire se costoro siano o meno colpevoli. Dice sempre la sentenza di Torino, a proposito della finalità della nomina: «A seguito della disamina, alcune circostanze sono emerse con chiarezza, e precisamente le seguenti: né a Tanassi, né ad Andreotti il nome di Giudice venne indicato dal comandante generale uscente» (cioè Borsi di Parma). «Viglione inserì tale nominativo nella terna sotto la sua responsabilità, sulla base di asseriti criteri tecnici rivelatisi oggettivamente infondati. Andreotti ratificò tale conclusione con il suo concerto; Giudice prevalse su Bonzani, considerato il favorito in virtù di un criterio anch'esso oggettivamente fragile. La designazione di Giudice fu una sorpresa per tutti gli addetti ai lavori. Risulta che cospicue somme di denaro furono incassate da determinati partiti politici». Questo è vero o non è vero? Oppure conta quanto è stato incassato?

L'onorevole Bonfiglio allora, non può venirci a fare della facile ironia su tutto

ciò, cari colleghi! Qui si tratta di fatti, lo ripeto, vagliati attraverso un dibattito. Non vi ricordo le altre vicende, data l'ora tarda e dato che anche il collega Teodori ha parlato del M.FO.BIALI. Anche questi sono atti acquisiti dalla magistratura di Torino.

Dobbiamo dire che ci troviamo di fronte ad un fenomeno che è tipico degli anni '70 e, purtroppo, degli anni '80; ci troviamo cioè di fronte ad una imprenditoria spregiudicata, aggressiva, che utilizza tutti i canali politici per sfondare. E ciò è successo in Sicilia e a Milano, con i capitali mafiosi. Ci troviamo cioè di fronte ad un mondo finanziario fatto di speculatori che non badano a mezze misure pur di arrivare a conquistare il potere. E ci arrivano con gli appoggi politici. Sono nomi forse strani, onorevoli colleghi, quelli di Sindona, quelli di Caltagirone, di Belli? E non per dire che tutti portano ad un «grande vecchio», ma per sottolineare che tutti fanno parte di uno stesso sistema di potere politico e finanziario. È tale mondo che è stato messo in crisi in questi anni, giustamente messo in crisi. E non dobbiamo aver paura di procedere anche agli altri livelli, per quanto a questi livelli è stato commesso, senza demonizzare, senza in alcun modo criminalizzare nessuno. L'onorevole Andreotti deve rispondere, insieme all'onorevole Tanassi, di determinate accuse e solo di queste. Per spiegare le stesse, bisogna ricorrere al sistema che si è venuto costituendo.

Però, onorevoli colleghi, ho sentito cose imprecise, profondamente imprecise. Qui non si può venire a ciurlare..., o a credere che i deputati non abbiano avuto tempo di leggersi gli atti. Per parte mia, voglio dire alcune cose che ritengo importanti. Della ritrattazione di Viglione ho già parlato. Ma si guardi alle ambiguità, alle accuse reciproche tra Andreotti e Tanassi: «non ricordo» e poi «ricordo», nel momento in cui i giudici producono le prove. In verità la telefonata tra Andreotti e Tanassi vi fu e, probabilmente, rappresentò la messa a punto della scelta di Giudice, tanto è vero che Tanassi corresse le desi-

gnazioni, cui si è prima riferito anche il collega Franchi. L'organo politico, scegliendo, avrebbe per altro dovuto indicare anche i parametri e dimostrare che ad essi si era attenuto. Ed in verità tutto ciò non è stato fatto. Si vuole criminalizzare qualcuno, si vogliono criminalizzare i politici siciliani che entrano nella nomina, Gioia e Lima, oppure Palmiotti e Tanassi? No.

Si è detto del cardinale Poletti. La sua funzione di cardinale ci ispira rispetto, ma è vero che lo stesso ha avuto un atteggiamento limpido e lineare? Onorevoli colleghi, il cardinale Poletti scrisse la famosa lettera nel 1972, affermando che lo avevano assicurato che Giudice era persona molto degna. A questo punto, il senatore Bonifacio ha ironizzato ed ha detto che Andreotti aveva scritto una lettera molto burocratica. Ed allora io vi leggo un passo di questa lettera di Andreotti che risponde cinque giorni dopo, dunque con una certa sollecitudine (e siamo a luglio-agosto, di solito un tempo di vacanze): «Ho ricevuto la sua viva e calda segnalazione. Non mancherò di vedere che cosa si possa fare in ordine alla sua aspirazione...». Che cosa c'è da ironizzare su questa risposta al cardinale Poletti? Ma è poi vero che Poletti si è comportato linearmente nel processo? No, non è vero. A pagina 307 dell'ordinanza di Cuva, si legge che Poletti prima ha negato la lettera poi, di fronte alla prova, ha detto di ricordare. Insomma, abbiamo dei continui «so» e «non so», dei continui atteggiamenti di negare e poi correggere tali negazioni, nel momento in cui vengono prodotte prove.

E poi, onorevoli colleghi, è vero quanto sostenuto da Bonfiglio, sia nella sua relazione orale che in quella scritta? Ho letto con attenzione ed anche con una certa gioia quel che ha detto l'onorevole Bonfiglio, quando ha chiesto «che credibilità hanno i testi?». A pagina 8 della relazione lo stesso afferma: «Il discorso non può prescindere dalla qualificazione etica del preteso personaggio-chiave...», riferendosi al losco faccendiere Bolzani Primo. Mi sono subito detto: certo Bonfiglio è

diventato un garantista e finalmente viene ad arricchire le nostre fila. Si pensi ai loschi personaggi che hanno agito nei processi per terrorismo! Bonfiglio ha ragione, probabilmente: come si fa a costruire un processo in cui l'accusatore è anche reo ed ha sicuramente un suo interesse a mentire, come accade nel caso dei pentiti? Sarà successo quanto è successo per molti pentiti... E invece dagli atti (non risibili!) rilevo che i confronti sono stati fatti, dunque non si tratta di un processo costruito sui «si dice». C'è un confronto Bolzani-Giudice, il 7 dicembre 1982, sulla vicenda della promozione di De Nile: Giudice nega e Bolzani conferma. Bonfiglio descrive Bolzani come un losco figuro: ma non era certamente in contatto con democrazia proletaria! Quel losco personaggio è stato messo a confronto con gli altri, nell'istruttoria e nel dibattimento, ed ha confermato le sue affermazioni. E lo stesso dicasi per Foligni, per quanto riguarda la vicenda M.FO.BIALI: egli ha confermato in dibattimento le sue accuse ed ha spiegato come doveva essere organizzata la truffa dei 20 milioni di tonnellate di petrolio libico e come Giudice entrava in tutto ciò. Ed è emerso dai ripetuti confronti che esisteva un filone di corruzione che si protraeva dal 1972, e che a tal fine erano state fatte persino delle collette. È emerso che a partire dall'autunno del 1973 — e lo cito perché mi interessa, ancora una volta, rifarmi alle affermazioni del collega Bonfiglio — furono erogati dapprima 420 milioni e successivamente 150 milioni. E l'onorevole Bonfiglio, nella sua relazione...

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione sta per scadere, onorevole Russo.

FRANCO RUSSO. Concluderò rapidamente. Dicevo che l'onorevole Bonfiglio, nella sua relazione, afferma che l'episodio dei 420 milioni, di cui hanno beneficiato i partiti, avviene in epoca anteriore alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Come a dire che, anche se è stato commesso un reato, esso non è rilevante, in quanto finalizzato all'utilità dei partiti,

tanto più che non esisteva ancora il finanziamento pubblico! Ma è veramente possibile che i politici si autogiudichino in questo modo?

E per quanto riguarda Pazzanese, elemento cruciale in questa vicenda, c'è da dire che è stato «inchiodato», in un confronto, da Arena, che certo è un losco faccendiere, ma tutti lo sono, in questo contesto! Potremmo forse sostenere che, se un certo pentito è un «infame», un processo non si debba fare, anche se sia in grado di portare prove importanti?

I giudici di Torino hanno dunque fatto delle cose stravaganti, risibili, insostenibili? No, essi hanno costruito un processo, lo hanno sviluppato nell'istruttoria e nel dibattimento, hanno persino utilizzato il rito accusatorio (quello che noi vorremmo introdurre) con questi continui confronti. La sentenza di Torino non si basa solo sui risultati dell'istruttoria, ma anche sui confronti che si sono svolti in aula.

Mi sembra, in conclusione, che noi dobbiamo pronunciarci sull'opportunità che si svolga il processo — dovuto, secondo me — nei confronti dell'onorevole Andreotti e dell'onorevole Tanassi. Questo proprio per un rispetto dei diritti della persona. Non è una affermazione paradossale o ironica. Troverei stupefacente che un tribunale italiano acquisisse alcuni indizi, alcune prove e alcune risultanze processuali su dei ministri e questi ultimi, proprio in virtù della loro qualità, divenissero dei superuomini, degli dei cui non si può fare un processo!

L'onorevole Andreotti può anche vincere, in questo *round* parlamentare, ed evitare sia la messa in stato di accusa, sia il supplemento di indagini richiesto dal partito comunista. Non sarà però riuscito a dimostrare mediante lo svolgimento di un processo la sua innocenza e la sua ragione; e se è vero che la giustizia è ragione e non forza, io dico che ne uscirà male in tutti i casi. Solo affrontando il processo potrà dimostrare la sua innocenza, in questa vicenda; altrimenti sarà evidente che Andreotti e Tanassi si saranno salvati per un fatto di schiera-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

mento politico e non certo per un fatto di giustizia.

Onorevoli colleghi, si attaccano i franchi tiratori e via dicendo. Noi diciamo che il voto palese non è mai stato chiesto sulle persone e in questo caso stiamo votando sulle persone. Credo che i parlamentari che si trovano su queste posizioni debbano offrire la possibilità alla giustizia italiana di poter operare perché non esistono degli intoccabili all'interno dello Stato.

I partiti laici, il partito repubblicano, che hanno sollevato la questione morale, non possono essere presi nella gabbia del pentapartito; hanno lottato negli anni passati per garantire, per ritagliarsi uno spazio autonomo rispetto alla democrazia cristiana proprio con riferimento alla questione morale. La Presidenza laica di Spadolini ha rotto un monopolio di potere della democrazia cristiana, il Presidente Spadolini ha aperto la vicenda della P2. Ebbene, noi oggi dobbiamo saper trarre da questa battaglia un atteggiamento conseguente.

Certo, il regime democristiano mostra tutte le sue crepe; la democrazia cristiana non è più al di sopra della legge, ma anche lei deve essere sottoposta alla legge. Questo è il primo punto e non ha alcun senso fare riferimento agli schieramenti di partito. Che ci sia crisi è dimostrato dal fatto che anche la democrazia cristiana deve rispettare la legge e i giudici di Torino per fortuna ce ne offrono l'occasione.

Non voglio dir niente su Andreotti che è persona conosciutissima, non ci interessa soffermarci sulla bontà e sulla intelligenza o meno di questa persona; ci interessa dire che, nel momento in cui i giudici hanno rilevato alcune ipotesi di reato, deve celebrarsi il processo. Vedremo se il pentapartito riuscirà a ricattare tutti i suoi membri e se questo Parlamento voterà veramente secondo coscienza.

Noi di democrazia proletaria voteremo per la messa in stato di accusa di Andreotti e Tanassi e speriamo che tutto il Parlamento faccia altrettanto (*Applausi dei parlamentari di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta e avverto che la stessa riprenderà alle 9 di domani per proseguire fino alle 14. Riprenderà alle 16, dopo la sospensione, e proseguirà fino alle 22.

La seduta, sospesa alle 21,15 di mercoledì 21 novembre, è ripresa alle 9 di giovedì 22 novembre.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, colleghi, è approdato con questa vicenda al Parlamento in seduta comune un aspetto certamente inquietante di uno degli scandali più gravi tra i numerosi che hanno costellato le cronache politiche e giudiziarie di quest'ultimo decennio. Ne discutemmo in sedute tese e talora drammatiche nel novembre 1980, quattro anni fa, allorché, assieme alle impressionanti notizie sull'enorme dimensione della frode fiscale, si era venuta ad aggiungere e ad inserire la vicenda tragica dell'omicidio del giornalista Pecorelli, allorquando cioè venimmo a conoscenza di una ennesima, purtroppo non l'ultima, impresa dei servizi segreti, i cui *dossier*, distrutti e trasmigrati in copia, costituirono elemento di profonda preoccupazione: e nello stesso tempo apprendemmo la sconvolgente notizia che in quei *dossier* vi era la prova che la massima espressione della Guardia di finanza, il comandante che ne aveva retto le sorti per quattro anni, si era reso colpevole proprio di quei reati che il Corpo è istituzionalmente chiamato a prevenire ed a reprimere. E tra le tante domande che in quel dibattito emersero, che allora vennero formulate, la più insistente era volta a comprendere come fosse stato possibile che per sei-sette anni una frode così colossale, che aveva raggiunto i 2 mila miliardi, avesse potuto essere consumata senza che gli organi, gli

uffici preposti alla vigilanza e alla lotta al contrabbando si fossero mai accorti di nulla, senza che le notizie apprese dagli stessi servizi fossero state comunicate agli uomini di Governo.

La risposta, già allora in parte evidente, lo è divenuta sempre di più mano a mano che magistrati e militari della Guardia di finanza riuscirono a dipanare la fila intricata della frode, giungendo a concrete conclusioni. Una operazione così estesa e complessa non avrebbe neppure potuto essere progettata, neppure forse immaginata, se i petrolieri ad essa interessati non avessero ottenuto con la corruzione la complicità di funzionari di vario livello e di ufficiali di vario grado, sino ai livelli più elevati, sino ai vertici, se non si fosse potuto porre non solo uomini corrotti in posti chiave, ma occupare le massime cariche con uomini disposti a bloccare o a dirottare controlli, a manovrare trasferimenti e spostamenti del personale scomodo.

Questo obiettivo decisivo fu perseguito con i mezzi più spregiudicati, con costanza ed efficienza, e lo fu certamente tra l'autunno del 1973 e l'estate del 1974 per conseguire la direzione degli uffici UTIF di Torino e di Milano e soprattutto per conquistare il comando generale della Guardia di finanza. I petrolieri avevano ben chiara la strada da seguire, quella cioè di convincere, orientare a favore delle proprie scelte gli uomini da cui in ultima analisi dipendeva la decisione, e tale strada passava necessariamente per il coinvolgimento di uomini politici o di uomini che per altre ragioni avevano forte influenza su chi doveva decidere: e coinvolgere non significava soltanto persuadere, ma far muovere denaro per rendere le pressioni più incisive, più produttive; in una parola, corrompere.

Il risultato fu assolutamente positivo. Pressioni e denaro o pressioni con denaro ebbero effetti sicuri ed eccezionali. L'ingegnere De Nile scavalca sedici concorrenti, viene trasferito e ritrasferito, l'organigramma della corruzione si completa alla perfezione, i posti vengono regolarmente coperti. E per ottenere questi risul-

tati vengono coinvolti personaggi di rilievo. Basti leggere i capi di imputazione collegati alla vicenda di De Nile per rendersene conto: ex sottosegretari, ex segretari di ministri, ex deputati e deputati in carica, altri uomini comunque noti per esplicare funzioni politiche di notevole rilievo ed ancora alti burocrati, alti prelati, insieme ad un notevole stuolo di imprenditori e funzionari. Chi doveva decidere era stato davvero toccato. Ma ben più importante ed impegnativa, rispetto alla vicenda De Nile, era per i petrolieri l'occupazione di un posto davvero decisivo a livello nazionale: la carica di comandante generale della Guardia di finanza. A questa avevano da tempo pensato i petrolieri con tentativi che nel 1972 non erano riusciti perché non erano stati investiti per tempo tutti i centri decisionali; ma per il nuovo cambio della guardia che si sarebbe verificato nel luglio 1974 tutto doveva essere per tempo previsto ed organizzato per conseguire un successo certo, per dare garanzie sicure allo sviluppo del contrabbando.

Giudice d'altra parte si era rivelato più che mai ansioso di ricoprire la carica e disponibile insieme a Lo Prete a svolgere i compiti che a lui non lo Stato, ma i sofisticati *manager* del contrabbando si accingevano a chiedergli. La storia registrerà che il generale Giudice conseguì uno straordinario successo; nonostante che, per riconoscimento unanime dei massimi vertici dell'esercito e della difesa, altri fossero di lui assai più degni dal punto di vista tecnico e militare, vinse la partita e fu designato su proposta del ministro delle finanze di concerto con quello della difesa.

La straordinaria mobilitazione dei petrolieri — dirà la storia — risultò vincente, superò difficoltà ed ostacoli. E sempre la storia dirà che Giudice non venne meno alle aspettative riposte in lui. Dopo pochi mesi allontanò gli uomini scomodi: il colonnello Florio, allora capo del servizio informazioni, poi il sottocapo, poi l'aiutante e via via fino ai casi dei colonnelli Vitali ed Ibba, che furono i più clamorosi ed i più significativi. Coprì e

partecipò a loschi traffici. Riscosse denaro e prebende quale compenso dei servizi resi, e gli atti giudiziari hanno svelato vicende incredibili attuate da chi doveva essere il massimo tutore della finanza pubblica. Riuscì a continuare la sua attività illecita per tutti i quattro anni, anche quando i servizi di sicurezza scoprirono, pochi mesi dopo la sua nomina, le sue malefatte ed anche quando l'ammiraglio Casardi, dirigente dei servizi di sicurezza, denunciò — a suo dire — a uomini di Governo quanto meno alcune delle malefatte scoperte dai servizi.

Ho voluto tracciare, colleghi, una brevissima sintesi di questa allucinante vicenda non già per volere, come è stato insinuato dal collega Bonifacio, dalle malefatte commesse dal generale Giudice dopo la sua nomina trarre motivo per dare corpo ad ombre che si riferiscono alla precedente fase della sua designazione, ma per comprendere e far comprendere perché in quei mesi che precedettero la sua nomina corse tanto denaro, perché tanta gente importante si diede così tanto da fare per questo generale che, tra l'altro, non era neppure tanto conosciuto.

Le malefatte di Giudice non sono indipendenti dalla sua nomina. Quella nomina fu voluta da lui e soprattutto da tanti altri perché quelle malefatte venissero compiute. E, probabilmente, per consentire che esse venissero continuate, non ebbe seguito alcuno la scoperta compiuta dai servizi di sicurezza di gravissime infedeltà commesse da un così alto ufficiale.

Alcuni dei giudici che, con il loro intervento e con quello di valorosi e leali ufficiali e militari della Guardia di finanza, posero fine a questa enorme frode, a questa sfrontata corruzione, ritennero nel corso delle indagini ciò che oggi tutti riteniamo e cioè che la nomina del generale Giudice rispondeva ad un preciso obiettivo dei petrolieri, che per questi avevano costituito un consorzio, una cooperativa di corruttori. Ritennero che il procedimento di nomina presentava anomalie e che Giudice era stato preferito ad un can-

didato che, per giudizio unanime, aveva titoli maggiori; accertarono che per la nomina di Giudice tre partiti avevano ricevuto molti soldi, e più ancora ne avrebbero ricevuti, da due grossi petrolieri; constatarono che altri soldi erano arrivati nei pressi dell'anticamera di un ministro. Ritennero perciò di individuare indizi di interesse privato in atti di ufficio e/o di corruzione a carico dei ministri che avevano concertato e proposto la nomina di Giudice, e mandarono gli atti alla Commissione inquirente, proseguendo l'indagine, in ordine agli altri imputati, per concorso.

La Commissione parlamentare inquirente non ritenne di dover chiedere la acquisizione del processo relativo ai — chiamamoli così — «laici», per connessione, né i giudici di Torino ritennero di sospendere il loro processo in attesa di una poco prevedibile nel tempo definizione del processo penale di accusa nei confronti dei ministri. Così i due processi continuarono separatamente.

La Commissione parlamentare venne investita così dai giudici di Torino di un problema di cui non poteva sfuggire la grande delicatezza, sotto gli aspetti politico e giuridico. Ho detto «dai giudici di Torino» perché — vale la pena di ricordarlo — in varia misura due pubblici ministeri, tre giudici istruttori ed una sezione giudicante del tribunale di Torino, quindi complessivamente otto giudici, sostennero l'esistenza di indizi a carico dei ministri. Non si trattava, quindi, di una banale questione di favoritismo; ma qui l'interesse privato e/o la corruzione si collocavano in un quadro inquietante di manovre e di obiettivi, le une e gli altri diretti ad operazioni e con caratteri che assumevano indubbiamente una portata destabilizzatrice.

Occorreva perciò indagare con attenzione per vedere se davvero la trama, che aveva conseguito il suo obiettivo, lo aveva potuto fare deviando e distorcendo il processo di formazione della volontà dei ministri, annullando un potere discrezionale, che tale è quando è libero e non quando è predeterminato. Ed ancora, se i

ministri fossero stati a conoscenza, ed in quale misura, del torbido intreccio e delle mene corruttrici che si tendevano al di sotto della procedura amministrativa, per influire sul suo esito.

Ma proprio l'importanza politica della vicenda, il turbamento che aveva prodotto nell'opinione pubblica, lo sdegno e lo sconcerto delle forze politiche, la considerazione generale di un interesse massimo delle istituzioni alla verità, avrebbero dovuto fare in modo che l'indagine venisse condotta con rapidità e con produttività, con una serietà ma senza remore, con una particolare sensibilità che dovrebbe essere proprio quella di una giustizia politica rettamente intesa e rettamente amministrata.

Quando iniziammo a discutere, colleghi, di questo processo, nel novembre 1981, era ancora vivo il ricordo dei propositi solenni che avevamo letto o ascoltato nei dibattiti di un anno prima: nel novembre 1980. La questione morale — aveva detto il senatore Gualtieri — consiste solo in questo: che il potere che è chiamato a mettere ordine sia credibile e sia totalmente esente da corresponsabilità. Credibile voleva dire andare in fondo nella ricerca della verità.

L'onorevole Bozzi denunciava che la corruzione in Italia era diventata un'istituzione; diceva: «Forse — lo dico con angoscia — l'istituzione più attiva». E il senatore Spadolini invitava i giudici a valutare senza indugi tutti i documenti che riguardavano il torbido intreccio tra affari e politica.

Ma la Commissione si mosse con la consueta lentezza, che ormai è una tecnica scontata. Trascorsero sei mesi perché la procedura si avviasse: la relazione del collega La Penta è del maggio; la seconda seduta si tiene il 30 giugno, a poco più di un mese dalla scadenza del 10 agosto, giorno entro il quale bisognava terminare. E in tale seduta vi è una richiesta di acquisizione di documenti da parte dell'onorevole Violante. Si giunge così al 22 luglio, a 18 giorni dalla scadenza; è sperabile che finalmente si proceda all'istruttoria, ma in quella seduta viene

avanzata una pregiudiziale, la richiesta alla Commissione non già di acquisire atti ed elementi istruttori ma di presentare una denuncia penale per quattro reati (ovviamente con le relative aggravanti) nei confronti dei giudici che ci avevano trasmesso gli atti.

Su questa incredibile proposta, si discusse per tutta quanta la seduta. La proposta cadde nel nulla e la successiva seduta fu fissata per il 27 luglio: e qui si discusse per tutta la sera sui mezzi istruttori da emettere, decidendo alla fine di sentire gli onorevoli Andreotti e Tanassi, l'ammiraglio Henke e il generale Viglione, che furono sentiti il giorno successivo. E il 3 agosto 1982 furono respinte altre nostre richieste istruttorie, la maggioranza chiese l'archiviazione, si votò e tutto finì. Si andò in ferie.

Questa la prima fase di questa significativa storia giudiziaria. Ma la seconda fase è più significativa ancora. L'ordinanza di archiviazione attende più di quattro mesi prima di essere pubblicata (lo sarà soltanto il 9 dicembre). Se noi avessimo voluto impugnarla, lo avremmo fatto per chiedere al Parlamento che ammettesse quei mezzi istruttori che ci erano stati negati (come chiediamo adesso) ma il 2 dicembre l'istruttoria, a seguito dell'invio di nuovi documenti da parte dei giudici di Torino, viene riaperta e davvero sarebbe a quel punto stato inutile impugnare l'ordinanza e far svolgere un dibattito nel Parlamento in seduta comune per conseguire un risultato che avevamo già conseguito e che si ricollegava, ancora una volta, non ad un qualsiasi intento persecutorio ma solo alla ferma determinazione, all'ostinazione e — consentiteci — alla illusione che continuiamo ad avere, nonostante tutto e nonostante tutte le delusioni che abbiamo avuto, di volere accertare la verità, di voler fare chiarezza, di voler conoscere le cose come si sono svolte.

Purtroppo però anche questa volta non è stato così. Le indicazioni si riaprono una sola seduta prima dello scioglimento delle Camere; si riprende il 26 ottobre 1983 e già a gennaio, dopo l'acquisizione

di qualche atto, il nuovo relatore chiede l'archiviazione. A due giorni dalla scadenza del termine, si pretende che si discuta e che si voti, senza nessun atto istruttorio di audizione. La nostra reazione conduce alla richiesta alla Camera di un supplemento di istruttoria, che ci viene concesso; ma non per quattro mesi, come ha detto il senatore Bonifacio, bensì per due mesi, quindi non utilizzando del tutto i tempi previsti dalla legge.

Durante questi due mesi l'unica attività è costituita dalla audizione del generale Borsi di Parma, audizione cui si è giunti ancora una volta dopo accanite discussioni e dopo ben venti votazioni, con le quali vennero implacabilmente respinte altrettante nostre richieste istruttorie e che trovano la loro specifica ragione nel rilievo e anche nella novità della ordinanza-sentenza nel frattempo emanata dal giudice istruttore Cuva dell'ufficio istruzione di Torino.

Eppure, onorevoli colleghi, il bisogno di fare nuove indagini e di farle noi, Commissione parlamentare inquirente, senza rimetterci solo alla valutazione di quelle altrui, era emersa ed era stata sottolineata anche da commissari insospettabili, solitamente inclini a fare maggioranza. Infatti, dopo che era giunta alla Commissione l'ordinanza di Cuva, e dopo che era stata letta e dopo che erano state avanzate le nostre richieste di audizione e dopo che altri commissari avevano sollevato dubbi su pretesi travalicamenti commessi dagli inquirenti, il socialista onorevole Domenico Romano affermava di propendere perché la Commissione acquisisse direttamente elementi di giudizio attraverso l'escussione di testimoni, «che possono essere quelli indicati (non gli bastavano quelli da noi indicati!) o altri». E aggiungeva ancora: «Dobbiamo fare in modo che la Commissione acquisisca tutti gli elementi di giudizio necessari per affrontare la questione con tranquillità e con serenità e cioè senza gli equivoci e i condizionamenti che possono derivare da un'istruttoria fatta in altra sede».

Il senatore Fontanari, anche lui certamente non sospettabile di preventiva vo-

lontà persecutoria, aggiungeva: «Questa sentenza ha aperto ai miei occhi un quadro inquietante di quel popolo, per quanto riguarda l'amministrazione della finanza italiana. E se è vero quanto appare dalla requisitoria del giudice Cuva, al confronto la stessa questione della loggia P2 appare un'inezia. I fatti perciò impongono alla Commissione una ulteriore analisi».

Non eravamo dunque solo noi, commissari di un'opposizione testarda, a sentire che era un assurdo impedire di accertare, di ricercare, di inquisire, come dice la stessa parola che qualifica la nostra Commissione. Ma, nonostante queste prese di posizione corrette, poco dopo la nostra proposta venne respinta, le nostre proposte vennero respinte una dopo l'altra, implacabilmente. Perché, onorevoli colleghi? Le giustificazioni sono ormai formule di stile. Che cosa si dice? Si tratta di persone che i giudici hanno già sentito, basta leggere le loro carte: obiezioni che indubbiamente non hanno nessun senso, perché il nostro compito è finalizzato all'accertamento dei reati ministeriali ed è diverso perciò da quello dell'autorità giudiziaria ordinaria, che si muove con un'ottica diversa e con altri punti di riferimento. Poi tutto ciò scopre l'ipocrisia e la riluttanza quando per altre indagini — come per l'ENI-Petromin — sono state sentite e risentite persone che erano già state sentite dall'autorità giudiziaria ordinaria, dalla Commissione Scardia, dalla Commissione bilancio della Camera, con le audizioni di cui all'articolo 143, dalle prime indagini fatte dall'Inquirente, chiuse e poi riaperte.

Per questa indagine si vola a Rio de Janeiro per contestare un contrasto di versioni tra l'onorevole Formica e l'avvocato Ortolani; si spazia dalle Bahamas a Panama, all'Austria, alla Svizzera, al Lussemburgo: si continuano a fare *raid* che non servono a nulla perché la verità non sta lontana dall'Italia, e neppure da Roma e neppure da questo palazzo.

E il buon senatore Bonifacio, che oggi sostiene l'eccezione della non riproponibilità del supplemento istruttorio, non si

ricorda che ha votato per due volte un supplemento di indagini per l'ENI-Petromin, senza per altro che la sua coscienza giuridico-costituzionale avesse dei susulti (*Applausi all'estrema sinistra*). Allora, colleghi, bisogna pure spiegare le vere ragioni per cui si può andare a sentire Ortolani a Rio de Janeiro e non si vuole sentire De Nile. Ce lo dovete dire, bisognerà pure spiegarlo ai parlamentari che sono qui raccolti, e avere il coraggio di dire che Ortolani non serve a nulla perché dirà soltanto quello che vuole lui, che vuole la P2; e c'è il pericolo che De Nile ripeta davanti ai 20 commissari le cose che ha detto al giudice. Non ci si potrà rifugiare dietro il fatto che c'era uno stato di prostrazione carceraria, che i giudici cattivi lo avevano interrogato con modi bruschi e in qualche modo inquisitori, perché alla Commissione, state certi, non si interroga con modi inquisitori: quando i problemi sono complessi ed acuti allora tutto si organizza per cominciare tardi e chiudere presto. Pensate, per l'inchiesta inviataci dal giudice Palermo sono già trascorsi cinque mesi e non abbiamo neppure cominciato, e c'è da scommettere che di istruttoria non se ne farà troppa.

Questa è la Commissione inquirente, onorevoli colleghi, se non la conoscevate! Quando il senatore Bonifacio parla di principi di civiltà giuridica, lo inviterei a farsi nominare membro della Commissione per qualche mese; membro di quella Commissione dove vi sono commissari di maggioranza che, se hanno dubbi, improvvisamente si ammalano e vengono sostituiti da commissari che non hanno dubbi.

Così per questo processo sono andate le cose: cinque audizioni in 26 mesi; su 12 udienze solo una e mezzo impiegata per fare audizioni. Questa è l'Inquirente, la macchia più nera e più arrogante delle nostre istituzioni. E davvero — mi si consenta qui di parafrasare Bonifacio — lo dico non per Andreotti, o contro Andreotti, ma per la Costituzione.

È qui, allora, che il Parlamento deve affermare con forza la sua autonomia, deve resistere al ricatto, deve compren-

dere che, se sui temi della giustizia politica ci si rifiuta di indagare, non solo si è subalterni alla magistratura, non solo ci si avvale soltanto di essa per le indagini, ma si dà anche alla stessa magistratura l'alibi per la sovrapposizione delle competenze, per supplire all'inerzia, all'arroccamento, alla chiusura ed alla triste macchina della difesa di privilegi. Non si fa giustizia, ma si accoglie o si nega la giustizia altrui, a cui si finisce sempre per lasciare tutto il campo.

È qui che il Parlamento deve avere la capacità di non accettare che inquisire significhi solo far finta di svolgere indagini, sentire qualche persona per salvare la faccia, magari per accontentare l'opposizione che «abbaia», per poi archiviare nel segno del verbo sacro e intangibile della manifesta infondatezza.

Tornando al nostro processo — mi scuserete questa digressione — credo che parlare di manifesta infondatezza non abbia davvero senso logico, né giuridico, di fronte al complesso di indizi che escludono che questa abusata categoria possa essere applicata alla vicenda che ci interessa. Sono indizi che certamente — lo diciamo subito — vanno verificati, approfonditi e controllati, ed è da ciò che sorge l'esigenza di fare una istruttoria — e non dico neppure di completarla — per consentire al Parlamento di decidere obiettivamente e serenamente.

Dobbiamo e vogliamo ragionare sui fatti, per capire sino in fondo, il più possibile, su una questione che non si può rimuovere, né demonizzare, ma che richiede serenità e pacatezza. Ragionare sui fatti significa, innanzitutto, riflettere sul modo con cui, nella primavera-estate del 1974, si giunse alla nomina del generale Giudice. E se a ciò ci si accinge — non sulla base di un semplice richiamo al rispetto di procedure formali — non si può non rilevare una anomalia che traspare immediata, prima ancora che dall'analisi dei comportamenti tenuti nelle varie fasi del procedimento di designazione, dal fatto, eloquente e significativo, di una contemporanea, generale e davvero curiosa, presa di distanza dei

protagonisti delle vicende rispetto alle scelte, con il tentativo di rovesciare le responsabilità l'uno sull'altro.

Si è parlato qui della necessità di salvaguardare da interferenze del potere giudiziario la libera esplicazione della discrezionalità nell'attività amministrativa di Governo, nonché dell'insindacabilità delle determinazioni che conseguentemente vengono assunte. Ne riparleremo, per ora noto che in questo caso nessuno dei ministri implicati ha assunto su di sé la responsabilità di una scelta, ha fatto propri dei criteri, ha affermato di averli seguiti, buoni o cattivi che fossero. Davvero la nomina di Giudice ci è apparsa orfana, priva di padre e con madre ignota, che pure *semper certa est*; ognuno si è tirato indietro, o ha tentato di tirarsi indietro, dicendo di non entrarci, che è stato l'altro. E tutto questo in una vicenda che sarebbe stata lineare, semplice, qualora si fosse detto che Giudice fu scelto per motivi specifici, che quelli erano i motivi e che su di essi ora si può anche discutere. Sono emerse, invece, contraddizioni acute e si sono scontrate duramente diverse e contrastanti versioni dei fatti.

Al di sotto di questi inconsueti comportamenti c'è, a mio avviso — ed è un'opinione —, la grande difficoltà, l'impaccio e l'imbarazzo di dare una giustificazione plausibile ad una scelta che, appena resa nota, aveva suscitato immediatamente negli ambienti militari sorpresa ed amarezza. La difficoltà davvero grande è quella di dare una spiegazione plausibile ad un capovolgimento che sul terreno tecnico, militare ed anche umano appariva impensabile, almeno a quelli tra i militari che conoscevano bene l'ambiente, che conoscevano gli uomini.

Per questo, a mio avviso, nessuno dirà, nell'immediatezza almeno dei primi interrogatori: sì, l'ho scelto io, perché mi è sembrato giusto farlo. Ed anche quando si cercherà di trovare una via di uscita sulla questione della durata della carica, lo si farà — badate — senza assumere questo come criterio di scelta propria, come fa Tanassi, pensando retroattivamente a quale sarebbe stato anni prima

l'iter logico del suo pensiero, oppure come farà l'onorevole Andreotti, richiamandosi ad un possibile parametro oggettivo, ad una prassi da cui continua a prendere le distanze.

L'imbarazzo è già del generale Viglione, che pure inserisce nettamente al primo posto della terna il generale Bonzani, e lo esalta come il migliore dei tre, come il suo candidato naturale, e punta nettamente su di lui.

Sull'inserimento di Giudice il tono è tutt'altro che di certezza e di sicurezza. Tenterà Viglione la copertura con il generale Borsi di Parma, cercherà di dire che anche quel nome era stato suggerito da Borsi di Parma, potrà sottolineare le qualità sul terreno militare, ma lo farà — direi — per cercare di difendersi, di far dimenticare che l'inserimento di Giudice costituisce una forzatura, uno scavalco di otto generali con maggiore anzianità, i cui titoli sono uguali o superiori. E per alcuni di questi — mi pare per due — la durata in servizio sarebbe stata quella ottimale, indicata dall'ammiraglio Henke, di tre anni.

E poi, su Giudice era calato il silenzio eloquente del vertice della Guardia di finanza. Quando il generale Borsi di Parma andrà a parlare a Viglione, dirà che le sue preferenze erano per Bonzani e per Tomaino e che questa non era soltanto la sua opinione, ma era l'opinione del corpo della Guardia di finanza, per lo meno di quella parte che era stata consultata.

D'altra parte, pur essendo generale la preferenza per Bonzani nell'ambiente militare, nessuno pensava a Giudice. Lo dice con franchezza un po' militare il generale Lauro: «Di solito, quando se ne va un comandante generale e ne viene un altro, si cominciano a fare dei nomi. All'epoca dell'andata via di Borsi di Parma, non avevo mai sentito parlare di questo Giudice. Improvvisamente spunta questo Giudice. Non era atteso da nessuno. Questo ve lo posso assicurare, perché le voci corrono e si facevano dei nomi: uno che stava a Roma, uno che stava a Milano. Ma tutti i nomi si facevano fuorché

quello di Giudice. Improvvisamente è spuntato il nome di Giudice».

Dunque, è fondatamente presumibile che su questo improvviso, inatteso inserimento del generale Giudice nella terna abbiano giocato elementi di pressione, non solo antiche amicizie, poi rinverdite, come risulta ampiamente dal *dossier* M.FO.BIALI. Ma Viglione si salva l'anima mettendo al primo posto Bonzani, in una terna formata, come egli afferma, secondo una graduatoria di importanza e di scelta. E certamente l'ordine non era soltanto alfabetico.

L'ammiraglio Henke, capo di Stato maggiore della difesa, fa propria la scelta di Viglione. Ma anche lui afferma che «la terna era in ordine di preferenza delle autorità militari e che tale ordine riguardava l'anzianità, ma anche il merito, tanto che, teoricamente, avrebbe potuto essere messo in testa anche il più giovane». Comunque, Bonzani era certo il migliore dei tre, e nell'appunto trasmesso al ministro c'era solo il riferimento all'anzianità e non al merito. «Ma — aggiunge Henke — non c'era bisogno di scriverlo, anche perché il ministro (Andreotti) conosceva i generali di corpo d'armata benissimo, quanto li conoscevamo noi. Il ministro Andreotti «è stato per anni ministro della difesa; in generale, aveva un'ottima conoscenza degli ufficiali di grado delle forze armate. Quindi, non c'era bisogno di dirgli: questo è il più bravo. Lo sapeva bene». Per Henke e Viglione le cose sono chiare: «È vero, abbiamo messo Giudice al secondo posto e la cosa non si giustifica, ma chi doveva uscire era Bonzani, il migliore, quello ritenuto tale dall'esercito e riconosciuto tale dalla Guardia di finanza. La graduatoria segnalava le preferenze delle gerarchie militari ed il ministro della difesa lo sapeva bene; sapeva bene che Bonzani era il migliore e che, per questo, oltre che per anzianità, era in testa alla graduatoria». La responsabilità della scelta, quindi, non è loro; avevano fatto comprendere a chi doveva scegliere le loro preferenze ed i loro orientamenti e sapevano bene che chi avrebbe dovuto scegliere conosceva come stessero le cose.

Al di là, quindi, del formalismo burocratico, questa è la realtà. Tanto è vero che, quando Viglione seppe che il Consiglio dei ministri aveva prescelto Giudice, disse: «Dovetti prendere atto che era stata fatta una scelta in cui la valutazione politica aveva prevalso sulla valutazione tecnico-militare». E, quindi, non dice che era prevalsa un'altra valutazione, di carattere tecnico-militare, rispetto a quanto fatto da lui ma che era stata una valutazione politica.

Valutazione politica quale? Perché? Andiamo a vedere cosa dicono i ministri del concerto e della proposta. L'onorevole Andreotti, nella prima deposizione, lo sappiamo, è estremamente secco: «Non ebbi nessuna parte nella scelta del generale Giudice nell'ambito della terna proposta da Henke. Trasmisi la terna a Tanassi cui spettava fare la proposta al Consiglio dei ministri, senza indicare alcuna preferenza, né verbalmente, né con annotazioni di qualsiasi sorta. Non avevo conoscenza comparativa dei tre generali, conoscendo solo Tomaino. La proposta per Giudice fu di Tanassi, essendo già il mio concerto per tutti e tre i nomi della terna. Fu, quindi, lo stesso Tanassi a proporre il nome di Giudice». Secco, posizione netta: Andreotti afferma di aver fatto solo da passacarte, nessun giudizio, nessuna valutazione, nessuna preferenza. Aggiungerà in Commissione: «La posizione del ministro si unifica con la posizione della gerarchia militare, perché, avendo già fatto una selezione il capo di stato maggiore della difesa e dell'esercito, ed avendo fatto una terna, non avevo motivi personali di indicare l'uno piuttosto che l'altro». Presa di distanze secca.

Ma Tanassi, nel suo primo interrogatorio, aveva detto cose ben diverse: «Sentii formulare il nome di Giudice in un colloquio personale e telefonico con Andreotti. Fu, quindi, lui a farmi tale nome e, siccome mi risultava che aveva buona stampa ed era giovane, non ebbi obiezioni da opporre». Ed in un'altra deposizione dirà: «La decisione del ministro delle finanze non è autonoma; l'onorevole Andreotti è molto più esperto di me, perché

era già stato Presidente del Consiglio, ministro della difesa e delle finanze. Voglio dire che non c'era nulla di male che mi dicesse: Senti, Mario, questo è più anziano, sta solo due anni, facciamo quest'altro».

Il dato, quindi, è evidente e sconcertante: la presa di distanze immediata e repentina; così come immediato e repentino è il palleggiamento delle responsabilità. Nessuno rivendica il potere discrezionale, nessuno dice di aver scelto in un certo modo, perché gli pareva giusto. Nessuno fa riferimento ad un criterio seguito o ad un parametro adottato. E, siccome le prime deposizioni assumono sempre un particolare valore, questa presa di distanza, questo rinfacciarsi reciproco di responsabilità sono certo il riflesso del fatto che la scelta non era avvenuta affatto con riferimento a criteri oggettivi, con la consapevolezza di esprimere una ragionata opzione o una seria valutazione comparativa, ma per effetto di suggestioni diverse e lontane da criteri tecnico-militari.

La secchezza, poi, di Andreotti, nel voler apparire come un inerte e burocratico passacarte, è davvero poco credibile ed appare come una reazione di chiusura rispetto alla responsabilità della scelta che gli viene addossata da Tanassi; una responsabilità che, evidentemente, ha qualche motivo di non gradire.

Il secondo aspetto di questa vicenda è costituito dalla evoluzione che farà seguito a queste prime posizioni rigorose. Il rigore si attenuerà nel tentativo, forse, di prospettare tesi più credibili o di sanare le contraddizioni. Vi è, infatti, una seconda fase, nella quale l'onorevole Andreotti, pur mantenendo la posizione iniziale di chi non ha scelto, avanza la teoria della minore anzianità di Giudice rispetto a Bonzani. Ciò in modo certo cauto, ma certamente significativo per far comprendere che non solo si era soffermato sulla terna, ma che conosceva i motivi della scelta di Giudice e che questa scelta, in fondo, era giusta, fondata su esigenze obiettive e sulla prassi. In altri termini, ciò significava sostituire ad una posizione

sogettiva di assoluta estraneità ad ogni scelta, una posizione fondata su una giustificazione obiettiva, sulla esistenza di criteri, soprattutto di prassi, che potevano dare una parvenza di motivazione alla scelta di Giudice, anziché di Bonzani.

Occorre però dire che questo tentativo mi è parso tutt'altro che persuasivo e la giustificazione è stata contraddetta dalla realtà. Vi è, soprattutto successivamente, una strana ostinazione, da parte dell'onorevole Andreotti, a difendere la validità di un criterio che, a mio avviso, è contraddetto dai fatti. L'ostinazione cioè a sostenere una prassi secondo la quale il comandante del corpo della guardia di finanza dovesse rimanere in carica il più a lungo possibile.

Alla Commissione P2 l'onorevole Andreotti affermò: «se andiamo a vedere il numero di anni durante i quali, dal dopoguerra ad oggi, i comandanti della Guardia di finanza sono rimasti in carica, notiamo che il tempo medio è intorno ai 5-6 anni». Non so a quale dopoguerra si sia riferito l'onorevole Andreotti, dato che nel linguaggio comune non si fa certo riferimento né alle guerre di indipendenza, né alla guerra di Libia, bensì al primo ed al secondo dopoguerra. Se è così, devo dire che nel periodo tra le due guerre mai si sono toccati i cinque anni e che nel secondo dopoguerra vi è stato un solo caso — quello del generale Pelligra — in cui il comandante del corpo è rimasto in carica per quattro anni. Un solo generale è rimasto in carica tra i tre e i quattro anni, otto sono rimasti ai vertici del corpo tra i due e i tre anni e tre sotto i due anni. I conti li ho fatti in modo preciso, comunque possiamo rifarli insieme, ma in ogni caso la media è di due anni e mezzo. In nessun caso si sono mai toccati i cinque anni. Quando nella Commissione P2 si è affermato che si sono compiute delle ricerche in tal senso, in realtà si vuol far credere che le cose siano in un determinato modo; e questo, lo dico francamente, non mi è piaciuto molto, onorevole Andreotti.

Ma la cosa più singolare è che proprio l'onorevole Andreotti, quando ha parteci-

pato come protagonista alla nomina dei comandanti della Guardia di finanza, come ministro delle finanze, della difesa e come Presidente del Consiglio, si è ben guardato dal seguire la prassi del lungo periodo ed ha rispettato con rigore le medie. L'onorevole Andreotti come ministro delle finanze propone nel 1957 come comandante della Guardia di finanza il generale Fornara, che dura in carica due anni e tre mesi, come ministro della difesa propone nel 1959 il generale Mellano, che dura due anni e cinque mesi, nel 1962 il generale Massaioli, che dura due anni e nove giorni, nel 1964 il generale Turrini, che dura due anni e dieci mesi, e come Presidente del Consiglio propone il generale Borsi di Parma che durerà un anno e dieci mesi.

Più significativo è però il fatto che il successore del generale Giudice, il generale Floriani, nominato allorché l'onorevole Andreotti era Presidente del Consiglio, quando cioè egli aveva già affermato, con la scelta di Giudice, la convinzione che i comandanti della Guardia di finanza dovevano restare in carica il più possibile, raggiunse, e non credo per eventi naturali, il minimo storico, cioè un anno e tre mesi. L'onorevole Andreotti afferma che il generale Floriani non era il primo indicato, ed aggiunge che «proprio perché vi era un certo numero di pressioni, non presentando quindi una terna, noi nominammo il generale Floriani per evitare questioni di questo genere». Noi saremmo stati curiosi di sapere quali spinte politiche c'erano a favore di quel generale che veniva presentato. Quello che sappiamo per certo è che il generale Floriani, nominato comandante della Guardia di finanza dopo che due mesi prima era stato nominato presidente del tribunale supremo militare, ricevette dopo la nomina una lettera nella quale chi scriveva formulava congratulazioni ed auguri ed affermava che si era esplicitamente adoperato per la sua nomina: la firma era quella di Licio Gelli.

No davvero, onorevoli colleghi, non vi erano giustificazioni, ragioni e motivi per nominare Giudice al posto di Bonzani;

non vi erano soprattutto per il ministro della difesa cui compete — a suo stesso dire — di uniformarsi agli orientamenti delle gerarchie militari. Andreotti dirà che non conosceva questi orientamenti, che essi non risultavano dalla composizione della terna e che questa gli era apparsa redatta secondo l'ordine alfabetico: ma sono considerazioni formali che offrono un rigore ben fragile rispetto a quanto era emerso. Innanzitutto, nel documento trasmesso da Henke si fa riferimento espresso ad un ordine di anzianità, che esclude nel modo più netto qualsiasi ipotesi di ordine puramente alfabetico; ma ciò che soprattutto viene smentita è l'affermazione dell'onorevole Andreotti di non essere in grado di compiere alcuna scelta, alcuna valutazione comparativa, non conoscendo affatto i componenti della terna. Ma io credo, onorevoli colleghi, che comunque, anche se non fosse stato a conoscenza delle preferenze nei confronti di Bonzani, queste preferenze vennero espressamente dette dal generale Borsi di Parma in un colloquio che l'onorevole Andreotti negherà. Tale negazione appare sconcertante: io non riesco a comprendere, è veramente un fatto ... mentre l'onorevole Tanassi in qualche modo ripiega dicendo prima di no, ma poi riconoscendo che se si riferiscono dei discorsi probabilmente egli le ha dette, l'onorevole Andreotti mantiene la sua posizione.

Contro il generale Borsi si scatenerà una violenta offensiva, non si avranno remore per cercare di far apparire poco credibile o accecato dal rancore o appannato dall'età o vittima di intrighi questo degnissimo ufficiale; anzi, può dirsi che l'accanimento tradirà il disappunto per una testimonianza che in qualche modo incide sulla credibilità dell'onorevole Andreotti riguardo alla sua affermazione di non aver saputo nulla delle preferenze dei vertici militari. Non era un vertice il cui parere dovesse essere sentito necessariamente, ma era importante, perché era il vertice del Corpo cui era destinata la persona da nominare.

Allora io mi chiedo per quale motivo un

contrasto così profondo su una questione tanto importante, tanto delicata, non dovesse essere oggetto di un confronto: ci sono stati confronti con Casardi, ci sono stati confronti con Tanassi (Andreotti è stato in contrasto con molti, sarà in contrasto anche con Maletti), ci sono stati i confronti compiuti dall'autorità giudiziaria ordinaria e su una questione importante come questa si rifiuta il confronto! Se l'autorità giudiziaria ordinaria ci aveva lasciato almeno uno spazio, ci si consentirà di coprirlo: oppure dobbiamo fare soltanto i lettori delle carte della sola autorità giudiziaria (e poi ci lamentiamo che essa invade il nostro campo)? Per quale motivo? Non c'è ragione. Ricerchiamo la verità o facciamo soltanto finta di ricercarla e abbiamo preoccupazioni e remore che si bloccano quando vogliamo sapere le cose? Questo è uno dei motivi per i quali noi vogliamo che si ritorni in Commissione affinché l'istruttoria si completi. Io ritengo che, al di là dell'aspetto formale, il concerto vi fu, onorevole Andreotti. Io non credo che il concerto fu rappresentato soltanto dal passaggio di carte per tre nomi; se è vero che l'onorevole Andreotti afferma di essersi attenuto alle indicazioni della gerarchia militare, io credo che, in Consiglio dei ministri (non fosse altro che per curiosità) nel momento in cui, non sapendo nulla, venne fuori il nome del generale Giudice, gli sarebbe dovuto venire per lo meno il destro di dire: ma perché avete alterato un ordine che in qualche modo riflette una gerarchia militare? In realtà, invece, può darsi che abbia ragione Tanassi: il concerto vi fu, Andreotti indicò, si misero d'accordo in quella famosa telefonata. Può darsi che le cose siano andate così e anche questo è un punto su cui dobbiamo fare chiarezza: è il punto fondamentale. Ma perché dobbiamo pensare di chiudere una vicenda che ha bisogno ancora di conoscenze, in relazione alla quale dobbiamo ancora sentire, dobbiamo ancora scavare?

Ecco quindi perché a noi sembra che sia un assurdo pensare, in questa circostanza, che siamo di fronte ad una situa-

zione chiusa, quando in realtà c'è ancora tanta strada da percorrere, ci sono tanti fatti da esaminare, quando ancora c'è molto da fare. Ed io mi rifiuto, onorevoli colleghi, di essere subalterno alle indagini fatte dalla autorità giudiziaria ordinaria; rivendico l'autonomia del Parlamento e della nostra capacità di inquisire. Non siamo subalterni a nessuno, ma lo saremmo se chinassimo la testa rispetto alle indagini altrui per poi soltanto criticarle, per chiudere e stroncare ogni possibilità di accertamento.

Non ci sono solo questi problemi, onorevoli colleghi! Il denaro corse per questa vicenda. Bonifacio non ne ha parlato e mi dispiace. Ma si tratta di un fatto indiscutibile. Una parte di esso giunse agli uomini di Tanassi, mentre l'altra, la più grossa, si diresse nelle casse delle segreterie di tre partiti. Erano 420 milioni, quale prima *tranche* di un versamento di un miliardo e 260 milioni. Vi sono indizi rilevanti della connessione con la vicenda della nomina del generale Giudice: li ha indicati il senatore Benedetti. Sono elementi convergenti verso uno stesso punto! La vicenda nasce soprattutto da Musselli, poiché quest'ultimo è di gran lunga il più politico tra i petrolieri, legato a molti uomini politici di rango, con una forte amicizia e cointeressamento negli affari con Freato. Egli comprendeva benissimo — come in quel tempo avevano compreso i dirigenti dei petrolieri, a partire da Cazaniga — che ciò che occorreva prima di tutto era ottenere un atteggiamento favorevole da parte dei partiti, cioè un *do ut des* che avrebbe fatto dei segretari amministrativi e dei capi delle correnti che avevano tratto dei vantaggi dei validi persuasori nei confronti di chi doveva decidere.

Ci sono spiegazioni alternative? No, nessuno ha tentato di avanzarne alcuna! Nemmeno quelli che hanno ricevuto denaro lo hanno detto. Non credo alle cose dette dall'onorevole Micheli sul fatto che tali somme sarebbero state destinate a compensare la propaganda delle tesi economiche utili ai petrolieri: se volevano propagandare le loro tesi, non andavano

a cercare il giornale di partito.

Si deve approfondire? Ebbene, si approfondisca, ma non si può non cogliere tutto il rilievo che assume la circostanza documentalmente provata del versamento di forti somme di denaro il cui movente, quanto meno, sembra possa essere ricondotto all'obiettivo di ottenere la nomina del generale Giudice. Forse non si può dire che questo sia un indizio che pesa? Si può parlare di manifesta infondatezza quando vi sono documentazioni ed indizi convergenti?

D'altra parte ci fu un'altra operazione di supporto che arrivò a portare denaro alle soglie dell'anticamera di un ministro. Poi ci furono i messaggi, che dovettero essere davvero tanti e soprattutto molto forti, se furono percepiti anche all'esterno, in ambienti militari! Inoltre, nell'ambiente dei petrolieri si poteva ostentare sicurezza sull'esito della operazione addirittura sei mesi prima che il tutto accadesse. I segnali furono soprattutto su due poli: l'uno collegato al mondo politico siciliano, governato dai più potenti dei suoi esponenti, l'altro collegato ad ambienti ecclesiastici.

Non ripeterò tutte le affermazioni che parecchi generali hanno fatto sulla conoscenza di spinte, di sollecitazioni e di protezioni da parte di Lima, di Gioia e di altri uomini politici siciliani: ma questo è il dato che obiettivamente risulta. Lo si sapeva, era un fatto ampiamente noto!

Lima, dopo la nomina di Giudice, va ad incassare perché — come dice l'aiutante di campo dello stesso generale Giudice, colonnello Franzoni, persona assolutamente attendibile — era stato immediatamente subissato da richieste di raccomandazioni; ciò accadde sia per Lima sia per Palmiotti. Evidentemente cercarono immediatamente di ripagarsi.

Sull'altro versante, quello che muove attraverso la fitta rete di amicizie, dei rapporti e delle trame che si costruiscono sui tanti palazzi di cui il *dossier* M.FO.BIALI rappresenta uno spaccato impressionante, si muovono altri personaggi che ostentano, a ragion veduta, una assoluta certezza sui risultati regolarmente pre-

miati: Bolzani, don Quaglia e altri prelati dalle grandi entrate spiegheranno ripetutamente ai loro amici e mandanti le vie da seguire per ottenere risultati; e, una volta ottenuto il risultato, le ragioni del successo. Lo diranno anche a De Nile, il dirigente dell'UTIF promosso con tante spinte, e tutti lo riferiranno ai giudici. È la strada battuta (lo dicono loro) attraverso ecclesiastici come don Ceretto, monsignor Bonadeo e il cardinale Poletti per portare ad Andreotti e attraverso gruppi di socialdemocratici legati a Tanassi per portare al ministro delle finanze.

I riferimenti sono molti e il riscontro della lettera di Poletti ad Andreotti del 1972, anche se allora non ebbe esito, è un sintomo rilevante che quei personaggi non millantavano credito. Un dato è certo: il risultato ci fu, onorevoli colleghi, un risultato tenacemente voluto e costruito, tempestivamente preannunciato, se è vero che già nel dicembre 1973 Bolzani affermava che al 90 per cento Giudice sarebbe stato nominato, ed ancora nel gennaio 1974 Giudice diceva di essere in procinto di entrare nella terna. Quindi sapevano già quello che sarebbe successo... Davvero costoro erano degli indovini? Davvero azzeccano sempre tutto? Oppure il fatto di averci azzeccato è la conseguenza di una organizzazione capillare e precisa che doveva portare ad un risultato e che a quel risultato ha regolarmente portato?

È mia convinzione, onorevoli colleghi, che qui siamo su un terreno in cui gli approfondimenti sono necessari perché, come dice Bonfiglio, ci sono molte affermazioni *de auditu* o *de relato*. Sono d'accordo: è un terreno che richiede necessariamente degli approfondimenti. E questi sono gli approfondimenti che noi chiediamo.

Ma ciò che non accetto e che non può essere accettato, onorevoli colleghi, è che non si possano neppure ascoltare personaggi nei cui confronti viene calata la scure di pesanti giudizi morali. A parte il fatto che nei processi, in generale, non vi sono solo anime candide, è singolare il

fatto che poi questi loschi faccendieri o quei disdicevoli corrotti abbiano frequentato regolarmente e per molto tempo nobili palazzi, godendo di autorevoli amicizie probabilmente precluse alla maggioranza di noi.

Se avete tempo, andate a leggere l'elenco dei messaggi con i quali autorevolissimi personaggi, che svolgono funzioni elevate anche in questa Camera, si occuparono del trasferimento di De Nile. Tanti messaggi... Ed ora Bolzani, De Nile, don Quaglia sono diventati non solo intoccabili, ma inaudibili. Io non accetto queste cose: bisogna operare in maniera profonda, controllata, seria, valutando attentamente anche la personalità, senza tuttavia preclusioni che non hanno alcuna ragion d'essere.

Nessuno, onorevoli colleghi, può mettere in dubbio, leggendo gli atti di questa tormentata vicenda, che si colloca nel vivo di un gigantesco scandalo, il quale ha corrotto per anni la vita di una grande parte del nostro paese, che vi sono degli indizi, giuridicamente consistenti, su reati ministeriali, che si accompagnano a sospetti e a dubbi. Ed interrogativi inquietanti continuano a pervadere questa vischiosa (vischiosa non soltanto perché si tratta di petroli) materia, che ha costituito sempre oggetto di problemi di carattere giudiziario anche in questa Camera.

Le anomalie che hanno contraddistinto il processo di nomina del generale Giudice appaiono sempre più connesse a questo incredibile brulichio di intrighi, di affarismi, di pressioni, un appuntamento a cui non poteva certo mancare Licio Gelli, che nel 1975 appare amico e frequentatore del generale Giudice.

Di fronte a questa complessa manovra, tutta tesa e organizzata a raggiungere un obiettivo illecito (poi davvero raggiunto), è pensabile che sia sufficiente trincerarsi dietro l'insindacabilità dell'esercizio di poteri discrezionali che, in sostanza, nessuno ha rivendicato? È pensabile che gli ingiustificabili esiti del procedimento di nomina del generale Giudice possano essere considerati indipendenti da questo multiforme movimento posto in essere

per conseguire il risultato e che le coincidenze siano state tutte casuali? Oppure non è più fondato ritenere che i tanti messaggi e le tante pressioni abbiano influito sui processi decisionali, piegandoli e distorcendoli nella prassi di presa di interesse per altri, determinando così una rottura con il criterio di imparzialità e con quello della *par condicio*, che costituiscono limiti insuperabili per l'esercizio di un potere discrezionale? E davvero non si avverte tutto il peso indiziante nei confronti di Tanassi cui giungono vicini i compensi che erano destinati ad essere percepiti a nomina avvenuta?

Sono tutte domande che scaturiscono con forza dagli atti di questo processo, cui è assurdo rispondere, onorevoli colleghi, con la logora coperta, buona per tutti gli usi, della manifesta infondatezza.

Ricordo che il senatore Lapenta, durante il dibattito parlamentare sulla legge, disse che non si poteva parlare di manifesta infondatezza «là dove c'è un sospetto, un indizio, un qualcosa che questa manifesta infondatezza mette in discussione». Noi a queste domande non rispondiamo con processi sommari, ma non vogliamo neppure che si risponda con altrettante sommarie archiviazioni. Vogliamo comprendere e chiarire, approfondire e conoscere; vogliamo compiere tutta intera la funzione del giudice, vogliamo conoscere i protagonisti della vicenda e sottoporre loro quelle domande entro le quali si riflettono i nostri dubbi, un bisogno di verità. Questo è quanto ci avete negato, appagandovi, per parte vostra, di quel tipo di risposta che ha minato e distrutto la giustizia politica. E, proprio perché si tratta di giustizia politica, vorrò ancora ricordare che questa vicenda si colloca pur sempre in un contesto tra i più sconcertanti, carico di vicende oscure, dall'omicidio Pecorelli, al *dossier* del SID che sparisce. Anche al riguardo sono rimaste senza risposta le domande del perché nessuno ha saputo o voluto approfondire l'inquietante vicenda dei contrasti tra Andreotti e Casardi, che si aggiunge ai tanti altri contrasti che abbiamo visto, ad una situazione davvero

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

singolare che vede Andreotti in un complesso conflitto di versioni con diversi protagonisti di questa vicenda.

Ora noi, Parlamento della Repubblica, abbiamo davanti questa vicenda e dobbiamo esprimere il nostro giudizio. Essa è stata avviata da diversi magistrati, ai quali sono stati rivolti aspri attacchi e l'accusa di aver invaso la nostra competenza. Potrei rispondere citando altri casi: il processo di piazza Fontana, quando si produsse una situazione pressoché identica a questa, con un'istruttoria integralmente svolta dai magistrati; nessuno sollevò obiezioni, perché quell'ordinanza andava in una certa direzione. Ma non è questo il punto. Il punto l'ho detto: stiamo attenti a non rinunciare alle nostre prerogative, stiamo attenti a non rinunciare al nostro diritto-dovere di fare giustizia, di amministrare giustizia, di amministrare anche quella particolare giustizia che è la giustizia politica. Ma ora è il Parlamento che deve correggere le distorsioni, che deve rompere le prassi nefaste. Ora il Parlamento è investito, in prima persona, della sua responsabilità, e deve fare riemergere il dovere, ed anche il senso, direi il gusto della ricerca della verità, che è di ogni giustizia, e più ancora di quella politica. Deve dimostrare ancora una volta che quelle parole che vennero pronunziate quattro anni fa, quando si discuteva della vicenda dei petroli, nel Parlamento in seduta comune (e dei fatti del SID che sconvolsero il paese!), quegli impegni con i quali si volle dare una risposta alle ansie dell'opinione pubblica non sono stati dimenticati sotto la spinta di contingenti interessi politici. L'equilibrio ed il senso di responsabilità della proposta che noi abbiamo presentato per un supplemento istruttorio vanno nella giusta direzione di rispondere, per quanto noi possiamo fare e ci è stato impedito di fare, ad un bisogno di chiarezza e di verità, ed alla esigenza di restituire al Parlamento, anche in questo caso così complesso della giustizia politica, autonomia, prestigio, credibilità (*Vivi applausi all'estrema sinistra e dei parlamentari della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

LUIGI PRETI. L'onorevole Spagnoli ha quasi trascurato Tanassi, che non è più deputato, ed ha svolto una specie di requisitoria nei confronti dell'onorevole Andreotti. Il bello è che ad Andreotti, il 4 ottobre, il partito comunista ha dato — diciamo — una gelida manina, quando si presumeva che diversi deputati della maggioranza avrebbero votato contro di lui, per disapprovare la sua politica. Ventiquattro ore dopo, il partito comunista ha fatto una svolta netta, anzi «natta»... (*Commenti all'estrema sinistra*), ed ha cominciato a chiedere le dimissioni di Andreotti, con estrema violenza, per una asserita indegnità. Era previsto, in origine, che in questa seduta comune del Parlamento il partito comunista chiedesse il deferimento di Andreotti, e perciò anche di Tanassi, alla Corte costituzionale. Invece — perdonatemi la piccola malignità — forse perché il 7 novembre, all'ambasciata sovietica, ci furono certi colloqui, si sono un poco attenuate poi le ire del partito comunista, il quale ora, per bocca dell'onorevole Spagnoli, chiede semplicemente un supplemento di istruttoria per Andreotti, e conseguentemente anche per Tanassi. Cambiano le apparenze, forse per darla ad intendere a qualcuno, al di fuori di qui, ma l'obiettivo sostanziale rimane il medesimo; perché, se la richiesta fosse accolta, per qualche mese si batterebbe la grancassa contro il partito di Andreotti e contro il partito al quale appartenne a suo tempo Tanassi. Sarebbe anche una speculazione elettorale.

Orbene, a differenza dell'onorevole Spagnoli, io affermo che questo supplemento di istruttoria è completamente inutile, perché le accuse sono inconsistenti. Non tocca a me occuparmi dell'onorevole Andreotti, che del resto credo assolutamente incolpevole, perché vi sono uomini più autorevoli di me, che hanno parlato e che parleranno per illustrare la sua posizione. Io mi limito a dimostrare l'assoluta inconsistenza delle accuse mosse a Tanassi.

Tanassi è il solo uomo politico italiano che abbia duramente pagato alla giustizia; e c'è chi pensa che, se fosse stato esponente di un partito più forte, probabilmente non sarebbe finito così, tanto più che, a nostro avviso, non era colpevole: non si è approfondito, ad esempio, se i denari della *Lockheed* fossero andati invece ad un personaggio allora molto influente, che non fu mai membro del Parlamento. Tanassi, comunque, come Longo, che fu pure perseguitato sotto un altro aspetto alcuni mesi fa, ha i nervi di ferro. Non dimentichiamo però che investire senza prove, con l'onta dello scandalo, uomini che si credono innocenti può spingerli anche al suicidio: è il caso recente di Nicoletti in Sicilia, è il caso ben più celebre del ministro delle finanze di Giolitti, Rosano, che si tirò un colpo di pistola pur essendo perfettamente innocente.

Gli accusatori tirano in ballo Tanassi per la promozione e il trasferimento dell'ingegner De Nile, un infedele funzionario dell'UTIF, complice dei petrolieri. Ma, signori accusatori, De Nile fu promosso dal consiglio di amministrazione, quando ministro delle finanze era Colombo, e il decreto porta la data del 13 marzo 1974. Tanassi divenne ministro qualche giorno dopo: che cosa c'entra, dunque, Tanassi? Inoltre (cosa che non è stata detta da Spagnoli) il De Nile, come risulta dagli atti, aveva il punteggio massimo attribuitogli non dal ministro, ma dalla direzione generale, che evidentemente non poteva conoscere i suoi legami con i petrolieri. Doveva essere necessariamente promosso, perché stando agli atti ne aveva il diritto.

Ora, può darsi che qualcuno, non so chi, per la promozione di De Nile abbia ricevuto una piccola mancia, ma — ripeto — Tanassi era addirittura fuori dal Ministero. Successivamente (è un altro capo di accusa) De Nile fu trasferito da Torino a Milano, perché pare che Milano interessasse di più i suoi amici petrolieri e frodatori. Ma non è mica stato trasferito da Cagliari a Milano, è stato trasferito dalla seconda alla prima città industriale d'Ita-

lia! Quindi, indipendentemente dall'intervento dei petrolieri, non è stato certamente un salto prodigioso.

Il funzionario infedele, ingegner De Nile, ha dichiarato al magistrato, ma solo per sentito dire, che fu sborsato per il suo trasferimento del denaro che sarebbe arrivato anche a Tanassi, ma il rappresentante dei petrolieri, Bolzani o Buzzoni, il quale manovrava il denaro, ha precisato che si trattò di 50-60 milioni da dividere in tre quote, citando i destinatari, ma non ha assolutamente menzionato Tanassi.

D'altro lato, sarebbe ridicolo pensare che un autorevole ministro, in quel momento *leader* di un partito che era più consistente di oggi, accettasse una manchetta di 15-20 milioni per trasferire un funzionario. Questo forse può succedere in qualche Stato del sud America.

Ma veniamo ora alla questione dei 420 milioni che gli accusatori dicono siano stati versati dai petrolieri per facilitare la nomina a comandante della Guardia di finanza del generale Giudice. Risulta che non tutti i 420 milioni, ma assai meno, un certo numero di assegni da 10 milioni furono incassati dalle segreterie amministrative della democrazia cristiana, del partito socialdemocratico, del partito socialista, cioè dei partiti che allora erano al Governo. Ma non è un mistero, onorevoli colleghi, che allora vari gruppi industriali, e pertanto anche i petrolieri, facevano erogazioni ai partiti di governo e talvolta anche a partiti di opposizione, come molte storie hanno dimostrato.

Che cosa c'entra con questo danaro Tanassi, che non era assolutamente in causa? Allora non esisteva la legge 2 maggio 1974 sul finanziamento pubblico dei partiti, che vietò anche certe forme di offerte di denaro ai partiti stessi.

E che cosa c'entra con questo denaro Tanassi che non era in quel momento, nell'ottobre del 1973, né ministro delle finanze né segretario del partito, nella quale ultima veste avrebbe anche potuto conoscere l'erogazione? Andreotti poi era addirittura fuori del Governo.

Ma che cosa c'entra questa erogazione con il generale Giudice, che fu nominato

circa 9 mesi dopo? Mi pare che sia un accostamento del tutto ridicolo, specialmente in un'Italia nella quale si sa che i Governi spesso nove mesi non durano neppure.

Ad ogni buon conto, risulta dal processo di Torino che il primo contatto fra il generale Giudice e Bolzani, rappresentante dei petrolieri, avvenne a Palermo nel marzo 1974, quindi molto, ma molto dopo questa famosa erogazione ai partiti di Governo, (e non a Tanassi e ad Andreotti).

Quando si pose, nell'estate del 1974, la questione della nomina di un nuovo comandante, entrarono naturalmente in azione, senza fare i nomi, quei politici siciliani che erano in rapporto con Giudice, il quale, ricordiamolo, non solo era palermitano di nascita, ma era anche comandante in quel momento del Comiter di Palermo. È verosimile che abbiano fatto le loro segnalazioni, le raccomandazioni, le commendatizie. In Italia le fanno tutti, anche gli esponenti dei partiti di opposizione. Io, quando ero ministro, ne ho ricevute migliaia, migliaia e migliaia.

Orbene, Giudice ha dichiarato al magistrato di essersi recato anche dal dottor Palmiotti, segretario di Tanassi, per chiedergli se poteva fare qualche cosa per lui. Ma, se fosse stato un colloquio poco corretto, Giudice, che ormai non aveva più nulla da perdere, l'avrebbe detto. Era andato semplicemente a raccomandarsi, visto che per lui Tanassi era una persona inavvicinabile.

Alla scadenza dell'incarico del precedente comandante, cioè del Borsi (non lo chiamo Borsi di Parma giacché i titoli nobiliari sono stati aboliti) venne compilata dallo stato maggiore, come sempre, una terna di candidati, tra i quali il Governo doveva scegliere discrezionalmente il successore. Il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Viglione, incluse nella terna, al secondo posto — non al terzo — il generale Giudice, dopo il generale Bonzani. È vero che cinque generali — e non nove, come ha affermato il collega Spagnoli — precedevano Giudice per anzianità di grado, ma nella storia del

nostro paese non è mai avvenuto che venissero proposti i primi tre generali di corpo d'armata, anche perché il comando della Guardia di finanza è assai meno importante di altri comandi militari.

Il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Viglione, può avere incluso nella terna il generale Giudice per ragioni tecnico-militari — ed è verosimile — o perché erano amici di accademia — questo è assodato — o infine perché, come ha affermato il generale Furbini, glielo aveva raccomandato l'onorevole Lima. È certo però che l'inclusione al secondo posto della terna del generale Giudice, allora considerato un brillante ufficiale ed un galantuomo, era perfettamente legittima; e comunque Tanassi con la terna non c'entrava affatto.

Il capo di stato maggiore generale, l'ammiraglio Henke, accettò senza esitare e discutere la terna proposta da Viglione e la trasmise al ministro della difesa. Il predecessore del generale Giudice, il generale Borsi, dopo la formazione della terna, afferma di essere stato consultato informalmente da Tanassi e di non avere espresso parere favorevole su Giudice. L'onorevole Tanassi non lo ricorda, ma noi lo diamo senz'altro per vero. In fondo Borsi è un galantuomo, anche se non era un asso nel suo mestiere, dal momento che non si accorgeva delle frodi dei petrolieri, che io avevo denunciato poco prima di lasciare il Ministero delle finanze, nella seconda metà del 1971. Ebbene, se Tanassi consultava Borsi sulla terna, significa che non aveva ancora deciso a favore del generale Giudice, che non conosceva neppure. Diversamente non lo avrebbe consultato. D'altro canto, nulla — compresa la tradizione — prescriveva che si dovesse scegliere il generale preferito dal comandante uscente. Quella del comandante uscente era una voce da considerare e nulla più. Anche Borsi, che non era un angelo e neppure un uomo perfetto, poteva avere le sue simpatie. Sono stato ministro delle finanze per sei anni e conosco la psicologia dei generali.

Riferisce il senatore Benedetti che Borsi consigliò di scegliere il primo e il

terzo. Se la scelta poteva cadere anche sul terzo, ciò significava che nessuna norma o consuetudine stabiliva che si dovesse scegliere il primo. Questo è un dato assolutamente acquisito.

Alla vigilia della nomina, Andreotti fece una telefonata a Tanassi sull'argomento, come prova il testo della lettera di trasmissione della terna. Qui si è fatto un dramma circa le due diverse versioni: Andreotti nega di aver suggerito il nome di Giudice; Tanassi dice che, invece, glielo ha suggerito. Probabilmente uno dei due non ricorda bene, ed io non so quale dei due sia. Mi sembra comunque un particolare senza importanza. Se Andreotti propendeva per Giudice, non ci sarebbe stato nulla di male che facesse il suo nome.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

LUIGI PRETI. Del resto, è la legge che stabilisce il concerto tra i due ministri, e il nome di Giudice fu proposto di concerto tra il ministro della difesa ed il ministro delle finanze.

Ricevuta la lettera di Andreotti, Tanassi propose al Presidente Rumor la nomina del generale Giudice; egli corresse di suo pugno la frase della minuta relativa al concerto: «tenuto conto delle segnalazioni del ministro della difesa». La parola «segnalazioni» fu da lui posta al singolare, per sottintendere, probabilmente, che tanto lui quanto Andreotti preferivano Giudice.

Non è proprio il caso di costruire un romanzo giallo su questo particolare assolutamente ininfluenza. Era tanto poco scandalosa allora la nomina del generale Giudice che in Consiglio dei ministri (dove c'erano anche alcuni «peperini») nessuno trovò da ridire e la proposta fu accolta senza discussioni. Il giorno dopo il Presidente della Repubblica firmò il decreto.

Perché fu scelto Giudice? L'onorevole Spagnoli, che è così intelligente e profondo, ha dimenticato una considerazione: il primo segnalato nella terna, il

generale Bonzani (questo rilievo mi pare che non lo abbia fatto nessun relatore), aveva il comando operativo più importante dell'esercito, quello del V corpo d'armata, che difende i confini orientali dell'Italia. Mi chiedo se valesse la pena di trasferirlo ad un incarico a mio parere assai meno importante, posto che il comandante generale della Guardia di finanza, non avendo conoscenze tecniche, non può dare un grande apporto all'organizzazione del Corpo, ma semplicemente impartire direttive. Questo fatto è importantissimo, e mi meraviglio che coloro che hanno mosso tante accuse abbiano fatto finta che non esistesse.

Comunque Bonzani avrebbe comandato il Corpo per due anni prima di andare in pensione; il generale Giudice, invece, per quattro anni. Gli accusatori sostengono: «Ma perché nominare un uomo che resta in carica quattro anni? Quattro anni sono troppi!». Ma un generale di corpo d'armata, come prima accennavo, di regola conosce ben poco la Guardia di finanza. Se rimane un po' di più di tempo, ha modo di acquisire conoscenze più approfondite del Corpo e dei suoi problemi. Del resto, l'onorevole Spagnoli non ha fatto citazioni esatte a proposito della durata in carica di comandanti della Guardia di finanza, perché l'annuario delle «Fiamme gialle» fornisce una statistica da cui si desume che solo quattro volte su 26 i comandanti sono rimasti 24 mesi o meno. Per il resto, si va dai 55 mesi di Pellegra ai 52 di Di Benedetti ai 50 di Aymonino, ai 49 di Calcano, ai 42 di Borghi, ai 40 di Ferrari, La Perla e di Buttiglione, e così via. Dunque, nominare un generale che poteva restare 4 anni appariva nell'interesse del servizio, tanto più che l'altro, il primo, serviva bene il paese, comandando i militari italiani sul confine orientale, come ho detto prima. Devo aggiungere che, come ministro delle finanze, mi sarei comportato alla stessa maniera.

Si fa scandalo per questa nomina, che è avvenuta quando nessuno sapeva che Giudice non fosse un galantuomo, ma mille nomine discrezionali più suscettibili,

senza violazioni di norme, sono avvenute in questo dopoguerra, spesso anche con il consenso del partito comunista!

GIUSEPPE TATARELLA. Fai qualche nome!

LUIGI PRETI. Ho detto «nomine discrezionali senza violazione di norme», e quindi è inutile che lei mi interrompa: la sua interruzione è fuori posto!

GIUSEPPE TATARELLA. Non abbia discrezione, faccia i nomi!

LUIGI PRETI. Altri sono padroni di pensarla diversamente, ma è ridicolo ipotizzare che questa scelta discrezionale possa costituire un reato.

Dopo la nomina del generale Giudice, alcuni faccendieri e imbroglioni riuscirono a spillare denaro ai petrolieri, attribuendosi il merito inesistente di un interessamento determinante o quasi determinante. Il relatore di minoranza Benedetti, che è stato più preciso dell'onorevole Spagnoli, scrive nel suo atto di accusa — chiamiamolo così: «Bolzani (che era quello che faceva gli affari dei petrolieri) percorre subito un itinerario che, passando per Buzzoni (altra figura poco buona), lo conduce a Morelli, tramite don Quaglia (sentite quanti nomi!), e poi da Morelli a tal Murizio Arena e da lui al capo della segreteria del sottosegretario Amadei, il dottor Pazzanese. Costui assicura che Giudice è papabile, viene consegnata al Morelli la somma di lire 150 milioni (in stima attuale, quasi 500 milioni); Morelli spiega — così riferisce Bolzani — che sarebbe servita genericamente a finanziare il partito socialdemocratico».

Prosegue sempre Benedetti: «Avvenuta la nomina di Giudice, i 150 milioni partono, in più soluzioni, in direzione del dottor Pazzanese. Strada facendo si riducono a 60; ne intasca 90 il faccendiere Arena». Dopo aver fatto questo importante riconoscimento, prosegue Benedetti: «De Nile (funzionario infedele dell'UTIF) riferisce di aver appreso da Primo Bolzani e da don Francesco Qua-

glia che il danaro per la nomina del generale Giudice» — tirato fuori dal Buzzoni — «sarebbe pure arrivato all'onorevole Tanassi e all'onorevole Andreotti».

È una dichiarazione per sentito dire e posta addirittura al condizionale. Credo che la ricostruzione sia priva di qualsiasi credibilità, per quanto riguarda i ministri. Se dei 150 milioni 90 risultano sicuramente intascati dal faccendiere Arena, chiedo ad ogni persona di buon senso — dico di buon senso e ce n'è in tutti i banchi di questa Assemblea — se si può seriamente credere che con i restanti 60 milioni (nemmeno 200 di oggi) possano essere stati corrotti 2 ministri.

Innanzitutto, se i danari fossero stati realmente diretti ai ministri — ascoltate questa considerazione — l'Arena non avrebbe avuto certamente l'ardire di tenere per sé i tre quinti della somma. In secondo luogo, gli altri faccendieri esterni ed interni al Ministero non intendevano certamente restare a bocca asciutta. I loro milioni se li sono sicuramente intascati. Alla fine che cosa poteva rimanere per i ministri? Dieci, venti risibili milioni da dividere per due?

È talmente un'ipotesi grottesca che mi rifiuto di considerarla. Si possono anche poco stimare i ministri — ed è un diritto dei partiti di opposizione — ma non si può seriamente ipotizzare che si facciano corrompere per un tozzo di pane; non si può ipotizzare che siano ladri di polli.

Per fortuna nessuno ha detto che Tanassi si proponeva fini illecite, per cui gli serviva, come ministro, un generale disonesto al comando della Guardia di finanza. Nessuno lo ha potuto dire, perché dopo due mesi lo stesso Tanassi, non con il mio consenso, provocò la crisi ministeriale ed egli stesso lasciò il Governo.

L'ipotesi accusatoria non sta in piedi. Non siamo di fronte ad una corruzione delle massime gerarchie ministeriali, ma ad una specie di truffa di alcuni imbroglioni e faccendieri che gravitano attorno allo stato maggiore dei petrolieri e attorno ai ministeri o che magari vi stavano dentro. Ci troviamo di fronte, direi, ad un reato di millantato credito, di cui i petro-

lieri furono in un certo senso le vittime, perché pagarono per nulla.

Il supplemento di istruttoria... (*Commenti del deputato Pochetti*). Sì, Pochetti, i petrolieri pagarono per nulla delle persone che non contavano niente e che erano semplicemente dei truffatori.

MARIO POCHETTI. Abbonarono loro due mila miliardi e me li chiami vittime!

LUIGI PRETI. Il supplemento di istruttoria non ha senso, perché tutti i testimoni diretti sono stati sentiti. Vogliamo forse interrogare anche gente che parla soltanto per sentito dire? Qui, a nostro avviso, non c'è più nulla da accertare, perché la montatura è grottesca. Chiedo perciò che l'Assemblea voti per l'archiviazione per manifesta infondatezza, respingendo una chiara speculazione politica. A condannare gli imbrogliocelli che hanno incassato soldi hanno pensato, o penseranno, i tribunali ordinari!

Chiedere di andare avanti per alcuni mesi, con pretesi accertamenti ulteriori, significa solamente voler mantenere viva un'atmosfera di scandalo, nella speranza di avvantaggiare politicamente ed elettoralmente i partiti che accusano, e soprattutto il partito comunista ed il Movimento sociale italiano, ai danni di altri partiti e dello stesso Governo.

Per questo noi rifiutiamo la prosecuzione delle indagini e siamo contrari ad un supplemento di istruttoria, chiedendo che vengano respinte tutte le richieste di coloro che accusano gli onorevoli ministri del tempo.

Siamo di fronte, in questo episodio come in altri, non ad un caso morale, ma ad una speculazione politica, che è diretta contro il partito di Andreotti e contro il partito al quale apparteneva Tanassi, e che è diretta anche contro l'attuale Governo, che noi difendiamo.

Per questo noi socialdemocratici siamo tutti unanimemente contrari alla richiesta di un supplemento di istruttoria (*Applausi dei parlamentari del PSDI ed al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, colleghi, farò un discorso sotto tono, userò l'*understatement* anglosassone per cercare di sgombrare la nostra valutazione, il nostro giudizio, da un sovraccarico di significati, di umori ed anche di argomenti, che rischiano di sommergere e di sviare questa nostra valutazione.

Userò il «sotto tono» per cercare di convincere coloro che sono disposti a votare secondo coscienza a dare un voto che sia nella linea della razionalità laica e democratica.

Non farò quindi appello ai sentimenti, neppure quelli di difesa della democrazia; centerò il discorso sulla nomina di Giudice, perché questo è il centro del nostro processo, anche se — bisogna dirlo, onorevole Bonfiglio ed onorevole Preti — non bisogna dimenticare altri episodi che riguardano Tanassi; non bisogna dimenticare, per esempio, che, secondo l'ingegner De Nile, Tanassi avrebbe ricevuto 40 milioni da Masnata, tramite Palmiotti, per il trasferimento di Cotilli all'UTIF di Torino, nonché — sempre secondo l'ingegner De Nile — 10 milioni per il trasferimento dello stesso De Nile da Milano a Torino. Sono proprio questi episodi che portano a concludere che sono del tutto carenti gli elementi di prova, come fa la relazione di maggioranza? Non sono elementi sufficienti per dire che almeno per Tanassi, per episodi diversi dalla nomina di Giudice, ci sono gli estremi per il rinvio alla Corte? Guardate che nessuno ci ha detto che qui dobbiamo discutere soltanto della nomina di Giudice.

Dopo questa parentesi su altri episodi, incentrerò il mio discorso sulla nomina di Giudice. Cercherò, colleghi, anche di non nascondermi le obiezioni avversarie (se mi permettete di usare questa parola di tipo un po' bellicoso). Cercherò, quindi, di non nascondermi queste obiezioni e di procedere, per così dire, attraverso una *escalation* probatoria, che arriverà alla conclusione che si è in presenza di reati e,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

per alcuni aspetti, per alcuni profili, è opportuno un supplemento istruttorio.

Nel 1972, il generale Giudice aspira già ad essere nominato comandante della Guardia di finanza. Chiede l'aiuto di Bolzani. Bolzani punta su Poletti, che allora è vicegerente del cardinal dell'Acqua, punta su don Quaglia, viceparroco di Cerano, forse punta su don Giacomo Ceretto, ex segretario di Tisserant.

Poletti scrive la lettera del 29 luglio 1972 (è stata già ricordata): «Seguo con attenzione, con senso di amicizia e con assoluta fiducia il suo (di Giudice) lavoro».

Il ministro Andreotti risponde subito dopo (mi pare il 3 agosto, se non ricordo male) con una lettera protocollare. È sintomatico (e me ne dispiace, perché è una pena vedere il comportamento di certi ecclesiastici): Poletti, in un primo tempo, nega di aver scritto la lettera; soltanto in un secondo tempo è costretto ad ammettere. Abbiamo un processo che è pieno di ammissioni arrivate soltanto in seconda battuta, il che è sintomatico.

Andreotti si interessa, più o meno protocollantemente: il risultato è negativo, perché — si dice — è mancato l'appoggio ed il sostegno del ministro delle finanze Valsecchi. Questo è il precedente.

Nel 1974, dato questo precedente, Giudice si attiva per tempo (attenzione alle date!): si raccomanda a Palmiotti il 18 marzo 1973 (attenzione alle date!). Lo ammette lo stesso Giudice: «Ho chiesto a Palmiotti se poteva fare qualcosa in vista della mia nomina». E, dopo la nomina, Palmiotti gli dirà: «Generale, ha visto che ce l'ha fatta? Ha visto che è stato nominato?».

Giudice si raccomanda a Bolzani, il faccendiere-petroliere. Giudice si raccomanda a Borsi di Parma. In un primo tempo lo nega, poi lo ammette: «Sono andato (credo nel giugno) da Borsi di Parma», che lascia cadere la richiesta di raccomandazione di Giudice.

Bolzani, il faccendiere-petroliere, dice a Morelli, altro petroliere, che «si temevano azioni di boicottaggio o di intralcio da parte del Ministero delle finanze», collega

Preti! Perciò, Giudice attiva anche canali verso il Ministero delle finanze, proprio quando, in quel 14 marzo 1974, Tanassi sostituisce Colombo. E attiva il canale socialdemocratico dei due cognati, Renato Rea, ora deceduto, e Raul Silvestri.

Si attiva il canale verso Andreotti? Sì, ma pare che Poletti questa volta rifiuti l'intervento. Lo dicono Bolzani e Quaglia. Ma attenzione: Buzzoni, altro petroliere, dice che proprio Bolzani gli riferisce che Giudice, pur non essendo nella terna, perché Borsi non l'ha proposto, aveva 90 probabilità di successo su 100, perché Poletti avrebbe telefonato a Tanassi e ad Andreotti, e questi in qualche modo avrebbero dovuto subire.

Don Ceretto depone nello stesso senso. De Nile (terza testimonianza) dice: «Nel gruppo vaticano, monsignor Angelini era in contrasto con Poletti. (Forse per questo Poletti rifiuta l'intervento?). Ed Angelini è amico intimo di Andreotti».

Sempre Bolzani e Quaglia affermano che il denaro sarebbe arrivato pure a Tanassi e ad Andreotti. Affermazione di Bolzani e Quaglia. Ma non passava a Poletti, bensì a prelati della Curia, per altri canali curialeschi ecclesiastici. Bolzani e Quaglia dicono questo perché lo riferisce un interrogatorio di De Nile. Ma quali sono questi canali? Bonadeo e Ceretto, forse. Bonadeo, monsignor Bonadeo, cappellano militare, che era presidente dell'Associazione cavalieri della nuova Europa ed assistente presso il PASFA (Patronato assistenza forze armate), di cui era stata presidente la signora Andreotti, che era — dicono — in rapporti confidenziali con Bonadeo. Bonadeo, quello di cui Foligni dice... Ho detto che uso un'escalation probatoria, perché bisogna pure...

GIULIO ANDREOTTI. Siccome c'è scritto anche nella relazione che era amico di famiglia, devo dire di no, che non era intimo di mia moglie.

PIERLUIGI ONORATO. Questa ultima precisazione — ne do atto — si può senz'altro condividere. È un'intimità di carattere puramente... di consuetudine e

così via. Facendo riferimento a rapporti confidenziali, non si voleva assolutamente, non soltanto nella mia relazione, ma neanche da parte dei testi che hanno depresso, alludere a rapporti di genere diverso rispetto ad una consuetudine amichevole.

Foligni dice che Bonadeo era colui che, appunto, aveva comuni interessi spirituali con lui, Foligni stesso. Di monsignor Cerretto ho già detto che era l'ex segretario del cardinale Tisserant.

Infine, secondo Foligni, signor ministro Andreotti, Giudice conosce direttamente Andreotti. Dice che si trovano a messa e che si frequentano nella sacrestia. Questa sacrestia è un luogo di incontro che troviamo citata da tutte le parti. Mi ricordo di frequentazioni in sacrestia emerse nella Commissione Sindona e sempre lei è il protagonista.

Bisogna, comunque, sempre riferire queste cose, perché i colleghi devono pur sapere quali siano i fatti sui quali, poi, sono chiamati a dare una valutazione.

Ci sono, quindi, cinque buone ragioni istruttorie per dire che, anche nel 1974, Poletti o Angelini o Bonadeo o Giudice in persona attivano il canale Andreotti. Cioè, anche Andreotti è stato sollecitato — oltre che Tanassi attraverso il canale Rea e Silvestri —, e questa volta è sollecitato senza lettere protocollari ma in modo più efficace dell'altra volta.

Queste sono le strategie della raccomandazione, della pressione di cui negli atti abbiamo, più o meno, questi elementi probatori. Ma ci sono anche le strategie della corruzione, cioè la strategia dei corrispettivi pecuniari per questa nomina. Abbiamo, anzitutto, l'elargizione di 420 milioni, che è stata ricordata. Un assegno bancario di 420 milioni è stato spiccato da Gissi, il petroliere, il 25 ottobre 1973; il 26 ottobre 1973, il giorno dopo, sono spiccati altri assegni bancari da 10 milioni, con beneficiario un nome di fantasia, Antonio Russino. Quindi, c'è già l'indice di uno scopo illecito, da coprire con un nome di fantasia. Questi assegni sono stati riscossi in grandissima parte — e lo ammettono i responsabili — dalla segre-

teria del partito socialdemocratico, da quella del partito democristiano e da quella socialista.

Dice il relatore Bonfiglio: «Attenzione, qui, per ragioni cronologiche, non c'è connessione tra questa elargizione di 420 milioni e la nomina di Giudice, perché questa elargizione e l'incasso di questi assegni avviene nell'autunno 1973, mentre la nomina di Giudice è del luglio 1974». No, collega Bonfiglio, perché noi sappiamo che, già in quel periodo, Giudice si raccomanda, per esempio, a Palmiotti. Ho detto attenzione alle date: 18 marzo 1973; sappiamo che in quel periodo Giudice si è già rivolto a Bolzani. Sappiamo che in quel periodo — questo non riguarda la vicenda Giudice — si concretizza la promozione di De Nile attraverso la deliberazione del consiglio di amministrazione delle finanze, di cui è presidente Amadei, e questo avviene — mi pare — nel dicembre del 1973. Vi è quindi una connessione cronologica tra la elargizione e gli atti amministrativi illeciti e questa connessione non è soltanto cronologica, bensì è teleologica e funzionale nelle disposizioni di molti testi, delle quali ho riferito qualche stralcio.

Vi è poi un'altra elargizione che il relatore Bonfiglio non si azzarda a negare, la quale è in connessione teleologica con la nomina di Giudice: mi riferisco all'elargizione dei 150 milioni, provenienti dal gruppo Buzzoni, Morelli, Bolzani. Tale elargizione avviene in un arco di tempo dal luglio 1974 all'ottobre del 1975. Attenzione anche allo sfilacciamento cronologico di questa elargizione, che forse ci dà anche ragione di quello sfilacciamento quantitativo che si è verificato, per cui 150 milioni si riducono mano a mano e arrivano a destinazione solo 60 milioni. Qui vi è una perla nella relazione Bonfiglio, che incautamente è stata ripresa dall'onorevole Preti. Si afferma — sempre nella relazione — che questi soldi non sono destinati ai ministri perché Arena, petroliere e faccendiere, trattiene per sé 90 milioni e ne dà solo 60 a Pazzanese, capo della segreteria di Amadei. Dov'è l'evidenza? Quando sappiamo che tante sono

le ruote da ungere, quando sappiamo che è lunga la catena della corruzione, sappiamo anche che altrettanto è larga la possibilità della dispersione. Il denaro prima ammonta a 150 milioni, poi si riduce a 60 milioni; questa colletta inizia nel luglio del 1974 e finisce a destinazione nell'ottobre del 1975. Questa non è l'unica perla contenuta nella relazione Bonfiglio. Lui forse ha assimilato un po' troppo il ruolo del difensore, in quanto arriva a dire che questi 60 milioni, che rimangono dopo la cresta di 90 milioni fatta da Arena e che giungono a Pazzanese, sono una *quantité négligeable* per poter sostanziare il reato di corruzione ministeriale. Lui dice che così è sconvolta l'ipotesi della compromissione ministeriale. Io non ho bisogno di ricordare ai colleghi che conoscono un po' di diritto che non è scritto da nessuna parte che quando il danno patrimoniale ed economico è lieve sono scriminati i reati ministeriali contro la pubblica amministrazione. La giurisprudenza dice che la lieve entità patrimoniale del danno non costituisce neppure un'attenuante — altro che scriminante! — del reato contro la pubblica amministrazione. Il reato contro la pubblica amministrazione colpisce un bene non patrimoniale, che è la imparzialità della pubblica amministrazione stessa. Non ha quindi senso quel richiamo all'attenuante, che è prevista solo per i reati contro il patrimonio. Ebbene, per un reato in cui non vi è neppure l'attenuante del danno lieve, il relatore di maggioranza, che non è e non deve essere obbligatoriamente un difensore, osa dire che questa *quantité négligé-able* esclude il reato! Quand'anche il compenso corruttivo sia minimo, sia esso di cinque lire o di cinque milioni, l'abuso funzionale esiste sempre, sussiste il *vulnus* all'imparzialità della pubblica amministrazione che è l'oggetto della tutela penale. Siamo arrivati a questi limiti, colleghi, di escludere il reato contro la pubblica amministrazione solo per la scarsità patrimoniale del danno? Questo è indice di una precostituzione di giudizio!

Avevo detto che avrei parlato più sottotono, ma continuiamo. Io posso ricono-

scere e lo riconosco, perché ho firmato la richiesta di supplemento istruttorio che è stata presentata, che è necessario un approfondimento: esso è auspicabile per accertare se i corrispettivi pecuniari siano arrivati ai ministri, come qualche teste sostiene. Si può dire che chi fa tali affermazioni potrebbe essere inattendibile, ma verifichiamo: abbiamo compiuto forse istruttorie su questo episodio? Non lo hanno certo fatto i giudici di Torino, perché essi non dovevano accertare se i ministri fossero stati effettivamente corrotti. La Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa doveva indagare in questo senso, ma non l'ha fatto, come ha ricordato il collega Spagnoli: quindi approfondiamo, vediamo dove sono andati a finire quei 420 milioni, quali connessioni ci sono state; oppure vediamo almeno se i ministri sapevano che al momento della nomina di Giudice era partita, come corrispettivo, una certa elargizione pecuniaria. Se lo sapevano, esiste il dolo della corruzione: c'è un concorso doloso nella corruzione anche se i ministri non intascano i quattrini, ma si prestano a commettere un abuso funzionale nell'atto di nomina. Queste cose sì, forse, devono essere accertate con ulteriori provvedimenti istruttori, per una ragione di garantismo istruttorio: non c'è contraddizione, colleghi radicali, tra una richiesta di supplemento istruttorio per accertare questi fatti, in una dimensione di garantismo, e l'ulteriore richiesta di messa in stato di accusa — come poi dirò —, se tali richieste istruttorie non fossero accolte. Anticipo subito che, almeno sotto il profilo dell'interesse privato in atti d'ufficio, gli elementi probatori sono seri e sufficienti. È infatti provata la strumentalizzazione della funzione ministeriale: questa è l'essenza del reato contro la pubblica amministrazione. Se questa strumentalizzazione della funzione ministeriale sia avvenuta contro corrispettivo economico preciso o, per lo meno, se sia avvenuta da parte dei ministri con la consapevolezza che tale corrispettivo era stato elargito, è un altro discorso; ma la strumentalizzazione della funzione mini-

steriale esiste e tanto basta per motivare la messa in stato d'accusa.

Insomma è incontestabile questo abuso funzionale nella nomina di Giudice. Come è incontestabile la responsabilità concorsuale dei due ministri nella perpetuazione di tale abuso. Vi fu cattivo uso del potere discrezionale. Questa è l'essenza del reato: guai a chi soggiace alla suggestione di dire che, siccome l'atto è discrezionale e di alta amministrazione, non è possibile il reato contro la pubblica amministrazione, non è possibile l'interesse privato o la corruzione; guai! La giurisprudenza, in primo luogo quella relativa al caso *Lockheed*, ci dice che il reato consiste nel cattivo uso del potere discrezionale. Vorrei sgombrare il campo da suggestioni improprie: vediamo se vi sia questo cattivo uso del potere discrezionale. A questo proposito, è sufficiente l'esame delle risultanze istruttorie.

Borsi di Parma è stato definito il «generale galantuomo», una persona di cui, comunque, nessuno ha pensato di negare l'attendibilità testimoniale; la sua tesi resiste a tutte le contestazioni, a tutti i confronti. Ebbene, egli non segnalò il nome di Giudice al capo di stato maggiore dell'esercito Viglione (Viglione prima nega e poi ammette; ah, le ritrattazioni tardive in questo processo!); segnalò soltanto Bonzani e Tomaino, li segnalò anche a Tanassi (su richiesta del ministro delle finanze), li segnalò anche ad Andreotti, nel suo ufficio («ricordo perfettamente» dice Borsi, e non sto qui a riprendere gli interrogatori giudiziari o quelli davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, nei quali insiste su questo punto). Borsi non segnalò Giudice, quindi; so bene che Tanassi e Andreotti negano, ma non vi è stato in Commissione il confronto fra il generale Borsi e i due ministri. Ha fatto bene il collega Spagnoli a dire che, se vi è una esigenza di maggiore sicurezza istruttoria, è proprio questa: facciamo questo confronto. Non siamo stati certo noi a non volerlo.

Borsi non segnala Giudice, ma quest'ultimo viene inserito nella terna. La pater-

nità di questo inserimento era esclusa da tutti, poi, alla fine, l'ammette il generale Viglione. C'è la lettera al capo di Stato maggiore della difesa Henke da parte di Viglione: «Segnalo per la successione a Borsi i seguenti nominativi...» (senza indicare alcuna gerarchia) «...Bonzani, Giudice e Tomaino». Accanto ad ognuno c'è scritto: «Bonzani: potrebbe rimanere in carica circa due anni; Tomaino: potrebbe rimanere in carica quattro anni». La lettera è del 3 giugno 1974. Lo stesso giorno Henke compila l'appunto per il signor ministro della difesa: «Per la sostituzione del generale Borsi, segnalo alla signoria vostra onorevole i seguenti nominativi, in ordine di anzianità di ruolo...» (compare per la prima volta l'ordine di anzianità di ruolo) «...generale Bonzani (potrebbe rimanere in carica...)...» eccetera.

Nello stesso giorno, arriva al ministro della difesa la terna. Il ministro della difesa, a sua volta, scrive a Tanassi soltanto il 5 giugno, dicendo: «Per ciascuno dei tre indico, a fianco, la data in cui sarà collocato in ausiliaria». Quindi, non cita più l'ordine di anzianità, ma (e notate la finezza) il ministro Andreotti non dice più quanti anni dovranno ancora durare in carica, ma scrive: «Bonzani, 16-9-1976 ...», e così via. Quindi indica le date del collocamento in ausiliaria.

Questa quindi è la terna nella quale l'inclusione di Giudice spetta alla paternità di Viglione. La nomina di Giudice nell'ambito dei ternati — invece — sembra restare senza paternità, ma in realtà — e questa è la mia tesi che risulta dagli atti — ha una paternità concorrente di Tanassi e di Andreotti. Perché? Certo, Andreotti nega di avere concordato la designazione, ma io elenco ora una serie di elementi probatori. In primo luogo, vi è la deposizione fatta da Santoni Rugiu, ex capo di gabinetto di Tanassi, nella quale si dice che «vi furono contatti», quindi non uno solo, ma più contatti, tra i due ministri. Infatti, per una terna che il 3 giugno è formata da Viglione e che da Henke viene trasmessa ad Andreotti, per stabilire la scelta nell'ambito della terna stessa passano ben cinque giorni, dal 3

all'8 giugno, quando non alle 10,30, come tutti dicono, ma alle 19,30, un motociclista porta la lettera di Andreotti, scritta il 5 giugno, a Tanassi.

Il secondo elemento probatorio è il seguente. Andreotti produce l'appunto di Henke del 3 giugno 1974 indirizzato al ministro della difesa, ma non produce la lettera che egli ha scritto il 5 giugno 1974. Può essere una dimenticanza, ma può essere anche un sintomo che egli non voleva far emergere la menzione della conversazione telefonica.

La lettera di Andreotti a Tanassi del 5 giugno esordisce facendo riferimento alla «nostra conversazione telefonica». Tutti lo sapete! Non regge, non è plausibile la spiegazione del preavviso; l'hanno detto in tanti. A che pro un preavviso che è avvenuto subito dopo il 3 o comunque prima del 5 per una lettera che partirà l'8 con il motociclista? Dice Santoni Ruggiu che i contatti sono stati molteplici: quindi non si è trattato di un solo preavviso. Per altro, se ci fosse stato il preavviso per l'urgenza, la lettera sarebbe arrivata il 3 o il 4 o il 5 al massimo. Non sarà, onorevole ministro Andreotti, che in questi cinque giorni si mette a punto, per così dire, una motivazione per giustificare questo cattivo uso del potere discrezionale, che mira a nominare Giudice anziché il più titolato Bonzani?

GIULIO ANDREOTTI. Non ha mai notato le date della corrispondenza che arriva per motociclista! Le confronti! La posta Roma per Roma, tra i ministeri o dai ministeri al Parlamento — che viene spedita per motociclista — va per così dire a catasta e, a volte, impiega anche dieci giorni.

PIERLUIGI ONORATO. Ma io parlo del momento in cui la lettera è stata trasmessa per motociclista. Parlo di quando è partita, non di quando è arrivata. La lettera è partita alle ore 19,30 dell'8 giugno. Comunque io cerco come posso di ricostruire un *iter* anche cronologico, perché, le ripeto, sono ad una *escalation* probatoria ed arriverò poi a questi punti.

C'è anche la correzione di Tanassi dal plurale al singolare: «Tenuto conto delle segnalazioni», diventa, di pugno di Tanassi, «tenuto conto della segnalazione», e questo nella proposta che Tanassi fa a Rumor. Perché su questo il collega Preti non ci ha dato alcuna spiegazione? O si tratta piuttosto del tentativo (nemmeno Tanassi è privo di intelligenza) da parte di Tanassi di non assumersi o di scaricare su di lei, onorevole ministro Andreotti, la responsabilità per la segnalazione di Giudice nell'ambito della terna?

E poi — l'ha detto molto bene il collega Spagnoli — perché il ministro Andreotti, se non aveva fatto la segnalazione, se non aveva concertato la nomina di Giudice, non fa alcuna obiezione in Consiglio dei ministri quando Giudice salta al primo posto nella terna?

Ancora, aggiungo io, perché insiste tanto, nel giustificare la nomina di Giudice, sul fatto che questa è basata sulla maggiore permanenza in carica, quando egli può rifiutare la paternità di questa nomina? Se io non ho nominato Giudice, se non l'ho segnalato, se ho trasmesso soltanto una terna senza alcun sollecito telefonico, perché insisto tanto — anche nell'ultimo *block-notes* de *L'Europeo* — nel dire che la nomina era giustificata? Se la veda Tanassi...

Non sono indizi, questi? Ma, anche se residuassero incertezze sul concetto, sulla responsabilità concorrente dei due ministri, le regole di un corretto processo, sotto il profilo dell'imputabilità del reato ai due sospettati, implicano il rinvio a giudizio di entrambi e poi, semmai, dopo l'istruttoria dibattimentale della Corte costituzionale, sarà la stessa Corte, una volta accertato che il reato esiste ma non si sa chi dei due lo abbia commesso, ad assolvere per insufficienza di prove.

Ricordate il caso Bebawi? Mi rivolgo ai colleghi giuristi: non è forse vero che in quel caso il corretto processo ha voluto che tutti e due fossero rinviati a giudizio e poi, in primo grado, condannati entrambi? Successivamente, quando sorse il dubbio che, forse, concorso non c'era ma soltanto responsabilità individuale di uno

dei due, non sapendo chi dei due avesse commesso il delitto, i giudici li assolsero per insufficienza di prove. Questa corretta regola non va forse applicata anche alla giustizia costituzionale? Noi non dobbiamo fare strame delle regole processuali, altrimenti facciamo strame della democrazia.

Ma — ecco l'*escalation* probatoria —, poichè appunto il reato c'è, bisogna rinviare a giudizio coloro che potrebbero esserne i colpevoli. Il reato c'è: c'è abuso funzionale, c'è una strumentalizzazione della funzione per interessi impropri, c'è la rinuncia, da parte dei ministri, alla valutazione comparativa degli interessi da prendere in considerazione ai fini della nomina del comandante generale della Guardia di finanza. Dov'è l'abuso del potere discrezionale? I criteri della professionalità e dell'attitudine non sono stati valutati. Eppure, la prospettazione di un'attitudine alla carica derivava dall'ambito stesso dell'amministrazione: fu Borsi ad effettuarla, e non a favore di Giudice. Viglione non parla di professionalità o di attitudine superiori, per Giudice, a quelle di Bonzani, che era il primo ternato. Parla invece di ordine di anzianità. Ebbene, il criterio dell'anzianità di ruolo non è stato seguito, anche se tale criterio era stato prospettato, all'interno dell'apparato militare. Henke segnala tale criterio, Andreotti nella sua lettera a Tanassi lo rimuove, non lo ricorda più. Il criterio dell'anzianità di grado non è stato da alcuno prospettato; è stato invece citato *ex post*. L'anzianità non favoriva Giudice rispetto a Bonzani. Nessuno ha parimenti prospettato il criterio delle benemerienze ed onorificenze militari: nessuno lo ha prospettato *per tabulas*, documentalmente, nel carteggio; è stato invece anch'esso citato *ex post*. Neppure tale criterio, però, favorisce Giudice. L'unico criterio che era stato predisposto dallo stesso Viglione e che Andreotti valorizza nella sua lettera è quello della maggiore permanenza nella carica. Andreotti valorizza, mette a fuoco tale criterio, specificando le date: secondo la mia ricostruzione, dunque, parlando al telefono con-

corda con l'interlocutore che quello sarà il criterio che verrà utilizzato. La conversazione serve appunto a individuare la «pezza» di appoggio formale.

Non voglio ripetere quello che è stato già detto: ma il criterio della maggiore permanenza nella carica è smentito dai precedenti, poichè nel periodo repubblicano la media di permanenza è di 2 anni e 9 mesi, mentre la media — più significativa — nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge del 1959, che stabiliva i criteri di nomina tuttora vigenti, è di 2 anni e 7 mesi. Le statistiche che sono state citate da Preti e dallo stesso Andreotti, nel suo *block notes*, hanno un valore relativo, poichè quando si ricorda che qualche comandante è rimasto in carica per 52 mesi, non ci si dice con chi concorreva, non ci si dice se i suoi concorrenti avessero titoli professionali o attitudinali maggiori, al punto che per la nomina sia stato determinante il criterio della prolungata permanenza in carica: e dunque potrebbe essere avvenuto addirittura che sia stato prescelto il candidato la cui permanenza in carica era minore, rispetto a quella degli altri concorrenti.

Aggiungo — e qui è il cuore del mio ragionamento — che il criterio della prolungata permanenza in carica non può prevalere su quello della professionalità e dell'attitudine, senza alcuna adeguata motivazione: altrimenti, i requisiti della professionalità e dell'attitudine verrebbero distrutti. È evidente, infatti, che la maggiore possibilità di permanenza in carica l'avrà sempre il meno anziano in ruolo, chi possiede minori requisiti professionali e di carriera. Se volessimo assumere il criterio della maggiore permanenza in carica come criterio decisivo ai fini dell'uso del potere discrezionale, otterremmo come conseguenza la promozione tendenziale sempre dei peggiori tra i candidati.

Ecco, se tutti questi elementi li inserite nel contesto provato della strategia corruttiva dei petrolieri, se li inserite nel contesto successivo della strategia fraudolenta dell'evasione fiscale e del contrabbando, quale quadro avete? Sono insuffi-

cienti gli elementi istruttori? Si tratta di calunnie, di strumentalizzazioni politiche? Non mi pare proprio. Ho detto che voglio cercare di compiere un'analisi dei fatti e ne ho citati alcuni che forse secondo il ministro Andreotti non erano significativi, dal momento che mi contestava l'amicizia del Bonadeo con la signora Andreotti (un'amicizia di carattere assistenziale), eccetera. Ma abbiamo bisogno di considerare tutti questi elementi per avere il quadro dei fatti che il processo ci permette di avere. Questo è il corretto uso degli strumenti probatori, questa è l'ermeneutica delle prove. Non si possono mai valutare le prove isolandole dal contesto processuale, abbiamo bisogno di una ermeneutica globale, unitaria delle prove, perché altrimenti non possiamo capire quali sono i fatti che questo complesso di elementi probatori denotano.

Noi vogliamo una maggiore garanzia istruttoria e abbiamo preparato delle particolari richieste istruttorie, ma se voi le respingerete, noi avremo comunque la convinzione che per il reato di interesse privato in atti di ufficio a carico di tutti e due, gli elementi ci siano in abbondanza.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PIERLUIGI ONORATO. Sta alla vostra coscienza stabilire quale sia la strada migliore da seguire, cioè se bisogna giungere ad un supplemento istruttorio o al rinvio alla Corte per l'interesse privato in attesa che la Corte stessa compia le ulteriori incombenze istruttorie. Certo, è diverso essere rinviato alla Corte con un'ombra di sospetto sul reato di corruzione, oppure senza che questa ombra ci sia, con un'ombra dissipata.

Ho parlato di discorso sotto tono — questo uso dell'*understatement* anglosassone — cercando di sgombrare il campo dal sovraccarico di argomenti che rischiavano di inquinare la decisione, ma tuttavia i valori in gioco a cui questa analisi

processuale conduce sono valori importanti: il primato della legge o il primato degli interessi privati, il primato dell'imparzialità della pubblica amministrazione, tanto più se è alta amministrazione, o il primato del potere, del potere economico e anche del potere criminale.

Voi sapete che, attraverso questa nomina, che è frutto di un abuso amministrativo, sono stati evasi a danno dell'erario circa duemila miliardi; se la democrazia non può tollerare zone franche e impunità, fossero anche di ministri, degni per tanti versi — non ho timore a dirlo — come il ministro Giulio Andreotti, tanto meno le può sopportare quando, attraverso l'attività di questi ministri, si è commessa una truffa così colossale ai danni dello Stato, una truffa così gravida di immoralità antistatali, antidemocratiche perché connessa a gruppi oscuri di potere, organizzazioni massoniche, che conosciamo bene.

Quindi, primato della legge e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, invece che primato degli interessi criminali.

Se sulla base di questo valore compiamo un'analisi del processo, non possiamo concludere se non nel senso che ho detto e dobbiamo concludere in quel senso attraverso un'analisi degli atti processuali, non attraverso un giudizio sul tipo di autore, come dicono i penalisti. Si tratta di giudicare una condotta ministeriale che ha violato i doveri di fedeltà, imparzialità e onestà che competono ai ministri.

Non si tratta di valutare il cosiddetto tipo d'autore, una immagine, una tipologia individuale. Io non vorrei che qui noi — ecco perché parlavo di «suggerzioni improprie» — valutassimo semplicemente sulla base del fatto che Andreotti fa una buona politica estera o fa una cattiva politica estera, sulla base del fatto che per alcuni Andreotti è il «grande vecchio» o è il «Belzebù», oppure sulla base del fatto che Andreotti è la vittima, l'olocausto nel sistema della democrazia italiana. Questa valutazione sul tipo d'autore, demonizzante o giustificazionista,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

non compete alla nostra valutazione. Io ho cercato appunto di ricondurre l'analisi alla condotta ministeriale che risulta dagli atti. E, guardate, è un giudizio sulla condotta, non sul tipo d'autore, ed è un giudizio non sul Governo, neppure sul Governo; perché, io non lo so, se si dimette, se è sospeso un ministro del Governo in carica per fatti ministeriali precedenti lo stesso Governo, non è mica detto che si debba aprire la crisi. Costituzionalmente parlando, no. Quell'illecito ministeriale è un illecito che attiene alla persona del ministro, che appunto deve essere sospeso, ma non alla compagine ministeriale. È un giudizio sulla condotta ministeriale che io ho cercato di dare — potrò sbagliare — nel modo più onesto possibile, secondo i criteri appunto dell'ermenutica processuale.

Ed ecco qui il punto che avevo detto, per finire: ci dice il senatore Bonifacio: attenzione, per valutare questa condotta ministeriale e per mandare i ministri davanti alla Corte costituzionale bisogna avere un convincimento profondo, ci vuole un grado di convincimento sulla colpevolezza molto più alto del normale, ci vuole un grado di intensità probatoria che non è richiesto nel giudizio davanti alla magistratura ordinaria. E perché, ci dice il senatore Bonifacio? Perché l'articolo 14 della legge del 1953 prevede che la messa in stato d'accusa comporta la sospensione di diritto del ministro. Ma, signori, non sappiamo forse che anche i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione comportano la sospensione di diritto? Cioè l'apertura del processo, la messa in stato d'accusa, il rinvio a giudizio, anzi l'esercizio dell'azione penale, comporta la sospensione cautelare. Non sappiamo che i magistrati, quando sono appunto accusati di certi reati — salvo alcuni, che mi pare siano l'ingiuria o cose di questo genere — sono sospesi cautelatamente dall'esercizio della professione? La sospensione cautelare, come meccanismo che scatta quando inizia il processo penale, è non solo dei ministri ma di chiunque esercita una pubblica funzione. Ed allora, perché

dire che la messa in stato d'accusa richiede un tasso di intensità probatoria molto più alto? Niente, niente è vero! La realtà è che qui — ed è questo l'unico significato, per così dire, non strettamente processuale di cui...

PRESIDENTE. Onorevole Onorato, la prego di concludere, perché il tempo a sua disposizione è ormai decorso.

PIERLUIGI ONORATO. Ho finito, signor Presidente, sto proprio finendo. Dicevo che l'unico significato non propriamente processuale di cui si deve caricare la nostra valutazione è questo, che qui sono in gioco i meccanismi di controllo e di rigenerazione morale e politica del sistema democratico italiano. Niente di più, ma niente di meno che questo. Qui sono in gioco appunto questi meccanismi di rivalorizzazione, di rifunzionalizzazione del nostro sistema democratico. Questo è il significato profondo che la gente percepisce. Il senatore Bonifacio ha parlato della gente, dicendo che essa ormai è indifferente. L'apatia della gente, il mancato entusiasmo, la sua mancata identificazione con i valori della democrazia da che cosa nascono se non dal fatto che questa democrazia non si rigenera, che non ha questi scatti interiori, che i meccanismi di controllo appunto permettono? Io credo che questa apatia dipenda dal fatto che la gente sente che questa democrazia non vive, ma sopravvive. Se noi, col nostro voto, riusciamo a far scattare questi meccanismi di rigenerazione democratica del sistema, riusciamo a far capire alla gente che la democrazia è viva e vitale, avremo compiuto un atto che va al di là del giudizio sulle persone dei ministri, ma investe l'avvenire della nostra stessa democrazia (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente e dell'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, nell'iniziare a parlare ho

una preoccupazione. Mi sono proposto di fare appello esclusivamente alla ragione e di svolgere un discorso analitico, di cui annunzio fin da questo momento il metodo ed il risultato: seguire passo passo puntigliosamente le relazioni di minoranza e dimostrare che ogni argomento che si assume avere significato accusatorio non solo non ha la forza concettuale di sostenere il rinvio a giudizio, ma addirittura si risolve in una prova positiva di innocenza. È una sfida che lancio.

Dirò di più: alla fine non potrò esimersi da un giudizio severo sul modo in cui si possono alimentare artificiosamente per anni accuse infondate e da un giudizio severo sull'accecamento cui può condurre il pregiudizio politico.

Qual è, allora, la preoccupazione? È il tempo. Per rispondere puntigliosamente alle migliaia di cose inesatte che sono state affermate, avrei bisogno di un tempo superiore a quello a mia disposizione. Mi accuseranno allora i colleghi se, nello sforzo di dire tutto, parlerò velocemente: preferisco tuttavia che resti a verbale più di quanto l'efficacia oratoria consentirebbe. Mi interessa la sostanza.

Farò tre premesse di carattere metodologico per inquadrare la materia. La prima: di cosa stiamo parlando? Ce lo dice il relatore di minoranza Benedetti. Stiamo parlando di corruzione e di interesse privato in atti d'ufficio. Questo è l'inizio della sua relazione. Ciò va ricordato perché le 4.500 pagine — per l'esattezza — che abbiamo ammucciato, la passione politica, il dibattito sui *mass media*, le varie dichiarazioni fatte continuamente da esponenti politici e l'intreccio con vari processi rischiano di creare una rete inestricabile, una nebbia indefinibile in cui è facile disperdersi e seguire, anziché criteri giuridici, suggestioni, sospetti o ipotesi, quando non addirittura preconcetti.

Parliamo, dicevo, di corruzione e di interesse privato nella nomina del generale Giudice. Ciò significa, che, per quanto riguarda la corruzione, la prova consiste nella dimostrazione che si è ricevuto o fatto ricevere denaro per nominare Giudice. Il giudice di Torino, inoltre, non ha

contestato la semplice corruzione, bensì il concorso in corruzione con molte persone: Giudice, Lo Prete, Bolzani, Quaglia, Buzzoni, Morelli, Arena, Pazzanese, Bonadeo, Palmiotti, Foligni, Freato, Musselli, Amadei, Andreotti e Tanassi. Il concorso suppone la prova che ognuno dei concorrenti conosceva e voleva la partecipazione degli altri. Debbo già sorvolare, perché bisognerebbe anche vedere quanti filoni di persone che nemmeno si conoscono si sono ammassati insieme.

Per quanto riguarda l'ipotizzato reato di interesse privato in atti d'ufficio, è stata già fatta da altri una meditazione sul senso della discrezionalità. Qualcosa, però, debbo anch'io ripeterla per inquadrare il problema. Sappiamo che non si tratta di una libertà assoluta; sappiamo che vi è il limite dell'interesse collettivo, ma sappiamo anche che vi sono diversità di estensione della libertà-vincolata in cui si sostanzia la discrezionalità.

Certo, in basso, alla base della piramide amministrativa, chi deve giudicare della «sana e robusta costituzione» di una persona trova un limite in criteri estremamente vincolati, tant'è vero che si parla di «discrezionalità tecnica». Ma cosa succede ai vertici? Non è forse discrezionale l'atto con cui il Presidente della Repubblica nomina i ministri o il Presidente del Consiglio? Quali sono, nei casi in cui parliamo di «discrezionalità politica», i criteri per giudicare la coerenza con l'interesse pubblico?

Nel caso della nomina di Giudice, non vi è dubbio che si tratta di atto delle più alte autorità dello Stato che rientra nella «discrezionalità politica» che, come tale, per volontà di legge, esclude ogni automatismo. La legge si limita a chiedere un solo presupposto. La legge 23 aprile 1959, n. 189, esige soltanto che il comandante generale della Guardia di finanza sia scelto tra i generali di corpo d'armata dell'esercito: nessun altro criterio.

Vogliamo riflettere su cosa significa «discrezionalità politica» in pratica? In primo luogo, l'ho già detto, l'assenza di qualsiasi predeterminazione automatica; in secondo luogo, la possibilità che la de-

cisione si fondi anche su comunicazioni personali, su intuizioni, sul convincimento, costruiti nella più totale libertà, sempre in rapporto all'interesse pubblico, e quindi anche in rapporto con segnalazioni e giudizi di persone di cui chi decide si fida; in terzo luogo, la necessità che, quando si vuole sostenere l'interesse privato in un atto d'ufficio, non ci si limiti ad indicare possibili criteri alternativi a quelli prescelti, ma si individui quel particolare interesse privato che si ritiene perseguito.

Ciò è molto importante per stabilire quale relazione vi sia tra corruzione ed interesse privato. Leggo, tra l'altro, nelle carte l'espressione «corruzione e/o interesse privato», ma devo rilevare che i reati non possono concorrere: lo sanno tutti.

Mi domando allora: una volta provata l'inesistenza della corruzione, nel caso concreto, potremo noi continuare a parlare di interesse privato? Non è una domanda pleonastica, né in sede processuale, né in sede sostanziale. In sede processuale, perché la prima fase dell'attività dell'«Inquirente» era misurata esclusivamente sull'interesse privato e si è chiusa con una archiviazione che tutti hanno accettato, mentre la seconda fase si è instaurata sulla base di un elemento nuovo, il denaro, dunque sulla corruzione.

E allora la domanda se, di per sé, sia possibile ritornare a discutere di interesse privato, ove fosse provata, come proverò, l'inesistenza della corruzione, è legittima. Ma ho già detto che non mi trincererò dietro argomenti processuali. È troppo importante la posta. Vale la pena di affrontare puntigliosamente, ovunque, il merito.

E in sede sostanziale, se non vi è stata corruzione, in che cosa è consistito l'interesse privato? Basta un telegramma di congratulazioni inviato a Giudice per la sua nomina per sostenere che vi è stato interesse privato? Eppure è stato scritto! Ovvero bisognerebbe individuare il particolare interesse privato perseguito? In realtà la lettura di tutti i provvedimenti dei giudici torinesi e delle relazioni di mino-

ranza dà la sensazione di una rigorosa applicazione del principio *post hoc ergo propter hoc*: siccome Giudice è corrotto, vuol dire che anche chi lo ha nominato è corrotto.

E, difatti, la gran parte delle pagine sono dedicate a dimostrare ciò che tutti sanno. Non so se i processi siano ancora in corso, ma che siamo in presenza di un funzionario dello Stato gravemente corrotto credo che comunque lo si possa affermare.

Ma dobbiamo, in realtà, ragionare in senso opposto, perché, se vi fu, l'interesse privato inerisce alla nomina del 1974, e non è dimostrato, in sé, dal successivo comportamento di Giudice. Proviamo ad immaginare per un attimo che Giudice, anziché quello che dicono le carte processuali, fosse stato un funzionario del tutto corretto: chi oserebbe dire, in base agli elementi che voi avete offerto, che si può semplicemente sospettare l'interesse privato in atti d'ufficio? La verità è che, se voi volete provare l'interesse privato, dovete dimostrare che Giudice fu nominato perché compisse quegli atti penalmente illeciti che poi ha compiuto. E questo nessuno ha avuto il coraggio, neppure nelle carte accusatorie, di dirlo esplicitamente.

Seconda premessa. Che natura ha (non so se sia stata già presentata una richiesta di messa in stata d'accusa, ma non mi interessa, voglio parlare a tutto campo) la decisione che prenderà il Parlamento? È o non è doveroso riflettere sulla base delle categorie giuridiche che riguardano le sentenze che chiudono l'istruttoria formale e che possono essere di proscioglimento o di rinvio a giudizio? Ed i criteri non sono, allora, quelli indicati dal codice di procedura penale? Leggo l'articolo 374 del codice di procedura penale. Esso esige che il rinvio a giudizio si fondi su «prove sufficienti»: qualcosa di più dei dubbi, dei sospetti, delle illazioni, delle ipotesi: qualcosa di più degli stessi «indizi» che pure debbono essere «sufficienti» per la emissione di qualsiasi mandato o ordine. E l'articolo 378 ribadisce: «Il giudice pronuncia sentenza con cui

dichiara di non doversi procedere (siamo all'ipotesi; rovesciata, del proscioglimento) con la formula che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso tanto nel caso in cui vi è la prova positiva che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova che l'imputato lo abbia commesso o che il fatto sussista». E aggiunge: «Se non risultano sufficienti prove per rinviare l'imputato a giudizio, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove».

Ma a me l'insufficienza di prove non interessa, perché proveremo che vi è prova piena dell'innocenza. Se mai un confronto tra l'attività delle Camere e quella del giudice ordinario si dovesse fare, dovremmo esigere maggior cautela di fronte all'intervento di un giudice altissimo come la Corte costituzionale e a reati di tanta rilevanza e importanza come quelli ministeriali.

Terza premessa: essa riguarda la natura delle prove che noi siamo chiamati a valutare. Si dice che sono lacunose, che vi è la necessità di ulteriori indagini: è vero esattamente il contrario, non è più possibile, in modo assoluto, fare nulla di più di ciò che è stato fatto e che è stato fatto con il massimo impegno, anzi con il massimo puntiglio, anzi con il tenace e quasi disperato desiderio di colpire ad opera di organi non certo sospettabili di chiudere gli occhi, che anzi pur di colpire — lo dice un magistrato che si rende conto della responsabilità che si assume con queste parole —, non esistano a travalicare i poteri loro attribuiti.

Valga il vero. Ho già indicato il numero complessivo delle pagine della inchiesta, in cui confluiscono anche atti della Commissione P2. Ho già detto che le indagini sono state fatte in due fasi. Ma rileggete gli atti del dibattito parlamentare, collega Spagnoli! La seconda fase fu aperta per «scrupolo» — come fu detto — esclusivamente per acquisire la requisitoria del pubblico ministero di Torino. Questo è scritto nelle carte processuali! Ma, soprattutto, possiamo tener conto di altre inda-

gini dell'autorità giudiziaria, rispetto alle quali non voglio aggiungere nulla alla grave affermazione che ho fatto: non voglio lasciarmi indurre alla polemica, non accetterò questa tentazione. Preferisco invece dire: «*felix culpa*»! Meno male che abbiamo dei giudici che sicuramente non hanno trascurato nulla in senso accusatorio: questo ci rende certi che nella direzione accusatoria abbiamo le massime garanzie, non è stato trascurato nulla!

Per brevità non ripeterò le osservazioni che a questo riguardo ha già fatto il collega Bonfiglio, che ha indicato quattro gravi sconfinamenti dei giudici torinesi dai loro poteri. Io potrei aggiungerne molti altri, se non fossi giugulato dal tempo.

Concludo su questo punto. Voglio dimostrare che abbiamo davanti una prova meticolosa, che dà la più ampia garanzia a chi ha intendimenti accusatori. Basti riflettere che alcune persone, soprattutto quelle che parlavano, che accusavano, quelle di cui il giudice istruttore Cova parla più volte nella sua sentenza dicendo che sono affidabili, che raccontano e confessano tutto, sono state interrogate più volte: il Bolzani, l'unica vera fonte di tutto il processo, definito persona credibile, di tutto affidamento, che non ha mai cessato di collaborare è stato interrogato dodici volte! Che cosa vogliamo di più! Se avrò tempo, alla fine tornerò su questo punto. Ora, nell'iniziare ad esaminare gli elementi di fatto, ripeto la mia sfida: ogni argomento accusatorio è, in realtà, purché ci lasciamo guidare dalla ragione, elemento di difesa!

Nel seguire analiticamente, punto per punto, gli elementi accusatori, trovo un primo dato che va sottolineato: volete leggere non solo le affermazioni di sintesi, ma ciò che sta dietro ad esse? Volete cogliere la verità direttamente dalle fonti di prova, leggendo verbali, interrogatori, eccetera? Non troverete più congetturali o suppositive interpretazioni, perché nessuno — dico nessuno — ha mai detto, mai, in 4.500 pagine, che Giudice sia stato nominato come frutto della corruzione di un ministro. Quattromilacinquecento pa-

gine! Neppure i personaggi più avventurosi di questo processo hanno mai lontanamente detto che i 150 milioni di Buzoni, i 420 milioni di Gissi siano finiti ai ministri incolpati, o che vi fossero in questo senso rapporti Giudice-Tanassi, Giudice-Andreotti.

Vediamo punto per punto i fatti. Prima questione: la corresponsione di 150 milioni a Morelli e ad Arena, che è poi l'unico vero elemento nuovo della seconda fase dell'istruttoria, quello per cui si è aperta, e che è il più formidabile argomento difensivo. L'episodio è narrato dai due imputati pienamente confessi, che sono Bolzani ed Arena.

Bolzani racconta che, nei primi mesi del 1974 — sottolineo questa data — Giudice a Palermo gli chiese appoggio per essere nominato comandante della Guardia di finanza. Lui si rivolge a tale Morelli, Morelli si rivolge a tale Arena, Arena si rivolge a tale Pazzanese della segreteria di Amadei.

Leggo il racconto di Arena: «Aggiunse il Morelli — dice Arena — che c'erano a sua disposizione 150 milioni da utilizzare a nomina avvenuta nella maniera che ritenesse più opportuna. Rappresentai il problema a Pazzanese in un incontro appositamente fissato, e rappresentai la disponibilità di danaro che ritenni di dichiarare nell'ordine di 110 milioni. Mi limitai a quella cifra, prevedendo che si dovesse giungere ad un rialzo della cifra. Passò qualche giorno e il Pazzanese mi assicurò che avrebbe fatto il possibile. Quanto alla cifra, si stabilì che avrei dato 60 milioni a lui e che avrei trattenuto 50 milioni per me».

«La trattativa si svolse nell'arco di un mese. In sostanza andarono al Pazzanese 60 milioni, di cui una parte in contanti — dice sempre Arena —, una parte (dieci milioni) con assegno di conto corrente; una parte mediante accredito in un conto, allora in corso, per un suo debito inerente all'acquisto di un certo appartamento, che si trova in una località dal nome fascinoso di Cappadocia (ma non è la Cappadocia che conosciamo). Pazzanese — continua Arena — non ha mai dichiarato

se altri partecipassero al beneficio del danaro a lui consegnato; anzi, ultimamente, nel corso di un incontro da me richiesto per informarlo della comunicazione giudiziaria a mio carico, ha sostenuto di aver beneficiato solo lui dei 60 milioni: escludo che mi sia stato detto o che abbia saputo che si volesse finanziare il PSDI o altri partiti».

Allora, a Bolzani si crede o non si crede, perché questo metodo di prendere per vero ciò che serve all'accusa e di escludere ciò che l'imputato, integralmente confesso, dice in altra direzione, è certamente disdicevole. Pazzanese nega di avere ricevuto i soldi, nega tutto, ma è smentito da una perizia calligrafica e dalla prova che gli assegni (non uno, ma tre) sono stati versati sul suo conto (Banco di Roma, agenzia 31).

Quali le conclusioni da questo episodio? Innanzitutto, nessuna lira dei 150 milioni è finita ad Andreotti. Chi è che osa dirlo? In secondo luogo, nemmeno Tanassi ha avuto una lira, perché i 60 milioni ricevuti dal Pazzanese sono rimasti al Pazzanese. Lo dice l'Arena: perché dovrebbe essere credibile per certi aspetti e per certi no? In terzo luogo, l'Arena è un imbrogliatore (prima dice meno, poi si fa dare altri soldi) e probabilmente lo è anche Pazzanese. Attenzione: è un filo logico che dovette seguire, un filo che collega vari argomenti. Cosa vuol dire questo? Ne deriva che i tanto potenti petrolieri non dovevano disporre di canali seri e autorevoli, se erano costretti a rivolgersi a questo tipo di persona.

Qual è l'imbroglio? Morelli ha saputo dall'Arena che si volevano 150 milioni, quando Arena non aveva ancora contattato nessuno che glieli avesse chiesti, tant'è vero che poi ne vennero offerti 110. Nemmeno Pazzanese aveva contattato qualcuno, tant'è vero che propose ad Arena di tenersi altri 50 milioni.

Allora, colleghi — chiudo il primo punto — ho già vinto la mia prima sfida, il discorso sui 150 milioni non è un elemento accusatorio, ma la prova positiva che danari non sono giunti né a Tanassi, né tanto meno ad Andreotti.

Un secondo punto su cui qualcuno si è divertito — che boccone ghiotto! — è quello che riguarda il cardinale Poletti. Si potrebbe dire, in via di sospetto, che io ho escluso l'ipotesi socialdemocratica (il canale Morelli, Arena, Pazzanese), ma che resta il canale democristiano, addirittura ecclesiastico, con la presenza del vicario del Papa! Innanzitutto, anche soltanto leggendo il capo di imputazione di Torino, bisogna dire che i tanto rigorosi magistrati non attribuiscono al cardinale Poletti un significato importante in questa vicenda, altrimenti avrebbero dovuto incriminare anche lui in concorso. Delle due, infatti, l'una: o si ritiene che l'intervento del cardinale Poletti abbia avuto un'influenza criminale nella nomina di Giudice — ed allora bisognava contestare anche a lui, assieme agli altri, il reato di corruzione, o almeno di interesse privato —, oppure non si può attribuire alla lettera del 1972 del cardinale altro che un significato del tutto ininfluente, insignificante. Io dirò di più: la lettera del cardinale Poletti e la relativa risposta del ministro Andreotti sono una autentica «cartina di tornasole», sia della trasparenza del prelado, sia della correttezza del ministro.

Ho già dato il riferimento cronologico: siamo nel 1972. Noi diciamo cose scontate, ma la gente non sa bene tutto e, sentendo parlare del cardinale Poletti, può pensare che la lettera si riferisca alla nomina del 1974. No, è il 1972 e sta per scadere il mandato del generale Buttiglione, che poi sarà sostituito da Borsi di Parma. Questa lettera, dunque, non c'entra nulla con le vicende di cui stiamo parlando.

Bolzani, approfittando della presenza a Trasquera, paesino del Novarese, di monsignor Poletti, si reca da lui con la mediazione di un sacerdote, tale ignoto Francesco Quaglia, e gli «carpisce» — uso la stessa espressione del Bolzani, che è imputato confesso — la seguente lettera, che voglio rileggere: «Cara eccellenza, mi rincesce disturbarla e lei sa che se lo faccio è contro le mie abitudini. Mi trovo a Novara per qualche giorno di ferie e persone amiche mi pregano di segnalare

personalmente a lei il generale Raffaele Giudice. Egli sarebbe nella terna per la nomina a generale comandante della Guardia di finanza. Lei stesso lo conoscerà. Se le è possibile, veda se può favorire la sua candidatura. Mi assicurano che è persona molto degna. Le sarò grato etc.».

Sulla circostanza in cui fu scritta questa lettera giova richiamare — poi analizzeremo il testo — i chiarimenti del Bolzani, su cui i magistrati di Torino inspiegabilmente sorvolano. Dice Bolzani: «Tengo a precisare, ad onor del vero, che non si parlò, né in quella, né in altre occasioni, di denaro sotto qualsiasi forma, o di altra utilità in favore di monsignor Poletti, di cui io e don Quaglia, in definitiva, carpimmo la buona fede». Si noti che parla colui che, invece che di denaro, ha parlato dell'unica persona che nel caso ha fatto riferimento al «filone» Pazzanese. Don Quaglia gli fa eco: «Ricordo che monsignor Poletti si mostrò restio, ma dietro le nostre insistenze aderì. Escludo, nella maniera più assoluta, che siano state promesse o date somme di denaro per quell'interessamento, in favore di chicchessia. Non ne ho nemmeno sentito parlare».

Vogliamo ora analizzare la lettera del cardinale Poletti, dopo averla inquadrata cronologicamente, e collocata nelle circostanze che le stanno intorno? Che cosa mostra la lettera? Amici, diciamoci la verità! Che cosa dice dunque? Manifesta il fastidio («È contro le mie abitudini»), sottolinea l'occasionalità dell'intervento (che senso avrebbe avuto, altrimenti, dire che l'incontro è avvenuto a Novara durante le ferie?); sottolinea la non conoscenza personale del Giudice («Persone amiche mi pregano») ed omette di dare persino qualsiasi referenza di queste persone amiche. Il prelado avrebbe potuto dire: «sono persone che stimo, che giudico positivamente». La lettera invita, in definitiva, Andreotti a fare quello che gli pare («Lei stesso lo conoscerà»)

E Andreotti? Ecco la sua risposta, rigidamente protocollare, dattiloscritta, brevissima, senza nessuna aggiunta a mano

(anche questo ha il suo significato), preoccupata soltanto di non creare disagio al monsignore verso i suoi ignoti interlocutori, (che forse potrebbero vedere il testo) con una piccola forzatura («Ho ricevuto la sua viva e calda segnalazione»), ma preoccupata, soprattutto, di lasciare allo scrivente la più ampia libertà, senza fare promessa alcuna e senza neppure fornire informazioni sulla situazione [«Non mancherò di vedere che cosa si possa fare in ordine alla sua (di Giudice) aspirazione»].

Poi il generale Giudice non viene nominato al comando della Guardia di finanza. E questa sarebbe la prova delle mefistofeliche trame ecclesiastiche e democristiane! Signori! Avete ancora il coraggio di insistere? Eppure le relazioni di minoranza insistono. Non vogliono perdere l'osso. Scrive il senatore Russo: «Costui (il Poletti), nel 1974, quasi certamente ripetette l'intervento a mezzo del telefono». Proprio così scrive il collega Russo. Ma chi gliel'ha detto? Vedremo, anzi, che è vero il contrario.

Il collega Benedetti, invece, sottolinea «l'indubbia importanza dell'originaria segnalazione che, visto l'autore, non poteva essere dimenticata facilmente».

È veramente questo un modo singolare di fare i processi, perché risulta inequivocabilmente dagli atti che, in previsione della nomina del 1974, della seconda nomina, cioè, Bolzani e Quaglia vanno di nuovo dal cardinale per ripetere l'operazione. Ma questa volta Poletti li manda via in malo modo, sia perché infastidito, sia perché, divenuto vicario del Papa, ritiene inopportuna anche un'innocua lettera commendatizia.

Chi lo dice? Lo dice soltanto Poletti? No. Lo conferma il «teste» principe del giudice Cuva, quel Bolzani «integralmente confesso», il quale il 18 gennaio 1983 dichiara: «Dopo il fallimento della prima designazione, andammo a trovare il cardinale nella sua sede di San Giovanni in Laterano. Ma il cardinale, divenuto nel frattempo vicario del sommo Pontefice, rifiutò l'aiuto, spiegando che non voleva compromettere la sua auto-

nomia in Roma nell'esercizio della nuova funzione».

E allora, dove sta il canale democristiano per corrompere Andreotti?

Ma non si arrendono ancora i bravissimi colleghi Russo e Benedetti. E cosa dicono? Dicono quello che il codice proibisce: vanno ad ascoltare il fumo e le chiacchiere, cioè, in sostanza, quelle «voci correnti nel pubblico» di cui per legge non si può tenere conto. E ricordano, infatti, che il petroliere Buzzoni, alla fine del 1973 (io chiedo scusa se a volte tendo ad essere focoso; non posso farne a meno, ma ho tutto il rispetto per le impegnate relazioni di minoranza), ebbe da Bolzani la confidenza. Bolzani, nel 1973, dice a Buzzoni che «i ministri avrebbero avuto una telefonata da Poletti e avrebbero dovuto sottostare».

Invece, altri testi meno diretti, tra cui don Ceretto e De Nile, tra il 1974 e il 1975, avrebbero avuto da Bolzani e da Quaglia (che, per altro, entrambi lo negano) la rivelazione che anche nel 1974 era stato interessato Poletti. Senonché, è chiaro che si tratta di voci, riferite tra l'altro vagamente, che hanno come unico punto di partenza il Bolzani. Ripeto: Bolzani è colui di cui Cuva scrive: «apprezzabilmente, mai parco di collaborazione» (pagina 280 della sentenza).

Allora, se volete che segua il programma del puntiglioso contrappunto, come devo spiegare queste osservazioni di minoranza che, per la verità, si commenterebbero da sole? Il personaggio Bolzani non è certo alieno dalle vanterie. Perderemmo tempo ad evidenziare particolari rivelatori al riguardo. Ma, anche aprendo a caso i fascicoli, qualcuno ne ho trovato. Bolzani dichiara: «Nel 1972, Giudice mi chiese di trovargli sostegni politici, sfruttando le amicizie ed i legami che avevo e che erano a lui ben noti. Mi riferisco ai buoni rapporti che avevo con monsignor Poletti ed ai contatti personali che avevo con la corrente DC di Impegno democratico». Si vanta, quindi, con Giudice di avere buoni rapporti con persone altolocate, ma quali fossero i suoi rapporti con Poletti lo avete visto: hanno bisogno di

don Quaglia ed hanno per frutto prima una infastidita sbiadita lettera e poi una netta ripulsa.

Ancora: Buzzoni afferma: «Bolzani, tra le altre persone che diceva di conoscere per favori nel campo petrolifero, indicava i ministri Andreotti e Tanassi». Ora, sappiamo benissimo che Bolzani, invece, non conosceva affatto Tanassi, tanto che dovette ricorrere a Morelli, Arena e Pazzanise, con l'esito che sappiamo, e non conosceva affatto Andreotti, tanto che pretendeva di ricorrere a monsignor Poletti, con l'esito che pure sappiamo.

Non basta: il 7 febbraio 1982, l'«imputato principe», Bolzani, ha dichiarato al dottor Cuva: «A nomina avvenuta, e non prima, informai il generale Giudice del mio interessamento». A nomina avvenuta e non prima: affermazione questa che, se vera, la dice lunga sul personaggio, tutto teso ad inserirsi tra i grandi a fini di vantaggio personale e, quindi, bisognoso di millantare aderenze ed influenze.

Del resto, quanto egli disse a Buzzoni, nel 1973, «dovranno sottostare», poteva essere in lui un convinto proposito di futuro intervento, dopo la mossa compiuta nel 1972, ma era pur sempre un'esagerazione fantastica, sia nel tono — «essi avrebbero dovuto sottostare» (davvero possiamo immaginare che Tanassi dovesse tanta sicura obbedienza al cardinale?) — sia nel contenuto. E, quanto alle varie dichiarazioni al Ceretto ed al De Nile, non era certo difficile per il Bolzani fantasticare, enfatizzare l'avvenuto intervento del 1972.

Dunque: fuori dalle ragnatele! La pista Poletti è un altro *boomerang* per l'accusa. La seconda sfida è vinta. Vi è prova certa che l'intervento su Andreotti fu rifiutato, non ci fu e di nessun genere. Segnalo ancora quel filo logico che ho già indicato trattando il primo argomento: chi voleva la nomina di Giudice non aveva davvero frecce autorevoli nella sua faretra! Chi era costretto a combattere i socialdemocratici tramite Arena aveva davvero scarsa possibilità di influire; chi era costretto ad affrontare il rifiuto del cardinale Poletti attraverso un qualsiasi Bol-

zani non ne aveva nessuna verso l'ambiente democristiano!

Passando al terzo argomento, mi interessano i soldi, in questa vicenda, perché su questo bisogna andare a fondo. Prenderò di petto, dunque, i 420 milioni versati alla democrazia cristiana, al partito socialista ed al partito socialdemocratico nell'autunno 1973: questo è il terzo argomento.

Ho scritto una frase che debbo leggere: «A questo punto l'accusa è veramente costretta a battere *in extremis* le strade più disparate, quasi annaspando». E le tracce di tale disperazione appaiono già da elementi formali della sentenza Cuva. Il primo elemento formale che evidenzia la disperazione e l'annaspamento è il fatto che alla elargizione di 420 milioni ci si aggrappa solo all'ultimo minuto. Eppure non sono pochi 420 milioni, molti di più di quelli dati ad Arena, che hanno, invece, fatto promuovere l'indagine. Né — la cosa è importante — i 420 milioni sono dati a un Pazzanese qualsiasi: sono elargiti ai tre partiti più importanti della maggioranza del tempo. Ebbene, tanto poco ci crede la magistratura a questa storia in rapporto alla nomina di Giudice che il pubblico ministero di Torino non la mette nel capo di imputazione e non ne parla mai nella sua requisitoria. Ma vogliamo riflettere su questo? Ne parla, per la prima volta, il giudice istruttore Cuva, inserendola, in un capo di imputazione (e mi domando se potesse farlo, se non sia scritto nella Costituzione che l'azione penale spetta al pubblico ministero, se in un reato continuato ogni singolo episodio non sia un reato che esige la richiesta di contestazione), e dedicandole 32 pagine della sua sentenza. Ma com'è che il pubblico ministero, fino alla fine dell'istruttoria, non aveva nemmeno visto questo argomento? È evidente che il giudice istruttore sente il terreno che crolla, e deve ricorrere a qualche altra cosa.

Vi sono altri elementi formali che tradiscono l'imbarazzo dello stesso giudice Cuva, a parte la tortuosità, la ripetitività, talora l'incomprensibilità del ragionamento. Pagina 328 della sentenza: «Altra

tranche di 420 milioni fu destinata, a quanto pare (!), a motivi di corruzione». Ma si può scrivere in una sentenza: «a quanto pare»? E, a pagina 382, vi si legge: «se poi il tribunale non ravvisasse quel nesso psichico tra l'azione del Musselli — Musselli è quello che avrebbe dato i quattrini per la nomina — e quella di Lo Prete e Freato — che poi secondo quello che sappiamo avrebbero sponsorizzato la nomina — sarà il reato di interesse privato a dover essere posto a carico dei medesimi». Tutto questo non tradisce incertezza, insicurezza, dubbio? In tanta nebbia, devo cercare di fare luce come al solito usando la ragione e quindi ripercorro, al di là delle tortuosità, il cammino del giudice Cuva.

Il suo ragionamento è questo: nell'ottobre del 1973 i petrolieri Gissi e Musselli — filone complementare diverso da quello Bolzani-Morelli-Arena-Pazzanese di cui abbiamo parlato fino ad ora — versano 420 milioni alla democrazia cristiana, al partito socialdemocratico ed al partito socialista: questo è un fatto accertato. Gissi e Musselli erano legati a Lo Prete ed a Freato i quali, a loro volta, avevano molte aderenze politiche — elencate a pagina 379 — quali Moro, Piccoli, Andreotti, Evangelisti, Fanfani, Leone, Cosentino, Malfatti, Vitalone e molti altri ancora. Lo Prete «doveva» avere interesse alla nomina di Giudice ed i 420 milioni sono versati all'epoca in cui si cominciava a pensare alla sostituzione di Borsi di Parma. Dunque i soldi sono serviti a corrompere Andreotti e Tanassi. Come si vede, si tratta di pura supposizione ma io rilancio la sfida: manca del tutto la prova? No, io vi dico che nei fatti in esame vi è la prova, ma è quella positiva dell'innocenza.

Ed ecco le mie ragioni:

a) È pacifico che i denari sono finiti anche al partito socialista italiano, che non aveva ministri in grado di far nominare Giudice. Il fatto fa pensare piuttosto a quelle forme di finanziamento ai partiti — siamo prima della legge del 1974 — che avvenivano in quell'epoca. A questo riguardo si vadano a rileggere gli atti

della Commissione inquirente concernenti, per esempio, quel noto processo relativo ai ministri Ferri e Valsecchi. L'ordinanza relativa a questo caso è del 18 febbraio del 1974 ed i fatti sono dell'anno precedente.

b) Il racconto degli interessati non confessi che cercano di difendersi — solo Musselli rende una parziale confessione — contiene un particolare rivelatore: 420 milioni erano la terza parte di un sovrapprezzo di 14 lire al litro per una ingente partita di petrolio — 90 mila tonnellate — ceduta dall'AGIP alla Bitumoil di Musselli e quindi da questa ultima alla SIPLAR di Gissi, il quale, a sua volta, tira fuori un terzo del sovrapprezzo, pari a 14 lire per litro.

Tutto il racconto fa pensare a qualcosa che è relativo a quella determinata partita di petrolio e non ad altro: si noti il riferimento percentuale alla quantità di combustibile e la divisione per tre del complessivo importo. È istruttiva la lettura di quegli atti della Commissione, cui ho sopra fatto riferimento, ed è istruttivo ricordare che il 7 ottobre di quell'anno scoppiò la guerra del *Kippur*, dalla quale derivarono problemi di approvvigionamento che dettero luogo ad episodi di agguaggio e di accaparramento. Si ricordi che l'assegno del Gissi reca poi la data del 26 ottobre 1973. La mia è solo supposizione? Può essere, ma certo è una supposizione assai più logica di quella del giudice Cuva di cui, per rispetto alla verità, devo leggere qualche pagina. A pagina 364 della sua sentenza si legge: «Al generale Lo Prete, nonché a Sereno Freato, si devono attribuire gli aiuti del Musselli conseguiti a livello pubblico e politico relativamente al rilascio delle autorizzazioni ministeriali o amministrative per forniture di prodotti petroliferi da parte di compagnie di bandiera o enti di Stato».

A pagina 370 si legge: Freato dà a Musselli reiterati appoggi conseguendo contratti di forniture e di lavorazioni per un notevole giro di affari». Gissi afferma: «Ritengo che il ruolo di Freato fosse quello di facilitare i contatti con Esso, Montedison, Total e Agip».

c) È pura illazione (se vogliamo ragionevole) che Lo Prete lavorasse per mandare Giudice al comando della Guardia di finanza. È un dato di fatto, invece, che ciò è contestato da Gissi. Quest'ultimo, nel suo memoriale del 5 gennaio 1983, ricorda che è vero che Lo Prete si dichiarò lieto della nomina avvenuta, fiducioso addirittura...

FRANCO RUSSO. Per comprensione: i 420 milioni sono andati ai partiti o no?

CARLO CASINI. Sì, certo, è pacifico, ci sono gli assegni... ma non è di questo che parliamo (*Commenti del deputato Franco Russo*).

PRESIDENTE. Onorevole Russo, per favore, lei ha parlato ieri sera, adesso lasci parlare l'onorevole Casini.

CARLO CASINI. Lo Prete dunque si dichiara lieto della nomina, ma Gissi afferma che il medesimo Lo Prete, dopo il 1972, non gli aveva più parlato di Giudice come di un aspirante alla carica. Anzi, Giudice aveva detto a Lo Prete che, pur occupandosi della nomina, gli interessava il generale Ramboldi (questo è scritto nella sentenza Cuva).

d) In ogni caso, il filone Lo Prete-Freato ha — sia pur ipoteticamente — una serie di linee molteplici che non fanno capire perché i sospetti si sarebbero dovuti appuntare su Andreotti e Tanassi. Ci sarebbe davvero stato bisogno di corrompere per mettere in buona luce un ufficiale ad opera di chi, come Lo Prete e Freato — a dire del Cuva — aveva tante conoscenze autorevoli? La verità è che il filone Freato-Lo Prete non operò affatto per favorire la nomina di Giudice: non lo dice nessuno, se non in via di ipotesi o di deduzione. Ancora una volta ribadisco la mia domanda: se Giudice poteva contare su amicizie tanto potenti, perché si è rivolto a gente come Bolzoni? Se fin dall'autunno 1973 per la sua nomina fossero stati pagati 420 milioni (mi pare che una tale somma avrebbe dovuto fornire precise garanzie!), perché ricorrere ad av-

venturieri e faccendieri come Bolzoni e Quaglia? Si noti: i soldi sono finiti ad alcuni partiti, tra cui il PSDI; se questo versamento fosse stato eseguito in funzione della nomina di Giudice, perché ricorrere a Bolzoni, faccendiere di basso rango che per giungere al PSDI deve passare per Morelli e Pazzanese? Dunque possiamo concludere anche questo capitolo con un secco capovolgimento di posizioni: l'accusa diviene difesa, vi è la prova che i soldi non sono andati né ad Andreotti né a Tanassi né dovevano favorire la nomina di Giudice.

Devo fare un accenno al caso De Nile: De Nile è un funzionario che viene nominato (pare mediante corruzione) dirigente superiore della dogana delle imposte dirette di Torino e, successivamente, di Milano. Egli confessa che la nomina e il trasferimento furono oggetto di interessamento e di versamento di denaro (70 milioni) che vanno a uomini del PSDI come Pazzanese, Silvestri, Rea ed altri. Si chiederà che cosa c'entra tutto questo con Andreotti e Tanassi. C'entra, perché le relazioni di minoranza dicono che questa sarebbe la prova generale in relazione alla successiva nomina di Giudice. Ma è una tesi che cade nel ridicolo, perché la segnalazione del De Nile parte dai soliti Buzzoni e Quaglia, la cui insignificante portata rispetto alla nomina di Giudice già abbiamo dimostrato. E del resto De Nile, che è pienamente confesso e che sarebbe stato la «testa di ponte» di Giudice, si sente così poco «testa di ponte» che, invitato a raccontare quanto sapeva in ordine alla sostituzione di Borsi di Parma, non può fare altro che ripetere quanto riferito dal Bolzoni, a noi tutti già noto. Ancora una volta dobbiamo dire no. Denaro no. Del denaro di cui si parla conosciamo con precisione il diverso sbocco finale e il diverso significato.

Siamo arrivati al quinto capitolo: la terna e la scelta di Giudice. Abbiamo sgombrato il campo. Ho già parlato della «discrezionalità politica». Ho già posto la domanda decisiva. Prima l'ho rivolta in positivo, adesso la faccio a rovescio. Se le malefatte di Giudice fossero state note e

previste in anticipo, chi mai lo avrebbe nominato? È troppo facile ragionare col senno di poi! Occorre valutare ciò che allora appariva, perché, qualora si concludesse che Giudice non poteva assolutamente essere ritenuto idoneo per quell'alta carica, si dovrebbe dedurre che il primo errore lo compirono coloro che tale lo giudicarono inserendolo nella terna, cioè Viglione ed Henke. Ma la stranezza (riflettete su questo) è che mentre né Viglione né Henke, che hanno dichiarato la idoneità alla nomina di Giudice, sono stati incriminati, invece una accusa implacabile è stata scatenata contro Andreotti e Tanassi che, per legge, al di fuori di ogni automatismo, avevano l'alta discrezionalità politica di scegliere tra gli idonei.

Potrei fermarmi qui, ma voglio essere testardo e chiedermi cosa appariva *ex ante* e chi era Giudice nel 1974. Doveva essere generale di corpo d'armata? Lo era. Aveva meriti particolari? Sì, come risulta dal fascicolo personale acquisito dai giudici di Milano: aveva avuto lusinghieri encomi. E passiamo a Borsi di Parma: quest'ultimo non lo aveva indicato. È a questo che si legano i sospetti. Leggiamo allora ciò che dice Borsi di Parma in pubblica udienza, a Torino, fuori dalle suggestioni e forse dai condizionamenti istruttori: «Preciso che nei confronti del generale Giudice non ho mai inteso esprimere giudizi negativi, semplicemente non lo conoscevo a fondo, così come invece conoscevo i generali Bonzani e Tomaino. Per questo non l'ho segnalato. All'epoca non ero a conoscenza di alcunchè che potesse intaccare la sua onestà, la sua preparazione e la sua immagine». Lo stesso Borsi, alla Commissione inquirente, dice che quando è stato interrogato in istruttoria, «c'era stata una esagerazione, una interpretazione eccessiva di questo giudizio negativo nei confronti del Giudice. Io francamente — concludo — non avevo la possibilità di esprimere pareri».

Viceversa, Viglione alla Commissione inquirente dice: «Nella mia qualità avevo la possibilità di conoscere nel loro valore

le capacità dei miei ufficiali. Ora, se il generale Giudice nel 1970 venne valutato a generale di corpo d'armata, se non il primo, il secondo, ma ritengo il primo, (ma noi della Commissione inquirente abbiamo accertato che fu il primo nel 1970) ...da parte di una commissione della quale non facevo parte, vuol dire che questo ufficiale aveva i numeri per assumere questo incarico». Dopo aver detto che Giudice e Tomaino erano ufficiali in vista, egli spiega: «Giudice aveva comandato in maniera veramente efficiente la divisione Centauro in un momento veramente difficile per le forze armate, quando cioè la contestazione del 1967, 1968 e 1969 era in pieno. Era un uomo che, nell'ambito dei generali di corpo d'armata, si poteva prendere in esame perché aveva tra i suoi requisiti un'età che consentiva una certa permanenza nel grado. Ecco perché Bonzani è stato scelto».

Alla domanda del senatore Martorelli egli risponde: «Delle abitudini truffaldine di Giudice non risultò mai niente, perché se fosse risultata la minima pecca del passato di questo ufficiale, egli non avrebbe mai raggiunto il vertice della carriera militare».

ELISEO MILANI. Era un santo! Poi è diventato demonio!

CARLO CASINI. No, ma ci sono molte persone che oggi, in questo momento, sono ritenute meritevoli di fiducia e magari tra anni si scopre ciò che hanno compiuto.

PRESIDENTE. Senatore Milani, lasci parlare l'onorevole Casini.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Era come gli altri, non era un santo!

CARLO CASINI. Qual è allora l'aspetto di illegalità nella nomina di Giudice? Dicono alcuni che egli sarebbe rimasto in carica quattro anni e che ciò era in contrasto con la prassi, fino ad allora seguita, che suggeriva una permanenza media nel comando per due anni. Non è vero!

Numerosi sono i casi in cui i comandanti precedenti sono stati in carica più di due anni; alcuni più di quattro e molti più di tre. Per mancanza di tempo non ve ne leggo i nomi! Vorrei, invece, segnalare un particolare che finora non è stato oggetto di attenzione: nella nota che indica la terna, accanto al grado, si sottolinea il dato relativo a quando sarebbe venuto a cessare l'eventuale incarico, segno che questo era un elemento decisivo. In questa e in tutte le terne precedenti non sono indicate le decorazioni, ma in quanto tempo il candidato avrebbe potuto svolgere le funzioni di comandante della Guardia di finanza.

Allora, come poter dire che «Giudice fu nominato a dispetto delle differenti segnalazioni delle massime autorità militari», se queste ultime (cioè Viglione ed Henke) indicano Giudice, Bonzani e Tomaino? Quale sarebbe la massima autorità militare che non sarebbe stata ascoltata? Evidentemente — si dirà — Borsi di Parma. Attenzione! Qui c'è un altro argomento difensivo, un altro *boomerang*, per l'accusa. Mi chiedo in primo luogo quale rilevanza si potesse dare a Borsi di Parma rispetto a Viglione dal momento che non si trattava di scegliere tra ufficiali della Guardia di finanza, noti a Borsi, ma tra generali dell'esercito, noti a Viglione.

FRANCO RUSSO. Anche Borsi veniva dall'esercito!

CARLO CASINI. Ma non aveva riferimenti attuali! D'altra parte l'argomento non è finito: il bello viene ora. È sicuro che i ministri non avevano alcun obbligo di consultarsi con Borsi di Parma, né questi aveva alcun potere di orientare la scelta del suo successore. Eppure Borsi di Parma sostiene: «Nel giugno 1974 fui chiamato e sentito sulla mia successione da Tanassi e Andreotti ed indicai la mia preferenza per Bonzani». Da qui l'accusa: c'è contrasto con Andreotti e Tanassi, che lo negano...

Su questo si chiede il supplemento istruttorio. Nessuno ha riflettuto su questo fatto particolare: secondo l'ac-

cosa, Andreotti e Tanassi, da tempo, stavano tramando; non esitavano persino a ricevere danaro per nominare Giudice; erano in concorso con altre 14 persone. Provate un attimo ad immaginare che ciò sia vero, che essi siano colpevoli e partecipi di questa trama criminale. Allora Giudice è già scelto... Mi volete dire perché avrebbero dovuto mandare a chiamare, di loro iniziativa, Borsi di Parma? È veramente folle! È contraddittorio tutto questo, dal momento che già avevano scelto. Perché lo avrebbero fatto? Per farsi scoprire? Per avere un argomento contro di loro? E ciò sarebbe avvenuto pochi giorni prima della nomina...

Mi impongo di tornare pacato. È evidente che, se è vero quanto ha detto Borsi di Parma, abbiamo una prova in più — ecco il *boomerang* — dell'innocenza. E i dinieghi dei due ministri, se ha ragione Borsi di Parma, non possono che essere frutto di un errore di memoria. Ma l'errore di memoria è conseguenza, anch'esso, non solo degli anni trascorsi, ma anche della scarsa importanza che si è data alla nomina. E ciò non è certamente in linea con l'ipotesi di reato.

Se, viceversa, è Borsi di Parma a ricordare male o a enfatizzare particolari che a suo tempo ebbero un diverso significato, allora non si vede che cosa dovremmo rimproverare ad Andreotti e a Tanassi, visto che hanno ben ricordato. Dunque il confronto da voi richiesto, amici comunisti, tra persone già lungamente sentite, che non potranno modificare nulla, è del tutto inutile, quali ne siano gli esiti, che in ogni caso sarebbero assolutori.

Chiudo quindi in attivo anche questo capitolo: gli argomenti di accusa si sono trasformati in argomenti a difesa.

Sul preteso contrasto tra Tanassi e Andreotti c'è un puntiglio accusatorio che fa sorridere; lo rileggeremo tra anni, quando si sarà placata la passione politica, per sorridere.

Circa la questione del motociclista, che cosa prova il fatto che la lettera sia stata recapitata, appunto, dal motociclista, quando tra ministeri tutti i messaggi si

inviano tramite motociclista? Si dice: il motociclista ha recapitato la lettera l'8, mentre la data è del 5... Evidentemente questa lettera ha sostato sul tavolo della segreteria di Andreotti, ovvero il motociclista non l'ha consegnata tempestivamente. Che cosa volete sostenere? Che Andreotti scrisse la lettera l'8 datandola al 5? E che cosa ci starebbe dietro? Sapete spiegarmelo?

C'è poi la questione della telefonata: chissà che cosa si sono detti... La dietrologia è impegnata al massimo. Andate a rivedere gli atti concernenti le precedenti nomine: non esiste soltanto la questione del nome, c'è anche l'informazione sulla scadenza, si parla della possibilità o meno di una proroga, della necessità di fare presto per non lasciare vuoti. Si annunzia quindi una terna e si dicono cose che non si possono ricordare.

Ed ecco, poi, il fiore all'occhiello: è una lettera riservata, che comincia «Caro Tanassi...». Chissà che cosa c'è in questo tono «confidenziale!». Consentitemi di sorridere e basta! Se volete, andate a leggere anche la lettera riservata di Tanassi al Presidente del Consiglio. Comincia: «Caro Presidente...». Anche quella fa parte del disegno corruttivo? E infine c'è la questione della sostituzione di un plurale in un singolare nella lettera di trasmissione al Presidente del Consiglio. Tanassi fa minutare la lettera, poi la corregge a mano. Dunque corregge la frase: «... a seguito delle segnalazioni...» (di Andreotti), che diventa così: «... a seguito della segnalazione...». Vedete — qualcuno dice —, Tanassi si precostituisce la prova! Si appoggia ad Andreotti e lo incastra.

RENATO GARIBALDI. La «segnalazione» si riferiva alla terna: dunque il sostantivo è al singolare.

CARLO CASINI. È chiaro. Eppure si è voluto dire che la sostituzione del plurale con il singolare significa che l'indicazione del nome proveniva da Andreotti! Amici, esaminiamoli bene i documenti, sorridiamoci sopra! Le correzioni di pugno del ministro sono di pura forma letteraria.

Non è stato corretto solo «segnalazioni» in «segnalazione», ma anche «tenendo» in «tenuto» e «cessato» in «che cessa», «dal» in «del».

Si argomenta ancora che l'archivista, certo rendendosi conto della gravità dell'atto, giunge ad annotare quanto segue: che le correzioni sono di pugno del ministro, fatte tutte a penna, fuorché un particolare per cui è stata usata la matita. Ebbene, sapete di cosa si tratta? Si tratta della lettera u della parola «tenuto», che sostituisce «tenendo»!

GIANCARLO PAJETTA. Mai ci si sarebbe aspettati che Tanassi fosse anche un grammatico!

CARLO CASINI. È chiaro dunque che il ministro Tanassi è preoccupato della pura forma e che la correzione della parola «segnalazioni» tende a mettere in rilievo il fatto che vi è stato un solo messaggio, una sola lettera, e non più lettere.

Ma veniamo al cuore della questione, che capovolge il ragionamento. Ipotizziamo ancora per una volta che Andreotti e Tanassi siano colpevoli. Ma sono ladri di polli? Sì, immaginiamoli colpevoli, ma insieme (in concorso, come dice il capo di imputazione), ma hanno preso dei quattrini, ma hanno favorito Giudice per immondi scopi, ma hanno l'accortezza di precostituirsi degli alibi (la famosa terna non sarebbe altro che un alibi precostituito dall'accorto Andreotti e la correzione della parola «segnalazioni» nella parola «segnalazione» sarebbe l'accortezza fine del ministro Tanassi). E allora costoro non sarebbero in grado di accordarsi su una comune quanto banale giustificazione? Eppure, essi furono interrogati dal giudice nel marzo 1982, quando lo scandalo era già scoppiato, dopo che, nel 1980, erano state presentate e dibattute interrogazioni parlamentari! E se fossero stati conniventi, credete che non si sarebbero accordati su che cosa dire? Vogliamo scherzare?

Dunque il contrasto, che poi è solo presunto, non può che essere dovuto a per-

dite di memoria; e ciò testimonia l'innocenza. Certo, se fosse rilevante stabilire — ma la questione non ci interessa — se abbia ragione Tanassi o Andreotti, dovremmo concludere che la versione di Andreotti è suffragata da una lettera e da una valida motivazione: in fondo, si trattava di nominare il comandante della Guardia di finanza, ciò che interessava molto di più colui che ne sarebbe stato il superiore politico e gerarchico che non colui che doveva solo prendere soltanto parte al concerto. Diverso sarebbe stato ovviamente il discorso se si fosse trattato di nominare il comandante dei carabinieri.

Si dice dei Vangeli, per dire che sono veri, che sono discordanti su molti punti: ciò dimostra che gli autori non si sono messi d'accordo; è la famosa *concordia discors* evidenziata dai commentatori. Ora, in questo caso, vi è una piccola *concordia discors*, che trasforma in argomento difensivo le asserzioni accusatorie. Dunque, anche su questo aspetto, la sfida è vinta.

Tralascero il discorso su altri aspetti, come quelli che riguardano Bonadeo, Lima, i telegrammi di precisazioni, la moglie di Andreotti...

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Casini, perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

CARLO CASINI. Sto terminando, signor Presidente.

Dicevo che tralascero questi aspetti per arrivare alla conclusione. Di fronte alle risultanze che abbiamo sotto gli occhi, chi oserà, se sarà presentato il relativo ordine del giorno, votare la messa in stato di accusa o l'effettuazione di ulteriori atti istruttori? Collega Spagnoli, la seconda fase delle indagini è stata condotta dalla Commissione solo per «scrupolo», solo per acquisire la requisitoria (ed è stata acquisita anche la sentenza Cuva ed è stato sentito anche Borsi di Parma).

Sul confronto e sulla sua inutilità ho già parlato; ma voi dite — mi pare che l'abbia detto anche il collega Benedetti:

«Noi vogliamo guardare negli occhi i testimoni». Giudicherete dunque dalla espressione degli occhi? Non ricordate che i giudici debbono giudicare *iuxta alligata et probata*, che le sensazioni non contano, anzi, debbono essere evitate come il fumo negli occhi?

Il materiale che abbiamo è completo e garantito. Ciò che noi non abbiamo direttamente raccolto è frutto di un diuturno lavoro di giudici puntigliosi nella loro convinzione accusatoria. Questa notte ho riletto la sentenza Cuva, a proposito della quale ripeterò la grave dichiarazione che ho già fatto all'inizio del mio intervento, perché sono giudice e voglio concludere anch'io da magistrato: per quanto riguarda Andreotti e Tanassi, è un indebito giudizio sommario coperto da 117 pagine di fumo e di tele di ragno.

GIANFILIPPO BENEDETTI. Se erano prevenuti, allora interrogiamoli noi!

CARLO CASINI. A che cosa servirebbe, allora, amici, rinviare se non ad avere titoli sui giornali, se non a fini di strumentalizzazione politica?

Parliamo tanto di questione morale: al di fuori della retorica, vorrei fare una osservazione di cui sono profondamente convinto. Chi non è consapevole del fatto che abbiamo di fronte un'immane questione morale? Io domando: fa parte o no della questione morale anche la strumentalizzazione costante sulla stampa di vicende che riguardano uomini anche se politici? (*Applausi al centro*).

CONCETTO LO BELLO. Bravo!

CARLO CASINI. Non vorrei concludere enfaticamente il mio intervento, quanto esternarvi un mio senso di sofferenza. Su *l'Avvenire* di qualche giorno fa — non sapevo se dirlo, non vorrei irritare nessuno, non farò nomi, ma consentitemi come si fa tra persone che si conoscono, —, in prima pagina, era pubblicata la lettera di un comunista. Diceva la lettera inviata a Gui a suo tempo: «Ti sapevo innocente, ma dovevo votare...

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

ALDO TORTORELLA. Avete fatto voi le porcherie!

CARLO CASINI. ... contro la democrazia cristiana».

CONCETTO LO BELLO. Bravo!

CARLO CASINI. Ecco, amici comunisti, con i quali lavoriamo insieme, in quest'aula, anche se contrapponendoci spesso, non mettetevi ancora nella condizione di scrivere lettere di questo tipo!

No, non concluderò enfaticamente: voglio parlare da magistrato, dimenticherò l'orgoglio di partito e concluderò il più sommestamente possibile facendo appello a ciò che è comune — la ragione ed il senso d'umanità —, perché non dobbiamo dimenticare che siamo di fronte ad un processo e che in ogni processo al centro vi sono uomini e l'uomo con può mai essere strumentalizzato (*Applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se il risultato che riuscirò a conseguire sarà coerente con l'impegno che porrò nella mia fatica, mi riprometto di ricondurvi lungo i sentieri di una libera argomentazione, liberi come siamo da qualsiasi posizione pregiudiziale.

Poco fa il compagno Casini (*Si ride*) — siamo tutti compagni — vi ha chiamato amici. Egli ha iniziato il suo intervento, diversamente da quanto non abbia fatto in chiusura dello stesso, dicendo che la sua era una sfida. Ogni sfida implica una contrapposizione e, in effetti, non solo nelle parole del senatore Benedetti, ma soprattutto nelle argomentazioni del compagno Spagnoli ciò che si leggeva era, appunto, la contrapposizione alla sfida. Ebbene noi no, io no, non parto da un simile assunto che automaticamente implica, ancorché convinta, una collocazione preventiva su una determinata impostazione. Coerente viceversa alla im-

postazione del mio e di altri gruppi, quelli laici, che a questi appuntamenti si accostano in termini di libero convincimento come elemento formativo del momento finale della espressione del parere, io tenterò un approccio di questo genere, lieto ovviamente, se per le argomentazioni che cercherò di addurre troverò conforto e consenso.

Otto giorni fa, nel concludere la discussione sul caso Cirillo, il Presidente del Consiglio affrontava da par suo il delicato problema del rapporto che intercorre tra responsabilità politica e responsabilità penale per un addebito relativo allo stesso fatto; ne scioglieva il nodo, il Presidente del Consiglio, affermando la rispettiva autonomia decisionale dell'autorità giudiziaria e dell'autorità politica fermo per altro restando, per l'una e per l'altra, il comune elemento dell'accertamento del fatto e della commissione di esso da parte di chi sia colpito dall'accusa. Ma l'eterna e irrisolta questione circa la legittimità ed i limiti del giudizio politico rispetto a quello del magistrato, cioè dell'autonomia e nel contempo della interrelazione — ne abbiamo una prova clamorosa — tra potere giudiziario e potere politico nel giudizio sullo stesso fatto, non ha più molta ragion d'essere quando, come nel caso in esame, l'organo di giurisdizione sia il Parlamento in seduta comune, che è notoriamente individuato dalla Costituzione all'articolo 96 come organo di giurisdizione penale, costituzionale, eccezionale.

A questa sintesi di giurisdizione politico-giudiziaria io mi atterro trattando del caso al nostro esame; non intendo — ripeto — implicare nessuno nel giudizio che sto esprimendo se non me stesso e il mio libero convincimento, anche se mi auguro, ovviamente, di trovare consensi al riguardo. Tanto più che non credo che si possa davvero dire che il giudizio sul caso Cirillo possa essere considerato come un esempio riuscito del paradosso voltairiano per il quale le maggioranze schiacciano l'innocente minoritario mentre salvano il colpevole maggioritario.

Così come non mi pare che possa dav-

vero ritenersi che la paragiudizialità parlamentare — così è stata qui definita — crei quella immunità politica, così acutamente denunciata da quel brillante e immaginifico collega che è il mio compagno e amico, onorevole Formica. Di vero c'è, in quello che egli ha detto qui in quella occasione, la constatazione che un sistema come il nostro, privo di un ordinario ricambio, si macera nei bizantinismi della propria impotenza di giudizio, ugualmente incapace di vere e persuasive assolutorie per gli innocenti così come di convinte condanne per i possibili colpevoli. Tanto è vero che — non è che a questo io alluda con riferimento al caso che stiamo trattando —, nessuno credo potrà smentirmi, tutti coloro che sono finiti sul banco dell'imputazione politico-parlamentare nelle sedute comuni, dopo la lenta cottura della interminabilità processuale, assolti o condannati che siano stati si sono malinconicamente incamminati sul viale del tramonto o della solitudine e in qualche caso in quello degli arresti domiciliari.

Venendo al nostro caso, mi sembra di poter dire che mentre è in ombra la posizione di Tanassi, verso il quale sembriamo tutti colpiti dal complesso di Maramaldo, per quanto attiene alla posizione dell'onorevole Andreotti è diffusa in quest'aula e fuori (giustamente anche l'ultimo oratore a questo riguardo ha fatto dei riferimenti) una sensazione, che è spesso come la nebbia di valle, che quasi si palpà con mano, che l'accusa contro di lui sia esclusivamente o prevalentemente fondata su una sorta di sindrome del potere, di quel potere tipico della politica degli ultimi quarant'anni, della quale Andreotti, secondo quanto scriveva in questi giorni l'onorevole Baget Bozzo su quel quotidiano, *la Repubblica*, di notoria formazione di opinione, sarebbe il cavaliere d'avventura.

Ed anch'io la ricordo bene, onorevole Andreotti, per il primo diretto contatto che io ebbi con lei, qui, nel 1972. Io la ricordo proprio in quel luglio del 1972 quando lei, da Presidente designato dell'allora governo Andreotti-Malagodi,

fece il suo discorso programmatico, e ricordo che rispondendo ad obiezioni, anzi ad accuse che venivano da un ex generale che sedeva su quei banchi del Movimento sociale italiano, ella incantò, almeno così a me parve, l'Assemblea, menzionando l'episodio storico di quell'omino vestito di nero, piccolo in mezzo ai generali con alte livree e con tante bardature, ma che, nonostante tutto, si ergeva più alto di tutti gli altri perché era la rappresentanza del potere civile e del potere statale. Quanta acqua, tuttavia, è passata sotto i ponti da allora e quante vicende si sono alternate nell'arco, pur così breve temporalmente parlando rispetto alla storia, di 12 anni circa! Oggi lei è qui, e mi si scusi se faccio un assunto di diretto contatto, chiamato a giudicare da questo Parlamento se il caso debba essere archiviato oppure inquisito ulteriormente oppure se rimetterla al giudizio dell'alta Corte, e tutto ciò per accuse di corruzione per atto contrario al dovere d'ufficio, ai sensi dell'articolo 319 del codice penale, e/o di interesse privato ai sensi dell'articolo 324.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

LUIGI DINO FELISETTI. Io non farò la storia dei processi, del primo processo n. 310 dell'VIII legislatura, in cui si indagava nei suoi confronti sotto il profilo dell'interesse privato in atti d'ufficio (articolo 324) del codice penale su tre elementi: l'interessamento, che ritorna nel nostro caso, per la vicenda della nomina del generale Giudice, un ulteriore interessamento, che vedeva favorita in ipotesi la democrazia cristiana, in relazione all'indagine su quel signor Foligni che avrebbe tentato di ricostituire il nuovo partito popolare, ed infine, sempre in quel primo processo n. 310, la famosa questione nascente dal rapporto Casardi, che è del 1975, senza ombra di dubbio la M.FO.BIALI, sotto la specie in quest'ultimo caso di omissione d'atto, cioè di non aver sviluppato indagini.

L'onorevole Teodori ieri ha cavalcato la

tigre su quest'ultimo argomento con motivazioni che possono essere legittime, ma non appartengono al processo, appartengono forse a qualche cos'altro; ed io trovo che ella giustamente lo ha interrotto, adontandosi di alcune cose che venivano dette. E mi preme tuttavia dire che questo primo procedimento, come è stato affermato egregiamente ieri sera dal senatore Bonifacio, si è chiuso con un'ordinanza di archiviazione dell'inquirente non reclamata in data 3 agosto 1982. Dopo di che io non andrei più in là. Egregie le motivazioni del senatore Bonifacio; ma in questa sede, che è diversa da una qualsiasi altra sede giudiziaria, è come una carta velina che può essere sfondata anche da una mosca il pensare che un'archiviazione di questo genere impedisca la possibilità di un ulteriore approfondimento. Non questo, quindi, è quanto viene promesso al pargolo in questo momento, ma qualche cosa che va più avanti; e il qualche cosa che va più avanti in effetti è stato intuito dalla stessa Commissione quando *motu proprio*, attraverso l'apertura del procedimento del quale stiamo parlando, il 336, ha riaperto, in sostanza, limitatamente alla contestazione di corruzione propria e/o di interesse privato in atti d'ufficio, il giudizio o meglio l'inchiesta di cui ci stiamo occupando che nasceva da quella serie di elementi che nel frattempo erano in cantiere in quel di Torino.

Non dirò parole su un punto che è abbastanza delicato, ma lo consegno alla riflessione. Ma, santo Dio, come si fa ad affidare al Parlamento il compito di indagare rispetto ad una accusa per la quale si usa la formula «e/o»? Una alternativa di questo genere da parte di chi promuove l'accusa, rimessa a chi deve giudicare — se cioè nel fatto contestato ricorrono in concorso formale tra loro i due reati di corruzione e di interesse privato in atti d'ufficio, ovvero l'alternativa tra i due, nel qual caso mi pare ovvio che se sussiste il primo non sussiste il secondo e viceversa — è già questo un muover di cose in termini di ambiguità ed incertezza che mal depone per una impostazione cor-

retta di un impianto d'accusa e contraddice il principio generale della inviolabilità della difesa e quello secondo cui l'accusa deve essere contestata in termini di precisione e non di generiche alternative, spaziando da un'ipotesi all'altra.

Vengo subito ai fatti. 1972: pronubi don Quaglia e Bolzani, la lettera di Poletti. Non ripeterò tutto quanto è stato detto a questo riguardo perché porterei vasi a Samo e arerei l'arato; do quindi per scontate e note tutte le vicende intorno a questo primo episodio, che di per sé non vale un centesimo della nostra considerazione, ma su cui si sono volute caricare tante implicazioni. Qualcuna, però, la trarrò anch'io, da un punto di vista di pura indagine che farei per chiunque, anche per l'ultimo cittadino di questo mondo e perciò anche per l'onorevole Andreotti.

Le lettere sono note, sono state lette più volte, le ha rilette da ultimo l'onorevole Onorato e, per chi voglia leggerle, sono trascritte testualmente a pagina 17 della relazione del senatore Benedetti. Ma davvero vogliamo trarre elementi di accusa da questo che pomposamente vorrei chiamare carteggio?

Sentite, facciamo prima a far così. Chiedo ad ognuno di noi qui dentro di alzare la mano e scagliare il sasso se, per caso, non è vero che abbia ricevuto una qualsiasi lettera di raccomandazione (*Applausi al centro*) per una nomina bancaria, per una qualsiasi cosa (*I deputati Pajetta, Calamida, Pochetti e Spagnoli alzano la mano — Commenti all'estrema sinistra*) ... ho detto ricevuto, non spedito... ho detto ricevuto...

GIAN CARLO PAJETTA. Ti dico subito che io alzo la mano!

UGO SPAGNOLI. Se vuoi, l'alziamo tutti!

LUIGI DINO FELISETTI. Ne prendo atto, ma, come vedi, sei un'eccezione. Sei un'eccezione (*Commenti all'estrema sinistra*). Ho detto ricevuto, non spedito, una lettera, intendiamoci bene. Mi riferisco a

ciò che solitamente accade e voi lo sapete bene (*Commenti all'estrema sinistra e al centro*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

LUIGI DINO FELISETTI. Vorrei che alzassero la mano anche quelli che non l'hanno spedita una lettera, proprio per andare fino in fondo nel ragionamento.

GIAN CARLO PAJETTA. Guardati vicino!

LUIGI DINO FELISETTI. Mi guardo intorno. Se un bel giorno abbiamo avuto bisogno di avanzare una proposta di legge per la soppressione delle raccomandazioni, vuol dire che questa era la situazione (*Interruzione del deputato Tassi — Proteste al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, prosegua il suo intervento.

LUIGI DINO FELISETTI. Vorrei dire di più, trascurando altri elementi. Il primo è questo.

Sia detto senza malizia, altrimenti la malizia è tutta mia e me la assumo per intero: qualcuno vuole ottenere da colui che ha le chiavi in mano del cuor di Federico la nomina del generale Giudice...

ALESSIO PASQUINI. Ma io non le avevo le chiavi in mano!

LUIGI DINO FELISETTI. Perfetto! Abbi fede: forse le avrai!

Dunque, qualcuno voleva questo. Ma voi davvero credete che tra personaggi del livello l'uno di monsignor Poletti e l'altro di Andreotti, si affidi il viaggio per ottenere questo scopo allo strumento di una lettera? No, si va per altra strada; e l'esperienza lo dimostra! (*Commenti all'estrema sinistra — Interruzione del deputato Rodotà*).

Ecco, arrivo. Concedimi il minimo di intelligenza per supporre che capisco

quello che si può dedurre da un'affermazione; e arrivo al 1974. Certo che mi rendo conto che in questa affermazione c'è l'implicazione di una condotta diversa, e arrivo anche a quella; ma, intanto, cominciamo col dire che obiettivi di questo genere non si affidano ad una lettera. Succede spessissimo, però, di inviare delle lettere, delle quali si ha bisogno successivamente per dar prove di essere intervenuti. Sarà costumanza negativa immorale, ma io sto cogliendo delle situazioni di fatto che, proprio perché sollevano obiezioni, mostrano quanto il dito scenda in una brutta piaga.

E vengo al 1974. Hai ragione, Rodotà, a ricordarmi questo, che io del resto ho previsto. Ma si dà il caso che in atti vi sia una prova, e poiché è lo stesso senatore Benedetti che scrive testualmente in punto della assoluta inesistenza di un momento successivo di intervento da parte di Poletti, tant'è vero che ha bisogno di dire che comunque quella prima lettera del 1972 non poteva essere stata scordata, come a dire che non vi è stato un passo successivo; per cui l'ipotesi di cui stiamo parlando a me sembra che non abbia proprio possibilità di consistenza.

E veniamo al 1974. Ciò che balza agli occhi in tutta la vicenda è che non vi è nessuna prova di qualsiasi genere, che abbia dignità di essere tale nemmeno a livello indiziario, di un pervenimento di denaro in qualche misura (stiamo parlando di corruzione) non dico alla persona dell'onorevole Andreotti, ma nemmeno di qualcuno che sia nei di lui dintorni. Tant'è vero che l'onorevole Spagnoli, intervenendo con molta precisione, qual è quella che tutti gli riconosciamo, ma con altrettanto impegno ed altrettanto senso di responsabilità, quando ha imboccato questo argomento è arrivato a fermarsi nell'affermazione generica «verso le segreterie»; e voi capite che questo è un termine di non identificazione assoluta di un qualsiasi riferimento che abbia una possibilità di attingimento di responsabilità dirette.

Ma l'accusa si fonda sul fatto che l'onorevole Andreotti, allora ministro della di-

fesa, ebbe per dovere d'ufficio sicuramente parte nella formazione del processo (è un atto complesso, questo) che portò alla nomina del generale Giudice. E si fonda soprattutto su un complesso di riferimenti, per la verità generici e presuntivi (come mi pare anche l'accusa in definitiva ammetta, tant'è vero che chiede — e sotto questo profilo in modo logico — un approfondimento di indagini), che fanno soprattutto capo ad alcune dichiarazioni rese da qualche imputato.

Cominciamo dalla corruzione. Vorrei dire che né Benedetti, né Russo, né i giudici di Torino hanno mai speso una sola parola per affermare in modo certo e preciso un fatto di corruzione, che in parole povere significa ricevimento di denaro come compenso del compimento di un atto. Benedetti e Russo, per la verità, qualche accenno lo fanno, ma la direzione che percorrono è verso l'onorevole Tanassi, attraverso persone a lui vicine.

Ma c'è di più. Nel corso di questi ultimi giorni, abbiamo letto su *la Repubblica* e *L'Europeo* alcune dichiarazioni, in sede di intervista a domanda e risposta, del dottor Cuva. Mi riferisco a *la Repubblica* del 20 ottobre e a *L'Europeo* del 21 ottobre, nei quali — senza che fino ad oggi vi sia stata alcuna smentita —, ad una precisa domanda del giornalista Lorenzo Gigli, il giudice risponde: «I dubbi possono sussistere per il reato di corruzione, non ve ne sono, per me, per il reato di interesse privato». A parte il valore di questa opinione, mi chiedo se sia corretto e legittimo (e non esprimo un giudizio sulla magistratura: colgo alcuni momenti di comportamento individuale di qualche magistrato) questo modo di formulare delle affermazioni. Si tratta del magistrato che ha scritto la ordinanza-sentenza di rinvio. Mi chiedo se sia corretto ed educativo, non per noi ma per tutti, che si possano concedere ripetute interviste sulla stessa materia sulla quale si è per ragioni di ufficio impostato una propria condotta (*Applausi al centro*). Me lo chiedo in generale, con una constatazione che vale per tutti. E poiché siamo ad un livello di responsabilità notevole, mi

chiedo quale sia la ragione per cui un giudice — in questo caso, questo giudice — senta il bisogno di convalidare le proprie opinioni, quelle che devono essere oggetto di una disamina nelle sedi opportune e previste, compresa la nostra, ad un giornale perché l'opinione pubblica ne sia informata. È questo un argomento delicato, sul quale credo dovrete tutti convenire.

STEFANO RODOTÀ. In altre occasioni, non abbiamo mai sentito parlare in questo modo.

LUIGI DINO FELISETTI. Non credo e comunque tenete presente il fatto che, al di là dell'assunto che ho ora esposto, ve ne è un altro, che concretizza una ulteriore forma, forse non voluta, forse non pensata ma oggettivamente produttiva di questo risultato, di una intrusione in una competenza autonoma ed esclusiva del Parlamento in seduta comune rispetto ad una istanza esterna che, rivendicando giustamente la propria autonomia, deve ovviamente rispettare anche le altrui autonomie.

Qualcuno mi ha citato i precedenti. Certo che ce ne sono: lo penso e lo dico con chiarezza, augurandomi di trovare il consenso o per lo meno la meditazione di tutti. Ci sono dei brutti precedenti in materia. Ne cito uno solo, tanto per parlarci ben chiaro, perché ognuno di noi assuma con chiarezza le proprie responsabilità in queste vicende, delle quali risponderà sia oggi che domani.

Mi riferisco al giudice Risicato, per la famosa vicenda dei «traghetti d'oro» e per la storia di Gioia, che in questa vicenda in qualche misura è implicato. Ebbene, le cose poi montano da sole, al di là dei propositi che possano essere stati impostati all'inizio. E montano fino al punto che poi nasce un meccanismo, forse spontaneo o forse automatico, in forza del quale dal giudiziario si passa al giornalistico, al politico, si finisce poi in una lista di partito e si viene eletti consiglieri regionali. Noi non vogliamo questo! (*Applausi al centro*).

CLAUDIO PONTELLO. Bravo!

CONCETTO LO BELLO. È vero, è vero!

LUIGI DINO FELISETTI. Interesse privato. Dunque, l'interesse privato consisterebbe nel fatto che si è prima incluso Giudice nella terna (che poi non è una terna, perché qualche volta compaiono cinque nomi, qualche volta quattro, qualche volta due: diciamo una rosa), perché la condizione preliminare per poter essere eletti è di figurare nella cosiddetta terna; dopo l'inclusione nella terna, il favoreggiamento sta nel fatto di averlo nominato comandante della Guardia di finanza. Perché? Questo è il punto focale di tutto il nostro impegno. Perché si dice testualmente — lo si dice nella sentenza Fosano, lo si dice nell'ordinanza Cuva ed in seguito lo dice Benedetti e qualcun'altro — che Giudice, come capo della Guardia di finanza, sarebbe stato l'uomo ideale per la vasta opera di corruttela che sarebbe avvenuta negli anni successivi.

Guardate che il cuore di tutta la nostra discussione sta qui, sta in questo passaggio-chiave di tutta l'accusa, quello che qualcuno ha definito il teorema dei giudici. Il senatore Bonifacio ieri sera da par suo ha già detto che sostenere l'esistenza di una responsabilità penale nei confronti di qualcuno per il fatto di aver nominato oggi o contribuito a nominare oggi una persona, che poi domani farà determinate cose, oltre ad essere in stridente contrasto con i principi elementari del diritto e della Costituzione, è contrario anche alla morale.

È tanto vero come non sia sostenibile questa specie di rovesciata *culpa in eligendo*, che consisterebbe in un atto di questo genere, e come sia un autentico imbarbarimento delle strutture del diritto e dei principi sui quali si affida la responsabilità, che è rimessa a comportamenti voluti come tali, che anche gli stessi giudici non possono non accorgersene. E per superare questo salto impossibile del *transfert* dal poi al pria, al fine di coinvolgere in responsabilità chi agendo prima verrebbe a caricarsi delle responsabilità

del dopo, in un contesto di azioni poste da altri, si ha bisogno di fingere una impostazione, quella cioè di stabilire che questa nomina, da parte di chi la faceva o da parte di chi contribuiva a farla, era impostata su una preordinazione programmata, quanto meno di conoscenza di quello che sarebbe avvenuto dopo.

Se in queste cose si ha il coraggio di condurre alle logiche ed estreme conseguenze una impostazione di questo genere, allora bisogna avere il coraggio di andare più in là e di dire che l'onorevole Andreotti e gli altri non rispondono di favoreggiamento (avendo avuto, come si assume, la preconoscenza di quello che sarebbe avvenuto dopo), ma di associazione per delinquere con l'aggravante della promozione; e qui dentro c'è qualcuno che con molta coerenza ha sostenuto questa tesi al di là della sua fondatezza, e almeno vada lode al merito di aver detto con chiarezza come stanno le cose!

Questa impostazione la si dà prima di tutti da parte dei giudici, poi la si nega *in itinere*, fino al punto di ridurla alla minore contestazione del meccanismo di favoreggiamento. In questo processo si sono dimenticate alcune cose. Negli atti trasmessi dal giudice di Torino non ho trovato — forse sarà una negligenza mia e chiedo conforto a questo riguardo — alcuni atti dei quali pur conosco l'esistenza, e mi riferisco agli interrogatori di Musselli e di Pileri. Sono due personaggi che avrebbero dichiarato che non esisteva affatto, a proposito dei 420 miliardi, una corruzione finalizzata alla nomina di Giudice, ma che i 420 miliardi andavano lungo quella strada che è stata ricordata questa mattina sia dall'onorevole Preti, sia dall'onorevole Casini, e che, in definitiva, nemmeno il senatore Benedetti ha negato.

Sempre negli atti di Torino c'è un interrogatorio reso il 12 aprile 1983 da una persona che si chiama Restaino, il quale chiude la sua deposizione dicendo: «Mi riservo di far conoscere il nome di una persona che per denaro ha indotto Buzoni e Bolzani a fare dichiarazioni accu-

satorie». Probabilmente queste affermazioni non hanno alcun pregio, ma a me sembra che avrebbe dovuto essere scrupolo del magistrato l'approfondimento di una pista di questo genere, per accertare — come purtroppo è spesso nell'ordine umano delle cose — se per contrapposizioni interne a questi gruppi non vi fosse stato per avventura qualcuno che avesse avuto bisogno di caricare di accuse una parte rispetto all'altra, in un gioco di prevalenze di situazioni di questo tipo.

Ma vengo al punto fondamentale, che è costituito dalle deposizioni di Borsi e di Viglione. Borsi e Viglione sono stati interrogati dal magistrato: ho qui le loro deposizioni. La prima deposizione, davanti al giudice Cuva, è di Borsi, in data 4 luglio 1983; riassumo i passi che interessano e, se vi sarà qualche contestazione, leggerò tutto: «Mi recai allora dal ministro della difesa...indicai al medesimo esclusivamente i nomi di Bonzani e Tomaino...». Dunque Borsi indica due nomi — non c'è nessun problema a questo riguardo, ma vorrei che si riflettesse un momento — cioè, Bonzani e Tomaino. Sapete perché — lo dico per tenere presenti i vari criteri — indica Tomaino? Perché, dice Borsi: «fin dal 1965 era alle mie dipendenze presso la divisione Legnano, di cui fui comandante. Egli era stato anche insegnante presso il Corpo della Guardia di finanza ed era generale di corpo d'armata. Non ricordo se il Tomaino avesse il comando effettivo corrispondente al grado di comandante di corpo d'armata, ma tale qualità...». Dunque, quando si parla di criteri per la formazione della terna e soprattutto per la scelta della persona da preferire, mettiamo in discussione anche questa discrezionalità; io mi domando che cosa sarebbe accaduto, per avventura, sotto il profilo del sindacato sul modo di pervenire alla nomina, se la scelta fosse caduta su Tomaino, che era sicuramente il terzo della terna. Tuttavia se egli era stato indicato, era un potenziale eletto, se è vero, come è vero — e non ripeto ciò che è stato detto —, che non si trattava di un concorso, né di una graduatoria, per cui si perviene ad una

scelta con l'indicazione del migliore sulla base di determinati criteri, ma di una nomina (e non aggiungo altro, se non quello che riconfermo in questo momento).

Poi, a proposito di Giudice, il generale Borsi di Parma dice che è vero che Giudice è andato da lui, e che ovviamente era interessato alla nomina, e testualmente: «Non avevo ritenuto di includere Giudice nei nominativi dei concorrenti, perché non lo conoscevo dal punto di vista delle sue capacità professionali e morali e perché, secondo il mio punto di vista, in quel momento il migliore era il generale Bonzani». A questo punto incidentalmente osservo che non si capisce perché inserisca pure il nome di Tomaino, se il migliore è Bonzani! Ma ciò che mi preme mettere in evidenza è che Borsi non esprime un giudizio negativo su Giudice, limitandosi a dire che non lo conosceva e che non aveva motivi per giudicarlo, mentre invece includeva Tomaino per il fatto che, conoscendolo, aveva avuto motivo di apprezzarlo. Non voglio dire che in proposito possano sorgere contestazioni, ma soltanto sottolineare che la terna è nata in questo modo.

Poi Borsi aggiunge: «Secondo la prassi ed il regolamento, il parere del comandante generale della Guardia di finanza uscente perviene al capo di Stato maggiore dell'esercito, che è colui che poi lo inoltra...». Poi, ci sarà un confronto tra i due. Ed anche qui (forse sarà la mia negligenza nella ricerca degli atti, e forse ci sarà anche il fatto che il presidente Reggiani non ha consentito che gli atti venissero qui, per cui siamo dovuti andare a consultarli accedendo ad altra sede) non ho trovato il confronto finale tra i due. Il giudice è un uomo esperto, si rende conto che tra le due posizioni esiste un divario notevole e, ad un certo punto, fa il confronto. Perché? Perché il generale Viglione, capo di Stato maggiore dal quale dipendeva, insieme con l'ammiraglio Henke, la possibilità di proporre la terna, ad un certo punto dirà: «Io non ebbi sollecitazioni da nessuno. Ribadisco che per la nomina, né prima né dopo, non ebbi rapporti né qualsiasi altro contatto del

genere né con l'onorevole Andreotti né con l'onorevole Tanassi né con il Presidente del Consiglio dei ministri. Ho avuto rapporti, viceversa, con l'uscente generale Borsi di Parma, in relazione al fatto che è consuetudine che si faccia questa consultazione».

Quindi, ad un certo punto, si è assunto il generale Borsi di Parma come un soggetto abilitato in modo specifico dalla legge a concorrere alla formazione della terna. Sentiamo, allora, che cosa si dice alla fine tra queste due posizioni contrastanti. Ebbene, in sede di confronto, il generale Borsi di Parma, davanti al giudice, quello stesso mattino dice: «Non inviai al generale Viglione, secondo quel che ricordo, nessuno scritto sulle indicazioni dei designandi. Del resto, non era previsto né dalla prassi né dal regolamento». Poco prima aveva detto — pare — qualche cosa di diverso.

«In sostanza — ecco il punto che mi interessa — il comandante generale uscente della Guardia di finanza viene sentito per mero atto di cortesia, essendo invece rimessa alla competenza dei capi dello stato maggiore dell'esercito e della difesa l'elaborazione della terna». Chi dice ciò è Borsi di Parma, che quindi riconduce il suo intervento in questa vicenda in un ambito di colloquio amichevole ed informale, fermo restando quanto ho già detto, e cioè che in effetti le cose andarono nell'altro modo.

E cerco rapidamente di arrivare alle conclusioni. A fronte di tutto ciò, che cosa ci resta? C'è una considerazione che ho ommesso, ed è quella relativa al fatto della temporalità, sulla quale si è insistito parecchio, per esempio da parte dell'onorevole Onorato. Si è detto prima che la nomina di Giudice era funzionale a quel progetto delinquenziale complessivo che sarà poi attuato successivamente. Chi parte da una simile impostazione arriva a dire che prima non c'era niente, tutto era soltanto in preparazione, l'uomo era il *deus ex machina* di quanto poi in effetti avverrà, e chi lo nominava era partecipe di questo disegno (altrimenti non vi sarebbero responsabilità) o, quanto meno, era

a preconnoscenza che questo sarebbe avvenuto.

Ma come spieghiamo alcune cose? I 450 milioni più i 150 di cui si sta parlando sono stati, come compendio di corruttela (su questo non v'è dubbio), conseguiti nel 1973, nel luglio e nell'ottobre, cioè circa un anno prima di quella che sarà poi la nomina di Giudice, che avverrà il 27 luglio 1974.

Io osservo, non a livello di malizia, ma a livello di apertura al buon senso, alla considerazione umana del come capitano le cose: tutta questa corruttela avveniva proprio nel momento in cui il comandante della Guardia di finanza era quel galantuomo (anch'io lo considero tale, avendo gli elementi per dirlo) del generale Borsi di Parma.

Se, sotto un profilo di indagine, dovessimo perseguire quel tipo di responsabilità che concerne una cosa normale che, poi, si colora di rosso soltanto per quanto avviene poi, dovremmo cominciare ad indagare nei confronti di chi era al comando della Guardia di finanza nel momento in cui queste cose erano già in atto. E mi sembra fondamentale tale elemento anche per poter dire che, se già nel 1973 e nel 1972, ancor prima, simili fatti di corruttela erano già elaborati ed il meccanismo, ben oliato, funzionava da solo, la presenza come *deus ex machina* di un generale Giudice, che si verificherà poi nel 1974, forse poteva essere considerata opportuna e conseguente, ma non certamente necessaria, perché Lo Prete, Gissi, Musselli e quant'altri sono stati nominati avevano già dimostrato egregiamente di essere autonomi nella costruzione di tutto questo complesso di cose, senza che necessitasse l'arrivo di quel paramessia, che avrebbe poi dovuto consentire tutto quello che avverrà successivamente; mi sembrano considerazioni elementari.

A questo punto tiro le somme: che cosa resta, allora, di tutta questa accusa? Forse la contrapposizione tra un'accusa ed una difesa, che hanno tutte e due il sapore dell'accusa. Ed allora qui si innesta quella che è una delle considerazioni svolte dai

compagni comunisti a proposito della necessità di ulteriori indagini.

Ho letto ripetutamente in questi giorni, in quella specie di oracolo di Delfi della nostra politica che è il giornale *la Repubblica*, per la penna di quella Pizia dalle rosee dita e dagli occhi brillanti che è Sandra Bonsanti, che Natta, segretario generale del partito comunista, ha detto in questi giorni — dice l'articolista — in modo categorico: «Affronteremo il caso Giudice con la chiarezza e l'intransigenza necessarie. Siamo un partito che può dire più di altri di non avere ragioni sottintese o calcoli riposti per quel che riguarda la persona dell'onorevole Andreotti».

«Parole sante», dirà probabilmente l'ambasciatore (*Applausi al centro*). Modestamente aggiungo: parole sante, anche io sono d'accordo su questo e ne prendo atto. Ma, allora, spieghiamoci un momento: ho sentito questa mattina l'onorevole Spagnoli, al quale mi lega una profonda amicizia e, soprattutto, una grande stima; ebbene, compagno Spagnoli, tu non sei ancora stanco di riandare ai non sempiterni colli delle nostre vicende nell'Inquirente?

Questa mattina, Pansa, su *la Repubblica*, scrive: «Andreotti: è la ventisettesima volta e se l'è sempre cavata con un'archiviazione». Non mi interessano le altre; qualcuna sì, però, e lo dico con molta franchezza. Cinque di questi casi mi interessano, perché li abbiamo esaminati insieme ed in taluno di questi casi, da quel banco, qualcuno era relatore. E li enumero, per chiarezza: il procedimento n. 88/VI, proprio sullo scandalo dei petroli, caso in cui non c'erano soltanto, come è stato detto qui, Valsecchi ed altri, c'era anche l'onorevole Andreotti in mezzo a questi, trattandosi proprio di quel meccanismo dei decreti emanati annualmente che portavano benefici ai petrolieri; ma c'è anche il procedimento n. 125, concernente la famosa mancata completa distruzione dei fascicoli SIFAR, addebitata all'onorevole Andreotti; e c'è un terzo caso, il procedimento n. 128/VI, fondato su un'imputazione per rivelazione di segreto d'ufficio; e c'è una quarta

vicenda, il procedimento n. 177/VII, il cosiddetto «*Lockheed II*», o meglio la vicenda degli *Startfighters*, bare volanti, di quegli aerei che erano destinati alla Germania e che poi il ministro della difesa aveva in parte trasferito in Italia. Ma non è vero che in questi casi solo un voto mancò, quello del Movimento sociale? Per tutto il resto abbiamo archiviato o dichiarato prescritto: il primo caso è stato dichiarato prescritto, per gli altri quattro c'è stata l'archiviazione per manifesta, totale infondatezza. Eppure c'erano elementi indiziari, di prova, testimonianze, documenti, assegni, dichiarazioni. Allora, io mi domando a proposito dell'indagine: vigeva un'impostazione diversa allora per condurre le nostre indagini circa l'approfondimento appassionato — ho sentito questa mattina Spagnoli — in questa difesa? Non mi fate dire quello che tutti pensano, ma nessuno vuol dire: che alla fine dei conti, allora Andreotti sedeva su quel banco, da Presidente del Consiglio di un governo di solidarietà nazionale, in cui le maggioranze erano diverse da quella attuale. Perché, allora, l'obiettivo diventa tutt'affatto un altro.

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, la prego di concludere.

UGO SPAGNOLI. Quando discutemmo di Piazza Fontana tu dov'eri?

LUIGI DINO FELISETTI. Non mi tirare su altro terreno mentre stiamo discutendo di questa questione, perché Rodi è qui e qui si salta, in questo momento; poi affronteremo altri argomenti. Sulla vicenda della archiviazione dell'istruttoria il costituzionalista Tosi afferma che questa domanda concretizza quello che noi rimproveriamo ai giudici in generale, e cioè di trasformare il processo nel momento di condanna, e di considerare la sentenza finale come un momento liberatorio. Si tratta di una «cottura a bagnomaria» per la quale nego il diritto che possa essere espletata a spese dell'ultimo dei deputati o per l'ultimo dei cittadini, e quindi in questo includo anche l'onore-

vole Andreotti. Non si può all'infinito dire che si ha bisogno di ulteriori indagini: il troppo ripensar nulla rivela, come diceva qualcuno. La richiesta di nuove indagini l'abbiamo sentita avanzare, a suo tempo, anche per Cossiga. Non voglio sembrare irritante, però una cosa la devo dire: nel luglio 1980 si sostenne l'accusa contro Cossiga; tre anni dopo, tutti quanti, compresi i comunisti, lo abbiamo eletto Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato (*Applausi al centro*). Questi sono fatti e non parole!

MARCO PANNELLA. Noi non lo abbiamo votato!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la prego di non interrompere. Onorevole Felisetti, concluda il suo intervento.

LUIGI DINO FELISETTI. Detto questo, devo anche dire che un processo c'è. Onorevole Andreotti, non condivido quanto detto ieri dal senatore Bonifacio a proposito dell'assunto che lei si identifica con la democrazia cristiana, per cui chi processa lei processa il suo partito. Capisco che si possa sostenere in sede di parte, un assunto di questo genere; credo però che sia pericoloso affermare ciò, perché una difesa come quella che sto facendo ora la farei per chiunque (essendo persuaso, ovviamente). Vi è un fatto però: sono 40 anni che l'onorevole Andreotti riveste cariche importanti e ieri Teodori se l'è presa per questo. Gli dei hanno invidia di coloro che salgono troppo in alto e molto ci rimangono. Il comune uomo della strada queste cose le sente male. Se facessimo un processo diverso da questo, anche io mi unirei al coro della Medea per dire che quando uno è stato Giasone, dovrebbe anche sapere che c'è un momento di decidere. Lei però ha ragione, onorevole Andreotti, quando rifiuta di andarsene con un passaporto come quello dell'accusa.

Il processo è un altro, è un processo politico che non riguarda solo lei, ma tutti noi, anche se prevalentemente la democrazia cristiana. Chi ha percorso scorciatoie politiche, nel dar risposte a problemi

politici che esigono soluzioni politiche, ha battuto successivamente la testa contro il muro, perché la politica non ammette giaculatorie, vuole soluzioni chiare, concrete e politiche che sono al di sopra delle posizioni degli uomini e non passano, se non occasionalmente, attraverso strumenti di natura paragiudiziaria come questi, che sono elementi estremamente secondari e qualche volta truffaldini per rendere davvero giustizia (*Applausi dei parlamentari del PSI e al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei comunicare alle Camere riunite in seduta comune che fino a questo momento sono stati presentati i seguenti documenti:

1) un ordine del giorno a firma Spagnoli ed altri, tendente a rimettere gli atti alla Commissione perché presenti entro due mesi una relazione suppletiva a seguito di ulteriore attività istruttoria;

2) un ordine del giorno, a firma Franchi ed altri, che chiede la messa in stato di accusa dell'onorevole Andreotti e dell'onorevole Tanassi per i reati previsti dagli articoli 110, 112, n. 1, 319, primo e secondo comma, 61, n. 2, e 81, capoverso, del codice penale.

Ricordo che ogni altro documento deve essere comunque presentato prima della chiusura della discussione.

È iscritto a parlare il senatore Pisanò. Ne ha facoltà.

GIORGIO PISANÒ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ho seguito con attenzione, come tutti i presenti, quanto è stato detto ieri e questa mattina sulla vicenda della quale ci stiamo interessando; interverrò seguendo la logica che uso nel mio mestiere di giornalista: mi atterrò ai fatti. Dico questo perché ho sentito un diluvio di parole per fornire interpretazioni di diverso genere su cose che mi sembrano assai chiare e sento la necessità di riportare la discussione all'interno dei binari rappresentati dai documenti che possediamo.

Mi riferisco specialmente all'onorevole Casini il quale, con la consueta bravura, è stato abilissimo nel dimostrare (o nel tentare di farlo) che le prove non sono prove. Mi è venuto in mente di chiedergli che cosa avrebbe fatto se si fosse trovato dall'altra parte della barricata; mi sovrviene infatti che nove anni fa mi capitò di denunciare da Milano, sul mio giornale, la presenza a Firenze di una clinica per aborti. Mi ricordo che l'onorevole Casini sbattè in galera, il giorno dopo, tutti coloro che entravano in questa faccenda, senza raccogliere tante prove: da Adele Faccio a Spadaccia, finirono tutti in galera (comunque poi le prove saltarono fuori).

Mi rendo conto che egli deve fare la sua parte e la fa bene; io, modestamente, tenterò di fare la mia. Dico allora che qui non siamo di fronte ad una richiesta avanzata da un solo magistrato. Può capitare (è capitato) che un magistrato conduca un'istruttoria, faccia una denuncia, che ad un certo punto salti fuori il nome di un parlamentare o di un ministro, e il magistrato sospenda il procedimento e rimetta gli atti alla Commissione «inquirente»; essendo un magistrato solo, si può dire che egli può avere agito per faziosità o che sbaglia. Ma qui siamo di fronte ad un buon numero di magistrati, onorevole Casini, siamo di fronte ad un gruppo imponente di magistrati.

Parlo in base ai documenti che ho in mano: esiste una prima ordinanza di trasmissione degli atti che risale al 5 novembre 1981 (e sono alcuni magistrati che avanzano tale richiesta); vi è poi un'altra ordinanza di trasmissione di atti del 14 dicembre 1982 (e anche qui si tratta di diversi magistrati); vi è poi la sentenza del 23 dicembre 1982 e qui — io non sono un tecnico — non siamo più in presenza di atti che provengono dai magistrati istruttori, siamo in presenza di un collegio giudicante, siamo in un'altra dimensione; vi è ancora l'ordinanza del 12 giugno di quest'anno, con almeno una decina di firme di magistrati.

E allora, sbagliano tutti? Tutti quanti, adottando questa iniziativa nei confronti

di due ministri della Repubblica (di cui uno ancora in carica e uno «scomparso», morto sul campo), commettono un errore? Se l'ora non fosse tarda, vorrei divertirmi a leggere uno per uno questi documenti che affermano sempre le stesse cose, aggravandole sempre di più, di mese in mese, di anno in anno. Da tale documentazione, comunque, emerge che i sospetti iniziali configuravano chiaramente la sussistenza di reati. La storia del generale Giudice abbraccia un periodo piuttosto vasto, e fin dall'inizio suscita sospetti. Questo si afferma nel primo documento che ho in mano; passiamo al secondo. Nella seconda ordinanza si dice: «Sempre a detta del Bolzani, furono propiziatori della nomina Francesco Quaglia ed esponenti della corrente della democrazia cristiana «Impegno democratico» (facente capo agli onorevoli Andreotti e Colombo, ma soprattutto all'onorevole Giulio Andreotti), l'onorevole Mario Tanassi, l'onorevole Giuseppe Amadei (rispettivamente all'epoca ministro della difesa...)», eccetera.

Ma veniamo alla sentenza del 23 dicembre 1982, emanata da una magistratura giudicante. Questa sentenza dedica tutto il capitolo quattordicesimo alla nomina del generale Giudice. In esso si dice: «Nell'autunno del 1973 numerosi assegni circolari da lire 10 milioni ciascuno sono incassati dagli uffici amministrativi di alcuni partiti politici o da personale delle loro segreterie. Lo riconoscono — ora in base all'inoppugnabile presenza di timbri sul retro, ora in forza dell'altrettanto palese presenza di firme di girata per l'incasso — l'onorevole Tanassi per il partito socialdemocratico, il capo dei servizi amministrativi del partito socialista italiano Annibale Paganelli, il segretario amministrativo della democrazia cristiana Filippo Micheli, nonché il cassiere della segreteria stessa Antonio Morelli. Questi assegni provengono tutti dal Credito artigiano; hanno tutti una data...», eccetera.

Cosa dice questa sentenza che, pur non essendo ancora passata in giudicato, ha pur sempre il suo peso? Essa dice: «A seguito della disamina, alcune circo-

stanze sono emerse con chiarezza e precisamente le seguenti: né a Tanassi né ad Andreotti il nome di Giudice venne indicato dal comandante generale uscente. Viglione inserì tale nominativo nella terna sotto la sua responsabilità, sulla base di asseriti criteri tecnici, rivelatisi oggettivamente infondati. Andreotti ratificò tale inclusione con il suo "concerto". Giudice prevalse su Bolzani, universalmente considerato il favorito, in virtù di un decreto (la possibilità di una sua futura lunga permanenza nella carica) anch'esso oggettivamente fragile, perché contraddetto dai criteri seguiti per il suo predecessore e per il suo successore, perché di limitato significato, secondo la prassi, dal momento che vi erano generali più anziani nel grado e più titolati, atti a garantire ancora più lunga durata».

Dice ancora quella sentenza: «La designazione di Giudice fu una sorpresa per tutti gli addetti ai lavori». Non rileggerò la testimonianza resa da Maletti, già letta da altri. Quindi fu una sorpresa per tutti gli addetti ai lavori, «i quali la attribuirono ad appoggi politici ben localizzati». «Risulta che cospicue somme di denaro furono incassate da determinati partiti politici; che tali somme provennero da conti correnti di petrolieri; che esse passarono per le mani di Musselli e che esse furono versate esattamente nel periodo di tempo in cui talune deposizioni, tra loro indipendenti ed estranee, parlano di iniziative e di raccolta di somme per favorire la nomina del generale Giudice».

Passiamo ora alla sentenza-ordinanza di quest'anno. Qui il tutto è aggravato, perché in questa istruttoria i magistrati riescono a collegare insieme tutto quanto è già emerso nei mesi e negli anni precedenti dedicati alle indagini. Tali indagini furono condotte da vari magistrati, a diversi livelli a seconda della loro funzione.

È bene leggere questa sentenza, per vedere cosa essa dice al di là delle interpretazioni e delle sottili disquisizioni su come debbono essere considerate le norme di certi articoli. «Premesso che nella presente indagine vengono utilizzate le risul-

tanze del procedimento penale recentemente conclusosi in questo tribunale il 23 dicembre 1982, un primo rilievo è che i nuovi elementi indizianti scaturiti precipuamente dalle ampie confessioni di numerosi soggetti e soprattutto di Bolzani Primo...» (poi leggeremo queste deposizioni: altro che testimone pagato! Le leggeremo perché la maniera migliore per provare i fatti è quella di documentarli) «... hanno dato inconfutabile corposità e spessore alle anomalie che già si erano evidenziate nell'antecedente procedimento summenzionato, in relazione alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza. Orbene, la minuziosa e complessa istruttoria che ne è derivata ha posto inconfutabilmente in luce taluni punti fondamentali che, prima di essere diffusamente affrontati, vale la pena di riepilogare:

«1) la designazione del generale Raffaele Giudice» (si tenga conto che sulla base di questa sentenza tra poco vi sarà un processo) «al supremo comando della Guardia di finanza, quale successore del generale Vittorio Emanuele Borsi di Parma, fu assunta nel luglio 1974 indubbiamente per fini particolari, orientati esclusivamente a privilegiare la persona dello stesso, camuffati da motivazioni di carattere politico, ma smascherati dalla prassi dei casi analoghi e dai più seri ed affidabili criteri di ordine tecnico con essa adottati, e specificatamente assunta per l'adeguato sostenimento dei ministri delle finanze e della difesa *pro tempore*, onorevole Tanassi e onorevole Andreotti, nell'ambito di accordi concentrati nei termini anzidetti, e, quindi, in senso favorevole ad esso Raffaele Giudice, ai quali non fu estraneo il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Viglione, così con abuso dei poteri di detti organi, chiamati rispettivamente nell'ordine alla proposta da esternare al Consiglio dei ministri, alla scelta del nominando ed alla formazione della terna dei candidati». Più chiaro di così...!

«2) la stessa designazione fu effetto di patteggiamenti tra petrolieri (Gissi, Musselli, Morelli, Buzzoni)» — qui siamo al

Gotha dei contrabbandieri; chiunque si sia interessato della faccenda dei petroli, sa che qui siamo al vertice tecnico, poi dietro ci sono le coperture politiche... — «ed esponenti politici DC, PSDI e PSI, sfociati in esborsi di denaro, destinato a questi ultimi parte per finanziamento dei loro partiti e/o delle loro correnti politiche ed alimentati da collette di rilevanti somme di denaro da parte dei petrolieri predetti. Tutto ciò con il consenso tacito e talora anche esplicito degli organi preposti alla scelta del nominativo da proporre, così in attuazione di uno scambio di favori con atti dell'ufficio, che altro non fu che un vero e proprio mercimonio, operato, se non direttamente, dalle interposte persone di segretari di ministri in carica (Palmiotti, Freato, eccetera), di sottosegretari di Stato (Amadei), di funzionari degli stessi ministri (Pazzanese ed altri) e con l'intermediazione di importanti ecclesiastici (monsignor Bonadeo, don Quaglia, don Ceretto) e di privati altrettanto influenti nel settore imprenditoriale o comunque legati agli uni e agli altri (Bolzani, Arena, eccetera).

3) nel conferimento di detta carica ebbero un peso determinante le amicizie o comunque le conoscenze del generale Giudice e dei suoi fidati emissari con personaggi di spicco dell'ambiente imprenditoriale (cavalier Rendo), politico (onorevole Gioia, onorevole Lima, Foligni, eccetera), ecclesiastico (monsignor Angelini, cardinal Poletti, monsignor Benelli) e militare (generale Viglione), nonché l'appartenenza del medesimo ad oscuri organismi costituiti apparentemente con finalità positive e nobili, ma sostanzialmente di sospetta identità, nonché, a quanto sembra, i suoi buoni rapporti, spinti talvolta fino alla cordialità, e frequentazione con aderenti ed affiliati alla tristemente famosa loggia segreta P2, i cui fini utilitaristici e carrieristici sono ben noti e si commentano da sé (generale Viglione, generale Lo Prete, colonnello Trisolini, dottor Palmiotti, dottor Ferrari, direttore generale della Banca nazionale del lavoro), alla quale loggia P2 non disdegnò lo stesso Giudice di partecipare formal-

mente, mantenendo persino un buon rapporto personale con il maestro venerabile della loggia massonica di propaganda, Licio Gelli.

4) la gestione di Giudice, singolarmente accentratrice, come rivela il cambiamento repentino dei quadri principali del comando generale, con la chiamata del generale Lo Prete a capo di stato maggiore e del colonnello Trisolini a suo segretario particolare: di quelle persone cioè che poi si rivelarono gli uomini-chiave della complessa organizzazione criminosa, il primo mettendo a punto il potere acquisito dapprima con la direzione del servizio informazioni della Guardia di finanza, poi con il comando del nucleo centrale di polizia tributaria; il secondo, portando all'esterno e concretizzando gli intenti di lucro e le deviazioni funzionali del suo superiore Giudice mediante veri e propri taglieggiamenti imposti a petrolieri come Mancini, Buzzoni, eccetera, rappresenta un aspetto inquietante, allo stesso modo dei trasferimenti abnormi disposti nei riguardi di ufficiali scomodi (colonnello Vitali, colonnello Ibba), allo stesso modo della situazione patrimoniale del predetto Giudice, allo stesso modo del coinvolgimento emerso ancora in capo al medesimo nella tanto discussa operazione di petrolio greggio di cui al *dossier* M.FO.BIALI del servizio di sicurezza del SID. Aspetti tutti che conducono fondatamente e ragionevolmente ad affermare che, al momento della nomina *de qua*, i giochi erano già fatti, nel senso che essa doveva consolidare un'attività di contrabbando, invero già preesistente, ma che doveva soprattutto essere portata al livello di sistematicità e generalizzazione, come poi, del resto, dimostrano le imponenti evasioni fiscali che ne seguirono nell'ordine di migliaia di miliardi».

A questo punto, che qualcuno sostenga che questi magistrati sono dei folli, degli incapaci, dei faziosi che scrivono queste cose per far dispetto alla democrazia cristiana, al partito socialista o a quello socialdemocratico, è un fatto che dovrebbe anche essere dimostrato.

Vi sarebbero altre testimonianze da leg-

gere, ma io non lo farò, perché ritengo che la sentenza che ho appena terminato di leggere riassume agevolmente la mole del materiale riguardante il procedimento in discussione e sul quale — è bene ricordarlo — si farà un altro processo.

È noto — l'ho imparato facendo per trent'anni il giornalista di cronaca nera — che tutti i processi si fondano su fatti e testimonianze e queste ultime costituiscono prova: ho visto condannare persone in base ad indizi; a maggior ragione, ho visto condannarne in base a prove. Tuttavia, da ieri in quest'aula sento soltanto una identica campana, fatta eccezione per la nostra parte: si sostiene, infatti, che tutti i documenti in possesso della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa non hanno alcun valore, non costituiscono indizio né tanto meno prova. Innanzitutto vorrei sapere come la Commissione sia pervenuta alle conclusioni di cui discutiamo: infatti, se è vero, senatore Benedetti, quanto leggo nella sua relazione, in circa 23 mesi di complessivo lavoro la Commissione ha ascoltato soltanto cinque persone; ne aveva ascoltate quattro — Andreotti e Tanassi compresi — nei nove mesi della precedente indagine; una soltanto nei circa quattordici mesi effettivi della presente indagine. Tra queste cinque persone immagino che vi sia il generale Borsi, ma non so chi siano le altre due.

GIANFILIPPO BENEDETTI. Sono Viglione ed Henke.

GIORGIO PISANÒ. Ma i testimoni che hanno permesso ai magistrati di arrivare alle incriminazioni nei confronti di due ministri della Repubblica non sono stati ascoltati dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa? Non si è proceduto nemmeno all'acquisizione dei relativi documenti? Spero proprio di sì.

Proviamo, allora, a leggere le tre testimonianze, che sono come le ciliege, nel senso che una tira l'altra. Esse risalgono al periodo compreso tra il 30 marzo del 1982 ed il dicembre dello stesso anno. Incominciamo dalla testimonianza di De

Nile che, come è noto, è quel funzionario dell'UTIF che si era fatto corrompere e per il quale erano stati spesi dei soldi allo scopo di farlo trasferire in una posizione di comando, strategica, com'è l'UTIF di Milano. Il De Nile è coinvolto nell'inchiesta, viene interrogato e comincia a confessare.

Dice il De Nile: «In merito alla promozione del Giudice, posso dire alcune cose. So per certo che essa fu determinante...». In merito a queste testimonianze, si afferma che esse non avrebbero valore perché ognuno parla per sentito dire. In effetti, De Nile parla per sentito dire e fa riferimento ad un altro il quale, a sua volta, parla per sentito dire; ma, arrivati al terzo testimone, questi parla per conoscenza diretta. Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una serie di testimonianze incardinate — come dicono i magistrati — l'una con l'altra: l'ultimo testimone è stato attore della corruzione, non solo, ma riconosce persino gli assegni che ha spiccato per pagare determinate operazioni. Queste non sono prove? Dov'è il collega Casini? Perché vorrei sentire anche la sua opinione, visto che egli ha letto certamente i documenti cui faccio riferimento, ma gli fa comodo ignorarli. «In merito alla promozione del Giudice, posso dire alcune cose. So per certo che essa fu determinata dalle influenze del Bolzani Giovannelli e di don Quaglia Francesco, viceparroco di Cerano (Novara) e di gruppi ecclesiastici facenti capo al cardinal Poletti, unitamente alle influenze del gruppo facente capo all'allora ministro delle finanze, onorevole Tanassi, e so che per questa promozione dovettero essere pagati dal Bolzani Primo e dal Morelli, in favore» — la sintassi zoppica parecchio, in questi documenti — «di questi gruppi, che praticamente determinarono la promozione. Si tratta di ambiente vaticano, come detto, e politico. Il Morelli era molto amico dell'Amadei, sottosegretario alle finanze, socialdemocratico. In più, c'era un gruppo che faceva capo a certo dottor Rea, zio del capitano Frediani di Pavia e che aveva un cognato (Silvestrini) alla segreteria del PSDI. Nel gruppo vati-

cano vi era monsignor Angelini. Angelini era amico intimo dell'onorevole Andreotti. So che Angelini conosceva anche il Quaglia e Bolzani Primo. La nomina del Giudice doveva essere una garanzia per le varie attività del Bolzani e di don Quaglia, interessati in varie attività in ogni settore».

Ora, qui si sta tentando anche un'altra operazione: quella di enucleare la faccenda Giudice, come se fosse assolutamente avulsa dal contesto di una realtà che invece è quella che è. In realtà, Giudice viene prescelto mesi prima, per quel posto, perché doveva garantire il funzionamento del contrabbando del petrolio. Doveva mettere in ginocchio la Guardia di finanza (e ci riuscì), facendola diventare lo strumento del contrabbando del petrolio, i cui proventi — parliamoci chiaro — andavano poi a foraggiare gruppi di potere politico nel nostro paese. Tutto questo è stato detto e scritto più volte e querele non sono mai arrivate, almeno per quanto mi riguarda.

Vediamo cosa dice ancora il De Nile, questa volta testimoniando al processo, in data 23 novembre 1982: «Confermo quanto dichiarato in data 3 marzo 1982. Faccio presente che quanto dissi in tale sede, così come in altre deposizioni, lo dissi desumendolo dai miei diari ed agende, sequestratemi». «Ivi riportavo ogni seria annotazione, in base a notizie raccolte nell'ambiente che frequentava il Gissi. In particolare, la partecipazione del figlio del generale Giudice al gruppo Morelli la so per avermelo detto lo stesso Morelli e il Bolzani. L'altra mia frase "amico dei petrolieri" la estendo anche al generale Giudice Raffaele, sempre per sentito dire da persone che frequentavo d'ufficio». Siamo al processo, questa persona è in prigione: perché mai dovrebbe testimoniare il falso? Testimierà la verità, perché non può farne a meno, perché vi sono altre testimonianze successive che lo inchiodano.

Sempre al processo, a domanda risponde: «Quanto alla nomina del generale Giudice, le cose da me riferite mi furono dette dal Bolzani e da don Quaglia. Non

posso ovviamente dire quanto siano state in concreto efficaci le influenze che costoro dicevano di avere esercitato attraverso il cardinal Poletti e il ministro Tanassi». E ancora: «Il punto di arrivo di queste influenze dovevano essere gli onorevoli Tanassi ed Andreotti».

Nel pomeriggio di quello stesso giorno, il De Nile viene nuovamente interrogato in carcere, e afferma: «Come ho già detto, perfino ancora stamane al presidente della quarta sezione del tribunale di Torino, le notizie sulla nomina del generale Giudice al comando generale della Guardia di finanza le ho apprese dal Bolzani e da don Francesco Quaglia, nel 1973-1974, quando ero capo sezione dell'UTIF di Milano». Siamo quindi alla vigilia della nomina, non più al 1972. «In più occasioni il Bolzani, accompagnato da don Francesco Quaglia, mi ha contattato nel mio ufficio. Anzi, io lo vedevo perché contattava l'ingegner Bianchi per le licenze, in particolare interessanti al Buzzoni, e cioè per la OMNIA petroli, la DINA petroli, la NIP e tutte le zone di Pavia. Il Bolzani e il Quaglia apparivano amici. Risulta che il Bolzani e il Quaglia lavoravano esclusivamente per il Buzzoni... Voglio significare che dagli appoggi *in alto loco* presso la curia e presso gli onorevoli Tanassi ed Andreotti avrebbe tratto beneficio il Buzzoni». A domanda risponde poi: «In particolare, all'onorevole Andreotti sarebbero arrivati attraverso il Vaticano, e all'onorevole Tanassi attraverso Rea e Silvestrini, personaggi non politici di Roma, già indicati nel verbale presso il giudice istruttore, dottor Silotti, che confermo. Confermo che attraverso il Bolzani e il Quaglia ho saputo che per la nomina del generale Giudice fu il Buzzoni a tirare fuori i soldi dati in particolare al Bolzani per prezzolare l'intervento dei politici; secondo quanto dicevano gli stessi, il denaro sarebbe pure arrivato all'onorevole Tanassi e all'onorevole Andreotti, ma non dicevano che finiva al cardinale Poletti, bensì a prelati della curia». Questo il De Nile.

Forti della deposizione del De Nile, che dice di aver sentito dire e fino a questo

punto non c'è la prova diretta, i magistrati passano ad interrogare il Buzzoni, cioè colui che raccontava le cose al De Nile. Ecco cosa dice Buzzoni il 9 novembre 1982: «Quanto alle protezioni della Guardia di finanza, data la rilevanza degli importi pecuniari richiesti — non leggerà tutta quella penosa storia di quanto pagavano, decine e decine di milioni, a funzionari e ad ufficiali della Guardia di finanza, perché c'è da vergognarsi — dal Bolzani, ho voluto sincerarmi personalmente dell'effettiva esistenza. Ne ho avuto la prova anzitutto perché già nei mesi prima che il general Giudice venisse nominato comandante generale della Guardia di finanza avevo avuto tale notizia dal Bolzani».

«La vera dimostrazione sulle protezioni della Guardia di finanza l'ebbi allorché decisi di accompagnare il Bolzani a Roma una delle volte in cui egli portò la busta dei 30-40 milioni ricevuti da me e da Degli Alberi» (siamo nel giro dei finanziamenti dei petrolieri per garantirsi le protezioni). «Il Bolzani si incontrò con il colonnello Trisolini in un bar di via Veneto, detto Doney, ed io che rimasi per discrezione in disparte ad un certo momento fui guardato dal colonnello Trisolini ed ebbi così la conferma che i due parlavano di me».

Salto il racconto di Buzzoni sull'incontro. «Il Bolzani tra le altre persone che diceva di conoscere per i favori nel settore petrolifero indicava i ministri Andreotti e Tanassi e anche dei cardinali e faceva il nome di Poletti, allora a Roma». In un interrogatorio successivo dice: «Confermo, anzitutto, integralmente le mie precedenti dichiarazioni nei vari contenuti dopo averne ricevuto integrale lettura», scusate ma questi atti si leggono molto male.

A domanda, risponde: «Nel confermare di aver sentito anche parlare del cardinale Poletti, da parte del Bolzani, devo ribadire che ciò fu prima del 1974 quando si doveva eleggere e nominare il comandante generale della Guardia di finanza. In particolare il Bolzani dice che il generale Giudice al 90 per cento delle proba-

bilità ce l'avrebbe fatta perché i ministri interessati avrebbero avuto una telefonata dal cardinale Poletti e dovevano sottostare. Ciò, come ho detto, secondo le dichiarazioni del Bolzani».

Lasciamo perdere le ingenuità che possono essere contenute in una dichiarazione del genere per cui sarebbe stata sufficiente la telefonata del cardinale, però c'è un fatto che risulta da queste testimonianze, cioè che la elezione del generale Giudice in certi ambienti era data per scontata anche nei mesi precedenti alla effettiva nomina.

Questo vuol dire che in quegli ambienti, gli ambienti del contrabbando, gli ambienti degli speculatori e negli ambienti politici che proteggevano tutta questa immensa organizzazione criminosa, questo fatto era conosciuto.

Quando è emersa la storia del petrolio nel 1980, sono stato parte in causa per averla fatta esplodere. Mi accorsi allora che di questa storia erano a conoscenza migliaia di persone; lo sapevano tutti, lo sapevano quelli della Guardia di finanza, i pochi perbene che tentavano di arrestare il fenomeno, lo sapevano i carabinieri, lo sapevano i magistrati, quelli di Venezia che avevano raccolto la denuncia del colonnello Vitali e l'avevano infilata in un cassetto (e non farò il nome del sostituto procuratore che aveva compiuto questa operazione). Questa storia era conosciuta da migliaia di persone, e al vertice del paese, negli ambienti politici responsabili, non ne sapevano niente? Però Giudice viene nominato in una terna che nasce come nasce, e sulla cui vicenda non torno perché mi pare sia talmente chiaro ormai il meccanismo perverso, e quindi non vale la pena perdere tempo.

Ma veniamo all'ultimo testimone che poi conferma tutto, cioè il Bolzani, che non è un personaggio di seconda schiera, non è un poveretto che va in giro a raccogliere l'elemosina. È uno del vertice del contrabbando — perché questo sistema truffaldino ha un vertice, sono i signori che abbiamo citato prima, che ho citato prima — e questo personaggio manovra per conto di questi signori. Si dice: ma

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

possibile che Giudice avesse bisogno di questo? Giudice ha avuto bisogno anche di questo e di tanti altri canali. Perché poi pensiamo una cosa: la magistratura ha trovato questo canale, ha seguito questo canale, ha trovato questa pista, ha seguito questa pista. Non possiamo mica escludere a titolo di ipotesi che ce ne siano state anche delle altre.

Comunque restiamo ai fatti documentari, nero su bianco. Bolzani Primo (queste sono le ultime testimonianze che vi leggo; quindi non vi spaventate, perché fra qualche minuto ho finito). Siamo al 1° dicembre 1982. I magistrati lo interrogano e questi dice: «In relazione alla nomina del generale Giudice a comandante generale della Guardia di finanza, voglio precisare che in occasione di una mia visita a Palermo nei primi giorni del 1974 (gennaio 1974) egli, che mi sapeva amico degli esponenti della corrente DC «Impegno democratico», facente capo all'onorevole Colombo e all'onorevole Andreotti, nonché amico e collega dei petrolieri Buzzoni e qualche altro, mi fece questo discorso: ho saputo che probabilmente sarò incluso nella terna dei candidati alla nomina di comandante generale della Guardia di finanza; perché non mi appoggiate nella candidatura? Io vi potrei essere d'aiuto. Naturalmente egli con tale discorso e soprattutto per la seconda parte del discorso si riferiva ai petrolieri, mentre per gli appoggi richiesti si riferiva alla corrente politica suindicata. Gli promisi il mio interessamento, ma mentre mi ripromettevo di contattare il segretario particolare dell'onorevole Colombo, dottor Dario Crocetta» — P2! Questo è un signore che entra in parecchie faccende molto strane; è uscito per la cuffia anche da imputazioni che riguardano lo scandalo degli aerei fasulli che la Caproni non aveva costruito, che invece vennero venduti per buoni, cose di anni fa — «Crocetta, conosciuto quando Colombo era ministro del tesoro, mi fu presentato da amici, il Governo andò in crisi e al Ministero delle finanze, ed esattamente all'onorevole Colombo, subentrò l'onorevole Tanassi; di qui la necessità di contat-

tare qualcuno che appartenesse al partito di Tanassi. Questo fu individuato nella persona di Morelli Giuseppe, che sapevo, oltre che petroliere di Parma, cugino e per di più amico dell'onorevole Amadei, sottosegretario di Stato del PSDI». Guardate che panorama che viene fuori! «Il Morelli, dopo dieci giorni, mi rispose che la cosa era fattibile, ma che occorreva il compenso di 150 milioni dopo la nomina del generale della Guardia di finanza, Giudice. Buzzoni Franco, al quale a suo tempo, dopo la proposta del generale Giudice, avevo fatto presente il contenuto della stessa e la necessità di sborsare denaro, fu d'accordo e così mi corrispose circa 70 milioni in contanti in una sola soluzione tra il luglio e il dicembre 1974 e 80 milioni in assegni circolari nello stesso periodo di tempo, ma in occasioni diverse» — questo non l'ha sentito dire, questo le ha fatte queste cose, è il protagonista, l'attore, come si dice — «passai subito nelle mani del Morelli denaro contante».

Poi qui c'è la storia degli altri 80 milioni che in un primo tempo sono stati da lui trattenuti e che successivamente sono stati dati: «Il Morelli mi aveva detto che i 150 milioni sarebbero andati a finire al finanziamento del PSDI, ma non so poi gli ulteriori sviluppi». Avanti: «A questo punto si innesta il mio incontro con il colonnello Trisolini, di cui ho già detto nel mio precedente interrogatorio; egli mi chiamò, Trisolini, per telefono a Roma, convocandomi al bar dell'Hotel Flora, e dopo avermi rimproverato di avere appreso da altri la mia opera presso la DPS, che è una società petrolifera, mi chiese di corrispondergli per la protezione del caso 25 milioni al mese, dei quali avrebbe poi provveduto lui alla ripartizione e alla destinazione al generale Giudice». Qui poi parla del figlio del generale Giudice, che si fa regalare una BMW.

E arriviamo all'ultima testimonianza del Bolzani. Qui abbiamo anche un confronto. Dopo questa testimonianza, il Bolzani è stato messo a confronto con il generale Giudice; non vi leggo il confronto perché Bolzani ripete tutte le accuse e

Giudice si limita a dire: «No, non è vero, non è vero, non è vero», e non sa dire altro, quindi non ve la leggo. Passiamo all'ultima testimonianza importante del Bolzani, che è del 7 dicembre 1982. «Fermo restando quando detto nei miei precedenti interrogatori, debbo aggiungere che i contatti da parte mia con il generale Giudice circa la sua nomina e le raccomandazioni del caso risalgono al 1972 o comunque al tempo in cui stava per rendersi vacante il posto fino ad allora occupato dal generale Buttiglione». Su questo, però, dice, non se ne fece niente ed infatti su questo episodio i magistrati praticamente non insistono. Passiamo ai soldi: «Gli assegni consegnati a Morelli per la nomina del generale Giudice, di cui ai miei precedenti interrogatori, erano intestati o a Franco Buzzoni o alla Omnia ed erano emessi dalla sua cliente, che mi pare fosse la Foldina». Non so se si tratti di una persona o della sigla di una società. «Debbo ancora aggiungere — prosegue — che quando fui colpito» (anche questo è un bello episodio) «da mandato di cattura fui ricevuto dal generale Giudice nel suo appartamento in via Lucania a Roma. Ero andato a fare le mie rimostranze nei confronti del colonnello Grisolini», che invece gli aveva garantito che non sarebbe stato arrestato.

Dunque, abbiamo un petroliere o comunque un faccendiere nei petroli colpito da mandato di cattura perché implicato nello scandalo dei petroli, uno dei vertici, che si rifugia — indovinate un po' — nella casa del generale comandante della Guardia di finanza per lamentarsi perché l'aiutante in prima del generale comandante gli aveva garantito che non sarebbe stato arrestato. Comunque sia, va a casa del generale comandante e nessuno lo arresta. E questo è un paese serio? E questo è un paese democratico? Se la si intende così, la democrazia...!

Vengo alla perla finale. Si è parlato di quattro soldi, come se la corruzione si pesasse un tanto al chilo. Un etto di corruzione si perdona, cento chili di corruzione sono una cosa un po' più seria. In

questo caso, comunque, si parla di assegni da 10 milioni l'uno.

Dice il Bolzani (e questa è una delle prove, non un indizio): «Gli assegni datimi in visione» — evidentemente il magistrato gli ha mostrato degli assegni — «tratti sul mio conto corrente presso la Banca popolare di Novara, agenzia di Cerano, hanno avuto la seguente causale: i numeri...» — vi risparmio i numeri esatti degli assegni — «rispettivamente di 12 e 5 milioni intestati a monsignor Simeone Duca servirono per la promozione dell'ingegner De Nile. I numeri...» — vi risparmio anche qui i numeri esatti, ma si tratta di sette assegni — «rispettivamente intestati a Gandossi Guido e Rea Renato per importi vari servirono per il trasferimento dell'ingegner De Nile da Torino a Milano, da me consegnati, come già detto, tutti a Rea Renato con la motivazione da parte del consegnatario che andassero al PSDI. I numeri...» — si tratta di sei assegni — «intestati a Maurizio Arena per importi vari servirono per la nomina del generale Giudice e furono da me consegnati al petroliere Morelli insieme a quelli a firma di mio padre Bolzani Pierino».

Signori, abbiamo qui un imputato testimone che afferma di aver pagato ed indica i numeri degli assegni. La magistratura ricerca gli assegni già incassati, glieli mostra e l'imputato conferma che sono quelli e che sono serviti per quelle corruzioni. Queste non sono prove?

Che cosa cerchiamo, un supplemento di istruttoria? Il supplemento è qui. A questo punto, infatti, il supplemento di istruttoria è chiamare Bolzani a confermare quanto già dichiarato. Lui non può fare altro che confermare e siamo a posto. Tiriamo le conclusioni? Per carità, ognuno si può sbizzarrire, ma modestamente e sinteticamente debbo qui ricordare una serata memorabile, quella in cui votammo l'incriminazione di Gui e di Tanassi. Ricordo che Gui andò dinanzi alla Corte costituzionale con imputazioni che al confronto di queste sono sciocchezze. Eravamo nel puro campo degli indizi. Eppure fu mandato dinanzi alla Corte costituzionale.

Si dice che qui non esiste la prova che l'onorevole Andreotti e l'onorevole Tanassi abbiano intascato personalmente dei soldi. Stiamo scherzando? Davvero pensiamo che — non so l'onorevole Tanassi, poveretto — l'onorevole Andreotti vada a raccattare 10 o 20 milioni? Non ci penso neppure lontanamente; onorevole Andreotti; ma non mi venga a dire, onorevole Andreotti, che uno come lei, che appunto perché da quaranta anni è ai vertici della politica italiana, che è passato attraverso tutti i ministeri, che ha potuto controllare i servizi segreti, i servizi speciali, i servizi informativi, non sapeva che cosa stava succedendo nel campo dei petroli in Italia. No, perché lei sapeva tutto di Freato, dell'onorevole Moro e di quanto stava succedendo! E lei non poteva non sapere che cosa significava la nomina del generale Giudice, questo chiacchieratissimo ufficiale, già chiacchierato ancora prima di diventare comandante generale della Guardia di finanza! Questo lei non può farlo credere a nessuno!

So che lei intervorrà, oggi o domani; voglio vedere come potrà rispondere a queste che non sono accuse, ma constatazioni. Siamo tutti convinti che lei sapeva. Allora, quando diversi magistrati, a diversi livelli, in diversi momenti, chiedono al Parlamento che venga offerta a questi ministri la possibilità di presentarsi davanti ad un tribunale della Repubblica per dire la loro verità, anche per essere assolti, ad un certo punto, dal momento che la Costituzione dice che ciascuno di noi è innocente fino a sentenza definitiva; perché si risponde «no» ad una richiesta di autorizzazione a procedere, perché «no» alla proposta di far intervenire la Corte costituzionale, come previsto dai nostri ordinamenti?

Onorevole Andreotti, io ho elaborato una relazione sulla questione della loggia P2, che penso qualcuno abbia letto. Devo ammettere, e l'ho ammesso, che lei è indubbiamente uno degli uomini più brillanti della classe politica di questo dopoguerra, se non il più brillante; altrimenti non durerebbe da quaranta anni, come

sta durando. Però devo anche dire — e lo dico con tutta franchezza, perché bisogna dirlo — che, ogni volta che mi sono trovato (e sono ormai tredici anni che faccio il senatore, ed ho fatto parte di Commissioni d'inchiesta, dell'antimafia, della P2, eccetera) ad affondare le mani in qualche episodio sconcertante della nostra vita politica, è venuto fuori il suo nome.

Conosco la sua giustificazione: «È da quaranta anni che faccio vita politica, mi conoscono in tutto il mondo, per forza!». No, perché lei viene fuori, non altri! Infatti, dietro i fatti di Pecorelli emerge il suo nome e quello dei suoi amici, specialmente quello dei «terribili» fratelli Vitalone, come li definiva il defunto Calvi; lo stesso accade dietro i fatti Sindona. Questo in base ai documenti, non alle illazioni. Inoltre, le agende del Guzzi, i rapporti che ci sono stati con Sindona, per anni, quando era Presidente del Consiglio; per non parlare della vicenda Calvi. Tutte questioni che, tra l'altro, adesso vengono alla luce, perché lei sa che la Commissione d'inchiesta sulla loggia P2 sta pubblicando i suoi atti; quindi verranno fuori i resoconti stenografici delle testimonianze che si sono avute davanti alla Commissione P2, e sono decine le testimonianze che la riguardano.

Pertanto, il suo resistere a questa richiesta che sale dal Parlamento, da coloro che hanno una coscienza politica, che senso ha? Infatti, pochi colleghi democristiani che siete qui, io capisco le esigenze della ragion di Stato, il pericolo che salti il pentapartito o che succeda chissà che cosa. Ma secondo me non succederà niente se gli onorevoli Andreotti e Tanassi andranno a discolparsi davanti alla Corte costituzionale, o se l'onorevole Andreotti si dimetterà. Non succederà assolutamente niente: l'Italia andrà avanti nella stessa maniera.

Ma quando voterete secondo coscienza di fronte a questi documenti, che non sono basati su delle illazioni, dei «sentito dire», ma su delle prove, staremo a vedere quante saranno le coscienze di questo Parlamento. L'opinione pubblica, intanto, sta già giudicando, e da come finirà

questa vicenda non so quanto credito o quanto discredito verrà alle istituzioni della Repubblica italiana da questi banchi.

Concludo dicendole una cosa sola, onorevole Andreotti, con tutta la stima che ho di lei come persona intelligente, come fine politico: le dico che il suo buon senso e il suo buon gusto dovrebbero, comunque vada a finire questa discussione, consigliarle quanto meno di dimettersi da ministro della Repubblica italiana (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scovacicchi. Ne ha facoltà.

MARTINO SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, non posso non iniziare con l'esprimere la mia delusione (ricorrente ormai dal 1976) per una sorta di logica che presiede ai nostri lavori, in virtù della quale sono seguiti ed applauditi gli interventi secondo lo spessore dei partiti cui gli oratori appartengono. Io ho qui vicino a me il presidente del mio gruppo e pochi colleghi, ma non credo di parlare per conto di una fazione; credo di ragionare obiettivamente e quindi dovrei concorrere nelle stesse condizioni altrui alla ricerca della verità.

Ecco, ora ha finito di parlare il senatore Pisanò e tutto il gruppo del Movimento sociale esce dall'aula. Poi interviene un comunista, rientra tutto il gruppo comunista e via dicendo. Sono contrario a questo sistema, perché credo che ognuno, a prescindere dalle truppe che ha dietro, possa portare un contributo al raggiungimento della verità.

MICHELE MARCHIO. Faccia entrare le sue truppe, ora!

MARTINO SCOVACRICCHI. Le chiami come vuole: battaglioni, truppe, colleghi, amici!

Entrando nel merito, dirò che dopo l'esauriente e vivace disamina fatta questa mattina dall'onorevole Preti (alle cui parole non potrei non richiamarmi

per tanti aspetti, se mi fosse concesso un tempo adeguato) non mi resta che qualche sintetica considerazione.

Per noi non si tratta di introdurre una discussione — magari seria ed accalorata — di esclusivo carattere politico; si tratta, prima di tutto e soprattutto, di svolgere una funzione giudiziaria. Il nostro impegno diventa un problema di coscienza, quello di essere giudice penale della conoscenza di un fatto sottratto per legge e per esplicita disposizione costituzionale alla cognizione del giudice ordinario. In questo momento quindi le Assemblee legislative svolgono le funzioni di un tribunale e devono procedere con le regole adeguate ad un giudizio ordinario.

Questi sono i fatti. La vicenda del contrabbando dei petroli si è articolata in una pluralità di processi, dei quali in questa sede occorre parlare solo per memoria. Da questa pluralità di processi, in particolare da due di essi (quello risoltosi con la sentenza della quarta sezione del tribunale penale di Torino nel dicembre 1982; e quello attualmente pendente, del quale sono state trasmesse alla Commissione parlamentare inquirente sia la requisitoria del sostituto procuratore De Crescenzo, sia l'ordinanza-sentenza del giudice istruttore, così loquace, come osservava l'onorevole Felisetti, e così refrattario al segreto d'ufficio), emerge l'accusa, secondo la quale l'onorevole Andreotti, ministro della difesa nel luglio 1974, e l'onorevole Tanassi, ministro delle finanze nella stessa epoca, avrebbero dolosamente concorso alla nomina del generale Raffaele Giudice a comandante della Guardia di finanza.

A questo punto, l'analisi della successione dei fatti consente di affermare con estrema chiarezza che la condotta dei due ministri fu assolutamente lineare. Il generale Viglione, capo di Stato maggiore dell'esercito, il 3 giugno 1974 presentò all'ammiraglio Henke, capo di Stato maggiore della difesa, una terna di candidati, che vedeva al primo posto il generale Bonzani, in atto comandante del quinto corpo di armata, al secondo il generale Giudice, in atto comandante della regione

militare della Sicilia, al terzo il generale Tomaino, in atto comandante delle scuole di applicazione d'arma.

È importante osservare che l'ammiraglio Henke trasmise la terna al ministro della difesa annotando che i nominativi venivano collocati in ordine di anzianità di ruolo. Con lettera del 5 giugno 1974, il ministro della difesa Andreotti inviava la terna, così come ricevuta, al ministro Tanassi. Nella lettera faceva riferimento ad una pregressa conversazione telefonica, nel corso della quale evidentemente i due ministri non potevano non aver parlato della questione inerente la terna stessa. Per dirsi che cosa? Ne ha accennato ora il collega Carlo Casini. A questo punto, bisogna ricordare che il generale Bonzani, se nominato, avrebbe tenuto il comando per due anni, mentre il generale Giudice e il generale Tomaino vi sarebbero rimasti circa quattro anni: in particolare, sino alla fine di ottobre del 1978 il Giudice, sino ai primi di maggio dello stesso anno il Tomaino. E la medesima precisazione era contenuta nella lettera che il generale Viglione aveva inviato il 3 giugno all'ammiraglio Henke.

È stato detto, e corrisponde al vero, che nel ruolo il generale Giudice precedeva il generale Tomaino, ed occorre ricordare altresì che il generale Giudice era stato a suo tempo promosso generale di corpo d'armata, risultando primo in graduatoria. Il che significava che, una volta esclusa la candidatura del generale Bolzani per la brevità della sua eventuale permanenza nella funzione, la scelta doveva cadere senza ombra di dubbio sul generale Giudice. Sono elementi documentali ineccepibili, e bastano da soli a fugare qualsiasi perplessità sull'operato dei ministri. La nomina di Giudice era, come si è visto, obbligata.

Nel capo di imputazione, dando corpo a congetture che sono rimaste tali, si conferma in un modo che non può non definirsi confuso che in tempi diversi i petrolieri avrebbero corrisposto ai partiti politici 420 milioni, in particolare al partito socialdemocratico 150. Sono due preposizioni fuori dalla realtà.

Per quanto riguarda la prima di esse, non vi è traccia alcuna nella requisitoria, diretta dal pubblico ministero al giudice istruttore, al dottor Cuva, che la introduce di peso nel capo di accusa precedente la sua ordinanza-sentenza. Ciò facendo dichiara che è processualmente certo che questa erogazione avvenne nell'autunno del 1973, circa un anno prima cioè della nomina del generale Giudice; ed esso costituisce elemento materiale di un procedimento già da tempo definito.

Per quanto riguarda la seconda somma, chi legga gli atti di accusa non può che rimanerne stupefatto: i 150 milioni, di cui si parla, sono raccolti tra i petrolieri interessati dal faccendiere Bolzani; da questi sono consegnati al Morelli, il quale aveva affidato la costruzione di un deposito di prodotti petroliferi al geometra Arena.

Il geometra Arena in quello stesso luogo, nei dintorni de L'Aquila, stava costruendo alcune villette per vacanze, due delle quali per conto del dottor Pazzanese, a quell'epoca capo della segreteria del sottosegretario onorevole Amadei. Qui ci troviamo di fronte ad un caso di truffa con millantato credito, perché è evidente che il geometra Arena per indurre il Morelli a consegnarli i 150 milioni, gli fece falsamente credere di essere in grado di corrompere una persona che contava all'interno del Ministero.

Il senatore Pisanò ha disquisito su questo punto, ma mi pare che la risposta sia ovvia: i soldi degli assegni sono andati ai faccendieri... Ma quello che è più clamoroso è il fatto che tanto il geometra Arena quanto il dottor Pazzanese, interrogati dal giudice istruttore di Torino, confessano il loro comportamento fraudolento, e ammetteranno l'Arena di essersi trattenuto 90 milioni, affermando di averne dati 60 a Pazzanese. Pazzanese a sua volta ammetterà di aver ricevuto denari dall'Arena, limitandosi a dire che i milioni erano venti e non 60.

La sorte dunque dei 40 milioni è ignota, ma è facile capire che uno dei due truffatori si è impadronito di questo denaro. È ovvio, quindi, per risultanze specifiche

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

e processuali, che questi 150 milioni non arrivarono né al sottosegretario Amadei né in qualsivoglia altro modo al partito socialdemocratico, e meno che mai all'onorevole Tanassi, per cui viene chiaramente a mancare l'elemento materiale del delitto.

Poiché, signor Presidente, siamo in tema di scandali, diciamo pure che fatti di corruzione sono scandalosi; ma non è scandalo ancor peggiore quello di costruire un processo che, essendo clamorosamente privo di fondatezza, sarebbe di per se stesso uno scandalo? La linea di condotta dei due ministri, a nostro avviso, è perfettamente limpida e trova un indiscutibile riscontro su documenti che non lasciano adito a dubbi, e qualunque marginale difformità, che per avventura si dovesse cogliere nelle loro deposizioni, rese nel 1983 (sono un modesto professore di provincia e mi domando, leggendo le cronache giudiziarie, come un cittadino, improvvisamente richiesto dai giudici di chiarire una circostanza risalente a 10 anni prima, sappia spesso rispondere magari riferendone i dettagli), non può che essere imputata al tempo trascorso dai giorni della vicenda in esame, sulla quale i due ministri furono inopinatamente chiamati a deporre.

Ecco perché, signor Presidente, voterò — mi auguro con la grande maggioranza di quest'Assemblea — per il proscioglimento degli onorevoli Andreotti e Tanassi; mi auguro che il voto stesso, con il suo significato politico e processuale, faccia giustizia nel più alto significato del termine.

Ancora una volta — e questo non può non essere motivo di profonda amarezza e di attenta riflessione — noi ci troviamo di fronte a manovre strumentali, che colpiscono non soltanto l'uomo, ma anche i valori legati al mandato parlamentare.

Votare, dunque, per la duplice archiviazione, prima ancora che un fatto di coscienza è, per me, un fatto di lealtà politica e di aderenza ad una realtà processuale che nessuno in buona fede potrà stravolgere (*Applausi dei parlamentari del PSDI e al centro*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 14,30,
è ripresa alle 16.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

VINCENZO PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevoli senatori, è questa la quinta volta in poco meno di vent'anni che il Parlamento si riunisce in seduta comune per discutere e deliberare in ordine all'eventuale messa in stato di accusa di ministri della Repubblica. È un compito di grande rilevanza istituzionale, giuridica e politica insieme, che la Costituzione affida alla sovranità del Parlamento nella sua sede più solenne, che è, per l'appunto, quella che vede le Camere congiuntamente riunite.

Si tratta, questa volta, di discutere e di deliberare sulle relazioni, una di maggioranza e due di minoranza, della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in ordine alla nomina del generale Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza, avvenuta dieci anni fa, nel luglio 1974. Siamo, cioè, chiamati a decidere, in primo luogo, se il procedimento instaurato dalla Commissione per accertare eventuali responsabilità ministeriali a carico dei ministri dell'epoca, l'onorevole Andreotti e l'onorevole Tanassi, rispettivamente titolari dei dicasteri della difesa e delle finanze, debba essere archiviato, come chiede il relatore di maggioranza, onorevole Bonfiglio, ovvero se quei ministri debbano essere messi in stato di accusa per essere giudicati dalla Corte costituzionale, come apertamente ed in via principale propone una delle relazioni di minoranza, quella del senatore Russo, ovvero ancora se la Commissione debba proseguire le sue indagini attraverso un supplemento istrut-

torio, come subordinatamente chiede lo stesso senatore Russo e come pare chieda l'altra relazione di minoranza del senatore Benedetti.

Si tratta, per tutte e tre le possibili scelte, non già di esprimere un giudizio politico sull'attività sui comportamenti tenuti dai due ministri nell'indicata circostanza, e neppure di pronunciare una qualche sentenza, di assoluzione o di condanna che sia. Siamo piuttosto tenuti ad assolvere un compito che, senza essere sanzionatorio, è pur sempre un compito di giustizia, che la Costituzione ci affida e che le leggi dello Stato hanno nel tempo variamente disciplinato, tuttavia soltanto al fine di verificare l'esistenza o meno di indizi che siano ritenuti sufficienti a porre in stato di accusa ministri della Repubblica.

Se questo è, come è, il nostro compito, non possiamo in questa sede riaffermare subito quella che è stata una costante nel comportamento dei gruppi liberali tutte le volte che in passato si sono trovati a doversi occupare di simili questioni. Intendo riferirmi al fatto che, nel momento in cui sono in gioco problemi di giustizia, per i liberali è e rimane irrinunciabile la libertà di coscienza di ciascun parlamentare, che deve compiere la sua personale valutazione e deve giungere alla sua personale conclusione in piena autonomia di giudizio, con la massima serenità possibile, con il massimo di conoscenza possibile, senza vincoli di solidarietà preconstituita, ma anche senza intenti speculatori, gli uni e gli altri costituenti, a nostro parere, ostacoli insormontabili sulla strada della ricerca della verità.

Ho voluto riaffermare questo concetto all'inizio del mio intervento perché, da uomo politico, sento il disagio di dovermi trasformare in questa occasione in un uomo che è chiamato in qualche modo a compiere un atto di giustizia, senza forse aver potuto avere a disposizione tutti gli elementi di conoscenza e di maturazione, di cui la giustizia ha bisogno essenziale, assai più della politica. È, infatti, ben noto che nessun parlamentare liberale è pre-

sente in seno alla Commissione per i procedimenti di accusa, in ragione di un meccanismo di designazione matematica, nei cui confronti i liberali hanno formalmente espresso (io stesso l'ho fatto al Senato e l'onorevole Bozzi alla Camera, nelle sedute tenute rispettivamente, mi pare di ricordare, il 6 ottobre 1983 dai due rami del Parlamento) profonde, motivate riserve.

Devo tuttavia aggiungere che, quand'anche un liberale fosse stato e fosse presente in quella Commissione, non per questo il disagio diminuirebbe, poiché è ferma nei liberali la convinzione che tutto l'attuale meccanismo per la messa in stato d'accusa dei ministri debba essere profondamente riveduto, essendo esso, a nostro parere, la vera causa delle distorsioni giuridiche che di volta in volta abbiamo potuto registrare e la vera ragione dell'insoddisfazione politica che è certamente in noi, ma che, assai più che in noi, è largamente diffusa nell'opinione pubblica.

Ho avuto modo di verificare che, sin dalle sedute del luglio del 1965, allorché il Parlamento in seduta comune si occupò del caso Trabucchi, l'onorevole Bozzi ebbe ad evidenziare gli errori compiuti con il regolamento parlamentare del 1961 e con la legge n. 20 del 1962, in base ai quali vennero particolarmente ampliati i poteri dell'allora Commissione inquirente. Si trattava, allora, di norme alquanto recenti, che, proprio nel 1965, col dibattito sul caso Trabucchi, subivano la loro prima prova del fuoco e si comprende, quindi, come la critica non potesse allora essere che di dettaglio, nell'ambito di quanto disposto dalla legge costituzionale n. 1 del 1953, introduttiva dell'esistenza stessa della Commissione inquirente.

Dal primo dibattito del 1965 al secondo, svoltosi in questa stessa aula, nel marzo del 1977, sul caso *Lockheed* — ricorderete — trascorsero dodici anni; furono più che sufficienti per fare maturare nei liberali la convinzione che il meccanismo andasse trasformato e riformato, non nei dettagli ma nella sostanza, e dunque non solo per

ovviare agli inconvenienti pratici che nel tempo si erano venuti via via evidenziando. L'onorevole Zanone, da poco segretario generale del partito liberale, mise in quell'occasione in evidenza quanto fosse necessario modificare profondamente il meccanismo, per restituire l'indagine istruttoria sui cosiddetti reati ministeriali alla magistratura ordinaria, riconducendo l'«Inquirente» alle sue originarie funzioni referenti e riservando, naturalmente, al Parlamento ogni definitiva decisione in ordine al potere di deliberare l'archiviazione o la messa in stato d'accusa dei ministri.

Ora, anche più di allora, in questo nostro dibattito, continuiamo ad essere convinti che la raccolta delle prove debba competere alla magistratura ordinaria, senza intromissioni di natura politica, e che il Parlamento debba, invece, avere un ruolo diverso, dovendo verificare che non vi siano nella specie rischi di persecuzione politica a danno di un ministro ovvero pericoli per la sicurezza della Repubblica. Proprio a tale riforma è finalizzata l'iniziativa legislativa assunta dai parlamentari liberali sin dall'inizio di questa legislatura e della cui mancata approvazione non ci lamenteremo mai a sufficienza.

Abbiamo chiesto, con la nostra proposta di legge, presentata alla Camera ed al Senato, che venga obbligatoriamente affidata all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza a compiere le indagini istruttorie sui reati ministeriali, sottraendo alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa un'attività per la quale essa, come ormai è ampiamente dimostrato, non ha alcuna specifica qualificazione, ed assicurando all'attività istruttoria il carattere tecnico-giuridico e l'imparzialità che dovrebbero — dico dovrebbero — essere proprie, almeno in via di principio, del giudice ordinario, salva l'autorizzazione della Camera di appartenenza per gli eventuali provvedimenti restrittivi. Risulterebbe così la spoliticizzazione di un momento essenziale, ma pur sempre tecnico, del processo, quale quello dell'acquisizione delle

prove, mentre potrebbe essere riservata ad una successiva valutazione autonoma della Commissione, finalmente non più inquirente, l'accertamento della eventuale esistenza di particolari situazioni concernenti la sicurezza dello Stato o manifesti intenti persecutori.

Ci auguriamo che presto — auspice anche la Commissione Bozzi — sia possibile introdurre, nel nostro ordinamento giuridico e costituzionale, le modifiche di cui si avverte sempre più l'esigenza. Ciò non toglie che nella presente circostanza siamo ancora una volta — per l'esattezza per la quinta volta — chiamati a compiere una scelta *legibus sic stantibus*. È questo il compito che, a nome del gruppo liberale, mi accingo ad adempiere, svolgendo alcune considerazioni sul merito della vicenda della quale siamo investiti sulla quale i gruppi liberali della Camera e del Senato, ferma restando la libertà di coscienza di ciascun parlamentare, non possono e non vogliono rinunciare ad esporre al Parlamento, riunito in questa solenne sede, il loro complessivo convincimento quale è emerso nel confronto collegiale tra i gruppi.

Se avessimo voluto sottrarci al diritto-dovere di fare la nostra parte nello svolgimento di questo particolare compito di giustizia, avremmo potuto farlo agevolmente invocando la nostra estraneità alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, chiamandoci quindi fuori da questo dibattito e lasciando agli altri gruppi, magari a quelli più interessati, tutte le opportunità di difendere per principio o di accusare per polemica. Questa eventualità fu prospettata dall'amico Biondi nel luglio del 1980, quando intervenne nel terzo grande dibattito di cui ho fatto cenno all'inizio, per respingere fermamente la tentazione della fuga e per affermare invece la capacità dei liberali di valutare le situazioni sulla base di ogni possibile conoscenza e di decidere quindi in termini di convinta consapevolezza.

Respingo anche io questa tentazione, anche se questa vicenda non è neppure lontanamente paragonabile a quella di allora, in quanto oggi ci troviamo in una

situazione molto più complessa ed articolata, nella quale ombre e luci si sovrappongono creando chiaroscuri ed equivoci attraverso i quali talvolta sfumano i contorni delle cose ed i volti delle persone. Semplice, evidente e lineare è apparsa, leggendo quelle carte, la vicenda di allora, felicemente conclusasi, anche se dopo tante amarezze, con un completo chiarimento. L'ho implicitamente detto ma conviene ripeterlo: la vicenda dalla quale trae origine il presente dibattito è certamente sconcertante.

Pur non essendosi nel merito formato alcun giudicato nella componente sede giudiziaria, è sconcertante dover constatare, senza ombra di dubbio, che non sia quello che nasce dalla presunzione costituzionale di innocenza, quanto inquinati siano stati, in un certo periodo, i vertici militari istituzionalmente preposti alla lotta contro l'evasione fiscale nel settore delle frodi petrolifere. La nomina del generale Giudice, fortemente voluta dagli ambienti che ruotavano intorno al pozzo senza fondo delle frodi petrolifere, era finalizzata ad estendere ed istituzionalizzare un perverso meccanismo già sperimentato in termini «artigianali»: su questo non c'è ombra di dubbio.

Tuttavia non è questo l'oggetto del nostro dibattito, essendo noi chiamati a deliberare non già in ordine alla esistenza di tali intralazzi, bensì sull'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza a carico di due ministri della Repubblica, gli onorevoli Andreotti e Tanassi, dei quali dobbiamo occuparci, essendo stati essi in qualche modo indiziati di aver tratto privato interesse in atti del loro ufficio, o addirittura di essersi fatti corrompere per compiere atti contrari al di loro dovere d'ufficio. È di ciò, dunque, e non di altro che dovremo occuparci ed è ciò che tenterò di fare ora, per la parte che mi riguarda, svolgendo questa ulteriore parte del mio intervento premettendo qualche riferimento cronologico relativo all'*iter* procedurale della Commissione inquirente.

La storia — almeno per quello che ci riguarda — inizia il 5 novembre 1981 al-

lorché l'ufficio istruzione del tribunale di Torino trasmette alla Presidenza della Camera un rapporto sulla nomina del generale Giudice a comandante della Guardia di finanza. Viene quindi avviato un procedimento (distinto dal n. 310/VIII) per interesse privato in atti d'ufficio ai sensi dell'articolo 324 del codice penale. Il 3 agosto 1982 tale procedimento viene archiviato dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, con la deliberazione presa a maggioranza di 11 voti contro 7: non è raggiunto però il *quorum* dei quattro quinti dei componenti della Commissione, e sarebbe pertanto possibile far scattare il meccanismo di cui all'articolo 18, secondo comma, del relativo regolamento, in modo da investire della definitiva deliberazione il Parlamento in seduta comune. Sta di fatto che, per motivi che a noi sfuggono, l'ordinanza di archiviazione è trasmessa alla Presidenza della Camera soltanto quattro mesi dopo, il 1° dicembre 1982, e alla Presidenza del Senato addirittura il 9 dicembre 1982, quando nel frattempo, il 2 dicembre, la stessa Commissione, avendo ricevuto altro presunto materiale probatorio, promuove d'ufficio il procedimento n. 336/VIII (quello attuale, per intenderci) in relazione a un presunto reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ai sensi dell'articolo 319 del codice penale.

Osservando la successione degli eventi, o meglio, la loro concatenazione, si potrebbe immaginare che potrebbe esservi stato qualche nesso tra il ritardo con cui la Commissione trasmette gli atti alla Presidenza della Camera e alla Presidenza del Senato ai fini della decorrenza dei termini per la raccolta delle firme prevista dal regolamento e l'attività della magistratura torinese che, nel frattempo, propone alla Commissione l'ulteriore documentazione che suggerisce alla Commissione medesima di riattivarsi. Il 4 maggio 1983 la Commissione interrompe i suoi lavori in seguito allo scioglimento delle Camere e viene ricostituita soltanto il 26 ottobre dello stesso anno. Essendo però imminente la scadenza del termine di sei

mesi previsto all'articolo 4, secondo comma, della legge n. 170, la Commissione chiede alla Presidenza della Camera, in data 18 novembre 1983, una proroga di tre mesi, in base alla previsione dell'articolo che ho citato; questa proroga è concessa il 29 novembre 1983. Approssimandosi poi il nuovo termine di scadenza (il 22 febbraio 1984) la Commissione, con l'assenso del relatore (che pure inizialmente si era detto pronto a decidere per l'archiviazione del caso), propose alle Camere un supplemento di istruttoria per altri due mesi, questa volta ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 (e non del secondo) della legge n. 170; così, nella seduta comune del 3 maggio 1984 — questa data è importante — le Camere deliberano il proposto supplemento di indagine determinando proprio in due mesi tale ulteriore termine. Per la verità non si può dire che questi due termini siano stati spesi utilmente, se è vero che la Commissione si limita ad ascoltare il predecessore del generale Giudice, il generale Borsi di Parma. Si giunge così, il 3 ottobre 1984 (e quindi, ben al di là del termine di due mesi stabilito per il supplemento di indagine, ne erano trascorsi cinque), alla decisione di archiviare il procedimento con 11 voti favorevoli e nessuno contrario, essendosi astenuti o allontanati i commissari dissenzienti.

Se ho così sintetizzato (forse annoiandovi) l'*iter* procedurale, è perché desidero contribuire a sgombrare subito il campo dall'ipotesi, qui variamente prospettata, che sia ancora possibile, oltre che utile e opportuno, allungare i tempi del supplemento di indagine alla ricerca di ulteriori elementi sin qui non acquisiti. Questa è la tesi subordinata (ma in fondo è quella principale, perché dovrà essere votata per prima) del relatore di minoranza senatore Russo ed è anche la tesi che emerge dalla relazione di minoranza del senatore Benedetti, allorché egli si limita ad esprimersi soltanto contro la proposta di archiviazione; è la tesi che poi emerge dal documento del gruppo comunista che è stato preannunciato e non so se anche depositato.

In linea astratta, nessuno può essere contrario ad approfondire le indagini, posto che si voglia realmente percorrere fino in fondo la strada che conduce alla verità. Tuttavia non è possibile neppure ipotizzare che una indagine non abbia mai fine, essendo esigenza altrettanto fondamentale nel nostro ordinamento e nella nostra civiltà giuridica che si giunga, nei termini e nei modi fissati dalle regole che governano i procedimenti giudiziari, a stabilire la certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, specie in una materia come questa, nella quale i sospetti di strumentalizzazione politica per fini di parte sono sempre legittimi ed hanno un alto — ed in qualche caso altissimo — grado di verosimiglianza.

Mi sovviene in proposito quanto affermato dall'amico onorevole Biondi in quel dibattito del luglio 1980 (Alfredo, scusa se ti cito continuamente, ma te lo meriti); allorché, replicando estemporaneamente e simpaticamente a chi insisteva per un supplemento di istruttoria, evoca l'immagine della trota tenuta sul pelo dell'acqua «con tanto refe e tanto mulinello quanto vogliono quelli che desiderano sfiancarla per vedere se la possono tirare nel canestro o farla affondare dentro l'acqua».

Se debbo dire la mia impressione, penso che la pesca alla trota, nei termini testé evidenziati, sia ormai diventato uno sport nazionale. Se è così, debbo altrettanto francamente dire che questo sport, almeno in questi termini, non piace ai liberali e che essi non lo praticheranno mai, ovviamente neppure in questa occasione.

La verità è che il supplemento di indagine è inutile, pericoloso e comunque illegittimo. È inutile perché non esistono fatti nuovi che possano e debbano essere accettati e perché la Commissione, che pure ha avuto tutto il tempo necessario, non ha mostrato in nessuna delle sue componenti di voler fare tempestivamente molto di più; è pericoloso perché si perpetuerebbe uno stato di incertezza e di precarietà che, negli intenti politici di chi lo persegue, va certamente al di là dei singoli casi personali; è comunque illegit-

timo, ancorché vi possano essere precedenti diversi, perché il Parlamento ha già esaurito, con la decisione del 3 maggio 1984, la sua potestà di deliberare ulteriori supplementi, proprio ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 170, essendo evidente che il supplemento di indagine possa essere uno solo, ancorché variabile da un giorno fino a quattro mesi ed essendo altrettanto evidente che, una volta deliberato in ordine alla congruità del termine, questo non possa essere ulteriormente prorogato. Ciò non senza considerare che il termine dei due mesi inizialmente deliberato si è di fatto allungato fino a cinque, cioè dal 3 maggio al mese di ottobre.

Non resta a questo punto che valutare la proposta di archiviazione o quella di messa in stato di accusa. Si tratta di una alternativa secca che rende forse più difficile il compito del Parlamento, ma che deve essere affrontato *hic et nunc* in termini decisivi, ancorché ovviamente non definitivi. Infatti, è evidente che, se è vero che la messa in stato di accusa dà la stura al successivo procedimento di fronte alla Corte costituzionale, non è altrettanto vero che l'archiviazione non ha e non potrà mai avere effetto di giudicato, essendo tuttavia possibile — come peraltro è già accaduto in questo stesso procedimento, con la successione del procedimento n. 336 a quello n. 310 — che fatti e circostanze nuove, se realmente nuove e fino ad ora non valutate, possano in futuro provocare l'apertura di un ulteriore procedimento, se così piacerà alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, della quale spero non si debba sentir parlare ancora a lungo.

Assieme all'amico onorevole De Luca, componente della Commissione giustizia e della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera così come io lo sono delle corrispondenti del Senato, ho compiuto un attento esame degli atti che ci è stato possibile consultare e ne ho tratto la convinzione — che è stata poi fatta propria dai gruppi liberali — che agli atti non vi sia nulla che possa dimostrare con qualche verosimiglianza l'esistenza di un

nesso causale tra la proposta di nomina del generale Giudice a comandante della Guardia di finanza e i finanziamenti ai partiti o alle correnti di partito dei due ministri in questione. Ciò porterebbe quindi ad escludere il reato di corruzione, in relazione ad un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

I finanziamenti ai partiti ci sono certamente stati, ma essi da un lato risultano collocati in un regime giuridico anteriore a quello introdotto con la legge n. 195 del 1974 (appunto sul finanziamento pubblico dei partiti), dall'altro risultano tutti operati nell'autunno 1973, allorché il generale Borsi di Parma, predecessore del generale Giudice, si trovava nel pieno esercizio delle sue funzioni, essendo la sua permanenza in carica prevista almeno sino al luglio del 1974, salvo proroghe sempre possibili, ancorché non consentite.

Manca quindi, a nostro parere, ogni nesso di causalità temporale e logica tra le circostanze indicate; e a tale mancanza non è lecito supplire con fantasie ed immaginazione, sempre possibili ma certamente non legittime.

Certo, più delicata, più sottile appare la valutazione in ordine all'esistenza di un qualche interesse privato in atti d'ufficio, essendosi subordinatamente profilata l'ipotesi che i ministri Andreotti e Tanassi abbiano agito in maniera determinante per la nomina del generale Giudice, cedendo a pressioni esterne, da varie parti intese a favorire il generale.

Intanto c'è un dato di fatto non controverso e cioè che la segnalazione fatta dal cardinale Poletti nel luglio del 1972, nei termini usualmente commendatizi ai quali tutti noi, credo, siamo abituati, non sortì alcun esito e venne evasa in modo meramente protocollare. Controversi sono invece gli episodi successivi, anche perché — ci è parso di capire — ciascuno dei protagonisti della nomina, militari e civili, ha forse istintivamente tentato di abbassare il livello della propria partecipazione a quell'atto giuridico complesso che è dato dalla nomina del comandante generale della Guardia di finanza, la

quale risulta regolata sia dalla procedura codificata dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 189 del 1959, sia dalla prassi che si è venuta poi consolidando.

Ancora una volta, però, bisogna stare ai fatti, i quali ci dicono che il capo di stato maggiore della difesa, generale Viglione, con lettera del 3 giugno 1974 segnalò per la successione al generale Borsi di Parma i generali Bonzani, Giudice e Tomaino, che tale segnalazione venne fatta propria dal capo di stato maggiore della difesa, ammiraglio Henke, e trasmessa al ministro della difesa, e che questi, con lettera del 5 giugno 1974, preceduta da una conversazione telefonica, trasmise al ministro delle finanze, al quale competeva l'onere della proposta, la terna ricevuta dagli alti gradi militari. Le risultanze documentali sono quindi non solo non contraddette, ma anche confermate dalle deposizioni testimoniali, in particolare da quella del generale Viglione, che si è assunto l'esclusiva responsabilità della segnalazione, deposizione che, per essere all'origine della catena, è quella che veramente conta. Non ci pare, quindi, possibile ipotizzare che le cose siano andate in maniera diversa. Fatta sta che la trama della costruzione accusatoria si regge su alcune circostanze che a noi paiono del tutto ovvie e sulle quali, di per sé, non è lecito congetturare alcunché.

Coloro i quali condividono le tesi accusatorie fanno in sostanza rilevare che il nome del generale Giudice non sarebbe stato suggerito dal suo predecessore Borsi di Parma; che il generale Giudice, ancorché posto come secondo nella terna, sarebbe stato preferito al generale Bonzani, che nella terna stessa lo precedeva; che la durata in carica del generale Giudice era prevista in circa quattro anni, mentre la prassi precedente era nel senso di una durata sensibilmente minore; che la telefonata tra i ministri, che precedette la lettera del 5 giugno 1974, avrebbe avuto dai due interlocutori telefonici interpretazioni non perfettamente collimanti. Ognuna di queste argomentazioni, ad un esame sereno ed obiettivo, non regge ad un minimo di critica.

È evidente in primo luogo che nessun rilievo può avere il fatto che il nome del generale Giudice non fu suggerito dal predecessore. Diversamente ragionando, si sarebbe di fatto instaurata una prassi secondo la quale ogni generale comandante della Guardia di finanza sarebbe stato in grado di decidere in ordine alla sua successione, individuando nominativamente l'intera terna dei potenziali candidati, che invece deve restare nella disponibilità dei capi di stato maggiore dell'esercito e della difesa per quanto riguarda la segnalazione, poiché costoro sono gli unici ad avere la visione d'insieme necessaria per trarre dalle varie armi — esclusa la Guardia di finanza — i possibili candidati per l'alta carica.

D'altra parte è privo di senso logico immaginare che la terna, proprio perché tale, possa rispecchiare un ordine di merito, essendo evidente che quella in cui sia individuabile un criterio di preferenza non è più una vera e propria terna, quanto una indicazione in favore del primo nominativo, con ipotesi subordinate per i successivi. La posizione dei componenti della terna, in questa come in altre circostanze che si verificano in qualsiasi amministrazione, è sempre perfettamente uguale, sia che venga seguito l'ordine alfabetico, come appare nel caso in specie, sia che la collocazione sia stabilita con il criterio dell'anzianità. Se così non fosse, risulterebbe che la scelta discrezionale riservata agli organi politici, anche quella collegiale propria del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 4 della legge n. 189 del 1959, finirebbe per trasmigrare nei vertici militari, come certamente la legge non vuole, se è vero che essa neppure disciplina la prassi interna che conduce alla segnalazione.

Quanto poi alla durata in carica, che per il generale Giudice era prevista in 4 anni, mi sembra che la giustificazione addotta, ancorché non necessaria in quanto connaturata alla discrezionalità del ministro proponente, del ministro concertante e del Consiglio dei ministri, sia del tutto verosimile e comunque legittima.

Per quanto poi riguarda la lettera del 5

giugno del 1974 del ministro Andreotti al ministro Tanassi, che pare sia stata preceduta da una telefonata, ci sembra irrilevante che nel corso di tale telefonata i ministri abbiano parlato della proposta di nomina che ci si accingeva a fare. Se è vero che la legge n. 189, all'articolo 4, prevede il concerto tra i ministri, ci sembra del tutto ovvio che tale concerto possa avvenire telefonicamente, ancorché ciò non sia avvenuto in quella circostanza o in altre. Del resto il concerto tra i ministri può richiedere anche più di una telefonata; e, se i ministri stessi hanno creduto di dover minimizzare l'episodio, ovvero di attribuirne l'iniziativa all'uno o all'altro, ci sembra di dover concludere che tali interpretazioni siano state probabilmente un omaggio inconsapevole alla cultura del sospetto che purtroppo presiede — talvolta con ragione — ai rapporti tra gli uomini politici e di governo del nostro paese.

Riteniamo pertanto che l'ipotizzato reato di interesse privato in atti d'ufficio sia stato costruito non già *iuxta alligata et probata*, bensì sulla base di semplici illazioni e congetture originate da comportamenti in sé ovvii e quindi del tutto irrilevanti.

Sono questi i motivi in base ai quali, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che la strada da percorrere sia al momento quella dell'archiviazione, accogliendo la proposta formulata dal relatore per la maggioranza.

Come ho già detto all'inizio, noi non siamo innocentisti per vocazione, ma neppure colpevolisti per pregiudizio. Stiamo ai fatti e, sulla base dei fatti, deliberiamo. Questo è un metodo liberale al quale, neppure in questa occasione, rinunzieremo (*Applausi dei parlamentari liberali e al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biasini. Ne ha facoltà.

ODDO BIASINI. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, prendo la parola per annunciare in quest'aula che i parlamentari repubblicani, al di fuori di

indicazioni politiche precostituite, voteranno — sulla vicenda sottoposta al giudizio del Parlamento in seduta comune — secondo la convinzione formatasi in ciascuno di essi, sulla base delle relazioni della Commissione per i procedimenti di accusa e di tutti gli altri atti della procedura. Consentitemi di adoperare l'espressione «libertà di convinzione», anziché quella «libertà di coscienza», perché mi pare assai più appropriata e pertinente. Ci sembra di trovarci di fronte ad un problema che per sua natura esclude, pure in via di metodo, soluzioni ideologiche o, peggio, psicologiche. Non è solo o tanto questione di assicurare l'indipendenza del singolo parlamentare; si tratta piuttosto di affrontare, nell'ottica più corretta, una delicata tematica istituzionale, che coinvolge implicazioni di estrema delicatezza; tanto più che noi auspichiamo che questa possa essere l'ultima volta, nella storia del nostro sistema costituzionale, che si ricorre ad una simile, particolare forma di «giustizia politica»: mi sia consentita questa sommaria espressione lessicale, su cui poi tornerò.

Sappiamo tutti che al Senato, nella I Commissione, è in avanzato stadio di elaborazione un progetto che modifica l'intera logica del procedimento d'accusa, e che sembra in grado di ottenere l'adesione della larga maggioranza necessaria per procedere alla revisione delle norme costituzionali. La logica nuova sarebbe quella di affidare interamente alla magistratura ordinaria, nell'ambito di speciali collegi, tanto l'istruttoria sui fatti addebitabili a ministri quanto il giudizio definitivo. L'intervento del Parlamento avverrebbe non più nella solenne composizione in seduta comune che meglio si addice, nel nostro tessuto costituzionale, ai grandi momenti elettorali, per altissime cariche di Stato, bensì nella composizione monocamerale, secondo l'appartenenza. In tal modo, l'intervento del Parlamento diverrebbe molto simile a quello che si realizza con l'autorizzazione a procedere. Noi repubblicani pienamente condividiamo ed abbiamo contribuito a promuovere una simile linea innovativa. Di qui il

nostro disagio, sentito e sofferto, come parlamentari non meno che come cittadini, nel trovarci a celebrare questo procedimento con le vecchie ed astruse regole, mentre le nuove, più ragionevoli e più nitide, sono alle viste.

Purtroppo, le riforme istituzionali, anche quelle su cui vi è largo consenso, segnano il passo, soffocate — come altre cose importanti — da quelle che sembrano, e magari sono anche, più urgenti, ma nello stesso tempo, in molti casi, tanto più effimere. Ecco allora che ci tocca riunirci, in mille persone, secondo una procedura che contiene in se stessa i germi dello sconvolgimento del nostro modo di concepire la politica ed il diritto. E ciò per due ordini di considerazioni: in primo luogo perché l'attuale procedura traduce immediatamente i termini di un giudizio di responsabilità personale, una responsabilità che dovrebbe poggiare sui fatti e sulle prove e sul nesso di causalità, in un dibattito che impegna l'intero Parlamento, un dibattito che sembra fatto apposta per lo Stato-spettacolo, in cui le ragioni del bene e del male, i vincoli di quanto accertato e le suggestioni di quanto ipotizzato debbono essere semplificati e quindi ineluttabilmente e in larga misura falsificati. E in secondo luogo perché in un disordinato gioco di sovrapposizioni ad ogni istruttoria capita che se ne sovrapponga un'altra; a quella della magistratura ordinaria, quella della Commissione cosiddetta inquirente e ad essa quella che potrebbe ancora svolgere la Corte costituzionale integrata.

La nostra, onorevoli colleghi, è una condizione tutta giurisdizionale, niente affatto politica, di parlamentari giudici ed è pertanto sulle istruttorie che si sono fino ad ora susseguite e direi addirittura inserite che dobbiamo maturare la nostra determinazione in merito agli onorevoli Andreotti e Tanassi. Ognuna di queste istruttorie reca il segno e i limiti del mestiere che l'ha condotta, ognuna di queste istruttorie cerca di travalicare i propri ambiti di competenza per impegnare la successiva in qualche modo, magari con la paura di non infrangere il fatto com-

piuto o una paradossale cosa giudicata istruttoria. Ed è in questa sovrapposizione e contestazione reciproca di istruttoria che si percepisce profondo, inquietante il nostro malessere istituzionale.

Non sembra, infatti, di essere di fronte a una normale dialettica processuale che è sempre indice di civiltà giuridica ma alla demonizzazione di chi indaga; ecco i magistrati considerati per opposte visioni di volta in volta tutti imparziali o tutti intrisi della peggiore faziosità, quella mascherata, ecco gli organi della giustizia politica di volta in volta visti come custodi del buon senso e della ragion di Stato e viceversa come i complici di classe, di una classe politica corrotta e corruttrice.

L'unificazione istruttoria nelle mani di collegi di magistrati ordinari sarebbe stata e sarebbe apparsa la soluzione migliore per evitare questa situazione mostruosa di interdizioni, di incomprensioni, di sovrapposizioni. È una contraddizione davvero stridente, quasi una beffa, ritrovarsi, in questo rito arcaico che noi legislatori abbiamo già da parecchi anni giudicato obsoleto, ad applicare una normativa mai come in questo caso distorta e fuorviante.

A ricostruirlo attentamente, senza pregiudizi, il caso al nostro esame è un caso che strutturalmente avrebbe bisogno di venir condotto dallo stesso tipo di esperienza giuridica, quella del magistrato ordinario, sino in fondo, con tutte le possibilità di autocorrezione che l'ordinamento consente, ma non è così. E il fatto che non sia così a noi sembra un dato significativo e rilevante di inadempienza riformatrice, di opacità istituzionale; e in questo senso, esprimendo sentimenti ed argomenti comuni ai parlamentari repubblicani, ho ritenuto opportuno approfittare di questa occasione per richiamarlo in tutta la sua portata tutt'altro che astratta, tutt'altro che slegata da questa vicenda.

Sulla base degli atti che ho letto nei giorni scorsi e della convinzione che su di essi sono andato facendomi, a me sembra che le istruttorie parlamentari e ordinarie che si sono rincorse a vicenda, abbiano si

chiarito i due segmenti di responsabilità che precedono e seguono l'atto di nomina posta in essere dagli allora ministri della difesa e delle finanze, ma non abbiano definito il segmento che li doveva unificare. Intendo dire il segmento della diretta responsabilità del potere politico individuato nelle persone dei ministri.

È certo che alcuni contrabbandieri di petrolio, portaborse, faccendieri, cassieri di partiti, parroci, prelati, segretari partitocari, si impegnarono a favorire con raccomandazioni e danaro nel 1974, e taluni anche prima, la nomina del generale Giudice a comandante della Guardia di finanza.

Tale candidato aveva fatto sapere a questa specie di comitato promotore che la sua nomina avrebbe apportato benefici a tutti; ed avrebbe infatti mantenuto la promessa: nominato, si sbarazzò subito, con trasferimenti lontani, degli ufficiali del Corpo fedeli al dovere e con l'aiuto di un capo di stato maggiore, probabile anima nera del complotto, il generale Lo Prete, imperversò per quattro anni, arrecando danni gravissimi allo Stato, alla pubblica moralità, al prestigio della Guardia di finanza, il cui onore, per altro, non è stato intaccato da tanta spregiudicata corruttela. Fin qui i fatti documentati dai magistrati di Torino, i quali nei confronti dei ministri si sono limitati a formulare ipotesi accusatorie.

Poi è subentrata la giustizia politica. Ed essa, stando alle relazioni che ci ha rimesso, non mi pare sia andata più lontano della giustizia ordinaria, anzi in un primo momento, non riuscendo a provare le ipotesi a carico dei due ministri, aveva archiviato il caso. Poi ha riaperto il procedimento quando nuovi fatti avevano dato contorni più gravi alla congiura dei contrabbandieri e dei loro amici, ma, non giungendo ancora a certezze, ha deliberato qui, in questa sede, una proroga di indagini. Ed ancora oggi, come emerge dalla relazione dell'onorevole Bonfiglio, la maggioranza dei parlamentari-giudici della Commissione ritiene di non aver prove di colpevolezza da offrire all'Assemblea.

In questo senso la maggioranza della Commissione ha chiesto la seconda archiviazione del caso, mentre i comunisti, con le motivazioni esposte nella relazione del senatore Benedetti, propongono un secondo supplemento di indagine. Solo gli esponenti missini, radicali, indipendenti di sinistra hanno raggiunto, per parte loro, e lo hanno qui argomentato, un convincimento di colpa e chiedono che i due ministri siano messi in stato d'accusa davanti alla Corte costituzionale come presunti complici finali e determinanti della trista combutta dei tifosi del generale Giudice. Secondo norme e regole dello Stato di diritto, una cosa è la responsabilità politica, altra è la responsabilità penale, sempre ed esclusivamente personale. Di qui l'esigenza di distinguere comunque tra il giudizio politico sulla nomina, sul retroterra di contatti, di intermediazioni, di pressioni che l'hanno accompagnato, da un lato, e l'ipotesi di reato ministeriale compiuto nel momento in cui la nomina è stata effettuata, da un altro lato.

Non di meno, nel descrivere questa impotenza probatoria resta in me fortissima, avvilita, lacerante l'amarrezza per una situazione istituzionale di questo tipo, tale cioè da non poter portare al paese una smentita solare, immediata dell'accusa gravissima che viene elevata contro due alte cariche di governo, che in sé esprimono e riassumono interessi vitali della patria, quello alla difesa nazionale e quello alla sovranità fiscale. Guardiamoci, onorevoli colleghi, da una eccessiva fiducia in un concetto sostanzialmente ambiguo, quello di giustizia politica. Giustizia politica non deve implicare privilegi né per chi è accusato, né per chi accusa. Giustizia politica poi, consentitemi di rilevare, è formula in sé contraddittoria.

Come vecchio professore mi verrebbe da considerarla una di quelle associazioni lessicali nelle quali l'aggettivo viene utilizzato per negare il sostantivo o viceversa; filologicamente, un poco entusiasmante caso di ὁ ξυμωρὸν. Giustizia e politica sono due categorie dell'agire umano tra loro distinte, in quanto entrambe, nei rispettivi

limiti, del tutto autonome ed indipendenti, sicché, se l'una prevarica sull'altra, profonda, penetrante risulta la lesione al principio della separazione dei poteri, sulla quale, al di là delle diverse concrete esperienze storiche e costituzionali, si reggono le grandi democrazie occidentali.

Il nostro paese attraversa una crisi etico-politica, viviamo in una situazione istituzionale carente che, nel momento particolare di preoccupazione, diffidenza ed irritazione che il paese vive di fronte all'ondata sconvolgente di scandali e di scandalismo, non può non toccare la questione morale. Senza giusti ed ordinati procedimenti istituzionali, però, ogni questione morale rischia di trasformarsi in una persecuzione immorale, in una nebulosa senza fine gravante a tempo indeterminato sul paese. Dobbiamo uscire da questo intrigo.

La coscienza laica — ed il giudicare è senza dubbio momento di coscienza laica — vuol dire innanzitutto rispetto per gli altri, per la loro identità ed individualità. Il primo e più sicuro affidamento alla coscienza laica chiamata a giudicare è di non presumere di porsi ad esempio degli altri, *ad imitandum*. Il nostro compito è assai più modesto, ma anche più specifico. Mai come in questo torbido caso il brulichio della particolare malavita italiana intorno agli affari pubblici ha raggiunto tanta invadenza e tanta tracotanza. Mai si era finora potuta prospettare l'ipotesi che alte cariche pubbliche, in gangli essenziali della compagine statale, potessero essere contrattate tra associazioni per delinquere a puro scopo di ruberia nei confronti dell'erario. Tutto ciò rappresenta già di per sé una condanna di talune strutture del nostro sistema politico, così degenerate da rendere possibile, in documenti redatti da giudici ed in relazioni di minoranze parlamentari cui, quale che sia il nostro grado di dissenso, deve andare per intero — come va — il nostro rispetto, tremendi sospetti di connivenze di stampo mafioso.

All'ansia di correttezza, di giustizia e di

pulizia con cui il paese ci incalza, sarebbe errato rispondere abdicando allo Stato di diritto, abbandonando garanzie processuali ineliminabili, antepoendo l'esigenza di colpire comunque qualcuno a quella di colpire i colpevoli e non altri, in forza di prove e di fatti. Non credo che tutto si debba risolvere con l'antistorico tentativo di coinvolgere in una medioevale responsabilità di gruppo interi partiti politici. Credo che dobbiamo tutti quanti in questo Parlamento e fuori di qui, nell'immensa platea dell'Italia perbene, che non merita queste vicende, puntare su nuovi sistemi di garanzie istituzionali, sulle nuove autonomie dei pubblici uffici, sui nuovi contropoteri. Non esistono in questa sede ragioni di Stato, di partito, di quadro politico, che sia legittimo evocare.

Dalla fermezza, dalla chiarezza e dalla trasparenza con cui lo Stato, i partiti e l'opinione pubblica sono e saranno in grado di affrontare i tanti aspetti di quella che ormai è uso comune definire come l'emergenza morale, dipende il nostro destino di democrazia. I limiti e gli ambiti in cui affrontare scadenze e profili della emergenza morale non possono essere cancellati in nome di una sfrenata e non certo moralizzatrice politicizzazione delle vicende, delle responsabilità, dei rapporti. Lungo questa via l'emergenza morale rimarrebbe più che mai irrisolta e se ne ricaverebbe quello che in diverse occasioni il segretario nel nostro partito ha denunciato come una vero e proprio imbarbarimento della lotta politica.

La ragion di Stato e di partito, anche se e quando ha qualche legittimità, e perfino qualche moralità, nella storia dei popoli, non ne ha mai nessuna nella storia degli individui; e i reati penali sono reati degli individui, non dei popoli. Sicché del comportamento degli onorevoli Andreotti e Tanassi in questa sede, che è peculiarmente e specificamente giurisdizionale, a noi tocca valutare se e come i loro individuali comportamenti siano stati tali da configurare i reati a loro carico ipotizzati.

Tale valutazione noi riteniamo non

possa che affidarsi all'autonomia di convinzione e di giudizio di ognuno di noi, volutamente astenendoci in questa sede da valutazioni politiche. Quando un mandato parlamentare, che — come diceva Adolfo Omodeo — è rappresentanza dell'uomo tutto intero, senza limitazioni particolaristiche di corpo o di categoria, conferisce ad ognuno di noi il diritto-dovere di operare una valutazione di questo tipo, noi repubblicani riteniamo che tale diritto-dovere debba essere esercitato senza condizionamenti di nessun genere.

È, questa, una irrinunciabile forma di rispetto che si deve ad ogni accusato o accusabile, e che soprattutto si deve a quell'uomo tutto intero che ogni parlamentare rappresenta. L'indipendenza e l'autonomia devono essere garantite contro ogni strumentalizzazione, così come contro ogni conformismo. I parlamentari repubblicani non si sono prestati, né intendono prestarsi, ad alcuna strumentalizzazione delle proprie condizioni, e parimenti non si sentono legati ad alcun conformismo di partito, di maggioranza o di affinità politica.

L'amico onorevole Carlo Di Re all'interno della Commissione è arrivato alla propria valutazione e alla propria determinazione seguendo la propria persuasione, analizzando i fatti come ha ritenuto che dovessero essere analizzati. Ed egualmente avverrà in quest'aula per ogni parlamentare repubblicano, quale che sia la decisione assolutamente sovrana cui perverrà.

Se non accetteremo tutti un criterio istituzionale di libero convincimento, non riusciremo mai a rimuovere il cancro dal corpo dello Stato. Ecco perché per i repubblicani questione morale e questione istituzionale sono inscindibili. Quello che ci preoccupa di più è che ad una catastrofica condizione della pubblica moralità non corrisponda l'adeguata risposta, in termini istituzionali, che sarebbe necessaria. Quella che vediamo smarrita intorno a noi è la volontà di dare allo Stato repubblicano forza istituzionale e solide garanzie: gli uomini passano, con le loro debo-

lezze e le loro virtù, ma noi abbiamo il dovere di restaurare la Repubblica secondo lo spirito della Costituzione, costi quel che costi (*Applausi dei parlamentari del PRI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, colleghi, più questo dibattito va avanti più ne emergono aspetti che francamente mi paiono sconcertanti.

C'è un filo che sembra legare gli interventi di coloro che appartengono ai gruppi che in Commissione hanno votato per l'archiviazione, e che prospettano le posizioni assunte dagli altri gruppi ora come un attacco a freddo, ora come un pretesto, se non come una montatura o una caccia alle streghe.

Negandosi così che ci siano elementi per procedere alla messa in stato d'accusa o solo per proseguire le indagini, si passa poi — e questo è l'aspetto sconcertante — a rappresentazioni che sono presentate ora in toni drammatici (abbiamo ascoltato il collega Biasini parlare di patteggiamenti tra bande criminali), ora con accenti da operetta, come ha fatto stamattina il collega Felisetti, ricordandoci che una raccomandazione non si nega a nessuno e presentando in tono leggero questo balletto di segretari particolari, di faccendieri, di portatori di assegni che poi, nella relazione dell'onorevole Bonfiglio, sono portatori di cose assai lievi, visto che c'è un peso del denaro che non costituisce la premessa per poter parlare di una corruzione di un ministro.

Su tutto questo galleggiano dei ministri ignari di tutto, ai quali tuttavia spetta prendere decisioni di grandissimo rilievo, dalle conseguenze importanti per la vita pubblica e per l'erario, visto il danno che la nomina del generale Giudice ha provocato alle pubbliche finanze. Questa è una rappresentazione che molte volte è stata proposta in questi anni: da una parte i ministri, irresponsabili, sempre più irresponsabili; dall'altra coloro i quali si sono sporcati variamente le mani. Ma era dav-

vero questo il clima degli anni di cui ci stiamo occupando, gli anni che vanno dal 1970 in poi?

Non vorrei forzare i termini ma solo ricordare che forse ci aiuta a capire quel clima, più che le nostre ricostruzioni, un atto, la sentenza della Corte costituzionale sul caso *Lockheed*. Non siamo noi a dire che Tanassi e il fido Palmiotti erano usi trasformare i ministeri in centri di affari, è una sentenza, che descrive minutamente i passaggi di valigette colme di denaro. Non siamo noi a sostenere che taluni vantaggi erano dati in cambio di tangenti al partito della democrazia cristiana, è la sentenza *Lockheed*, alle pagine 342 e 343: «Appare verosimile che la somma in questione sia stata invece corrisposta a quella parte politica beneficiaria dell'intesa corruttiva conclusa dalla *Lockheed* nell'ottobre 1969 e che per l'appoggio già dato o comunque promesso non è credibile che avesse rinunciato ad ogni vantaggio dall'operazione, rimanendo d'altra parte fuori di discussione l'estraneità dell'onorevole Gui a tale ultimo pagamento, stante la già ampiamente dimostrata sua ignoranza del fatto corruttivo». Veniva assolto Gui, non veniva assolto il partito cui l'onorevole Gui apparteneva.

Ricordo questo non per risuscitare polemiche (che però è bene che non siano cancellate nei loro stati di fatto) ma per dire che quel clima che ho sentito qui descrivere non corrisponde alla realtà dei fatti; che quel mercato delle nomine era qualcosa che dovrebbe preoccuparci e spingerci a guardare con attenzione anche la vicenda che abbiamo di fronte; ad avere un po' più di attenzione anche per i fatti, anche per i documenti, come io farò tra un momento.

E non è tutto un po' *post hoc propter hoc*? Dalla cattiva gestione — uso un eufemismo — del comando generale da parte di Giudice si pretende — si dice da alcuni — di desumere poi un cattivo comportamento dei ministri che ebbero parte nella sua nomina. Da parte di nessuno in quest'aula è stato adottato un argomento del genere, che pure — badate — po-

trebbe avere una sua rilevanza processuale se, per esempio, accettassimo la cosiddetta teoria patrimonialistica dell'interesse privato in atti di ufficio, che ritiene sussistente il reato soltanto se vi sono conseguenze patrimoniali, cioè danni, per l'erario. E dunque indagare sul comportamento di Giudice servirebbe anche a qualificare in un senso o nell'altro il comportamento dei ministri.

Non ritengo fondata questa teoria; chi avesse voglia di esercitarsi in questa direzione avrebbe legittimità a guardare anche al di là della nomina di Giudice. Non è quello che io farò, perché sulla nomina di Giudice si indagò da parte dei magistrati una volta emerso il diverso reato commesso che era quello legato allo scandalo petrolifero. Ciò che qui interessa è quella fase ripetutamente indagata che va dal 1972 al 1974, relativamente alla quale mi pare che siano emersi reati con molta chiarezza — e cercherò di non ripetere cose già dette; i colleghi sono troppo ben informati perché abbia bisogno di tornare su una serie di dati di fatto — tre blocchi di elementi assai significativi: l'insieme delle pressioni che furono esercitate; la circolazione di denaro; le contraddizioni fra i protagonisti della vicenda.

Su tutti e tre questi blocchi di elementi, assai importanti, si è esercitata tra ieri pomeriggio e oggi pomeriggio l'attenzione dei critici, come io credo sia giusto fare. Ognuno deve sostenere gli argomenti di cui dispone con il massimo di onestà intellettuale.

Ho sentito citare molto e vituperare la sentenza-ordinanza del giudice Cova, ho sentito solo raramente nominare un atto diverso, non un atto istruttorio ma una decisione, e non una decisione soltanto interlocutoria di primo grado ma confermata in appello: mi riferisco alla sentenza del tribunale di Torino, del dicembre 1982, che è stata sostanzialmente confermata pochi giorni fa in appello, e che dunque almeno per gli elementi di fatto fa stato, poiché il ricorso in Cassazione potrà interferire soltanto sul ragionamento dei giudici, sull'applicazione che della legge essi hanno fatto.

L'insieme degli elementi, dunque, è un po' più complesso rispetto al modo in cui è stato presentato in quest'aula. Porterò soltanto quattro esempi per dimostrare come siano possibili letture diverse.

Stamane il collega Casini si è esercitato assai per dimostrare come nulla sia possibile dedurre dai molti passaggi di denaro che si ebbero in quella fase; si è esercitato sui documenti, ed anch'io cercherò di farlo, con la stessa puntuale attenzione che egli ha applicato alla sentenza-ordinanza del giudice Cuva. Consideriamo la sentenza del tribunale di Torino. Alle pagine 189 e seguenti si analizza dettagliatamente la questione della tangente complessiva di 1 miliardo 260 milioni, di cui 420 milioni in assegni da 10 milioni intestati a nomi di fantasia avrebbe costituito un terzo. E si esprimono molti dubbi argomentati sul fatto che veramente di tangente si trattasse e non invece di versamenti aventi altra natura e altra finalità.

Più puntualmente ancora, alla pagina 196, si fa riferimento alle circostanze emerse con chiarezza, — badate, la sentenza distingue nella sua parte conclusiva tra circostanze emerse con chiarezza e circostanze emerse in termini di elevata probabilità.

Tra le prime — cioè quelle emerse con chiarezza — la sentenza colloca talune deposizioni, fra loro indipendenti ed estranee, che parlano di iniziative di raccolta di somme per favorire la nomina del generale Giudice, con rinvio alla parte di motivazione. Allora delle due l'una: o queste somme sono esattamente i 420 milioni, di cui tante volte si è parlato in quest'aula, oppure sono altre cifre. Comunque sia, un uso di denaro per procurare quella nomina è un dato acquisito e chiaro, e non per molti presenti in quest'aula, ma in base a quella sentenza. Questo è certamente un punto sul quale, non dico il dubbio, ma l'obbligo di approfondimento credo che sia doveroso.

Veniamo ad un secondo punto e cioè alla questione del «perché Giudice», come si è chiesto Felisetti, il quale insinua che, essendo le attività illecite all'interno della

Guardia di finanza già cominciate all'epoca del generale Borsi, non c'era alcun bisogno di un uomo che andasse a coprire la carica di comandante generale. Vogliamo vedere che accadde? Non accadde solo ciò che tutti sanno e su cui veramente — usiamo una espressione un po' retorica — è un insulto all'intelligenza non riflettere. Quali sono i collaboratori che Giudice sceglie per sé, immediatamente dopo la sua nomina? Come capo di Stato maggiore sceglie il generale Lo Prete (di cui non ho bisogno di illustrare la figura) e come segretario il colonnello Trisolini. Ma c'è di più: andiamo a leggere ciò che ha depresso il generale Borsi. Egli dice che Giudice «procedette immediatamente alla sostituzione di tutti i suoi precedenti collaboratori». Dunque Giudice serviva e non serviva la struttura precedente.

Veniamo ad un terzo punto, quello relativo alle pressioni. Le pressioni sono di vario ordine e gli interventi sono fortemente differenziati; ci sono epoche diverse e ci sono lettere su cui si è assai esercitata l'attenzione di tutti; ci sono dati che risultano da deposizioni e, fino a prova contraria, le deposizioni entrano a far parte di quelle prove che, a norma delle regole che dovrebbero reggere questo nostro procedimento, possono essere poste a fondamento di una richiesta di messa in stato d'accusa.

Quali sono? Ne cito soltanto due. Dicono, per esempio, i generali Dosi e Malletti che la scelta di Giudice fu il risultato delle pressioni e degli interventi di Lima e di Tanassi. Cito solo questo dato — per altro gli itinerari percorsi da queste pressioni ed il ruolo di Lima sono stati sottolineati da altri interventi — per ricordare come ci siano elementi che ci fanno guardare più a fondo, al di là delle stesse contraddizioni fra i due ministri. La tesi del concerto, esposta questa mattina dal collega Onorato, risulta sicuramente rafforzata, perché l'onorevole Lima non è certamente uomo lontano dall'onorevole Andreotti.

E mi sembra che quella non previsione di versioni concordanti — a cui si riferiva

stamani il collega Felisetti per addurla come elemento che dovrebbe provare l'assoluta buona fede dei due ministri e la mancanza di ogni intenzione men che nobile nella scelta di Giudice — sia un argomento che, di fronte all'insieme degli elementi di cui altrimenti disponiamo, è davvero trascurabile.

Una quarta controprova è fornita dal discorso sulla discrezionalità. Qui, francamente, devo dire di avere ascoltato con un certo sbigottimento ciò che è stato detto in relazione alle scelte discrezionali. Cercando di allargare al massimo l'area della discrezionalità, per farla coincidere con l'irresponsabilità e l'insindacabilità, ho sentito il collega Casini parlare perfino, in questa chiave, della nomina dei ministri da parte del Presidente della Repubblica.

Leggo dal manuale di istituzioni di diritto pubblico di Costantino Mortati, che fino a qualche tempo fa veniva messo nelle mani degli studenti del primo o del secondo anno di università: «L'aver condizionato la nomina dei ministri alla proposta del Presidente del Consiglio, che deve ritenersi strettamente vincolante per il capo dello Stato» (quindi, nessuna discrezionalità) «è pura e semplice applicazione del principio di supremazia conferito al medesimo».

La questione della discrezionalità è un po' più complessa di quanto sia stata rappresentata in quest'aula. Certo, l'atto di cui discutiamo è un atto che ha una valenza discrezionale molto ampia. Per usare sempre un testo che va nelle mani degli studenti, quello di diritto amministrativo di Massimo Severo Giannini, dirò che esiste una discrezionalità che può assumere carattere assai complesso, quando l'interesse primario è talmente ampio da ammettere una varietà di scelte di attuazione.

Malgrado questa varietà di scelte di attuazione, mai nessuno ha concluso che rispetto a queste scelte non fosse ammissibile un sindacato e non fosse ammissibile l'esistenza di un interesse privato e, dunque, la possibilità che scelte del genere, pur avendo seguito formalmente i

canali corretti, configurassero dei veri e propri reati. Questo è il punto che abbiamo di fronte.

Ho preso quattro elementi per mostrare che cosa? Io non pretendo, come tanti colleghi che hanno usato toni francamente disturbanti, di avere nessuna verità in tasca. Credo, invece, di avere altra cosa, per quanto mi riguarda; credo di avere esattamente quegli elementi che, in base alle regole formali di questo gioco, mi consentono, come qui si dice, in piena coscienza di sottoscrivere una richiesta di messa in stato di accusa.

Anche qui sono stati fatti esercizi che io non trovo corretti. Anzitutto, avvicinare la delibera di messa in stato di accusa al rinvio a giudizio è cosa che non è sostenuta da nessuno di coloro i quali studiano questo tema. E poi, anche se la volessimo adoperare, esiste in base all'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, la necessità che la messa in stato di accusa indichi gli addebiti e le prove. L'articolo 374 del codice di procedura penale richiede prove sufficienti. Dunque, già il testo della legge indica condizioni di minore portata rispetto al codice di procedura penale. Se poi noi, in una ricostruzione sistematica minima (non facciamo grandi sforzi di dottrina...), andiamo a guardare qual è l'altro termine di riferimento, e vediamo che è l'archiviazione per manifesta infondatezza, ci troviamo su un terreno nel quale l'emergere di elementi minimi di prova rende necessario questo passo di cui sto parlando. Sicché io mi sono assai meravigliato nell'ascoltare e nel leggere poi (perché ho voluto controllare) ciò che ha detto ieri sera il senatore Bonifacio.

Leggo dal resoconto stenografico: «La messa in stato di accusa non è certamente una sentenza, ma deve esprimere il convincimento del Parlamento che ci siano stati dei reati». Ma il punto non è che ci siano stati dei reati, bensì che ci siano elementi in base ai quali un altro organo dovrà stabilire se ci siano stati o no dei reati.

Nella stessa pagina del resoconto stenografico leggo: «Non mi convincono le ar-

gomentazioni dei relatori di minoranza del fatto che, su quelle basi, il Parlamento in seduta comune possa esprimere il convincimento di una responsabilità di due ministri». Ma noi non dobbiamo esprimere il convincimento di una responsabilità! Noi dobbiamo fare un passo molto più modesto, dal punto di vista formale, anche se gravido di conseguenze politiche certamente gravi: cioè noi dobbiamo anzitutto stabilire se debba essere effettuata un'ulteriore istruttoria da parte della Corte costituzionale. E noi sappiamo che nel caso *Lockheed* quest'istruttoria venne condotta con grandissimo scrupolo, non guardando in faccia nessuno, dalla moglie del Presidente della Repubblica in giù.

Il secondo aspetto è quello rappresentato dal giudizio che la Corte costituzionale esprime. Non confondiamo, quindi, i diversi piani del nostro lavoro. Noi non siamo qui a giudicare, guai se intendessimo in questo modo il nostro compito: qui davvero travolgeremmo le regole dello stato di diritto. Si comprende, allora, perché, di fronte a questo quadro di elementi di fatto e di elementi formali, sia stata proposta — io ne sono uno dei sottoscrittori — una richiesta di supplemento d'indagine. Una volta di più, io credo, si è data in questo modo prova di uno scrupolo garantista.

Diceva poco fa il senatore Palumbo: ma che supplemento d'indagine, se la Commissione non vuole e lo ha dimostrato, perché una serie di atti istruttori, che erano stati proposti, sono stati respinti dalla maggioranza della Commissione. Ma proprio qui è la gravità della situazione e proprio qui è la novità della proposta: non si dà genericamente un nuovo termine alla Commissione, ma nella nostra proposta c'è un'indicazione precisa degli atti che la Commissione dovrà compiere. Se questa proposta passerà, la Commissione non potrà, a quel punto, dire di no, dovrà compiere quegli atti.

È un passo impegnativo, me ne rendo conto, ed ha suscitato tensioni e repliche polemiche sulle quali credo che in questo momento non sia il caso di tornare (lo

faremo, se mai ne varrà la pena, in altro momento). È questo, però, il punto essenziale. Perché altrimenti si determinerebbe anche il rischio assai grave di una Commissione che blocca gli accertamenti, mentre il Parlamento deve fare la sua parte. Io sono tra coloro che si augurano che la legge sulla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sparisca al più presto, ma questo l'ho sentito dire da quando sono entrato in Parlamento: grandi tirate contro l'inciviltà di questa legge, ma, se dovessimo fare la storia dei comportamenti dei gruppi nel volerla eliminare, ci sarebbero da dire tante cose; tornerò, comunque, tra un momento su questo punto. Noi potremmo trovarci domani di fronte alla situazione di una Commissione che, bloccando le attività istruttorie ed, eventualmente, in presenza di una magistratura che si sia fermata, avendo correttamente inviato al Parlamento gli atti di un procedimento, determini essa la situazione di infondatezza, ma non perché siano infondati i capi di imputazione, ma perché si rifiutano gli accertamenti istruttori che potrebbero rivelarsi necessari. Ecco perché questo passo formale oggi è particolarmente importante, proprio perché c'è quel rischio segnalato dal senatore Palumbo, che nell'occasione si configura come una realtà che addirittura abbiamo dietro le spalle, di una Commissione che non vuole.

Io ho già detto, ho cercato di portare qualche piccolo contributo ulteriore, ritenendo che gli elementi già ci siano; ma, proprio perché la decisione è così grave, io credo che non si debba negare ciò che è stato insistentemente richiesto in passato, esistendo uno scrupolo di garanzia.

Ha ragione, per certi versi, il senatore Bonifacio quando dice: che civiltà giuridica è quella per cui non si è interrogati, alludendo ai ministri Andreotti e Tanassi? Ebbene, prova di civiltà è questa che noi vogliamo dare chiedendo che la Commissione possa finalmente sentire alcune persone. Vi è poi il problema di accertare la portata dei reati perché se è certo che vi fu maneggio di denaro e pagamento di

tangenti finalizzati alla nomina di Giudice, non è ancora del tutto chiaro se questo fu conosciuto dai ministri, integrando così un elemento fondamentale del reato di corruzione. Sappiamo bene che per configurare questo reato occorre la sola conoscenza e non quindi la riscossione materiale della somma, se somma fu data al partito della democrazia cristiana o ad alcuni dei suoi uomini. Anche il fatto della impossibilità di sciogliere in questa sede le contraddizioni tra le posizioni dei ministri, è un ulteriore elemento per vedere se può essere sciolto, in sede di ulteriori accertamenti, questo nodo che comunque rappresenta un elemento importante che la Corte costituzionale potrà accertare.

Il collega Onorato questa mattina ricordava un caso classico della storia giudiziaria italiana, che ha provocato qualche sorriso, quello cioè dei coniugi egiziani Bebawi, ma in questo caso vi erano sufficienti elementi per il rinvio a giudizio ed insufficienti elementi per una pronuncia di condanna. Queste sono le regole del gioco che abbiamo davanti a noi ed a queste regole dobbiamo sottostare. Non possiamo quindi anticipare alcun giudizio che è di competenza di un altro organo istituzionale: questo è il problema. Qui nasce la vera questione istituzionale!

Non possiamo a giorni alterni aggiustare il nostro atteggiamento in base a convenienze. Un giorno viene il Presidente del Consiglio e fa le lodi della magistratura, un altro giorno viene un altro esponente dello stesso partito che ricopre di contumelie quella stessa magistratura. Allora c'è qualcosa che non quadra! Io non credo che sia giusto né il primo né il secondo atteggiamento. Guai se affidassimo — l'ho già detto in occasione del dibattito sul caso Cirillo — tutto alla magistratura. Certo vi è un secondo pensiero in questo discorso: se tutto si risolve in termini di responsabilità giuridica, saranno coperte le responsabilità politiche. Attenzione sappiamo benissimo che così non è: se non funziona lo strumento della responsabilità politica, la forte tentazione, non nei giudici, bensì nell'opinione

pubblica, che avverte il blocco dei meccanismi corretti del sistema istituzionale, è quella di adoperare fino ai limiti del consentito lo strumento della responsabilità giuridica e dunque della incriminazione penale.

Noi possiamo bloccare questa spirale solo se ricostituiamo correttamente il rapporto tra responsabilità politica e giuridica. Questa volta se non assumiamo correttamente le decisioni che ci spettano — rilevanti non sul terreno della responsabilità politica, bensì su quello della responsabilità giuridica — rischiamo di inquinare i rapporti tra due organi istituzionali, con conseguenze gravissime in questo momento. Spetta al Parlamento ricostituire la corretta dinamica dei fatti anche in questo senso. Ma attenzione, ci dobbiamo servire del diritto che abbiamo. Questa è una vecchia massima. La critica delle leggi è un vecchio e sacrosanto esercizio, ma oggi la legge di cui dobbiamo servirci è questa pessima legge.

Ma chi ha bloccato la riforma nella passata legislatura? Chi al Senato ha votato per fermare il provvedimento in questione, impedendo così la riforma della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa? Questa discussione si è già svolta in questa aula (io ero appena eletto) in occasione del caso Cossiga-Donat-Cattin: questa fu l'argomentazione dell'allora senatore e oggi ministro di grazia e giustizia Martinazzoli. Non è possibile condannare la legge per chiederne la non applicazione, perché è questo che ci rende ostile l'opinione pubblica; non è la cattiva legge, è il cattivo uso che di questa legge è stato fatto che rende distante l'opinione pubblica, attenzione!

Non trinceriamoci dietro alla nostra pigrizia e ai nostri ritardi per non applicare una legge dello Stato quando ci fa comodo, perché simili discorsi non si fanno mai dinanzi alla Commissione «inquirente» quando si tratta di decidere una archiviazione, quando si tratta di costringere un membro recalcitrante a votare (mi riferisco ad un episodio di pochissimo tempo fa); non si fanno discorsi sulla cattiva legge, la si usa in modo molto spre-

giudicato. E allora non il sospetto, ma la certezza, è che questa legge va benissimo quando serve per chiudere i casi, ma diventa pessima quando può portarli di fronte al giudizio dell'opinione pubblica. Questa è la vera questione istituzionale: non ci sono riforme grandi e piccole; c'è l'uso corretto delle istituzioni quali esse sono. Solo se sappiamo adoperarle nel modo migliore possiamo poi avere il titolo di legittimazione per chiederne il cambiamento; ma se il cambiamento diventa un modo per compiere un'omissione delle regole, altro che stato di diritto! Se il cambiamento diventa un modo per corrompere le regole, allora veramente il giro della corruzione non è soltanto quello piccolo che vediamo descritto da miserabili carte processuali, ma qualcosa che veramente rischia di toccarci tutti e in ogni momento (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, signori senatori e colleghi deputati, questa mattina il compagno Spagnoli a un certo punto del suo ben costruito ed efficace intervento ha detto che la Commissione parlamentare inquirente è una macchia, una macchia nera nel nostro ordinamento. Questa è certo una verità. Ma lo è solo oggi. Non era, collega e compagno Spagnoli, una macchia, una macchia nera del nostro ordinamento, della nostra politica, già nel 1978? Allora era pendente un *referendum* promosso dal mio partito per sottoporre a verdetto popolare la richiesta di abrogazione di alcune delle norme più scandalose della vecchia legge. Non ricorderò personalmente a Spagnoli e ai compagni comunisti che cosa accadde nel 1978. Ve lo ricorda, colleghi, uno studioso imparziale come Silvano Tosi, mai tenero quando si è trattato di dissentire dai radicali: «Abilmente ideata in origine per frodare il disegno originario previsto dalla Costitu-

zione repubblicana attraverso una complessa e illegittima procedura creata apposta per rendere pressoché impossibile la messa in accusa di un membro del Governo, la copertura dell'inquirente venne estesa arbitrariamente in via di fatto anche a tutela di chiunque potesse risultare un giorno imputabile di aver commesso un reato ministeriale pur avendo lasciato la carica di Governo dieci anni prima».

È proprio il caso che stiamo discutendo: dieci anni prima, dal 1974 al 1984. Prosegue Tosi: «Convinta che l'essenziale era di sottrarre sempre e comunque i propri componenti al giudice naturale, creando di fatto una situazione non di immunità, ma di impunità, la classe politica di Governo ottenne l'insperato e incredibile aiuto della classe politica di opposizione per annullare un *referendum* popolare che avrebbe certamente abrogato la giustizia politica. E ciò fece alla ventitreesima ora con una leggina...» — quella sulla base della quale stiamo giudicando — «...schiettamente invereconda e che si limitò ad alcune modifiche marginalissime». Quella di Spagnoli, dunque, era una verità, ma, come spesso accade, non sempre le mezze verità sono la verità. In questo dibattito abbiamo sentito molte mezze verità.

Ribadisco ora quello che ha già anticipato il collega Teodori: se vogliamo tentare di uscire dai travolgimenti giuridici, non possiamo eludere la responsabilità del voto. Non mi convince la risposta che Spagnoli ha dato a Bonifacio. Spagnoli ha detto che le istruttorie si fanno, a differenza di ciò che è accaduto sul caso Giudice, quando interessa ad alcuni componenti della maggioranza. Ed ha citato il caso ENI-Petromin. Ma noi sappiamo che le istruttorie si fanno solo quando all'interno della Commissione inquirente esse servono ad alimentare i ricatti politici reciproci e le guerre per bande all'interno della maggioranza. È proprio il caso dell'ENI-Petromin! Ma non mi sembra una buona risposta quella data a Bonifacio. Bonifacio ha effettivamente sbagliato! Sul caso ENI-Petromin sono state

concesse delle proroghe che erano *extra legem* e *contra legem*; quindi il fatto di seguire Bonifacio sul piano dell'*extra legem* e del *contra legem* (perché di questo si tratta) significa continuare anche in questa circostanza ad avallare prassi antiggiuridiche ed incostituzionali, ma che soprattutto fanno sempre di più marcire la vita politica italiana, alimentando le guerre per bande, i giochi di ricatto ed allontanando la ricerca ed il raggiungimento della verità.

Ma di mezze verità ne è stata autrice anche una persona che stimo molto, come il collega Bonifacio. È difficile dargli torto quando, dopo i tanti riconoscimenti rivolti alla magistratura di Torino, fa a pezzi l'ordinanza del giudice Cuva, affermando che non è così che si procede. Ha ragione Bonifacio! Se il Parlamento e questa classe politica avessero in passato dato esempio di rispetto del diritto, Cuva forse sarebbe passibile di denuncia presso il Consiglio superiore della magistratura. Infatti, se c'è concorso in corruzione o se c'è di più, bisognava bloccare il processo. E prima di Cuva, dovevano farlo gli altri giudici di Torino, mandando qui, davanti al Parlamento, come si è fatto per la *Lockheed*, i ministri Andreotti e Tanassi e gli imputati laici, a cominciare da Giudice. Ma anche questa è una mezza verità.

La Costituzione non esiste più. Il diritto e le procedure sono stati travolti. Di che cosa vi lamentate? Questa imputazione è la risultante di prassi anch'esse incostituzionali ed antiggiuridiche che i giudici della Repubblica, sempre più spesso, inseguono anche loro per contrapporre alle vostre prassi anticostituzionali ed antiggiuridiche. Esistevano solidi elementi di prova sul processo per il contrabbando. Ma che cosa dovevano fare, sapendo quali sono i tempi, le procedure, la mancanza di certezza del diritto, la politicità assoluta di procedimenti che sono rivolti soltanto a costruire immunità ed impunità? Che cosa dovevano fare? Forse far attendere Giudice e gli altri imputati dello scandalo dei petroli per mesi e mesi, forse anni, concedendo poi libertà provvisoria e

rimandando di anno in anno le sentenze di primo e di secondo grado, perché si impastoiasse tutto nella vostra giustizia politica? Hanno tentato di ignorare le responsabilità ministeriali, sono andati al sodo sugli imputati laici e poi, nel corso del processo, hanno «incocciato», perché non potevano non incontrare le responsabilità ministeriali, non potevano non interrogarsi sulle responsabilità ministeriali. E ve le hanno mandate, non come atto incardinante del procedimento politico, ma come risultante della loro attività inquirente e giudicante. Ho detto della loro attività inquirente ma anche della loro attività giudicante perché, caro collega Bonifacio, lei non può ignorare che il giudice Cuva approfondisce, riscrive, sottolinea, arricchisce ciò che è scritto in una sentenza del tribunale di Torino. Ed anche questa, dunque, è una mezza verità.

Ma noi stiamo certamente affrontando un dibattito politico viziato, perché a me sembra — lo dico con estrema franchezza — esile, fragile, per non dire ridicola, presa a sé stante, l'imputazione di concorso in corruzione elevata contro Andreotti e contro Tanassi e/o l'imputazione di interessi privati in atti d'ufficio.

Ciò che mi meraviglia è che nessuno, in quest'aula, nel richiedere e giustificare quello che io non condivido, si sia posto questo problema. Andava fatto prima! Andava fatto nei tempi che la Commissione inquirente ha avuto a sua disposizione, altrimenti dobbiamo andare al voto, dobbiamo sciogliere, non dobbiamo mantenere, non dobbiamo protrarre. Ma non è stato fatto nella Commissione inquirente e non viene fatto neppure oggi da coloro che pure dicono che occorre una proroga, che occorrono nuovi strumenti istruttori, che occorre una nuova istruttoria, che occorre dare mandato alla Commissione con punti precisi.

Non ci si chiede se queste imputazioni, allo stato delle conoscenze e degli atti, siano sufficienti, ovvero se piuttosto si debbano prendere in esame, magari per liberarle dall'ipotesi criminosa, fattispecie giuridiche più gravi. Parliamoci

francamente: a me sembra ridicolo ridurre tutto quanto al discorso *post hoc propter hoc* che fa Casini. Non è così perché noi sappiamo — e ne abbiamo le prove nei testi che abbiamo potuto leggere — di una vasta attività precedente alla nomina di Giudice. Questo non è *post*, questo è *ante*! Noi abbiamo uomini politici che si mobilitano, bracci destri di uomini eminenti, sottosegretari, Lima; abbiamo l'intera loggia P2 che si mobilita. Nessuno ha detto qui che uno degli uomini eccellenti della P2 che qui figurano era Viglione; quando ci si chiede che ruolo egli abbia giocato, bisogna ricordare che egli era della P2. L'attivazione di Gelli è fuori discussione, è agli atti, ma non della relazione Teodori, bensì, addirittura, della relazione Anselmi.

Volano 420 milioni e non è vero che non esistano prove, non è vero che tutti siano andati dispersi nelle tasche di qualche faccendiere. Intanto questi faccendieri voi li frequentavate; alcuni di voi frequentavano le loro associazioni. Essi avevano accesso alle vostre anticamere, non alle nostre. Ma dice la sentenza di Torino, non il giudice Cuva: «Lo riconoscono, ora in base all'inoppugnabile presenza di timbri sul retro, ora in forza dell'altrettanto palese presenza di firme di girate per l'incasso, l'onorevole Tanassi per il PSDI, il capo dei servizi amministrativi del PSI Annibale Paganelli, il segretario amministrativo della DC Filippo Micheli, nonché il cassiere della segreteria stessa Antonio Morelli. Questi assegni provengono tutti dal Credito artigiano di Milano, hanno tutti data 26 ottobre 1973, recano tutti come beneficiario il nome di fantasia Rossini Antonio e sono stati emessi a fronte di un unico assegno bancario di lire 420 milioni a firma di Vincenzo Gissi e tratto pure esso sul Credito artigiano di Milano il giorno precedente».

Dunque non è tutto *post hoc* e non dobbiamo giudicare in base alla corruzione successiva di Giudice o in base ai fatti successivi. Giudichiamo piuttosto in base ad alcuni precedenti. È possibile che il ministro Andreotti non si sia accorto di questa frenetica attività — lasciamo stare

se corruttiva o meno — nonché delle pressioni politiche, degli intrighi, degli incontri, delle pressioni? È possibile che non si sia accorto di queste pullulanti attività rivolte alla nomina del generale Giudice? È possibile che Tanassi, il cui segretario è Palmiotti, cioè un personaggio che abbiamo già incontrato nel processo *Lockheed*, e che ha come sottosegretario Lima, non abbia avuto sentore di questo agitarsi nel mondo dei petrolieri e dei loro corrispondenti politici?

Per anni ed anni avete incontrato un uomo come Freato quale latore dei messaggi politici e delle comunicazioni di uno dei vostri grandi interlocutori politici durante un ventennio: eppure non sapevate chi fosse! E dico Freato solo per fare un esempio.

È certo che se giudichiamo questi eventi con riferimento ai reati di corruzione o di interesse privato in atti d'ufficio tutto ci si immiserisce tra le mani. Quello in esame è un procedimento di messa in stato d'accusa e non vorrei che invece di ragionare da politici, o da giuristi, ragionassimo da legulei dicendo: non giudichiamo, ma mandiamo davanti ad una corte che giudicherà, quindi si tratta di un atto di garantismo. Sì, d'accordo, ma è nell'esercizio della nostra responsabilità politica che noi possiamo decidere la messa in stato d'accusa di un ministro, di un uomo di governo.

Tutto si immiserisce, come dicevo prima, perché in questo procedimento emergono con chiarezza due vicende della storia dell'ultimo quindicennio: da una parte l'attività della loggia P2, che ritorna a pieno in questa vicenda, dall'altra lo scandalo dei petroli, e 420 milioni non sono una bazzecola, soprattutto se pensiamo che si tratta del 1974, quindi quasi un miliardo e 200 milioni al valore attuale. Non si tratta dunque di una cifra *négligeable*, come ha sostenuto il cattivo difensore Bonfiglio. Sì, perché lei, ministro Andreotti, ha spesso il torto di avere cattivi difensori.

Ma il problema è veramente rappresentato da questi 420 milioni? No, perché si riferiscono all'attività preparatoria di

qualcos'altro. Il problema non è quello dei 420 milioni, ma del sistema di potere che trova la sua saldatura nel momento in cui il generale Giudice diventa comandante della Guardia di finanza, facendo fuori immediatamente non solo i generali galantuomini, ma i collaboratori dei generali galantuomini, come ha detto stamane il collega Franchi: e l'unico appunto che rivolgo a questo collega, che ho applaudito alla fine del suo intervento, è che egli cita sempre, quando li incontra, nelle sue argomentazioni, i generali galantuomini, ma poi quando incontra un generale piduista come Viglione, lo rimuove, se ne dimentica: eppure è un elemento centrale, in tutta questa vicenda.

Il problema — dicevo — non è quello dei 420 milioni. È piuttosto se vi sia concorso nella volontà, anche qui convergente, di alcuni poteri occulti, che tendono, nel costruire un sistema di potere, ramificato e illegale, a consolidarsi, nella volontà politica di alcuni eminenti uomini politici del paese, di alcuni dirigenti eccellentissimi, di alcuni uomini-chiave della vita politica, osservatori e protagonisti di tutte le grandi vicende e certamente in grado di influire su di esse. Questo è il punto, perché allora il discorso critico sulla tesi *post hoc, ergo propter hoc* cade e diventa ridicolo. Se, infatti, stiamo discutendo sul fatto che quei due atti (la promozione di De Nile e la nomina di Giudice) non sono semplicemente episodi di interesse privato o di corruzione, ma azioni preparatorie e strumentali al costituirsi di una associazione per delinquere o addirittura, come abbiamo poi dovuto prendere atto, di una società segreta o di un sistema di potere occulto, allora la domanda non è più banale, allora noi possiamo assolvere o condannare gli inquisiti, ma li dobbiamo assolvere o condannare per questo: perché in quel momento, comunque, si promuoveva, si costituiva o si rafforzava una associazione per delinquere. Il discorso diventa così molto più alto e molto più limpido; ed io potrei dire ad Andreotti, per avventura assolto dal Parlamento a Camere riunite: ma che ministro eravate, se sotto i vostri occhi i

vostrì bracci destri, i vostri Lima, Gioia, i vostri Amadei, i vostri funzionari, i vostri generali, gli uomini che oggi trattate come sconosciuti, avevano certi contatti...! Ma insomma, gli affreschi, i cavalieri del Santo sepolcro, i cavalieri della nuova Europa...! Vogliamo leggere alcuni nomi che i giudici di Torino non si sono certamente inventati? «È stata inoltre accertata l'esistenza di una tale associazione, denominata "I cavalieri della nuova Europa", costituita da prima del 1973 ed ancora esistente nel 1974, (...), con il fine di "onorare azioni e valore di uomini che maggiormente si sono distinti nei vari settori della vita pubblica italiana ed internazionale". In essa, con sede in Roma, in palazzo Barberini, figurano: monsignor Agostino Bonadeo, come presidente; e, tra gli altri associati, l'onorevole Moro, don Giacomo Ceretto, il generale Giudice, il cardinale Poletti, il cardinale Tisserant, l'avvocato Casoria, monsignor Angelini, il patriarca di Gerusalemme, Bolzani e De Nile». Bolzani e De Nile nessuno li conosceva...? Che strano!

GIULIO ANDREOTTI. Come si chiama questa associazione?

GIANLUIGI MELEGA. «I cavalieri della nuova Europa».

GIANFRANCO SPADACCIA. E poi l'«Ordine del Santo sepolcro»: ne fanno parte Gelli, Lo Prete, lo stesso Giudice.

Voi siete assediati? Moro assediato da Freato? Duemila miliardi (quelli accertati!) di un affare permanente di questa natura possono passare sotto i vostri occhi in questo modo? A questo punto, ex ministro Andreotti, anche se lei è assolto, io debbo chiederle come sia stato possibile tutto ciò, quale classe di Governo abbiamo avuto. Così, anche nell'assoluzione si salda la mia convinzione politica, che non ha bisogno di processi penali per dirle che lei riceveva nel suo studio gli avvocati di un bancarottiere latitante, e non ho bisogno di responsabilità penali per dirle che lei li riceveva anche se poi a partire da un certo punto, non ha potuto

ignorarlo, gli stessi avvocati di quel bancarottiere latitante esercitavano pressioni mafiose e intimidatorie su Cuccia e Ambrosoli; poi è scaturito l'omicidio Ambrosoli.

Lei ha responsabilità dirette? Non mi interessa, io a quel punto posso dirle che comunque la ritengo politicamente responsabile di Giudice e se ne deve andare; a quel punto posso dirle non solo di Giudice perché tutti i nomi della P2, ai vertici dei servizi segreti nel 1977 li ha nominati lei; era in buona compagnia, e la compagnia si allarga ancora di più quando annoveriamo coloro che hanno accettato, non si sono accorti, hanno fatto finta di non accorgersi e hanno avallato quelle nomine. Ma li ha nominati lei.

Ma per far questo dovremmo aver bisogno di una Assemblea che avesse il coraggio di alzare il tiro, perché non stiamo a discutere della miseria — e in questo ha ragione Bonfiglio — di un Andreotti che può essere corrotto da un generale Giudice, dai profittatori o dai mandanti del generale Giudice, per pochi milioni e per pochi spiccioli, o che nomina il generale Giudice soltanto perché attraverso questa operazione, quelli che tengono alla nomina del generale Giudice, faranno arrivare al suo partito alcune decine o centinaia di milioni.

Non è questo perché in quegli anni si costituisce il fenomeno P2 e i giudici non sono così imbecilli come si vorrebbe farli apparire perché compilano l'elenco della P2 in cui compare Vincenzo Gissi, Donato Lo Prete...

MASSIMO TEODORI. È un fondatore.

GIANFRANCO SPADACCIA. ...Mario Diana, direttore centrale della Banca nazionale del lavoro, agevolatore di Giudice nella collocazione del suo denaro, Alberto Ferrari, altro direttore generale della Banca nazionale del lavoro, al quale Giudice si presenta in visita di cortesia, Bruno Palmiotti, Viglione, elemento fondamentale nella saldatura della «terna» perché se non compare nella «terna» non

c'è neppure della discrezionalità a suo favore.

L'unico in tutto questo dibattito, a parte noi, che ha posto questo problema è stato il compagno Franco Russo di democrazia proletaria. Ripeto, non son sicuro che Andreotti sia il padrino, il «grande vecchio», e non credo che per essere responsabili di queste associazioni per delinquere sia necessario essere padrini e «grandi vecchi», perché sono associazioni per delinquere che, come abbiamo visto, hanno interessi non sempre convergenti e univoci; può essere tuttavia uno dei promotori, uno degli artefici, può esserlo Tanassi o può esserlo, ma queste sono le responsabilità penali, personali che dobbiamo esaminare da una parte e le responsabilità politiche, personali che dobbiamo esaminare dall'altra.

Piccoli ha detto «sono stato ingenuo e si ride quando si dice che io sono stato ingenuo, però devo osservare che se io sono stato ingenuo sul caso Cirillo sono circondato da una vasta compagnia di ingenui». Riesce difficile, signor ministro Andreotti, ritenere che lei appartenga alla categoria degli ingenui, che non si accorgevano, non vedevano, non sapevano, non conoscevano e lasciavano crescere nella non conoscenza bubboni così vasti e così cancerosi della nostra vita pubblica come sono stati quelli dello scandalo dei petroli e della P2.

Quindi io vorrei che dalle mezze varietà, dagli opportunismi tattici — ci può essere chi ha interesse, ministro Andreotti, a prolungare fino alla soglia delle elezioni amministrative questo dibattito — acquisissimo almeno questo, in questo, travolgimento del diritto, che è nato da qui e che si estende alle procedure della Repubblicana e ai palazzi di giustizia, anche contro di noi, anche contro di voi, anche contro la Repubblica. Vorrei che alzassimo il tono, il contenuto di questo dibattito, perché di questo noi portiamo la responsabilità, noi, tutti, rispetto al paese.

Noi, quando nel 1977 le rivolgevamo quella famosa interrogazione, signor ministro Andreotti, non la chiamavamo in causa, noi le offrivamo la nostra collabo-

razione; dicevamo «guarda che stai ricevendo a Palazzo Chigi, non importa a che titolo lo ricevi, il capo della loggia P2». Se lei fosse stato rispettoso dei regolamenti e avesse sentito il bisogno di venire qui, in quest'aula a risponderci allora che lo riceveva soltanto come diplomatico argentino, forse oggi avremmo meno dubbi, ma soprattutto lei avrebbe avvertito, come Presidente del Consiglio, che questo dubbio era stato sollevato in questa Assemblea, che questo elemento di collaborazione che le avevamo offerto, noi che non abbiamo particolari strumenti di informazione, eppure in quegli anni parlavamo di P2 e di P38, cose che cinque, sei, sette anni dopo abbiamo sentito ripetere da Tina Anselmi e anche da onorevoli esponenti del vostro partito... Allora io credo che per quanto ci riguarda, certo, questa macchia c'è, ma esiste ormai da anni, è già una macchia... Leggete, rileggete i costituenti.

I costituenti non hanno mai pensato a un processo, ad una procedura d'accusa contro ministri di dieci anni prima. Quando pensavano alle procedure di accusa, pensavano alle procedure d'accusa contro il ministro in carica. È quello che vi dice uno studioso come il Tosi, non è una invenzione giuridica dei radicali. Noi ve lo dicevamo all'epoca della *Lockheed*, quando più che le responsabilità di Gui e di Tanassi, ci interessavano le responsabilità del Presidente della Repubblica Leone, e dicevamo: che quelle vicende dovevano essere esaminate dalla Commissione inquirente perché altrimenti si sarebbe consentito che un Presidente della Repubblica potesse diventare vittima di ogni ricatto e di ogni attacco per quattrocinquanni, con la conseguenza di lasciare al vertice della Repubblica un uomo indebolito.

Mi dispiace ricordare queste cose perché sono ferite profonde. Non so se il Presidente Leone sia ancora presente. Riuscimmo ad ottenere il rinvio allora per un aspetto che non si era voluto esaminare, per nuove istruttorie sul Presidente Leone; lo si fece per chiudere subito. I risultati sono scritti nelle agenzie dei ser-

vizi segreti dei mesi successivi: al Presidente della Repubblica si è infangato ogni giorno con i soldi dello Stato pagati alle agenzie di comodo per la mancanza del coraggio di rispettare le procedure, di andare al fondo della verità, di fare vere istruttorie.

Ed allora, primo, vogliamo, chiediamo che si arrivi al voto, che non si faccia la finzione del rinvio, che non si alimenti, perché poi non c'è n'è bisogno... Questi problemi vi inseguono, dovrete guardarli in faccia. Le responsabilità del passato si ripresentano nel presente e condizionano, dalla risposta che sapremo dare, il nostro futuro, la moralità o l'immoralità, i valori o i disvalori su cui fonderemo la Repubblica negli anni futuri. Quindi bisogna arrivare al voto, messa in stato d'accusa o no, ma al voto. E la seconda cosa: io mi auguro che comunque in questo dibattito si alzi il tono e il contenuto, anche discutendo delle responsabilità politiche personali e delle responsabilità penali perché i fatti sono molto più grossi di queste imputazioni che sono soltanto la risultante di un processo che non è all'altezza degli interrogativi che invece dobbiamo porci (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruffilli. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUFFILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un valutazione serena delle relazioni della maggioranza e di minoranza e del dibattito svoltosi finora consente di arrivare alla conclusione che non esistono, né in fatto né in diritto, elementi tali da giustificare la messa in stato d'accusa dei ministri e neppure il supplemento di indagini.

A ben guardare, per quanto attiene ai fatti, gli accusatori hanno proceduto sostanzialmente ad accostamenti di vicende e comportamenti spesso sulla base del meccanismo *post hoc ex hoc*, facendo valere indizi non suffragati da adeguati elementi probatori. L'accusa, dopo il fallimento della tesi principale circa la erogazione di finanziamenti personali, ha insistito nel collegamento fra la nomina del

generale Giudice ed il finanziamento da parte dei petrolieri a favore di taluni partiti. A tal fine, per altro, vengono avanzate solo illazioni non fondate su elementi di prova significativi. Manca poi ogni considerazione del periodo in cui si sono svolti i fatti. Non a caso in quegli anni si è precisata l'esigenza del finanziamento pubblico dei partiti per porre termine ai rischi ed ai limiti delle forme di finanziamento appena indicate.

È noto a tutti che in quegli anni personalità guida, specie sul piano morale, dell'Italia democratica, hanno ammesso di avere ottenuto finanziamenti da petrolieri, ma hanno insistito — e ad essi si è fatto fede — che questi non hanno avuto influenza sugli atti di governo. Non basta, quindi, accostare la nomina del generale Giudice alla messa a disposizione di fondi per i partiti. Occorrono seri elementi probatori per un legame effettivo sul punto. E questi, invece, non sono stati presentati.

Nella configurazione in diritto dei reati ministeriali si fa poi sentire una illegittima sottovalutazione di aspetti propri dell'atto di nomina in quanto caratterizzato da un'ampia discrezionalità. Al che si aggiungono richiami unilaterali e non del tutto congrui alla sentenza della Corte costituzionale sul caso *Lockheed*. Indubbiamente la discrezionalità per l'atto di nomina non è assoluta; conosce i limiti connessi alla finalità dell'atto e dai principi generali dell'ordinamento, ma non è possibile comunque ricondurre tale discrezionalità del tutto all'interno di quella propria di atti di normale amministrazione, ipotizzando per di più automatismi di fatto e di diritto che per le nomine in questione non esistono.

In proposito, se vi fossero state, e non vi sono state, andrebbero comunque tenute distinte questioni di legittimità e questioni di merito, violazioni di legge ed eccessi di potere, colpe *in eligendo* e colpe *in vigilando*; ma in ogni caso non è accettabile la confusione tra responsabilità amministrativa, politica e penale, così come è scorretto e controproducente l'uso improprio degli strumenti specifici previsti per ognuna di tali responsabilità.

Una cosa impressiona nei documenti e negli interventi accusatori: il disincanto accantonamento dei principi di fondo della responsabilità penale, lo stravolgimento delle garanzie fissate dalla Costituzione in ordine al carattere personale della stessa e all'onere della prova a carico dell'accusa.

A questo proposito risulta opportuno richiamare quanto sottolineato da Moro nel 1977. Diceva Moro che la responsabilità penale deve essere, come vuole la Costituzione, in ogni caso personale, cioè fondata sulla effettiva partecipazione oggettiva e soggettiva ai fatti aventi un contenuto anti-giuridico. In una società democratica come è la nostra — egli aggiungeva — non si può essere irretiti e soffocati da sottili e ad arbitrari accostamenti, da indizi insignificanti, ma utilizzati con fredda determinazione. Nella nostra civiltà democratica non solo vi è la presunzione di innocenza, ma addirittura è vietato dire che un proscioglimento sia dovuto ad una prova non completa. Una prova insufficiente non è una prova, e neppure il dubbio, per il rispetto che si deve ai singoli, può essere evocato.

Non è certo questa la direzione in cui si sono mossi in genere fino ad ora i sostenitori di reati ministeriali per il caso Giudice. È agevole riscontrare nelle loro argomentazioni una specie di presunzione assoluta di colpevolezza per gli uomini di governo in questione, e non solo per essi. Costoro comunque vengono presentati come affaristi, mestatori, eversori, e come espressione di un sistema di potere fondato su abusi e prevaricazioni, con squalifiche tanto globali su ogni piano quanto poi immotivate nei casi specifici.

Indubbiamente la critica ed il controllo, anche spietati, nei confronti dei governanti, la diffidenza, il dubbio, oltre magari all'invidia nei loro confronti, sono per certi aspetti il sale della democrazia ed un passaggio determinante per un corretto funzionamento della stessa. Lo spirito critico e l'esercizio anche duro dello stesso da parte di opposizioni e minoranze sta alla base della ricerca della verità e della giustizia in regime democra-

tico. È questa la via per il consolidamento di quella virtù che, secondo l'intuizione di Montesquieu, costituisce l'unico fondamento veramente legittimante della democrazia. Ed è giusta e lucida da questo punto di vista l'insistenza sulla centralità della questione morale per il rafforzamento della nostra democrazia. Ma non a caso però Montesquieu precisava che la virtù anzidetta si sostanzia nella ponderazione, nel senso della misura e della proporzione, ed alla fine nella necessità di articolare nel modo dovuto le responsabilità di governanti e governati alla luce dei principi di libertà e di eguaglianza.

In ogni caso va superata la connessione giacobina fra virtù e terrore, lasciando cadere la forma soffice, ma non meno dirompente, di giacobinismo che sta portando da noi ad un uso sempre più contorto della giustizia politica ed alla strumentalizzazione del sistema dell'«Inquirente» e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Stiamo abbandonando, onorevoli colleghi, la cultura del dubbio, che favorisce la crescita della convivenza democratica, e stiamo passando ad una cultura del sospetto, che non può che logorare tale convivenza. È questa una cultura che spinge a cercare grandi macchinazioni, ad individuare «grandi vecchi» e grandi Belzebù, *golpe* bianchi oppure no, in vista comunque della demonizzazione e della delegittimazione, su ogni piano, degli avversari politici e delle forze di governo. Il risultato è, fra l'altro, quello di lasciare senza risposta le disfunzioni anche gravi, emerse ai diversi e specifici livelli dell'assetto dei pubblici poteri, delle relazioni fra politica ed amministrazione, fra sistema partitico e simili.

A questo si aggiunge l'abbandono della ricerca, faticosa ma indispensabile, non solo di una moralità dei fini ma anche di una moralità dei mezzi della politica, di quella moralità che deve portare alla eliminazione non già delle legittime contrapposizioni ma dei conflitti distruttivi della dignità della persona umana e in generale, della legittimità e dell'efficienza dello Stato democratico. Non ci si può

abbandonare impunemente alla prospettiva del «tanto peggio tanto meglio» ed alla tecnica della terra bruciata. Su tale base non si costruisce nulla, né sul piano politico, né sul piano morale. Anzi, si creano le condizioni per evoluzioni imprevedibili ed incontrollabili della nostra democrazia, con la decadenza comunque del buoncostume politico e della civiltà democratica. Non si vuole mettere qui in discussione la buona fede dei portatori, consapevoli o inconsapevoli, della cultura del sospetto. Si vuole però richiamare la loro attenzione su una serie di effetti assai negativi e magari non voluti derivanti dell'uso prolungato e spregiudicato del meccanismo, emerso purtroppo anche in questo dibattito, di accuse tanto gravi ed infamanti quanto carenti di elementi puntuali di prova nei confronti di singoli governanti e del complesso delle forze di Governo. Si tratta degli effetti posti in evidenza, con lucidità impressionante e con accenti profetici per la sua vicenda personale, da Aldo Moro nel 1976. «È doveroso — egli disse allora — considerare come importante lo stato d'animo degli italiani. Il sospetto nei confronti del mondo politico, la convinzione che del torbido ci sia che vada scoperto ed eliminato è una forza spontanea che potrebbe rompere gli argini, come talvolta fa pericolosamente la furia popolare. Si deve essere attenti a queste cose, per un senso di giustizia e per accortezza politica. Bisognerebbe per altro domandarsi in che misura questo senso diffuso di sfiducia non sia frutto di una esagerata amplificazione, non sia dovuto più alle nostre polemiche che alla sostanza delle cose. Questa situazione però — disse egli allora e mi sembra valido anche oggi — non deve indurre ad offrire un colpevole quale che sia per un paese inquieto ed impaziente».

E aggiunse: «Se dobbiamo cogliere l'opinione pubblica, valutarne gli stimoli ed accentuare la nostra capacità critica, non dobbiamo però seguirla passivamente, rinunciando alla nostra funzione di orientamento e di guida. Fare giustizia sommaria, condannare solo perché lo si

desidera, offrire vittime sacrificali, ebbene questo non sarebbe un atto di giustizia ma pura soddisfazione di un'esigenza politica. L'obbedire alla opportunità — benché la politica sia in un certo senso il regno dell'opportunità — non paga. Colpire delle persone senza che siano date rigorosamente le condizioni che ne giustifichino e ne richiedano la condanna è un atto di debolezza ed una deviazione dai principi. E i principi sono, nel nostro ordinamento repubblicano, il rispetto della persona e la libertà, se la legge non la impone, dalla accusa e dalla pena».

E aggiungesse ancora: «Ciò vale sia che si tratti di ministri sia che si tratti di simboli. È parimenti inammissibile una condizione di privilegio ed una condizione di pregiudizio indistintamente per tutti. Trasformare in reati atti di ufficio finché non sia obiettivamente dimostrato il collegamento con un fenomeno di corruzione è una violazione dei diritti dell'uomo ed una distorsione dell'efficace svolgimento dei compiti amministrativi, altrimenti esposti ad essere sempre paralizzati».

La conclusione era — e purtroppo sembra valere anche per oggi —: «Più che un processo indiziario, questo è un processo fondato sui sospetti e sui pregiudizi».

I dati indicati da Moro non servono ovviamente per bloccare l'esigenza sacrosanta della ricerca della verità per quanto riguarda colpe, errori ed omissioni di ministri e di forze politiche. Ma tale ricerca deve essere condotta nelle sedi e con le modalità appropriate, senza stravolgimenti dei diversi tipi di responsabilità, come si sta invece verificando anche nel caso Giudice. Occorre insistere in ogni caso sul fatto che il continuare nel ricorso ad accuse gravi ed infondate, oltre che ledere la nostra civiltà giuridica e democratica, diventa un errore assai pericoloso anche sul piano politico generale.

Chi pensa che in tal modo si possa accelerare il cambiamento degli equilibri di Governo e degli equilibri tra i partiti, e si possano superare rapidamente i presunti

limiti del cosiddetto sistema di potere in atto, non si rende conto che il risultato è essenzialmente l'aumento delle contraddizioni e dei rischi della lunga e travagliata fase di transizione in corso nella nostra vita democratica. In effetti, tale modo di procedere costituisce non già la scorciatoia per l'avvento della democrazia compiuta, bensì la via regia per uno sfaldamento degli accordi sui fondamenti, non solo di procedura, ma anche di valore, della convivenza civile e politica, bloccando — anche questo è molto grave — la maturazione, da essi favorita, della democrazia repubblicana.

La strumentale riproposizione di continue, generiche questioni morali e penali ha tra le altre conseguenze anche quella di stimolare il sopravvento di quella che possiamo definire una piccola politica. È la politica dominata da piccole manovre, da ammiccamenti più o meno furbeschi, da abbandoni al sistema della doppia verità. È la politica che non riesce a disincagliarsi da spinte trasformistiche e da spinte plebiscitarie, dalla ricerca di alternative astratte, accompagnate, peraltro, dalla gelosa difesa di rendite di posizione, dall'inseguimento elettorale di una opinione pubblica sempre più frastornata e dall'incapacità, al tempo stesso, di fornire una guida adeguata ad un paese in profonda trasformazione.

Una corretta impostazione dei problemi propri della responsabilità penale, della responsabilità amministrativa e della responsabilità politica costituisce il passaggio obbligato, non solo per il ripristino e il rispetto dei principi dello Stato di diritto, ma anche la ripresa, di cui vi è sempre più bisogno, della grande politica. Questa trova i suoi obiettivi in un perfezionamento degli accordi sui fondamenti, sulle regole, sui valori della democrazia repubblicana, che consentono sia di affrontare alcuni problemi di fondo, emersi con il caso Giudice e con la vicenda della loggia massonica P2, sia i problemi dello sviluppo di una democrazia sempre più matura.

Occorre un impegno di tutte le forze democratiche, sulla base dei ruoli di maggioranza e di opposizione, per eliminare

le distorsioni verificatesi nel rapporto tra politica e amministrazione, oltreché tra politica e affari.

In proposito sono state individuate una serie di soluzioni, specie per le nomine nell'alta amministrazione civile e militare, come si ricava dalle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulla P2, dai dibattiti in corso alla Commissione Bozzi ed anche dal libro bianco sulla difesa. Si tratta adesso di cominciare finalmente ad attuare queste soluzioni. Si deve avere qui la consapevolezza della necessità di individuare una valida composizione dei criteri di anzianità e di merito, che tuteli i servitori dello Stato nella carriera, come modo anche — non dimentichiamocelo — per eliminare un pericoloso terreno di coltura di fenomeni come la P2.

Occorre un impegno delle forze democratiche per salvaguardare e completare le condizioni che rendono possibili alternanze alla guida del paese, fondate non su accordi di potere, ma sulla garanzia del comune rispetto dei fini e dei metodi della democrazia, sanciti dalla Costituzione repubblicana.

Deve aiutare in questo la consapevolezza che l'individuazione di alternative per il governo del nostro paese non può passare attraverso rotture dei fondamenti costituzionali, che hanno fatto crescere l'*idem sentire*, ma acquista la sua legittimità nella capacità di dar risposte in positivo alle aspirazioni della società italiana.

Per tutti questi motivi si impone una limpida conclusione del caso Giudice con l'archiviazione dello stesso. Ciò è richiesto dall'infondatezza delle accuse e dal rispetto dei principi dello Stato di diritto; è questo poi anche un modo per contribuire ad una limpida ripresa della grande politica che accresca la trasparenza nel rapporto dei partiti tra loro, e dei partiti con le istituzioni e con il paese, precisando le responsabilità di ognuno e di tutti per il rafforzamento di questa nostra democrazia, con la ricerca di sempre più validi equilibri tra libertà ed eguaglianza (*Applausi al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cafiero. Ne ha facoltà.

LUCA CAFIERO. Signor Presidente, colleghi, vorrei, in avvio di queste considerazioni, poter fare un breve riferimento alla conclusione che è ormai imminente dei lavori della Commissione sulle riforme istituzionali, la cosiddetta Commissione Bozzi.

Il motivo di questo riferimento è presto detto: questa Commissione — come tutti sappiamo — ha tratto la sua origine da un'esigenza di profonde modifiche istituzionali, derivanti dal mutato rapporto, intervenuto da quarant'anni a questa parte, fra le istituzioni e la società civile, con la conseguente necessità di apportare a vari livelli elementi di trasformazione e di cambiamento della struttura politica, elettorale, nonché di aspetti della nostra stessa Costituzione.

Gli esiti del lavoro della Commissione Bozzi riguarderanno però quasi esclusivamente — è prevedibile — l'istituto dello scrutinio segreto in Parlamento, un tema sul quale si preannuncia un'ennesima e piuttosto rumorosa iniziativa del Governo, in relazione ad una nuova modifica dei regolamenti parlamentari. Questi esiti erano ampiamente prevedibili e noi stessi, all'epoca dell'istituzione di quella Commissione, lo avevamo rimarcato.

Ma non è questo il punto; quello che colpisce è il fatto macroscopico e molto evidente che alla fine — alquanto modesta occorre dire — dei propositi di riforma corrisponde, in modo sempre più incalzante, l'emergenza della questione morale, che è diventata la questione centrale dell'attuale fase politica e che non tocca soltanto marginalmente, non lambisce soltanto — come qualcuno vorrebbe sostenere — la crisi istituzionale, ma ne è a pieno titolo un elemento portante e caratterizzante.

Se infatti consideriamo l'elemento di fondo dei processi e degli aspri conflitti che si stanno sviluppando attorno alla questione morale, noi possiamo cogliere non soltanto la sua profondità ed il suo aggravamento, in relazione all'estendersi

dei fenomeni di corruzione e di lottizzazione, ma soprattutto il segno del disfacciamento di un intero sistema di mediazioni e di complicità, che ne aveva fin qui impedito l'esplosione e ne aveva, particolarmente, inibito in qualche modo l'impatto sul sistema di potere della democrazia cristiana e, più in generale, sull'intero sistema politico.

Da qualche anno, ma ora in maniera sempre più dirompente, questo sistema è entrato in crisi, e non a causa soltanto delle indagini della magistratura, ma per la progressiva rottura dei legami di potere e di omertà connessi alla crisi politico-istituzionale, per lo sviluppo di faide oscure, per la crescita nel disfacciamento di nuove strutture di potere e di trame anti-istituzionali.

La vicenda della loggia P2, collegata anche al caso di cui oggi discutiamo, è in questo senso una vicenda esemplare. Proprio dall'interconnessione fra crisi politica del sistema di potere e crisi delle istituzioni è nata la loggia eversiva di Gelli.

Qualcuno nega o potrebbe cercare di negare, al di là dell'appartenenza del generale Giudice alla loggia P2, che la vicenda di questa loggia sia rilevante rispetto a questo dibattito. È, in sostanza, questa, l'impostazione della relazione della maggioranza della Commissione per i procedimenti d'accusa, che tende apertamente a scindere le responsabilità istituzionali — che vengono fatte salve — dal complesso sistema dell'associazione a delinquere che faceva capo al generale Giudice.

Secondo noi, invece, queste responsabilità esistono, come bene dimostrano le due relazioni di minoranza, nonché per i motivi che di seguito cercherò di sintetizzare; ed esistono in modo non accidentale, non casuale. Anzi a noi sembra ben arduo e difficoltoso negarle, anche senza prendere in considerazione quei precisi riscontri e prove documentali raccolte dalla magistratura ed anche in presenza di un grave e — occorre dire — artato impedimento dei lavori della Commissione, che purtroppo si è verificato e che rende quanto meno doveroso un nuovo ed ulteriore supplemento di indagini.

Come si può — ci chiediamo — negare l'esistenza stessa di un rilievo istituzionale ed ostacolare le indagini in tal senso, in presenza di distorsioni così grandi e di uno scandalo così grave: il capo stesso dell'organismo preposto alla lotta all'evasione fiscale (la Guardia di finanza) era il capo e l'organizzatore principale del più colossale fenomeno criminale di contrabbando interno mai verificatosi in Italia. Sarebbero pari ad almeno 2 mila miliardi le somme evase dai petrolieri in conto imposta di fabbricazione.

Si tratta, allora, di una pura e semplice organizzazione criminale? E i fondi pervenuti e incassati dalla democrazia cristiana e dal partito socialdemocratico, quei fondi che poco fa il collega Ruffilli eufemisticamente definiva « messa a disposizione di fondi per i partiti » con un pudore che ci sembra francamente eccessivo? E le manovre stesse messe in atto per la nomina del generale Giudice?

Ai pesanti interrogativi che questa vicenda suscita ed alle conclusioni cui è pervenuta la magistratura si è risposto da parte della maggioranza con periodici insabbiamenti, salvo poi tentare un contrattacco nel tentativo non di approfondire gli elementi di indagine, ma esclusivamente di smontare l'operato del giudice Cuva, accentrando l'attenzione soltanto sulla sua sentenza-ordinanza, con una premura critica che certamente io non trovo al di sopra di ogni sospetto. Gli elementi finora emersi, invece, sono elementi gravi, degni di una valutazione più attenta e di un'attenzione politica meno facilonata.

Il primo punto riguarda proprio la figura di Giudice. È poi tanto vero — ci chiediamo — che Giudice fosse, ancora nel biennio 1972-1974, una figura al di sopra di ogni sospetto? Eppure la tesi innocentista ha cercato di accreditare questa immagine. Molti dati, al contrario, fanno propendere fortemente per una ipotesi contraria: non solo alcune vicende familiari e personali di Giudice indurrebbero a dubitarne, ma il suo stesso curriculum militare, pure accantonando per il momento il ruolo svolto dal generale Vi-

glione nella nomina, doveva pure avere qualche ombra. Quale sarebbe stato, altrimenti, il motivo per cui il generale Borsi lo definì in più occasioni, anche nel corso del colloquio con l'onorevole Andreotti, un mediocre? La figura di Giudice è centrale rispetto ad una proposta che istituzionalmente spettava ai due ministri, Tanassi e Andreotti.

Questa decisione di nomina passa — è vero — per il capo di Stato maggiore dell'esercito, ma il passaggio chiave risiede nei titolari delle finanze e della difesa. E qui entriamo in un ambito che ha due versanti: uno più propriamente politico ed uno per così dire tecnico, regolato da norme non scritte, ma comunque fortemente vincolanti.

Sul versante politico, sappiamo senza ombra di dubbio che dietro Giudice si era compattato da tempo un gruppo che soltanto eufemisticamente si può definire «di pressione».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

LUCA CAFIERO. Sappiamo che vi figuravano faccendieri e petrolieri, ma sappiamo anche che forti erano i legami con gli onorevoli Gioia e Lima, con il cardinale Poletti, latore in più occasioni di pressioni esplicite, con Licio Gelli. Era questa la squadra, era questa l'*équipe* che appoggiava Giudice, e tutto si può dire fuorché che essa non fosse fortemente caratterizzata: eterogenea sì, ma unita, per l'appunto, attorno alla questione della nomina di Giudice a capo della Guardia di finanza.

Della sua unità è riprova il fatto che, dopo un primo tentativo andato a vuoto nel 1972, il gruppo torna all'assalto due anni dopo. Della sua forza è prova il coinvolgimento decisivo che essa riusciva nel frattempo a realizzare nel campo delle valutazioni tecniche (faccio riferimento al generale Viglione), ed è prova decisiva, infine, il successo conseguito. Nel 1974 Giudice veniva nominato al posto giusto.

Tuttavia, andando al secondo elemento

di riflessione, furono i destinatari di queste pressioni a tenere il comportamento decisivo. Gli onorevoli Tanassi e Andreotti si sono più volte vicendevolmente smentiti, lasciando il campo ad ulteriori elementi di dubbio e di sospetto. Ma senza il loro appoggio credo che possiamo dire di essere certi che Giudice non sarebbe stato nominato a quella carica.

In particolare, l'onorevole Andreotti — mi consenta — aveva avuto già due anni prima un primo elemento rivelatore dell'esistenza di quella *équipe*: la raccomandazione, stesa per iscritto da parte del cardinale Poletti. Il ministro Andreotti, a quell'epoca capo del Governo, non trasse da quella raccomandazione, a dir poco strana, nessun elemento di riflessione o di perplessità? La raccomandazione veniva fatta al Presidente del Consiglio, che rispetto alla nomina predetta conta ben poco, limitandosi a convocare il Consiglio dei ministri per una ratifica della proposta dei ministri delle finanze e della difesa; la raccomandazione veniva inoltrata addirittura per iscritto; veniva avanzata da un cardinale. Che cosa c'entrasse, poi, colleghi, il cardinale Poletti con la Guardia di finanza questo è tuttora poco chiaro e forse lo sa soltanto Dio. Tuttavia, i molteplici legami del gruppo Giudice già allora interessavano sia esponenti della democrazia cristiana sia esponenti di altri partiti. Questo passaggio non è di poco conto.

Il ministro Andreotti si è recentemente riproposto di prestare maggiore attenzione — così ha scritto — ai sollevatori di polverone: proprio quella maggiore attenzione che — ci permettiamo di dire — avrebbe dovuto porre nei doveri del suo ufficio. Dobbiamo, però, chiederci anche questo: si è trattato solo di una disattenzione, o c'era qualcosa d'altro?

Certo, ad un personaggio — mi permetta di usare questo termine, onorevole Andreotti — così fortemente organico rispetto ad un sistema di potere come quello democristiano la raccomandazione di Poletti poteva sembrare una cosa di tutti i giorni, ma, proprio in forza di questo, è lecito sollevare forti dubbi sia sulla

correttezza del comportamento adottato dall'onorevole Andreotti, che rispose affermativamente a quella raccomandazione, sia sul fatto che Andreotti fosse poi del tutto all'oscuro di quanto avveniva attorno alla questione della nomina del generale Giudice.

Ed è proprio da qui che vorrei partire per l'analisi politica delle vicende della nomina che avvenne due anni dopo. Dobbiamo, infatti, chiederci se le regole istituzionali furono in tutto rispettate; e la risposta, argomentata con dovizia, delle relazioni Russo e Benedetti è no, che esse non furono affatto rispettate. L'imparzialità costituzionale della scelta non fu in alcun modo garantita. La presenza di quel gruppo criminoso era rivelata da molteplici indizi, eppure non fu presa alcuna misura di salvaguardia atta a garantire quella delicata scelta istituzionale da quel tipo di assalto che veniva da tempo portato. Prelati e politici tornarono certamente a premere, congrui anticipi in denaro furono elargiti, si operarono vistose manipolazioni aventi come oggetto la famosa terna di nomi, della quale Giudice non avrebbe dovuto addirittura far parte. Infine, ad opera questa volta di uno dei due ministri, o più probabilmente di entrambi, Giudice scavalcò gli altri due candidati, per giungere già designato in Consiglio dei ministri.

I quesiti decisivi, colleghi, inerenti in particolare all'inclusione di Giudice nella rosa dei candidati, la conversazione telefonica tra Tanassi ed Andreotti ed i suoi contenuti, il colloquio dei due ministri con il generale Borsi, non hanno finora ricevuto nessuna risposta credibile, nessuna risposta neanche pallidamente decente. Sono riemersi gli *omissis*, i vuoti di memoria, sono riemerse le contraddizioni.

Questo noi crediamo, questo basterebbe già per dichiarare necessario un supplemento di indagine, questa volta basato su una maggiore serietà e non sulla regola dell'insabbiamento fin qui seguita. Eppure, l'abbiamo sentito, la proposta della maggioranza è quella dell'archiviazione per manifesta infondatezza delle prove.

Io ho già osservato ed abbiamo qui di nuovo riascoltato come la relazione Bonfiglio appaia più una requisitoria contro l'operato della magistratura che l'atto conclusivo di una Commissione parlamentare. Si sarebbe dunque — si sostiene — in presenza di una sorta di volontà persecutoria, non suffragata da alcun elemento nei confronti dei due ministri: Giudice, nonostante tutti gli elementi allarmanti emersi, sarebbe stato un generale insospettabile, tanto insospettabile — si deve osservare — da fargli scavalcare molti altri candidati che lo precedevano per motivi di carattere oggettivo. Viglione, solo lui, sarebbe stato l'artefice di tutto ciò. Quanto al generale Borsi, comandante uscente della Guardia di finanza, la cui audizione è stata — vale la pena di notarlo — l'unica intervenuta dopo la decisione delle Camere per un ulteriore prosieguo dell'indagine, ebbene la sua testimonianza viene assolutamente minimizzata.

In modo in cui viene compiuta questa operazione è negativamente esemplare. Nella relazione di maggioranza si legge che vi sono inevitabili implicanze umane tra chi entra e chi subentra; si trattava — sembra suggerire la relazione — di antipatie personali. Certo, si riconosce che Borsi è un galantuomo, ma si dice anche che da ciò occorre non lasciarsi fuorviare. D'altra parte, nota la relazione con evidente malignità, proprio durante la gestione Borsi cominciarono a verificarsi le criminose associazioni in questione. È proprio questa circostanza invece che ci dovrebbe far riflettere. Da quali elementi il generale Borsi trae la sua tenace opposizione alla nomina di Giudice, correttamente espressa sia ai suoi pari grado sia a Tanassi ed Andreotti? Insistenti voci, malcelate complicità e compromissioni, spregiudicate alleanze con il potere politico erano già note: l'attività della cordata dei petrolieri e dei politici era già in atto. Eppure Borsi non riferisce quelle che allora potevano passare per malevoli voci. Il generale si attiene ad una constatazione obiettiva e cioè che numerosi colleghi, sulla base dell'imparziale valutazione dei

meriti di servizio, precedevano di diritto Giudice. Tuttavia, nella scelta tutta politica la cui responsabilità, non a caso, è demandata ai due ministri, il generale Giudice sopravanza tutti gli altri. Evidentemente il valore di questo personaggio era tale da fare impallidire e porre in secondo piano qualsiasi altro parametro di giudizio. Se Borsi definisce Giudice un mediocre è solo per invidia, o chissà per quale altra ragione.

Dal profondo della relazione Bonfiglio emerge infine: «smettiamola di demonizzare la figura del generale Giudice». Evidentemente qualcuno è convinto che il generale ha agito in stato di necessità, così come per necessità la democrazia cristiana ed il partito socialdemocratico hanno usufruito dei fondi messi a disposizione dal gruppo Giudice. La proposta di archiviazione è costruita su simili argomentazioni che franano — possiamo osservare — sotto il peso assolutorio. Invece un ulteriore prosieguo delle indagini appare doveroso e necessario alla luce degli elementi probatori emersi. Tuttavia giova sottolineare come questo sia il minimo che si possa fare. Già i lavori della Commissione — finora apertamente ostacolati e compromessi — costituiscono in sé uno scandalo nello scandalo. La Commissione parlamentare, ancora una volta, consente archiviazioni del tutto ingiustificabili, e conferma di essere — essa sì — uno dei terreni più scottanti di riforma istituzionale, urgente ed ineludibile.

Proprio da questo nodo della Commissione inquirente voglio trarre spunto per alcune brevi considerazioni conclusive. Dicevo all'inizio che la questione morale è divenuta — in questa fase — uno dei punti di maggiore crisi politico-istituzionale del paese. La Commissione parlamentare inquirente ha svolto — soprattutto nel trascorso decennio — il ruolo di inceneritore di scandali, funzionale al mantenimento di determinati equilibri a livello politico. Ora le cose tendono però a cambiare e ciò non è solo da attribuire all'azione della magistratura, sempre meno disposta ad accomodanti compromessi. Se si vuole anche questo è uno dei

fattori determinanti, ma non il solo. Il problema è la crisi, di più lungo respiro e di maggiore profondità, del sistema di potere democristiano, del modello di governo, del rapporto con la società civile. È questo un problema le cui deflagrazioni sul piano della corruzione dello Stato, dei poteri mafiosi, dell'illegalità organizzata, si susseguono in modo incalzante. Non è un caso, né è frutto di una spietata quanto ingiustificata persecuzione, che il ministro Andreotti sia puntualmente al centro di queste deflagrazioni e soprattutto oggi sia sotto accusa.

Io mi permetto di dire che sbaglia gravemente l'onorevole De Mita quando parla di un imbarbarimento della lotta politica perseguito dalla sinistra di opposizione. Questo imbarbarimento soggettivo esiste, ma forse sarebbe meglio che il segretario della democrazia cristiana lo cercasse tra le file del suo partito. Ma esiste pure, indubbiamente, un imbarbarimento oggettivo, come emerge con nettezza, per esempio, dal caso che stiamo esaminando, che investe le stesse istituzioni e attraversa in profondità la stessa società civile. Riflettiamo, colleghi. L'esplosione della questione fiscale, per esempio, non costituisce un avvenimento casuale; oggi, quando a pagare le tasse sono i lavoratori dipendenti, solo una parte del paese, mentre un'altra parte è in rivolta sanfedista contro lo Stato, rivendicando il diritto a non pagarle, è lo stesso ordinamento democratico che corre dei pericoli, che tendenzialmente viene messo in discussione. La sede ultima di tutto ciò, tuttavia, non risiede solo in comportamenti antisociali o corporativi. È lo stesso blocco sociale di consenso, finora base del potere politico, dei governi e delle maggioranze in Parlamento, a venire meno quanto a compattezza, legami, opzioni e prospettive. E di fronte a tutto questo, nonostante le degenerazioni ed i pericoli che ne derivano, cresce oggettivamente l'esigenza di un cambiamento, di un'alternativa.

Il fallimento della cosiddetta alternanza è consistito, in ultima analisi, proprio in questo, nell'eludere la questione

del blocco sociale alternativo, di trasformazione, e degli obiettivi e del programma nei quali questo deve sostanzarsi: la strada scelta con i governi pentapartiti non porta da nessuna parte. Gli esiti negativi sono ormai sotto gli occhi di tutti. Al dilagare della questione morale si tenta di fare argine agitando lo spauracchio di una crisi al buio. Che senso ha, per fare un esempio assai attuale, lasciare libertà di voto, secondo coscienza, ai deputati, in merito al caso Giudice, quando contemporaneamente si lanciano inequivocabili segnali contro chiunque possa provocare la crisi del Governo e soprattutto dopo aver posto la questione dello scrutinio segreto, nel modo in cui è stata posta, in occasione del voto sul caso Sindona-Andreotti? Più in generale, sull'economia, sulle pensioni, sul fisco, la maggioranza non esiste, traballa, si sfalda continuamente, eppure il Governo continua a voler ignorare tutto questo.

Qual è allora l'esito di questo stato di cose? A noi sembra che la via senza uscite che il Governo Craxi ha imboccato abbia dei chiari punti di caduta, che non è difficile prevedere perché in parte si stanno già verificando. L'attacco alle istituzioni, profondamente involutivo e pericoloso, procede giorno dopo giorno. Lo stesso negare alcun valore politico ai voti contrari e alle sconfitte sempre più numerose in Parlamento è un segno — quanto corposo è evidente a tutti noi — di tale processo involutivo.

E come la democrazia cristiana, in occasione del recente dibattito sul caso Cirillo-Piccoli-Forlani, ha evocato (per bocca dell'onorevole Galloni) un'allucinata teoria riguardo al complotto antidemocratico che unirebbe il movimento operaio e studentesco del 1968-1969 addirittura alla P2 di Gelli, così il Governo, e in particolare il Presidente del Consiglio, parlano ormai quotidianamente di complotti orditi dal partito comunista, dai giornali e da chissà chi altro.

Ciò che inoltre colpisce è il «compatimento» che attorno alla difesa dei personaggi più compromessi nella questione morale si realizza con foga e me-

diane strumenti che noi credevamo — forse ingenuamente — fossero stati del tutto dismessi. È il caso — occorre dirlo — della proposta di archiviazione del caso Giudice, formulata dalla maggioranza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, che non esita a scagliarsi contro la magistratura, a insinuare sospetti infanganti, che non esita neppure (e questo sarebbe comico se non fosse tragico) a tentare una rivalutazione, sia pure parziale, della figura dell'ex comandante della Guardia di finanza che è al centro della più colossale operazione di contrabbando mai vista nel nostro paese.

Noi non pensavamo che si sarebbe arrivati a questo, anche se l'andamento dei lavori della Commissione effettivamente costituiva una significativa anticipazione.

Signor Presidente, nel voto che il Parlamento esprimerà, io credo che non dovrà contare soltanto una libertà di coscienza diversa da quella concessa *sub condicione* da settori della maggioranza, ma una attenta valutazione della gravità degli atti considerati, anche di quelli che si vuole far passare per innocue dimenticanze o atteggiamenti svagati.

Non è secondario notare come l'imparzialità nella scelta del generale Giudice non è stata ancora dimostrata da alcuno e che tale imparzialità doveva garantire principalmente ed unicamente i due ministri Tanassi ed Andreotti; tra l'altro non è nemmeno secondario che gli illeciti finanziamenti ai partiti riguardassero proprio quelli dei due ministri in questione.

Al momento del voto dovrà giocare un ruolo adeguato proprio la valutazione di quanto incida la questione morale rispetto al modo di governare. È quel modo di governare abituato ormai alla connivenza — quando non si tratta di connivenza — con la prassi dei favori e delle clientele, dei trucchi e dei falsi meriti, dei gruppi e delle cordate varie.

Il nostro voto vuole anche dire di no a questi metodi ed al personale politico che di questi metodi si è fatto alfiere ed indefesso persecutore nel corso di numerosi

anni (*Applausi dei parlamentari del PDUP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pasquino. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO PASQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è fin qui discusso dando un grande risalto all'albero, all'elemento specifico che dobbiamo analizzare e sul quale dobbiamo esprimere il nostro giudizio. Ritengo che sia stato giusto soffermarci sull'albero, ma si è corso il rischio (ed in alcuni interventi esso è stato colto in pieno) di perdere di vista la foresta nella quale quest'albero è potuto crescere, solidificarsi e nella quale ha trovato radici molto profonde; sono radici che con enorme difficoltà stiamo cercando di tagliare.

Questo albero si situa all'interno di una foresta di cui oggi riusciamo a cogliere diversi contorni. In sostanza è il terzo albero del quale stiamo cercando di tagliare le radici dopo quello della questione Sindona e quello del caso Cirillo. È il terzo atto ravvicinato di una serie di avvenimenti che attraversano gli anni '70 e che riguardano la democrazia e le istituzioni italiane, che riguardano da vicino il comportamento di alcuni politici dei partiti delle maggioranze che hanno governato questo paese ininterrottamente da 35 anni.

L'agenzia *ADN-Kronos* ieri ha diramato alcune delle cifre che riguardano alcuni di questi alberi, nella fattispecie l'albero onorevole Andreotti; ha notato come quest'ultimo sia stato sottoposto a sedici procedimenti d'accusa come Presidente del Consiglio, a dieci come ministro della difesa, ad uno come ministro dell'industria. Tutti questi coinvolgimenti, anche se poi andati a buon fine per l'onorevole Andreotti, devono pur avere un significato e debbono pure spingerci a chiederci per un attimo, o forse anche più che per un attimo, come mai ciò è accaduto. Forse perché è soltanto la punta più visibile di un sistema di governo e di potere che è nato ed ha prosperato in questi anni in Italia, o c'è qualcosa di più? C'è sol-

tanto persecuzione nei confronti dell'onorevole Andreotti o c'è qualcosa di diverso che coinvolge specificamente il modo con cui il potere è stato da lui acquisito, ampliato e governato? Come mai così tanti procedimenti di accusa nei confronti di un ministro autorevole di un partito forte? Quali sono le radici e le cause del fenomeno che hanno portato l'onorevole Andreotti così tante volte nelle aule della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa?

Forse vale la pena di soffermarsi un attimo sulle cause che hanno messo l'onorevole Andreotti in queste condizioni, per chiedersi come mai stanno venendo alla luce questi fatti che, negli anni passati, riuscivano a nascondersi o erano rapidamente chiusi. Oggi essi sono più evidenti che nel passato e il coperchio della pentola è stato tolto.

Cosa è successo negli anni '70 che ha portato ad un così stretto e continuo coinvolgimento dell'onorevole Andreotti in una serie di fenomeni i cui contorni sono tutt'altro che chiari, i cui contorni sono tutt'altro che definiti ed il cui contenuto è ancora sotto i nostri occhi e deve essere esplorato a fondo (e richiede di essere esplorato a fondo)?

È successo che negli anni '70 l'impunità della democrazia cristiana è stata eretta a sistema. Si era convinti, da parte dei politici democristiani, di poter ormai utilizzare il potere senza più alcun controllo, senza più alcun limite. La stabilità del Governo, la stabilità della guida che la democrazia cristiana aveva garantito al sistema di alleanze, creava una situazione per la quale, da parte dei politici democristiani, si credeva davvero nell'impunità, dal momento che, in fondo, fino ad allora nessuno di essi era stato colto con le mani nel sacco. D'altro canto, da parte dei vari gruppi di potere che stavano proliferando in Italia si riteneva che la democrazia cristiana fosse il partito al quale rivolgersi specificamente per avere accesso a fette di risorse, a fette di potere, a privilegi e a vantaggi prevalentemente di carattere illecito o che, comunque, dovevano rimanere segreti.

Questo è quello che avviene negli anni '70 e questo è quello che prolifera negli anni '70, sotto forme varie, diverse. Se ne ha una prova nel tipo di individui che avvicinano l'onorevole Andreotti. Si tratta di prelati più o meno alti, di monsignori più o meno importanti, di vescovi più o meno di rilievo; si tratta di militari, che certo avevano consuetudine con l'onorevole Andreotti a lungo ministro della difesa, che non potevano non conoscerlo e che egli non poteva non conoscere; si tratta infine di politici locali, ma con visibilità nazionale, che avevano contatti con elementi della mafia o erano mafiosi essi stessi.

Questa fitta rete di conoscenze e di interessi che l'onorevole Andreotti tesse con perseveranza, certamente con abilità, forse anche con quell'intelligenza che tutti cercano di riconoscergli o che gli riconoscono, alla fine provoca una serie di connivenze: dalle conoscenze e dagli interessi si producono connivenze, delle quali è difficile pensare che l'onorevole Andreotti non fosse consapevole. È difficile pensare che l'onorevole Andreotti non sapesse che tipi di individui lo avvicinavano: alcuni di questi erano stati da lui promossi al rango di luogotenenti di corrente, erano stati promossi quando erano ufficiali, erano stati a lungo suoi amici nel momento in cui si trattava di scendere nelle campagne elettorali e di conquistare l'altissimo numero di preferenze che proprio in quegli anni (nel 1972) l'onorevole Andreotti era riuscito ad ottenere.

Certo conoscenze ed interessi, certo rapporti di lunga durata sono inevitabili per un politico di grande prestigio, di grande personalità e di grande potere. Ma questo non è sufficiente a dire che conoscenze ed interessi portano inevitabilmente a degenerazioni. E tuttavia sono due degli elementi che debbono essere presi in considerazione per valutare quando tali conoscenze e interessi degenerano in connivenze, producono poi una serie di interessi privati in atti d'ufficio, producono la possibilità e, forse, anche l'eventualità e la realizzabilità della corruzione.

L'onorevole De Mita, che non vedo in quest'aula e che è uscito quando il capogruppo della sinistra indipendente della Camera ha iniziato il suo discorso, si compiace di sottolineare che la questione morale è una questione istituzionale. Se non vogliamo che queste parole rimangano una vuota enunciazione per sfuggire all'aggettivo «morale» e per entrare, invece, in un campo sul quale sembra più facile muoversi (il campo delle istituzioni), sarà meglio chiarire che cosa voglia dire questione morale e che cosa voglia dire questione istituzionale, e perché la questione morale investe il partito che ha occupato le istituzioni in questo paese.

La questione morale come questione istituzionale (perché qui non si tratta della moralità privata di determinati uomini politici, bensì si tratta della loro moralità pubblica, del modo con cui hanno gestito, amministrato, governato le istituzioni a cui erano preposti) è essenzialmente una questione delle regole, cioè è la questione dell'utilizzazione razionale e corretta delle regole istituzionali che sono preposte al comportamento dei politici e che devono governare questo comportamento in maniera tanto più chiara e trasparente quando il comportamento di costoro investe interessi di carattere generale.

Non c'è dubbio — e questo è chiarissimo a tutti — che gli interessi di carattere generale coinvolti nel problema del petrolio negli anni '70, che riguardano non soltanto il caso specifico della nomina del generale Giudice, ma anche altri casi, più clamorosi o altrettanto clamorosi sorti in seguito, siano rilevanti per il problema delle regole istituzionali che presiedevano a determinate scelte che potevano essere fatte o non essere fatte e che potevano essere fatte seguendo determinati criteri, quelli abituali fino a quel momento.

La difesa d'ufficio che è stata fatta, circa l'utilizzazione flessibile di quelle regole mi è parsa molto debole. Si tratta invece di individuare tutti gli snodi di quelle regole che fino a quel momento

avevano suggerito le soluzioni per il problema della nomina del comandante della Guardia di finanza e che vengono invece utilizzate in maniera diversa o addirittura vengono abbandonate.

L'operazione Giudice può essere facilmente definita come una operazione «sregolata», anche se ben preparata da fuori, attraverso una serie di atti precedenti, di cui c'è traccia anche nella relazione di maggioranza, e da dentro le mura del palazzo, attraverso la costituzione delle precondizioni che garantiscono l'ascesa di Giudice, una resistibile ascesa, come ha notato Ferdinando Russo nella sua relazione, ma alla quale collaborano una serie di persone: prelati, militari e mafiosi. È in questo quadro che avviene il suo inserimento nella terna, in un modo che sorprende un po' tutti; segue poi la sua segnalazione nel concerto tra Andreotti e Tanassi, anche se non si sa con precisione da chi provenga. Nel complesso dunque un'operazione sregolata, perché si muove in maniera ben diversa rispetto alla prassi vigente fino a quel momento.

Già altri prima di me hanno affrontato l'argomento; credo pertanto di dover solo rilevare che questa operazione vede il concerto dei ministri per superare le barriere, fino a quel momento abbastanza chiare, che erano poste da alcune regole riguardanti l'anzianità, la durata in carica, il tipo di competenze che ai candidati poteva essere chiesto.

Si potrà obiettare che esisteva una certa discrezionalità da parte dei ministri e che la loro valutazione poteva essere fatta valere in quel caso specifico. Si potrà anche obiettare che il generale Giudice era un ottimo ufficiale: questo è vero, ma aveva certo persone molto influenti che lo raccomandavano. Il punto cruciale è che non possiamo sfuggire ad una domanda: come mai un ministro quale Andreotti, con lunga esperienza di governo e nei rapporti con i militari, con una grande capacità di comprendere non solo i meccanismi della burocrazia, ma anche le persone, si sia lasciato fuorviare improvvisamente ed eccezionalmente nel caso del generale Giudice.

A questa domanda sono possibili due risposte, in entrambi i casi non particolarmente lusinghiere per l'onorevole Andreotti. La prima è che egli non fu in grado di esercitare la sua intelligenza né di sfruttare le sue conoscenze e le sue capacità; in questo caso è colpevole dal punto di vista politico per la sua incapacità di controllare, nel momento in cui si giunge alla nomina per un'alta carica, i risultati del processo. Faremmo però un torto all'onorevole Andreotti se negassimo la sua intelligenza, le sue conoscenze, la sua capacità.

Non resta allora che l'altra alternativa: l'onorevole Andreotti sapeva che cosa stava facendo, sapeva che stava proponendo la nomina di un ufficiale raccomandato da determinate persone, sapeva che stava compiendo una operazione per la quale c'erano già stati dei preparativi, erano stati versati dei soldi e si erano mosse persone i cui legami con gruppi di potere non potevano non essergli noti. Se l'onorevole Andreotti sapeva, dobbiamo trarne la conclusione che egli è coinvolto profondamente in questi fatti.

Nelle relazioni di minoranza è spiegata una serie di passaggi e di meccanismi. È vero, ci sono dei punti che rimangono ancora oscuri, punti nodali che riguardano anche la rilevanza giuridica di determinati comportamenti, nonché l'utilizzazione dei fondi, la «pista del denaro» e il modo in cui questo denaro si muove dai corruttori ai corrotti. È vero, ma possiamo risolvere questi interrogativi soltanto approfondendo le indagini e cercando di cogliere i punti di snodo dell'intera vicenda. Ma gli indizi e le prove finora addotte nella relazione di minoranza paiono essere sufficienti quanto meno per richiedere che si approfondisca una serie di punti e che si possa andare oltre quanto già acquisito.

D'altronde, la relazione di maggioranza non ha in realtà preso di petto i fatti giuridici, i fenomeni e gli avvenimenti, ma — e purtroppo immagino che non tutti i presenti abbiano avuto il tempo e la pazienza di leggerla — è sostanzialmente un tentativo di puntigliosa e acrimoniosa articola-

zione della sentenza-ordinanza del giudice Cuva. Non è, dunque, un confronto con i fatti e gli avvenimenti, bensì con la lettura che di quei fatti ed avvenimenti viene data dal giudice di Torino: questo per ragioni che possono anche sfuggirci, ma che rivelano la mancanza di affrontare i dati di fatti, che vengono invece descritti a fondo nella relazione del senatore Benedetti, così come in quella del senatore Russo. E la illustrazione orale della relazione di maggioranza non ha sciolto una serie di nodi: è certo stata molto rigorosa nella difesa, ma non è stata efficace nell'individuazione dei punti che restano ancora da chiarire né ha saputo apportare quegli elementi che davvero distruggessero i fenomeni e gli avvenimenti, così come si sono verificati.

Si potrebbe sostenere su questa base, quindi, che è necessario un supplemento di istruttoria. Questo anzitutto nell'interesse dello stesso onorevole Andreotti. Non si può archiviare un caso così grave di deviazioni, o di incapacità, di corruzione, o di tentata corruzione, negli anni '70, un caso che inquina il sistema politico italiano, un caso che rappresenta il massimo di fusione di una serie di elementi che in seguito avrebbero operato sotto altri ombrelli, utilizzando però anche quanto erano riusciti ad acquisire in questa fase: gli ombrelli della mafia, della P2, della finanza che si muoveva intorno a Sindona, trovando in lui il suo punto di sintesi. Il supplemento di istruttoria si presenta tanto più necessario in quanto non siamo convinti che disponiamo davvero di tutto quello che è necessario sapere, in questo caso; non siamo convinti che possiamo giudicare così semplicemente, senza acquisire altri elementi. Molti di noi si sono formati non dirò la certezza, ma la quasi certezza, che vi siano sufficienti elementi per la messa in stato di accusa, che è diversa dal rinvio a giudizio, come notava l'onorevole Rodotà; ma noi siamo parimenti convinti che sia utile che venga concesso alla Commissione di acquisire altri elementi per procedere, dopo tale acquisizione e se tali ele-

menti risulteranno favorevoli all'onorevole Andreotti, ad un'archiviazione che lasci tutti soddisfatti e convinti.

Noi non riteniamo che si possa procedere brutalmente ad operazioni di giustizia politica. Riteniamo che il Parlamento possa e debba esprimere un giudizio politico. Giudizi politici sono possibili e anche necessari nelle aule parlamentari: essi riguardano la possibilità e la capacità dei ministri, nell'esercizio delle loro funzioni. Riteniamo tuttavia che sia un po' affrettato procedere in tale direzione, in questa fase; e riteniamo, soprattutto, che non sarebbe neppure utile per l'onorevole Andreotti. Egli non deve chiedere un giudizio politico, ma deve chiedere un giudizio che si basi sull'accertamento di tutti gli elementi giuridici e giudiziari emersi dalle relazioni e dal dibattito fin qui svolto.

Per altro, l'onorevole Andreotti non può essere soddisfatto di quanto è giunto a nostra conoscenza fino ad ora. Noi riteniamo, soprattutto, che l'onorevole Andreotti abbia il dovere di non volere una assoluzione politica dal Parlamento e invece di esigere qualcosa di più: abbia cioè il dovere perché si è trovato troppe volte impigliato in queste vaste reti di interessi e di conoscenze, che ha intessuto con pazienza e con capacità, di esigere non un'assoluzione politica, da una maggioranza che teme per la sua stessa esistenza, ma una soluzione più ampia, anche in sede giuridica. E riteniamo, in fondo, che le garanzie migliori per l'onorevole Andreotti, per la sua carriera e per la sua reputazione politica, possano venire dalla messa in stato di accusa, potendo trovare in sede di giudizio dinanzi alla Corte costituzionale tutta l'attenzione, tutto il rispetto delle norme e delle procedure, tutto quel contesto di strumenti garantisti che noi pensiamo egli debba richiedere per se stesso, prima che per il suo partito, al fine di fuggire, in questo caso davvero molto grave, i sospetti notevoli che si sono addensati su di lui, tutti quegli elementi di degenerazione che sembrano circondare la sua carriera politica negli anni '70.

Allora, se davvero la maggioranza riterrà di non concedere il supplemento di istruttoria, sarà giocoforza chiedere, anche nell'interesse dell'onorevole Andreotti, la messa in stato di accusa. Una assoluzione politica sarebbe soltanto un ulteriore tentativo di chiudere il coperchio della pentola degli scandali degli anni intorno al 1970 e di rifiutarsi di fare giustizia su un problema fondamentale, su uno degli elementi più gravi che sono emersi per quello che riguarda i fenomeni di corruzione politica di quel periodo.

Riteniamo che la maggioranza stessa, nel suo interesse, e soprattutto la democrazia cristiana nel suo interesse di partito che deve rigenerarsi, debba richiedere la messa in stato di accusa, debba richiedere cioè che vengano date tutte le garanzie giuridiche che la Corte costituzionale sarà in grado di fornire.

Ciò nonostante, per dimostrare che siamo aperti ad altre prospettive, che non riteniamo necessario chiudere il caso in maniera affrettata, chiederemo anzitutto un supplemento di istruttoria; ma la nostra posizione è che, proprio nell'interesse dell'onorevole Andreotti, della democrazia cristiana e della democrazia italiana, sia necessario passare alla messa in stato di accusa (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

ROLAND RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati ad un compito tanto difficile quanto ingrato, ad un compito che ci tocca tutti nel vivo: dover accertare se vi sono elementi di verità nell'accusa che vorrebbe portare davanti alla Corte di giustizia l'onorevole Andreotti e l'onorevole Tanassi, o se difettano gli elementi di prova.

Questo accertamento della verità richiede da parte nostra un'indagine che ci riporta al tempo in cui sono avvenuti i fatti e dobbiamo dirvi subito, onorevoli colleghi, che noi tratteremo l'argomento

con tutta quella obiettività che risulta dagli atti, non tralasciando niente né a favore né contro Andreotti e basandoci solamente su quello che effettivamente risulta dal fascicolo.

Partiamo dal 1972, cominciando da una lettera di raccomandazione a firma del cardinal Poletti che scrive all'allora Presidente del Consiglio Andreotti: «Cara Eccellenza, mi rincresce disturbarla e lei sa che se lo faccio è contro le mie abitudini». Dalla lettera risulta, quindi, che il cardinal Poletti non è persona solita fare raccomandazioni.

Egli così prosegue: «Mi trovo a Novara per qualche giorno di ferie; persone amiche mi pregano di segnalare personalmente a lei il generale comandante di corpo d'armata Raffaele Giudice. Egli sarebbe» — vedete che il cardinale Poletti neanche lo conosce perché non dice «egli è», ma «egli sarebbe nella terna per la nomina a generale comandante della Guardia di finanza...». Quindi, il cardinale Poletti mostra di non conoscerlo, ma lo raccomanda in quanto richiesto da persone amiche.

Il Presidente del Consiglio gli risponde con una lettera scarna, semplice, ma estremamente significativa: «Eccellenza reverendissima, ho ricevuto la sua viva e calda segnalazione a favore del generale Raffaele Giudice. Non mancherò di vedere che cosa si possa fare in ordine alla di lui aspirazione. Le esprimo i miei più cordiali ossequi. Giulio Andreotti. Roma 3 agosto 1972».

Se sottolineo questa data del 3 agosto 1972, è per una ragione molto semplice, perché nel 1972, proprio in quel mese di agosto, a capo del secondo Governo Andreotti era appunto Giulio Andreotti e ministro delle finanze era Valsecchi. In quell'anno indubbiamente il Presidente del Consiglio Andreotti avrebbe avuto molte possibilità, guarda che cosa esce dalla terna, esce nominato non già Giudice, ma Vittorio Emanuele Borsi di Parma, cioè esce non quello che è raccomandato dal cardinale Poletti, non quello che secondo le accuse sarebbe stato supportato dal Presidente del Consiglio,

ma esce come comandante della Guardia di finanza il generale Vittorio Emanuele Borsi di Parma, il quale — anche questo è un punto interessante — sentito come testimone davanti alla Commissione d'inchiesta per i procedimenti di accusa il 28 giugno 1984 dichiara: «Francamente» — riporto testualmente fra virgolette le parole di Vittorio Emanuele Borsi di Parma — «non me l'aspettavo. Non avevo mai pensato che mi si facesse comandante generale della Guardia di finanza».

Una bella raccomandazione quella del 1972! Debbo dire che dagli atti risulta l'assoluta estraneità di Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio di allora, e devo anche dire che va a suo merito questo risultato. Se il Presidente del Consiglio di allora avesse voluto fare far nominare il generale Giudice, sarebbe riuscito a farlo nominare, perché era già inserito nella terna e quindi la sua scelta, dato che non c'era bisogno di alcuna motivazione, sarebbe stata una cosa estremamente semplice. Lasciamo l'anno 1972; facciamo un passo avanti di due anni e arriviamo al 1974.

Nel 1974 troviamo la nuova terna che reca la firma Andrea Viglione, allora capo di stato maggiore dell'esercito. In questa terna figura al secondo posto il generale Giudice. Qui è sorta una lunga discussione se questa terna fosse alfabetica o fosse preferenziale. A me sembra alfabetica per il fatto che comincia con la «B» (Bonzani), va avanti con la «G» (Giudice) e finisce con lettera «T» (Tomaino). Però anche se fosse preferenziale, e anche se fosse vero quello che dichiara il generale Henke il 28 luglio 1982... E riporto testualmente le sue parole quando gli chiedono: «Ma era alfabetico o preferenziale»? Lui risponde: «Io penso di sì, che fosse preferenziale». E quindi dà una risposta, anche se non affermativa, dubitativa, però orientata nel senso della preferenzialità. Onorevoli colleghi, quello che a me sembra importante in questo fatto è che per tradizione e in conformità alla legge, si fa sempre una terna. E la terna che cosa significa? Essa implica una scelta, una «libera» scelta nell'ambito dei

tre nomi. Altrimenti si farebbe un nome solo. La terna è proprio la condizione essenziale, il presupposto per poter scegliere uno dei tre. E come voi sapete, e come insegnano gli amministrativisti se si sceglie uno della terna non c'è neanche bisogno di motivare. La motivazione è richiesta solamente se si dovesse uscire dalla terna, se si dovesse prendere un nome diverso: allora bisogna motivare il rigetto di tutti e tre i nomi e la scelta di un quarto.

Se le cose stanno quindi in questi termini, se è certo che il generale Viglione, capo di stato maggiore, fece una terna corretta, e corretta era — e dopo vedremo perché era corretta — non vedo perché ci si dovrebbe scandalizzare se nell'ambito di questa terna viene fatta una scelta, salvo il caso di una grave intromissione o di un abuso per imporre una scelta diversa da quella che sarebbe diversamente avvenuta.

Se dico che la scelta del generale Viglione comandante capo di stato maggiore dell'esercito era obiettiva, non lo dico per dare particolare merito a questo generale, ma semplicemente per ragioni che risultano agli atti. Se, infatti, questa scelta non fosse stata assolutamente obiettiva, il giudice istruttore di Torino avrebbe dovuto incriminare anche il generale Viglione. In tal caso il difetto stava già all'origine. Dato, invece, che lo stesso giudice istruttore non ha promosso alcunché nei suoi confronti, è evidente che la presentazione della terna da parte del generale Viglione era corretta ed ineccepibile. Su questo punto, quindi, non si può discutere; soprattutto non si può discutere a distanza di dieci anni, portando in quest'aula solo elementi buttati lì a voce, senza alcun suffragio né di indizio né di prova documentale o di risultanza agli atti.

Ed ora, onorevoli colleghi, vediamo che cosa è successo in seguito. Abbiamo una nomina da parte del ministro Tanassi, o meglio abbiamo una sua lettera di designazione ufficiale del generale Giudice a capo della Guardia di finanza. Abbiamo poi un decreto di nomina del Presidente

della Repubblica Leone controfirmata necessariamente dai ministri delle finanze Tanassi e della difesa Andreotti. Il Presidente della Repubblica non è, infatti, responsabile, ed i suoi atti debbono essere controfirmati dai ministri competenti, le cui firme, ripeto, troviamo puntualmente apposte sul provvedimento di nomina.

È stato chiesto a Tanassi, perché la sua scelta cadde proprio sul generale Giudice che a suo tempo poteva sembrare un galantuomo, ma che poi non si manifestò essere tale. E Tanassi ha risposto con molta chiarezza e con estrema semplicità. Cito testualmente dal verbale del 28 luglio 1982: «In modo particolare debbo comunque precisare che era un ufficiale molto brillante» — parla del generale Giudice — «tanto che era arrivato a generale di corpo d'armata molti anni prima del pensionamento. Infatti, molte volte si arriva ad essere generale di corpo d'armata alla soglia finale della carriera, mentre questi era già generale di corpo d'armata quando noi lo abbiamo nominato comandante della Guardia di finanza».

Queste parole di Tanassi mi sembrano comprensibili e convincenti. Con esse Tanassi motiva chiaramente la nomina. Non era una scelta irresponsabile, era stato ministro molte volte e non era una scelta sprovvista. In questo caso le motivazioni della nomina sono chiare. Si trattava, a suo avviso, del più idoneo della terna, giacché era arrivato a comandante di corpo d'armata prima di molti altri.

Aggiunge Tanassi: «Inoltre, debbo dire che la nomina l'abbiamo fatta perché lui aveva a disposizione ancora quattro anni, anziché un anno e mezzo come quello lo precedeva nella terna». Onorevoli colleghi, abbiate pazienza ma qui dentro, con faciloneria, si è detto che questa affermazione non è esatta. Anche il giudice Cuva dice che non è esatta. Sono andato a rivedere coloro che hanno preceduto nella carica il generale Giudice ed ho trovato che quell'incarico è stato ricoperto per quattro anni e sette mesi da Pelligra, per tre anni e quattro mesi da Buttiglione. Quindi, non si dica che a capo della

Guardia di finanza si resta solo sei o sette mesi, perché abbiamo la prova che in epoca precedente a quella del generale Giudice l'incarico è stato ricoperto anche per oltre quattro anni.

Del resto, è interessante notare che il generale Henke, che indubbiamente non è benevolo nei confronti di Andreotti, né di Tanassi, né di Giudice, il 28 luglio 1982 abbia dichiarato alla Commissione che l'*optimum* per rimanere in una destinazione è un periodo di tre anni. Infatti, in un periodo di pochi mesi non si riescono a conoscere neanche gli elementi fondamentali della struttura della Guardia di finanza, e meno ancora si può riuscire ad individuare coloro che sono capaci e responsabili e a distinguerli da coloro che non lo sono.

Onorevoli colleghi, dopo aver letto attentamente gli atti, ho concluso che queste due motivazioni dell'onorevole Tanassi non solo sono credibili, ma anche convincenti; sono convincenti, cioè, le motivazioni che — a suo dire — lo hanno indotto a proporre quella nomina.

E allora arriviamo al punto cruciale, che è il seguente: vi fu o non vi fu la raccomandazione dell'onorevole Andreotti? Si dice da parte di coloro che lo accusano: sicuramente vi fu raccomandazione da parte di Andreotti, il quale — non si sa per quale ragione — avrebbe agito. È ovvio, infatti, che soldi in questa questione non ne ha presi e non ne ha visti, né lui né Tanassi; questo bisogna dirlo chiaramente contro coloro che vorrebbero fare anche simili insinuazioni.

Si dice, comunque, che il generale Giudice era raccomandato, e a dimostrazione si richiamano le dichiarazioni di Tanassi e di Ferdinando Dosi. Esaminiamole con la massima obiettività. Il generale Ferdinando Dosi, ha dichiarato al giudice Cuva: «io devo dire che il generale Giudice fu nominato su segnalazione di alcune parti politiche, e potrei indicare i nomi di Tanassi e di Lima». Intanto, devo rilevare che questa dichiarazione non reca il nome di Andreotti, ma quello di Tanassi. Ma poi domando: che logica c'è in questa dichiarazione di Ferdinando

Dosi? A voi sembra logica una dichiarazione di questo genere?

Ad una lettura superficiale potrebbe risultare che Tanassi avrebbe effettivamente raccomandato.

Ma a ragionarci sopra: come si fa a dire che Giudice fu nominato su segnalazione o raccomandazione di Tanassi, se Tanassi è colui che lo nomina? Ma, onorevoli colleghi, abbiamo tutti tanto buon senso da capire l'illogicità e la cattiveria (in questo caso mi permetto di sottolineare la cattiveria) di Ferdinando Dosi.

E allora? Allora rimane l'altro nome, quello dell'onorevole Lima, che però non è un accusato e del quale quindi non dobbiamo discutere. La seconda dichiarazione è quella di Tanassi. Colleghi, voi che avete seguito questo processo sapete che Tanassi afferma di aver ricevuto anche una telefonata (non la chiama raccomandazione) di Andreotti, durante la quale a un certo punto si concordò che il migliore per l'incarico era il generale Giudice; e così fu nominato. Tanassi ha reso questa dichiarazione due volte, in modo abbastanza contraddittorio nel suo contenuto.

Dall'altra parte, abbiamo la dichiarazione di Andreotti, il quale dice che non è vero, che non gli ha mai telefonato. Negli atti si attribuisce un certo valore alla dichiarazione di Tanassi, perché il «teste» Tanassi dice... Beh, devo dirvi che a un certo punto mi cascano le braccia, perché qui si tratta di due incolpati, uno dei quali dice una cosa e l'altro dice una cosa diversa. Come facciamo a dire, solo perché fa comodo, che la dichiarazione «valida» è quella del teste e che l'altra sarebbe la dichiarazione non veritiera di colui che si trova sotto accusa. Cominciamo col dire che vi è un piccolo difetto di logicità ed anche di serietà in questa osservazione, portata in questi termini in un'aula di Parlamento che ha da decidere su un *impeachment*.

A prescindere da questa contraddittoria dichiarazione sulla telefonata, trovo negli atti che indubbiamente il ministro della difesa scrisse il 5 giugno, come era suo dovere, a Tanassi una let-

tera in cui segnala non un nome ma la terna. Questa lettera dice: «5 giugno 1974. Faccio seguito alla nostra conversazione telefonica...». Guardate qui troviamo il richiamo alla conversazione telefonica! Dunque: «Faccio seguito alla nostra conversazione telefonica inviandoti la terna redatta dagli stati maggiori difesa ed esercito per la successione del generale Borsi di Parma al comando della Guardia di finanza. Per ciascuno dei tre, indico a fianco la data in cui sarà collocato in ausiliaria: generale di corpo d'armata Giovanni Bonzani, in atto comandante del quinto corpo d'armata; generale Giudice (al secondo posto), generale Tomaino (terzo posto). Come sai, il generale Borsi di Parma raggiungerà i limiti di età...».

Questo è il contenuto della lettera di Andreotti e Tanassi. Per fortuna, ho trovato questa frase sulla telefonata. Dunque, onorevole Andreotti, certamente la telefonata fu fatta, però è anche chiaro che non era diretta a favorire qualcuno, perché altrimenti non avrebbe mandato la terna o avrebbe almeno cercato di invertire l'ordine dei tre generali mettendo il generale Giudice al primo posto. Fatto sta che l'onorevole Andreotti ha riportato i nomi così come gli erano stati segnalati. Quanto meno, avrebbe fatto un cenno di favore nei confronti del generale Giudice, magari avrebbe detto «Giudice è quello che ha la maggiore idoneità» o qualcosa di simile. Allora sì che ci sarebbe stato qualche piccolo sospetto. A leggere però questa lettera risulta con estrema chiarezza che non vi fu favoreggiamento e che non vi fu raccomandazione.

Arriviamo allora a Tanassi, al quale gli uffici presentano un fac-simile dell'atto di nomina. Gli presentano una lettera già scritta, nella quale lui deve inserire il nome. Guardatela perché è interessante (*Mostra un documento*). E Tanassi scrive con la sua penna e di proprio pugno il nome di colui che ha nominato, cioè il nome del generale Giudice. Anche questo va a favore di Tanassi; se ci fosse stato un accordo, avrebbe già detto prima agli uffici che intendeva nominare Giudice e

avrebbe detto di preparare l'atto di nomina completo. Vedete invece che non c'era nulla di preparato: gli uffici gli mandano lo stampato scritto a macchina lasciando in bianco il nome da designare e Tanassi inserisce il nome del generale Giudice.

Ma che cosa volete di più per avere la certezza della non preparazione di una determinata scelta? Che cosa volete di più per essere certi della spontaneità e immediatezza della nomina? Non comprendo, la logica di coloro che sostengono il contrario, quando con chiarezza estrema vediamo, per mano di Tanassi documentati questi fatti. Si potrebbe dire: come mai hanno tenuto lì tale atto? Anch'io non so perché l'hanno tenuto nel fascicolo, però è interessante che il suo capoufficio scrive di «non gettare le correzioni, e le aggiunte dato che l'inserimento è fatto a mano dal ministro Tanassi». Così hanno conservato al Ministero l'originale con il quale Tanassi ha scritto il nome del designato generale Giudice.

Così il 5 luglio 1974 parte la lettera ufficiale di Tanassi al Presidente Mariano Rumor, nella quale si dice: «Tenuto conto della segnalazione del ministro della difesa, propongo che il generale di corpo d'armata Raffaele Giudice sia nominato comandante generale della guardia di finanza, in sostituzione del generale di corpo d'armata Vittorio Emanuele Borsi di Parma, che cessa dall'incarico per raggiunti limiti d'età».

Onorevoli colleghi, ora tocchiamo il punto dolente, perché in questa lettera 5 luglio 1974 c'è scritto «su segnalazione del ministro della difesa, propongo il generale ...». Questo inciso però bisogna vederlo nel contesto del fascicolo, perché è chiaro che Tanassi si riferisce alla segnalazione scritta del 5 giugno 1974. Il fascicolo del Ministero delle finanze è unico e comprende una sola segnalazione a firma Andreotti: quella del 5 giugno 1974. È la Difesa che il 5 giugno 1974 segnala la terna, poi vi è la lettera corretta da Tanassi e infine la lettera 6 luglio di Tanassi a Rumor contenente il richiamo alla comunicazione fattagli dal ministro della

difesa proponendo il generale Giudice come comandante della Guardia di finanza.

Questo, onorevoli colleghi, è tutto ciò che risulta dal fascicolo, e su questo noi dovremmo promuovere l'azione, dovremmo portare avanti l'*impeachment* contro Tanassi e Andreotti; debbo dirvi sinceramente che non me la sento personalmente, anzi parlo a nome dei colleghi del mio partito che sono qui presenti.

Veniamo alla cosiddetta raccomandazione di Andreotti (*Commenti del senatore Alici*)... Non dirlo, caro collega! Mi sono preparato con estrema coscienza a questo intervento, e ti devo dire anche che in questo momento non ho particolari simpatie, come nessuno del mio partito, per l'onorevole Andreotti, il quale con sue dichiarazioni — che mi permetto di definire inconsulte — è andato a tacciarci di pangermanesimo, quando io personalmente, i miei colleghi ed il mio partito con il pangermanesimo non abbiamo niente a che vedere! Non sono quindi spinto da un sentimento di favore o da un vento in poppa nei confronti di qualcuno! Sto cercando la verità in questa questione, e noi unitariamente siamo portati a dire che non è giusto che si vada avanti nella direzione dell'accusa. La verità vuole che si dicano le cose come sono. Non ce la sentiamo di portare avanti, un discorso fatto di sole parole e di insinuazioni a dieci anni di distanza, con una difficoltà enorme anche di acquisire le prove (guardate quel fascicolo: uno è morto l'altro non c'è più). Anche il fattore tempo ha una sua rilevanza.

Onorevoli colleghi, veniamo alla raccomandazione. Per me la raccomandazione non c'era, però faccio un passo più in là ammettiamo per ipotesi e solo per il momento, che vi sia stata una raccomandazione a favore del generale Giudice. Ma, suavia, diciamoci la verità: in quest'aula ci sono deputati sommersi da richieste di raccomandazioni! È questa la verità! Quindi, quando si tratta di un altro collega, non dobbiamo provare sensi di schifo e di avversione nei confronti delle raccomandazioni, perché, purtroppo, è

un sistema praticato! Io debbo dire che sono venuto a Roma, da giovane, nel 1958. Da noi le raccomandazioni non si usano... o forse è meglio dire non si usavano. Sono venuto qui ignaro, imberbe e bravo e ad un certo punto mi sono visto scommergere dalle raccomandazioni. Certamente le raccomandazione è un male, ma dobbiamo tener conto delle realtà e dobbiamo riconoscere tuti insieme che non possiamo sostenere che, se per ipotesi il generale Giudice fosse stato raccomandato, questo sarebbe stato un delitto gravissimo, che va portato davanti all'Alta Corte di giustizia! Suvvia, non diciamo cose di questo genere, quando sappiamo benissimo che nel 1974, anno in cui sarebbe stata fatta la raccomandazione, nei confronti del generale Giudice non c'era il minimo sospetto; in quel periodo il generale Giudice era ritenuto da tutti un galantuomo! Non capovolgiamo, quindi, la realtà dei fatti: dobbiamo andare all'epoca, e non dire con il senno di poi che non ci trovavamo di fronte ad una persona onesta!

Andiamo, dunque, a vedere la realtà delle cose: nel 1974, quando dovrebbe esserci stata quella famosa raccomandazione, il generale Giudice non era persona sospetta, ma — come ci dice Tanassi — era un generale di prim'ordine. Come potete immaginare che Tanassi lo avrebbe nominato, se avesse immaginato lo scandalo che ne sarebbe derivato? Potete immaginarvi che il cardinale Poletti lo avrebbe raccomandato, nel 1972, se avesse anche soltanto subodorato di trovarsi di fronte ad una persona non onesta? (*Commenti all'estrema sinistra*). Aspetta un momento, arrivo anche ai soldi, non preoccuparti!

ADALBERTO MINUCCI. Il raccomandato era un disoccupato in cerca di lavoro o uno che andava ad aiutare i petrolieri? (*Proteste al centro*).

ROLAND RIZ. Vedete, io non ho particolari simpatie per i petrolieri, anzi, tutte le volte che mi arriva la fattura per il riscaldamento della mia abitazione li consi-

dero, nella maniera più assoluta persone antipatiche; debbo anche dirvi che non ho mai ricevuto alcuna richiesta di raccomandazione: evidentemente i petrolieri non mi vogliono bene! Però aggiungo — e con tutta serietà — che nel 1974, secondo il fascicolo degli atti, risulta che non vi fu alcun sospetto nei confronti di Giudice. I fatti del 1973, i primi versamenti dei petrolieri, non avevano — come voi sapete — come destinatario il generale Giudice, ma tutt'altre persone, che sono indicate nella ordinanza di rinvio del giudice Cuva. È inutile, ora, che vi legga tutti i nomi delle persone che nel 1973 hanno avuto i soldi, ma fra esse non figura il generale Giudice. Questa è la realtà delle cose! Noi dobbiamo riportarci al tempo *ex ante*, non dobbiamo fare un giudizio *ex post*, dicendo, con il senno di poi, che successivamente dopo l'anno 1974 il generale Giudice è stato una persona non corretta e non onesta. Noi dobbiamo vedere come il generale Giudice era all'atto della sua nomina.

Io credo, onorevoli colleghi, che, in coscienza, dobbiamo dire che nei confronti del generale Giudice prima del 1974 non vi era il minimo sospetto. Anzi, dovremmo dire che nel 1974 (e questo ce lo dicono le risultanze degli atti) nulla risultava che ci possa far dire che egli apparisse un disonesto. Si cominciò a vociferare su di lui soltanto, come sapete, in epoca successiva.

Parimenti, devo dire, onorevoli colleghi, che anche la sua iscrizione alla loggia P2 è avvenuta in epoca successiva al 1974. Anche questo fatto è provato: non c'è dubbio che l'iscrizione di Giudice fosse molto successiva al 1974. Quindi, anche sotto questo profilo, vedete è infondato ed ingiusto dire che è stato raccomandato un ladro, un piduista, un imbrogliatore.

Come potremmo dire cose di questo genere, se nell'epoca in cui fu nominato nulla di questo risultava? E a quell'epoca vi fu certamente anche un'indagine sulla persona del generale Giudice. Io ammetto che possa esserci una leggerezza di certi organi di controllo italiani, ma non ammetto che questa leggerezza possa far ar-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

rivare ad una nomina a comandante della Guardia di finanza senza la minima relazione sulla persona se questa fosse stata sospettata di fatti gravi. Ed è rilevante accertare che dagli atti non risulta nulla.

MASSIMO TEODORI. Proprio questo è il punto, Riz!

ROLAND RIZ. Vedi, collega, tu vai ad allargare le capacità del generale Giudice al punto da farlo riuscire, in quell'epoca, a far sparire qualsiasi ombra (dico «ombra», non «traccia») di una sua colpevolezza o di una sua reità o anche soltanto di una sua minima partecipazione a fatti delittuosi. Il fatto è che non risulta niente. Deve essersi trattato, secondo voi, di una capacità estrema. Ma, se Giudice è stato di una capacità estrema, come fate allora ...

MASSIMO TEODORI. Ma come mai cambia in tre mesi?

ROLAND RIZ. Lasciami finire! Lasciami arrivare alla conclusione!

Se Giudice è stato talmente abile da riuscire a farsi ritenere un galantuomo da tutti, perché proprio Tanassi avrebbe dovuto sospettare? Perché proprio Poletti avrebbe dovuto sospettare? Suvvia, sono argomenti che si rivolgono contro quello che tu dici.

MASSIMO TEODORI. Mi devi spiegare come faccia un personaggio del genere a cambiare in tre mesi. È il dottor Jekyll!

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, vorrei tanto che l'onorevole Riz potesse parlare tranquillamente, come del resto avete fatto tutti voi.

Onorevole Riz, se le è possibile, non raccolga le interruzioni.

ROLAND RIZ. Signor Presidente, io parlo a braccio, e quindi non mi preoccupa l'interruzione dell'onorevole Teodori.

MASSIMO TEODORI. Ti aiuta!

PRESIDENTE. Ma il tempo passa!

ROLAND RIZ. L'onorevole Teodori non mi aiuta anche se non mi fa perdere il filo del discorso. Non mi aiuta, ma non mi disturba in misura poi tanto grave.

MASSIMO TEODORI. È una riflessione: tre mesi!

ROLAND RIZ. Molte volte, sai, i soldi o il potere hanno fatto di un galantuomo un mascalzone. Ti debbo dire che il generale Giudice potrebbe essere stato anche un galantuomo prima di assurgere al potere. Quando è diventato comandante della Guardia di finanza, ha avuto molte possibilità: non dimenticarlo.

Comunque, a me non interessa indagare quando il generale Giudice si è trasformato da buono in cattivo (sembra un *film!*): non mi interessa. Quello che a me interessa è un fatto storico: dal fascicolo risulta che nel 1974 il generale Giudice appariva un galantuomo. Questo risulta dal fascicolo. Successivamente, si è mostrato una persona corrotta, una persona non a modo. Questo è ciò che a noi interessa ai fini del decidere.

ALTERO MATTEOLI. Lo ha inquinato il vertice!

ROLAND RIZ. Onorevoli colleghi, io non raccolgo più le interruzioni.

Queste sono le considerazioni che abbiamo fatto. In questo fascicolo non abbiamo trovato neanche un'ombra né contro Andreotti né contro Tanassi. Noi quindi, sulla base di quanto detto prima, certo non per simpatia nei confronti dell'onorevole Andreotti in questo momento, non ci sentiamo di avallare la tesi di coloro che vorrebbero che i due ministri fossero portati davanti all'Alta corte di giustizia. Noi siamo qui chiamati a fare giustizia e dobbiamo ricercare la verità: per noi la verità è una sola: non sussistono i presupposti per rinviare all'Alta corte (*Applausi dei parlamentari della*

SVP, al centro e a sinistra — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, su richiesta del Presidente Cossiga, comunico ai signori senatori che, a causa dell'andamento di questa seduta, che non potrà concludersi prima di domani sera, le sedute del Senato convocate per venerdì 23 novembre 1984, alle ore 9,30, 16 e 21, non avranno più luogo, e che il Senato, come già previsto nel calendario dei lavori della settimana corrente, resta invece convocato per sabato 24 novembre 1984, alle ore 9,30.

È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

LUIGI FRANZA. Signora Presidente, signori parlamentari, nell'esprimere il nostro avviso sugli atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza e nel rassegnare le dovute conclusioni, ci risparmieremo e vi risparmieremo, per quanto ci riguarda, gli appelli ultimativi, già ripetutamente ascoltati nel corso del dibattito, al senso di responsabilità del parlamentare giudice, all'ossequio ai principi della scienza e della cultura giuridica, perché tutti questi appelli sono un po' troppo propri delle grandi occasioni. Invocazioni ed accenti siffatti non ci paiono congrui sul piano dell'obiettività giuridica, né pertinenti sul piano della necessità politica, né opportuni sul piano delle valutazioni morali. Non che la posta in palio, per la idoneità della procedura parlamentare in atto a determinare le notevoli conseguenze della messa in stato di accusa dei ministri della Repubblica, non imponga cura, attenzione e scrupolo e, purtroppo, anche prudenza, per il possibile e perverso rischio che la ragione politica riesca ad avere la meglio sulla ragione giuridica.

Ma gli è che, se talune certezze debbono necessariamente segnare il nostro cammino di uomini e di parlamentari ed in misura affatto speciale, per la peculiarità del compito odierno, e se fra queste

certezze vi ha da essere, innanzitutto e più vastamente, quella di vivere ed operare in uno Stato di diritto ed, in secondo luogo e più specificamente, quella di operare nella presente vicenda nell'ambito di una giurisdizione speciale, costituzionalmente prevista, che nello svolgimento dei propri compiti si richiama alla normativa del vigente codice di procedura penale, come insegna l'articolo 34 della legge costituzionale dell'11 marzo 1953, se queste certezze — come dicevo — debbono guidare il nostro impegno di oggi, noi non abbiamo diritto alcuno al dubbio e non possiamo che pervenire logicamente, giuridicamente e civilmente all'unica conclusione possibile, l'archiviazione degli atti in esame.

Nel perseguimento di tale conclusione, sarà sufficiente per noi il richiamo all'applicazione della normativa penale e di procedura vigente ed all'osservanza dei principi correnti e consolidati della nostra giurisprudenza in materia di retto e buon governo del materiale probatorio, non avendo alcunché da aggiungere nel merito a quanto egregiamente detto stamane dall'onorevole Preti.

Nel muoverci brevemente nella direzione tracciata, siamo pienamente consapevoli della delicatezza «esterna» di una indagine che coinvolge responsabilità molto particolari (si tratta di reati ministeriali), in cui il penale finisce col mescolarsi pericolosamente al politico ed al morale. Resta, tuttavia, documentato e fermo il giudizio per il quale nel procedimento n. 336/VIII nulla di particolarmente arduo e difficile vi è nella disamina da suscitare nell'interprete quella serie di perplessità, di incertezze e di dubbi che solitamente catturano le menti libere e gli animi sereni. Il dubbio è legittimo quando a prove cosiddette storiche, testimoniali, documentali e di tipo analogo, si oppongono prove di segno contrario ed opposto; ovvero quando la presenza di circostanze e fatti certi, concordemente diretti all'accertamento del fatto ignoto — gli indizi per l'appunto — vengano a confliggere con circostanze e dati di segno contrario ed opposto.

Ma non può verificarsi tutto questo quando, come nel caso di specie, non si riscontri presenza negli atti (e tutti gli intervenuti hanno espresso sul punto valutazione concorde) della benché minima prova nonché, aggiungiamo noi, del benché minimo indizio degno di tal nome. E se pertanto il dubbio processuale (ma anche il dubbio sostanziale) non ha diritto alcuno di cittadinanza nella vicenda che ci occupa, del tutto fuor d'opera si appalesa ogni richiamo al caso di coscienza ed alla ragion politica. E la linea difensiva tracciata lucidamente, razionalmente ed efficacemente dall'onorevole Preti a sostegno della relazione di maggioranza, ci pone inappellabilmente di fronte a queste giuste conclusioni.

Come poter allegare una questione di coscienza, quando notoriamente quest'ultima scaturisce dal travaglio interpretativo e dalla equivocità e polivalenza delle soluzioni possibili? E come poter plausibilmente intessere la tela delle perplessità e delle incertezze su una piattaforma probatoria la quale, come si è ricordato, non lascia margine alcuno a differenze ermeneutiche? Il caso di coscienza, pertanto, ancorché proposto sotto differenti specie, non può trovare legittimazione nell'ambito di una corretta amministrazione della prova penale; potrà costituire soltanto un comodo alibi per chi voglia intendere in maniera impropria, se non abnorme, il presente ruolo del Parlamento; ma in quest'ultimo caso, correrebbe il dovere di riaffermarlo senza infingimenti. A meno che non si intenda inventare — da parte di taluni — una nuova categoria concettuale: la questione di coscienza politica. Ma la legittimazione di una ragione politica superiore, che determini nell'uno o nell'altro modo il parlamentare nel momento dell'espressione del voto, in aderenza alle necessità politiche contingenti ed alle complesse strategie di partito, condurrebbe ineluttabilmente a comportamenti trasversali, specie se si considera che nell'apprestare un giudizio, che non può essere per sua stessa natura che squisitamente tecnico-giuri-

dico, il richiedere la condanna o l'anatema dell'incolpato, per le motivazioni suesposte, così come il richiedere l'assoluzione contro coscienza per le medesime ragioni politiche, avrebbe, per entrambi i versi, l'effetto sconvolgente di riproporre in chiave moderna gli amari ricordi dei tribunali di inquisizione.

Analoghe osservazioni vanno responsabilmente fatte in relazione al cosiddetto problema politico, che pure è stato ripetutamente sollevato. Quest'ultimo non può nascere, in un caso giudiziario come questo, in maniera estemporanea e da considerazioni e conclusioni di esclusiva opportunità politica, ma deve radicarsi invece sulle superiori esigenze di una retta ed onesta interpretazione degli atti del procedimento e sul fermo convincimento che ogni tipo di tradimento ai principi che reggono i pilastri della certezza e dello Stato di diritto costituisce aggressione alle radici stesse delle nostre istituzioni e si risolve in un pericolo per il sistema democratico.

Votare contro entrambe le richieste contenute nelle relazioni di minoranza significherebbe dunque restituire a questa vicenda parlamentare la giusta dimensione giuridica e storica e significherebbe pervenire al superamento della generalizzata diffidenza verso questa forma di giustizia, che taluni chiamano maliziosamente giustizia dimezzata. Una risposta giusta restituirebbe, in conclusione, prestigio e autorità alla giurisdizione politica, alla classe politica e, conseguentemente, alle istituzioni, nell'ambito delle quali i partiti giocano un ruolo tanto delicato e pur così importante, se non essenziale, per il corretto funzionamento delle istituzioni medesime.

Noi socialdemocratici intendiamo cogliere questa occasione senza incertezze e senza tentennamenti e voteremo pertanto affinché gli atti relativi al procedimento n. 336/VIII vengano definitivamente archiviati (*Applausi dei parlamentari del PSDI e al centro*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa. Riprenderà domani mattina alle 9.

La seduta, sospesa alle 20 di giovedì 22 novembre, è ripresa alle 9 di venerdì 23 novembre.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando la parola non è un dono, perché volta ad ingannare, a quel punto essa diventa un malefizio, e ci poniamo una domanda non consentendoci risposta, la più dialetticamente lontana possibile. In occasione del caso Andreotti-Tanassi-Giudice, (che è in realtà diverso da quello per cui ci è pervenuta la convocazione da parte dei prefetti, perché noi parlamentari siamo stati chiamati qui per discutere non del caso Giudice, che non ci sembra ministro e quindi è estraneo al contesto, ma del caso Andreotti-Tanassi), la Commissione parlamentare inquirente ha chiesto un supplemento di indagine ed ha ottenuto una proroga così finalizzata: «per meglio approfondire la tematica in discussione». A questo punto, se come prassi della Commissione si fosse consolidata una attività probatoria, sia pure a livello di esame superficiale di atti e testimoni, tale da non consentire il prolungamento delle indagini istruttorie, per prassi inveterata si sarebbe allora anche concessa l'archiviazione immediata; la Commissione, invece, chiede ulteriore tempo. Ecco, quindi, il primo quesito fino a questo momento irrisolto: in questo lasso di tempo in cui l'«Inquirente» ha proceduto ad acquisizione di documenti, cosa è avvenuto? È arrivato per caso qualche ritaglio di giornale, qualche segnalazione anonima del solito mitomane; oppure, per caso, è arrivata alla Commissione una requisitoria e quindi una ordinanza-sentenza da parte del dottor Cuva? Il dato tecnico è importante. Voglio dire che nel tempo in cui la Commissione ha dichiarato di non essere pronta per decidere, in quanto voleva

questa ulteriore «trivellazione» degli atti, è emerso un dato imperioso e profondamente significativo; cioè, il giudice ordinario ci ha detto: «Attenzione, noi abbiamo concluso il nostro lavoro. A nostro modo di vedere la requisitoria scritta e l'ordinanza di rinvio a giudizio vi danno già un segnale imponente in direzione del consolidamento degli indizi per reati ministeriali». Qualunque paese del mondo, a questo punto, ne avrebbe preso atto, e non delegando i propri poteri al giudice ordinario, ma valutando nel modo opportuno il fatto che, se interlocutoriamente si era compiuto un atto, esso si rivolgeva contro l'inquisito e mai a suo favore, perché tale atto, che concludeva la fase indagatoria, sollevava quelle che erano le responsabilità ed indicava a noi deputati e senatori di procedere in direzione almeno della acquisizione fiscale, nei confronti di Andreotti e di Tanassi, di ulteriori elementi che certamente difensivi non erano.

Nel paese sorge il dibattito. Si reclama da parte di qualcuno l'opportunità delle dimissioni del principale tra gli indiziati (diremo poi perché principale). Da parte delle forze politiche vi è uno stato di apparente indignazione. I repubblicani, sempre loro, quelli che con Biasini ieri hanno dimostrato di aver acquisito la convinzione morale della estraneità di Tanassi ed Andreotti per i reati ministeriali, qualche giorno fa la pensavano in modo diverso, e al congresso della federazione giovanile del loro partito scrivevano: «Vi sono casi in cui un uomo politico non può non dimettersi. Egli ha il dovere di farlo, ha questo dovere nei confronti del suo paese ed anche di se stesso. Se Andreotti ha deciso di non dimettersi ciò descrive il personaggio, ma nulla toglie alla posizione dei repubblicani». Io non credo che l'entità del partito repubblicano possa consentire divisioni per correnti; ma se è vero che questi atteggiamenti vengono presi in una violenta diaspora — che diventa morale — tra i giovani e quelli che giovani non sono, dobbiamo dire che sono più credibili i primi e meno credibili i secondi. Ecco allora che su questa tema-

tica il senatore Bonifacio non ha più motivo di chiedersi il perché dell'indifferenza del paese, il perché del distacco. Ma il distacco si verifica per una spiegazione unitaria, a freccia. Gli atteggiamenti parlamentari, l'indifferenza nei confronti del paese, il lievito — sempre crescente — di disistima, che diventa addirittura malinconico fino ad essere patetico, contro questa istituzione, non sono più una calamità, sono una semi-ragione.

Noi abbiamo fatto di tutto, direbbe Montale, abbiamo fatto del nostro meglio per inventare il peggio e crediamo di esserci riusciti —, perché è stato il muro di gomma dei politici a respingere le speranze degli onesti. Trionfalicamente qualcuno scrive e titola: Andreotti 16 volte inquisito da Presidente del Consiglio, 11 volte da ministro. Se non fosse un ministro e se non si chiamasse Andreotti, un rapporto di pubblica sicurezza direbbe con la solita prosa a noi tutti nota: più volte denunciato, è riuscito a farla franca. Ma, siccome le parole hanno un senso assolutamente elastico in quest'aula e cadono morbide, se sapientemente usate, ecco che questo diventa quasi un titolo di merito per colui il quale celebra oggi il suo ventottesimo incontro con la giustizia.

Bisogna subito dire che il dato non ci scoraggia affatto, perché sono in tanti gli onesti in questo paese, nelle strade e nelle case. Ecco la questione, ecco la passione! Noi riusciamo ancora, infatti, a credere in quest'aula ad un giudizio senza distintivi: gli onesti vogliono sentirsi rappresentati ed il problema si sposta all'interno del Palazzo.

Stiamo per invocare un atto di giustizia che salvi l'immagine del potere. Amici della maggioranza, stiamo per farvi un favore, stanchi del motto che coinvolge tutti: cento vergogne sembrano diventare un onore. Ed è un debito di mandato, il nostro, perché i più deboli moralmente non si imbattano in spinte perverse, ed i più forti non si immalinconiscano, considerando il piacere dell'onestà non un dovere ma uno sterile fatto estetico. Un atto di giustizia noi chiediamo, non la stru-

mentalizzazione politica di una vicenda nella logica dell'incriminazione selvaggia. E potrebbe essere, questo, un atteggiamento soltanto verbale, se non fosse sorretto da comportamenti corretti, conseguenti di questa nostra parte politica.

Mercoledì 21 novembre, ore 21,30: la seduta è finita da qualche momento e ci incontriamo nell'aula della Commissione difesa, approntata per la bisogna a sede dell'«Inquirente». Vengono avanzate quattro richieste di archiviazione; noi votiamo puntualmente per quattro archiviazioni. Per qualcuna di esse il nostro voto poteva essere decisivo all'inizio della seduta, perché avevamo l'undicesimo componente. E non c'erano ministri missini, perché i missini, in queste vicende, possono essere solo parti offese, come il popolo italiano, e non hanno altra veste.

Bonifacio, non volendolo, ha reso problematica la difendibilità di Andreotti. Ha infatti precisato che si deve ad Andreotti «la promozione di un decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271», ed ha spiegato che con quel decreto-legge il ministro delle finanze di allora dimostrava un'autentica faccia feroce contro i petrolieri.

Quindi, il problema dei petrolieri, delle loro evasioni fiscali era stato studiato dal personaggio oggi inquisito, con estremo rigore e con estremo impegno. Perciò l'ignoranza tecnica può invocarla Tanassi, per definizione, dato il personaggio, mai Andreotti. Il quale non risponde a Poletti: «*Non possumus*», il quale non richiama il suo Lima al dovere, il quale non ascolta il galantuomo Borsi, il quale non tiene conto che ben sette alti ufficiali precedevano Giudice, il quale si attiva su Tanassi sino ad offrire a costui l'alibi: quella lettera inviata al Presidente Rumor. Quindi, dolosamente il personaggio è inerte nei controlli, sordo alle critiche, insensibile alla prassi.

Garantisco, onorevoli colleghi, sulla mia parola di gentiluomo: un popolo di imputati e plotoni di condannati vengono infilzati dalla giustizia, ogni giorno, per condotte di più scarno rilievo, più sfocate, più deboli. Ma nel caso, non siamo noi a stabilire responsabilità, non siamo per

omologare decisioni altrui, senatore Bonifacio; ma attenzione, ecco la sfida temeraria che è stata lanciata a questa Assemblea: non è previsto dalla legge il giudice di appello in ordine alle imputazioni consolidate in un'ordinanza di rinvio a giudizio. L'ordinanza di rinvio a giudizio non tollera altra prova di innocenza che in dibattimento, in campo aperto; non ci sono *escamotages* furbeschi analoghi a quelli con cui si vorrebbe indurre quest'aula a un vilissimo mercato. Questa superbia consigliava Bonifacio, invitandoci ad impedire che i giudici giudichino: ed è molto grave, data la cattedra che ha ricoperto. Noi dobbiamo qui vagliare la fondatezza di indizi convergenti: è, cioè, accusa manifestamente infondata o appare dialetticamente l'opportunità di un giudizio? È il tema.

Nella vicenda vi è una strada accusatoria senza interruzioni, con molti svincoli, perché è una vera autostrada di accuse; né si dimentichi che versiamo in tema di reato plurisoggettivo con uno strano epilogo. Mentre l'«Inquirente» si baloccava in dispute bizantine ascoltando solo un teste in 14 mesi, quarantotto imputati sono stati rinviati a giudizio per lo stesso fatto e molti in catene; tra i molti i corruttori, mentre per i corrotti, noi operiamo disquisizioni eleganti opponendo talenti e cavilli. Altro che distacco, senatore Bonifacio! È un distacco voluto e costruito in laboratorio.

C'è una piena accusatoria con molti affluenti e non per il caso Giudice, essendo il Giudice il terminale dell'operazione, ma per quanto abbiamo detto in premessa per la vicenda Andreotti-Tanassi.

L'autore della richiesta, si badi, è affidante; Cuva è un giudice moderato, appartiene all'UMI, non è un magistrato d'assalto, non uno Zorro al servizio di parrocchie politiche. A giudizio di chi l'ha visto operare, è un magistrato sereno. Il 12 giugno 1984 inoltra, fatica inutile, 400 pagine e chiede alla Commissione di attivare la competenza in presenza di reati ministeriali.

È molto importante, onorevoli colleghi, che esaminino un dato obiettivo: Cuva può

anche, per eccesso di ottica personalizzante il processo, sbagliare, ma vi sono i riscontri confortanti. Altro giudice istruttore, il dottor Vaudano, la pensa allo stesso modo; ben quattro pubblici ministeri hanno avuto al vaglio la vicenda e hanno concluso per la colpevolezza, e cioè per le ipotesi dei reati di corruzione e di interesse privato.

Le fonti: occasionalità e perciò attendibilità delle stesse. Si comincia con un interrogativo nel novembre 1982 di Franco Buzzoni, un petroliere contrabbandiere di Cuneo, presidente o *magna pars* della *Domestic Petrol Service*. Buzzoni lancia un segnale importante: c'entrano i politici, interrogate Bolzani.

Primo Bolzani è di professione oleario, non perché sia una professione derivativa dal petrolio, ma perché ha questa sua strana attività, in verità molto felice, di oleario, di ungere ingranaggi ministeriali per arrivare a conseguire risultati. Il suo referente è don Francesco Quaglia. Don Quaglia è un prete che sta nel ventricolo sinistro del vescovo Ugo Poletti, che ha svolto ministero, letteralmente inteso, più che apostolato, a Novara nel 1969 quando un certo generale Giudice comandava la divisione Centauro.

I personaggi hanno una carriera parallela: Poletti diventa cardinale vicario in Roma, Giudice va al Comiliter di Palermo, fanno carriera e proprio al Comiliter di Palermo Giudice trova protettive amicizie in Gioia e nell'andreottiano Lima, noti entrambi alle cronache dell'antimafia. Bolzani ha una macchina da corsa e cioè l'ingegner Egidio De Nile, che sfreccia, superando tutti i concorrenti, tutti i più quotati, dall'UTIF di Torino all'UTIF di Milano. Siamo nel 1973. Ai *box* dei riformamenti, in senso letterale, Dario Crocetta, segretario del ministro delle finanze, Colombo, i petrolieri Muselli, Gallassi, Freato — che bella compagnia! — tutte facce di regime, e l'onorevole Rolando Picchioni, la ciliegina sulla torta! Forte del successo, munito di altra carta di credito, conferitagli dal sottosegretario Amadei, scende a Palermo nel gennaio del 1974. Strano destino quello di noi sici-

liani. Da noi scendono tutti, da Verre ad oggi; sale solo l'indignazione. La sede di comandante della Guardia di finanza è prossima ad essere vacante. Quindi incontra Giudice, che non è gradito, attenzione — e queste sono le forche caudine dell'esame che oggi noi ci accingiamo a compiere! — non è gradito per i suoi meriti, ma anzi è proprio l'opposto!

I petrolieri cercano il punto debole della costruzione, il tallone d'Achille della Guardia di finanza, cercano un generale che abbia alcuni requisiti formali, un generale che sia nella condizione di assicurare protezione illecita a quelli che chiedono favori illeciti. Non si sta muovendo l'Unione militare italiana, non si sta muovendo l'Unione dei decorati, non si stanno muovendo i reduci ed i combattenti, per dire «noi stiamo svolgendo una petizione a favore di un illustre militare», «noi cerchiamo uno dei nostri», «noi cerchiamo "cosa nostra"», «noi cerchiamo uno che possa garantirci in futuro», ed ecco, basterebbe la sola scelta, la quale scelta, si badi, non coincide con il titolo formale; ecco perché i giuristi hanno dimenticato la loro qualità, per diventare soltanto politici in questa occasione.

Perché, se Giudice avesse avuto tutte le qualità necessarie per precedere tutti gli altri, e quindi essere promosso, si potrebbe dire «io mi sono attenuto alla forma», e la forma salverebbe nel caso la sostanza; ma hanno dovuto violentare le graduatorie, hanno dovuto ampliare quella che era l'indicazione originaria, hanno dovuto favorire spudoratamente il generale Giudice, e nessuno si è chiesto perché, nessuno si è chiesto il perché di questa insistenza, molesta prima, selvaggia dopo; l'unica ragione che Giudice si trovava nelle condizioni di poter rispondere a coloro i quali offrivano appoggio, per mandato dei petrolieri di Milano, con una certa affidabilità, negativa, che altri potevano non avere. Giudice studia l'interlocutore. È titubante. Si convince delle entrate, accetta, promette, manterrà. Ma perché Giudice esita? Nel 1972 Buttiglione aveva lasciato il comando della Guardia di finanza. Don-

Quaglia vola a Roma — è il destino delle quaglie volare! — sollecita Poletti, che interviene, e si rivolge caldamente — l'avverbio non è mio — ad Andreotti, ben lieto di promettere. Ma viene nominato Borsi di Parma.

Sembra questo un argomento difensivo, e tale non è; io raccolgo la sfida che ha lanciato Casini. Andreotti resta debitore di inadempienza e non con il ragioniere Esposito di Napoli, ma con il vicario di Roma; e si diceva di Andreotti che quando andavano in chiesa De Gasperi e Andreotti, De Gasperi parlava a Dio, Andreotti parlava al prete; egli in fatto di preti e cardinali ne sa una più del diavolo!

GIULIO ANDREOTTI. Ma sa che il cardinal vicario non vota, perché è cittadino vaticano.

VINCENZO TRANTINO. Sì, non vota, ma procura tanti voti, tanto prestigio politico, procura soprattutto tante coperture, onorevole Andreotti (*Applausi a destra*). Ecco perché è una carta di credito importantissima, non perché lei ne avesse bisogno, ma sa, per soddisfare la vanità di superare i centomila voti, ogni elemento è buono. E lei, a quel punto, doveva solo battere i suoi primati. E proprio per questo Poletti era prezioso!

GIULIO ANDREOTTI. Anzi, se avessi meno voti, avrei meno noie!

VINCENZO TRANTINO. Ma, sa, dipende da lei, onorevole Andreotti.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, per favore, prosegua, ormai abbiamo raccolto l'interruzione.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, non sono interruzioni, sono contributi involontari a sviluppare quella che è la mia tematica, e ringrazio l'onorevole Andreotti perché con la sua nota arguzia mi ha consentito di poter concludere (laddove poteva essere una conclusione lon-

tana, è stata ravvicinata) e di dimostrare che, se il cardinale Poletti non vota, fa votare tanti. Questa è una indicazione di opinione così alta, per cui scontentare il vicario di Roma, anche senza utilizzare termini elettoralistici, per uno che ha debolezze concistoriali, per uno che ha studiato i papi — e nessuno li ha studiati meglio dell'onorevole Andreotti — vi possono essere anche debolezze umane; accettare un favore dal cardinale Poletti non è certamente estraneo alla logica del personaggio.

L'Ufficio Studi promozioni pilotate, diretto dall'ineffabile Bolzani, conclude: «Abbiamo sbagliato. Non bastava il Presidente del Consiglio» (perché all'epoca era Presidente del Consiglio); «Ci sarebbe voluto anche il concorso dei ministri delle finanze e della difesa. Sarà per la prossima volta». E intanto si mette all'incasso l'insuccesso, perché questo è un paese dove anche l'insuccesso può diventare cambiale da scontare in epoca limitata; e si studia la nuova combinazione.

Nel 1974 Borsi andrà in pensione; ma non bisogna attendere la data ultima, non bisogna ricadere nell'errore già consumato: si deve prevenire; e si muovono, sin dal 1973, i plotoni di zelatori. Ecco la spiegazione della data degli assegni! Qualcuno ha detto: ma se Giudice è nominato nel 1974, come mai gli assegni sono del 1973? Ma questi assegni sono già una anticipazione di quella che dovrà essere poi l'attività concreta, tecnica, al momento della promozione; e bisogna versarli in anticipo, come è stato fatto, perché altri non arrivi dove coloro i quali dovevano fungere da salvaguardia, da muro di protezione, sono già arrivati.

Sono candidati Bonzani e Tomaini; Viglione, P2, capo di Stato maggiore, inserisce nella rosa il fratello Giudice. Padrino, in Consiglio dei ministri, il sottosegretario per le finanze Lima (chi si rivede!).

Andreotti, ministro della difesa, sostiene, difendendosi (e nessuno è più ministro della difesa di Andreotti in questo processo): «È Henke che ha fornito la terna; e io mi sono limitato a trasmetterla

a Tanassi. Fu Tanassi a proporre Giudice».

A quel punto, tutto sembrava definito, quando, per uno strano sortilegio, che avviene in tutti i processi, siamo nelle condizioni di offrire l'incrocio generico delle prove che intendiamo fornire: «Caro Tanassi, faccio seguito alla nostra conversazione telefonica». Io sono disponibile, perché di educazione cartesiana, a fornire il dubbio su questa lettera, perché questa lettera non presuppone motociclisti, non presuppone incrocio di date, non presuppone sottintesi; o li presuppone, e può presupporre il contrario; e il dubbio deve animare sempre l'esame di un'indagine, quando l'indagine non è a senso unico, e non è preconcepita.

Ma quello che mi convince è la seconda lettera, la lettera di Tanassi, il quale non avrebbe mai potuto pensare che essa potesse diventare un argomento da dibattito giudiziario, «tenuto conto della segnalazione del ministro della difesa». Ieri si è aperta qui l'Accademia della Crusca: plurale, singolare... Ma se questa è stata una lettera collazionata! Una lettera in cui c'è stato un aggiustamento formale, si è detto: ma questo è sostanziale, perché «segnalazioni» non può diventare mai «segnalazione» se non è una sola; e la segnalazione era in direzione di una sola persona.

Il quesito, a questo punto, diventa di natura metodologica. Andreotti è un esperto per competenza ventennale; il senatore Bonifacio ci ha tenuto a dimostrarlo. Egli si chiede: perché una deviazione dai criteri tradizionali? Risponde: «Motivi politici». Dirà Casini «discrezionalità tecnica del ministro, che non è un passacarte». Si aggiunge che si voleva un personaggio non troppo anziano: l'edificio difensivo crolla. Borsi, il predecessore, viene scelto ai limiti della pensione; sette generali precedono il generale Giudice; persino il manuale Cencelli vuole, in questa aula, che non si diventi sottosegretari e ministri se non si ha una certa carriera temporale. La qualità del Giudice è, tra virgolette, «mediocre». Sono elementi estranei a questa vicenda, ma che servono

a definire la cornice: Gelli si interessa alla nomina (così la relazione Anselmi); sostenitore Lo Prete, anima nera della Guardia di finanza; così il colonnello Visicchio.

Discrezionalità tecnica, onorevole Casini? Parzialità illecita, direbbe l'articolo 97 della Costituzione; parzialità illecita, dice l'articolo 324 del codice penale. Perché la nomina? Partono le tangenti. Prima *tranche*: 150 milioni al PSDI attraverso Amadei arrivano a Tanassi. Sborza Buzzoni in rappresentanza del gruppo degli interessati. Il percorso: da Buzzoni a Bolzani, a Morelli, a Pazzanese, capo della segreteria di Amadei. Da 150 si riducono a 90: vaporizzazione come per i derivati del petrolio, perché dal petrolio derivano.

Seconda *tranche* (autunno 1973): 400 milioni. Prove documentali: «i 420 milioni provengono — su questo è puntuale la relazione Benedetti — da un sovrapprezzo di lire 14 al chilogrammo su una fornitura di 90 mila tonnellate di gasolio SIF fatta a Gissi (SIPLAR) da Musselli (BITUMOIL, con socio occulto Freato e quota di utili al generale Lo Prete) che l'aveva ottenuta dall'AGIP. L'importo complessivo del sovrapprezzo fu quindi di lire 1 miliardo e 260 milioni. I 420 milioni ne costituirono la terza parte». «È risibile — prosegue la relazione Benedetti — qualsiasi argomentazione volta a conferire natura asettica a quel pagamento. La mimetizzazione degli assegni è il dato ulteriormente rivelatore della grave natura sintomatica di quel pagamento».

Vanno a Micheli, segretario amministrativo della DC, e parte al PSDI. Vi è una stretta relazione con la nomina di Giudice. Le manovre strategiche anticipate hanno avuto il loro risultato. È fatta. Gioia annuncia a Giudice — *gaudio magno* — la promozione.

Quali i condotti ministeriali? Ecco a questo punto la tesi specifica. Si è detto che in questo processo si sta inseguendo il fumo. Ecco i testimoni che possono deporre su questo punto. Franco Buzzoni, petroliere: «Il Bolzani mi riferì che per quella nomina di Giudice si sarebbero interessati ministri ed ecclesiastici e fece i

nomi dell'onorevole Andreotti, dell'onorevole Tanassi e del cardinale Poletti. Il generale Giudice, pur non essendo nella terna, aveva buone probabilità al 90 per cento perché i ministri anzidetti avevano ricevuto una telefonata da Poletti e dovevano sottostare».

Don Giacomo Ceretto: «Bolzani e Quaglia mi accennarono del loro interessamento per la nomina di Giudice. Mi dissero che era stato interessato il cardinal Poletti. Vedrai che il generale diverrà comandante certamente e se non questa volta, la prossima». Monsignor Agostino Bonadei, cappellano militare dell'ottavo Comiliter: hanno parlato di lui alcuni testimoni come Eugenio De Nile, l'ex capo dell'ufficio UTIF di Milano, che era stato promosso grazie ai buoni uffici di alcuni prelati. De Nile ha chiamato in causa Andreotti: «Era arrivato all'onorevole Andreotti».

Ancora don Ceretto ha raccontato: «Sono esistiti, in realtà, rapporti tra monsignor Bonadei e la famiglia Andreotti e ciò perché Bonadeo fu assistente ecclesiastico presso la PASFA (Patronato assistenza spirituale forze armate)». Generale Domenico Furbini: seppe che Giudice avrebbe goduto in particolare dell'appoggio dell'onorevole Lima. Generale Ferdinando Tosi: «Mi risulta che il Giudice fu nominato su segnalazione di alcune parti politiche e potrei indicare i nomi di Tanassi e Lima». Generale Gian Francesco Lauri: «La sponsorizzazione di questa nomina era di un gruppo di deputati siciliani, chiamiamoli uomini politici siciliani».

Colonnello Visicchio: «Il generale Borsi di Parma perse quota a seguito dell'arresto, ad opera della finanza — incredibile a dirsi — in data 16 maggio 1974 del noto boss mafioso Luciano Liggio. Per questo non fu accettata la sua richiesta di proroga nel comando — imperdonabile aver tolto l'amico degli amici — la nomina di Giudice fu precipitata da questi eventi e voluta su segnalazione di Gioia. So che Lima era vicino a Giudice, si conoscevano ed erano amici».

Risparmio ai colleghi la lettura di De

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Nile e di tutto il resto, ma non posso evitare la lettura del generale Gianadelio Maletti: «Giudice godeva della amicizia di persone influenti, fra cui quelle degli onorevoli Gioia e Lima. Quando si seppe della sua nomina, da un lato vi fu sorpresa perché ci si aspettava che fosse nominato il primo della terna, generale Bolzani, persona a mio avviso degnissima; dall'altro lato lo si aspettava proprio per questa situazione notoria di appoggi politici».

Qui si inserisce un dato inquinante. Si vuole tetanizzare questo clima e si afferma: ma, in effetti, chi conosceva le qualità negative di Giudice? Ma, in effetti, Giudice è diventato demonio dopo, prima certamente non puzzava di zolfo; quindi, se in direzione di Giudice si muovono determinati personaggi, certamente ciò non può indurre a sospetto. No, l'onorevole Andreotti questo non lo può dire. Dalla cortesia del collega Tremaglia ho avuto copia della rogatoria condotta a Johannesburg nei confronti del generale Maletti in cui si afferma: «Correva voce nell'ambiente militare che il generale Giudice, pur essendo tecnicamente preparato, favorisse eccessivamente i propri sottoposti. Era detto la «chioccia»; era criticato per i rapporti troppo stretti con il suo aiutante. Sempre tra le voci ricorrenti a proposito del generale Giudice, vi era quella che godesse di amicizie influenti, tra cui quelle degli onorevoli Gioia e Lima.

Quando si seppe della sua nomina vi fu sorpresa, perché ci si aspettava che fosse nominato il primo della terna, il generale Bonzani. Risposta dell'onorevole Andreotti alla domanda del collega Tremaglia: «Lei ha ragione, però, se «radio fante» aveva delle opinioni e queste non emergevano da nessuna cosa...». No, onorevole Andreotti, lei è troppo accorto per dire queste cose! Qui non è «radio fante», è «radio generale»: cominciamo con dire questo. Inoltre, si tratta di un riscontro che doveva indurre lei ad essere grandemente sospettoso (e pare che lei alla diffidenza dia del tu, felpato com'è!) il fatto che da ottavo fosse balzato al primo posto. Per altro, questo è un personaggio

chiacchierato, un personaggio discusso; ha perfino il soprannome, come si usa nelle famiglie della malavita: lo chiamano «la chioccia».

Tutte queste cose, se lei non le sapeva, doveva appurarle, visto che lei sa che «radio fante» parlava male del generale Giudice: lo chiacchierava, bastava questo.

GIULIO ANDREOTTI. Pensavo che lei avesse più rispetto del capo di stato maggiore dell'esercito, che, fino a prova contraria, è un galantuomo. Quando questi propone una terna, il ministro, se non ha argomenti in contrario che non siano delle chiacchiere, non può dire di no!

VINCENZO TRANTINO. No, onorevole Andreotti! Lei ha avuto un pessimo difensore, allora! Infatti, Casini ha detto qualcosa in più: ha detto che c'è la discrezionalità tecnica. Lei non è un passacarte; lei doveva indagare su quella terna; lei doveva a quel punto valutare la terna proposta, che, come lei sa, è una terna che parte a forbice e si allarga, perché il terzo nome è aggiunto! Lì non si trattava di nominare il maresciallo di Poggibonsi, ma il capo della Guardia di finanza!

GIULIO ANDREOTTI. Questo è un falso documentato! La terna è nata come terna: non vi è stato un nome aggiunto! Voi continuate a ripetere questa storia — in buona fede, non discuto —, ma la terna è nata come terna!

VINCENZO TRANTINO. Quindi, il generale Viglione che inserisce questo nome nella terna è soltanto un'invenzione nostra, non fa parte della storia processuale?

GIULIO ANDREOTTI. Non fa parte!

VINCENZO TRANTINO. Il che significa che dobbiamo ricominciare da zero. Questi atti devono tornare alla Commissione parlamentare perché apprendiamo che il generale Viglione non ha mai soste-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

nuto il nome di Giudice, e apprendiamo che Giudice non era ottavo!

Ma queste, onorevole Andreotti, sono delle realtà oggettive! Io capisco che in questa vicenda si ha a volte il disagio di parlar male di sottoposti, di collaboratori; ma queste cose le dice Maletti quando riferisce non pettegolezzi da caserma, ma la voce corrente nell'ambiente! E Giudice viene scelto proprio per questa voce corrente; proprio perché è una «chioccia» — aggiungo — e fa le uova d'oro, come è stato dimostrato dai petrolieri!

GIULIO ANDREOTTI. Legga quello che ha detto Maletti nell'interrogatorio di Johannesburg!

VINCENZO TRANTINO. Ma questo è l'interrogatorio di Johannesburg!

GIULIO ANDREOTTI. Legga del perché non riferivano a nessuno queste cose!

VINCENZO TRANTINO. Onorevole Andreotti, io mi sono permesso di leggere l'interrogatorio di Maletti, che non è una mia invenzione! Ho letto tra virgolette la sostanza delle cose dette da Maletti!

Continuerei ancora questo nostro amabile colloquio, per la ricerca della verità: non è gusto polemico che ci anima. Ognuno di noi cerca di fornire più contributi possibili...

GIULIO ANDREOTTI. Maletti dice il perché non riferirono a nessuno quelle voci! Se lei deve citare alcune dichiarazioni, per favore le citi per intero.

VINCENZO TRANTINO. L'interrogatorio l'ho citato tra virgolette!

Lei conosce la Bibbia più di me e sa che il gusto dell'enucleazione è sempre perverso: se noi enucleiamo parti della Bibbia, utilizzando solo certi versetti essa diventa un romanzo pornografico! Io leggo le cose per intero, e ho letto per intero queste dichiarazioni! E lei, all'onorevole Tremaglia che la interrogava, non ha mai opposto su questi argomenti se non il fatto che si trattava di «radio fante»!

Quindi, se «radio fante» c'era, significa che arrivava anche al di fuori delle mura della caserma.

A questo punto, non per voler essere sgarbato con lei, ma solo perché l'incalzare del tempo mi impone di arrivare alle derivate (così facendo anche una cortesia al Presidente, che è in trepidazione perché io possa superare l'ora), sottolineo che ricorrono nella fattispecie prove generiche (lettere e assegni), prove specifiche (numerosi testi), prove di parzialità (qualità di Giudice, oggettivamente ottavo), previsione di finalismo (insistenza sull'ottavo nome), movimenti di cura e politici, metodo di ingresso nella terna. Si sceglie la persona non originariamente segnalata.

Quando Casini tornerà in magistratura, mi divertirò a portargli il testo stenografico delle cose che ha detto e in quel momento sarà lui stesso ad essere sfidato, visto che ieri ha sfidato tutti i giudici, ha irriso a quelli che sono contributi accusatori imponenti.

E da quel momento partono 2 mila miliardi che giostrano nel contrabbando: meno di quanto occorre per rendere igienica la rete degli ospedali italiani. E intanto noi strizziamo gli stracci perché gli elefanti passeggino riveriti e attestanti. E agli agenti di custodia si fa pagare, con 14 miliardi sottratti al loro bilancio, la diminuzione delle 5 lire al litro del gasolio; e non si trovano soldi per costruire cassette destinate a famiglie i cui bambini ricorrono al Vittorio Emanuele di Catania — è storia di ieri — perché aggrediti nella notte da topi di fogna.

Non si poteva prevedere? A noi basta rispondere «non si doveva promuovere»: è il *prius* la concausa del *post*. Qui sono le colonne d'Ercole del processo, che nessuno può oltrepassare per non essere penalizzato da questa logica giudiziaria insuperabile. E la conclusione tecnica? Si dice corruzione e interesse privato, ma a nostro modo di vedere sono fattispecie ridotte. Se la contestazione deve essere sviluppata con riguardo alle condotte astratte, abbiamo qui una ipotesi di scuola del reato previsto dall'articolo 416

bis del codice penale; è associazione per delinquere di stampo mafioso, che oggi si elargisce per molto di meno: il contatto fulminante nel reato plurisoggettivo è oggi moda dei colleghi di Casini, sicché ad un certo punto il prendere il caffè con il mafioso e lo scambiare qualche parola con lui, il commentare una partita di calcio diventa attrazione nella sfera del soggetto principale. Altro che assegni, altro che collusioni! Con riguardo al tempo che regge l'atto, questa è l'unica rubrica possibile.

Fumus persecutionis? Quarantotto imputati, alcuni per attività illecite minori; 400 pagine; due giudici istruttori; quattro pubblici ministeri: abbiamo avuto un altro caso risoltosi vittoriosamente per gli imputati (parlo del Cossiga-Donat Cattin), ma quello era un caso che nasceva attorno alla figura di questi due personaggi e si affidava alla parola di un pentito. Qui siamo invece in presenza di una congerie imponente di elementi di accusa e soprattutto con 48 altri cittadini italiani a cui è stato negato il diritto alla *par condicio*, mentre quest'Assemblea stamani dovrebbe statuire proprio questo.

O si vuole il *fumus privilegi*, con conseguente «alibazione» dell'illecito perché le coppole storte dei ministeriali siano sempre più coppole e più storte? Per molto di meno Casini scriveva, per molto di meno i giudici istruttori scrivono «vedrà il giudice di merito» e mantengono persino lo stato di custodia!

È durata troppo la narcotizzazione degli atti perché da parte nostra si possa accedere alla tesi del supplemento di indagine: negli ultimi 14 mesi, un solo teste sentito! La balena bianca — come qualcuno ha detto — non ci interessa, il Parlamento per noi non è baleniera, non vi sono cacce politiche da parte nostra, non abbiamo governi di solidarietà nazionale da proporre. Anzi, personalmente ritengo che la balena bianca è oggetto di caccia grossa, eccita gli avversari, è bersaglio appetibile: «Il suo armadio — scrive Montanelli — è il più accogliente sacrario di tutti gli scheletri in cerca d'autore circolanti in Italia

negli ultimi venti anni». Purifichiamo la democrazia cristiana dall'aria del sospetto? Chiuderemo una fabbrica di trame? L'assenza ci gioverebbe meno della presenza. Quindi nessuna tentazione strumentalizzatrice.

Andreotti è soggetto prevalente sul povero Tanassi, divenuto — dicono questo le cronache — ricercatore di fonti di energia. Ma non lo è divenuto, lo era già, perché lui queste fonti di energia le aveva cercate quando si faceva foraggiare per la *Lockheed*, e le sta cercando nel momento in cui ha annusato il petrolio: una fronte inutilmente spaziosa, come ebbe a scrivere qualcuno!

Per costante intensità di dolo, per eccesso di intelligenza, Andreotti è soggetto prevalente ed è tempo che ringrazi il suo diavolo protettore, che forse per timore delle male arti del protetto, si è stancato di lui. E noi, avendo assistito a lunghe navigazioni in palude di un'anguilla quasi quarantennale, non restiamo eccitati per la qualità della preda, difficile e sgucciante. Ma neppure lei, onorevole Andreotti, deve essere felice per quella triste vignetta de *la Repubblica* di ieri, per quel «salvo comunque»: quell'avverbio è più di una condanna!

Siamo serenamente convinti di un consolidamento di indizi che merita la dialettica del contraddittorio: sia la Corte a stabilirne valenza, intensità e — se sarà come appare — sanzione; sia la Corte il destinatario istituzionale che elimini i sospetti di insabbiamento per ragione politica. O dobbiamo forse concludere amaramente che nel codice penale il «chiunque» è scritto minuscolo e quindi non riguarda i grandi ufficiali dello Stato, i signori delle trame?

Vi invitiamo, onorevoli colleghi, con forza civile ad onorare il principio di legalità, che è il lessico di tutti e non il cifrario dei potenti. In umiltà, con fermezza, con coscienza vi invitiamo a dire: sia processo (*Applausi a destra - Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Milani. Ne ha facoltà.

ELISEO MILANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione che si è svolta in questi due giorni sono emersi elementi che ci consentono di affrontare, al di là dell'attenzione che comunque è dovuta al caso concreto, questioni di interesse più generale. L'articolazione delle possibilità che abbiamo dinanzi — archiviazione, supplemento motivato di istruttoria, messa in stato d'accusa — dovrebbe infatti rendere evidente a tutti che qui non si sta discutendo il linciaggio politico o morale di alcuno né si sta prendendo l'angosciosa decisione, proprio del giudice, di valutare la consapevolezza dell'imputato per proscioglierlo da ogni accusa o per irrogargli la pena prevista dalla legge.

Qui, come sappiamo, la fase è diversa e le responsabilità sono diverse: dobbiamo valutare se ci sono indizi sufficienti per avviare il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale, oppure se i sospetti mossi sono manifestamente infondati, tanto da consigliare una definitiva archiviazione del caso. Questo è il punto. La decisione più ferma, più definitiva, più secca, è proprio quella dell'archiviazione. Quella più interlocutoria, più aperta ad ulteriori approfondimenti, è quella del rinvio alla Corte, dove prove ed indizi potranno essere valutati e soppesati adeguatamente.

Se le cose stanno così, il tono arrogante con cui si chiede l'archiviazione del caso Andreotti-Giudice assume un significato chiaro e preoccupante.

In quella posizione emerge una regola di omertà, un principio di difesa aprioristico di tutto e di tutti. Partendo da questa constatazione, si può sviluppare una riflessione, che si è fatta angosciosa dopo la tragica morte di Rosario Nicoletti, sui contorni politici e umani della cosiddetta questione morale. È veramente avvilente che, con una punta di cinismo, il suicidio dell'ex segretario della democrazia cristiana siciliana sia stato preso a pretesto per accusare di responsabilità morale chiunque in questi mesi si sia battuto per intaccare un consolidato costume di malgoverno e di corruzione.

Non conoscevo di persona l'onorevole

Nicoletti, e provo angoscia e rispetto dinanzi alla drammatica conclusione della sua vita, ma proprio per questo non posso non sottolineare come sia l'arroganza del potere, il principio di omertà, la ragione profonda che porta, come si usa dire, a fare di ogni erba un fascio e a far gravare terribili sospetti anche su chi è innocente e forse è vittima di trame oscure ed illecite.

Insomma, fino a quando l'unica risposta che le maggioranze di Governo sono in grado di offrire a vicende quali quelle di Sindona o al caso ENI-Petromin, e ancora al caso Cirillo, è quella della chiusura a riccio, della difesa intransigente anche degli uomini più screditati, e anche dinanzi alle prove più evidenti, allora è e rimane inevitabile che un'intera classe politica, interi partiti e schieramenti, siano messi politicamente sotto accusa dinanzi all'opinione pubblica.

Noi siamo pronti a riconoscere, e lo sottolineiamo senza esitazione, che nella democrazia cristiana, come in ogni partito della maggioranza e a maggior ragione dell'opposizione, vi sono molti uomini onesti, guidati da un sincero impegno politico e ideale: ma l'indisponibilità a discutere degli scandali che hanno coinvolto illustri esponenti della stessa democrazia cristiana o di altri gruppi travolge nel sospetto proprio gli uomini più probi, rende impossibile la doverosa opera di discernimento e di distinzione delle responsabilità individuali.

Io credo che il dilemma politico e di coscienza, in cui tutti noi ci troviamo, sia determinato proprio dall'ambiguità e contraddittorietà del procedimento che la norma vigente ci impone di seguire. Sappiamo bene quale sia la sostanza dei problemi che abbiamo dinanzi: questioni assai più profonde e complesse del caso concreto del generale Giudice e dei suoi protettori.

Stiamo toccando con mano il limite assurdo, che è stato posto ad un elementare principio di civiltà, per cui chiunque sia accusato di un reato, sulla base di indizi e testimonianze, ha il suo diritto ad un processo rapido, pubblico e regolare, con

tutte le garanzie che i principi costituzionali ed una consolidata esperienza giuridica impongono.

In verità in alcuni dei discorsi che si sono fatti in questi giorni questo principio appare paradossalmente capovolto: il processo diventa di per se stesso una pena, una condanna, e sembra che per l'impatto debba per forza presentarsi come un dramma personale e non come la sede in cui può meglio far valere le proprie ragioni.

Purtroppo è vero che ormai, per disfunzione del nostro sistema giudiziario, agli occhi dell'opinione pubblica il processo viene di fatto assimilato ad un anticipo della condanna, ma nel nostro caso questo distorto ragionamento non trova alcun fondamento. Innanzitutto, perché, come insegna l'esperienza del caso *Lockheed*, il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale si svolge con uno scrupoloso rispetto delle regole e dei principi del garantismo processuale davvero eccezionali. Nessuno, quindi, potrebbe temere un processo persecutorio o affrettato.

In secondo luogo — e forse questa è la ragione principale — perché non possiamo in alcun caso dimenticare la responsabilità politica che abbiamo collegialmente. L'opinione pubblica ci domanda se i ministri possano essere processati e poi assolti o condannati, come gli altri cittadini. La gente oggi non si interroga sulle risultanze delle indagini della magistratura ordinaria, cui hanno fatto ampiamente riferimento i relatori e molti colleghi che mi hanno preceduto, ma sulla fine di uno stato di privilegio, che finora ha mortificato la giustizia e vilipeso le istituzioni democratiche. Questa è la nostra responsabilità.

Dobbiamo dichiarare nei fatti che la questione morale si può affrontare con coraggio, cominciando con il rimuovere l'abitudine consolidata, per cui per processare un ministro occorrono prove schiaccianti. Dobbiamo rovesciare questa prassi, dobbiamo esigere più rigoroso garantismo per tutti i procedimenti penali dinanzi al giudice ordinario e dinanzi alla Corte costituzionale, ma al tempo stesso

dobbiamo confermare al Parlamento solo il compito di prevenire dissennate campagne diffamatorie, valutando che gli indizi raccolti siano sufficienti per avviare il procedimento penale vero e proprio.

Se non comprendiamo questa situazione, rischiamo di farci travolgere dalle dietrologie sulle mille e contraddittorie ragioni che potrebbero portare ad un voto favorevole o contrario all'attuale ministro degli esteri.

Io credo, al contrario, che oggi non si debba privilegiare la attenzione sulle sorti del Governo pentapartito o sulle linee della politica estera del paese. Mi rendo conto quanto sia difficile questa distinzione di piani per un'Assemblea parlamentare, ma dobbiamo riconoscere quale sia la priorità dell'oggi. Ed a mio avviso oggi è indiscutibilmente prioritario un pronunciamento che restituisca fiducia alla gente, sulla possibilità di far avanzare un processo di pulizia politica e morale. Questa è la condizione minima indispensabile per evitare quello imbarbarimento della vita politica di cui tanto si parla in questi giorni, a proposito ed anche a sproposito.

I giornali della settimana scorsa hanno dato grande risalto al gesto dell'onorevole Piccoli di dimettersi dalla carica di presidente della democrazia cristiana, dinanzi alle gravi accuse che gli erano state mosse da un magistrato. Io credo che il clamore sia ingiustificato, o almeno dovrebbe esserlo. Le pronte dimissioni dovrebbero essere la naturale ed ovvia decisione di ogni uomo politico, responsabile e consapevole della delicatezza delle cariche pubbliche che ricopre, dinanzi ad accuse gravi avanzate sul piano giudiziario.

E la questione va considerata almeno da tre punti di vista. Il primo l'ho già esposto e riguarda la necessità di impedire che i sospetti che gravano sul singolo personaggio politico debbano poi, alla fine, riversarsi sull'intero partito o sull'intera classe dirigente. Il secondo profilo riguarda, invece, proprio la dignità della persona che si trova al centro delle accuse. Quale migliore mezzo c'è, infatti, per affermare con fermezza ed orgoglio

dinanzi all'opinione pubblica la propria estraneità rispetto alle accuse che si ritengono calunniose? Un esempio che a me torna sempre in mente, a questo proposito, è quello dell'ex cancelliere tedesco Willy Brandt, uno degli uomini europei più illustri e stimati del nostro tempo, che pure non esitò a farsi da parte e a chiedere la massima celerità e chiarezza sull'indagine quando fu accusato di essersi circondato di collaboratori non affidabili o addirittura al soldo di altri paesi. Forse che quel gesto di Brandt è stato interpretato come una ammissione di colpevolezza? O non è stato piuttosto un atto di grande responsabilità e dignità che alla fine ha rafforzato il prestigio interno ed internazionale del prestigioso esponente socialdemocratico?

E qui vengo alla terza considerazione. La scelta di rassegnare le dimissioni prima che le conclusioni di un procedimento giudiziario le rendano indilazionabili è anche il segno di una responsabile preoccupazione per la credibilità ed il prestigio delle istituzioni democratiche. L'opinione pubblica diffiderà sempre di più di istituzioni che serrano le fila a difesa di singoli esponenti accusati di gravi responsabilità personali. Il qualunquismo, la diffidenza verso la politica e verso chi si occupa di politica, la semplicistica equazione secondo cui chiunque riveste una carica pubblica è corrotto o corruttibile sono il portato di questa concreta esperienza storica e si alimentano da una sequela di fatti in cui la gente coglie l'omertà della classe dirigente intorno alle sue pecore nere.

Ciò detto, e proprio in omaggio alla necessità, che ho più volte sottolineato, di evitare polveroni e generiche accuse, debbo pure rilevare come in questi giorni da alcune parti sono stati prescelti i bersagli della polemica senza il necessario equilibrio. Mi spiego: perché mai accanto alle accuse giustamente enfatizzate nei confronti di esponenti democristiani (penso, in questo momento, al caso Cirillo), non sono stati usati gli stessi toni per sottolineare la responsabilità di esponenti di altri partiti? Eppure, per restare all'esempio, il ministro

responsabile del funzionamento del SISMI nel corso della vicenda Cirillo, e quindi responsabile, almeno per omessa sorveglianza, del suo tradimento — così disse il Comitato di vigilanza dei servizi segreti —, era l'onorevole Lelio Lagorio, ora ministro del turismo e dello spettacolo nel Governo presieduto dall'onorevole Craxi, suo collega di partito.

Ho l'impressione che anche in questa singolare selezione dei bersagli vi sia una certa strumentalità, per cui alcuni severi custodi della questione morale (penso, in questo momento, ai radicali) abbassano la guardia quando sono in ballo i nomi di esponenti del partito dell'attuale Presidenza del Consiglio.

Questa osservazione nulla toglie, ovviamente, alla riflessione, pur doverosa, sulle cause strumentali che hanno portato, in questi anni, ad una impressionante serie di scandali nel Palazzo. Abbiamo parlato tante volte, in quest'aula e a palazzo Madama, dell'intreccio profondo che si è via via costituito tra gestione del potere e pratiche criminali, e abbiamo evidenziato come, in una certa misura, non sia più corretto parlare di deviazioni ma piuttosto di un normale funzionamento di determinati assetti di potere attraverso continue forzature o violazioni della legalità.

Da questo punto di vista, sono fermissimamente convinto che, in ogni caso, i procedimenti dinanzi all'«Inquirente» o addirittura le doverose dimissioni dei ministri coinvolti negli scandali non sarebbero sufficienti a risolvere il nodo profondo della questione morale.

Da una somma di casi individuali, di vicende circoscritte e di responsabilità personali, appare infatti sempre più evidente che la questione morale (una locuzione, a dire la verità, che non mi sembra particolarmente felice) sollecita profondi cambiamenti nella società e nello Stato, dei cambiamenti che — è bene ricordarlo — non possono neppure riassumersi in una sostituzione pura e semplice della classe dirigente, in cui l'attuale opposizione diventi maggioranza e viceversa. Evidentemente, questo non sarebbe un ri-

medio sufficiente. Occorre guardare più innanzi e progettare una vera riforma delle istituzioni, che induca a processi di autoriforma e che consenta soprattutto alla società civile di entrare nelle istituzioni, arricchendo e articolando la vita democratica.

Le conclusioni del mio ragionamento, signor Presidente, onorevoli colleghi, non possono che essere, al tempo stesso, ferme e caute: ferme nel respingere la proposta di archiviazione, nel rifiutare un gesto di omertà, che avrebbe tutte le gravi implicazioni che ho ricordato e che si presenterebbe nella brutale logica dell'autodifesa aprioristica di un'intera classe dirigente e di consolidati assetti di potere; caute nel senso di proporre all'attenzione dei colleghi la conclusione della relazione di minoranza presentata dal senatore Russo, dove con grande senso di equità e di responsabilità si sottolinea l'esigenza di un supplemento di istruttoria, qualora non si intenda accedere, come pare opportuno, alla fase del giudizio. Anche questa del supplemento di istruttoria è una proposta motivata, che trova fondamento nelle responsabilità della maggioranza della Commissione.

La richiesta di un supplemento di istruttoria è, dunque, tutto il contrario dell'insabbiamento. È la precisa volontà di andare al fondo delle cose, senza genericismi e polveroni, e soprattutto senza affrettate ed inammissibili assoluzioni.

Se gli onorevoli colleghi non riterranno necessario proseguire l'istruttoria, ritengo che sia indispensabile, proprio per le ragioni di prudenza e di responsabilità che ho più volte richiamate, pronunciarsi per l'invio degli atti alla Corte costituzionale (e in questo è d'accordo la maggioranza del nostro gruppo) per l'apertura della seconda fase del procedimento.

Sceghieremo così, onorevoli colleghi, in ogni caso una soluzione che lasci aperta la strada per la ricerca della verità, che difenda la dignità dell'istituzione parlamentare ed eviti davvero processi di imbarbarimento nella dialettica politica. (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, colleghi deputati e senatori, credo che per una valutazione politica approfondita della decisione che stiamo per assumere sia utile, sia pure molto brevemente, ricordare alcuni fatti storici accaduti nel 1974, anno cui si riferiscono le questioni che stiamo per valutare.

Anzitutto, vorrei ricordare che quello è stato un anno, praticamente, di permanente crisi di Governo. La crisi si è aperta a febbraio. Si è costituito un Governo Rumor, due mesi dopo che si è dimesso in giugno. Dopo un giro di consultazioni, è stato rinviato alle Camere e, quindi, a ottobre, si è avuta una crisi, aperta con deliberata intenzione dall'allora ministro delle finanze Tanassi. In quell'anno le forze politiche che dominavano il Governo in carica, anche nel periodo di passaggio tra una crisi e l'altra, erano rappresentate dal ministro Tanassi per i socialdemocratici, mentre per la democrazia cristiana erano presenti le tre correnti di allora, che facevano capo al segretario del partito Fanfani, al duo Colombo-Andreotti ed all'onorevole Moro.

Un anno prima, esattamente all'inizio del 1973, il partito comunista aveva proposto l'ipotesi del compromesso storico e questa ipotesi cominciava a maturare nelle coscienze dei politici, nel 1974. Nella primavera di quell'anno avvennero alcuni avvenimenti molto importanti. Le Brigate rosse rapirono il giudice Sossi, che venne tenuto prigioniero per lungo tempo e poi rilasciato; vi fu un primo attentato, fallito, ai treni ed il 12 maggio vi fu la vittoria dello schieramento divorzista che rappresentò un fatto traumatico politico e storico. Il 28 maggio vi fu inoltre la strage di Brescia ed il 4 agosto la strage dell'*Italicus*. Si mettono quindi in moto delle forze oscure estremamente allarmanti. All'estrema destra matura una scissione, animata dall'ammiraglio Birindelli, del Movimento sociale italiano, con l'intento di farne confluire una parte nell'ambito della maggioranza di Go-

verno. Nel partito liberale prende forza un'ala di destra guidata dall'ex ambasciatore Sogno, che compare e prende forza in quei mesi.

Nel giugno e nel luglio del 1974 matura una crisi profonda all'interno del sistema dei servizi segreti, con la contrapposizione tra il generale Miceli ed il generale Maletti, e con la divisione degli uomini di governo della democrazia cristiana, con il ministro Andreotti dalla parte del generale Maletti e l'onorevole Moro dalla parte del generale Miceli. Vi è un chiaro spaccato all'interno delle forze di governo tra coloro che vogliono una soluzione della crisi endemica, permanente e forte, e che vengono chiamati i «vecchi tanassiani», e quanti vogliono invece un'uscita dalla crisi diversa, e che sono rappresentati da Andreotti. Quest'ultimo assume una chiara posizione su questo punto denunciando, in maniera assolutamente inaspettata, tutti i colpi di destra e le eversioni di destra favorite dai servizi segreti. In base a questa denuncia vengono arrestati Adamo Degli Occhi, capo della maggioranza silenziosa, il colonnello Spiazzi, Fumagalli e contemporaneamente, dall'altra parte, Curcio e Franceschini.

Dico questo perché vorrei ricordare che questo quadro è poi dominato dalla presenza al Quirinale — il luogo tipico per la risoluzione delle crisi di governo — di un uomo della democrazia cristiana estremamente debole sotto ogni punto di vista, il Presidente Leone, che è personalmente oggetto di una guerra tra servizi segreti, condotta a colpi di comunicati di agenzia. Quando si esamina questo quadro, che porta poi alla nomina dell'ammiraglio Casardi a capo del SID ed alla parziale distruzione — ed al contemporaneo occultamento — di una parte dei famosi fascicoli del SIFAR da utilizzare per ricatti successivi, bisogna anche aggiungere che nello stesso momento si muove la massoneria. Se posso dare una notizia ripresa dai giornali dell'epoca, vorrei dire che in *Panorama* dell'8 agosto vi è un lungo articolo in cui si dà notizia del fatto che all'albergo Excelsior si riuniscono in continua-

zione uomini di potere, di cui non è fatto il nome, che pensano a dare alla crisi una soluzione di destra, molto vicina a quella dei colonnelli greci. Ultimo, ma non insignificante elemento: nell'agosto 1974 ci sono le dimissioni da Presidente degli Stati Uniti Nixon in seguito allo scandalo del Watergate, con un subbuglio generale dei servizi segreti americani che sono continuamente presenti in Italia, anche attraverso l'azione di personaggi magari non ufficialmente identificabili con quei servizi segreti (ma certamente, per la loro storia, collocabili in quell'area) come Irwin Brown, che cerca di nuovo di proporre la scissione sindacale. Questo è il quadro complessivo in cui si muovono il ministro Andreotti ed il ministro Tanassi, all'epoca.

Passo all'esame della questione specifica che ci sta di fronte: ha ragione, da un certo punto di vista, il ministro Andreotti, quando afferma che fra le tante cose che ha fatto, tra le tante cose che succedevano allora, lo si va a imputare per aver passato un biglietto a Tanassi, per avere scritto quella terna che era composta di quei nomi, cioè la terna presentata dal generale Viglione. Come è possibile infatti essere accusati di queste minuzie? In questo, il ministro Andreotti ha perfettamente ragione: le accuse nei suoi confronti sono enormemente più gravi di questa; è qui il valore politico di quello che stiamo dicendo ora, signor ministro Andreotti, e mi spiace che non sia presente l'ex ministro Tanassi, perché verrebbe accomunato nella mia disamina della questione: ci rivolgiamo solo al ministro Andreotti perché ancora fa parte di questa Assemblea; ma, se fosse qui il ministro Tanassi, ciò che dico varrebbe sicuramente anche per lui.

Il problema infatti, signor ministro Andreotti, è quello di sapere quale è stata la parte da lei giocata allora, e successivamente, nella politica italiana; quali sono state le scelte da lei compiute, a partire da quelle dei suoi collaboratori, a partire da quelle di coloro che per anni le sono stati vicini. Io le voglio citare, per darle l'idea della sua — come chiamarla? — «durabi-

lità», la frase iniziale e quella finale di un articolo di Giorgio Galli pubblicato su *Panorama* il 27 giugno 1974, vale a dire la settimana precedente la questione di cui ci stiamo occupando. Titolava Galli: «L'insicurezza garantita»; leggo testualmente: «Una settimana si chiude con la morte dell'ottava vittima di Brescia, il comunista Vittorio Zambarda, quella successiva si apre con l'assassinio a Padova di due missini, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci: il delitto è entrato come elemento normale della nostra vita politica e mentre questi fatti accadono oggi e le indagini non danno risultati, l'eterno ministro Andreotti se ne viene fuori, con rara improntitudine, a sfornare pretese rivelazioni sui fatti, rimasti del pari inspiegati, del 1969»; concludeva Galli: «Ma se i morti continuano, questo cinico gioco sta per finire. Se per ora Andreotti viene interrogato dal giudice D'Ambrosio, forse in futuro la nostra rinnovata democrazia potrà applicare l'articolo 96 della Costituzione: "il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni"».

Questo veniva scritto nel 1974, ma sembrano cose che si possono dire oggi, *mutatis mutandis*; questo veniva scritto esattamente nei giorni in cui lei, onorevole Andreotti, prendeva le decisioni che riguardano questo caso, ma che non sono decisioni politicamente diverse da quelle che lei ha preso per centinaia di volte. Tutte le volte che, come giornalista o come parlamentare, io mi sono occupato dei problemi di gestione del potere della democrazia cristiana, ho sempre sentito dai banchi della democrazia cristiana qualcuno che, tanto per essere originale, di tanto in tanto diceva «fuori i nomi!»; ma i nomi sono i vostri nomi, signor ministro Andreotti. Che significa pronunciare sempre frasi del tipo: «non facciamo di ogni erba un fascio»? Chi è che fa di ogni erba un fascio? Nessuno. Quando mai, ad esempio, avete sentito accusare qualcun altro delle cose di cui qui viene accusato lei, signor ministro? E, intendiamoci, non

si tratta delle quisquiglie, della piccolezza formale su cui si esercita il collega Casini — tanto bravo a trovare le assoluzioni quando si tratta di colleghi di partito quanto bravo a trovare le colpevolezze quando si tratta di avversari della sua parte politica —, ma della politica.

Signor ministro Andreotti, è da quarant'anni che lei fa queste cose, è da quarant'anni che qualcuno dice intorno a lei «a Fra', che te serve?». Questo è il problema, e oggi che lei è ministro degli esteri glielo diranno in russo, glielo diranno in inglese, glielo diranno in tedesco, perché lei ha scelto personalmente sempre questa linea politica e quindi ha perfettamente ragione, in un certo senso, perfino a minimizzare i fatti in questione. Lei potrebbe domandare: «Scusate, ma cosa mi venite a dire di questa cosa di Giudice?». E certo non si tratta della questione della nomina di Giudice; ma i suoi referenti politici in Sicilia erano o no Lima e Ciancimino? I voti di Lima e Ciancimino non sono venuti per anni alla sua corrente? E se Ciancimino oggi è in prigione...

GIULIO ANDREOTTI. Uno dei due no; ma questo non ha importanza, perché adesso è dentro.

GIANLUIGI MELEGA. Voglio dire che se qualcuno oggi è in prigione per fatti gravissimi — perché queste sono le questioni di cui oggi ci dobbiamo occupare — che differenza c'è, signor ministro? Guardi che non parlo in toni polemici perché nei suoi confronti io non ho personalmente niente, e lei lo sa. Sa che a livello personale non c'è problema, ma è a livello politico che c'è problema.

Lei per anni è stato il referente (a sua insaputa, lei dice) di Gelli, di Sindona, di Caltagirone, di Ortolani, di gente che è ricercata dalla giustizia non per altre cose, ma proprio per quello che faceva intorno a lei. Allora certo è vero che su tale questione magari sul piano formale ci può essere dibattito. Qui dentro si sente sempre tutto ed il contrario di tutto; quindi è evidente che prendendo una

carta si può dire che essa condanna o che essa assolve, ma il problema politico va ben oltre le carte, signor ministro Andreotti (e signor ministro *pro tempore* Tanassi, visto che ciò vale certamente anche per il ministro Tanassi): il problema sta nel fatto che è da quarant'anni che lei fa queste cose.

Quando il collega Bonifacio ci viene a parlare di orgoglio di partito, io vorrei sapere che significa questa affermazione; vorrei sapere che significa il fatto che voi della democrazia cristiana facciate quadrato intorno ad Andreotti. Voi dovete fare quadrato intorno alle persone che non si sono mai macchiate — perché la parola è: macchiate — di questi comportamenti.

PIETRO ZOPPI. Per noi non si sono macchiati...

PRESIDENTE. Onorevole Melega, si rivolga al Presidente.

GIANLUIGI MELEGA. Il problema...

PIETRO ZOPPI. Non ti preoccupare.

PRESIDENTE. Onorevole Zoppi!

GIANLUIGI MELEGA. Qui si sente parlare della cultura del sospetto, ma per il meccanismo della legge dell'«Inquirente» è il sospetto, purtroppo, se vogliamo — questa legge l'avete voluta voi — che fa premio. Vale a dire che basta il sospetto per mandare davanti all'Alta corte.

CARLO CASINI. È il contrario!

GIANLUIGI MELEGA. Basta il sospetto; e, se lei fosse una persona perbene, lo chiederebbe lei per primo! Se mi accusano di qualche cosa, sono io il primo a chiedere di essere giudicato dal mio giudice naturale. Il suo giudice naturale è l'Alta corte e lei questa cosa la capisce benissimo, perché lei non è affatto stupido. Si renderà quindi conto che il giorno in cui, in quest'aula, lei dicesse: «Io mi dimetto da ministro e vado davanti l'Alta corte», crol-

lerebbe nell'opinione pubblica, nella situazione politica del paese, un sistema di governo ed un sistema di valori immorali che hanno dominato la scena politica italiana. Ecco perché lei non si dimette! Ed ecco perché il suo partito è prigioniero di persone come lei! Il suo partito non può fare altro, perché nel momento in cui, come fa per centinaia di altre situazioni, dicesse: «Qui bisogna andare davanti al giudice», in Italia succederebbe qualcosa di assolutamente simile a quello che è successo quando è stato vinto dalle forze progressiste il *referendum* sul divorzio, o quando il Presidente Leone è stato costretto ad andarsene più o meno per lo stesso tipo di comportamento.

Questo è il dato politico, signor ministro Andreotti! Certo, come cittadino le chiederei di dichiarare, se crede in quello che dice: «Io mi dimetto da ministro». Che le importa fare il ministro? L'ha fatto per tanti anni... Che le importa tenere questa carica così pervicacemente di fronte a tutto quello che si dice di lei nel paese, quando potrebbe dire: «Sì, io mi dimetto, vado davanti all'Alta corte e vediamo se questa trova qualcosa da dire su quello che ho fatto».

Non pensa lei che ciò avrebbe una forza politica per il suo partito prima che per il paese? Certamente, se lei lo facesse, sarebbe una cosa molto importante per il paese.

A che le serve continuare ad andare avanti con una assoluzione risicata, magari davanti a 40 franchi tiratori, magari davanti a delle astensioni, come è successo negli ultimi tempi, quando il suo partito dice di volere il rinnovamento morale in Italia? Questi sono i problemi: ecco perché il problema è politico!

E le dico subito che è tanto politico che io voterò contro la proposta di un supplemento di indagini. Io sarò l'unico radicale a votare, credo, ma per quel che mi riguarda qui non c'è più bisogno di proroghe. In questo Parlamento dobbiamo dividerci tra coloro che vogliono un'Italia più pulita, più onesta, in cui i tipi come Giudice non possono, con una sola truffa, frodare duemila miliardi all'erario e di-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

stribuirne i benefici ai vari Musselli, Freato, ed altri (e non faccio tutto l'elenco della sentenza di Torino), e coloro che vogliono si creda che l'Italia di oggi, dopo 40 anni di regime democratico, è frutto soltanto del lavoro dei «laici», dato che i politici non hanno avuto mai niente a che fare con queste cose. Non c'è mai stato un politico, un ministro mandato sotto processo per queste cose. Allora la colpa è tutta dei portaborse, dei Paziienza, di quelli che vengono chiamati «faccendieri», di coloro che girano sempre intorno a persone come lei o ai tesoriери dei partiti...

Dobbiamo allora dividerci. Si tratta di fare una scelta di civiltà e di dire se noi vogliamo che l'Italia continui a credere che un politico, per quante ne faccia, non dico venga condannato, ma vada sotto processo, che è cosa ben diversa. Ed io le auguro, se va sotto processo, di essere assolto con formula piena. Glielo auguro.

Dobbiamo però dividerci e dire se un ministro debba andare sotto processo quando il cumulo... Consentimi, Casini: io ho ascoltato la tua arringa, ma è veramente comico che tu dica, di fronte alla massa di carte che ci sono, che esse non solo non provano la colpevolezza, ma provano l'innocenza di Andreotti.

CARLO CASINI. È così!

GIANLUIGI MELEGA. È vero, se vuoi: provano l'innocenza di un sistema o di un partito che non sente più la frusta della rivolta contro il marcio morale a cui è arrivata l'Italia.

CARLO CASINI. Posso farti una domanda? Lo sai che in questo momento siamo un organo giurisdizionale e che stiamo facendo noi il processo? Lo sai o non lo sai?

GIANLUIGI MELEGA. Noi stiamo, in questo momento, decidendo se affidare o no al giudice naturale di un ministro il giudizio sull'operato di un ministro!

Questo è quanto stiamo decidendo. Noi non siamo i giudici, ma il Parlamento...

GIANFRANCO SPADACCIA. Neppure il giudizio, ma la decisione di rinviare a giudizio...

GIANLUIGI MELEGA. ... e come Parlamento questo facciamo! Capisco benissimo che quando non avete altri motivi — perché altre giustificazioni non vi sono — voi dite questo; capisco benissimo che, non avendo nessuno straccio di possibilità dialettica per dire che non si deve mandare il ministro davanti all'Alta corte, ricorrete a talune questioni che fanno il paio con tutta la storia... Devo dire non di tutto il vostro partito. Nel vostro partito ci sono persone perbene! Ci sono persone che non hanno mai frequentato i Paziienza o i loro simili. Vi posso fare dei nomi. Voi non avete mai sentito qui — per dirne uno — Scalfaro, citato per tali questioni! Allora, ha un senso... Che cosa significa dire «fate di ogni erba un fascio»? Tocca a voi dire, nelle vostre coscienze quando voterete, se fate di ogni erba un fascio o se non lo fate! Perché voi farete di ogni erba un fascio se voterete per patriottismo di partito e non per meditazione e valutazione di quanto è accaduto!

Sono queste le questioni politiche cui siamo di fronte. Ma vorrei ricordare che in tutta la vicenda — non avevo citato a caso l'articolo di Giorgio Galli — vi sono dei morti, come nella questione Sindona. Non è che Pecorelli — tanto per dirne una —, che era lo strumento di queste guerre tra servizi segreti e Guardia di finanza... Credo che lei ricordi, signor ministro Andreotti, cosa pubblicava l'agenzia OP sulla Guardia di finanza, sul colonnello Trisolini che portava all'estero i denari di Giudice con la moglie di Giudice? O non se lo ricorda?

MASSIMO TEODORI. Lo sapeva dal 1974!

GIANLUIGI MELEGA. O non ricorda che Evangelisti andava a portare i milioni a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Pecorelli, una settimana prima della sua morte?

Allora, colleghi, non andiamo a parlare di questioni minori: se la terna fosse stata stabilita prima o dopo, se Giudice potesse, in virtù delle sue qualità, entrarvi o meno. Voi avete scelto Giudice come avete scelto centinaia di infedeli, traditori, felloni servitori dello Stato, perché Giudice faceva il vostro gioco!

GIANFRANCO SPADACCIA. Brandt si dimise per un solo fellone!

GIANLUIGI MELEGA. Lei, signor ministro Andreotti, è noto per un *bon mot* che oggi prende delle colorature sinistre: «il potere logora chi non ce l'ha»... Forse le è stato già rinfacciato altre volte! Io credo che chi gestisce il potere come l'ha gestito lei sia logorato nel momento in cui non ce l'ha, perché in effetti solo il potere gestito così... Non mi riferisco soltanto al caso Giudice, ma alla sua lunga carriera politica che, ripeto, è stata diversa anche da quella di suoi compagni di partito. E non a caso i vari Sindona, Gelli, Caltagirone, giravano intorno a lei e non ad altri; non a caso era lei a premiarli con l'«Oscar della lira» o cose del genere! Era lei perché lei faceva parte del gioco! Non so se lei sia il Belzebù o il grande vecchio, non mi interessa, io dico che per quello che lei ha fatto, per il suo coinvolgimento in questo tipo di gestione del potere, se lei fosse stato un laico non solo sarebbe rinviato a giudizio, ma sarebbe in prigione. Lei non è in prigione solo perché ha l'immunità parlamentare, altrimenti per uno qualsiasi di questi fatti, lei sarebbe in prigione, come in effetti sono stati arrestati...

GIANCARLO RUFFINO. È un calunniatore!

GIANLUIGI MELEGA. ...prima e condannati poi un gran numero di laici coinvolti in questa vicenda.

GIULIO ANDREOTTI. Lei sa che io ho una sola debolezza...

NICOLA MANCA. Ce lo dice dopo!

GIULIO ANDREOTTI. ...di non avere nessuna protezione, di non avere mai fatto parte di alcuni grandi gruppi finanziari che in Italia fanno il buono e il cattivo tempo.

FRANCO RUSSO. E Sindona?

GIANLUIGI MELEGA. Signor ministro, lei non aveva bisogno di far parte di un gruppo, perché lei ne era il capo; lei era la testa del gruppo. Come si chiamano i suoi seguaci?

GIULIO ANDREOTTI. Lei li conosce e li frequenta.

GIANLUIGI MELEGA. Come si chiamano i suoi seguaci? Si chiamano gli «andreottiani» o no?

FRANCO RUSSO. I «primavera»!

GIANLUIGI MELEGA. Signor ministro degli esteri, lei in tutti questi anni ha costituito un gruppo. E si tratta di un vero e proprio insulto all'intelligenza quello di voler sostenere che lei fosse un modesto comprimario, che scivolava tra gli scogli della vita politica italiana come un vaso di coccio tra vasi di ferro e che poteva essere schiacciato in ogni momento. Non scherziamo, signor ministro degli esteri, io mi tolgo il cappello davanti alla sua abilità, perché lei è stato per anni non abile, ma abilissimo, perché molti altri nella sua posizione sono finiti male — guardate Tanassi — e hanno fatto sostanzialmente le stesse cose che ha fatto lei. Si potrà dire «quello ha avuto soldi dalla *Lockheed* e io ho avuto, che so, da Caltagirone».

GIULIO ANDREOTTI. Io non ho preso niente!

GIANLUIGI MELEGA. Infatti, siamo sempre alle solite. Se uno pensa che la corrente «primavera», come veniva ricordato prima, abbia vissuto di aria primave-

rile in tutti questi anni, allora può anche pensare che lei non abbia preso niente; se invece pensa che la corrente «primavera» ha giocato un ruolo...

Signor ministro degli esteri, non intendo fare alcun tiro di demonizzazione, le dico soltanto che il nocciolo politico della nostra decisione di oggi, che è decisione politica contrariamente a quanto dice Casini, proprio perché non siamo l'Alta corte di giustizia, ma perché siamo il Parlamento, è quello di inviare lei, oggi, davanti al suo giudice naturale... Io mi auguro ancora che sia lei a chiederlo, me lo auguro sinceramente e non polemicamente nei suoi confronti. Mi auguro che sia lei a chiederlo e le domando, per quel poco che ci conosciamo, di dedicare due minuti di tempo alla seguente riflessione, cioè se non sia meglio per lei, per il partito e per il paese, chiedere di essere rinviato a giudizio.

PRESIDENTE. Onorevole Melega, il tempo a sua disposizione sta per scadere.

GIANLUIGI MELEGA. Per concludere, signor Presidente, dirò che ci sono stati dei momenti importanti nella storia d'Italia in cui certe decisioni, magari minori, su problemi minori o apparentemente marginali, hanno assunto per il loro significato una statura storica nettamente superiore rispetto al piccolo argomento di cui si discuteva.

Credo che noi, colleghi deputati e senatori, siamo di fronte ad uno di questi momenti storici; si tratta di dare una risposta all'Italia, soprattutto da parte dei colleghi democristiani e anche da parte dei colleghi dei partiti laici che si sono pronunciati per fedeltà di governo e non di altro a favore del ministro Andreotti.

Credo che se daremo una risposta di questo tipo, quel certo disinteresse che lamentava il collega Bonifacio, non ci sarà più in Italia, a partire da domani.

Per fare un esempio parallelo voglio ricordare quale scarsa considerazione circondasse il Quirinale negli anni della presidenza Leone e quale considerazione cir-

condi il Quirinale oggi. Ho fatto questo esempio per dimostrare come la gente sia capace di discernere e di capire ciò che si dice e ciò che si fa mediante i propri comportamenti e che quindi, di fronte ad una richiesta — che non rappresenta solo una questione di diritto, ma proprio una forma di tutela — del ministro Andreotti e dell'ex ministro Tanassi di voler rispondere di fronte all'Alta corte di giustizia o, in mancanza di loro richiesta, se fosse il Parlamento a deciderlo, credo che noi avremmo fatto veramente qualche cosa di importante e di storico per l'Italia (*Applausi dei parlamentari radicali e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Capanna. Ne ha facoltà.

MARIO CAPANNA. Signor Presidente, credo che si debba partire, per quanto riguarda noi di democrazia proletaria, preliminarmente da una valutazione del dibattito quale si è svolto fino a questo punto e quale prevedibilmente si svolgerà nelle prossime ore. Anche la stampa mette in rilievo che si è trattato di un dibattito non esaltante o di un dibattito per molti aspetti compresso, per altri aspetti quasi di *routine*, un dibattito che si è sviluppato come se le cose fossero già decise. E questa sensazione che si avverte qui, dentro l'aula, che si avverte nel Transatlantico, viene riconosciuta apertamente da molti esponenti politici.

C'è un fatto, ad esempio, che a colpo d'occhio qualifica il dibattito — dico questo senza voler fare il benché minimo torto ai colleghi che mi hanno preceduto — il mancato intervento, per esempio, dei segretari di partito, ad eccezione di quello di democrazia proletaria che sta parlando. È un fatto degno di essere rimarcato. Noi siamo in presenza del Parlamento riunito in seduta comune. Se il Parlamento si riunisce in seduta comune vuol dire che cose grosse sono sul tappeto. E di fronte a questo dato di fatto i segretari di partito non hanno parlato né è previsto che parlino. Francamente noi ci aspettavamo di sentire sia l'onorevole

De Mita sia l'onorevole Natta sia l'onorevole Craxi, nella sua veste di segretario generale del partito socialista, gli onorevoli Spadolini, Zanone e via proseguendo. Perché noi di democrazia proletaria chiediamo: i segretari di partito non sono intervenuti? C'è una unica, ovvia spiegazione: per il timore che una loro parola, interpretata in un modo o in un altro, potesse divenire occasione di frantumazione del quadro politico, per altro già debole, che abbiamo di fronte. Ma questo introduce già una prima conseguenza rilevante.

Siamo di fronte cioè al fatto che la governabilità viene mercanteggiata con la questione morale. Ciò si avvertiva da tempo. Si è mescolato l'affare cosiddetto Giudice-Andreotti con il «pacchetto Visentini», si è messa in atto all'interno della maggioranza di Governo tutta una serie di meccanismi tattici, volti per l'appunto ad una sorta di scambio politico all'interno dei partiti, si sono create per l'appunto le condizioni di un mercanteggiamento sulla questione morale. Voglio qui ribadire *ad abundantiam* che il Parlamento non è chiamato ad emettere un giudizio né giuridico né politico di innocenza o di colpevolezza in relazione all'onorevole Andreotti e all'ex ministro Tanassi. Il Parlamento è chiamato a decidere se consentire che l'organo costituzionalmente idoneo possa pronunciarsi sulla questione che stiamo esaminando. Ciò per noi di democrazia proletaria è assai importante. Noi siamo notoriamente garantisti, lo siamo non in modo strabico, ma in tutte le direzioni, verso chiunque, verso ogni cittadino sia esso ministro della Repubblica oppure no. Dunque non siamo in presenza di un tribunale. Il Parlamento non è un tribunale, ma al Parlamento incombe in questo momento l'obbligo di consentire che l'organo costituzionalmente preposto, in questo caso la Corte costituzionale, possa pronunciarsi rispetto alle implicazioni dell'affare Andreotti-Giudice.

Esistono gli elementi per la messa in stato di accusa? Se questa è la funzione del Parlamento, e quell'altra è la fun-

zione, appunto, della Corte costituzionale, la risposta non può che essere «sì»: gli elementi esistono, sono doviziosi. Li hanno forniti i giudici di Torino; da diversi punti di vista qui sono stati riproposti; il mio collega di partito, Franco Russo, l'altro giorno, ne ha fatto una sintesi minuziosa e fedele.

Ma c'è un capitolo che ha un suo spessore specifico del volume Andreotti, chiamiamolo così, che è stato poco evidenziato in tutte le sue implicazioni. Noi di democrazia proletaria, Presidente, mercoledì della settimana scorsa abbiamo reso pubblico alla stampa un fascicolo di circa cento pagine: era il *dossier* su Salvatore Lima, eminente esponente democristiano siciliano, membro attualmente, com'è noto, del Parlamento europeo. Presentandolo alla stampa, dicevamo che questo *dossier* su Salvatore Lima è un capitolo del volume Andreotti. C'è una connessione, chiedo, tra Salvatore Lima — Salvo, per gli amici, com'è noto — e il caso Giudice-Andreotti, che qui stiamo discutendo? Sì, Presidente, questa connessione esiste, è stretta, è circostanziata, e insieme è multiforme.

Alcuni alti ufficiali di varie armi hanno reso delle dichiarazioni estremamente significative. Io ne cito solo, in sintesi, qualcuna. Il colonnello della Guardia di finanza Visicchio, a proposito della nomina del generale Giudice, ha affermato testualmente: «Il generale Borsi di Parma, predecessore del Giudice, perse quota a seguito dell'arresto, ad opera della finanza, in data 16 maggio 1974, del noto boss mafioso Luciano Liggio», cosa che la Guardia di finanza non avrebbe dovuto permettersi, evidentemente. «Per questo», prosegue il colonnello Visicchio, «non fu accettata la sua richiesta di proroga nel comando. La nomina di Giudice fu precipitata da questi fatti, e voluta su segnalazione di Gioia. Io so che Lima», dice Visicchio, «era vicino al Giudice: si conoscevano ed erano amici». Il generale Domenico Furbini spiega (cito testualmente): «Seppi che Giudice avrebbe goduto, in particolare, dell'appoggio dell'onorevole Lima». Il generale Ferdinando Dosi dice

testualmente: «Mi risulta che il Giudice venne nominato su segnalazione di alcune parti politiche; e potrei indicare i nomi di Tanassi e di Lima». Infine il generale Gian Adelio Maletti dice testualmente: «Giudice godeva dell'amicizia di persone influenti, tra cui quella degli onorevoli Gioia e Lima. Quando si seppe della sua nomina, da un lato vi fu sorpresa, perché ci si aspettava che fosse nominato il primo della terna, generale Bonzani, persona a mio avviso degnissima; dall'altro ce lo si aspettava, proprio per questa situazione notoria di appoggi politici».

La carriera politica di Salvatore Lima, all'ombra dell'onorevole Andreotti, comincia come dirigente democristiano fin dal 1952. Lima è segretario provinciale della democrazia cristiana a Palermo dal 1962 al 1963; è sindaco di Palermo per sette anni, i sette anni, per l'appunto, del sacco edilizio di Palermo; viene eletto deputato nel 1968 e viene nominato sottosegretario alle finanze nel secondo Governo Andreotti, che entra in carica il 26 giugno 1972 e dura, quasi un anno, fino al 12 giugno 1973. La nomina di Giudice è dell'anno successivo, 1974. Le date sono quanto mai importanti perché indicano che la permanenza di Lima nel Governo Andreotti in qualità di sottosegretario per le finanze è stata senza dubbio utile alla famiglia mafiosa. Non è un caso che Salvatore Lima si riconosca nella corrente politica dell'onorevole Andreotti da circa dieci anni.

Quanto sto esponendo non è un teorema. Non a caso noi combattiamo contro il giudice Calogero. Ho citato fatti e riferimenti precisi, circostanziati e non smentibili; connessioni politiche che derivano dai fatti e portano ad una evidente conclusione: l'onorevole Andreotti negli ultimi 10-15 anni si è trovato perennemente al centro di cospicui, convergenti e concentrici interessi mafiosi. Da questo punto di vista la messa in stato di accusa è ancor più un dovere politico nei confronti dei cittadini del nostro paese.

Da tutta questa vicenda, colleghi, emerge un significato complessivo dal punto di vista politico che va ben al di là

delle circostanze specifiche di cui discutiamo. Siamo di fronte ad una *Götterdämmerung* democristiana, cioè alla caduta degli dei del partito di maggioranza relativa. Non si era mai verificato nel passato, neppure al tempo del caso Gui-Tanassi-Rumor, al tempo del discorso di autodifesa democristiana di Aldo Moro, che si avesse la percezione così precisa e determinata di questa situazione. Siamo di fronte ad uno stato di prostrazione e frustrazione del partito ancora di maggioranza relativa in quest'aula, che si percepisce chiaramente qui dentro, nelle sedi centrali ed in quelle periferiche. Il gruppo dirigente della democrazia cristiana sente di franare sulla questione morale, ed avverte che ciò è premessa che accelera la disgregazione del proprio blocco sociale e di potere politico.

Di qui l'accanimento degli accenti e della falsificazione dei dati di fatto che si avvertiva, ad esempio, nelle arringhe difensive sia di Casini sia di Bonifacio. Ma l'onorevole Andreotti credo che sappia meglio di altri, per la sua esperienza politica ed insieme per la sua cultura, che arrivati ad un certo punto agli uomini, per quanti sforzi essi facciano, è solo dato di ritardare, non di impedire la caduta degli dei. Certamente l'onorevole Andreotti sta facendo — e ciò sarà ancor più visibile nelle prossime ore — quanto gli è possibile per frenare oltremodo questa caduta.

Voglio dire con franchezza che la mia valutazione è che l'onorevole Andreotti la farà franca anche questa volta; riuscirà, cioè, a sottrarsi per la ventisettesima volta ad una situazione che lo vede gravemente implicato in reati contro lo Stato e gli interessi dei cittadini. Mi auguro vivamente di sbagliare, ma esistono almeno quattro motivi che avvalorano la mia sensazione che l'onorevole Andreotti anche questa volta la farà franca. Il primo trae origine da una sensazione diffusa che si avverte, quello di una sorta di parricidio che verrebbe compiuto se la carriera politica dell'onorevole Andreotti venisse troncata, ad esempio, con la messa in stato di accusa davanti alla Corte costituzionale.

Questa sensazione viene ammessa da diversi esponenti politici, non solo democristiani.

Il secondo motivo, oggettivo, sta nella funzione di pilastro portante che l'onorevole Andreotti è venuto assumendo, e nella sua, diciamo, capacità-potere di ricatto politico. L'onorevole Andreotti nella sua lunga carriera ha presieduto diversi governi, che poggiavano su maggioranze diverse. A cominciare dal Governo Andreotti-Malagodi, del 1972, di centrodestra, che ebbe diverse volte il voto determinante dei missini. Fu sotto quel Governo che l'ex Presidente della Repubblica Leone poté essere eletto con il voto determinante del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Ha poi presieduto governi di tutt'altra natura, fino a quelli di unità nazionale.

In questa veste di Presidente del Consiglio dei ministri, e potendo usufruire di volta in volta di varie e diverse maggioranze, nonché essendo stato più volte ministro della difesa, l'onorevole Andreotti ha potuto avere a propria disposizione a più riprese il controllo dei servizi segreti, il controllo delle forze armate; ha potuto, cioè, stabilire tutta quella rete di contatti, di collegamenti, di aiuti, di mutuo soccorso, che oggi gli consentono di esercitare un'azione di ricatto in tutte le direzioni. Funzione di ricatto che, se l'italiano ha un senso, lei ha in questi ultimi tempi reiteratamente affermato; compresa la battuta di ieri, per comprendere la quale non occorre essere sottili, ma basta attenersi al lessico normale. Ha lanciato segnali di avvertimento, dicendo ad esempio che sta studiando vecchie carte. Sono segnali inviati da parte di uno che le carte le conosce, che ne ha viste molte e che è certamente in grado, se lo vuole, di utilizzarle al momento che egli ritiene opportuno.

C'è un terzo motivo: lo voglio dire con franchezza e con profonda pietà (proprio nel senso di *pietas*) nei confronti della vedova del povero Nicoletti. È il motivo che coincide con l'uso apertamente cinisco che la democrazia cristiana ha fatto del suicidio del deputato siciliano Nico-

letti. È la vedova di Nicoletti che lo ha detto, prima ed ancor più fortemente che nell'intervista pubblicata ieri su *la Repubblica*, con la scelta che ha fatto, davanti al feretro del marito, durante la cerimonia funebre religiosa: tra la vicinanza dell'onorevole Piccoli, che è il presidente del vostro partito, e quella della gente che era fuori, ha scelto la seconda, dicendo: me ne vado, vado fuori, dove c'è la gente onesta; non rimango qui, dove gente onesta non ce n'è!

C'è poi un quarto motivo per cui l'onorevole Andreotti potrà verosimilmente farla franca anche questa volta: la mancanza di quello che in politica si chiama il fattore sorpresa. Sprecata l'occasione irripetibile del 4 ottobre, quando, grazie alla astensione determinante del gruppo comunista, non fu approvata la nostra mozione che in sostanza proponeva il dimissionamento dell'onorevole Andreotti a seguito della vicenda Sindona, oggi il fattore sorpresa manca. Usando varie leve, la democrazia cristiana in particolare (ma non solo essa) ha potuto predisporre argini di difesa e di condizionamento del comportamento dei deputati.

C'è infine anche un fatto tecnico, a proposito del quale io sollevo formalmente una questione nei confronti della Presidenza. Mi riferisco alle modalità del voto che, così come sono previste, non consentono una reale ed effettiva segretezza. E chiedo formalmente, a nome del mio gruppo, che la Presidenza provveda a garantire una reale segretezza perché segretezza non c'è quando la votazione con le ormai celebri palline si svolge alla presenza estremamente ravvicinata di innumerevoli persone; quando si può benissimo vedere (non sono affatto dettagli banali) il movimento delle mani. E, signor Presidente, lei sa bene che qui la segretezza non è garantita a tal punto che se in un normale seggio elettorale, in occasione di una qualunque occasione elettorale, fosse usato questo stesso metodo, quel seggio verrebbe chiuso perché sarebbe apertamente illegale.

Non capisco quindi come in un'aula parlamentare, e per di più in occasione di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

una riunione del Parlamento in seduta comune, si possa accettare un metodo del genere. La prego quindi, signor Presidente, di voler prendere in seria considerazione questo problema, e di voler fare qualcosa di valido affinché la segretezza del voto, quando tra poco al voto andremo, sia reale e garantita.

CONCETTO LO BELLO. È immorale spere in questo! (*Dai banchi dei deputati di democrazia proletaria si ride*).

MARIO CAPANNA. La paura ti fa evidentemente dire sciocchezze!

CONCETTO LO BELLO. No, le sciocchezze le dici tu!

MARIO CAPANNA. Noi riteniamo che ciascun membro del Parlamento sia adulto e responsabile, che dunque voti secondo propri autonomi e responsabili convincimenti. Ma allora deve poter manifestare il proprio convincimento per davvero in segretezza, avendo quindi tutte le garanzie che la sua decisione possa essere presa al di fuori di qualsiasi pressione! È invece immorale il ricatto che le segreterie dei partiti (a cominciare da quella del vostro) fanno sui deputati! Questo sì è immorale!

Per questo insieme di motivi, noi ribadiamo la nostra richiesta di messa in stato di accusa dei due ministri in questione. E crediamo che solo questa sia la scelta idonea, giusta, doverosa che il Parlamento possa e debba fare.

Consideriamo la richiesta di supplemento istruttorio del tutto incongrua, rispetto da un lato alla gravità dei fatti e dall'altro ai doviziosi elementi di prova che i giudici di Torino hanno già fornito.

Riteniamo che la richiesta di supplemento istruttorio, ove passasse, costituirebbe nei fatti un diversivo utile per la democrazia cristiana e utile in particolare per l'attuale ministro degli esteri Andreotti. Qui debbo richiamare un dato sul quale poco si è riflettuto: dal 1° gennaio, ormai imminente, l'Italia avrà per sei

mesi la presidenza degli organismi comunitari; le tocca per il noto meccanismo della rotazione. L'onorevole Andreotti, se sarà ancora in carica come ministro degli esteri, avrà l'onere di presiedere innumerevoli ed importanti riunioni di organismi comunitari europei, segnatamente quelle, di grande rilievo e peso, dei ministri degli esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica.

Nel prendere la decisione si deve tener conto anche di questo, se cioè il nostro paese verrà rappresentato in sede dei dieci paesi comunitari dal ministro degli esteri, sul quale quand'anche vi fosse l'«assoluzione» a risicata maggioranza del parlamento continuerebbero a gravare sospetti determinati, indizi circostanziati, e c'è da chiedersi se questa sia la scelta migliore da fare, per quanto riguarda la rappresentanza all'estero (e per sei mesi) di grande importanza politica a livello comunitario da parte dell'onorevole Andreotti.

Dicevo che noi consideriamo dunque il supplemento di istruttoria come un diversivo, che per queste ragioni anche sarebbe molto utile alla democrazia cristiana e in particolare all'onorevole Andreotti. Mentre noi di democrazia proletaria abbiamo già firmato una mozione, unitamente ai deputati e senatori del partito comunista, per la messa in stato d'accusa, non abbiamo firmato e non firmeremo l'ordine del giorno che richiede un supplemento istruttorio. In pari tempo però, fermo restando il nostro giudizio contrario, dichiariamo che democrazia proletaria voterà anche a favore della richiesta del supplemento di istruttoria.

Ciò per un motivo molto semplice: com'è noto, il meccanismo regolamentare prevede che su questo punto la richiesta del supplemento istruttorio è sufficiente la maggioranza relativa, e che invece per la messa in stato d'accusa occorre una maggioranza più ampia, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento. Non vogliamo dunque, molto semplicemente, che nessuno, chiunque esso sia, possa, abbia eventualmente il destro di poter prendere a pretesto i nostri sette voti, ove

fossero determinanti per il passaggio o meno del primo ordine del giorno. È, quindi, se vogliamo, per un motivo principalmente tecnico che noi voteremo anche a favore della richiesta di supplemento istruttorio, pur essendone contrari nel merito e nel contenuto.

Mi avvio alla conclusione, Presidente, stando nei tempi. Lei, onorevole Andreotti, che è come me capricorno, e quindi è uomo che ha memoria ferrea, ricorderà che tre o quattro anni fa nella sua celebre pagina de *L'Europeo*, *block-notes*, iniziò una polemica su di me, e che io le mandai una lettera, con la richiesta di pubblicazione, per altro breve, nella quale le dedicavo un frammento di Eraclito di Efeso. Bontà sua, ella censurò quella lettera, ne riassunse gli elementi che pensava di poter utilizzare a suo fine e consumo. E oggi, poiché appunto non può censurarlo, mi consenta di dedicarle di nuovo il novantacinquesimo frammento di Eraclito di Efeso, che dice testualmente: «οὐδέτ' <—ως> παίδας τοκέωνων»: non bisogna comportarsi come figli dei padri; non bisogna comportarsi come figli dei padri, per l'appunto.

Vede, onorevole Andreotti, io appartengo ad una generazione che ha un numero di anni inferiore al numero di anni durante i quali lei ha usato ed abusato del potere della Repubblica. Mi lasci dirle che, come maestro negativo, ella può essere considerato il fondatore impareggiabile di una scuola. Per questa sua funzione, a suo modo istruttiva, la ringrazio e le auguro anche buon lavoro, naturalmente sperando che non le riesca bene (*Applausi dei parlamentari di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pannella. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, colleghi, il senatore Bonifacio, ex presidente della Corte costituzionale, uomo di diritto ma anche di spessa umanità, ministro di grazia e giustizia negli anni in cui la nostra giustizia fu piegata al barbaro concetto degli anni di piombo e dell'emergenza,

ricordava a noi tutti — e ne aveva il diritto — che ciascuno e tutti dobbiamo formarci ed agire in base all'intima e profonda convinzione della realtà dei fatti.

Il monito è stato giusto, ma, come ha già detto il compagno Spadaccia — ed anzi io lo ripeterò forse in maniera un poco più polemica —, non solo le mezze verità non sono necessariamente verità, ma anche le mezze verità, in cui si amputa l'altra metà, sono falsità. Il maestro, infatti, — e ciascuno, anche il maestro migliore, può sbagliare sette volte al giorno — avrebbe dovuto ricordare a ciascuno di noi e a se stesso su che cosa, nella fattispecie, noi dobbiamo formarci l'intima convinzione. Dobbiamo formarci, ministro Andreotti, l'intima convinzione della sua colpevolezza? Dobbiamo formarci l'intima convinzione della sua innocenza, che era quanto l'intervento di Bonifacio sembrava ammonirci a dover fare? Sono stato per un istante scosso anche da questo.

Ma no, noi dobbiamo formarci l'intima convinzione della manifesta infondatezza degli addebiti che ci sono giunti. È diverso! Manifesta infondatezza, è ciò che, *ictu oculi*, appare aberrante, infondato, improprio, inesistente, senza che vi sia bisogno di provarne, attraverso una più attenta ricerca, la fondatezza o meno. Nella manifesta fondatezza l'evidenza è un valore oggettivo. Noi dobbiamo formarci la profonda ed intima convinzione della manifesta infondatezza degli addebiti per i quali ha da esserci, o no, un giudizio sui fatti e sull'opera della persona (non sulla persona, se la giustizia dovesse riassumere i caratteri laici che le sono propri, perché non si giudica mai la persona, ma le opere della persona).

Rimessa così in corsa la mezza verità con l'altra mezza verità, io credo che se parlassimo in Transatlantico saremmo quasi tutti d'accordo. Non c'è, evidentemente, manifesta, clamorosa, scandalosa infondatezza di quanto viene sospettato (ma non con la tecnica del sospetto), di quanto viene indicato, al termine di anni di processo e di contraddittori dal magistrato.

Sarei altrimenti io il primo a dire di

non essere convinto, se qualcuno in quest'aula ritenesse davvero che le prove ci sono state date circa il fatto che il denaro, che è corso e che è stato dato, sia entrato nelle tasche di Tanassi o di Andreotti. Io non lo credo, intanto perché per queste cose c'è Micheli, c'è il segretario della corrente: sono cose troppo vili per fermarsi od anche solo fare ingresso, magari involontario, nel portafoglio di chi entra nello studio o nell'anticamera dello studio di Giulio Andreotti! Ma questo anello della catena, se noi fossimo qui in camera di consiglio, per giudicare la prova della corruzione, la prova che quel denaro è stato il terminale... Innanzitutto, siamo seri: non dobbiamo discutere di questo.

L'accusa è manifestamente infondata? Ma ho voglia di dire a Casini, ho voglia di dire a Bonifacio che, se davvero, al termine di atti preliminari, di istruttorie formalizzate, di rinvio a giudizio, di dibattimenti, di Camera di consiglio, si arriva a scrivere le cose che si scrivono e a dire le cose che si dicono, e se l'accusa ci dovesse apparire come manifestamente infondata, avremmo una sola cosa da fare: presumere il dolo del magistrato, nemmeno più la colpa grave, ma l'evidenza di un disegno persecutorio, che avremmo davanti agli occhi e che dovremmo riconoscere. Tutto qui.

Nessuno, mi pare, deve pretendere o anche soltanto sperare, perché sarebbe anomalo e perverso in termini di giudizio, di avere qui acquisiti gli elementi di colpevolezza; ma io penso che nessuno di noi, nemmeno Giulio Andreotti può dire che ci troviamo dinanzi alla manifesta infondatezza, *ictu oculi*, di tutto quello che abbiamo dinanzi. Non è così.

Certo, la verità è che, come sempre, alla legge scritta si accompagna la legge materiale, alla legge nostra si accompagna il modo in cui ci siamo comportati, e materialmente siamo sempre come quelli che parlano di costituzione materiale, giorno dopo giorno, nel parlamento materiale e fuori legge. È per questo che noi non renderemo mai al Parlamento l'omaggio di un voto.

Diceva Benedetto Croce che ci vuole pure nella storia qualcuno per cui Parigi non vale una messa. E dobbiamo ricordare che Parlamento, democrazia e giustizia sono altre cose. Altri, per realismo, riterranno che ogni giorno si può compiere il rito blasfemo di una messa alla quale non si crede, per la fame nel mondo o per colpire Giulio Andreotti: non noi, non io. Sono i miei limiti, perché credo che la Francia costruita non sull'abiura può forse avere storia più grande di quella che è stata realizzata nella fretta e nell'arsura dell'aver il potere, attraverso la blasfema accettazione di una messa, o l'accettazione di una messa da clericale è non da uomo di religione, Giulio Andreotti, da chi ha la religione del potere. E quindi, in quel caso, se c'è, accetta la messa e accetta il rito della messa e lo fa proprio. Pur essendo di altra scuola teorica o teologica, in realtà è onesto, perché si celebra il rito del potere e quella messa è messa e inno al potere.

Noi crediamo che le vie siano altre. E allora, cominciamo con il dire che, se fossimo tentati di votare oggi... Il dubbio c'è sempre, ma devo dire che il dubbio ci viene per le grandi cose, e oggi, cari colleghi, non siamo qui per una grande cosa. Ho avuto il dubbio, ho avuto la viltà di temere le polemiche di democrazia proletaria o di Mario Pochetti. Mi sono detto: se noi non votassimo in nome di questo nostro principio, e non passasse l'emendamento sullo sterminio per fame nel mondo, come ci lincerebbero! Quanto la menzogna sarebbe forte! Lì ho tentennato dentro di me, ma poi siamo andati avanti. Ma, dinanzi a questo tipo di processo e al Parlamento oggi riunito, questa tentazione non ho.

Votare, non votare; avere il suo rinvio, non averlo; avere davvero scorie della verità iscritte in questo processo...

Manifesta infondatezza non ce n'è. Ma il parlamento materiale, la nostra legge materiale, la tradizione materiale del Parlamento non è mai stata quella di dire: nel caso di manifesta infondatezza... No: noi abbiamo sempre tentato e praticato il sequestro della giustizia, anche di quella

politica, per esaurirla all'interno della famigerata e vergognosa «Inquirente» — amico e compagno Reggiani —: offesa al diritto, al Parlamento, corruzione intellettuale che è più grave di quella morale e civile; profondamente corrotta intellettualmente per come è condotta e come vive. Giustamente, la regia politica di questa legislatura ha escluso i radicali dalla Commissione parlamentare inquirente, dall'«antimafia» e dall'Ufficio di Presidenza che vigila il bilancio dei partiti. Giustamente ci ha esclusi la regia comunista di questa legislatura!

E vorreste che noi rimandassimo alla Commissione parlamentare inquirente, dalla quale ci avete escluso, per un supplemento di indagine? Vorreste che rimandassimo lì dove avete tollerato che in tutti questi anni vi fosse un solo testimone ascoltato (e lo avete tollerato sia pur protestando)? Rinviare lì? No! Noi diciamo che secondo le tradizioni del parlamento materiale e della giustizia materiale, certo è che rinviare adesso Andreotti all'«Inquirente» sarebbe un terremoto perché non è manifestamente infondato quello che gli viene attribuito, ma scatterebbe subito, ad esempio, la sospensione cautelare dai pubblici uffici se ci fosse il rinvio alla Corte costituzionale, la messa in stato d'accusa.

E qual è la giustizia in Italia, se a Napoli, un cittadino, cento cittadini italiani sono arrestati e tenuti in galera per omnia e le loro famiglie non sanno che cosa accade? È questa la giustizia se nel carcere di Poggioreale e nelle altre carceri d'Italia vi sono 1.500 persone che hanno visto per tre minuti un magistrato che si è limitato a richiamare il 146-bis? È questa la giustizia se a Poggioreale ho visto in una stanza un padre e cinque figli e in un'altra sette fratelli? E con questa giustizia dovranno poi andare un giorno, forse, a giudizio nelle «maxi-aule», in una camera di consiglio che dovrà — come giustamente ricordavamo qui — stabilire la responsabilità penale e personale!

Signor Presidente, a Napoli, la giustizia italiana — quella contro Tortora e non quella contro Andreotti — dovrà decidere

della colpevolezza o meno, personale, di 880 rinviati a giudizio che per un anno e mezzo o due sono stati, intanto, in galera! Lei rischia — uno di noi rischia — di doversi dimettere da ministro!

Non voto, non recito questa messa! Voglio poter dire ai vecchi e ai giovani che il diritto non è questo, che lo Stato di diritto non è questo, che il Parlamento non è questo, che la democrazia politica non è questa, che la certezza del diritto per il più importante e il meno importante deve essere acquisita.

E sono attento, Andreotti, alla tua vicenda, e mi sono chiesto, in queste ore, magari con il gusto della provocazione, se non avessi dovuto, proprio perché non era importante, votare e magari votare proprio per la tutela del diritto all'immagine, del diritto all'identità e alla verità. Mi sono chiesto se non avessi dovuto votare per te che devi essere rimandato in giudizio per la Presidenza del Consiglio del periodo Moro e della P2, per te che devi essere rimandato in giudizio per alto tradimento ed attentato alla Costituzione, con Pecchioli ed altri, per quello che quotidianamente avete fatto. In realtà, se dovessimo discutere non di manifesta infondatezza, ma di colpevolezza, nel dubbio potremmo anche dire che non sei stato corrotto in questa vicenda. Ma non è questo il problema del quale noi dobbiamo discutere.

Perché posso avere queste tentazioni? Perché noi radicali andiamo nelle carceri, noi radicali, sapendo quel che facevamo, abbiamo candidato Toni Negri conoscendolo e perché era il mostro (*Applausi polemici del deputato Garavaglia*). Per cinque anni Toni Negri è rimasto in carcere perché accusato di essere il telefonista che minacciava la famiglia Moro. Quando questa accusa cadde egli rimase sempre in carcere con l'imputazione di appartenere alle Brigate rosse. Cinque anni di ricerche e di imposizione dell'imputazione, grazie alla carcerazione preventiva, contro la verità delle giustizie; egli era considerato come un mostro, come un perverso, mentre era infallibilmente mediocre, come tutti coloro che predicano la

violenza contro sé e contro gli altri, disperati e fanatici. Per il domani, per i tuoi figli, Andreotti, oltre che per i nostri, dobbiamo dire che proprio i Toni Negri, proprio i mostri hanno diritto al diritto, hanno diritto ad essere condannati o assolti e non a quell'infame e vergognosa attesa in carcere di cinque o sei anni prima di essere giudicati. Divenite invece di una sensibilità squisita quando queste cose vi riguardano, di un'eleganza, perfino i tuoi colleghi, Andreotti, senza pari.

Signor Presidente, i giudici hanno sbagliato perché questa non è una vicenda di interesse privato o di corruzione, per quanto ci riguarda. I giudici però sono stati costretti a comportarsi in questo modo. Come operano i giudici, anche quelli giusti, per tentare di fare un po' di giustizia se individuano un disegno criminoso grave, un'associazione per delinquere certa, che coinvolge i vertici dello Stato o noi deputati? Per poter procedere fanno finta di niente, ignorano la nostra presenza per non vedere espropriata la loro naturale responsabilità di giudici, per non investire la Giunta delle autorizzazioni a procedere — per esempio mi ritorna alla mente la vicenda di Peteano —, o la Commissione inquirente. Cercano reati minimi che possano consentire loro libertà e dicono: eventualmente li prenderemo indirettamente per una buccia di banana.

La vicenda di Torino è chiara se esaminiamo gli atti. I giudici non potevano non porsi il fatto che dal 1972 al 1974 i motivi di sostegno di Giudice si erano arricchiti e mutati. Nel 1972 poteva solo esserci la mobilitazione lenta, puntuale e precisa dei petrolieri, dei simoniaci e via dicendo, poteva esserci la mobilitazione scientifica, la crescita, ma nel frattempo che cosa accade, signor Presidente? Nel frattempo il servizio I della Guardia di finanza, in omaggio ai suoi compiti verso lo Stato e la Repubblica, osa cominciare, nel 1973, ad indagare ufficialmente su Gelli e la P2. Il primo atto che compie Giudice quando è nominato non è quello di distribuire centinaia di miliardi con un provve-

dimento o un altro, bensì è di mandar via tutti i funzionari del servizio I, colonnelli e capitani, che avevano creato il primo *dossier* su Gelli, in continuità con i dati Sindona. Opportunamente Gigi Melega e Teodori hanno ricordato quali erano questi anni: 1972, 1973, 1974, 1975.

Io credo che ieri vi è stata una splendida difesa, forse proprio perché meno appassionata, meno coinvolta, meno di parte (se non dalla parte di giustizia) di quella del collega Casini, ed è stata quella di Dino Felisetti il quale, infatti, ha dovuto dirvi e dirci: badate, perché io mi attengo al testo e non al contesto: è stata la sua metodologia che gli ha consentito quello splendido e lineare intervento, il contesto era del tutto fatto fuori. I motivi per i quali Giudice non ce l'ha fatta nel 1972 — emblematicamente! — ma nel 1974, sono probabilmente dovuti al fatto che si è congiunta, nel frattempo, la forza di migliaia di miliardi di petrolieri, e corrotti e corruttori, con il centro di organizzazione, con il dato P2 o P... eh!?... le cose del mal di testa e le pillole e via dicendo, creiamo dei rapporti perché ormai eravamo in pieno in quel disegno che nella prima parte era disegno anticomunista e golpista, poi diventa — con il 1976-1977 — il disegno P2, PCI, P-Scalfari e P-Andreotti, probabilmente.

In quegli anni, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975, erano quelli i motivi per i quali bisognava avere in mano la Guardia di finanza, i canarini, tanto è vero che a quel punto, da una parte si fanno fuori costoro, cominciano i suicidi e gli incidenti del colonnello Florio e degli altri (fino a quello di Mino), dall'altra cominciano ad essere segnate le giornate, le settimane e i mesi di vita di Pecorelli, che aveva come direttore il colonnello Falde. Non bisogna dimenticare: organo ufficiale dello Stato, o ufficioso, quindi, al di là (vero, Vitalone?) di problemi puramente formali e formalistici. Ma i giudici non possono... e i giudici italiani non possono o non vogliono tutti i reati politici. Ma perché qui non si vuole discutere della P2 per sei o sette giorni inutilmente, in Conferenza dei capigruppo, noi abbiamo chiesto che

il grande dibattito ci fosse sulla P2? Perché la grande vicenda della quale questo non è che un aspetto (è un aspetto minore, un aspetto di congiuntura e contingente!) la grande vicenda è quella... Tutti, tutti i capi dell'esercito italiano nominati durante il Governo di unità nazionale o della non sfiducia, tutti sono della P2!

È Viglione che fa la terna, il disegno diventa chiaro, quando ancora adesso si danno all'asta il *menu* del ristorante Pescatore, dove si riunirono (o si riunivano, forse) tre esimi colleghi comunisti con i tre massimi piduisti designandi o *eligendi* ai tre massimi posti di responsabilità del nostro esercito, una sera, Pecchioli, Boldrini e un altro: c'è il *menu*, lo danno all'asta con i tre massimi esponenti della P2 militare. E certo, allora... perché restare completamente all'ombra? L'attentato alla Costituzione, l'attentato ai diritti civili, tutti i reati politici, perché nessun giudice ha attivato queste, che sono norme di diritto positivo? Perché la banda armata viene contestata ai disperati, ai fanatici, molto spesso all'ala armata dei servizi, con Senzani uomo... non infiltrato, come Semerari... soggetto puro, che gioca al cento per cento nei servizi e al cento per cento nelle BR; l'altro al cento per cento nelle Brigate nere, invece che in quelle rosse.

E perché non condannare mai per banda armata costoro, quando ci sono le armi nei treni, le dinamiti, le altre cose, quando ci sono interi corpi e intere brigate dell'esercito che sono mobilitate, quando il disegno è proprio quello della acquisizione attraverso la Rizzoli del campo dei *mass media* e della acquisizione attraverso gli stati maggiori, come in un *golpe*, di tutto il momento militare dello Stato e con il caso D'Urso, se fosse tornato il cadavere di D'Urso, l'operazione sarebbe stata fatta. Un mese prima di Castiglioni Fibocchi avremmo avuto ministri qui, ministri lì, oltre quelli della stampa.

Vedete, io ricordo la *Lockheed* ma in un paese come il nostro, signor Presidente, non democratico, ma partitocratico, l'identità e l'immagine degli individui e

dei partiti sono distrutte molto spesso artatamente da un'opera ed un uso del dialogo, della verità, dell'informazione che è letteralmente infame, per Nicoletti come per altri, e non a caso è il centro Calamandrei, di area radicale, a lavorare scientificamente da quindici anni sul problema, che noi riteniamo cardine per tutti, dei diritti dell'individuo, della persona, all'immagine, all'identità.

Colleghi, forse un pensierino ciascuno di voi avrebbe dovuto farlo — soprattutto voi uomini di Stato così raccolti qui — sul fatto che siano stati i cittadini italiani ad avere il senso delle cose, mentre voi, voi tutti, li avete sabotati. Ottocentomila cittadini italiani chiedono la smilitarizzazione della Guardia di finanza, cioè la sua professionalizzazione; ottocentomila cittadini italiani chiedono questo e voi a dire: «No, le forze sacre armate dello Stato!». Ottocentomila cittadini italiani chiedono l'abrogazione di questa «Inquirente» e c'è la vergogna meschina, alle quattro di notte, del linciaggio fisico di Adele Faccio, Emma Bonino, Marisa Galli, Mauro Mellini, perché in quattro eravamo accusati di ostruzionismo perché cercavamo di guadagnare quel *referendum* a difesa, come sempre da parte dei radicali attenti al governo positivo delle cose, cercando di rifornirvi di capacità di governo per non dovervi poi difendere, come vi difendete adesso, contro la lettera ed anche contro lo spirito della legge.

Ma quale fu la verità sulla *Lockheed*? Anche lì, Giulio Andreotti, tu sei stato più fortunato perché sei anche più forte, e sia detto tutto intero a tuo merito. Quello che si è tentato di farti, e che si tenta per la platea di farti, è stato fatto in modo ignobile nella storia. È vero che in politica c'è la ragion politica, ma in questa aula noi chiedevamo che si riaprisse l'inchiesta sulla *Lockheed*, condotta dal collega D'Angelosante e dal presidente Martinazzoli, perché essa era manifestamente reticente, perché non si era chiesto nemmeno un parere ai servizi segreti di sicurezza nell'ambito dei quali tutta la vicenda per definizione era già iscritta ed era registrata (lo dicevamo nel 1977); tutte queste

cose erano già scritte ed allora il partito comunista, dinanzi al tabù col quale è stato complice dai tempi di De Lorenzo — Boldrini, ti ricordi la medaglia di bronzo della Resistenza De Lorenzo? Furono i radicali che fecero scoprire la cosa! — fino a Gelli, fino al doppio gioco del 1946-1947 del libro di Piazzesi e di altre cose... Ebbene, la copertura ai servizi segreti è stata la vostra costante di questi anni, feroce per non mettere in causa il Presidente della Repubblica, per non vedere, per prendere solo il ladro di polli, per prendere solo Tanassi in una vicenda che era immensa e che in Giappone si è conclusa un anno fa, che richiedeva dieci anni di indagini.

Sempre avete offerto al popolo italiano l'offa della chiusura su Tanassi. Poi dopo un mese spaventati perché la grande maggioranza dei comunisti aveva votato con noi (*Commenti del deputato Pajetta*) non con te, Pajetta, sul finanziamento pubblico...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, si rivolga al Presidente, non faccia polemica con altri colleghi.

MARCO PANNELLA. ... aveva votato sul finanziamento pubblico dei partiti, l'atto di viltà, anche se di grande ragione politica. Leone si era difeso qui contro la verità, contro la giustizia e da parte del partito comunista vilmente si va al Quirinale, e vilmente lo si licenzia, come un servo, senza nemmeno dargli gli otto giorni: «Ora te ne devi andare...», e non per ragioni di giustizia, non per inchiesta.

Ed hanno provato anche con te, a metà, perché hai altre armi, altro livello, altra forza. Ma continua da allora questa costante. Giudice nel 1974 è Giudice P2, per quel disegno, con il valore aggiunto della Guardia di finanza che, attraverso il servizio, offre allo Stato — e a te, Andreotti — la prima inchiesta ufficiale.

Giudice va lì, perché deve essere fatto fuori. L'unico servizio che indaga sulla P2... Ecco perché nel 1974 ha la forza ed avete la forza che non avevate nel 1972. Giustamente ricordava Rodotà la tesi pa-

trimonialista, quella per la quale l'interesse privato deve necessariamente caratterizzarsi con la presenza di un dato materiale e patrimoniale di interesse. Evidentemente non regge, ma non è più importante, perché la causa non è qui dentro, non passa attraverso la cruna d'ago dell'interesse privato oggi manifestamente non infondato. Ma non passa attraverso questa cruna d'ago la verità di quella vicenda!

Signor Presidente, noi attendiamo il dibattito sulla P2: Giulio Andreotti era Presidente del Consiglio; c'era la maggioranza della non sfiducia. Stamattina il collega Milani diceva, a nostro carico: «Collegli radicali, voi però parlate troppo poco del ministro Lagorio, perché è socialista». Che cosa intendeva dire Milani, non suffragato dai fatti? Che se uno fa certe polemiche contro i servizi, la responsabilità quanto meno politica, piena, ma forse non solo politica del ministro, è necessaria.

Collega Milani, spiega al tuo nuovo partito o al nuovo assetto lo stesso concetto per quel che riguarda il caso Moro, per quel che riguarda il caso P2, per quel che riguarda le cose che sono accadute in Italia fra il 1977 e il 1979. Non a caso, signor Presidente, non è Giulio Andreotti a percorrere da solo e da maestro la via maestra di difesa di un colpevole («Io non c'ero, non sapevo, non ho sentito, non ho detto...»), ma anche la via maestra, nei paesi civili, per difendere giudizialmente la propria realtà. Quindi ci dobbiamo inchinare!

Ce l'avete fatta, colleghi della DC: è vero che la situazione era così poco manifestamente infondata che, se voi non aveste usato l'«inquirente» per sabotarla, il processo sarebbe arrivato qui probabilmente già concluso. Non ci sarebbe stato bisogno neppure del rinvio all'Alta corte. Se, infatti, le due o tre cose che ancora restano da accertare si fossero esperite, alcuni interrogativi, alcuni confronti... Ed è per questo che non li avete voluti! È per questo che, come sempre da trent'anni a questa parte, avete fatto l'ostruzionismo all'applicazione della Costituzione e delle leggi nel nostro paese.

E qualche volta noi siamo stati criminalizzati perché opponevamo al vostro ostruzionismo di fondo e strutturale un ostruzionismo di congiuntura, per dar libero corso alla riforma del codice, invece che alla novellistica aberrante e continua di controriforma alla quale davate vita.

Signor Presidente, nel dibattito sulla P2 di nuovo verranno fuori queste cose. Ma perché, probabilmente, verranno fuori inutilmente? Perché sulla P2, l'associazione a delinquere, l'associazione sovversiva, l'attentato alla Costituzione, l'attentato alla Repubblica, l'alto tradimento rispetto alla Costituzione scritta che è stato fatto e perseguito con certezza di prove... Tina Anselmi non è riuscita ad indagare fino in fondo in questa vicenda guidata dalla forza storica ed organizzativa del partito comunista! Perché non ci arriveremo? Perché la via di Andreotti, oggi, su questa minima cosa («non c'ero», «non so»; il che è anche vero perché lui delle quisquiglie forse non si occupa o non ricorda di essersi occupato) è di un certo tipo... Giulio Andreotti dice: «Io la P2, Presidente del Consiglio? Ma scherzate!... Io sì, adesso che me lo dite, ricordo: è vero, vedevo Gelli, ma, pensate lo ritenevo un diplomatico argentino! Ma come mi poteva passare per la testa...?». Ce lo siamo detti anche in privato, no? «Ma come mi poteva passare per la testa...?».

GIULIO ANDREOTTI. Era vero!

MARCO PANNELLA. Io ti parlavo, Andreotti, magari degli scomparsi, dei *desaparecidos*... A lui, perché era così gentile... (mi hai detto). E io, per cinque anni, dopo avertelo chiesto in Parlamento, te l'ho chiesto ogni volta che potevo, anche per cortesia, perché amo andare oltre... Ma perché tu hai continuato a non rispondere, quando noi dal 1976 ti avevamo avvertito, tre mesi dopo le elezioni: perché ricevi e frequenti Gelli, (è scritto nella interrogazione, nell'interpellanza), capo della pseudo loggia massonica, a delinquere, sovversiva, della P2? Ed abbiamo ripresentato l'interrogativo nel 1979. Ma tu niente. Ma perché? Lo dici in Commis-

sione P2, essendo certo che questi (*Indica i banchi dell'estrema sinistra*) non te lo contestano. E perché non te lo contestano? Perché il 3 febbraio 1983, questa via percorsa così difficilmente da Giulio Andreotti è percorsa ancora più follemente dal segretario del partito comunista che, malgrado Bellocchio gli facesse precisare (te lo ricordi, Bellocchio, eri preoccupato?) dice, ripeto, il 3 febbraio 1983: «io non ho mai sentito parlare di Gelli e della P2 fino al ritrovamento degli elenchi di Castiglion Fibocchi». Sotto l'incalzare di Bellocchio, precisa: «... o nel senso nel quale, se ne ho sentito parlare, non ne ho serbata memoria alcuna». Il segretario del partito comunista italiano! Il 3 febbraio del 1983: non ho visto, non c'ero... la P2? Per carità! Pecchioli, gli altri, tutto quello che abbiamo letto, i giornali, i settimanali, le inchieste, il giudice Vigna dappertutto..., ebbene, l'unico è il segretario del partito comunista, come il presidente della DC. Devo dire, e non a suo onore politico, magari a sua comprensione personale, anche il presidente della DC era andato lì a dire: «Ma io, veramente, di questo Gelli...». Ed aggiunge, giustamente, poi: «... invece, ad un certo punto, quando comincio a capire mi arrabbio e denuncio la cosa... le cattiverie massoniche contro di noi».

Ecco il quadro nel quale, quindi, non a caso, abbiamo i grandi giornalisti, dei grandi..., che vengono qui con il loro manierismo, nel Transatlantico, a parlarci della grande «balena bianca»! Perché d'altro non possono parlare. Nemmeno loro possono parlare della verità di questi processi, perché altrimenti dovrebbero parlare del fatto che hanno scritto censurando allora, come oggi, i radicali, con la scusa della nostra marginalità, solo perché in quel momento il capo del loro partito-giornale, del giornale che scrive di «balena bianca» e di queste altre cose, si riuniva nottetempo, ma con la presenza del notaio, con la P2-stampa, con Rizzoli e Tassan Din (si riunivano lui e Caracciolo), e scriveva: «se tu ti fotti (chiedo scusa, signor Presidente!) il *Mattino*, il 50 per cento, *fifty-fifty*...; se io mi faccio quello

veneto, *fifty-fifty...*». Non è questa sovversione della Repubblica, non è questo attentato contro l'articolo 21 della Costituzione? Non è questo deliberato... Ed allora per forza parlano di «balena bianca»! E non è un caso se *la Repubblica* ha citato, Bonfiglio, solo te. Bella la tua cosa, fatta bene (magari lui crede di aver fatto dell'ironia), ma di Russo e di Benedetti non parla, non dice niente. Ci sei solo tu, Bonfiglio. È evidente, perché quelli sono come voi: in questa cruna d'ago marginale dell'interesse privato c'entrano fino ad un certo punto, non gliele importa nulla, ma sono dalla parte di quelli che hanno realizzato, nel periodo dell'unità nazionale, con il Presidente del Consiglio Andreotti, ma a guida tattica e strategica di altri, l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione! È una sfilza di reati che non finisce più, politici e comuni, in realtà.

Quindi, signor Presidente, in una situazione nella quale al tempo della *Lockheed* fummo noi ad indicare le stesse cose: guardate questi radicali che chiedono con 800 mila cittadini, comunisti molti, l'abrogazione dell'«inquirente» e il PCI guida la riforma-bidone perché «l'inquirente» resti, 800 mila cittadini, forse in gran parte comunisti, ma comunisti non «piciisti», votano, firmano per il disarmo della Guardia di finanza e loro puntuali qui a difenderla. Non durante la questione della *Lockheed* diciamo: in realtà non possiamo ignorare che i servizi segreti mettono in causa il Presidente della Repubblica, non possiamo ignorarlo D'Angelosante. In quest'aula ero lì, a quel microfono e mi deste ragione perché allora si poteva parlare 3-4 ore; guardate i documenti, lo scandalo, l'«inquirente» non aveva mai chiesto nemmeno un parere burocratico e tecnico, nemmeno una lettera ai servizi su tutta la vicenda. Il grande sepolcro imbiancato dei servizi per il PCI. Era incredibile ed allora c'è il supplemento, dura sette giorni. Martinazzoli te le ricordi, se ci sei, mandaste due righe ai servizi e i servizi risposero: «Nulla risulta a questi servizi».

Ma avremmo avuto uno svolgimento diverso della storia d'Italia se allora il

PCI, la DC e tutta la partitocrazia non avesse scambiato l'esercito che difende la patria con questo esercito di felloni che offende l'esercito, con questa banda armata, con costoro che hanno ispirato con alibi internazionali anche la patetica vicenda Bòrghese che si è illuso, forse per la seconda volta nella sua esistenza, che mettendosi al servizio, per ragioni ideali — attenzione — dello straniero, si poteva fare il bene della patria e che poi è morto vinto e solo, mentre dei suoi complici non se ne è trovato uno. Ma sono venuti poi i Viglione, i P2, i Miceli, i Maletti e gli altri. Questa è la realtà, signor Presidente, alla quale noi radicali vi supplichiamo di essere finalmente attenti.

Signor ministro Andreotti, hai detto «Ne parleremo tra otto anni». È verosimile e di cose verosimili a livello della tua eleganza non ce ne sono sempre e quindi possiamo dire che se la frase non era vera è ben trovata, non ti toglie nulla perché è nella linea dei tuoi connotati, non li deturpa. Otto anni, eccetera. Io invece credo che tu potresti avere una grandissima ambizione, scusami Andreotti, dopo 40 anni e 27 vicende. Perché non ti poni, dopo aver esercitato tutta la fama e l'infamia oggettive del potere, non quelle che tu vuoi aggiungere, il problema di quello che vuoi fare da grande? Hai giocato abbastanza con gli strumenti del potere ed è gioco pericoloso, spesso vietato; forse potresti alla tua parte politica, alla tua storia, a noi, dare altro se tu davvero non ritenessi che solo giocando con gli strumenti sviliti e brutti di questo potere infame ed illegale di costituzione materiale, scrivendo, parlando, acquistando un'ambizione più grande dell'ambizione di potere, ma avere la serenità della forza e del sorriso disarmata della non violenza della parola e del pensiero. Forse potresti essere, come dire: «meglio Andreotti» e continuare e crescere, perché tutti sappiamo che a qualsiasi età si cessa di vivere se dentro di noi ci rassegnamo a ritenere che non dobbiamo, non solo non possiamo, crescere ancora moralmente e politicamente.

Queste vicende..., tu sai che molto pro-

tabilmente ce la farai. Ci devi, lo dico perché questi se ne accuseranno, devi all'intransigenza radicale, al fatto che noi vogliamo dare intero corpo innanzitutto alla candidatura della democrazia, della Costituzione scritta, non ci vogliamo sedere al tavolo dei bari, diciamo che è falso dire che noi siamo il 3 per cento del paese... è la falsità quotidiana vostra che non consente al paese di riconoscere quello che diciamo, quello che siamo, giorno dopo giorno, che falsifica, falsifica per Nicoletti, ma falsifica per il paese, la democrazia; non ci conosce, perché c'è questa truffa, c'è questa caricatura, perché appunto su questo per decenni ed anche per un secolo si è affrontata fra Guesde e Jaurès, ma anche nel mondo liberale fra l'Aventino e il partecipazionismo, noi forse stiamo trovando la via di mezzo, giusta, fra la posizione massimalista di Guesde e quella poi riformista, ma indifesa, di Jean Jaurès, fra la politica di moralismo, ma forse priva di moralità politica dell'Aventino e quella del partecipazionismo disarmato, attraverso la ricerca di questo momento del non voto, dell'obiezione di coscienza, al voto, ma il tentativo di essere qui, di parlare, di dare testimonianza di amore per ipotesi comuni di crescita di ciascuno e di tutti. In questo caso, Casini, non hai reso un buon servizio né a te né agli altri, non si difendeva in questo modo...

CARLO CASINI. Perché non rispondi a uno solo dei miei argomenti, uno solo?

MARCO PANNELLA. Perché ti ha risposto bene Trantino, ti hanno risposto bene gli altri. Ma se poi ad uno tu dici «ma perché il cardinale Poletti dovrebbe scrivere in questo modo al ministro Andreotti?», facendo intendere chiaramente che non lo conosce, che... Ti ricordi quella tua parte? Io ti rispondo che il tuo argomento è pericolosissimo. Poletti dice «non lo conosco Andreotti, me ne dicono bene, ma non lo conosco»; eppure metti nel conto, Andreotti, metti nel conto, Andreotti, perché tu lo sai, «non ti ho mai scritto fino ad ora»; io, Poletti, sono co-

stretto a scriverti. Esattamente ti rispondo «perché me lo hai chiesto, e dico che tutte le tue argomentazioni a mio avviso hanno questa valenza doppia. Ma Trantino questa mattina, ne diamo atto, ha risposto benissimo ad altri punti.

CARLO CASINI. Che anno era?

MARCO PANNELLA. Casini, tu arrivi sempre in ritardo, tranne quando devi spiccare i mandati di cattura, perché di questo ne ho parlato. L'anno, ho detto, è il 1974 e non il 1972, ma ho detto che nel frattempo, fra il 1972 e il 1974, abbiamo il valore aggiunto alle migliaia di miliardi della P2, dell'inchiesta dell'Ufficio I, per cui Giudice deve essere nominato, non solo per continuare a lasciar guadagnare le migliaia di miliardi, ma anche per sbaraccare il primo nucleo di ricerca vera della realtà della P2 che si era insediata nello Stato, e lo fa.

Ecco dunque perché anche, signor Presidente, se io dovessi votare non avrei dubbi nel votare per la messa in stato di accusa, rendendomi conto, certo, che non posso dire ai democristiani e ad Andreotti «tanto è solamente una remissione alla giustizia»; ma questo per colpa vostra, non è per colpa nostra, noi avremmo sempre voluto in passato che l'atto di remissione, che l'atto di giudizio dell'alta Corte fosse facile, agevole, non comportasse di per sé già il tentativo praticato di espropriazione da parte del nostro Parlamento della giustizia e del giudizio.

Ma, quindi, quello che vogliamo dire è che anche noi ci uniamo, ma comprensivi, alle critiche nei confronti dei giudici. Questi giudici sono in una situazione scomoda perché avrebbero dovuto imputare. Badate, è interessante, il magistrato ha contestato a Torino l'associazione per delinquere, con l'aggravante della promozione. Giustamente, ma non abbiamo le motivazioni, la Corte d'appello ha tolto, magari per ridurre la pena, la promozione. È la mia lettura, lo diceva Felisetti, è la mia lettura; non c'è promozione, la promozione è quella, tra virgolette, P2, la promozione è altra, non è endogena in

questa storia, non sono i promotori di questa... c'è un'associazione per delinquere. Tu, Vitalone, l'hai frequentata, l'hai conosciuta, magari restando pulitissimo, non so, al circolo della caccia o degli scacchi, mettiamo, no?! quando la famiglia piemontese, per esempio... Questo per dire che i membri di queste associazioni per delinquere vere, reali, responsabili di attentato alla Repubblica (e i magistrati non lo dicono), responsabili di attentato alla Costituzione (e i magistrati non lo dicono), c'erano, li conoscevate, li frequentavate; forse adesso siete qui e non li per questo, perché avete il mandato di cattura facile, come ce l'ha Casini quando c'è Pisanò che scrive una cosa e i radicali che gli mandano il loro indirizzo, quando si è dei poveretti, come i 100 di Napoli arrestati per omonimia; mentre avete non dico il mandato di cattura, ma il mandato di comparizione impossibile quando si tratta di Gelli, di Giudice e degli altri.

Tutto qui, signor Presidente. Noi ci auguriamo che dopo questa discussione — lo dico qui — non si continui ad evitare il dibattito, e un dibattito ampio, sulla P2. Dico ancora qui che l'ipoteca di questa pagina giudiziaria è l'ipoteca della *Lockheed*, quando si tutelarono in modo feroce, da parte degli attori di quel processo, i servizi di sicurezza e segreti, che erano di già, appunto, quelli dei quali si parla in questa vicenda. Nella storia d'Italia dovrà esservi autocritica piena, rilettura della propria storia; e questo non tanto da parte della DC che, da partito aperto, com'è, o da non-partito, in qualche misura, in realtà si trova a dover fare i conti con il senso comune della gente. Fino a quando il partito comunista non donerà a se stesso e a tutti noi una rilettura della sua politica, della sua debolezza, una rilettura di quello che è accaduto in queste situazioni in questi dieci anni, il Parlamento potrà solo continuare ad essere complice della costituzione materiale, complice dei giudici e dei Giudice che abbiamo dinanzi. Per quanto ci riguarda, quindi, vogliamo augurarci che si arrivi — anche se ne dubito — alla messa

in stato d'accusa di Giulio Andreotti; ma diciamo che il problema vero e grave, che dovremo discutere tra poco, è quello della P2, di cui questa vicenda è pagina certa, anche se amputata (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Napolitano. Ne ha facoltà.

GIORGIO NAPOLITANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi ha seguito con attenzione, in quest'aula, il dibattito che sta per concludersi, è stato sollecitato a riflettere su problemi di diversa natura: problemi relativi al procedimento trasmessoci dalla Commissione parlamentare inquirente e alle decisioni da assumere in rapporto ad esso, e insieme problemi di ordine generale e di carattere più propriamente politico. Non c'è da stupirsi: anche se in queste occasioni siamo, come si è detto, non legislatori ma giudici, non possiamo astenerci dal collocare l'esame di una vicenda specifica, di natura giudiziaria, in una prospettiva più ampia. Ma a me pare importante sottolineare la scelta preliminare da noi compiuta e il modo in cui ci siamo mossi finora.

L'esposizione documentata e stringata del nostro punto di vista sul procedimento relativo alla nomina del generale Giudice è stata affidata ai colleghi Gianfilippo Benedetti e Ugo Spagnoli, membri della Commissione. Non si è trattato di una scelta casuale: essendo ancora in vigore le norme che attribuiscono ad un apposito organismo bicamerale, e quindi al Parlamento in seduta comune, il compito di accertare la fondatezza di ipotesi di reato ai fini della messa in stato d'accusa dei ministri, noi comunisti ci consideriamo impegnati a osservare uno scrupolo pari alla delicatezza della funzione giurisdizionale di cui siamo investiti. Voi sapete, onorevoli colleghi, che noi ci battiamo da lungo tempo per cambiare radi-

calmente le norme che regolano i procedimenti di accusa nei confronti dei ministri; ma dovendo muoverci tuttora entro quel quadro lo facciamo nel massimo rispetto di criteri di competenza giuridica, di esame obiettivo dei dati processuali, di autonoma formazione del giudizio conclusivo: criteri di cui sono garanti i colleghi che ci rappresentano nella Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Così, signor Presidente, anche, ed in particolare di fronte a questo procedimento, i nostri gruppi hanno deciso di attenersi ai convincimenti liberamente maturati ed espressi, con ampia argomentazione di fatto e di diritto, dai membri comunisti della Commissione.

In quella sede, il 28 giugno scorso, dopo l'ennesimo rifiuto nei confronti della nostra richiesta — mettere a confronto il generale Borsi, Mario Tanassi e l'onorevole Andreotti — i nostri compagni opposero alla proposta dell'onorevole Bonfiglio di chiedere al Parlamento l'archiviazione del procedimento, la proposta di chiedere un ulteriore termine per il compimento di atti istruttori che fino a quel momento ci erano stati preclusi.

La stessa posizione abbiamo deciso di sostenere in questa seduta comune del Parlamento, con linearità, con coerenza, senza nulla cambiare per considerazioni — non dirò per calcoli — di carattere politico.

Fu proprio l'onorevole Spagnoli il 28 giugno a dichiarare assolutamente inaccettabile la tesi della manifesta infondatezza delle ipotesi di reato formulate dalla magistratura e quello stesso convincimento egli ha ribadito ieri e fortemente motivato, come aveva già fatto con la sua relazione il collega Benedetti. Di qui noi ricaviamo la rinnovata richiesta, responsabile ed equilibrata, di un supplemento di indagini. Richiesta non pretestuosa e generica, ma concretamente finalizzata — nell'ordine del giorno che reca le nostre firme — allo svolgimento di iniziative che consentano l'approfondimento più scrupoloso dei pur seri elementi indiziari già disponibili. Non chiediamo una

proroga in bianco per altri due mesi — leggete il nostro ordine del giorno — ma indichiamo gli atti istruttori da compiere.

Sarebbe questo, onorevoli colleghi, l'atteggiamento di un partito che reclama «processi sommari»? È incredibile — semplicemente incredibile — che nei giorni scorsi alcuni dirigenti democristiani abbiamo potuto dir questo del nostro partito, di fronte alla linea di condotta che abbiamo tenuto e stiamo tenendo nell'esercizio della funzione inquirente affidata al Parlamento.

Il collega Spagnoli ha ricostruito in modo inoppugnabile lo sforzo condotto a partire dal 2 dicembre 1982 — data di apertura del nuovo procedimento riguardante la nomina del generale Giudice a comandante della Guardia di finanza — per compiere accertamenti capaci di dare basi più solide al giudizio circa le responsabilità degli ex ministri delle finanze e della difesa in quella vicenda. Sforzo praticamente infrantosi contro un muro di dinieghi.

Tuttavia oggi insistiamo nel chiedere che quegli accertamenti si facciano. Altro che processo sommario! Per quanto lo stesso rinvio alla Corte costituzionale condurrebbe certo non ad un giudizio sommario, bensì ad un giudizio circondato di ogni garanzia, come l'esperienza ha dimostrato, noi insistiamo per ulteriori indagini in sede di Commissione parlamentare.

A questa richiesta sono state date risposte sbrigative e contraddittorie negli interventi dei colleghi della democrazia cristiana, che pure ho ascoltato attentamente. Si è preferito polemizzare contro l'eventualità della messa in stato d'accusa di Mario Tanassi e Giulio Andreotti, in particolare per il reato di concorso in corruzione, e contrapporvi la proposta di archiviazione. Si è insistito sulla inconsistenza degli elementi indiziari, si è proclamata la certezza della perfetta correttezza e legittimità dell'operato dei due ministri; ma perché, allora, si sono rifiutati e si vogliono ancora rifiutare i riscontri e gli approfondimenti da noi proposti?

Il punto di partenza delle arringhe difensive di alcuni colleghi è stato l'assunto della speculazione politica, della palese tendenziosità che avrebbe ispirato la formulazione di ipotesi di reati ministeriali; ma elementi in tal senso — voglio ancora ricordarlo e ribadirlo — non sono stati rilevati da un solo magistrato. Qui si è parlato solo del dottor Cuva. No, quegli elementi sono scaturiti da molteplici indagini e procedimenti giudiziari, già approdati, a Torino, ad una sentenza di primo grado nel dicembre del 1982 e ad una sentenza istruttoria il 12 giugno 1984.

Non potendosi, dunque, parlare dell'avventato tentativo di speculazione di un singolo, bisognerebbe parlare di una vera e propria congiura, nell'ambito del potere giudiziario, volta a colpire la democrazia cristiana insieme con il partito socialdemocratico. Ma chi può arrivare a sostenerlo? E chi può essere disposto a crederci?

Per altro, l'atteggiamento e gli argomenti di quei colleghi che hanno parlato di evidente intento persecutorio dei giudici di Torino sono risultati contraddittori fino al limite del paradosso. Si diffida degli atti istruttori compiuti da quei giudici, ma non si vuole che la Commissione parlamentare inquirente compia verifiche ed indagini in proprio. Ci si oppone a ciò prima e dopo la proroga concessa dal Parlamento in seduta comune, il 3 maggio scorso.

Onorevole Casini, ella ha detto ieri un'inesattezza, quando ha affermato che quella proroga fu concessa solo ai fini dell'acquisizione di un documento, la requisitoria del sostituto procuratore di Torino, «considerato rilevante». Essa fu concessa anche — come chiedevano gli ordini del giorno Cristofori e Martorelli — per «l'espletamento di altre eventuali attività istruttorie»: e queste, invece, si ridussero nel giro di due mesi alla sola audizione del generale Borsi, respingendo ogni altra nostra proposta.

E anche ora alla nostra richiesta di ulteriori indagini l'onorevole Casini sbrigativamente risponde che non si può fare

nulla di più in senso accusatorio di quel che hanno già fatto i giudici. Ma perché non assumere iniziative, in sede di Commissione parlamentare inquirente, non espletare, ad esempio, audizioni e confronti che possano fugare ogni dubbio e dimostrare la presunta tendenziosità della costruzione accusatoria dei magistrati di Torino?

Si riconosca intanto, onorevoli colleghi, al tenace impegno di quei magistrati il fatto che si sia giunti alla scoperta di una colossale trama delittuosa, di una colossale frode ai danni dello Stato. I protagonisti diretti di quella trama, gli attori, i protettori ed i beneficiari, di quelle prolungate e lucrosissime operazioni di contrabbando e di falso sono stati assicurati alla giustizia, non hanno potuto sfuggire alle loro responsabilità, a cominciare da Raffaele Giudice. Sono stati portati alla luce i tremendi inquinamenti operati ai vertici di un importante e delicato corpo dello Stato; è stata documentata l'erogazione di finanziamenti, da parte di società interessate al contrabbando di prodotti petroliferi non solo a faccendieri legati ad alcuni partiti di governo, ma agli amministratori ufficiali di quei partiti; è stata ricostruita la rete delle pressioni esercitate attraverso canali disparati per ottenere la nomina del generale Giudice a comandante della Guardia di finanza.

In questo quadro, sicuramente torbido, e in rapporto ad una catena di reati già accertati, di così gravi dimensioni, si collocano gli elementi indizianti a carico dei ministri delle finanze e della difesa dell'epoca per la scelta del generale Giudice.

Sappiamo bene, onorevoli colleghi, che, per quanto grave e incontestabile sia il quadro generale da me richiamato, non si può configurare una responsabilità penale dei due ministri se non risulti una loro «partecipazione oggettiva e soggettiva a fatti aventi un contenuto antigiuridico». Ma non ci si dica che l'ipotesi di una tale partecipazione sia già risultata manifestamente infondata. Siamo tuttora dinanzi a dati e contraddizioni inquietanti, su cui in troppo larga misura i col-

leggi impegnatisi in arringhe difensive hanno sorvolato.

Non intendo — e professionalmente non saprei — contrapporvi a quelle arringhe una replica minuta; ma mi si consenta di dire che si sono ascoltati argomenti di rara capziosità. Come quello secondo cui era già talmente bene «oliato» il meccanismo del contrabbando petrolifero nei mesi precedenti la nomina del generale Giudice che quest'ultima non era necessaria a quel fine. Come se l'acquisizione della massima responsabilità di comando della Guardia di finanza per un uomo pronto a farsi complice attivo e spregiudicato non servisse e non sia servita a consolidare e a far funzionare con suprema efficienza e tranquillità il meccanismo truffaldino, innanzitutto attraverso una serie di nomine e di allontanamenti nei posti-chiave del Corpo.

In realtà, non potendo nessuno negare che l'insediamento del Giudice al vertice della Guardia di finanza abbia rappresentato il coronamento del disegno delittuoso ordito da corruttori e corrotti del mondo del contrabbando petrolifero, si è sostenuto che ciò si sia verificato per puro caso, per una fortuita coincidenza tra gli interessi, le aspettative, le pressioni di petrolieri e faccendieri e una nomina improntata a criteri del tutto oggettivi.

Ora, onorevoli colleghi, si può sostenere anche questo, ma non senza avere indagato pienamente su dati e contraddizioni inquietanti. Basti qualche esempio: le contrastanti versioni degli onorevoli Andreotti e Tanassi sull'orientamento e il concerto per la scelta di Giudice tra i tre nomi della terna; l'opinione diffusa tra gli alti ufficiali circa le preminenti qualità del generale Bonzani e la loro sorpresa, che risulta agli atti, per la scelta del generale Giudice; il contrasto tra l'onorevole Andreotti, l'onorevole Tanassi e il generale Borsi sul contenuto della conversazione con quest'ultimo (qualunque valore — aggiungo — si voglia attribuire al parere del comandante uscente); il coinvolgimento in favore di Giudice di uomini vicinissimi a Tanassi, si pensi al Palmiotti, nome non nuovo in storie di corruzioni

ministeriali. Cito Palmiotti e Tanassi anche per rilevare come non nuova sia la tendenza di colleghi democristiani ad associare alla difesa di uomini di Governo del loro partito la difesa di un ministro di altro partito, benché scarsamente difendibile, cosa pur essa sconcertante. Ma l'onorevole Casini è stato per altro incauto nell'affermare ieri «va bene, questo è il canale PSDI ma dov'è il canale democristiano?», non potendo dimenticare — e in effetti citandolo, sia pur per inciso — il nome di Sereno Freato.

In queste condizioni, onorevoli colleghi, archiviare non si può. E nemmeno si può opporre alla nostra proposta di ulteriore proroga di due mesi per precisi obiettivi di carattere istruttorio il richiamo — caro e illustre amico Bonifacio — alla lettera della legge del 1978, che nella prassi si è in recenti occasioni già applicata ben più estensivamente.

Noi comprendiamo alcune delle preoccupazioni che qui sono state espresse per l'effetto che può avere il prolungarsi di procedimenti così delicati, alimentando sospetti senza concludere né in un senso né nell'altro. Non siamo, senatore Ruffilli, promotori di una «cultura del sospetto»; e non siamo responsabili del prolungarsi di questo procedimento. Ma diciamo che la questione morale passa attraverso il chiarimento, fino in fondo, di vicende di questa natura e portata, tali da colpire duramente l'immagine e le funzioni dello Stato democratico.

Non c'è bisogno di ricordare quante di queste vicende si siano venute drammaticamente accavallando negli ultimi tempi e stiano precipitando insieme, non per diabolica manovra dei partiti di opposizione o dei nemici della democrazia cristiana, ma per ragioni o circostanze oggettive. Il caso della nomina di Giudice e il contesto in cui essa va valutata presentano, come in altri casi di cui si è discusso di recente in Parlamento, una dimensione politica ed una dimensione giudiziaria: occorre tenerle distinte ma fare i conti con entrambe e non giocare ora sull'una ora sull'altra per eluderle insieme. Noi abbiamo dimostrato di sapere e volere

evitare indebite confusioni tra responsabilità politiche e morali e responsabilità penali.

Il Presidente del Consiglio, intervenendo il 30 ottobre al Senato nel dibattito sul caso Sindona, ha ricordato il procedimento che per quella vicenda si aprì nel luglio 1981, nella Commissione parlamentare, nei confronti dell'onorevole Andreotti; e ha citato le parole con cui il collega Spagnoli, al momento della conclusione, motivò la decisione di non investire della questione il Parlamento in seduta comune, pur non sentendosi il collega Spagnoli di aderire ad un atto di proscioglimento, in quanto non tutti i dubbi erano stati sciolti. Ebbene, ricordando ciò, l'onorevole Craxi non solo non ha detto nulla che potesse metterci in imbarazzo, ma ha richiamato una prova della nostra serietà. E tuttavia il fatto che possano non emergere in certe vicende responsabilità di carattere penale non è sufficiente per negare responsabilità e problemi di carattere politico e morale. Così come il fatto che in altre vicende — quella Cirillo, ad esempio — siano in corso ancora (e da quanto tempo!) indagini di natura giudiziaria, non può esimare Governo, Parlamento, partiti da accertamenti e giudizi concernenti la condotta di settori della amministrazione e di uomini politici.

Quando poi sia il Parlamento stesso ad essere investito del profilo giudiziario di fatti in cui sono stati coinvolti membri del Governo, non può non apparire interessata la polemica che viene abitualmente rivolta contro l'opposizione e innanzitutto contro la maggiore forza di opposizione, per una presunta faziosità e strumentalità nell'esame del procedimento sottoposto alle Camere. Nel muoversi su questo specialissimo terreno occorre certamente osservare regole di ricerca obiettiva della verità: e noi ad esse non intendiamo sottrarci, come stiamo dimostrando anche in questa occasione. Ma quante volte quelle regole sono state disattese da altri, facendo prevalere ottiche, interessi, discipline di partito e di maggioranza?

Parliamoci chiaro, che cosa si vor-

rebbe? Che noi accettassimo silenziosamente l'idea di una amnistia tacita e continuata per i politici, per gli uomini di Governo? No, onorevoli colleghi, non possiamo accettarla; e a molti, io credo, essa intimamente ripugna in Parlamento! Si dice che noi comunisti tenderemmo a porre la questione morale, a perseguire l'obiettivo del risanamento della vita pubblica per la via della denuncia continua di fatti scandalosi e della persecuzione giudiziaria.

Rispondiamo che questa logica riduttiva e puramente negativa non ci appartiene. Ma al chiarimento di vicende di inquietante gravità, di episodi degenerativi di sconvolgente entità, non si può sfuggire; e neppure al chiarimento di responsabilità personali, per quanto ciò possa costare. Tutto questo è condizione e parte imprescindibile di un più vasto impegno di moralizzazione e di rafforzamento della democrazia in Italia; di un impegno che deve contestualmente dispiegarsi in positivo, nel senso della soluzione di problemi istituzionali, legislativi, politici, diventati sempre di più altrettanti nodi cruciali per la difesa e il rilancio delle istituzioni democratiche, per un loro rinnovato radicamento nella società e nella coscienza delle masse più larghe, nella coscienza, soprattutto, delle giovani generazioni.

Occorrono riforme efficaci, incisive, per il risanamento: contestualmente allo scioglimento dei «casi» politici, amministrativi o penali, tuttora aperti, ma senza sottrarli. Per altro, anche sulla strada di quelle riforme, onorevoli colleghi, quante remore, ambiguità, resistenze continuano a manifestarsi! Si pensi alla storia davvero emblematica — se ne è parlato in diversi interventi, voglio tornarci — della riforma dei procedimenti d'accusa. Su di essa, da anni troppi gruppi politici verbalmente convengono e si impegnano per poi contraddirsi e rifugiarsi nelle tecniche deleterie del rinvio.

La Commissione è stata via via piegata a strumento di parte, in funzione di archiviazioni sommarie, di una sorta di tacita amnistia, come ho già detto: non sempre,

certo, onorevole Felisetti, e quando i nostri compagni che ne fanno parte si sono trovati davvero dinanzi ad ipotesi di reato manifestamente infondate, non si sono opposti a che si archiviasse. Ma sempre più spesso hanno prevalso logiche di parte e patti di maggioranza. Eppure, credo che sentiamo tutti, in questi giorni, l'imbarazzo, e il peso, del dover farci giudici, qui, in Parlamento. E fuori di qui si sono di recente levate voci polemiche — come quella del vicesegretario del partito socialista — per opporsi a che «il Parlamento si trasformi in un'aula giudiziaria» per pronunciarsi sui comportamenti di un ministro: ma, collega Martelli, allo stato attuale è la Costituzione, e insieme con essa la legge, che lo prevede. Occorre una riforma radicale: e chi vi ha resistito finora? Certo non noi. E già da anni sappiamo in che cosa dovrebbe consistere tale riforma: «restituire» — vi prego, onorevoli colleghi, di prestare attenzione a queste parole non mie — «restituire il potere speciale che ci è stato dato all'organo normale di giurisdizione, con il controllo costituito da un'autorizzazione a procedere seriamente esercitata, che avrebbe qui piena giustificazione». Parole non mie, ma dell'onorevole Moro, pronunciate nel corso del drammatico discorso del 9 marzo 1977, dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune per l'esame del caso *Lockheed*. Anche io, senatore Ruffilli — che ascoltai quel discorso e che non ne dimentico il livello di impegno e di tensione — l'ho riletto in questi giorni, nei brani da lei citati, e in altri, in parte ancor oggi dissentendone ed in parte apprezzandolo meglio. L'appello alla necessità di un taglio netto con gli istituti della giustizia politica — Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa e Parlamento in seduta comune — fu esplicito e motivato; e dopo la solo parziale revisione operata invece nel 1978, noi comunisti siamo tornati, nella passata legislatura, a proporre la riforma radicale suggerita dall'onorevole Moro: ma invano, per pesanti resistenze venute da diversi partiti della maggioranza. Con la conseguenza che, tra uso di

parte degli strumenti della giustizia politica ed indotte supplenze dal lato della magistratura, si sono venute aggravando la distorsione e la crisi nei rapporti fra i poteri dello Stato. Ecco di che cosa dobbiamo preoccuparci tutti, senatore Bonifacio, sapendo che il solo modo di porvi riparo è riformare davvero, in tempi brevi e con soluzioni limpide, il meccanismo dei procedimenti d'accusa.

Non posso ora soffermarmi, onorevoli colleghi, su altri aspetti del problema delle riforme che urgono per la moralizzazione della vita pubblica. Dico solo che a nostro avviso restano essenziali scelte di varia natura: dalla revisione delle norme che regolano le autorizzazioni a procedere, ad una modifica della legge elettorale nel senso dell'abolizione dei voti di preferenza; da una seria legge di regolamentazione delle nomine negli enti pubblici, ad un coraggioso ripensamento del problema del finanziamento pubblico dei partiti e dei relativi controlli. E su un altro versante sappiamo come si riproponga gravemente la questione della garanzia e dei controlli in materia di servizi di sicurezza, come condizione di trasparenza e di difesa della democrazia.

E tuttavia la nostra riflessione deve andare al di là di ciò. Non riconduciamo tutti i guasti che si sono venuti producendo nella gestione della cosa pubblica, semplicemente alla preclusione nei confronti del partito comunista ai veti ed alle pregiudiziali che si sono fatti valere per evitare un sostanziale ricambio del governo del paese. Ma la radice di tanti fatti degenerativi è certamente lì, e nei mezzi che si sono adoperati per perpetuare gli equilibri politici e le posizioni di potere facenti capo alla democrazia cristiana e in varia misura a partiti suoi alleati. Ne sono scaturite una concezione ed una pratica della politica del Governo il cui superamento — il cui effettivo e netto superamento — è diventato condizione per scongiurare i rischi incombenti sulla nostra democrazia e darle nuovo slancio, garantirle nuovo consenso. Noi comunisti avvertiamo drammaticamente questo problema, ed in questa chiave poniamo con

forza la questione morale. Non facciamo dello scandalismo cieco, né per calcolo propagandistico né tanto meno per calcolo politico. Poniamo la nostra candidatura come forza di governo, lavoriamo per costruire un'alternativa democratica, in termini né ristretti né laceranti, alla democrazia cristiana nella direzione politica del paese; ma non perseguiamo questo obiettivo attraverso un attacco distruttivo o la ricerca di uno scontro frontale. Questo hanno detto nostri autorevoli esponenti nei recenti e pur accesi dibattiti sulla questione morale, al Senato e alla Camera, questo ha detto il segretario del nostro partito. Non si faccia cadere il livello della polemica politica a richiami di comodo a Enrico Berlinguer, dimenticando la passione, il rigore e persino l'intransigenza con cui egli pose la questione morale.

Ci guarderemo dal replicare a tutte le battute nervose, esasperate o volgari che ci vengono rivolte. Ci rendiamo conto del travaglio della democrazia cristiana: rispettiamo quanti cercano, in seno ad essa, la via di un impegno reale per il risanamento ed il rinnovamento politico ed istituzionale del paese. Ma non ci si dica che facciamo del moralismo spurio e strumentale. E nemmeno che ci consideriamo esenti dall'errore e dalle impurità. Quando, qualche anno fa, nel denunciare una vicenda pur gravissima e indegna, demmo credito ad un documento falso, sapemmo levarci in quest'aula a riconoscere l'errore e a dire il nostro rincrescimento, e non esitò un nostro compagno, che ora siede su questi banchi, a dimettersi dall'incarico di direzione che ricopriva. E di fronte a recenti episodi locali di malcostume, abbiamo saputo dar prova della nostra severità.

Ma nel nostro paese, onorevoli colleghi, è accaduto ben altro: una catena di vicende che hanno visto inquinarsi — anche per una catena di nomine deleterie, non per una nomina soltanto — corpi dello Stato e apparati pubblici di nevralgica importanza. Ci siamo trovati dinanzi ad una trama eversiva portata alla luce e non ancora pienamente stroncata; e a col-

lusioni con la criminalità organizzata, in un quadro fosco — penso alla Sicilia — di assassini di dirigenti politici e di alti rappresentanti dello Stato, cui si è aggiunta, da ultima, la tragedia di un gesto disperato che ci ha profondamente scossi. Dico queste cose, e quando parlo di una trama e organizzazione eversiva, parlo della loggia P2, perché anche nello sfondo della vicenda del generale Giudice e dell'inquinamento ai vertici della Guardia di finanza prende spicco quella presenza ed emergono punti di contatto con altre sconvolgenti vicende.

Ecco le degenerazioni ed i pericoli che abbiamo il dovere di denunciare e di sradicare. Non è moralismo vacuo e cieco il farlo. Guai a non farlo. Chi ha operato in questo senso ha operato nell'interesse della democrazia. Conosciamo i rischi di una polemica che diventi indiscriminata, che si presti all'agitazione qualunquistica e, ancor più, reazionaria contro il regime democratico; ma il senso della responsabilità e della misura non può sconfinare nell'occultamento di fatti e di responsabilità pesanti per il futuro e per la vita della democrazia, nella svalutazione delle molteplici, ricche energie morali e civili che si sono manifestate ed attivate in questi anni in Italia, e infine nell'attacco a quei presidi decisivi della democrazia che si chiamano ovunque indipendenza della magistratura, indipendenza della stampa, funzione di controllo e di lotta dell'opposizione.

A questa funzione noi non verremo meno. Lasciate che lo dica con pacatezza: non ci lasceremo intimidire da alcuna campagna sul nostro presunto scandalismo e da alcuna minaccia di ritorsione.

Torno, per concludere, alle decisioni che tra poco dovremo prendere, in particolare nei confronti dell'onorevole Andreotti. Mi sfugge, in qualche modo, il senso dell'atteggiamento assunto dalla democrazia cristiana. In quel discorso che già abbiamo ricordato, l'onorevole Moro, mentre reagì in modo vigoroso, con una frase diventata famosa, a coloro i quali avessero voluto — egli precisò —

«bollare con un marchio di infamia l'esperienza complessiva» della democrazia cristiana, quasi che in essa «tutti e tutto fossero da condannare», insisté sul concetto del non voler difendere «qualsiasi uomo della democrazia cristiana e qualsiasi momento della sua esperienza politica». Difese con passione Luigi Gui come «uomo» — così disse — che non aveva mai dato luogo al minimo sospetto, che non era mai stato sfiorato neppure dalla diceria». Ma da allora, in tutti questi anni, di capacità di distinguere, di non difendere qualsiasi suo uomo, la democrazia cristiana ne ha dimostrata ben poca. E se si comprende quel che per essa significa veder messo in discussione ora uno dei suoi uomini più rappresentativi, si comprende meno che non trovi altro modo di difenderlo che sottrarlo, in questo caso, ad indagini chiarificatrici.

La nostra posizione è limpida. Quel che è avvenuto alla Camera il 4 ottobre, il dissociarsi di un così gran numero di deputati della maggioranza da un rapporto di fiducia con l'onorevole Andreotti, il precipitare di più vicende che lo chiamavano in causa, ci hanno indotto a sollevare, in sede politica, un problema di incompatibilità, un problema di dimissioni. In questa sede giurisdizionale, seguiamo come sempre una logica diversa. Come sempre, onorevole Felisetti, perché i casi che ella ha citato di nostra adesione a proposte di archiviazione per alcuni procedimenti a carico dell'onorevole Andreotti, si sono verificati non solo nella VII legislatura, ma anche prima e dopo, quando l'onorevole Andreotti non sedeva su quel banco da Presidente del Governo di solidarietà nazionale, come ella — con una battuta banale quanto scorretta — in via di fatto ha voluto dire. Per altro, nella stessa VII legislatura, fu lei a dare un voto determinante per far respingere — con undici voti contro otto — la revoca della archiviazione, nei confronti dell'onorevole Andreotti, proposta in Commissione dal collega Spagnoli a conclusione del cosiddetto processo dei petroli (*Applausi all'estrema sinistra*).

Quel che è certo, onorevoli colleghi, è

che qui riproponiamo la medesima proposta di supplemento di indagini che, come ho ricordato all'inizio, i nostri compagni della Commissione parlamentare inquirente formularono il 28 giugno: non l'abbiamo né inventata né cambiata dopo il 4 ottobre. Né in questa proposta, né nelle nostre prese di posizione politiche verso l'onorevole Andreotti, si può ravvisare una strumentalizzazione che abbia un qualche senso. Strumentali avrebbero potuto essere considerati, se li avessimo assunti, atteggiamenti in chiave opposta: se cioè in nome dell'esperienza della solidarietà democratica in cui noi, fummo partecipi nel modo più leale, o per l'apprezzamento che abbiamo via via espresso e non ritraiamo per determinati orientamenti e atti politici e segnatamente di politica internazionale dell'onorevole Andreotti, noi avessimo rinunciato ad esprimere le nostre convinzioni e a fare il nostro dovere rispetto alle vicende di varia natura di cui da qualche tempo stiamo discutendo a più riprese in Parlamento.

Vi invitiamo, onorevoli colleghi, a riflettere sull'ipotesi, onesta e seria, di un supplemento di indagini. Ci auguriamo di non trovarci nella condizione di dover chiedere che le indagini siano approfondite dalla stessa Corte costituzionale e di dover affidare al voto sul nostro ordine del giorno di messa in stato di accusa per interesse privato in atti di ufficio l'espressione della nostra convinta contrarietà all'attuale proposta di archiviazione del procedimento. Ci auguriamo che non operino, al momento della decisione, fatti di maggioranza — e diamo atto all'onorevole Biasini della linearità, anche sotto questo profilo, del suo intervento — meschini, deteriori calcoli politici di nessun genere.

Stiamo vivendo una fase tormentata ed importante della nostra vita democratica. Portiamo ad un livello più alto la nostra riflessione, le nostre scelte, il confronto per quanto aspro tra forze di maggioranza e di opposizione, la ricerca di un impegno comune su questioni decisive per la difesa e lo sviluppo della democra-

zia. Vedete, non è propria della nostra tradizione culturale una visione ingenua e astrattamente moralistica della politica e del potere, ma piuttosto una cruda consapevolezza del giuoco degli interessi e dei rapporti di forza. Non possiamo però acconciarci ad una visione e ad un'azione politica, a una prassi di partito e di governo che contrappongano per dirla con Norberto Bobbio — «l'etica del risultato» all'«etica dei principi» e tendano alla giustificazione di chi con qualsiasi mezzo abbia fatto «grandi cose», anche quando queste in effetti grandi non siano, e rispondano non all'interesse generale della nostra democrazia, ma alla logica dell'esercizio del potere come fine a se stesso. Chi tra voi, onorevoli colleghi, ne avverte il pericolo, non esiti oltre a rompere con questa logica! (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra, dei parlamentari della sinistra indipendente, del PDUP e di democrazia proletaria — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia utile tracciare in rapida sintesi le direttrici dell'impostazione accusatoria. Le ragioni che inducono i magistrati torinesi a censurare l'atto di governo sono: il generale Giudice non possedeva i requisiti voluti dalla legge per essere incluso nella terna; il generale Giudice fu preferito inopinatamente al generale Bonzani che lo precedeva; egli fu nominato a dispetto delle differenti segnalazioni formulate dalle massime autorità militari; Giudice avrebbe dovuto mantenere l'incarico per quattro anni, mentre la media dei precedenti comandi era di appena due; per propiziare la sua nomina si adoperò una corte di faccendieri, coinvolgendo nell'intrigo anche il cardinale Poletti; il generale Giudice era iscritto alla loggia P2, e come lui il generale Lo Prete, il segretario particolare di Tanassi, Palmiotti, ed altri personaggi. Sono questi, sostanzialmente, i rilievi che affiorano dalle diverse tavole

di accusa, ovvero dalla sentenza pronunciata dalla IV sezione del tribunale penale di Torino; dall'ordinanza Baduano-Vosso di cui si è detto; dalle requisitorie del pubblico ministero dottor De Crescenzo, concernenti il capo S della rubrica; infine dall'ordinanza-sentenza del giudice istruttore Cuva.

Esclusivamente a questi, o addirittura soltanto ad alcuni di essi si ancorano le relazioni di minoranza come espressamente ricordano gli egregi senatori Russo e Benedetti.

Mi sembra utile dire subito che dalla corretta lettura delle molte pagine del procedimento — 4.500 per la precisione e questo avrà importanza quando si tratterà di formulare un giudizio in ordine ai lavori della Commissione — risulta, senza alcuna ombra di dubbio, che nessuna delle circostanze addotte dall'accusa ha il benché minimo fondamento. L'affermazione non è dialettica. Chi volesse cogliere la verità direttamente dalle fonti di prova, quelle naturalmente che siano degne di questo nome, si troverebbe di fronte a questa sconcertante considerazione: nessuno ha mai detto che la nomina di Giudice sia stata il frutto della corruzione dei due ministri. Neppure il personaggio più avventuroso di questa nutrita corte dei miracoli, che è stata invocata a conforto della tesi accusatoria, ha mai lontanamente affermato che i 150 milioni di Bulzoni o i 420 milioni di Gissi (vedremo poi la singolare anomalia di quest'ultima novità accusatoria) siano finiti ai due ministri incolpati. Ma c'è di più: nessuno dei testi o degli imputati ha mai parlato di rapporti Giudice-Tanassi o di rapporti Giudice-Andreotti tali da avallare sia pure una sola ombra di sospetto, nel senso dell'immaginata corruttela; nessuno, salvo un'eccezione della quale mi occupo immediatamente per dar dimostrazione della consistenza di certe apparenti fonti di prova. Parlo del signor Mario Foligni, presidente di un fantomatico nuovo partito popolare, di cui diffusamente si tratta nel cosiddetto «dossier MI.FO.BIALI», già varie volte perseguito per reati contro il patrimonio e sospetto per lo stesso tribu-

nale di Torino, che raccomanda di valutarne le dichiarazioni con molta cautela. Il Foligni, interrogato il 24 giugno 1981 da un singolare collegio istruttorio, composto dai magistrati Gosso e Vaudano, afferma (mi permetto di ricordarlo testualmente, perché questo — a mio avviso — ha molta importanza): «Mi risulta, per avermelo riferito persona che risulta attendibile, il dottor Giancarlo Pesce, ex medaglia d'oro dei partigiani e mio buon conoscente all'epoca, abitante a Roma, tuttora vivente e, ritengo, disponibile a confermare quanto io dirò, che tra il generale Giudice e l'onorevole Giulio Andreotti intercorrevano rapporti di grande confidenza e intimità e che sovente essi si incontravano in una chiesa dopo la santa messa, ove si riunivano nell'adiacente sagrestia per dialogare». Il nucleo centrale della polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma, esortato dai magistrati, risponde: «In relazione all'incarico verbale conferito da vostra signoria al tenente colonnello Golino di questo nucleo centrale, comunico che presso l'anagrafe di Roma non risulta iscritta alcuna persona che risponda al nome di Giancarlo Pesce. Presso l'associazione partigiani di Roma risulta iscritto tale Francesco Pesce, residente in Roma, Via Cartaro, decorato di medaglia d'argento, il quale ha dichiarato tra l'altro di essere decorato, di non conoscere il signor Mario Foligni». E difatti, sentito a sommarie informazioni, il signor Pesce Francesco dichiara: «Sono Pesce Francesco, attualmente svolgo attività di dirigente sindacale, non conosco tale Mario Foligni, di cui non ho mai sentito parlare» e aggiunge: «Un altro decorato di medaglia d'oro, acquisita per meriti partigiani, ha nome Giovanni Pesce». Viene sentito come testimone senza giuramento Pesce Giovanni, il quale, al giudice del tribunale di Torino dirà: «Pesce Giovanni, informato delle ragioni della convocazione, dichiaro di non aver mai conosciuto Mario Foligni e di non aver mai avuto rapporti con l'onorevole Andreotti».

Mario Foligni, interrogato in conclusione dirà: «Confermo quanto ho dichia-

rato. Devo purtroppo portare a conoscenza delle signorie vostre i giudici che il suddetto Pesce Giancarlo» — che aveva detto poco prima vivente — «è deceduto poco fa, all'incirca un mese dopo il precedente mio interrogatorio, perché si trattava di persona anziana. Per le ragioni della mia qualità, devo però riconoscere che indubbiamente il generale Viglione era persona molto legata al generale Giudice, come potei constatare in più di un'occasione». È quindi evidente che questo teste, (del quale per esempio è stata domandata l'audizione in sede di rinnovazione parziale dell'istruttoria) dà di sé questa meschina immagine. Per mera completezza di trattazione e non volendo trascurare neppure i passaggi marginali dell'indagine giudiziaria, dirò che vi è traccia agli atti anche di un altro tentativo di saldare il generale Giudice all'onorevole Andreotti attraverso un sillogismo che non può che essere definito ardito. La signora Andreotti era presidente del patronato di assistenza spirituale delle forze armate, assistente religioso di questo patronato era monsignor Agostino Bonadeo, il quale doveva necessariamente conoscere il generale Giudice in quanto questi era comandante della divisione Centauro; quindi Bonadeo verosimilmente potrebbe essere stato il tramite di Giudice verso Andreotti.

Il 29 aprile 1983 Bonadeo viene interrogato dal dottor Cova e la sua risposta è perentoria: «Escludo di aver mai parlato alla signora Andreotti del generale Giudice, della sua candidatura ed aspirazione al supremo comando della Guardia di finanza». Ciò ovviamente non risparmiò all'onorevole Andreotti l'ingiusta insinuazione e al Bonadeo il rinvio a giudizio nonostante il pubblico ministero De Crescenzo ne avesse saggiamente sollecitato il proscioglimento con la formula: «perché il fatto non sussiste».

C'è un altro capitolo delle tavole d'accusa che può rapidamente risolversi, ed è l'influenza della loggia P2 nella nomina di Giudice. A questa tesi, nonostante la sua forte suggestività, mostrano sostanzialmente di non credere neppure i magi-

strati torinesi, i quali si sono astenuti dall'avanzare qualunque contestazione al Gelli che non figura nemmeno nel novero degli indiziati. Comunque, il documento che è agli atti del processo colloca nel maggio 1977 la adesione di Giudice alla loggia massonica mentre la sua nomina risale, come si sa, al luglio 1974.

Volendo dare un minimo di ordine logico e di sviluppo razionale al discorso sulla ritualità della nomina ed astenendoci da ogni considerazione sulla legittimazione dell'autorità giudiziaria ordinaria ad indagare su atti che, come il provvedimento di nomina deliberato dal Consiglio dei ministri, investono i più alti profili della responsabilità politica, è necessario preliminarmente accertare quale fondamento abbia l'opinione dei giudici torinesi, ampiamente ripresa dai relatori, circa il difetto dei requisiti per includere Giudice nella terna. Cioè, prima di affannarsi a discutere se quella inclusione sia stata il frutto di sordidi patteggiamenti, è necessario chiarire un punto: Giudice aveva titolo per essere incluso nella terna? La risposta, alla stregua di quello che poi è successo, è ovviamente negativa ma questo è soltanto il senno di poi.

Allora, al momento in cui la terna fu redatta, risultava anzitutto un dato formale: la legge 23 aprile 1959 sull'ordinamento della Guardia di finanza, all'articolo 4, indica un solo requisito per la nomina a comandante generale: l'appartenenza del designato al ruolo dei generali di corpo d'armata; e mi sia consentito dire che proprio il generale Giudice nella graduatoria dei promossi al ruolo di corpo d'armata al momento in cui avvenne la sua promozione fu il primo. Quindi era addirittura il primo dei divisionari promossi al grado superiore. Ma era anche un generale sul conto del quale erano stati formulati giudizi che in nessun modo consentivano di divinare le scelte alle quali egli poi si sarebbe risolto, una volta ottenuto il conferimento dell'alto ufficio.

Ho a vostra disposizione il *curriculum* del generale Giudice così come ho a di-

sposizione la risposta che diede il ministro Lagorio ad una nota interrogazione allorquando, tra l'altro, egli ebbe a rendere noto che il generale Giudice fu anche vicepresidente della sezione esercito del Consiglio superiore delle forze armate e presidente del Consiglio superiore delle forze armate.

Parlare oggi in termini di apprezzamento nei confronti del generale Giudice è evidentemente un non senso, perché ciò che egli ha fatto è la somma delle trasgressioni all'onore militare; ma l'ottica giusta per cogliere la risposta alle domande che la vicenda propone deve rimuovere assolutamente ogni pregiudizio. Alle dichiarazioni di Borsi di Parma si sono diffusamente legati i sospetti dei giudici torinesi: Borsi aveva espresso valutazioni sostanzialmente negative sul conto di Giudice, pur senza mai revocare in dubbio l'onestà e la correttezza; davanti al tribunale di Torino, in pubblica udienza, il generale Borsi muta atteggiamento: «Preciso che nei confronti del generale Giudice non ho mai inteso esprimere giudizi negativi. Semplicemente non lo conoscevo così a fondo come conoscevo i generali Bonzani e Tomaino e, per questo, non l'ho segnalato. All'epoca non ero a conoscenza di alcunché che potesse intaccare la sua onestà».

Il ripiegamento del generale Borsi ha una spiegazione: «La verità» — dice Borsi alla Commissione parlamentare inquirente, e bisogna dare atto della sua lealtà — «è che quando sono stato interrogato c'era stata una esagerazione, un'interpretazione secondo me eccessiva di questo giudizio negativo nei confronti di Giudice. Io francamente, quando mi trovavo alla scuola di guerra, non avevo la possibilità di conoscerlo profondamente perché fui soltanto un allievo con lui e non altro. Posso dire che allora non era uno dei migliori; almeno allora non era molto brillante».

È la stessa affermazione, a prescindere da questi dati pregressi del periodo dell'accademia, che sostanzialmente fa il generale Viglione davanti alla Commissione: «Nella mia qualità avevo la possibi-

lità di conoscere, nel loro pieno valore, le possibilità dei miei ufficiali. Ora, se il generale Giudice nel 1970 venne valutato a generale di corpo d'armata, se non il primo, il secondo (ma ritengo il primo e abbiamo detto prima che era il primo) da una commissione della quale io non facevo parte, vuol dire che questo ufficiale aveva i numeri per assurgere a questo incarico». E ancora, invitato a chiarire il significato dell'espressione tecnica da lui usata nel definire Giudice e Tomaino generali in vista nel ruolo dell'esercito, chiarisce: «Giudice aveva comandato in maniera veramente efficiente la divisione Centauro in un momento difficile nelle forze armate...» È la circostanza che attiene agli anni 1967, 1968 e 1969, sulla quale ebbe già a parlare ieri egregiamente l'onorevole Casini.

E, sempre davanti alla Commissione parlamentare, al senatore Martorelli, valoroso appartenente alla Commissione stessa e certamente amante della verità, Viglione rispondeva: «Delle abitudini truffaldine del Giudice non risultò mai niente, perché se fosse risultata la minima pecca nel passato di questo ufficiale, egli non avrebbe raggiunto il massimo vertice della carriera militare».

È un'ovvietà che non ha risparmiato un altro sorprendente errore accusatorio. Ne è vittima sempre l'onorevole Andreotti, al quale si contesta, per titolo di omissione di atti d'ufficio, di non aver avviato un'inchiesta amministrativa e disciplinare nei confronti di Giudice e del colonnello Trisolini, pur essendo venuto a conoscenza delle gravissime mancanze poste in essere da costoro.

Potrei dire, ma non sarei nel vero, che la contestazione non ha resistito lo spazio di un mattino. I colleghi relatori di minoranza non ne hanno fatto cenno e il discorso, del resto, è oggi ampiamente sepolto dal provvedimento definitivo di archiviazione che la Commissione ha assunto il 3 agosto 1982, sottolineando come non fosse emerso alcun elemento, neppure semplicemente indiziante, delle dedotte responsabilità ministeriali conse-

guenti alle ipotesi criminose formulate nel rapporto.

Ma, nella prima fase procedimentale, l'ingombro di quell'errore ha pesato molto, perché nella seduta conclusiva del 3 agosto l'onorevole Spagnoli ha svolto un lungo e appassionato intervento, ma il suo discorso, non a caso, non sfiora affatto il tema della nomina di Giudice che è pure, invece, l'argomento centrale ed esclusivo di questo dibattito. Il suo discorso è mirato esclusivamente a dimostrare che vi fu malgoverno nella gestione dei servizi di sicurezza, dal momento che nessuna delle notizie del *dossier* M.FO.BIALI, era stata utilizzata per avviare l'inchiesta nei confronti di Giudice.

E, a conferma di ciò, l'onorevole Violante, nello stesso contesto, tracciando la strada del prosieguo istruttorio, lealmente osserva: «Occorre vedere, in primo luogo, se Andreotti è stato informato di ciò che Giudice faceva; in secondo luogo, se è stato Andreotti a dare l'ordine di indagare su Foligni; in terzo luogo, se questo integri gli estremi di interesse privato».

È questa la sola indagine che i colleghi dell'opposizione avevano chiesto e che noi abbiamo respinto. L'idea di fondo che guida quella fase dell'inchiesta è che Andreotti dovesse sapere delle malefatte di Giudice e che non abbia mai fatto nulla per impedirne la nomina. La saldatura probatoria è, o dovrebbe essere, nel *dossier* MI.FO.BIALI dal quale traspaiono i primi segni della infedeltà del Giudice. Senonché, dalla prima pagina di quel voluminosissimo carteggio risulta che le prime particolari indagini tecniche avviate dal SID sono del 7 aprile 1975, ovvero esattamente nove mesi dopo che Giudice era stato nominato comandante generale della Guardia di finanza. E dunque ha ragione il generale Viglione quando afferma che, «se si fosse saputo, Giudice non sarebbe arrivato a comandante generale della Guardia di finanza». Al momento della formazione della «terna», sul nome di Giudice non vi è dunque alcuna controindicazione. E l'inevitabile conclu-

sione è che quei requisiti sussistevano e lo conferma lo stesso generale Viglione quando, deponendo all'«Inquirente», afferma: «Quando si presenta una «terna» è palese che tutti e tre sono idonei all'incarico. Nessuna pressione mi venne fatta per la scelta di questi nomi. Presentai la «terna» al capo di stato maggiore Henke e non ne seppi più niente fino a quando il Consiglio dei ministri decise per la nomina di Giudice».

E per quanto riguarda l'anteposizione di Giudice al generale Bonzani, che pure lo precedeva nella indicazione numerica della «terna», vi è anche da ricordare che probabilmente una delle ragioni fu che il generale Bonzani era da poco comandante del V corpo d'armata, cioè la formazione militare più importante d'Italia; era, dunque, il comandante di tutte le forze armate della regione est. E a questo punto lasciatemi dire che non è affatto vero, e nessuno lo ha mai affermato, che fra i più alti incarichi degli impegni militari vi sia quello, abbastanza burocratico, di comandante della Guardia di finanza. Chi vuole accostarsi senza pregiudizi all'accertamento della verità, non può quindi trarre da questa affermazione che la coerente conseguenza che i vertici politici non interferiscono in alcun modo nella scelta degli stati maggiori. Ma è vero anche il reciproco. Henke ha detto che avrebbe preferito Bonzani, ma ha anche chiarito che di questa preferenza non fece parola a nessuno.

E spiega: «Al ministro della difesa Andreotti non parlammo affatto di Bonzani, perché saremmo entrati nella sfera di competenza dell'autorità politica. Il mio compito, come capo di stato maggiore della difesa, era quello di presentare una «terna» di nomi sui quali poi il ministro avrebbe dovuto scegliere». E più oltre: «Se noi avessimo dovuto scegliere, ossia dire questo è quello che dovete prendere, avremmo presentato un nome solo e non tre». D'altro canto, l'ordine della «terna» non è un ordine di merito, ma soltanto — e lo dice l'ammiraglio Henke — un ordine di ruolo, per di più è un ordine in nessun modo vincolante.

Qual è allora il profilo della illegalità della nomina del generale Giudice? Si dice: sarebbe rimasto in carica quattro anni e ciò era in contrasto con la prassi sino allora seguita, che suggeriva una permanenza media nel comando di due anni. L'affermazione è sorprendente ed è contraria a verità. Solo quattro volte su ventisei i comandanti generali della Guardia di finanza sono restati in carica ventiquattro mesi o meno; per il resto, quattro anni e sei mesi Masi, tre anni Zavattari, tre anni e sei mesi Borghi, tre anni e quattro mesi La Ferla, quattro anni e sette mesi Gherzi, quattro anni e otto mesi Di Benedetto, quattro anni e un mese Calcagno, quattro anni e due mesi Aymonino, e via dicendo, e soltanto due anni ed undici mesi Rostagno e Turrini e due anni e sei mesi Fornara e Mellano. L'argomento, dunque, non solo non prova nulla sul piano accusatorio, ma conferma l'oggettivo valore liberatorio delle concordi spiegazioni offerte sul punto sia dall'onorevole Andreotti, sia dall'onorevole Tanassi.

Ma — si osserva — Giudice fu nominato a dispetto delle differenti segnalazioni formulate dalle massime autorità militari. Non c'è alcun senso neppure in queste affermazioni. Le massime autorità militari hanno segnalato al sovraordinato livello politico la terna di cui si è detto: Bonzani, Giudice e Tomaino. La Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ha acquisito il carteggio esistente presso il Ministero della difesa, e gli atti, in ordinata successione, rivelano che gli stessi nomi furono segnalati da Viglione e da Henke, come si è detto. Qual è dunque la «massima autorità militare», la cui voce sarebbe rimasta inascoltata? Secondo i magistrati di Torino, si tratta del generale Borsi di Parma, che avrebbe indicato soltanto Bonzani e Tomaino. Si potrebbe obiettare che l'indicazione di Borsi, vera o falsa che sia, non cade su una terna, ma solo su due nomi, talché legittimamente Viglione l'avrebbe integrata per corrispondere alla prassi. Si potrebbe correttamente aggiungere che il comandante uscente non ha una specifica

competenza nella designazione del suo successore, perché conosce gli ufficiali della Guardia di finanza che non sono destinati ad essere nominati comandanti e non conosce, o ha cessato di conoscere adeguatamente, i colleghi delle altre forze armate.

Ma si è dubitato di Viglione e si è detto che non soltanto è un testimone scampato miracolosamente a giuste conseguenze punitive, ma un concorrente del resto principale nell'interesse privato, al quale è stata condonata la colpa perché era prossima — eravamo nel luglio del 1984 — la maturazione del termine prescrizione in ordine all'ipotesi di interesse privato. Confesso che questo passo della motivazione mi stupisce. Ma, al di là dell'idea che il profilarsi della prescrizione possa consentire transazioni punitive, cerco di capire, invano, quali siano mai le misteriose ragioni per cui a tutti gli altri concorrenti nel reato presuntivamente prescritto sia stato riservato un trattamento punitivo differenziato. Se il reato è prescritto per Viglione, parimenti è prescritto per tutti i «laici», che vengono invece rinviati a giudizio, e per gli stessi ministri; ed è prescritto quale che sia il titolo di imputazione.

In realtà, il capo S della rubrica dell'indagine torinese, e cioè il fatto di cui noi ci dobbiamo occupare (la nomina, contro prestazioni illecite, del generale Giudice), è palesemente gratuito anche per un altro motivo. Si è in esso arbitrariamente scritto che a carico dei ministri si procedeva penalmente davanti alla Commissione «inquirente». Il dato, non vero, era essenziale alla economia della contestazione, perché non vi può essere corruzione se non vi è pubblico ufficiale. I pubblici ufficiali, nella specie, erano i ministri, ma a loro carico non solo la Commissione non aveva ancora (e mai ha) ritenuto esistente alcun profilo di responsabilità; non soltanto aveva disposto l'archiviazione degli atti ed aveva di nuovo successivamente chiesto al Parlamento un identico provvedimento; ma mai avrebbe potuto promuovere lo stato d'accusa, provvedimento che è riservato dalla Co-

stituzione alle prerogative di questa Assemblea. Si è presunto un fatto non vero e dall'infondata presunzione si sono tratte conseguenze non consentite.

Vorrei ricordare, a questo proposito, ai magistrati torinesi che ad esempio il dottor Crocetta non è mai stato segretario particolare dell'onorevole Andreotti; ma, quel che è peggio, la fonte alla quale è stata attribuita questa autentica inesattezza (dico il Bolzani) non ha mai dichiarato cosa simile. La tentazione di piegare le verità più trasparenti ad ogni sorta di spiegazione è stata sempre, purtroppo, molto forte in questo processo. Alla inconsistenza totale dell'intero edificio accusatorio si è cercato di rispondere con l'affannosa ricerca di una prova che definirei interstiziale: Andreotti ha mandato a Tanassi la lettera con il motociclista, e gli ha pure telefonato! Non mi dilungo su un simile metodo di indagine. Non esiste un solo brandello di indizio idoneo a legittimare le gratuite insinuazioni fatte sul contenuto della telefonata. La legge prescrive che la nomina del comandante generale della Guardia di finanza avvenga con il concerto di due ministri. L'onorevole Andreotti telefona per pronunciare...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei che l'onorevole Reggiani potesse terminare il suo intervento con un po' più di silenzio in aula.

ALESSANDRO REGGIANI. La ringrazio, Presidente.

Andreotti telefona per pronunciare il concerto su tutti e tre i nomi della terna ed il concerto diventa, non si sa perché, nella disinvolta lettura accusatoria, collusione, intreccio di inconfessabili interessi, mercimonio di pubbliche funzioni.

Ma quando le ultime divagazioni annegano nella loro oggettiva incredibilità la vicenda giudiziaria si perde nel sottobosco dei faccendieri, dei petrolieri imbrogliatori, un'incredibile corte dei miracoli alla ricerca di un pettegolezzo o di un sentito dire che possa restituire la frode petrolifera a livelli di responsabilità mini-

steriali che soli sarebbero adeguati alla diffusione e alla gravità dell'imbroglio.

A questo proposito un brevissimo commento dell'episodio Poletti. Sta per lasciare nel 1972 il proprio incarico il generale Buttiglione; Primo Bolzani, questo giovanotto ventinovenne, pletorico all'epoca — nel 1973 — legato al sottobosco dei faccendieri, profittando della presenza in Trasquera di monsignor Poletti, si reca da lui e con la mediazione di don Francesco Quaglia — altro imputato — ottiene la famosa lettera. Dice Bolzani: «Tengo a precisare — quel Bolzani che si vuol sentire ancora e che è stato sentito quindici volte — ad onor del vero che non si parlò, né in quella, né in altre occasioni di denaro sotto qualunque forma o di altra utilità in favore di monsignor Poletti di cui io e don Quaglia, in definitiva, carppimmo la buona fede». Gli fa eco don Quaglia che dice: «Escludo nella maniera più assoluta che siano state date o promesse somme di denaro».

La risposta di Andreotti che è agli atti, è in termini rigidamente protocollari: «Non mancherò di vedere, eccetera», ma c'è ancora di più; agli atti è la prova che quando Giudice entrò effettivamente nella «terna» il cardinal Poletti rifiutò di interessarsene. Onorevoli colleghi, c'è l'esigenza di concludere e tuttavia una velocissima ricognizione del tema dei faccendieri è indispensabile. È agli atti la prova della consegna di una somma di denaro — 150 milioni — che il Bolzani eroga ad un certo Pazzanese che si dice sia interessato alla nomina del generale Giudice. Si dice poi, con altrettanta disinvoltura, che viceversa era interessato alla nomina e al trasferimento dell'ingegner De Nile.

L'episodio così correttamente circoscritto non concerne profili di responsabilità ministeriali, ma vi fanno diffuso riferimento i magistrati torinesi e allora è utile chiarire in un brevissimo dettaglio, con riferimento agli atti di causa, che l'iniziativa dell'affare è del Bolzani, il quale ampiamente è confesso sulla strumentalità dell'intero episodio. Il Bolzani contatta certo Giuseppe Morelli che dice

di avere amicizie influenti al Ministero delle finanze e che occasionalmente in quel de L'Aquila aveva conosciuto per motivi di lavoro, la costruzione di un deposito, (Morelli stava costruendo una villetta per villeggiatura al dottor Pazzanese). Il contatto del Morelli è in realtà il solo Maurizio Arena, costruttore edile, geometra, faccendiere che conosce a sua volta, come avevo detto prima, il dottor Pazzanese, capo divisione del Ministero delle finanze. Tutti i rapporti tra questi personaggi risultano da una intensa attività istruttoria nel corso della quale alcune persone, come Bolzani ed altri, come l'Arena, furono sentiti più e più volte. La verifica probatoria ha escluso in radice una simile ipotesi ed ha invece inequivocabilmente dimostato che l'Arena trattenne per sé 90 milioni e corrispose al Pazzanese i residui 60 milioni.

Stiamo ancora attendendo di sapere dove erano i 100 milioni che andarono al partito socialdemocratico; che mai nessuno, è vero, ha fatto riferimento né all'onorevole Amadei né all'onorevole Tannassi né all'onorevole Andreotti, come beneficiari neppure di una minima quota parte della somma corrisposta al Bolzani. E, finendo, consentitemi colleghi, su questo punto, che io mi riferisca alla deposizione di Bolzani che è significativa «Presi contatto con un certo Rea, il quale, ignoto agli ambienti del PSDI, si dichiarò disponibile e pretese alcuni assegni intestati taluni a se stesso e taluni a certo Gandossi, ignoto agli ambienti del PSDI, il primo zio ed il secondo suocero del capitano Frediani della Guardia di finanza» — altro che partito socialdemocratico! — «e mi specificò che si sarebbe rivolto, attraverso il cognato Silvestri, altro personaggio ignoto agli ambienti del PSDI, al segretario particolare dell'onorevole Tannassi, onorevole Palmiotti». Questi sono i dati accusatori sulla base dei quali si dovrebbe pronunciare un provvedimento che sostanzialmente è una sentenza di rinvio a giudizio.

E, finendo, colleghi, consentitemi, per rispetto a tutti voi e per rispetto alla verità, per dimostrare l'inconsistenza dell'as-

setto probatorio di questo fascicolo, consentitemi di riferirmi alla nomina dell'ingegner De Nile, che si dice fraudolenta e propiziata dall'attività truffaldina, per conto di altri, dell'onorevole Amadei. Ebbene, colleghi, risulta agli atti di causa che l'ingegner De Nile fu sottoposto a scrutinio, risultato il primo di fronte ad altri ventinove, in una seduta la quale vedeva all'opera la commissione di avanzamento, la quale, per gli articoli 146 e 147 del testo unico dello statuto degli impiegati civili, è composta da complessivi 16 membri, il ministro o il sottosegretario, 11 direttori generali, il comandante della Guardia di finanza, 3 sindacalisti.

Sapete chi era il comandante generale della Guardia di finanza che partecipava alla seduta che promosse De Nile? Era il generale Borsi di Parma. Ed allora, colleghi, se questi sono i dati di prova, se queste sono le prove documentali, come possiamo pensare ad ipotesi accusatorie sulla base di queste risultanze istruttorie, che io non ho potuto esporvi, come del resto avrei voluto, e che forse non avrei voluto neanche esporre perché non desideravo intervenire, ma sono intervenuto soltanto per il rispetto profondo che nutro nei confronti di tutti i colleghi della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, per il rispetto — me lo lascino dire i colleghi dell'opposizione — che nutro anche per la loro opera, intelligente, appassionata e di assoluta buona fede?

Mi rendo conto del loro atteggiamento, ma mi rendo anche conto che il loro giudizio, che non esito ad ammettere di buona fede, è un giudizio politico che si intende dare sulla base di un processo politico. Per noi la Commissione non è un giudice che svolge funzioni politiche, essa è puramente e semplicemente un giudice. Deve ricevere la verità, con lealtà, con serenità, con attenta considerazione di tutti gli elementi probatori. Alla fine di questo duro lavoro, il quale si è protratto non 24 o 30 mesi, come si ama dire, ma 6 mesi la prima volta, con l'audizione dei testi, alcuni dei quali erano stati indicati dall'opposizione, e per altri 6 mesi la se-

conda volta mediante un supplemento di indagine disposto dal Parlamento e che ha visto la Commissione impegnata su una serie di atti, di documenti, di interrogatori che si svolgono nell'orizzonte di più di 5 mila pagine; ebbene, alla fine di questo lavoro la ragione per la quale noi abbiamo chiesto una proroga era il desiderio di fare giustizia, abbiamo chiesto un differimento per poter acquisire la requisitoria del pubblico ministero e per poter acquisire l'ordinanza-sentenza del giudice istruttore Cuva. Sulla base di tutti questi atti non siamo riusciti a trovare elementi sufficienti per procedere; abbiamo ritenuto che fosse nostro dovere offrire alle Camere riunite le conclusioni che vi sono state rassegnate dall'onorevole Bonfiglio.

Chiedo quindi scusa a tutti voi — ed ho finito — dicendovi che se ho parlato, ho parlato soltanto facendo forza alla mia modestia, soltanto per esercitare un dovuto atto di rispetto ai colleghi e di rispetto al Parlamento (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Andreotti. Ne ha facoltà.

GIULIO ANDREOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, colleghi deputati, se ho chiesto di parlare per un motivo sostanzialmente personale, mi muovono ancor di più alcune preoccupazioni, che vanno oltre la mia persona, di cui conosco certamente i limiti, ma sulla quale — mi sia consentito dirlo — penso che il giudizio politico e morale si affidi, dopo 40 anni di vita pubblica, all'informazione genuina del popolo e dei suoi rappresentanti e all'apprezzamento delle amministrazioni locali e centrale più che ai filtri, spesso fuorvianti, di manipolatori più o meno interessati e cangianti dell'immagine di chi abbraccia la vita politica. Del resto in quest'aula, accanto a molti giovani, vi sono non pochi colleghi, su banchi diversi, con cui ci conosciamo bene, con alcuni da sempre; ed abbiamo avuto modo per tanti momenti di verità, qui e in periferia, di vedere se gli esclusivi

interessi cui ci atteniamo siano quelli pubblici e popolari, e non altri.

Ma veniamo innanzitutto al fatto, che fin dall'inizio il relatore della Commissione ha esattamente inquadrato nel testo scritto e nella relazione orale, e sul quale altri colleghi si sono fermati con encomiabile obiettività.

Sappiamo tutti che la vocazione pubblica comporta l'obbligo di vivere entro pareti di vetro; ma non giova certo alla trasparenza l'inquinamento polemico indiscriminato, che purtroppo è un vecchio male della politica italiana, ma che sembra vada assumendo ritmi inusitati, tali che sicuramente, alla fine, se non li blocchiamo, non ci saranno né vincitori né vinti.

Ho avuto il lungo privilegio, per otto anni globali, di guidare il Ministero della difesa, la cui delicatezza e specificità sono così attentamente riconosciute che, a differenza di tutti gli altri dicasteri, allo stesso sviluppo di carriera del personale militare non partecipano ministro e sottosegretari, essendo le commissioni di avanzamento composte e presiedute soltanto dagli ufficiali più anziani nel ruolo. Anche per la nomina, nel 1974, del comandante della Guardia di finanza si è avuto il totale rispetto delle scelte suggerite dalle gerarchie militari. Il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Viglione, propose per iscritto al capo di stato maggiore della difesa, ammiraglio Henke, una terna: Bonzani, Giudice, Tomaino. La terna fu trasmessa a me, ministro della difesa, e da me al ministro delle finanze Tanassi. Il ministro delle finanze propose al Presidente del Consiglio la nomina del generale Giudice, e il Consiglio dei ministri l'approvò senza obiezioni.

Parecchi anni più tardi il generale Giudice e la sua famiglia si trovarono coinvolti in tristi vicende, collegate anche al contrabbando petrolifero che purtroppo aveva ripreso clandestinamente a prosperare, lambendo gli organi dello Stato chiamati a vigilare ed a reprimere.

Alcuni dei magistrati che si occupano delle questioni collegate con il generale Giudice cominciarono a congetturare l'in-

sinuazione che nella nomina del 1974 vi fosse stata una protezione finalizzata alle vicende successivamente emerse. Trattandosi di un atto di governo ed un atto collegiale che investe l'alta discrezionalità politica dell'esecutivo, sarebbe stato perfettamente legittimo astenersi dal rendere testimonianza al giudice ordinario, tanto più che questi continuava ad occuparsene anche dopo avere investito la Commissione parlamentare, ma sembrò utile collaborare alla ricerca della verità, senza trincerarsi dietro eccezioni che, sia pur valide, avrebbero potuto dare l'impressione di voler coprire qualche irregolarità. Purtroppo in sede giudiziaria si sono compiute gravi distorsioni, introducendo in atti processuali apprezzamenti e conclusioni che sarebbero poi rimbalzati nella stampa, dalla stampa in Parlamento e dal Parlamento di nuovo in sede giudiziaria.

Il magistrato, che aveva cominciato con il negare l'esistenza di una proposta dei militari e si è dovuto arrendere dinanzi alle tre lettere identiche di Viglione a Henke, di Henke a me e mia a Tanassi, ha raccolto dal generale Viglione questa tassativa dichiarazione: «Non ebbi sollecitazioni da nessuno per l'indicazione nella terna del generale Giudice. Non ebbi al riguardo rapporti o contatti con l'onorevole Andreotti, l'onorevole Tanassi o il Presidente del Consiglio. La scelta non fu una sorpresa, avendo il generale Giudice espletato una brillante carriera».

Una terna, quindi, formata responsabilmente e liberamente dai competenti organi militari. Ma il magistrato chiede: «Perché si è scelto Giudice, che era il numero due, e non il numero uno»? È curioso considerare una terna di proposte come una finzione, reputando il secondo ed il terzo come riempitivi.

L'onorevole Tanassi ha pazientemente chiarito al magistrato che, indicandosi che Bonzani rimaneva due anni e gli altri potevano rimanerne quattro, si sottolineava implicitamente l'opportunità di dare un congruo tempo di comando, essendo gli inizi necessariamente dedicati alla conoscenza dei problemi e del perso-

nale del nuovo campo di azione del comandante. Di norma, infatti, i generali di corpo d'armata, da cui si estraggono i comandanti, non hanno specifica competenza dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Di qui, se possibile, l'orientamento in favore del candidato che garantiva una più adeguata permanenza nel comando.

Secondo il magistrato e sulla scia pedissequamente anche secondo alcuni di voi, la prassi della Guardia di finanza sarebbe stata per i tempi brevi e l'indicazione della differenza — due anni o quattro — voleva spingere per il primo. La circostanza è falsa e non occorrono i servizi segreti per accertarlo, bastando la consultazione dell'annuario.

Solo quattro volte su 26, e per validi motivi comparativi di scelta, i comandanti sono rimasti 24 mesi o meno; per il resto si va dei 55 mesi di Pelligra ai 54 di Masi, ai 52 di Di Benedetto, ai 50 di Aimoino, ai 49 di Calcagno, ai 44 di Borghi, ai 40 di Ferrari, La Perla e Buttiglione, ai 36 di Zavattaro, ai 35 di Rosato e così via.

Lo stesso magistrato cade nella più vistosa contraddizione quando, dimentico di aver citato la per altro inesistente prassi del biennio, chiede: perché il numero 2 e non il numero 3?

Queste verità verificate e non contestabili, insieme a tante altre fortemente oscurate in questa vicenda, mettono in evidenza la pretestuosità di un discorso insinuante e poco responsabile che dura comunque da troppo tempo.

Per due volte la Commissione parlamentare inquirente si è occupata della questione, arrivando sempre a ritenere inesistente le ipotesi di irregolarità ministeriali, deliberando l'archiviazione con provvedimento definitivo del 3 agosto 1982 e proponendo ancora oggi alle Camere congiunte l'archiviazione.

Ce ne occupiano oggi, dunque, anche se in un clima più complesso; ma tale per motivi generali, che poco o nulla hanno a che vedere con la Guardia di finanza e le relative nomine e promozioni.

Se non vi fossero in atto discussioni di tutt'altra natura, ritengo che la questione

Giudice sarebbe passata ancora una volta senza alcun rilievo, tanto fu limpido il decorso della nomina.

Appartengo ad una generazione che ha sempre guardato con assoluto rispetto ed ammirazione alla magistratura, ma era un tempo nel quale non conoscevo l'esistenza di giudici che si sostituivano agli altri poteri dello Stato, o che facessero della toga uno strumento di lotta politicizzata, addirittura con interviste provocatorie e tentativi di influire anche qui dentro (*Applausi al centro*).

Sono, queste mie, affermazioni gravi...

FRANCO RUSSO. Sì! (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

Una voce al centro. Fai silenzio! (Proteste del deputato Capanna — Commenti al centro).

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, la prego!

GIULIO ANDREOTTI. Onorevole Capanna, sono molto lieto di averla come collega. Ricordo quando ero Presidente, nel 1972, i guai che mi dava! Stia buono, adesso.

GUIDO POLLICE. Ce ne volevano di più! (*Proteste al centro*).

GIULIO ANDREOTTI. Se non lo avete fatto non è stato certo per mancanza di volontà da parte vostra (*Applausi al centro*).

GUIDO POLLICE. Per la repressione della polizia!

GIULIO ANDREOTTI. Sono, queste mie, affermazioni gravi ma documentate, che non esprimo certo con animo lieto e che non intendo davvero generalizzare verso una categoria che resta presidio essenziale della Repubblica.

E se mi colpisce il fatto che tra le molte sedi giudiziarie che si sono occupate del

generale Giudice e del contrabbando petrolifero (cito Treviso, Busto Arsizio, Roma, Bergamo, Milano) solo a Torino si dà corpo a questo setaccio di presunte responsabilità ministeriali, non dimentico che nella stessa Torino — come ci ha ricordato Bonifacio — avemmo il primo, coraggioso processo contro le brigate terroristiche, superandosi difficoltà inaudite.

A prescindere dal caso oggi in esame, dobbiamo restaurare ovunque un minimo di garanzia giuridica per tutti, essendo chiaro che infiniti sono i nostri doveri in quanto politici, ma nessuno può calpestore i nostri diritti comuni.

E se questo capita a noi, che abbiamo modi e tribune per rettificare e per difenderci, in quale indifesa posizione può venire a trovarsi un comune cittadino? Questo non è giusto e dobbiamo porvi rimedio (*Applausi al centro e dei parlamentari del PSI*).

Non posso, d'altra parte, non elevare la mia protesta quando sulle scoperte farneticazioni di uno sconosciuto individuo, il tal Primo Bolzani, qui evocato in questi giorni, tante volte, arrestato e più volte inquisito per delitti di varia natura, si arriva ad ipotizzare, senza un solo elemento di riscontro, che nella nomina del generale Giudice vi sia stato persino lo specifico aiuto dell'onorevole Aldo Moro. Anche perché — state attenti — «conteraneo pugliese del colonnello Trisolini, poi diventato aiutante di campo del generale Giudice».

Non ho mai sentito parlare del signor Bolzani prima di essere costretto a subire le molte molestie di questa vicenda. Mi interrogo inquieto per capire a quali corretti canoni di giudizio ci si ispiri costruendo sulle sue stravaganti e menzognere, accettabili, fantasie questo incredibile pasticcio accusatorio. Anche se può essere stato — lo riconosco — motivo confondente per i giudici l'avvilente circostanza che questo tipo aveva udienza a Palermo dal generale Giudice, e trovava compiacenti ed improvvidi sacerdoti che gli consentivano — ma per una sola volta — di trarre in inganno il cardinale Poletti.

Tuttavia, da questo ad arrivare a scrivere che il Bolzani godesse di alte protezioni politiche (e, avendolo interrogato dodici volte — i verbali sono all'«Inquirente» —, mai gli è stato chiesto «chi sono i tuoi referenti politici, chi conosci, come li conosci?») certo ci corre molto! E che potesse davvero influire un tipo così sulla nomina di un comandante generale è autenticamente paradossale!

Voglio riaffermare nella maniera più ferma ed esplicita quello che in dieci anni nessuno ha mai potuto onestamente mettere in dubbio; e che né altri dieci e neppure venti anni di indagini ancora potrebbero modificare: io non ho fatto né avevo un motivo per fare pressioni in favore della scelta del generale Giudice, che non conoscevo. Nessuno, fuori delle indicazioni della competente gerarchia militare quando la nomina fu effettivamente deliberata, mi parlò di Giudice e delle sue aspirazioni. In adesione alle indicazioni degli stati maggiori, espressi il concerto per tutti e tre i nominativi della terna, perché il fatto stesso della inclusione dimostrava che non vi erano preclusioni nei confronti di alcuno.

Non voglio, sia chiaro, trasferire su altri responsabilità che attengono alle alte scelte collegiali del Governo. Ma è fin troppo ovvio ripetere ciò che è vero e che tutti in questa vicenda hanno dovuto dichiarare: né al momento della formazione della terna né in tutto il corso del procedimento formativo della volontà del Governo fu dato lontanamente immaginare ciò che sarebbe a distanza di tempo accaduto.

Giudice allora, come il generale Viglione ha ricordato, aveva un *curriculum* ineccepibile. Si era distinto in guerra conseguendo ricompense al valore e aveva svolto con prestigio la sua successiva carriera di comandante di reggimento, di divisione corazzata, di regione militare, venendo valutato, nelle promozioni fino al grado di generale di corpo d'armata, al primo o, una sola volta, al secondo posto. Ma c'è di più.

Si è indugiato nel sostenere che il comandante uscente, generale Borsi di

Parma (che, come ho ricordato, era stato nominato durante il mio Governo nel 1972), fosse favorevole ai generali Bonzani e Tomaino, ma non al generale Giudice. Non so se sia esatto, ma a me non ne fu fatta parola. So invece che agli atti della Commissione figurano queste esplicite affermazioni dello stesso generale Borsi di Parma: «Se mi avessero chiesto al momento in cui Giudice è stato nominato comandante della Guardia di finanza se era un individuo indegno, non avevo nessun elemento per dire che lo fosse, altrimenti mi sarei dovuto domandare per quale motivo era stato nominato generale di corpo d'armata e comandante generale. All'epoca non ero a conoscenza di alcunché che potesse intaccare la sua onestà, la sua preparazione o comunque la sua immagine».

Si è fatta molta confusione. Le notizie acquisite dal SID sul generale Giudice sono di molti mesi successive alla sua nomina, cioè della primavera del 1975. Ma queste notizie — come hanno accertato a Johannesburg i magistrati torinesi che sono andati ad interrogare il generale Maletti — non furono riferite (lo dichiara Maletti) alle autorità di Governo perché acquisite con intercettazioni illegali, senza alcun controllo della magistratura.

Il brillante ed intatto *curriculum* precedente del generale Giudice rende ancora più tragico e penoso quello che è emerso ed esploso in seguito. Ed io sono il primo a constatarlo con grande amarezza.

A questo punto, debbo dire una parola sulla lettera del cardinal Poletti, spesso maliziosamente evocata. Nel 1972, monsignor Poletti, richiesto da un sacerdote di Novara, scrisse a me, Presidente del Consiglio, una lettera autografa per caldeggiare la nomina di Giudice a comandante generale della Guardia di finanza, chiarendo che non conosceva la persona ma che gli era stata segnalata da alcuni sacerdoti della diocesi.

Il magistrato — e non sono lui — ha enfatizzato questa lettera, inspiegabilmente ignorando e la mia risposta, redatta in termini che sono stati giustamente

qui definiti rigidamente protocolari («Non mancherò di vedere che cosa si possa fare in ordine alle aspirazioni del generale Giudice» è una fraseologia che tutti conosciamo) e la circostanza che, in seguito all'interessamento del cardinale, fu nominato un altro generale, Borsi di Parma appunto.

Ma neppure dinanzi a queste obiettive verità l'indagine si arresta. Si è voluto ostinatamente, e contro ogni evidenza, immaginare che anche nel 1974 Poletti doveva essersi interessato alla nomina di Giudice, e ciò quando persino dalle dichiarazioni dello stesso Bolzani, dalle dichiarazioni di quel sacerdote di Novara accompagnatore e dalla accorata testimonianza del cardinale emerge la contraria verità: i faccendieri erano stati messi alla porta e il Poletti aveva rifiutato ogni intervento.

Io non ho molto da aggiungere, onorevoli colleghi. Alle origini di questa ormai remota storia giudiziaria si collocano altre stravaganze, altri tentativi di arricchire la già fosca cornice dello scandalo petrolifero, con ambigue o interessate tolleranze su deviazioni dei servizi segreti. La suggestiva appendice oggi non è più nel contenzioso, e quindi io non debbo parlarne. Le indagini degli organi della giustizia parlamentare hanno dimostrato la grave arbitrarietà di quella fantasiosa invenzione.

Rimane l'odiosa insinuazione. Quanti mi conoscono sanno, polemica a parte, che non ho mai avuto cedimenti nell'attenta, intransigente difesa degli interessi anche erariali dello Stato. Mi si passi un ricordo: quando nell'estate del 1976, affidato a me il Governo, si dovette fronteggiare la tremenda situazione finanziaria e monetaria che tutti conoscono, prendemmo misure drastiche per bloccare le forti fughe di capitali in un contesto di grande severità fiscale — approvammo un decreto-legge — ed io andai alla televisione annunciando di aver dato istruzioni severe al comandante della Guardia di finanza per immediate operazioni di lotta alla criminalità valutaria; se avessi avuto no-

tizie negative o anche soltanto sospetti sulla figura del comandante generale Giudice, è certo che non avrei reso una simile dichiarazione, ma lo avrei evidentemente fatto rimuovere.

Quello che è esploso in seguito, e che purtroppo si era sviluppato sotterraneamente da tempo, coinvolgendo nelle indagini il vertice e isolati elementi della Guardia di finanza anche nell'attività del contrabbando petrolifero, è, come ho detto, inquietante e profondamente doloroso. Ma non si può barare con le date, volendo ad ogni costo insinuare e colpire. La vergognosa macchia della nuova criminalità era del resto così impermeabile che l'ottimo generale Borsi di Parma scriveva a me, Presidente del Consiglio: «Della Guardia di finanza ammiro sempre di più il senso dello Stato e l'assoluta dedizione per il rispetto della legge al solo bene del popolo italiano, senza eccezioni».

Le ostentate certezze di alcuni — anche qui espresse in questi giorni — sono troppo facili esercizi di sapienza ora per allora. Di questo passo nessuno riuscirà più a proporre con tranquillità una nomina nella amministrazione statale: ogni scelta, la più responsabile, potrà rivelarsi una scommessa sbagliata sul destino degli uomini.

Proprio con riferimento alle evasioni tributarie nel settore petrolifero — e sono grato al senatore Bonifacio per averlo ricordato — nel 1957 dal Ministero delle finanze fu sotto la mia direzione che fu messo fine al contrabbando che si era arroccato su una struttura statale che, per la crescita straordinaria dei consumi nel dopoguerra, era inadeguata a qualunque effettivo controllo. Ricchezze medie e grandi, di cui tutti parlavano, si erano create in questo settore dove il carico fiscale era ed è quattro volte più il valore economico della merce.

Individuata la chiave per sconfiggere il contrabbando attraverso l'introduzione della bolletta obbligatoria di accompagnamento, e specialmente irrogando pene detentive al posto delle sole sanzioni pecuniarie, presentammo per la

conversione un decreto-legge che credevo suscitasse entusiastici consensi, e che invece trovò un difficile *iter* di conversione. Tuttavia eravamo talmente nel giusto che il nuovo strumento risultò così efficace che fece aumentare in un solo anno il gettito dell'imposta sugli oli minerali — badate: siamo nel 1957 — da 251 a 340 miliardi di lire (per capire che cosa volessero dire 89 miliardi — lo dico ai più giovani — si rifletta che in quell'anno l'intero gettito di tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio era di 679 miliardi di lire).

Io credo che sia questo il modo per lavorare seriamente al servizio dell'Italia pulita ed i magistrati possono essere sicuri che avranno sempre, da ognuno di noi, piena e totale collaborazione.

Onorevoli colleghi, questi sono i fatti che io affido alla vostra coscienza. Quando si comincia ad invecchiare, sia pure sperando di procedere lentamente ed a lungo, ci si riporta spontaneamente alle origini, anche all'origine della propria vocazione politica. Per non pochi di noi queste origini hanno la loro radice nell'azione cattolica universitaria; ed a quei valori di fede, di scienza e di patria, che ci entusiasmarono allora, ci sforziamo ad ogni costo di tenere, umilmente e senza esibizioni, fede, in una linearità che non è davvero monopolio dell'uno o dell'altro partito, ma che per noi è un costitutivo essenziale.

Quando la minaccia terroristica, oggi attutita ma non scomparsa, cercava di intimidirci, trovammo — e lo dissi qui dentro — e troviamo tuttora, proprio in queste profonde radici, la forza per non avere paura di coloro che possono toglierci la vita, ma non l'anima.

Non ho mai preteso di dare ad altri lezioni di moralità, ma con molta fermezza penso di non poter accettare di essere coinvolto in questioni morali. Alla mia morte voglio essere ricordato come un rappresentante del popolo italiano che si è sforzato, sempre, di compiere il proprio dovere; spero che questo riconoscimento avverrà, da parte vostra, anche me vivo (*Vivissimi, prolungati applausi al*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

centro e dei parlamentari del PSDI — Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla relazione della Commissione.

Comunico che sono stati presentati tre ordini del giorno: uno per un supplemento di istruttoria ed i restanti due per la messa in stato d'accusa, con capi di imputazione diversi. Di essi sarà data lettura alla ripresa della seduta, alle 16.

In quel momento si informeranno anche i parlamentari sulle misure adottate — come in altre occasioni — per garantire l'ordine in aula e la segretezza del voto.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13,45,
è ripresa alle 16.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stato presentato, con il prescritto numero di firme, un ordine del giorno inteso a richiedere un supplemento di indagini, del quale prego il deputato segretario di dare lettura.

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge:

«Il Parlamento, riunito in seduta comune con all'ordine del giorno la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 336/VIII relativo alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza e concernenti gli onorevoli Giulio Andreotti e Mario Tanassi nella loro qualità di ministri rispettivamente della difesa e delle finanze;

considerato

che sulla base degli elementi acquisiti va escluso — allo stato degli atti — che i fatti siano manifestamente infondati, mentre esistono seri elementi indiziati ai fini della individuazione di ipotesi di responsabilità ministeriale;

che in ogni caso è opportuno disporre ulteriori approfondimenti istruttori, per il loro rilievo e contributo ai fini di una decisione;

che l'attività istruttoria espletata, dopo che era stata chiesta ed ottenuta dal Parlamento in seduta comune in data 3 maggio 1984 una proroga per supplemento di indagini, è risultata insufficiente, essendosi limitata all'audizione di un solo testimone e alla acquisizione di atti di formazione giudiziaria;

che si rende perciò necessaria una ulteriore proroga che consenta di completare l'istruttoria provvedendo alla effettuazione di confronti, all'audizione di testimoni, di indiziati e imputati anche se già assunti dall'autorità giudiziaria, di cui si ravvisi o sia già stata segnalata la opportunità, ed all'acquisizione di un'ulteriore documentazione, secondo quanto *infra* specificato;

rimette

gli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa affinché la stessa proceda al compimento degli atti istruttori di cui si ravvisi l'opportunità;

dispone in particolare:

a) che si proceda all'esame dell'onorevole Giuseppe Amadei, in relazione alla raccolta di danaro effettuata da gruppi di industriali del petrolio e destinata allo stesso e al suo partito con l'obiettivo di conseguire la nomina del generale Giudice a comandante della Guardia di finanza;

b) che si proceda all'esame delle seguenti persone: Bolzani Primo, Bonadeo monsignor Agostino, Buzzoni Franco, Cerretto don Giacomo, De Nile Egidio, colonnello Fronzani Maurizio, generale Domenico Furbini, Foligni Mario, Gissi Vincenzo, generale Lauro Fulberto, Morelli Giuseppe, Musselli Bruno, Pazzanese

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Ugo, Palmiotti Bruno, Quaglia don Francesco, Santoni Rugiu Mauro, colonnello Visicchio Giovanni, Arena Maurizio, al fine di approfondire fatti e circostanze che hanno già costituito oggetto di esame da parte dell'autorità giudiziaria ed in particolare per acquisire ulteriori elementi sulla destinazione dei compensi pecuniari, sulle pressioni e sulla cognizione che ne ebbero i ministri;

c) che si proceda al confronto tra il generale Vittorio Emanuele Borsi di Parma e l'onorevole Giulio Andreotti e tra il predetto generale e l'onorevole Mario Tanassi in relazione al contrasto emerso nelle deposizioni da essi rese circa incontri che si sarebbero verificati tra gli stessi prima della nomina del generale Giudice e al contenuto dei relativi colloqui;

d) che si acquisiscano tutti gli atti istruttori — non ancora trasmessi al Parlamento — cui fanno riferimento le parti della sentenza-ordinaria istruttoria (12 maggio 1984) del giudice istruttore di Torino, che si riferiscono alla nomina del generale Giudice;

dispone

che la Commissione presenti al Parlamento entro due mesi una relazione suppletiva che tenga conto di tale nuova attività istruttoria.

«SPAGNOLI, NAPOLITANO, CHIAROMONTE, RODOTÀ, MILANI ELISEO, BASSANINI, ONORATO, MANNUZZU, CIAFARDINI, D'AMBROSIO, ZOPPETTI, MARGHERI, BRUZZANI, TEDESCO TATÒ, GRANATI CARUSO, ZANINI, ALICI, BOSI MARAMOTTI, CARMENO, MOTETTA, PIERALLI, PEGGIO, BOCCHI, BOTTI, CALÌ, BIANCHI BERETTA, LODA, COLOMBINI, VIGNOLA, DI GIOVANNI, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI, GROTTOLA, CIOCCI, CASTAGNOLA, FERRI, AMADEI FER-

RETTI, FAGNI, ANTONI, AULETA, POLLASTRELLI, SCARAMUCCI GUAITINI, PASTORE, SEGA, CARDINALE, BULLERI, PIERINO, CALONACI, RIDI, SASTRO, GIOVANNOLI SPOSETTI, GELLI, SAMÀ, GIADRESCO, PALMIERI, PALMINI LATTANZI, BARACETTI, MARRUCCI, AMBROGIO».

PRESIDENTE. Sono stati altresì presentati, con il prescritto numero di firme, i seguenti ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato d'accusa, dei quali prego il deputato segretario di dare lettura.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge:

«Il Parlamento,

riunito in seduta comune delle Camere per deliberare sul procedimento "Atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza";

ritenuto che:

dalle indagini compiute dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, nel corso dei reiterati periodi anche con tempi prorogati, dai numerosi documenti acquisiti, dalle deposizioni testimoniali rese davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e davanti alla stessa Commissione; dalla lunga, dettagliata e documentata istruttoria della predetta autorità, dagli stessi interrogatori e confronti degli inquisiti ministri *pro tempore* della difesa e delle finanze onorevoli Giulio Andreotti e Mario Tanassi, sono emersi concreti indizi se non addirittura elementi di prova a carico dei predetti, soprattutto con riferimento alla seguenti risultanze:

a) deposizioni di Foligni, Maletti, Casardi, monsignor Bonadeo, Bolzani, De Nile, Ceretto, Quaglia, cardinale Poletti, Viglione, Dosi ed altri;

b) prove acquisite che dimostrano un

particolare interessamento dell'onorevole Andreotti nella nomina del generale Giudice (lettera 29 luglio 1972 del cardinale Poletti all'onorevole Andreotti; risposta 3 agosto 1972 di quest'ultimo al cardinale; telefonata dell'onorevole Andreotti all'onorevole Tanassi; lettera 5 luglio 1974 dell'onorevole Tanassi al Presidente del Consiglio onorevole Rumor);

c) confronti tra gli onorevoli Andreotti e Tanassi i quali, dopo iniziali difformi affermazioni finiscono con l'accusarsi reciprocamente su chi abbia per primo indicato il generale Giudice;

d) significative amicizie ed influenze di uomini politici siciliani (Gioia, Lima) interessati alla nomina;

e) la vicenda delle "collette" e dei compensi corruttivi dei petrolieri, ampiamente accertati dalla magistratura ordinaria, e finalizzati a quella nomina (Buzoni, Morelli, Giovannelli, Gissi, Galassi, Muselli, Freato, fratelli Catanese, ecc);

f) la violazione della prassi in ordine alla scelta del comandante generale, dalla terna regolarmente predisposta dal capo di Stato maggiore dell'esercito sentite altre autorità, trasmessa al capo di Stato maggiore della difesa per ulteriore giudizio e da questi trasmessa al ministro della difesa per il prescritto "concerto" con il ministro delle finanze: terna che contempla, in ordine decrescente, gli ufficiali più idonei e meritevoli alla suprema carica; la violazione portò a preferire, inopinatamente, il generale Giudice, che era al secondo posto della terna, anziché il più titolato generale Bonzani che correttamente ed unanimemente — tra le autorità legittimate alla formazione dell'atto complesso della terna — era stato collocato al numero uno;

la designazione del generale Raffaele Giudice al supremo comando della Guardia di finanza fu così assunta nel luglio 1974, indubbiamente per fini particolari, orientati a privilegiare la sua persona, contro la prassi dei più affidabili criteri di ordine tecnico fino allora seguiti;

la stessa designazione fu effetto di patteggiamenti tra petrolieri (Gissi, Muselli, Morelli, Buzoni, ecc.) ed esponenti politici della DC, PSDI e PSI, e tutto con il consenso tacito ed anche esplicito degli organi preposti alla scelta del nominativo, in attuazione di "un vero e proprio mercimonio operato, se non direttamente, per le interposte persone di segretari di ministri in carica (Palmiotti, Freato, ecc.), di sottosegretari di Stato (Amadei, ecc.), di funzionari, ancora, degli stessi ministri (Pazzanese, ecc.), e con la intermediazione di mercanti ecclesiastici (monsignor Bonadeo, don Quaglia, don Ceretto) e di privati altrettanto influenti nel settore imprenditoriale (Bolzani, Arena, ecc.)" (ordinanza - sentenza istruttoria giudice istruttore dottor Cuva del tribunale di Torino - Ufficio istruzione penale, depositata il 12 maggio 1984);

la nomina del generale Giudice corrispose ad un preciso e preordinato disegno criminoso concepito già nel 1972, per consolidare una attività di contrabbando che doveva essere portata — come fu portata — a livelli di sistematicità come dimostrano le imponenti evasioni fiscali che ne seguirono. Essa fu adottata nello interesse privato del predetto e dei suoi amici e fu quindi un atto viziato da «eccesso di potere»; ma considerato che per la stessa nomina furono dati compensi pecuniari, destinati, quanto meno, alle correnti politiche di chi per la formazione della stessa funzionalmente intervenne, sussiste l'illiceità penale nella forma di "corruzione propria", e, in ulteriore ipotesi, dell'"interesse privato";

la vicenda, la manovra preparatoria alla nomina, gli interessamenti quanto meno sospetti, non dovevano sfuggire ai ministri Andreotti e Tanassi, anche espressamente sollecitati da particolari richiami; e non risulta fondata l'affermazione difensiva che il generale Giudice all'epoca della nomina, non fosse "chiacchierato"; anzi, risulta, dagli atti, vero il contrario per cui l'accusa contro gli stessi ministri appare "non manifestamente infondata" ed i numerosi indizi e riscontri

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

obiettivi costituiscono vere prove della sua fondatezza che non spetta al Parlamento accertare;

per questi motivi, ed al fine di fare piena luce su una complessa vicenda che tanto ha turbato la opinione pubblica, il Parlamento

delibera

la messa in stato di accusa davanti alla Corte costituzionale dell'onorevole dottor Giulio Andreotti e dell'onorevole Mario Tanassi, rispettivamente all'epoca ministri della difesa e delle finanze, per i seguenti reati:

articolo 110 (concorso di persone nel reato), 112, n. 1 (concorso di persone in numero superiore a cinque), 319, primo e secondo comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 61, n. 2 (aggravante comune) e 81, capoverso (continuazione del reato) del codice penale, perché in concorso tra loro e con persone sottoposte separatamente a procedimento penale davanti al tribunale di Torino (Giudice, Lo Prete, Bolzani, Quaglia, Buzzoni, Morelli, Arena, Pazzanese, Bonadeo, Palmiotti, Foligni, Freato, Musselli), l'onorevole Giulio Andreotti quale ministro *pro tempore* della difesa, l'onorevole Mario Tanassi quale ministro *pro tempore* delle finanze, entrambi quali pubblici ufficiali ricevevano — tramite Bolzani, Quaglia, Bonadeo, Pazzanese, Foligni, Amadei, Palmiotti, Freato quali intermediari e segnatamente il Palmiotti quale segretario particolare dell'onorevole Tanassi, l'Amadei quale sottosegretario di Stato alle finanze, il Freato quale segretario particolare dell'onorevole Moro, il Pazzanese quale capo della segreteria di Amadei — “per le loro correnti politiche o per i loro partiti”, le somme di lire 420 milioni e lire 150 milioni ed altri importi sborsati dal Musselli, Morelli, Buzzoni e da altri petrolieri, al fine di — con atti contrari ai doveri del loro ufficio — scegliere dalla terna dei candidati alla nomina a comandante generale della Guardia di finanza il generale Giudice, anziché il maggiormente titolato generale

Bonzani, sottoponendo il primo al Consiglio dei ministri ed ottenendone la nomina. Con la aggravante di avere agito in più di cinque persone; e di aver commesso il fatto per eseguire la illecita nomina, in Roma, in epoca prossima al luglio 1974 e nel mese di luglio 1974.

«FRANCHI FRANCO, TRANTINO, ALMIRANTE, CROLLALANZA, PAZZAGLIA, MARCHIO, BAGHINO, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BERSELLI, BIGLIA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, FILETTI, FINESTRA, FINI, FLORINO, FORNER, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, GUARRA, LA RUSSA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, MUSCARDINI PALLI, PARIGI, PARLATO, PELLEGGATA, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POLI BORTONE, POZZO, RALLO, RASTRELLI, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SIGNORELLI, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE».

«Il Parlamento riunito in seduta comune con all'ordine del giorno la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa sugli atti del procedimento n. 336/VIII relativo alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza e concernente gli onorevoli Giulio Andreotti e Mario Tanassi nelle loro qualità di ministri rispettivamente della difesa e delle finanze;

ritenuto:

che l'attività istruttoria espletata, anche dopo la proroga disposta dal Parlamento in seduta comune in data 3 maggio 1974 — in particolare l'escus-

sione del generale Borsi di Parma, unico atto istruttorio esperito dalla Commissione nei termini assegnati dalla proroga — esclude che allo stato degli atti possa concludersi con una delibera di archiviazione per manifesta infondatezza delle ipotesi di reato di cui alla missiva di invio;

che la natura di reato ministeriale del fatto sottolinea la necessità di un peculiare chiarimento — da parte della Corte costituzionale — di tutti gli elementi indiziari emersi dalle fonti processuali allegare, dopo che la maggioranza dell'aula ha respinto le richieste di ulteriori accertamenti istruttori;

che in particolare l'attività istruttoria della Commissione per i procedimenti di accusa ha dato ingresso nel procedimento ad elementi indiziari emersi nel corso dei procedimenti penali di rinvio: dichiarazioni di imputati, testimonianze, documenti;

che tali fonti processuali, per la parte in cui sono state autonomamente vagliate dalla Commissione per i procedimenti d'accusa (escussione dei testi Viglione, Henke, Borsi di Parma e audizione degli onorevoli Andreotti e Tanassi) non hanno contribuito a risolvere positivamente per gli accusati le rispettive ipotesi di colpevolezza, e per la parte, di gran lunga preponderante, che non si è voluto dalla Commissione sottoporre ad una autonoma verifica, conservano allo stato e per l'ingresso avuto nel procedimento, l'insuperabile valore accusatorio di cui sopra: in particolare, le dichiarazioni di Bolzani Primo, Buzzoni Franco, De Nile Egidio, Gissi Vincenzo, Morelli Giuseppe, Muselli Bruno, Pazzanese Ugo, Arena Maurizio, Bonadeo don Agostino, Quaglia don Francesco, Ceretto don Giacomo, Palmiotti Bruno, Dosi Ferdinando, Fronzani Maurizio, Furbini Domenico, Lauro Fulberto, Maletti Bruno, Visicchio Giovanni, Tomassone Giovanni, Ferlito Nicola, Santoni Rugiu Mauro, nonché la lettera a firma dell'onorevole Tanassi all'onorevole Rumor, all'epoca Presidente del Consiglio, recante la proposta di nomina con-

certata con il ministro della difesa del generale Giudice a comandante della Guardia di finanza (lettera nella quale viene dall'onorevole Tanassi richiamata la "segnalazione" per il generale Giudice da parte dell'onorevole Andreotti);

che l'interesse portato dall'onorevole Andreotti e dall'onorevole Tanassi nella proposta del generale Giudice ha distorto la discrezionalità pur ampia della scelta alterandone il carattere;

che tale interferenza di interesse privato ha gravemente leso l'imparzialità e il prestigio della pubblica amministrazione;

che l'interesse privato portato nella scelta di proporre il generale Giudice al comando della Guardia di finanza realizza l'ipotesi di reato ministeriale,

delibera

la messa in stato di accusa davanti alla Corte costituzionale dell'onorevole Giulio Andreotti e dell'onorevole Mario Tanassi per il reato di cui agli articoli 110 (concorso di persone nel reato) e 324 (interesse privato in atti d'ufficio) del codice penale, per avere, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di ministro della difesa e di ministro delle finanze *pro tempore*, preso interesse privato nella nomina del generale Raffaele Giudice al comando della Guardia di finanza, proponendo il ministro Tanassi, di concerto con il ministro della difesa, al Consiglio dei ministri, il generale Raffaele Giudice, e ciò in violazione dei doveri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; in tal modo antepoendo il generale Giudice ad altro candidato provvisto di maggiori titoli e corrispondendo ad una vasta e convergente pressione esercitata direttamente da autorevoli ed influenti personalità e, per interposta persona, da gruppi di interesse operanti nel settore petrolifero sottoposto al controllo della Guardia di finanza.

«MARTORELLI, RODOTÀ, SPAGNOLI,
GORLA, BASSANINI, MILANI

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

ELISEO, ONORATO, NAPOLEONI, CAVAZZUTI, PASQUINO, GUERZONI, LOPRIENO, ALBERTI, MANCA NICOLA, SERAFINI, RUSSO FRANCO, CAPANNA, POLLICE, CALAMIDA, SCARAMUCCI, GUAITINI, GUALANDI, GRANATI CARUSO, FERRI, FRACCHIA, LODA, CERQUETTI, FABBRI ORLANDO, ANGELIN, GIACCHÈ, BOCCHI, VISCONTI, TORELLI, MORANDI, GASPAROTTO, CAPRILI, MILANI ARMELINO, CANNELONGA, IANNONE, POLLINI, GROSSI, MANNINO ANTONINO, BOTTARI, NESPOLO, CANNATA, SANFILIPPO, PETRUCCIOLI, MONTESSORO, PALLANTI, PIERINO, GUARASCIO, BOLLINI, MOTETTA, SANLORENZO, COLOMBINI, FITTANTE, CIOCCI, FRANCESE, FILIPPINI, GUERRINI, RIDI, RINDONE, VITALE, PINTUS, RUSSO FERDINANDO».

PRESIDENTE. È stato altresì presentato un ulteriore ordine del giorno inteso a proporre la messa in stato di accusa che, per altro, non essendo corredato del prescritto numero di firme, non potrà essere posto in votazione. Se ne dà comunque lettura perché resti agli atti del Parlamento.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge:

«Il Parlamento,

riunito in seduta comune per giudicare sugli atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice e comandante generale della Guardia di finanza (procedimento n. 336/VIII),

premesso

che vi sono prove documentali di cospicui versamenti alla DC e al PSDI effettuate dai petrolieri in epoca vicina e precedente la nomina di Raffaele Giudice a

comandante generale della Guardia di finanza:

che vi sono prove di versamenti effettuati, almeno al PSDI e/o a suoi esponenti in settori decisivi del Ministero delle finanze, dopo la nomina di Giudice;

che numerosi elementi fanno ritenere che nei propositi dei petrolieri i versamenti, preventivi e successivi, abbiano avuto lo scopo di favorire e compensare le attività per la nomina del Giudice;

che solo i ministri Andreotti e Tanassi potevano istituzionalmente concorrere a determinare la nomina di Giudice;

che vi sono prove di pressioni che furono rivolte a Tanassi e ad Andreotti;

che vi sono prove di interventi, per la nomina di Giudice, da parte di persone vicine per rapporti politici e/o per collocazione istituzionale, ad Andreotti e Tanassi;

considerato

che la riapertura *ex officio* del "caso" il 2 dicembre 1982 dopo l'archiviazione il 3 agosto 1982 del procedimento numero 310/VIII che ne costituisce il precedente, fu determinata dall'emergere di nuovi apporti accusatoriamente validi;

che la proroga precedentemente accordata alla Commissione era finalizzata al compimento di adempimenti istruttori; e che tutte le richieste avanzate in Commissione in questa direzione sono state respinte perché giudicate funzionalmente non necessarie;

che l'opportunità fornita dall'articolo 25 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, consistente nel supplemento di istruttoria, è preclusa per le considerazioni sopra ricordate; che cioè non si tratterebbe di un supplemento istruttorio ma di una intera istruttoria, essendo questa quasi del tutto mancata, e non sarebbero sufficienti ad esaurirla i quattro mesi previsti dall'articolo 4 della legge n. 170 del 1978;

delibera

la messa in stato di accusa degli ex ministri del tempo Giulio Andreotti e Mario Tanassi per il delitto di "corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio in concorso con altre persone" (articolo 319, primo e secondo comma, articolo 112 nn. 1 e 2, e 81, capoverso, del codice penale) rinviandoli a giudizio di fronte all'Alta Corte di giustizia.

«TEODORI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, SIGNORINO, STANZANI GHEDINI, LOI, COLUMBU, TRAMARIN».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico i criteri ai quali, avendo consultato il Presidente del Senato, intendo attenermi circa l'ordine e le modalità di votazione.

Porrò innanzitutto in votazione, in base a una prassi consolidata, limitatamente al dispositivo, l'ordine del giorno Spagnoli ed altri, che propone il rinvio degli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa affinché essa compia il supplemento di indagini di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170 e all'articolo 25 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, fissando alla Commissione stessa un termine di due mesi per le ulteriori indagini.

Qualora tale ordine del giorno venga approvato, gli atti saranno rimessi alla Commissione; qualora venga respinto, si passerà alla votazione, limitatamente al dispositivo, degli ordini del giorno che propongono la messa in stato di accusa e di cui è già stata data lettura.

I due documenti sopraindicati prevedono rispettivamente due diverse ipotesi di reato: l'ordine del giorno Franchi Franco ed altri il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'articolo 319 del codice penale, con le aggravanti di cui agli articoli 61 n. 2, 81 capoverso, 112 n. 1 del codice penale; l'ordine del giorno Martorelli ed altri, il reato di interesse privato in atti d'ufficio di cui all'articolo 324 del codice penale.

Ritengo di dover porre per primo in votazione l'ordine del giorno Franchi Franco ed altri, sia perché presentato per primo, sia perché prevede una ipotesi di reato più grave, avvertendo che qualora l'ordine del giorno sia respinto si passerà successivamente alla votazione dell'altro ordine del giorno — Martorelli ed altri —, mentre qualora sia approvato, avendo conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento, il secondo ordine del giorno dovrà considerarsi assorbito.

Essendo stato chiesto di votare separatamente su ciascuno dei ministri, la votazione di ciascun ordine del giorno avrà luogo separatamente e contestualmente con riferimento alla posizione di ciascun ministro; avverto che qualora l'esito delle votazioni dovesse risultare diverso dovrà ritenersi esclusa la previsione del concorso nel reato tra i due ministri.

Onorevoli colleghi, vi chiedo a questo punto molta attenzione perché stiamo per passare in concreto alla votazione e non ho bisogno di raccomandare a tutti voi in questo momento serenità e scrupolo, perché abbiamo assoluta necessità che tutto si svolga nel massimo di tranquillità e di calma.

Nel pregare tutti i colleghi di fornire la massima collaborazione, preciso che ho dato disposizioni perché le tribune sovrastanti il banco della Presidenza siano tenute sgombre, mentre i commessi addetti alla consegna delle palline per le singole votazioni porteranno le stesse in una sola volta e con una sola mano.

Devo aggiungere che non consentirò la permanenza dei parlamentari nell'emiciclo durante le operazioni di voto e prego gli onorevoli questori della Camera, coadiuvati dai questori del Senato, di garantire che l'emiciclo sia totalmente e costantemente sgombro. Non consentirò, inoltre, durante l'operazione del voto e le successive operazioni di scrutinio, l'accesso dei colleghi al banco della Presidenza. Comunico altresì che sono state date disposizioni tassative perché nelle tribune del pubblico e della stampa non vengano utilizzati teleobiettivi e binocoli.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Passiamo, pertanto, alla votazione, per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto dai parlamentari comunisti, dell'ordine del giorno Spagnoli ed altri, che propone il rinvio degli atti alla Commissione affinché essa compia un supplemento di indagini, presentando al Parlamento, entro due mesi, una relazione suppletiva che tenga conto di tale nuova attività istruttoria.

Ricordo che, in questa votazione, per l'approvazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Per dare ordine alla affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

I parlamentari, via via che saranno chiamati, sfileranno nel corridoio delle votazioni ed un commesso provvederà a porgere loro entrambe le palline, come ho già detto, in una sola volta e con una sola mano.

Chi approva l'ordine del giorno, deporrà la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera; chi non lo approva, deporrà la pallina bianca nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca.

Onorevoli questori, vi prego di far sgombrare l'emiciclo. Prego altresì gli onorevoli senatori di prendere posto nei banchi, poiché l'appello comincerà da loro.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta sull'ordine del giorno Spagnoli e altri, che propone il rinvio degli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa per un supplemento di indagini, da concludersi entro il termine di due mesi.

(Segue la votazione)

MARIO CAPANNA. Signor Presidente, si vede tutto da qui! Non vi sono le garanzie di segretezza!

GUIDO POLLICE. Certo che si vede da qui!

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, onestamente c'è un tale sbarramento di commessi che ritengo...

MARIO CAPANNA. Vediamo da qui, Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, lei deve avere occhi d'aquila, perché altrimenti non è possibile vedere...! Mi scusi, ma qui siamo comunque nel Parlamento della Repubblica e non in una scuola elementare. Vorrei che lo si ricordasse! *(Applausi)*. Proseguiamo nella votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di un supplemento di indagini da esaurirsi nel termine di due mesi:

Presenti	906
Votanti	905
Astenuti	1
Maggioranza	453
Voti favorevoli	421
Voti contrari	484

(È respinta)

Onorevoli colleghi, dato il ritmo dei nostri lavori, ritengo opportuna una breve pausa. Sospendo pertanto la seduta fino alle 18,30.

Hanno preso parte alla votazione:

Senatori:

Abis Lucio Gustavo
Accili Achille

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Alberti Antonio
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Anderlini Luigi Silvestro
Andriani Antonio Silvano
Angelin Gastone
Angeloni Alcide
Antoniazzi Renzo
Argan Giulio Carlo
Avellone Giuseppe

Baiardi Ennio
Baldi Carlo
Barsacchi Paolo
Bastianini Attilio
Battello Nereo
Bausi Luciano
Bellafiore Vito
Benedetti Gianfilippo
Beorchia Claudio
Berlanda Enzo
Berlinguer Giovanni
Bernassola Angelo
Biglia Cesare
Bisso Lovrano
Bo Carlo
Boggio Carlo
Bollini Rodolfo Pietro
Bombardieri Vincenzo
Bompiani Adriano
Bonazzi Renzo
Bonifacio Francesco Paolo
Botti Giuseppe
Bozzello Verole Eugenio
Brugger Peter
Bufalini Paolo
Buffoni Andrea
Butini Ivo

Cali Antonio
Calice Giovanni
Campus Salvatore
Canetti Nedo
Cannata Giuseppe
Carli Guido
Carmeno Pietro
Carollo Vincenzo
Carta Gianuario
Cartia Quintino Antonio
Cascia Aroldo
Cassola Roberto

Castelli Angelo
Castiglione Franco
Cavaliere Stefano
Cavazzuti Filippo
Ceccatelli Anna Gabriella
Cengarle Onorio
Cerami Giuseppe
Cheri Mario
Chiarante Giuseppe
Chiaromonte Gerardo
Cimino Francesco
Cioce Dante
Coco Giovanni Silvestro
Codazzi Alessandra
Colajanni Napoleone
Colella Pietro
Colombo Vittorino (L.)
Colombo Vittorino (Ven.)
Colombo Svevo Maria Paola
Comastri Giancarlo
Condorelli Mario
Consoli Vito
Conti Persiani Gian Franco
Cossutta Armando
Costa Mario
Covatta Luigi
Covi Giorgio
Crocetta Salvatore
Cuminetti Sergio
Curella Michele

D'Agostini Giulio
Damagio Saverio
D'Amelio Saverio
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
Degan Costante
De Giuseppe Giorgio
Degola Giorgio
Della Briotta Libero
Del Noce Augusto
De Martino Francesco
De Sabbata Giorgio
De Toffol Sandrino
De Vito Salverino
Diana Alfredo Luigi
Di Corato Riccardo
De Lembo Osvaldo
Di Nicola Francesco
Di Stefano Corradino
Donat-Cattin Carlo
D'Onofrio Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Enriques Agnoletti Enzo
Evangelisti Franco

Fabbri Fabio
Falcucci Franca
Fallucchi Severino
Fanfani Amintore
Fanti Guido
Fassino Giuseppe
Felicetti Nevio
Ferrara Maurizio
Ferrara Nicola Antonio
Ferrara Salute Giovanni
Ferrari Aggradi Mario
Filetti Cristoforo
Fimognari Giuseppe
Finestra Aimone
Finocchiaro Beniamino Antonino
Fiocchi Pietro
Fiori Peppino
Flamigni Sergio
Fontana Elio
Foschi Armando
Franco Francesco
Franza Luigi
Frasca Salvatore

Gallo Ignazio Marcello
Garibaldi Renato
Genovese Luigi
Gherbez Gabriella
Giacchè Aldo
Giacometti Delio
Giangregorio Gioacchino
Gianotti Lorenzo
Gioino Antonio
Giugni Luigi
Giura Longo Raffaele
Giust Bruno
Giustinelli Franco
Gozzini Mario
Gradari Piergiorgio
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Nicolò
Graziani Enrico
Greco Francesco
Grossi Vinci
Gualtieri Libero
Guarascio Giuseppe Paolo

Ianni Manlio

Iannone Giuseppe
Imbriaco Nicola

Jannelli Francesco
Jervolino Russo Rosa

Kessler Bruno

Lapenta Nicola
La Russa Antonino
La Valle Raniero Luigi
Leone Giovanni
Leopizzi Giacomo
Libertini Lucio
Lipari Nicolò Giulio
Lombardi Domenico Raffaello
Loprieno Nicola
Lotti Maurizio

Macaluso Emanuele
Maffioletti Roberto
Malagodi Giovanni
Mancino Nicola
Maravalle Fabio
Marchio Michele
Margheri Andrea
Margheriti Riccardo
Marinucci Mariani Elena
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Mascagni Andrea
Mascaro Giuseppe
Masciadri Cornelio
Melandri Leonardo
Melotto Giovanni Battista
Meoli Delio
Meriggi Luigi
Miana Silvio
Milani Armelino
Milani Eliseo
Mitrotti Tommaso
Mitterdorfer Karl
Moltisanti Marisa
Monaco Riccardo
Mondo Vincenzo
Monsellato Amleto
Montalbano Giuseppe
Morandi Arrigo
Muratore Antonio
Murmura Antonino

Napoleoni Claudio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Nepi Gualtiero
Neri Emilio
Nespolo Carla Federica
Novellini Enrico

Orciari Giuseppe
Orlando Giulio
Ossicini Adriano

Pacini Arturo
Padula Pietro
Pagani Maurizio
Palumbo Vincenzo
Panigazzi Luigi
Parrino Francesco
Pasquini Alessio
Pasquino Gianfranco
Pastorino Carlo
Patriarca Francesco
Pavan Angelo
Pecchioli Ugo
Perna Edoardo Romano
Petrara Onofrio
Petrilli Giuseppe
Pieralli Piero
Pingitore Luigi
Pinto Biagio
Pinto Michele
Pintus Francesco
Pirolo Pietro
Pisanò Giorgio
Pistolese Pietro
Pollastrelli Sergio
Pollidoro Carlo
Pollini Renato
Postal Giorgio
Pozzo Cesare
Procacci Giuliano

Ranalli Giovanni
Rasimelli Ilvano
Rastrelli Antonio
Rebecchini Francesco
Ricci Raimondo
Riggio Antonino
Riva Dino
Riva Massimo Andrea
Romei Carlo
Romei Roberto
Rossanda Marina
Rossi Aride
Rubbi Emilio

Ruffilli Roberto
Ruffino Giancarlo
Rumor Mariano
Russo Ferdinando

Salvato Ersilia
Salvi Franco
Santalco Carmelo
Santonastaso Giuseppe
Saporito Learco
Saragat Giuseppe
Scamarcio Gaetano
Scardaccione Decio
Scevarolli Gino
Schietroma Dante
Sclavi Renzo
Scoppola Pietro
Sega Vittorio
Segreto Domenico
Sellitti Michele
Signorelli Ferdinando
Signorello Nicola
Signori Silvano
Spadolini Giovanni
Spano Ottavio
Spano Roberto
Satella Giorgio
Stefani Dante

Tambroni Armaroli Rodolfo
Tanga Alfonso
Tarabini Eugenio
Taramelli Antonio
Taviani Emilio Paolo
Tedesco Tatò Giglia
Tomelleri Angelo
Tonutti Giuseppe
Toros Mario
Torri Giovanni
Triglia Riccardo
Trotta Nicola

Ulianich Boris
Urbani Giovanni Battista

Valenza Pietro
Valiani Leo
Valitutti Salvatore
Vecchi Claudio
Vecchietti Tullio
Vella Bruno
Venanzetti Claudio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Venturi Giovanni Maria
Viola Dino
Visconti Roberto
Vitale Giuseppe
Vitalone Claudio
Volponi Paolo

Zaccagnini Benigno
Zito Sisinio

Deputati:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni Battista
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Altissimo Renato
(*) Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco Pompeo
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Nino Alberto
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco

Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto Antonio
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Gian Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi Ludovico
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo

(*) Errata corrige (vedi seduta n. 10 del 18 luglio 1985, pag. 566): *inserire Amadei Giuseppe*

Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Giovanni
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola

Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Maria
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolomeo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo Emilio
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Craxi Bettino
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio Adolfo Maria
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino

Florino Michele
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Formica Salvatore
Fornasari Giuseppe
Fornier Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido	Mannuzzu Salvatore
Ianniello Mauro	Marianetti Agostino
Ingrao Pietro	Marrucci Enrico
Intini Ugo	Martelli Claudio
Jovannitti Bernardino	Martellotti Lamberto
Labriola Silvano	Martinat Ugo
La Ganga Giuseppe	Martinazzoli Fermo Mino
Lagorio Lelio	Martino Guido
La Malfa Giorgio	Marzo Biagio
Lamorte Pasquale	Masina Ettore
Lanfranchi Cordioli Valentina	Massari Renato
La Penna Girolamo	Mastella Mario Clemente
La Russa Vincenzo	Matarrese Antonio
Lattanzio Vito	Mattarella Sergio
Leccisi Pino	Matteoli Altero
Lega Silvio	Mazzone Antonio
Lenoci Claudio	Mazzotta Roberto
Levi Baldini Natalia	Medri Giorgio
Ligato Lodovico	Melega Gianluigi
Lo Bello Concetto	Meleleo Salvatore
Lo Bianco Arcangelo	Melillo Savino
Loda Francesco	Memmi Luigi
Lodi Faustini Fustini Adriana	Meneghetti Gioacchino Gianni
Lodigiani Oreste	Mensorio Carmine
Lombardo Antonino	Merloni Francesco
Longo Pietro	Merolli Carlo
Lo Porto Guido	Micheli Filippo
Lops Pasquale	Migliasso Teresa
Lucchesi Giuseppe	Minervini Gustavo
Lussignoli Francesco	Minozzi Rosanna
Macaluso Antonino	Minucci Adalberto
Macciotta Giorgio	Misasi Riccardo
Maceratini Giulio	Monducci Mario
Macis Francesco	Monfredi Nicola
Madaudo Dino	Mongiello Giovanni
Magri Lucio	Montanari Fornari Nanda
Mainardi Fava Anna	Montessoro Antonio
Malfatti Franco Maria	Mora Giampaolo
Malvestio Piergiovanni	Moro Paolo Enrico
Mammì Oscar	Moschini Renzo
Manca Enrico	Motetta Giovanni
Manca Nicola	Mundo Antonio
Manchinu Alberto	Muscardini Palli Cristiana
Mancini Giacomo	Napoli Vito
Mancini Vincenzo	Napolitano Giorgio
Mancuso Angelo	Natta Alessandro
Manfredi Manfredo	Nebbia Giorgio
Manna Angelo	Nenna D'Antonio Anna
Mannino Antonino	Nicolazzi Franco
Mannino Calogero	Nicolini Renato
	Nicotra Benedetto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pilitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaele
Ruffini Attilio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Zanone Valerio
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giulian
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Andreotti Giulio

Sono in missione:

Senatori:

Agnelli Susanna
 Fontanari Sergio
 Fosson Pietro
 Girardi Graziano
 Mezzapesa Pietro
 Pagani Antonino
 Prandini Giovanni
 Vassalli Giuliano
 Vernaschi Vincenzo
 Vettori Glicerio

Deputati:

Cresco Angelo Gaetano
 Fiandrotti Filippo
 Gioia Luigi
 Sorice Vincenzo
 Spini Valdo

**La seduta, sospesa alle 18,15,
 di venerdì 23 novembre,
 è ripresa alle 18,30.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno Franchi Franco ed altri, limitatamente al dispositivo, che propone la messa in stato di accusa degli onorevoli Andreotti e Tanassi per il reato di corruzione.

Ricordo che la votazione di tale documento, a norma del citato articolo 26 del regolamento, deve avvenire a scrutinio segreto e che esso non è approvato se non abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Essendo stata richiesta la votazione separata e contestuale dell'ordine del giorno per quanto riguarda rispettivamente l'onorevole Andreotti e l'onorevole Tanassi, devo fare presente che, nel caso in cui la messa in stato di accusa venisse deliberata nei confronti di uno solo dei predetti, si intenderebbe respinta l'ipotesi del concorso di reati esplicitamente enunciata nell'ordine del giorno Franchi.

Preciso che la prima coppia di urne si riferisce all'onorevole Andreotti e la seconda all'onorevole Tanassi.

Le palline per le votazioni saranno distribuite separatamente. Per votare con maggiore calma e tranquillità, ciascun parlamentare, inoltrandosi nel corridoio, riceverà dal commesso, in una sola volta e con una sola mano, due palline per la prima votazione; poi troverà un altro commesso che gli consegnerà altre due palline per la seconda votazione.

Per dare ordine all'affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

Data la delicatezza delle votazioni, non consentirò la permanenza dei parlamentari nell'emiciclo; invito pertanto i colleghi che desiderino seguire le operazioni di voto a prendere posto nei propri settori. Avverto inoltre che non è consentito, durante le votazioni e le successive operazioni di scrutinio, l'accesso dei colleghi al banco della Presidenza.

Indico la votazione segreta sulla proposta di messa in stato di accusa, per il reato di corruzione, dell'ex ministro della difesa *pro tempore* onorevole Giulio Andreotti e sulla proposta di messa in stato di accusa per il reato di corruzione, dell'ex ministro delle finanze *pro tempore* onorevole Mario Tanassi.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di messa in stato di accusa, per il reato di corruzione, dell'ex ministro della difesa *pro-tempore*, onorevole Giulio Andreotti:

Presenti	609
Votanti	608
Astenuti	1
Maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento	477
Voti favorevoli	101
Voti contrari	507

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvata la suddetta proposta di messa in stato di accusa.

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di messa in stato di accusa, per il reato di corruzione, dell'ex ministro delle finanze *pro-tempore*, onorevole Mario Tanassi:

Presenti	609
Votanti	608
Astenuti	1
Maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento	477
Voti favorevoli	104
Voti contrari	504

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvata la suddetta proposta di messa in stato di accusa.

Hanno preso parte alle votazioni:

Senatori:

Abis Lucio Gustavo

Accili Achille
 Aliverti Gianfranco
 Angeloni Alcide
 Avellone Giuseppe
 Baldi Carlo
 Barsacchi Paolo
 Bastianini Attilio
 Bausi Luciano
 Beorchia Claudio
 Berlanda Enzo
 Bernassola Angelo
 Biglia Cesare
 Bo Carlo
 Boggio Carlo
 Bombardieri Vincenzo
 Bompiani Adriano
 Bonifacio Francesco Paolo
 Bozzello Verole Eugenio
 Brugger Peter
 Buffoni Andrea
 Butini Ivo

Campus Salvatore
 Carli Guido
 Carollo Vincenzo
 Carta Gianuario
 Cartia Quintino Antonio
 Cassola Roberto
 Castelli Angelo
 Castiglione Franco
 Cavaliere Stefano
 Ceccatelli Anna Gabriella
 Cengarle Onorio
 Cerami Giuseppe
 Cimino Francesco
 Cioce Dante
 Coco Giovanni Silvestro
 Codazzi Alessandra
 Colella Pietro
 Colombo Vittorino (L)
 Colombo Vittorino (Ven.)
 Colombo Svevo Maria Paola
 Condorelli Mario
 Conti Persini Gian Franco
 Costa Mario
 Covatta Luigi
 Covi Giorgio
 Cuminetti Sergio
 Curella Michele

D'Agostini Giulio
 Damagio Saverio

D'Amelio Saverio
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
Degan Costante
De Giuseppe Giorgio
Degola Giorgio
Della Briotta Libero
Del Noce Augusto
De Martino Francesco
De Vito Salverino
Diana Alfredo Luigi
De Lembo Osvaldo
Di Nicola Francesco
Di Stefano Corradino
Donat-Cattin Carlo
D'Onofrio Francesco

Evangelisti Franco

Fabbri Fabio
Falcucci Franca
Fallucchi Severino
Fanfani Amintore
Fassino Giuseppe
Ferrara Nicola Antonio
Ferrari Aggradi Mario
Filetti Cristoforo
Fimognari Giuseppe
Finestra Aimone
Finocchiaro Beniamino Antonino
Fiocchi Pietro
Fontana Elio
Foschi Armando
Franco Francesco
Franza Luigi
Frasca Salvatore

Gallo Ignazio Marcello
Garibaldi Renato
Genovese Luigi
Giacometti Delio
Giangregorio Gioacchino
Giugni Luigi
Giust Bruno
Gradari Piergiorgio
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Nicolò
Greco Francesco
Gualtieri Libero

Ianni Manlio
Imbriaco Nicola

Jannelli Francesco
Jervolino Russo Rosa

Kessler Bruno

Lapenta Nicola
La Russa Antonino
Leone Giovanni
Leopizzi Giacomo
Lipari Nicolò Giulio
Lombardi Domenico Raffaello

Malagodi Giovanni
Mancino Nicola
Maravalle Fabio
Marchio Michele
Marinucci Mariani Elena
Martini Maria Eletta
Mascaro Giuseppe
Masciadri Cornelio
Melandri Leonardo
Melotto Giovanni Battista
Meoli Delio
Mitrotti Tommaso
Mitterdorfer Karl
Moltisanti Marisa
Monaco Riccardo
Mondo Vincenzo
Monsellato Amleto
Muratore Antonio
Murmura Antonino

Nepi Gualtiero
Neri Emilio
Novellini Enrico

Orciari Giuseppe
Orlando Giulio

Pacini Arturo
Padula Pietro
Pagani Maurizio
Palumbo Vincenzo
Panigazzi Luigi
Parrino Francesco
Pastorino Carlo
Patriarca Francesco
Pavan Angelo
Petrilli Giuseppe
Pinto Biagio
Pinto Michele
Pirolo Pietro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Pisanò Giorgio
 Pistolese Pietro
 Postal Giorgio
 Pozzo Cesare

Rastrelli Antonio
 Rebecchini Francesco
 Riggio Antonino
 Riva Dino
 Romei Carlo
 Romei Roberto
 Rossi Aride
 Rubbi Emilio
 Ruffilli Roberto
 Ruffino Giancarlo
 Rumor Mariano

Salvi Franco
 Santalco Carmelo
 Santonastaso Giuseppe
 Saporito Learco
 Saragat Giuseppe
 Scamarcio Gaetano
 Scardaccione Decio
 Scevarolli Gino
 Schietroma Dante
 Sclavi Renzo
 Scoppola Pietro
 Segreto Domenico
 Sellitti Michele
 Signorelli Ferdinando
 Signorello Nicola
 Signori Silvano
 Spadolini Giovanni
 Spano Ottavio
 Spano Roberto
 Spitella Giorgio

Tambroni Armaroli Rodolfo
 Tanga Alfonso
 Tarabini Eugenio
 Taviani Emilio Paolo
 Tomelleri Angelo
 Tonutti Giuseppe
 Toros Mario
 Triglia Riccardo
 Trotta Nicola

Valiani Leo
 Valitutti Salvatore
 Vella Bruno
 Venanzetti Claudio

Venturi Giovanni Maria
 Viola Dino
 Vitalone Claudio

Zaccagnini Benigno
 Zito Sisinio

Deputati:

Abbatangelo Massimo
 Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alibrandi Tommaso
 Almirante Giorgio
 Aloi Fortunato
 Altissimo Renato
 (*) Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreatta Beniamino
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Arbasino Nino Alberto
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Barbalace Francesco
 Barontini Roberto
 Baslini Antonio
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Gian Paolo

(*) Errata corrige (vedi seduta n. 10 del 18 luglio 1985, pag. 566): *inserire Amadei Giuseppe*

Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi Ludovico
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco Giuseppe
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Capanna Mario
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Giovanni
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando

Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolomeo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costi Silvano
Craxi Bettino
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio Adolfo Maria
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo

Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Fraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Formica Salvatore
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gava Antonio
Genova Salvatore
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Grippi Ugo
Guerzoni Luciano

Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lo Bianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredi
Manna Angelo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio

Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino Gianni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Maria
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flaminio

Piermartini Gabriele
Pilitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Arrigo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaele
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Giuseppe

Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlatto Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giulian
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Andreotti Giulio

Sono in missione:

Senatori:

Agnelli Susanna
Fontanari Sergio
Fosson Pietro
Girardi Graziano
Mezzapesa Pietro
Pagani Antonino
Prandini Giovanni
Vassalli Giuliano
Vernaschi Vincenzo
Vettori Glicerio

Deputati:

Cresco Angelo Gaetano
Fiandrotti Filippo
Gioia Luigi
Sorice Vincenzo
Spini Valdo

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno degli onorevoli Martorelli ed altri, che propone la messa in stato di accusa degli onorevoli Andreotti e Tanassi per il reato di interesse privato in atti di ufficio.

Ricordo che la votazione di tale documento, a norma dell'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deve avvenire obbligatoriamente a scrutinio segreto e che esso non è considerato approvato se non abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Essendo stata richiesta la votazione separata e contestuale dell'ordine del giorno, per quanto riguarda rispettivamente l'onorevole Andreotti e l'onorevole Tanassi, devo fare presente che nel caso in cui la messa in stato di accusa venisse deliberata nei confronti di uno solo dei predetti, si intenderebbe respinta l'ipotesi del concorso di reato esplicitamente enunciata nell'ordine del giorno Martorelli.

Preciso che la prima coppia di urne si riferisce all'onorevole Andreotti e la seconda all'onorevole Tanassi.

Chi approva l'ordine del giorno deporrà la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera; chi non l'approva deporrà la pallina bianca nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca.

Le palline per le votazioni saranno distribuite separatamente. Per votare con maggiore calma e tranquillità, ciascuno di voi, inoltrandosi nel corridoio, riceverà dal commesso, in una sola volta e con una sola mano, due palline per la prima votazione; poi troverà un altro commesso che gli consegnerà altre due palline per la seconda votazione.

Per dare ordine all'affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

Onorevoli colleghi, questo è un voto anche più delicato degli altri. Vi prego, quindi, di non restare nell'emiclo. Gli onorevoli questori sono incaricati di far sgombrare l'emiclo.

Onorevoli colleghi, voteranno per primi — e ciò è stato annunciato nella Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera e del Senato — i senatori Brugger, Mitterdorfer e Fontanari, e i deputati Benedikter, Ebner e Riz perché hanno il congresso del loro partito. Non hanno chiesto la sospensione dei lavori parlamentari per il congresso del loro partito e credo, quindi, che possiamo far loro questo favore. Procederemo, poi, con i senatori ed i deputati.

Indico la votazione segreta sulla proposta di messa in stato di accusa, per il reato di interesse privato in atti di ufficio, dell'ex ministro della difesa *pro tempore* onorevole Giulio Andreotti e sulla proposta di messa in stato di accusa, per il reato di interesse privato in atti di ufficio, dell'ex ministro delle finanze *pro tempore* onorevole Mario Tanassi.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

INDI DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di messa in stato di accusa per il reato di interesse privato in atti di ufficio dell'ex ministro della difesa *pro tempore* onorevole Giulio Andreotti:

Presenti	896
Votanti	895
Astenuti	1
Maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento	477
Voti favorevoli	394
Voti contrari	499

Poiché non è stata raggiunta la maggio-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

ranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvata la proposta di messa in stato di accusa dell'ex ministro della difesa *pro tempore* onorevole Giulio Andreotti (*Vivi, prolungati applausi al centro — Applausi dei parlamentari del PSDI*).

MARIO CAPANNA. Vergogna, vergogna!

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione sulla proposta di messa in stato di accusa per il reato di interesse privato in atti di ufficio dell'ex ministro delle finanze *pro tempore* onorevole Mario Tanassi:

Presenti	896
Votanti	895
Astenuti	1
Maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento	477
Voti favorevoli	386
Voti contrari	506

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvata la proposta di messa in stato di accusa dell'ex ministro delle finanze *pro tempore* onorevole Mario Tanassi (*Vivi applausi dei parlamentari del PSDI, al centro e dei parlamentari del PRI*).

Alla stregua dei risultati delle votazioni effettuate, il procedimento si intende definito.

CARLO TASSI. Viva la magistratura, bisogna gridare!

Hanno preso parte alle votazioni:

Senatori:

Abis Lucio Gustavo
Accili Achille
Alberti Antonio
Alici Francesco Onorato

Aliverti Gianfranco
Anderlini Luigi Silvestro
Andriani Antonio Silvano
Angelin Gastone
Angeloni Alcide
Antoniazzi Renzo
Argan Giulio Carlo
Avellone Giuseppe

Baiardi Ennio
Baldi Carlo
Barsacchi Paolo
Bastianini Attilio
Battello Nereo
Bausi Luciano
Bellafiore Vito
Benedetti Gianfilippo
Beorchia Claudio
Berlanda Enzo
Berlinguer Giovanni
Bernassola Angelo
Biglia Cesare
Bisso Lovrano
Boggio Carlo
Bollini Rodolfo Pietro
Bombardieri Vincenzo
Bompiani Adriano
Bonazzi Renzo
Bonifacio Francesco Paolo
Botti Giuseppe
Bozzello Verole Eugenio
Brugger Peter
Bufalini Paolo
Buffoni Andrea
Butini Ivo

Cali Antonio
Calice Giovanni
Campus Salvatore
Canetti Nedo
Cannata Giuseppe
Carli Guido
Carmeno Pietro
Carollo Vincenzo
Carta Gianuario
Cartia Quintino Antonio
Cascia Aroldo
Cassola Roberto
Castelli Angelo
Castiglione Franco
Cavaliere Stefano
Cavazzuti Filippo

Ceccatelli Anna Gabriella
Cengarle Onorio
Cerami Giuseppe
Cheri Mario
Chiarante Giuseppe
Chiaromonte Gerardo
Cimino Francesco
Cioce Dante
Coco Giovanni Silvestro
Codazzi Alessandra
Colajanni Napoleone
Colella Pietro
Colombo Vittorino (L)
Colombo Vittorino (Ven.)
Colombo Svevo Maria Paola
Comastri Giancarlo
Condorelli Mario
Consoli Vito
Conti Persiani Gian Franco
Cossutta Armando
Costa Mario
Covatta Luigi
Covi Giorgio
Crocetta Salvatore
Cuminetti Sergio
Curella Michele

D'Agostini Giulio
Damagio Saverio
D'Amelio Saverio
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
Degan Costante
De Giuseppe Giorgio
Degola Giorgio
Della Briotta Libero
Del Noce Augusto
De Martino Francesco
De Sabbata Giorgio
De Toffol Sandrino
De Vito Salverino
Diana Alfredo Luigi
Di Corato Riccardo
Di Lembo Osvaldo
Di Nicola Francesco
Di Stefano Corradino
Donat-Cattin Carlo
D'Onofrio Francesco

Evangelisti Franco

Fabbri Fabio

Falcucci Franca
Fallucchi Severino
Fanfani Amintore
Fanti Guido
Fassino Giuseppe
Felicetti Nevio
Ferrara Maurizio
Ferrara Nicola Antonio
Ferrara Salute Giovanni
Ferrari Aggradi Mario
Filetti Cristoforo
Fimognari Giuseppe
Finestra Aimone
Finocchiaro Beniamino Antonino
Fiocchi Pietro
Fiori Peppino
Flamigni Sergio
Fontana Elio
Foschi Armando
Franco Francesco
Franza Luigi
Frasca Salvatore

Gallo Ignazio Marcello
Garibaldi Renato
Genovese Luigi
Gherbez Gabriella
Giacchè Aldo
Giacometti Delio
Giangregorio Gioacchino
Gianotti Lorenzo
Gioino Antonio
Giugni Luigi
Giura Longo Raffaele
Giust Bruno
Giustinelli Franco
Gozzini Mario
Gradari Piergiorgio
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Nicolò
Graziani Enrico
Greco Francesco
Grossi Vinci
Gualtieri Libero
Guarascio Giuseppe Paolo

Ianni Manlio
Iannone Giuseppe
Imbriaco Nicola

Jannelli Francesco
Jervolino Russo Rosa

Kessler Bruno

Lapenta Nicola
La Russa Antonino
Leone Giovanni
Leopizzi Giacomo
Libertini Lucio
Lipari Nicolò Giulio
Lombardi Domenico Raffaello
Loprieno Nicola
Lotti Maurizio

Macaluso Emanuele
Maffioletti Roberto
Malagodi Giovanni
Mancino Nicola
Maravalle Fabio
Marchio Michele
Margheri Andrea
Margheriti Riccardo
Marinucci Mariani Elena
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Mascagni Andrea
Mascaro Giuseppe
Masciadri Cornelio
Melandri Leonardo
Melotto Giovanni Battista
Meoli Delio
Meriggi Luigi
Miana Silvio
Milani Armelino
Milani Eliseo
Mitrotti Tommaso
Mitterdorfer Karl
Moltisanti Marisa
Monaco Riccardo
Mondo Vincenzo
Monsellato Amleto
Montalbano Giuseppe
Morandi Arrigo
Muratore Antonio
Murmura Antonino

Napoleoni Claudio
Nepi Gualtiero
Neri Emilio
Nespolo Carla Federica
Novellini Enrico

Orciari Giuseppe

Orlando Giulio
Ossicini Adriano

Pacini Arturo
Padula Pietro
Pagani Maurizio
Palumbo Vincenzo
Panigazzi Luigi
Parrino Francesco
Pasquini Alessio
Pasquino Gianfranco
Pastorino Carlo
Patriarca Francesco
Pavan Angelo
Pecchioli Ugo
Perna Edoardo Romano
Petrara Onofrio
Petrilli Giuseppe
Pieralli Piero
Pingitore Luigi
Pinto Biagio
Pinto Michele
Pintus Francesco
Pirolo Pietro
Pisanò Giorgio
Pistolese Pietro
Pollastrelli Sergio
Pollidoro Carlo
Pollini Renato
Postal Giorgio
Pozzo Cesare
Procacci Giuliano

Ranalli Giovanni
Rasimelli Ilvano
Rastrelli Antonio
Rebecchini Francesco
Ricci Raimondo
Riggio Antonino
Riva Dino
Riva Massimo Andrea
Romei Carlo
Romei Roberto
Rossanda Marina
Rossi Aride
Rubbi Emilio
Ruffino Giancarlo
Rumor Mariano

Salvato Ersilia
Salvi Franco
Santalco Carmelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984.

Santonastaso Giuseppe

Saporito Learco

Saragat Giuseppe

Scamarcio Gaetano

Scardaccione Decio

Scevarolli Gino

Schietroma Dante

Sclavi Renzo

Scoppola Pietro

Sega Vittorio

Segreto Domenico

Sellitti Michele

Signorelli Ferdinando

Signorello Nicola

Signori Silvano

Spadolini Giovanni

Spano Ottavio

Spano Roberto

Satella Giorgio

Stefani Dante

Tambroni Armaroli Rodolfo

Tanga Alfonso

Tarabini Eugenio

Taramelli Antonio

Taviani Emilio Paolo

Tedesco Tatò Giglia

Tomelleri Angelo

Tonutti Giuseppe

Toros Mario

Torri Giovanni

Triglia Riccardo

Trotta Nicola

Urbani Giovanni Battista

Valenza Pietro

Valitutti Salvatore

Vecchi Claudio

Vecchietti Tullio

Vella Bruno

Venanzetti Claudio

Venturi Giovanni Maria

Viola Dino

Visconti Roberto

Vitale Giuseppe

Vitalone Claudio

Volponi Paolo

Zaccagnini Benigno

Zito Sisinio

Deputati:

Abbatangelo Massimo

Abete Giancarlo

Agostinacchio Paolo

Aiardi Alberto

Alagna Egidio

Alasia Giovanni Battista

Alberini Guido

Alborghetti Guido

Alibrandi Tommaso

Alinovi Abdon

Almirante Giorgio

Aloi Fortunato

Alpini Renato

Altissimo Renato

(*) Amadei Ferretti Margari

Amalfitano Domenico

Amato Giuliano

Ambrogio Franco Pompeo

Amodeo Natale

Andò Salvatore

Andreatta Beniamino

Andreoli Giuseppe

Andreoni Giovanni

Andreotti Giulio

Angelini Piero

Angelini Vito

Aniasi Aldo

Anselmi Tina

Antonellis Silvio

Antoni Varese

Arbasino Nino Alberto

Armato Baldassare

Armellin Lino

Artese Vitale

Artioli Rossella

Astone Giuseppe

Astori Gianfranco

Augello Giacomo Sebastiano

Auleta Francesco

Azzaro Giuseppe

Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia

Baghino Francesco Giulio

Balbo Ceccarelli Laura

Balestracci Nello

Balzamo Vincenzo

Balzardi Piero Angelo

Bambi Moreno

Baracetti Arnaldo

(*) Errata corrige (vedi seduta n. 10 del 18 luglio 1985, pag. 566): *inserire Amadei Giuseppe*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto Antonio
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Gian Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi Ludovico
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria

Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Giovanni
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Maria
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolomeo

Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo Emilio
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Craxi Bettino
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo

De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio Adolfo Maria
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Formica Salvatore
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo

Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgio

Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lo Bianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredò
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore

Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino Gianni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaele
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatò Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

Tassone Mario
 Tatarella Giuseppe
 Tedeschi Nadir
 Tempestini Francesco
 Tesini Giancarlo
 Tiraboschi Angelo
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trantino Vincenzo
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivanne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Visentini Bruno
 Viti Vincenzo
 Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zanone Valerio
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giulian
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Andreotti Giulio

Sono in missione:

Senatori:

Agnelli Susanna
 Fontanari Sergio
 Fosson Pietro
 Girardi Graziano
 Mezzapesa Pietro
 Pagani Antonino
 Prandini Giovanni
 Vassalli Giuliano
 Vernaschi Vincenzo
 Vettori Glicerio

Deputati:

Cresco Angelo Gaetano
 Fiandrotti Filippo
 Gioia Luigi
 Sorice Vincenzo
 Spini Valdo

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della presente seduta.

(È approvato).

**La seduta termina alle 22
 di venerdì 23 novembre 1984.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
 DEI RESOCONTI
 DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
 DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
 dal Servizio Resoconti rispettivamente
 alle 23,5 di mercoledì 21 novembre;
 alle 22,50 di giovedì 22 novembre
 alle 23 di venerdì 23 novembre 1984.*